

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B****ACCORDO DI ASSOCIAZIONE**

tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

(GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione n. 1/2016 del sottocomitato per le indicazioni geografiche del 10 novembre 2016	L 335	133	9.12.2016
► <u>M2</u>	Decisione n. 1/2017 del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Georgia del 7 marzo 2017	L 98	22	11.4.2017
► <u>M3</u>	Decisione n. 1/2018 del sottocomitato per le indicazioni geografiche del 14 marzo 2018	L 100	1	19.4.2018
► <u>M4</u>	Decisione n. 1/2018 del sottocomitato doganale UE - Georgia, del 20 marzo 2018	L 140	107	6.6.2018
► <u>M5</u>	Decisione n. 1/2019 del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione «Commercio» del 18 ottobre 2019	L 296	30	15.11.2019
► <u>M6</u>	Decisione n. 2/2019 del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione «Commercio» del 18 ottobre 2019	L 296	33	15.11.2019
► <u>M7</u>	Decisione n. 1/2020 del sottocomitato per le Indicazioni Geografiche del 23 gennaio 2020	L 66	1	4.3.2020
► <u>M8</u>	Decisione n. 1/2021 del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione «Commercio» del 17 giugno 2021	L 240	3	7.7.2021

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 80 del 25.3.2015, pag. 128 (22014A0830(02))

▼B

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

PREAMBOLO

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «gli Stati membri»,

▼ B

L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'Unione» o «l'UE», e

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, di seguito «l'Euratom»,

da una parte, e

LA GEORGIA

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente «le Parti»,

CONSIDERANDO i forti legami e i valori comuni tra le Parti, stabiliti in passato mediante l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, e sviluppati nel quadro del partenariato orientale quale dimensione specifica della politica europea di vicinato, e riconoscendo l'auspicio comune delle Parti di sviluppare, rafforzare e ampliare le loro relazioni in modo ambizioso e innovativo;

RICONOSCENDO le aspirazioni europee e la scelta europea della Georgia;

RICONOSCENDO che i valori comuni su cui si fonda l'UE, ossia democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e Stato di diritto, sono anche al centro dell'associazione politica e dell'integrazione economica previste nel presente accordo;

RICONOSCENDO che la Georgia, un paese dell'Europa orientale, è impegnata ad attuare e promuovere tali valori;

RICONOSCENDO che la Georgia condivide con gli Stati membri legami storici e valori comuni;

TENENDO conto che il presente accordo non pregiudica e lascia aperta la strada a futuri sviluppi progressivi nelle relazioni tra UE e Georgia;

IMPEGNATI a rafforzare ulteriormente il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona *governance*, sulla base dei valori comuni tra le Parti;

CONVENENDO che le riforme interne orientate al rafforzamento della democrazia e dell'economia di mercato consentiranno una più agevole partecipazione della Georgia alle politiche, ai programmi e alle agenzie dell'UE. Tale processo e la risoluzione sostenibile dei conflitti si rafforzeranno reciprocamente e contribuiranno ad instaurare un clima di fiducia tra le comunità divise dal conflitto;

INTENZIONATI a contribuire allo sviluppo politico, socio-economico e istituzionale della Georgia, attraverso una cooperazione di ampio respiro su una vasta gamma di settori di interesse comune, incluso lo sviluppo della società civile, la buona *governance*, anche in materia di fiscalità,

▼B

l'integrazione commerciale e l'intensificazione della cooperazione economica, lo sviluppo delle istituzioni, la riforma della pubblica amministrazione e del pubblico impiego, la lotta alla corruzione, la riduzione della povertà e la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, necessari per l'effettiva attuazione del presente accordo, e constatando la disponibilità dell'UE a sostenere le riforme pertinenti in Georgia;

IMPEGNATI a rispettare tutti i principi e tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare dell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid, Istanbul e Vienna rispettivamente del 1991 e del 1992, della Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, nonché della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948 e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950;

RICORDANDO la loro volontà di promuovere la pace e la sicurezza internazionali e di impegnarsi in un multilateralismo efficace e nella composizione pacifica delle controversie, in particolare collaborando in tal senso nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU) e dell'OSCE;

IMPEGNATI ad ottemperare agli obblighi internazionali, a lottare contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e a cooperare in materia di disarmo;

RICONOSCENDO il valore aggiunto della partecipazione attiva delle Parti a varie forme di cooperazione regionale;

DESIDEROSI di sviluppare ulteriormente un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);

NEL PIENO RISPETTO dei principi dell'indipendenza, della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'inviolabilità delle frontiere internazionalmente riconosciute, sanciti dal diritto internazionale, dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e dalle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

RICONOSCENDO l'importanza dell'impegno della Georgia per la riconciliazione e i suoi sforzi volti a ripristinare la propria integrità territoriale e il pieno ed effettivo controllo sulle regioni georgiane dell'Abkhazia e di Tskhinvali/dell'Ossezia del Sud, perseguendo l'obiettivo di una risoluzione pacifica e duratura del conflitto sulla base dei principi sanciti dal diritto internazionale, nonché l'impegno dell'UE a sostegno di una risoluzione pacifica e duratura del conflitto;

RICONOSCENDO in tale contesto l'importanza di proseguire l'attuazione dell'accordo in sei punti del 12 agosto 2008 e delle misure di attuazione che ne derivano, di una significativa presenza internazionale volta al mantenimento della pace e della sicurezza sul campo, di perseguire politiche di non riconoscimento e di impegno che si sostengono reciprocamente, di appoggiare le discussioni internazionali di Ginevra e il rientro sicuro e dignitoso di tutti gli sfollati interni e i rifugiati nel rispetto dei principi sanciti dal diritto internazionale;

▼ B

IMPEGNATI ad offrire i vantaggi derivanti da una più stretta associazione politica e integrazione economica tra la Georgia e l'UE a tutti i cittadini della Georgia, incluse le comunità divise dal conflitto;

IMPEGNATI a combattere la criminalità organizzata e il traffico illecito, nonché ad intensificare la cooperazione nella lotta al terrorismo;

IMPEGNATI ad approfondire il dialogo e la cooperazione in materia di mobilità, migrazione, asilo e gestione delle frontiere, anche tenendo conto del partenariato per la mobilità tra UE e Georgia, con un approccio globale che presti attenzione alla migrazione legale, compresa la migrazione circolare, e alla cooperazione nella lotta alla migrazione clandestina e alla tratta di esseri umani, nonché per l'efficace attuazione dell'accordo di riammissione;

RICONOSCENDO l'importanza di istituire, a tempo debito, un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini della Georgia purché sussistano le condizioni di una mobilità ben gestita e sicura, inclusa l'effettiva attuazione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti e dell'accordo di riammissione;

IMPEGNATI a rispettare i principi dell'economia di mercato e confermando la disponibilità dell'UE a contribuire alle riforme economiche in Georgia, anche nel quadro della politica europea di vicinato e del partenariato orientale;

IMPEGNATI a conseguire l'integrazione economica, in particolare mediante una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), come parte integrante del presente accordo, incluso il ravvicinamento normativo e nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione delle Parti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

FIDUCIOSI che il presente accordo instaurerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e soprattutto per lo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti e stimolerà la concorrenza, fattori indispensabili per la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'economia;

IMPEGNATI a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile, a salvaguardare l'ambiente e a mitigare i cambiamenti climatici, al continuo miglioramento della *governance* ambientale e a soddisfare le esigenze ambientali, anche mediante la cooperazione transfrontaliera e l'attuazione di accordi internazionali multilaterali;

IMPEGNATI ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, compreso lo sviluppo del corridoio meridionale, promuovendo tra l'altro l'elaborazione di progetti idonei in Georgia volti a facilitare lo sviluppo delle infrastrutture pertinenti, anche per il transito attraverso la Georgia, aumentando l'integrazione del mercato e il progressivo ravvicinamento normativo agli elementi essenziali dell'*acquis* dell'UE, nonché promuovendo l'efficienza energetica e l'uso di risorse energetiche rinnovabili;

▼B

RICONOSCENDO la necessità di rafforzare la cooperazione in materia di energia e l'impegno delle Parti ad attuare il trattato sulla Carta dell'energia;

DISPOSTI a migliorare il livello di sicurezza della sanità pubblica e di tutela della salute umana, quale elemento essenziale per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica;

IMPEGNATI ad intensificare i contatti interpersonali, anche mediante la cooperazione e gli scambi nei settori della scienza e della tecnologia, delle attività economiche, della gioventù, dell'istruzione e della cultura;

IMPEGNATI a promuovere la cooperazione transfrontaliera e interregionale da entrambi i lati, nello spirito di relazioni di buon vicinato;

RICONOSCENDO l'impegno della Georgia a ravvicinare progressivamente la sua legislazione nei settori pertinenti a quella dell'UE, in conformità al presente accordo, nonché ad attuarla in maniera efficace;

RICONOSCENDO l'impegno della Georgia a sviluppare le proprie infrastrutture amministrative e istituzionali nella misura necessaria ad applicare il presente accordo;

TENENDO conto della volontà dell'UE di sostenere l'attuazione delle riforme e di utilizzare tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica a tale scopo;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nel campo di applicazione del titolo V, parte terza, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri dell'UE, salvo che l'UE insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda non abbiano notificato congiuntamente alla Georgia che il Regno Unito o l'Irlanda sono vincolati in quanto membri dell'UE conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell'UE conformemente all'articolo 4 *bis* di tale protocollo, l'UE insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda comunicano immediatamente alla Georgia qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni del presente accordo a titolo individuale. Lo stesso vale per la Danimarca, ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

1. È istituita un'associazione tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.
2. L'associazione persegue le seguenti finalità:

▼B

- a) promuovere l'associazione politica e l'integrazione economica tra le Parti sulla base di valori comuni e di legami stretti, anche aumentando la partecipazione della Georgia alle politiche, ai programmi e alle agenzie dell'UE;
- b) offrire un quadro consolidato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse, consentendo lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti;
- c) contribuire al rafforzamento della democrazia e alla stabilità politica, economica e istituzionale in Georgia;
- d) promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità a livello regionale e internazionale, sulla base dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, anche unendo gli sforzi per eliminare le fonti di tensione, aumentare la sicurezza delle frontiere e promuovere la cooperazione transfrontaliera e le relazioni di buon vicinato;
- e) promuovere la cooperazione volta alla risoluzione pacifica dei conflitti;
- f) potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, con l'obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- g) sostenere gli sforzi della Georgia volti a sviluppare il proprio potenziale economico mediante la cooperazione internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'UE;
- h) conseguire la progressiva integrazione economica della Georgia nel mercato interno dell'UE, come stabilito nel presente accordo, in particolare con l'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito, che prevederà un ampio accesso ai mercati, sulla base di un ravvicinamento normativo globale e prolungato in conformità ai diritti e agli obblighi derivanti dall'adesione della Georgia all'OMC;
- i) creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

*Articolo 2***Principi generali**

1. Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, quali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948 e definiti nella Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, nell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, costituiscono la base delle politiche interna ed estera delle Parti e un elemento essenziale del presente accordo. La lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori costituisce anch'essa un elemento essenziale del presente accordo.

▼B

2. Le Parti ribadiscono il loro impegno a favore dei principi di un'economia di mercato, dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo.

3. Le Parti ribadiscono il loro rispetto dei principi dello Stato di diritto e della buona *governance*, nonché i loro obblighi internazionali, in particolare nel quadro dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE. In particolare, esse convengono di promuovere il rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza.

4. Le Parti si impegnano per lo Stato di diritto, la *buona governance*, la lotta alla corruzione, la lotta alle varie forme di criminalità organizzata e terrorismo transnazionali, la promozione dello sviluppo sostenibile, un multilateralismo efficace e la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce alla pace e alla stabilità della regione.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO E RIFORMA, COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA*Articolo 3***Finalità del dialogo politico**

1. Il dialogo politico su tutti i settori di reciproco interesse, incluse le questioni di politica estera e di sicurezza, nonché di riforma interna, è ulteriormente sviluppato e rafforzato tra le Parti. Ciò incrementerà l'efficacia della cooperazione politica e promuoverà la convergenza in materia di politica estera e di sicurezza, consolidando le relazioni in modo ambizioso e innovativo.

2. Il dialogo politico ha le seguenti finalità:

- a) approfondire l'associazione politica e accrescere la convergenza e l'efficacia politica, anche in materia di politica di sicurezza;
- b) promuovere i principi dell'integrità territoriale, dell'invioabilità delle frontiere internazionalmente riconosciute, della sovranità e dell'indipendenza, sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa;
- c) promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti;
- d) promuovere la stabilità e la sicurezza internazionali sulla base di un multilateralismo efficace;
- e) rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le Parti in materia di sicurezza internazionale e gestione delle crisi, in particolare per affrontare le sfide globali e regionali e le minacce di fondo;

▼B

- f) rafforzare la cooperazione nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, anche trasferendo scienziati coinvolti in precedenza in programmi ADM a posizioni occupazionali alternative;
- g) promuovere una cooperazione orientata ai risultati e fattiva tra le Parti finalizzata a realizzare la pace, la sicurezza e la stabilità nel continente europeo;
- h) rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona *governance*, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi la libertà dei media e i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e contribuire al consolidamento delle riforme politiche interne;
- i) sviluppare il dialogo e approfondire la cooperazione tra le Parti nel campo della sicurezza e della difesa;
- j) lavorare allo scopo di promuovere ulteriormente la cooperazione regionale in varie forme;
- k) offrire tutti i vantaggi derivanti da una più stretta associazione politica tra l'UE e la Georgia, compresa una maggiore convergenza della politica in materia di sicurezza, a tutti i cittadini della Georgia entro le proprie frontiere internazionalmente riconosciute.

*Articolo 4***Riforma interna**

Le Parti collaborano per sviluppare, consolidare e accrescere la stabilità e l'efficacia delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto; per assicurare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; per compiere ulteriori progressi in materia di riforma giudiziaria e giuridica, in modo da garantire l'indipendenza della magistratura, da potenziarne la capacità amministrativa e da garantire l'imparzialità e l'efficacia degli organi preposti all'applicazione della legge; per proseguire con la riforma della pubblica amministrazione e per instaurare una funzione pubblica responsabile, efficiente, efficace, trasparente e professionale; nonché per proseguire un'efficace lotta alla corruzione, in particolare al fine di intensificare la cooperazione internazionale nella lotta alla corruzione e di assicurare l'effettiva attuazione dei pertinenti strumenti giuridici internazionali, come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003.

*Articolo 5***Politica estera e di sicurezza**

1. Le Parti intensificano il dialogo e la cooperazione e promuovono la progressiva convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune, e affrontano in particolare i temi della prevenzione dei conflitti, della risoluzione pacifica dei conflitti e della gestione delle crisi, della stabilità regionale, del disarmo, della non proliferazione, del controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi. La cooperazione si fonda su valori comuni e interessi reciproci e mira ad aumentare la convergenza e l'efficacia delle politiche servendosi delle sedi bilaterali, internazionali e regionali.

▼B

2. Le Parti ribadiscono la loro adesione ai principi dell'integrità territoriale, dell'inviolabilità delle frontiere internazionalmente riconosciute, della sovranità e dell'indipendenza, sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e ribadiscono il loro impegno per la promozione di tali principi nelle relazioni bilaterali e multilaterali. Le Parti sottolineano altresì il loro pieno sostegno al principio del consenso della nazione ospitante allo stazionamento delle forze armate di un paese straniero nei loro territori, e convengono che quest'ultimo dovrebbe avvenire con il consenso esplicito dello Stato ospitante, in conformità al diritto internazionale.

*Articolo 6***Gravi crimini di portata internazionale**

1. Le Parti ribadiscono che i crimini più gravi, che preoccupano la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e che l'impunità va impedita mediante l'adozione di provvedimenti a livello nazionale e internazionale, compresa la Corte penale internazionale.

2. Le Parti ritengono che l'istituzione e l'efficace funzionamento della Corte penale internazionale costituiscano un passo avanti importante nella direzione della pace e della giustizia internazionali. Le Parti ribadiscono il loro impegno a continuare a cooperare con la Corte penale internazionale mediante l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e dei relativi strumenti, prestando la dovuta attenzione al mantenimento della sua integrità.

*Articolo 7***Prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi**

Le Parti rafforzano la cooperazione pratica in materia di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi, in particolare in vista dell'eventuale partecipazione della Georgia alle operazioni di gestione delle crisi civili e militari dirette dall'Unione europea, nonché alle pertinenti esercitazioni e formazioni, caso per caso e su eventuale invito dell'UE.

*Articolo 8***Stabilità regionale**

1. Le Parti intensificano gli sforzi comuni volti a promuovere la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo democratico nella regione, nonché a lavorare per promuovere ulteriormente la cooperazione regionale in varie forme e, in particolare, si adoperano per la risoluzione pacifica dei conflitti irrisolti nella regione.

2. Tali sforzi si ispirano ai principi generalmente condivisi del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e da altri atti multilaterali pertinenti. Le Parti inoltre sfruttano pienamente il quadro multilaterale del partenariato orientale, che offre attività di cooperazione e un dialogo aperto e libero, promuovendo i legami tra i paesi che ne fanno parte.



Articolo 9

Risoluzione pacifica dei conflitti

1. Le Parti ribadiscono il loro impegno a favore della risoluzione pacifica dei conflitti nel pieno rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Georgia entro le proprie frontiere internazionalmente riconosciute, nonché a facilitare congiuntamente la ripresa postbellica e gli sforzi di riconciliazione. In attesa di una soluzione sostenibile del conflitto e fatte salve le modalità attuali di gestione delle questioni ad esso correlate, la risoluzione pacifica dei conflitti rappresenterà uno dei principali temi all'ordine del giorno del dialogo politico tra le Parti, nonché del dialogo con altri attori internazionali interessati.

2. Le Parti riconoscono l'importanza dell'impegno della Georgia per la riconciliazione e dei suoi sforzi volti a ripristinare la propria integrità territoriale per conseguire una risoluzione del conflitto pacifica e duratura, la piena attuazione dell'accordo in sei punti del 12 agosto 2008 e delle misure di attuazione che ne derivano, le politiche di non riconoscimento e di impegno che si sostengono reciprocamente, il sostegno alle discussioni internazionali di Ginevra e il rientro sicuro e dignitoso di tutti gli sfollati e i rifugiati all'interno del paese ai propri luoghi di residenza abituali nel rispetto dei principi sanciti dal diritto internazionale; nonché un coinvolgimento internazionale sul campo significativo, incluso, se del caso, quello dell'UE.

3. Le Parti coordinano, coadiuvate anche da altre organizzazioni internazionali pertinenti, gli sforzi volti a contribuire alla risoluzione pacifica del conflitto in Georgia, anche in relazione alle questioni umanitarie.

4. Tali sforzi si ispirano ai principi generalmente condivisi del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e da altri atti multilaterali pertinenti.

Articolo 10

Armi di distruzione di massa

1. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la pace e la stabilità internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti obblighi internazionali loro incumbenti. Le Parti concordano nel considerare la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo.

2. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle ADM e dei relativi vettori mediante:

- a) l'adozione delle misure necessarie per la firma e la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione ai medesimi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena applicazione; e

▼B

b) la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli delle esportazioni.

3. Le Parti convengono di trattare tali questioni nell'ambito del loro dialogo politico.

*Articolo 11***Armi leggere e di piccolo calibro e controllo delle esportazioni di armi convenzionali**

1. Le Parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e delle relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti dei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

2. Le Parti convengono di osservare e assolvere in pieno gli obblighi rispettivi in materia di lotta al traffico illegale di SALW e delle relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di rispettare gli impegni assunti a titolo di altri strumenti internazionali applicabili in questo settore, quali il Programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti.

3. Le Parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarità e la sinergia dei loro sforzi per contrastare il commercio illecito di SALW e delle relative munizioni e per distruggere le scorte eccessive, a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale.

4. Inoltre, le Parti convengono di continuare a cooperare in materia di controllo delle esportazioni di armi convenzionali, alla luce della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.

5. Le Parti convengono di trattare tali questioni nell'ambito del loro dialogo politico.

*Articolo 12***Lotta al terrorismo**

1. Le Parti ribadiscono l'importanza della prevenzione e della lotta al terrorismo e convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e le sue manifestazioni.

▼B

2. Le Parti convengono che la lotta al terrorismo deve essere condotta nel pieno rispetto dello Stato di diritto e in piena conformità al diritto internazionale, inclusi la legislazione internazionale in materia di diritti umani, il diritto umanitario e dei rifugiati, i principi della Carta delle Nazioni Unite e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di lotta al terrorismo.

3. Le Parti sottolineano l'importanza della ratifica universale e della piena attuazione di tutte le convenzioni e di tutti i protocolli dell'ONU in materia di lotta al terrorismo. Le Parti convengono di continuare a promuovere il dialogo sul progetto di convenzione generale sul terrorismo internazionale e di cooperare per l'attuazione della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, nonché di tutte le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di tutte le convenzioni del Consiglio d'Europa in materia. Le Parti convengono inoltre di cooperare alla promozione del consenso internazionale in materia di prevenzione e lotta al terrorismo.

TITOLO III

LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA*Articolo 13***Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali**

1. Nel quadro della cooperazione nel settore della libertà, della giustizia e della sicurezza, le Parti attribuiscono particolare importanza all'ulteriore promozione dello Stato di diritto, compresi l'indipendenza della magistratura, l'accesso alla giustizia e il diritto ad un processo equo.

2. Le Parti coopereranno pienamente per l'efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge e all'amministrazione della giustizia.

3. Ogni cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia si ispirerà al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

*Articolo 14***Protezione dei dati personali**

Le Parti convengono di cooperare al fine di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali conformemente agli strumenti giuridici e alle norme dell'UE, del Consiglio d'Europa e internazionali di cui all'allegato I del presente accordo.

*Articolo 15***Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere**

1. Le Parti ribadiscono l'importanza di una gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori e instaurano un dialogo complessivo su tutti gli aspetti connessi alla migrazione, comprese la migrazione legale, la protezione internazionale e la lotta alla migrazione clandestina, al traffico e alla tratta di esseri umani.

▼B

2. La cooperazione si baserà su valutazioni delle esigenze specifiche realizzate in consultazione reciproca tra le Parti e sarà attuata conformemente alla loro legislazione vigente pertinente. La cooperazione riguarderà in particolare i seguenti aspetti:

- a) le cause all'origine della migrazione e le sue conseguenze;
- b) l'elaborazione e l'attuazione di norme e pratiche nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati e di altri strumenti internazionali pertinenti, come la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, nonché allo scopo di garantire il rispetto del principio di «non respingimento»;
- c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, l'integrazione degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia;
- d) il rafforzamento di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, ivi comprese misure di lotta contro le reti di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici;
- e) l'attuazione dell'Accordo di lavoro per istituire una cooperazione operativa tra l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) e il ministero degli Affari interni della Georgia, sottoscritto il 4 dicembre 2008;
- f) in materia di gestione delle frontiere e sicurezza dei documenti, le questioni relative a organizzazione, formazione, migliori pratiche e altre misure operative.

3. La cooperazione può anche agevolare la migrazione circolare a beneficio dello sviluppo.

*Articolo 16***Circolazione delle persone e riammissione**

1. Le Parti assicureranno la piena attuazione dei seguenti accordi:
 - a) l'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia, entrato in vigore il 1° marzo 2011, e
 - b) l'accordo fra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti, entrato in vigore il 1° marzo 2011.

▼B

2. Le Parti portano avanti l'impegno volto ad incrementare la mobilità dei cittadini e adottano misure graduali verso l'obiettivo comune a tempo debito di un regime di spostamenti senza obbligo di visto, purché sussistano le condizioni per una mobilità sicura e ben gestita, definite nel piano di azione in due fasi per la liberalizzazione dei visti.

*Articolo 17***Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione**

1. Le Parti cooperano per contrastare e prevenire le attività criminali e illegali, in particolare quelle transazionali, organizzate o di altro tipo, quali:

- a) il traffico e la tratta di esseri umani, il contrabbando e il traffico di armi leggere e di droghe illecite;
- b) il contrabbando e il traffico di merci;
- c) le attività economiche e finanziarie illecite come la contraffazione, le frodi fiscali e le frodi nell'ambito di appalti pubblici;
- d) l'appropriazione indebita nell'ambito di progetti finanziati da donatori internazionali;
- e) la corruzione attiva e passiva, sia nel settore privato sia in quello pubblico;
- f) la falsificazione di documenti, la presentazione di false dichiarazioni;
e
- g) la criminalità informatica.

2. Le Parti intensificano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale tra gli organismi preposti all'applicazione della legge anche sviluppando la cooperazione tra Europol e le autorità competenti della Georgia. Le Parti si impegnano a dare efficace attuazione alle norme internazionali pertinenti, in particolare a quelle contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) del 2000 e nei suoi tre protocolli, nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003.

*Articolo 18***Droghe illecite**

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta alle droghe. Le politiche e le azioni antidroga sono volte a potenziare le strutture di prevenzione e di lotta alle droghe illecite, a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe, allo scopo di ridurre i danni e di prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

▼B

2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. I loro interventi si basano su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali pertinenti, alla strategia UE in materia di droga (2013-2020) e alla dichiarazione politica sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998.

*Articolo 19***Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo**

1. Le Parti collaborano al fine di evitare che i loro sistemi finanziari e non finanziari pertinenti siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività criminali in generale e di reati legati alla droga in particolare, nonché per il finanziamento del terrorismo.

Tale cooperazione si estende al recupero dei beni o dei fondi derivanti da attività criminali.

2. La cooperazione in questo settore consente scambi di informazioni pertinenti nell'ambito della rispettiva legislazione e l'adozione di norme appropriate per prevenire e lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali pertinenti attivi nel settore, come la *task force* «Azione finanziaria» in materia di riciclaggio del denaro (GAFI).

*Articolo 20***Cooperazione nella lotta al terrorismo**

1. Nel pieno rispetto dei principi alla base della lotta al terrorismo, di cui all'articolo 12 del presente accordo, le Parti ribadiscono l'importanza di un approccio fondato sull'applicazione della legge e sulla giurisprudenza per la lotta al terrorismo e convengono di cooperare alla prevenzione e alla repressione del terrorismo, in particolare:

- a) garantendo l'incriminazione per i reati connessi alle attività terroristiche, in conformità alla definizione di cui alla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo;
- b) scambiando informazioni sui gruppi e sugli individui impegnati in attività terroristiche e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale, in particolare in materia di protezione dei dati e di tutela della riservatezza;
- c) scambiandosi esperienze in materia di prevenzione e repressione del terrorismo, di mezzi e metodi e dei relativi aspetti tecnici, anche relativamente alla formazione, in conformità alla legislazione applicabile;

▼B

- d) condividendo informazioni sulle migliori pratiche per affrontare e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento, nonché sulla promozione della riabilitazione;
 - e) scambiandosi opinioni ed esperienze in materia di movimenti e viaggi transfrontalieri di sospetti terroristi, incluse le minacce terroristiche;
 - f) condividendo le migliori pratiche in materia di protezione dei diritti umani nella lotta al terrorismo, in particolare in relazione alle procedure penali;
 - g) adottando misure nei confronti delle minacce di terrorismo chimico, biologico, radiologico e nucleare e prendendo i provvedimenti necessari per prevenire l'acquisizione, il trasferimento e l'uso a fini terroristici di materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari, nonché per prevenire gli atti illeciti nei confronti di impianti chimici, biologici, radiologici e nucleari da alto rischio.
2. La cooperazione si basa sulle valutazioni disponibili in materia, ad esempio quelle degli organi competenti dell'ONU e del Consiglio d'Europa, nonché sulla consultazione reciproca tra le Parti.

*Articolo 21***Cooperazione giudiziaria**

1. Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e soprattutto le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.
2. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le Parti si adopereranno per migliorare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca, sulla base degli accordi multilaterali pertinenti. Tale cooperazione comprenderebbe, se del caso, l'accesso ai pertinenti strumenti internazionali dell'ONU e del Consiglio d'Europa e la loro attuazione, nonché una più stretta cooperazione con Eurojust.

TITOLO IV

SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI

*CAPO 1**Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci*

Sezione 1

Disposizioni comuni*Articolo 22***Obiettivo**

Le Parti istituiscono, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, una zona di libero scambio conformemente alle disposizioni del presente accordo e all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (GATT 1994).

▼B*Articolo 23***Campo di applicazione e settori interessati**

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci ⁽¹⁾ tra le Parti.
2. Ai fini del presente capo, per «originario» si intende conforme alle regole di origine di cui al protocollo I del presente accordo.

*Sezione 2***Soppressione di dazi doganali, diritti e altri oneri***Articolo 24***Definizione di dazi doganali**

Ai fini del presente capo, per «dazio doganale» si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato o connesso all'importazione o all'esportazione di una merce, ivi compresa qualsiasi forma di sovrattassa od onere aggiuntivo applicati o connessi a tale importazione o esportazione, ad eccezione:

- a) degli oneri equivalenti a un'imposta interna applicati a norma dell'articolo 31 del presente accordo;
- b) dei dazi applicati a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 2 (Misure di difesa commerciale), del presente accordo;
- c) dei diritti o degli altri oneri applicati a norma dell'articolo 30 del presente accordo.

*Articolo 25***Classificazione delle merci**

La classificazione delle merci oggetto di scambi commerciali tra le Parti è quella della rispettiva nomenclatura tariffaria di ciascuna di esse, in conformità al sistema armonizzato del 2012 basato sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 1983 (SA) e successive modifiche.

*Articolo 26***Soppressione dei dazi doganali sulle importazioni**

1. Le Parti sopprimono tutti i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del seguente articolo e fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.

⁽¹⁾ Ai fini del presente accordo, per «merci» si intendono i prodotti come definiti nel GATT 1994, salvo diversa indicazione contenuta nel presente accordo. Nel presente capo, le merci che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo OMC sull'agricoltura sono denominate «prodotti agricoli» o «prodotti».

▼B

2. I prodotti elencati nell'allegato II-A del presente accordo sono importati nell'Unione in esenzione da dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari stabiliti nello stesso allegato. L'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita (NPF) è applicata alle importazioni in eccesso rispetto al limite dei contingenti tariffari.

3. I prodotti elencati nell'allegato II-B del presente accordo sono soggetti a un dazio doganale all'importazione quando sono importati nell'Unione in esenzione dall'aliquota *ad valorem* di tale dazio all'importazione.

4. L'importazione dei prodotti originari della Georgia elencati nell'allegato II-C del presente accordo sono soggetti al meccanismo antielusione di cui all'articolo 27 del presente accordo.

5. A cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se estendere la portata della liberalizzazione dei dazi doganali nell'ambito degli scambi commerciali tra di esse. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, adotta una decisione a norma del presente paragrafo.

*Articolo 27***Meccanismo antielusione per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati**

1. I prodotti elencati nell'allegato II-C del presente accordo sono soggetti al meccanismo antielusione di cui al presente articolo. Il volume medio annuale delle importazioni dalla Georgia nell'Unione per ciascuna categoria di tali prodotti è indicato nell'allegato II-C del presente accordo.

2. Quando il volume delle importazioni di una o più categorie di prodotti di cui al paragrafo 1 raggiunge il 70 % del volume indicato nell'allegato II-C del presente accordo a partire dal 1° gennaio di qualsiasi anno, l'Unione notifica alla Georgia il volume delle importazioni del prodotto o dei prodotti interessati. A seguito di tale notifica ed entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui il volume delle importazioni di una o più categorie di prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo raggiunge l'80 % del volume indicato nell'allegato II-C del presente accordo, la Georgia fornisce all'Unione delucidazioni in merito alla sua capacità di produrre i prodotti per l'esportazione nell'Unione in eccesso rispetto ai volumi di cui a tale allegato II-C. Se tali importazioni raggiungono il 100 % del volume indicato nell'allegato II-C del presente accordo e in assenza di delucidazioni da parte della Georgia, l'Unione può temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale riservato ai prodotti interessati.

La sospensione è applicabile per un periodo di sei mesi e ha effetto dalla data di pubblicazione della decisione di sospendere il trattamento preferenziale nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

▼B

3. Tutte le sospensioni temporanee adottate a norma del paragrafo 2 sono notificate dall'Unione alla Georgia senza indebito ritardo.

4. L'Unione revoca la sospensione temporanea prima della scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore se la Georgia, nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, fornisce elementi validi e sufficienti comprovanti che il volume della categoria pertinente di prodotti importati in eccesso rispetto al volume di cui all'allegato II-C del presente accordo deriva da un cambiamento del livello di capacità di produzione ed esportazione della Georgia per il prodotto o i prodotti interessati.

5. L'allegato II-C del presente accordo può essere modificato e il volume può essere variato previo comune accordo tra l'Unione e la Georgia nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio» su richiesta della Georgia, per rispecchiare i cambiamenti del livello di capacità di produzione ed esportazione della Georgia per il prodotto o i prodotti interessati.

*Articolo 28***Clausola di *standstill***

Nessuna Parte può imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra Parte o aumentare un dazio doganale applicato alla data di entrata in vigore del presente accordo, fatto salvo il diritto di ciascuna Parte di mantenere o aumentare un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione (DSB) dell'OMC.

*Articolo 29***Dazi doganali sulle esportazioni**

Nessuna Parte adotta o mantiene in vigore dazi o imposte doganali diversi dagli oneri interni applicati a norma dell'articolo 30 del presente accordo, sull'esportazione o in relazione all'esportazione di merci nel territorio dell'altra Parte.

*Articolo 30***Diritti e altri oneri**

Ciascuna Parte assicura, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994 e alle sue note interpretative, che i diritti e gli oneri di qualsiasi natura diversi dai dazi doganali o dalle altre misure di cui all'articolo 26 del presente accordo, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione delle merci, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali.

▼B

Sezione 3

Misure non tariffarie*Articolo 31***Trattamento nazionale**

Ciascuna Parte accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte in conformità all'articolo III del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A tale scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.

*Articolo 32***Restrizioni all'importazione e all'esportazione**

Nessuna Parte adotta o mantiene divieti o restrizioni all'importazione di merci dell'altra Parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte, salvo diversa disposizione nel presente accordo o in conformità all'articolo XI del GATT 1994 e alle sue note interpretative. A tale scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.

Sezione 4

Disposizioni specifiche relative alle merci*Articolo 33***Eccezioni generali**

Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure conformi agli articoli XX e XXI del GATT 1994 e alle relative note interpretative pertinenti, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.

Sezione 5

Cooperazione amministrativa e coordinamento con altri paesi*Articolo 34***Revoca temporanea delle preferenze**

1. Le Parti convengono che la cooperazione e l'assistenza amministrative sono fondamentali ai fini dell'attuazione e del controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capo e sottolineano il proprio impegno a contrastare le irregolarità e le frodi doganali e le questioni ad esse collegate.

2. Quando una parte constata, in base a informazioni oggettive, l'assenza di cooperazione o assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o frodi ai sensi del presente capo ad opera dell'altra Parte,

▼B

essa può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione riservato al prodotto o ai prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3. Ai fini del presente articolo, per mancata cooperazione o assistenza amministrativa si intende, fra l'altro:

- a) una reiterata inosservanza degli obblighi di verificare il carattere originario della merce o delle merci interessate;
- b) un reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati, oppure un ritardo ingiustificato nel procedere a questi adempimenti;
- c) un reiterato rifiuto di concedere l'autorizzazione ad effettuare visite di controllo per la verifica dell'autenticità di documenti o dell'accuratezza di informazioni attinenti alla concessione del trattamento preferenziale in questione oppure il ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.

4. Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o di frodi può essere fatta, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, del volume delle importazioni di merci al di sopra del normale livello di produzione e della capacità di esportazione dell'altra Parte e tale aumento sia legato a dati oggettivi relativi a irregolarità o a frodi.

5. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la Parte che ha riscontrato, sulla base di dati oggettivi, la mancata cooperazione o assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o di frodi ad opera dell'altra Parte notifica senza indebito ritardo tale risultanza al Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, unitamente ai dati oggettivi e avvia consultazioni nell'ambito di detto Comitato, sulla base di tutte le informazioni e risultanze oggettive pertinenti, per trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti;
- b) qualora le Parti abbiano avviato, nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», le consultazioni di cui sopra senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata può temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale in questione per il prodotto o i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è notificata senza indebito ritardo al Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio»;
- c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi, rinnovabili nel caso in cui, alla data di scadenza, la situazione sia invariata in relazione alle condizioni che hanno giustificato la sospensione iniziale. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio» allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

▼B

6. Ciascuna Parte pubblica, in conformità alle proprie procedure interne, gli avvisi agli importatori relativi ad ogni notifica di cui al paragrafo 5, lettera a), ad ogni decisione di cui al paragrafo 5, lettera b), nonché ad ogni proroga o revoca di cui al paragrafo 5, lettera c).

*Articolo 35***Gestione degli errori amministrativi**

Nel caso in cui, nel gestire correttamente il sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo I del presente accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, le autorità competenti abbiano commesso un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze può chiedere che il Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, vagli le possibilità di adottare le misure del caso per risolvere la situazione.

*Articolo 36***Accordi con altri paesi**

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero, tranne se in contrasto con il regime commerciale previsto dal presente accordo.

2. Nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, su richiesta di una delle Parti, queste procedono a consultazioni sugli accordi che istituiscono unioni doganali, zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero e su altre questioni importanti relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso dell'adesione di un paese terzo all'UE, queste consultazioni vengono avviate in modo che si tenga conto dei reciproci interessi dell'Unione e della Georgia sanciti dal presente accordo.

*CAPO 2****Misure di difesa commerciale***

Sezione 1

Misure di salvaguardia globali*Articolo 37***Disposizioni generali**

1. Le Parti confermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo sulle misure di salvaguardia»), nonché dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo sull'agricoltura»).

▼B

2. Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.

3. Le disposizioni contenute nella presente sezione non sono soggette al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

*Articolo 38***Trasparenza**

1. La Parte che apre un'inchiesta di salvaguardia ne dà notifica ufficiale all'altra Parte qualora quest'ultima abbia un interesse economico sostanziale.

2. In deroga all'articolo 37 del presente accordo e su richiesta dell'altra Parte, la Parte che apre un'inchiesta di salvaguardia e intende applicare misure di salvaguardia notifica immediatamente per iscritto all'altra Parte tutte le informazioni pertinenti all'origine dell'apertura dell'inchiesta di salvaguardia e dell'istituzione delle misure di salvaguardia, comprese, se del caso, informazioni relative all'apertura dell'inchiesta di salvaguardia, alle conclusioni provvisorie e alle conclusioni definitive dell'inchiesta, e offre all'altra Parte la possibilità di avviare consultazioni.

3. Ai fini del presente articolo, si considera che una Parte abbia un interesse economico sostanziale qualora negli ultimi tre anni sia stato uno dei cinque maggiori fornitori del prodotto importato, in termini di volume o di valore assoluti.

*Articolo 39***Applicazione delle misure**

1. Nell'istituire le misure di salvaguardia, le Parti si adoperano perché esse incidano il meno possibile sui loro scambi commerciali bilaterali.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, se una Parte intende applicare misure di salvaguardia definitive, ove ritenga siano soddisfatte le condizioni giuridiche per la loro istituzione, ne dà notifica all'altra Parte e le offre la possibilità di avviare consultazioni bilaterali. Se entro trenta giorni dalla notifica non si perviene a una soluzione soddisfacente, la Parte importatrice può adottare le misure idonee a risolvere il problema.

Sezione 2

Misure antidumping e compensative*Articolo 40***Disposizioni generali**

1. Le Parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo antidumping») e dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo SCM»).

▼B

2. Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.

3. Le disposizioni contenute nella presente sezione non sono soggette al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

*Articolo 41***Trasparenza**

1. Le Parti convengono che le misure antidumping e compensative dovrebbero essere utilizzate in piena conformità alle disposizioni rispettivamente dell'accordo antidumping e dell'accordo SCM ed essere basate su un sistema equo e trasparente.

2. Immediatamente dopo l'eventuale istituzione delle misure provvisorie e prima della decisione definitiva, le Parti provvedono a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure, fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SCM. La comunicazione è fatta per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni.

3. Purché lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato, a ciascuna Parte interessata è data la possibilità di essere sentita per esprimere il proprio punto di vista nel quadro delle inchieste sulle misure antidumping e antisovvenzioni.

*Articolo 42***Considerazione dell'interesse pubblico**

Una Parte può non applicare le misure antidumping o compensative se, alla luce delle informazioni emerse durante l'inchiesta, si può chiaramente concludere che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse pubblico. La decisione in ordine all'interesse pubblico si basa su una valutazione di tutti i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria interna, degli utilizzatori, dei consumatori e degli importatori, se e in quanto essi abbiano fornito le informazioni pertinenti alle autorità incaricate dell'inchiesta.

*Articolo 43***Regola del dazio inferiore**

Se una Parte decide di imporre un dazio antidumping o compensativo provvisorio o definitivo, l'importo di tale dazio non supera il margine di dumping o l'importo totale della sovvenzione compensabile, ma dovrebbe essere inferiore al margine di dumping o all'importo totale della sovvenzione compensabile se tale dazio inferiore sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria interna.

▼B*CAPO 3****Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità****Articolo 44***Campo di applicazione e definizioni**

1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità definite nell'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo TBT»), che possono incidere sugli scambi di merci tra le Parti.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo SPS»), né alle specifiche in materia di acquisti elaborate dalle amministrazioni pubbliche per le loro necessità di produzione o di consumo.
3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.

*Articolo 45***Conferma dell'accordo TBT**

Le Parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo TBT che è incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante.

*Articolo 46***Cooperazione tecnica**

1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle norme, delle regolamentazioni tecniche, della metrologia, della vigilanza del mercato, dell'accreditamento e dei sistemi di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di agevolare l'accesso ai rispettivi mercati. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale.
2. Nel quadro della loro cooperazione, le Parti si adoperano per identificare, sviluppare e promuovere iniziative volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro:
 - a) nel rafforzare la cooperazione in materia di regolamentazione attraverso lo scambio di dati ed esperienze e la cooperazione scientifica e tecnica, per una migliore qualità delle rispettive regolamentazioni tecniche, delle norme, della vigilanza del mercato, della valutazione della conformità e dell'accreditamento e per un utilizzo efficiente delle risorse normative;

▼B

- b) nel promuovere e nello stimolare la cooperazione tra i rispettivi organismi, pubblici o privati, competenti in materia di metrologia, normazione, vigilanza del mercato, valutazione della conformità e accreditamento;
- c) nel promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità in Georgia per quanto riguarda la normazione, la metrologia, l'accREDITamento, la valutazione della conformità e il sistema di vigilanza del mercato;
- d) nel promuovere la partecipazione della Georgia ai lavori delle competenti organizzazioni europee;
- e) nel ricercare soluzioni per rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio che dovessero presentarsi; e
- f) se del caso, nel approfondire sforzi per coordinare le loro posizioni rispetto a questioni di interesse reciproco nelle organizzazioni internazionali che si occupano di commercio e regolamentazione, come l'OMC e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

*Articolo 47***Ravvicinamento delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformità**

1. Tenendo conto delle proprie priorità di ravvicinamento in diversi ambiti, la Georgia adotta le misure necessarie per conseguire progressivamente il ravvicinamento alle regolamentazioni tecniche, alle norme, alla metrologia, all'accREDITamento, alla valutazione della conformità, ai corrispondenti sistemi e al sistema di vigilanza del mercato dell'Unione e si impegna a rispettare i principi e le pratiche stabiliti nell'*acquis* pertinente dell'Unione (elenco indicativo nell'allegato III-B del presente accordo). Un elenco delle misure di ravvicinamento figura nell'allegato III-A del presente accordo, modificabile con decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo.

2. Allo scopo di conseguire tali obiettivi, la Georgia:

- a) tenendo conto delle proprie priorità, opera un ravvicinamento progressivo della propria legislazione all'*acquis* pertinente dell'Unione; e
- b) consegue e mantiene il livello di efficacia amministrativa e istituzionale necessario per realizzare un sistema efficace e trasparente indispensabile per l'attuazione del presente capo.

3. La Georgia si astiene dal modificare la legislazione orizzontale e settoriale nelle aree prioritarie per il ravvicinamento, se non per avvicinarla progressivamente al corrispondente *acquis* dell'Unione e per mantenere tale ravvicinamento. La Georgia notifica all'UE tali modifiche della sua legislazione interna.

▼B

4. La Georgia garantisce e agevola la partecipazione dei suoi organismi nazionali competenti, in base ai rispettivi settori di attività e al possesso dello status di membro di tali organismi, agli organismi europei e internazionali che si occupano di normazione, metrologia legale e fondamentale e valutazione della conformità, accreditamento compreso.

5. Allo scopo di integrare il proprio sistema di normazione, la Georgia fa quanto in suo potere affinché il proprio organismo di normazione:

- a) recepisca progressivamente, come norme nazionali, il corpus delle norme europee (EN), comprese le norme europee armonizzate, il cui uso volontario costituisce una presunzione di conformità alla legislazione dell'Unione recepita nella legislazione della Georgia;
- b) contemporaneamente a tale recepimento, ritiri le norme nazionali contrastanti;
- c) soddisfi progressivamente le altre condizioni per ottenere lo status di membro a pieno titolo degli organismi europei di normazione.

*Articolo 48***Accordo sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA)**

Le Parti possono in prospettiva concordare l'integrazione di un accordo sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA) come protocollo del presente accordo, in cui sono contemplati uno o più settori concordati in seguito a verifica dell'Unione che la legislazione settoriale e orizzontale pertinente, le istituzioni e le norme della Georgia siano state completamente ravvicinate a quelle dell'Unione. Tale ACAA prevederà che gli scambi commerciali di prodotti tra le Parti nei settori da esso disciplinati avvengano alle stesse condizioni applicabili agli scambi commerciali degli stessi prodotti tra gli Stati membri.

*Articolo 49***Marcatura ed etichettatura**

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 47 e 48 del presente accordo, le Parti, per quanto concerne le regolamentazioni tecniche che attengono alle prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura, riaffermano i principi di cui al capo 2.2 dell'accordo TBT secondo cui tali prescrizioni non sono elaborate, adottate o applicate con il fine o l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale. A tale scopo, le prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura non sono più restrittive, agli effetti degli scambi commerciali, di quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo.

2. Per quanto riguarda in particolare la marcatura o l'etichettatura obbligatoria, le Parti convengono:

- a) di adoperarsi per ridurre al minimo le necessità in materia di marcatura o etichettatura, salvo quanto imposto ai fini dell'adozione dell'*acquis* dell'Unione in questo settore e ai fini della protezione della salute, della sicurezza o dell'ambiente o per altri scopi ragionevoli di politica pubblica;

▼B

- b) che una Parte può specificare la forma dell'etichettatura o della marcatura, ma non imporre l'autorizzazione, la registrazione o la certificazione delle etichette; e
- c) che le Parti conservano il diritto di esigere che le informazioni figurino sull'etichettatura o sulla marcatura in una determinata lingua.

*CAPO 4***Misure sanitarie e fitosanitarie***Articolo 50***Obiettivo**

1. Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare gli scambi tra le Parti delle merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie (misure SPS), incluse tutte le misure elencate nell'allegato IV del presente accordo, tutelando nel contempo la vita e la salute delle persone, degli animali o dei vegetali mediante:
 - a) la garanzia di un'assoluta trasparenza per quanto attiene alle misure applicabili agli scambi elencate nell'allegato IV del presente accordo;
 - b) il ravvicinamento del sistema normativo della Georgia a quello dell'Unione;
 - c) il riconoscimento dello status zoosanitario e fitosanitario delle Parti e l'applicazione del principio di regionalizzazione;
 - d) l'istituzione di un meccanismo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure mantenute da una Parte, elencate nell'allegato IV del presente accordo;
 - e) il mantenimento dell'attuazione dell'accordo SPS;
 - f) l'istituzione di meccanismi e procedure di facilitazione degli scambi; e
 - g) il miglioramento della comunicazione e della cooperazione tra le Parti per quanto attiene alle misure elencate nell'allegato IV del presente accordo.
2. Il presente capo mira inoltre a raggiungere un'intesa tra le Parti per quanto riguarda le norme per il benessere degli animali.

*Articolo 51***Obblighi multilaterali**

Le Parti riaffermano i propri diritti e i propri obblighi stabiliti nell'accordo OMC, in particolare nell'accordo SPS.

*Articolo 52***Campo di applicazione**

Il presente capo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una Parte in grado di incidere, direttamente o indirettamente, sugli scambi commerciali tra le Parti, comprese tutte le misure elencate nell'allegato IV del presente accordo. Tale campo di applicazione lascia

▼B

impregiudicato il campo di applicazione del ravvicinamento disposto all'articolo 55 del presente accordo.

*Articolo 53***Definizioni**

Ai fini del presente capo si intende per:

- 1) «misure sanitarie e fitosanitarie»: le misure definite al paragrafo 1 dell'allegato A dell'accordo SPS (misure SPS);
- 2) «animali»: gli animali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), rispettivamente;
- 3) «prodotti animali»: i prodotti di origine animale, compresi i prodotti ottenuti da animali acquatici, come definiti nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE;
- 4) «sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»: i corpi interi o le parti di animali, nonché i prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali non destinati al consumo umano, elencati nell'allegato IV-A, parte 2(II), del presente accordo;
- 5) «vegetali»: le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi e il germoplasma:
 - a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;
 - b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
 - c) i tuberi, i bulbo-tuberi, i bulbi, i rizomi;
 - d) i fiori recisi;
 - e) i rami con foglie;
 - f) gli alberi tagliati con foglie;
 - g) le colture di tessuti vegetali;
 - h) le foglie, il fogliame;
 - i) il polline vivo; e
 - j) le gemme, le talee, le marze;
- 6) «prodotti vegetali»: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali, definiti nell'allegato IV-A, parte 3, del presente accordo;
- 7) «sementi»: le sementi in senso botanico destinate a essere piantate;
- 8) «organismi nocivi»: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;

▼B

- 9) «zone protette»: le zone ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità o di eventuali disposizioni che ad esso succederanno;
- 10) «malattia animale»: una manifestazione clinica o patologica di un'infezione negli animali;
- 11) «malattia degli animali di acquacoltura»: un'infezione, anche non clinica, causata da uno o più agenti eziologici delle malattie di cui al codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE;
- 12) «infezione negli animali»: la permanenza dell'agente infettivo negli animali indipendentemente dalla presenza di manifestazioni cliniche o patologiche di un'infezione;
- 13) «norme per il benessere degli animali»: le norme per la protezione degli animali elaborate e applicate dalle Parti e, se del caso, conformi alle norme OIE;
- 14) «livello di protezione sanitaria e fitosanitaria adeguato»: quello definito al paragrafo 5 dell'allegato A dell'accordo SPS;
- 15) «regione»: con riferimento alla sanità animale, zona o regione quale definita nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE e, con riferimento all'acquacoltura, zona quale definita nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE. Con riferimento all'Unione, per «territorio» o «paese» si intende il territorio dell'Unione;
- 16) «zona indenne»: una zona nella quale l'assenza di un determinato organismo nocivo è dimostrata scientificamente e nella quale, se del caso, tale condizione è mantenuta attraverso l'applicazione di misure ufficiali;
- 17) «regionalizzazione»: la nozione di cui all'articolo 6 dell'accordo SPS;
- 18) «spedizione di animali o di prodotti animali»: un numero di animali o un quantitativo di prodotti animali dello stesso tipo, accompagnati dallo stesso certificato o documento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico spedizioniere e originari della stessa Parte esportatrice o di una stessa regione di tale Parte. Una spedizione di animali può essere composta di una o più merci o partite;
- 19) «spedizione di vegetali o di prodotti vegetali»: un quantitativo di vegetali, prodotti vegetali e/o altri articoli trasportati da una Parte ad un'altra Parte e accompagnati, se necessario, da un unico certificato fitosanitario. Una spedizione può essere composta di una o più merci o partite;
- 20) «partita»: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;

▼B

- 21) «equivalenza per scopi commerciali» (equivalenza): le misure elencate nell'allegato IV del presente accordo applicate dalla Parte esportatrice, anche se esse differiscono dalle misure elencate in tale allegato applicate dalla Parte importatrice, raggiungono oggettivamente il livello di protezione adeguato della Parte importatrice o un livello di rischio accettabile;
- 22) «settore»: la struttura della produzione e degli scambi di un prodotto o di una categoria di prodotti in una Parte;
- 23) «sottosettore»: una parte ben definita e controllata di un settore;
- 24) «merci»: i prodotti o gli oggetti di cui ai punti da 2 a 7;
- 25) «autorizzazione d'importazione specifica»: una formale autorizzazione preventiva, rilasciata dalle autorità competenti della Parte importatrice a un singolo importatore per consentire l'importazione di una o più spedizioni di una merce dalla Parte esportatrice, nel campo di applicazione del presente capo;
- 26) «giorni lavorativi»: i giorni della settimana, esclusi la domenica, il sabato e i giorni festivi in una delle Parti;
- 27) «ispezione»: l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali;
- 28) «ispezione fitosanitaria»: l'esame visivo ufficiale di vegetali, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati per stabilire l'eventuale presenza di organismi nocivi e/o la conformità alla regolamentazione fitosanitaria;
- 29) «verifica»: il controllo, mediante esame e considerazione di prove oggettive, volto a stabilire se sono stati soddisfatti requisiti specifici.

*Articolo 54***Autorità competenti**

Le Parti si informano reciprocamente in merito alla struttura, all'organizzazione e alla ripartizione delle competenze tra le loro autorità competenti nel corso della prima riunione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS») di cui all'articolo 65 del presente accordo. Le Parti si informano reciprocamente di eventuali cambiamenti relativi alla struttura, all'organizzazione e alla ripartizione delle competenze, inclusi i punti di contatto, con riferimento a tali autorità competenti.

*Articolo 55***Ravvicinamento progressivo**

1. La Georgia procede al ravvicinamento progressivo delle sue misure di legislazione sanitaria e fitosanitaria, in materia di benessere degli animali e di altre misure legislative di cui all'allegato IV del presente accordo alla legislazione dell'Unione, sulla base dei principi e delle procedure di cui all'allegato XI del presente accordo.

▼B

2. Le Parti collaborano al ravvicinamento progressivo e allo sviluppo di capacità.

3. Il sottocomitato SPS verifica regolarmente l'attuazione del processo di ravvicinamento di cui all'allegato XI del presente accordo al fine di formulare le necessarie raccomandazioni sul ravvicinamento.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, la Georgia presenta un elenco delle misure di legislazione sanitaria e fitosanitaria, in materia di benessere degli animali e di altre misure legislative dell'UE, come definite all'allegato IV del presente accordo, che la Georgia sottoporrà a ravvicinamento. L'elenco è suddiviso in settori prioritari, indicanti le merci o i gruppi di merci specifici per i quali risulteranno agevolati gli scambi commerciali mediante il ravvicinamento. Tale elenco di ravvicinamento è il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo.

*Articolo 56***Riconoscimento, ai fini degli scambi commerciali, dello status zoonosanitario e fitosanitario e delle condizioni regionali**

Riconoscimento dello status per quanto riguarda le malattie animali, le infezioni degli animali o gli organismi nocivi

1. Per quanto riguarda le malattie animali e le infezioni degli animali (comprese le zoonosi), si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) la Parte importatrice riconosce, ai fini degli scambi commerciali, lo status zoonosanitario della Parte esportatrice o delle sue regioni, determinato a norma della procedura definita nell'allegato VI del presente accordo, relativamente alle malattie animali di cui all'allegato V-A del presente accordo;

 - b) se una Parte ritiene che il suo territorio o una regione compresa nel suo territorio possieda uno status speciale relativamente a una determinata malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato V-A del presente accordo, essa può chiedere il riconoscimento di tale status a norma della procedura di cui all'allegato VI, parte C, del presente accordo. A tale scopo, la Parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, garanzie corrispondenti allo status riconosciuto alle Parti, corredate di nota esplicativa;

 - c) le Parti riconoscono come base per gli scambi commerciali bilaterali lo status dei territori o delle regioni, oppure lo status di un settore o di un sottosettore delle Parti concernente, a seconda dei casi, la prevalenza o l'incidenza di una malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato V-A del presente accordo o le infezioni degli animali e/o i rischi connessi, secondo le definizioni dell'OIE. A tale scopo, la Parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, le garanzie corrispondenti allo status definito conformemente alle raccomandazioni dell'OIE; e

▼B

d) fatti salvi gli articoli 58, 60 e 64 del presente accordo e sempre che la Parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari, consultazioni e/o verifiche, ciascuna Parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali in conformità alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

2. Per quanto riguarda gli organismi nocivi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le Parti riconoscono, ai fini degli scambi commerciali, lo status concernente gli organismi nocivi di cui all'allegato V-B del presente accordo determinato nell'allegato VI-B; e

b) fatti salvi gli articoli 58, 60 e 64 del presente accordo e sempre che la Parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari, consultazioni e/o verifiche, ciascuna Parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

Riconoscimento della regionalizzazione/zonizzazione, delle zone indenni da organismi nocivi e delle zone protette

3. Le Parti riconoscono le nozioni di regionalizzazione e di zone indenni da organismi nocivi, quali precisate nella Convenzione internazionale per la protezione delle piante del 1997 (IPPC) e nelle norme internazionali per le misure sanitarie (ISPM) dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e quella di zone protette ai sensi della direttiva 2000/29/CE, e decidono di applicarle ai loro scambi bilaterali.

4. Le Parti convengono che le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie animali e dei pesci di cui all'allegato V-A del presente accordo e gli organismi nocivi elencati nell'allegato V-B del presente accordo sono prese conformemente a quanto disposto nell'allegato VI, parti A e B, del presente accordo.

5. Per quanto riguarda le malattie animali, a norma dell'articolo 58 del presente accordo, la Parte esportatrice che chiede alla Parte importatrice il riconoscimento della sua decisione di regionalizzazione notifica le misure unitamente a una motivazione circostanziata e ai dati giustificativi alla base delle sue decisioni. Fatto salvo l'articolo 59 del presente accordo e sempre che la Parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, la decisione di regionalizzazione notificata si considera accettata.

Le consultazioni di cui al primo comma del presente paragrafo si svolgono a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del presente accordo. La Parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro quindici giorni lavorativi dal loro ricevimento. La verifica di cui al primo comma del presente paragrafo è eseguita a norma dell'articolo 62 del presente accordo ed entro venticinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

▼B

6. Per quanto riguarda gli organismi nocivi, ciascuna Parte dispone che negli scambi commerciali di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli, si tenga in debita considerazione lo status concernente gli organismi nocivi di una zona riconosciuta dall'altra Parte come zona protetta o come zona indenne da organismi nocivi. Una Parte che chiede all'altra Parte il riconoscimento di una sua zona indenne da organismi nocivi notifica le misure e, su richiesta, fornisce la motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base dell'istituzione e del mantenimento di tale zona, secondo quanto stabilito dalle norme FAO o IPPC appropriate, incluse le norme internazionali per le misure fitosanitarie. Fatto salvo l'articolo 64 del presente accordo e sempre che una Parte non sollevi esplicitamente un'obiezione e chiedi informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro tre mesi dalla notifica, la decisione di regionalizzazione così notificata, relativa a zone indenni, si considera accettata,

le consultazioni di cui al primo comma del presente paragrafo si svolgono a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del presente accordo. La Parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro tre mesi dal ricevimento delle stesse. La verifica di cui al primo comma del presente paragrafo è eseguita a norma dell'articolo 62 del presente accordo entro dodici mesi dal ricevimento della relativa richiesta, tenendo conto del ciclo biologico dell'organismo nocivo e della coltura in questione.

7. Una volta espletate le procedure di cui ai paragrafi da 4 a 6, e fatto salvo l'articolo 64 del presente accordo, ciascuna Parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali su tali basi.

Compartimentalizzazione

8. Le Parti possono instaurare un ulteriore dialogo in merito alla questione della compartimentalizzazione.

*Articolo 57***Riconoscimento dell'equivalenza**

1. L'equivalenza può essere riconosciuta in relazione a:

- a) una singola misura;
- b) un gruppo di misure; oppure
- c) un sistema applicabile a un settore, a un sottosettore, a una merce o a un gruppo di merci.

2. Per quanto riguarda il riconoscimento dell'equivalenza, le Parti seguono la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nell'ambito della quale la Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza e la Parte importatrice valuta obiettivamente tale richiesta. Tale valutazione può comprendere ispezioni o verifiche.

3. Quando la Parte esportatrice chiede il riconoscimento dell'equivalenza come stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti avviano senza indugio e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Parte importatrice la procedura di consultazione, che comprende le

▼B

fasi descritte nell'allegato VIII del presente accordo. Se la Parte esportatrice presenta più domande, su richiesta della Parte importatrice le Parti stabiliscono, nel sottocomitato SPS di cui all'articolo 65 del presente accordo, un calendario per l'avvio e lo svolgimento della procedura di cui al presente paragrafo.

4. La Georgia informa l'Unione non appena viene conseguito il ravvicinamento in relazione a una misura, ad un gruppo di misure o ad un sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in seguito alla verifica di cui all'articolo 55, paragrafo 3, del presente accordo. Tale notifica è considerata una richiesta da parte della Georgia di avviare la procedura per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure interessate, come stabilito al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Se non diversamente convenuto, la Parte importatrice completa la procedura per il riconoscimento dell'equivalenza di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro 360 giorni dal ricevimento della richiesta della Parte esportatrice, accompagnata da un fascicolo comprovante l'equivalenza. Tale termine può essere prorogato nel caso delle colture stagionali, quando ciò sia giustificato per consentire una verifica durante un congruo periodo di crescita della coltura.

6. La Parte importatrice determina l'equivalenza per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli conformemente alle ISPM pertinenti.

7. Qualora una delle Parti modifichi le misure che incidono sull'equivalenza, la Parte importatrice può revocare o sospendere l'equivalenza purché si proceda nel modo seguente:

a) a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del presente accordo, la Parte esportatrice informa la Parte importatrice delle proposte di modifica delle proprie misure per le quali è riconosciuta l'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni, la Parte importatrice comunica alla Parte esportatrice se l'equivalenza continuerà ad essere riconosciuta sulla base delle misure proposte;

b) a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del presente accordo, la Parte importatrice informa tempestivamente la Parte esportatrice delle proposte di modifica delle proprie misure sulle quali si è basato il riconoscimento dell'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Qualora la Parte importatrice cessi di riconoscere l'equivalenza, le Parti possono concordare le condizioni alle quali riaprire la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo sulla base delle misure proposte.

8. Il riconoscimento, la sospensione o la revoca dell'equivalenza sono di esclusiva competenza della Parte importatrice, che agisce conformemente al proprio quadro amministrativo e legislativo. Tale Parte fornisce per iscritto alla Parte esportatrice una motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base delle decisioni contemplate nel presente articolo. In caso di non riconoscimento, di sospensione o di revoca dell'equivalenza, la Parte importatrice indica alla Parte esportatrice le condizioni necessarie per poter riaprire la procedura di cui al paragrafo 3.

▼B

9. Fatto salvo l'articolo 64 del presente accordo, la Parte importatrice non può revocare o sospendere l'equivalenza prima dell'entrata in vigore delle nuove misure proposte da una delle Parti.

10. Qualora la Parte importatrice riconosca formalmente l'equivalenza in base alla procedura di consultazione di cui all'allegato VIII del presente accordo, il sottocomitato SPS, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 65, paragrafo 5, del presente accordo, riconosce l'equivalenza ai fini degli scambi commerciali tra le Parti. Tale decisione prevede anche, se del caso, una riduzione dei controlli materiali alle frontiere, certificati semplificati e procedure di *pre-listing* degli stabilimenti.

Lo status di riconoscimento dell'equivalenza figura nell'allegato XII del presente accordo.

*Articolo 58***Trasparenza e scambio di informazioni**

1. Fatto salvo l'articolo 59 del presente accordo, le Parti cooperano per migliorare la comprensione reciproca dei meccanismi e delle strutture ufficiali di controllo dell'altra Parte responsabili dell'applicazione delle misure di cui all'allegato IV del presente accordo e dell'efficacia di tali strutture e meccanismi. Un mezzo per conseguire questo risultato sono, tra l'altro, le relazioni degli audit internazionali nei casi in cui siano rese pubbliche e le Parti possano scambiarsi informazioni sui risultati di tali audit o altre informazioni, a seconda dei casi.

2. Nel quadro del ravvicinamento della legislazione di cui all'articolo 55 del presente accordo o del riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 57 del presente accordo, le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alle modifiche legislative o procedurali adottate nei settori interessati.

3. In questo contesto, l'Unione informa con congruo anticipo la Georgia in merito a modifiche della propria legislazione per consentirle di prendere in considerazione una modifica conseguente della sua legislazione.

È auspicabile che sia raggiunto il livello di cooperazione necessario per facilitare la trasmissione dei documenti legislativi su richiesta di una delle Parti.

A tale scopo, ciascuna Parte notifica all'altra Parte i propri punti di contatto. Le Parti si notificano inoltre reciprocamente ogni modifica relativa ai punti di contatto.

*Articolo 59***Notifiche, consultazioni e facilitazione delle comunicazioni**

1. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte per iscritto, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, comprese le eventuali emergenze alimentari o le situazioni in cui il consumo di prodotti animali o vegetali rischi inequivocabilmente di produrre gravi effetti sulla salute, in particolare:

▼B

- a) tutte le misure che incidono sulle decisioni di regionalizzazione di cui all'articolo 56 del presente accordo;
 - b) la presenza o l'evoluzione di una delle malattie animali elencate nell'allegato V-A del presente accordo o degli organismi nocivi regolamentati elencati nell'allegato V-B del presente accordo;
 - c) le risultanze di rilevanza epidemiologica o i rischi importanti associati a malattie animali e ad organismi nocivi non elencati negli allegati V-A e V-B del presente accordo o a nuove malattie animali o a nuovi organismi nocivi; e
 - d) tutte le misure aggiuntive rispetto alle prescrizioni di base delle rispettive misure adottate per controllare o eradicare malattie animali od organismi nocivi o per proteggere la sanità pubblica o delle piante, nonché qualsiasi modifica delle politiche di profilassi, comprese le campagne di vaccinazione.
2. Le notifiche vengono effettuate per iscritto e inviate ai punti di contatto di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del presente accordo.

Per notifica scritta si intende una notifica inviata per posta, fax o e-mail.

3. Se una Parte nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, su richiesta di tale Parte si procede quanto prima, e comunque entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta, a consultazioni in merito alla situazione. In questi casi ciascuna Parte si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e pervenire ad una soluzione reciprocamente accettabile, coerente con la tutela della salute delle persone, degli animali o dei vegetali.

4. Su richiesta di una Parte, le consultazioni sul benessere degli animali si tengono quanto prima, e comunque entro venti giorni lavorativi dalla notifica. In questi casi, ciascuna Parte si adopera per fornire tutte le informazioni richieste.

5. Su richiesta di una Parte, le consultazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono condotte in videoconferenza o audioconferenza. La Parte che chiede le consultazioni cura la redazione dei relativi verbali, che sono formalmente approvati dalle Parti. Ai fini di tale approvazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del presente accordo.

6. L'applicazione reciproca di un sistema di allarme rapido e di un meccanismo di allerta precoce per le emergenze veterinarie e fitosanitarie avrà inizio in una fase successiva, una volta che la Georgia avrà attuato la legislazione necessaria in materia e creato le condizioni per il loro corretto funzionamento in loco.

▼B*Articolo 60***Condizioni commerciali**

1. Condizioni di importazione precedenti al riconoscimento dell'equivalenza:

- a) le Parti convengono di stabilire condizioni precedenti al riconoscimento dell'equivalenza per tutte le merci contemplate nell'allegato IV-A e nell'allegato IV-C, punti 2 e 3, del presente accordo. Fatte salve le decisioni prese a norma dell'articolo 56 del presente accordo, le condizioni di importazione della Parte importatrice si applicano a tutto il territorio della Parte esportatrice. All'entrata in vigore del presente accordo e a norma del suo articolo 58, la Parte importatrice informa la Parte esportatrice dei suoi requisiti sanitari e/o fitosanitari d'importazione per le merci di cui agli allegati IV-A e IV-C del presente accordo. Tali informazioni comprendono, se del caso, i modelli dei certificati o delle dichiarazioni ufficiali o dei documenti commerciali prescritti dalla Parte importatrice; e
- b)
 - i) le modifiche o le proposte di modifica delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, sono conformi alle procedure di notifica pertinenti dell'accordo SPS;
 - ii) fatto salvo l'articolo 64 del presente accordo, la Parte importatrice tiene conto dei tempi di trasporto tra le Parti nel fissare la data di entrata in vigore delle condizioni modificate di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo; e
 - iii) qualora non si attenga a tali condizioni di notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, la Parte importatrice continua ad accettare il certificato o l'attestazione che garantisce le condizioni precedentemente applicabili fino a trenta giorni dopo l'entrata in vigore delle condizioni di importazione modificate.

2. Condizioni di importazione successive al riconoscimento dell'equivalenza:

- a) entro novanta giorni dalla data della decisione relativa al riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 57, paragrafo 10, del presente accordo, le Parti adottano le misure legislative e amministrative necessarie per applicare tale riconoscimento dell'equivalenza ai loro scambi bilaterali delle merci di cui all'allegato IV-A e all'allegato IV-C, punti 2 e 3, del presente accordo. Per tali merci, il modello di certificato o di documento ufficiale richiesto dalla Parte importatrice può quindi essere sostituito da un certificato redatto a norma dell'allegato X-B del presente accordo;
- b) per le merci appartenenti a settori o a sottosettori per i quali non sia riconosciuta l'equivalenza della totalità delle misure, gli scambi continuano a essere effettuati nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Su richiesta della Parte esportatrice, si applicano le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo.

▼B

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le merci di cui agli allegati IV-A e IV-C, punto 2, del presente accordo, non sono soggette ad alcuna autorizzazione d'importazione tra le Parti.

4. Per quanto riguarda le condizioni che incidono sugli scambi delle merci di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, su richiesta della Parte esportatrice, le Parti avviano consultazioni nell'ambito del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 65 del presente accordo onde concordare le condizioni di importazione alternative o aggiuntive che saranno applicate dalla Parte importatrice. Se del caso, dette condizioni di importazione alternative o aggiuntive possono basarsi su misure della Parte esportatrice di cui la Parte importatrice abbia riconosciuto l'equivalenza. Previo accordo tra le Parti, la Parte importatrice adotta entro novanta giorni le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione sulla base delle condizioni di importazione concordate.

5. Elenco degli stabilimenti, riconoscimento provvisorio

a) Per le importazioni dei prodotti animali di cui all'allegato IV-A, parte 2, del presente accordo, su richiesta della Parte esportatrice corredata delle opportune garanzie, la Parte importatrice riconosce provvisoriamente gli stabilimenti di trasformazione di cui all'allegato VII, punto 2, del presente accordo, situati nel territorio della Parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. Tale riconoscimento è conforme alle condizioni e alle disposizioni di cui all'allegato VII del presente accordo. Tranne nel caso in cui vengano richieste informazioni aggiuntive, la Parte importatrice adotta le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su tali basi entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e delle relative garanzie della Parte importatrice.

L'elenco iniziale degli stabilimenti viene approvato a norma dell'allegato VII del presente accordo;

b) per le importazioni dei prodotti animali di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, la Parte esportatrice trasmette alla Parte importatrice l'elenco degli stabilimenti che soddisfano i requisiti della Parte importatrice.

6. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte fornisce la motivazione e i dati giustificativi necessari per le decisioni di cui al presente articolo.

*Articolo 61***Procedura di certificazione**

1. Ai fini delle procedure di certificazione e del rilascio dei certificati e dei documenti ufficiali, le Parti si attengono ai principi contenuti nell'allegato X del presente accordo.

2. Il sottocomitato SPS di cui all'articolo 65 del presente accordo può stabilire le norme applicabili in caso di certificazione elettronica, revoca o sostituzione dei certificati.

▼B

3. Nel quadro del ravvicinamento legislativo di cui all'articolo 55 del presente accordo, le Parti concordano, se del caso, modelli comuni di certificati.

*Articolo 62***Verifica**

1. Per mantenere la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna Parte ha il diritto:

- a) di effettuare la verifica di tutto o di una parte del sistema di ispezione e di certificazione delle autorità dell'altra Parte e/o di altre misure, se del caso, conformemente alle norme e alle linee guida internazionali pertinenti, nonché alle raccomandazioni del *Codex Alimentarius*, dell'OIE e dell'IPPC;
- b) di ricevere informazioni dall'altra Parte relative al suo sistema di controllo e di essere informata sui risultati dei controlli effettuati nell'ambito di tale sistema, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza applicabili alle Parti.

2. Ciascuna Parte può condividere con soggetti terzi i risultati delle verifiche di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e renderli pubblici secondo quanto eventualmente prescritto dalle disposizioni applicabili alle Parti. La condivisione e/o la pubblicazione dei risultati, se del caso, avvengono nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza applicabili alle Parti.

3. Se la Parte importatrice decide di effettuare una visita di verifica presso la Parte esportatrice, la Parte importatrice notifica tale visita di verifica alla Parte esportatrice almeno sessanta giorni lavorativi prima della data prevista, eccetto in casi di emergenza o se le Parti concordano diversamente. L'eventuale modifica di tale visita è concordata tra le Parti.

4. I costi sostenuti per effettuare la verifica di tutto o di una parte del sistema di ispezione e di certificazione delle autorità dell'altra Parte e/o di altre misure, se del caso, sono a carico della Parte che effettua la verifica o l'ispezione.

5. Il progetto di comunicazione scritta relativa alle verifiche è trasmesso alla Parte esportatrice entro sessanta giorni lavorativi dalla fine della verifica. La Parte esportatrice dispone di quarantacinque giorni lavorativi per presentare osservazioni in proposito. Le osservazioni della Parte esportatrice vengono allegare e, se del caso, incluse nella versione finale. Quando tuttavia durante la verifica sia accertato un grave rischio per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, la Parte esportatrice viene informata il prima possibile e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla fine della verifica.

6. A fini di chiarezza, i risultati delle verifiche possono contribuire alle procedure di cui agli articoli 55, 57 e 63 del presente accordo, seguite dalle Parti o da una di esse.

▼B*Articolo 63***Controlli all'importazione e diritti d'ispezione**

1. Le Parti convengono che i controlli all'importazione effettuati dalla Parte importatrice sulle spedizioni della Parte esportatrice avvengono nel rispetto dei principi di cui all'allegato IX, parte A, del presente accordo. I risultati dei controlli possono contribuire al processo di verifica di cui all'articolo 62 del presente accordo.

2. La frequenza dei controlli materiali all'importazione eseguiti da ciascuna Parte è indicata nell'allegato IX, parte B, del presente accordo. Le Parti possono modificare la frequenza dei controlli nei limiti delle loro competenze e conformemente alla rispettiva legislazione interna, in funzione dei progressi fatti a norma degli articoli 55, 57 e 60 del presente accordo o a seguito di verifiche, consultazioni o altre misure previste dal presente accordo. Il sottocomitato SPS di cui all'articolo 65 modifica di conseguenza l'allegato IX, parte B, del presente accordo mediante decisione.

3. I diritti d'ispezione, ove applicabili, possono coprire solo le spese sostenute dall'autorità competente per l'esecuzione dei controlli all'importazione. Tali diritti vengono calcolati basandosi su quelli imposti per l'ispezione di prodotti interni simili.

4. La Parte importatrice informa la Parte esportatrice che ne faccia richiesta di tutte le modifiche, motivazioni comprese, delle misure che incidono sui controlli all'importazione e sui diritti d'ispezione e di tutti i cambiamenti di rilievo delle modalità amministrative dei controlli.

5. A decorrere da una data stabilita dal sottocomitato SPS di cui all'articolo 65 del presente accordo, le Parti possono concordare le condizioni di approvazione dei controlli dell'altra Parte di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del presente accordo, onde adeguare e ridurre reciprocamente, se del caso, la frequenza dei controlli materiali all'importazione sulle merci di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del presente accordo.

A decorrere da tale data, le Parti possono approvare reciprocamente i controlli dell'altra Parte relativi a determinate merci e, di conseguenza, ridurre o sostituire i controlli all'importazione per le merci interessate.

*Articolo 64***Misure di salvaguardia**

1. Qualora la Parte esportatrice adotti nel suo territorio misure per tenere sotto controllo qualsiasi fattore suscettibile di costituire un pericolo o un rischio grave per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, la Parte esportatrice adotta, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, misure equivalenti per prevenire l'introduzione del pericolo o del rischio nel territorio della Parte importatrice.

▼B

2. La Parte importatrice può adottare, per gravi motivi connessi alla salute delle persone, degli animali o dei vegetali, le misure provvisorie necessarie a tutela della salute delle persone, degli animali o dei vegetali. Per quanto riguarda le spedizioni in viaggio tra le Parti, la Parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.

3. La Parte che adotta misure a norma del paragrafo 2 del presente articolo informa l'altra Parte entro un giorno lavorativo dalla loro adozione. Su richiesta di una delle Parti, e a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del presente accordo, le Parti si consultano sulla situazione entro quindici giorni lavorativi dalla notifica. Le Parti tengono debitamente conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni e si adoperano per evitare inutili perturbazioni degli scambi tenendo conto, se del caso, dell'esito delle consultazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del presente accordo.

*Articolo 65***Sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie**

1. È istituito il sottocomitato SPS. Esso si riunisce entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente accordo, successivamente su richiesta di una delle Parti o almeno una volta l'anno. Previo accordo tra le Parti, le riunioni del sottocomitato SPS possono svolgersi per videoconferenza o audioconferenza. Il sottocomitato SPS può esaminare questioni anche al di fuori delle riunioni, per corrispondenza.

2. Il sottocomitato SPS svolge i seguenti compiti:

- a) esamina ogni questione relativa al presente capo;
- b) monitora l'attuazione del presente capo ed esamina le questioni che dovessero emergere in relazione alla sua attuazione;
- c) riesamina gli allegati da IV a XII del presente accordo, tenendo conto soprattutto dei progressi compiuti nel quadro delle consultazioni e delle procedure previste nel presente capo;
- d) modifica, mediante una decisione che forma titolo esecutivo, gli allegati da IV a XII del presente accordo, alla luce del riesame di cui alla lettera c) del presente paragrafo o di quanto altrimenti previsto nel presente capo; e
- e) formula pareri e raccomandazioni ad altri organi definiti al titolo VIII (Disposizioni istituzionali, generali e finali) del presente accordo, alla luce del riesame di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

▼B

3. Le Parti decidono di istituire, se del caso, gruppi di lavoro tecnici composti da rappresentanti delle Parti a livello di esperti, incaricati di individuare e risolvere le questioni tecniche e scientifiche relative all'applicazione del presente capo. Qualora occorranzo competenze supplementari, le Parti possono istituire gruppi ad hoc, anche a carattere scientifico o gruppi di esperti, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

4. Il sottocomitato SPS informa regolarmente il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, mediante una relazione sulle attività e sulle decisioni prese nei limiti delle proprie competenze.

5. Il sottocomitato SPS adotta le procedure di lavoro durante la prima riunione.

6. Ogni decisione, raccomandazione, relazione o altra azione ad opera del sottocomitato SPS o di qualsiasi gruppo stabilito dal sottocomitato SPS è adottata per consenso tra le Parti.

*CAPO 5****Dogane e facilitazione degli scambi****Articolo 66***Obiettivi**

1. Le Parti riconoscono l'importanza delle questioni relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi nell'evoluzione del contesto commerciale bilaterale. Esse convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore per far sì che la legislazione e le procedure pertinenti e la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di conseguire gli obiettivi di un controllo efficace e contribuiscano, in linea di principio, a facilitare il commercio legittimo.

2. Le Parti riconoscono che va attribuita la massima importanza agli obiettivi di politica pubblica, compresi la facilitazione degli scambi, la sicurezza e la prevenzione delle frodi, da perseguire con un approccio equilibrato.

*Articolo 67***Legislazione e procedure**

1. Le Parti convengono di dare, in linea di principio, un carattere di stabilità e completezza alla loro rispettiva legislazione commerciale e doganale, e sulla necessità che le disposizioni e le procedure siano proporzionate, trasparenti, prevedibili, non discriminatorie, imparziali e applicate in modo uniforme ed efficace, e tra l'altro:
 - a) tuteleranno e faciliteranno il commercio legittimo attraverso un'applicazione efficace e il rispetto delle disposizioni di legge;

▼B

- b) eviteranno oneri inutili o discriminatori a carico degli operatori economici, preverranno le frodi e agevoleranno ulteriormente gli operatori economici il cui grado di rispetto delle norme è elevato;
- c) applicheranno un unico documento amministrativo ai fini delle dichiarazioni doganali;
- d) adotteranno misure che porteranno a conseguire maggiore efficienza, trasparenza e semplificazione delle procedure e delle pratiche doganali;
- e) applicheranno tecniche doganali moderne, compresi la valutazione dei rischi, i controlli a posteriori e i metodi di audit d'impresa, per semplificare e facilitare l'ingresso, l'uscita e lo svincolo delle merci;
- f) perseguiranno la riduzione dei costi di adeguamento e una maggiore prevedibilità per tutti gli operatori economici;
- g) garantiranno la gestione non discriminatoria delle prescrizioni e delle procedure applicabili alle importazioni, alle esportazioni e alle merci in transito, ferma restando l'applicazione di criteri oggettivi di valutazione del rischio;
- h) applicheranno gli strumenti internazionali applicabili in materia commerciale e doganale, compresi quelli elaborati dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), dalla Convenzione di Istanbul relativa all'ammissione temporanea del 1990, dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato del 1983, dall'OMC, dalla Convenzione TIR delle Nazioni Unite del 1975, dalla Convenzione sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere del 1982; e potranno tenere conto del *Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade* (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell'OMC, nonché degli orientamenti della Commissione europea come i *Customs Blueprints*, se del caso;
- i) adotteranno le misure necessarie per recepire e attuare le disposizioni della versione riveduta della Convenzione di Kyoto per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali del 1973;
- j) prenderanno decisioni anticipate (*advance rulings*) vincolanti in materia di classificazione tariffaria e regole di origine. Le Parti dispongono che una decisione possa essere revocata o annullata solo previa notifica all'operatore interessato e senza effetto retroattivo, salvo che non sia stata presa in base a informazioni inesatte o incomplete;
- k) introdurranno e applicheranno, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, procedure semplificate per gli operatori economici autorizzati;

▼B

- l) stabiliranno norme che garantiscano la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte per le violazioni della normativa doganale o dei requisiti procedurali e la cui applicazione non determini ritardi ingiustificati; e
 - m) applicheranno norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate laddove le agenzie governative offrano servizi prestati anche dal settore privato.
2. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la responsabilità delle operazioni, le Parti:
- a) intraprendono ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione prescritti dalle dogane e dalle altre autorità competenti;
 - b) semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;
 - c) instaurano procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che garantiscono il diritto di presentare ricorso contro le azioni amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali e delle altre autorità competenti riguardanti merci presentate in dogana. Le procedure di ricorso sono facilmente accessibili e i relativi costi sono ragionevoli e proporzionati ai costi sostenuti dalle autorità per assicurare il diritto al ricorso;
 - d) quando un'azione amministrativa, una pronuncia o una decisione contestata è oggetto di un ricorso, provvedono affinché le merci possano essere normalmente svincolate e i pagamenti dei dazi lasciati in sospeso, fatte salve le misure di salvaguardia ritenute necessarie. Se necessario, è opportuno che lo svincolo delle merci sia subordinato alla costituzione di una garanzia, ad esempio una cauzione o un deposito; e
 - e) assicurano il mantenimento dei più elevati standard di integrità, in particolare alle frontiere, mediante l'applicazione, se del caso, di misure incentrate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in questo ambito, in particolare della dichiarazione riveduta di Arusha dell'OMD del 2003 e del *Blueprint on Customs ethics* della Commissione europea del 2007.
3. Le Parti convengono di eliminare:
- a) le prescrizioni relative all'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali; e
 - b) le prescrizioni relative all'obbligo di ispezioni pre-imbarco o nel luogo di destinazione.

▼B

4. Per quanto si riferisce al transito:
 - a) ai fini del presente accordo, si applicano le norme e le definizioni in materia di transito previste nelle disposizioni dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT 1994 e le disposizioni correlate, compresi i chiarimenti e i miglioramenti derivanti dal ciclo di negoziati di Doha sulla facilitazione degli scambi. Tali disposizioni si applicano anche quando il transito delle merci inizia o termina nel territorio di una Parte;
 - b) le Parti perseguono la progressiva interconnettività dei loro rispettivi regimi di transito doganale, nella prospettiva della futura partecipazione della Georgia al regime comune di transito ⁽¹⁾;
 - c) le Parti garantiscono la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorità competenti sul loro territorio per agevolare il traffico in transito. Sul tema del transito le Parti promuovono anche la cooperazione tra le autorità e il settore privato.

*Articolo 68***Rapporti con la comunità imprenditoriale**

Le Parti convengono:

- a) di garantire che la rispettiva legislazione e le rispettive procedure siano trasparenti, siano rese pubbliche, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici, e contengano la motivazione alla base della loro adozione. Sono auspicabili consultazioni regolari e un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni nuove o modificate;
- b) sulla necessità di consultare periodicamente e tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure in materia doganale e commerciale;
- c) di rendere note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle autorità e le procedure di entrata e di uscita, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali, nonché i punti di contatto per la richiesta di informazioni;
- d) di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante procedure non arbitrarie e accessibili al pubblico basate, tra l'altro, su quelle varate dall'OMD; e
- e) di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure in materia doganale e quelle correlate continuino a rispondere alle esigenze legittime degli operatori commerciali, si mantengano conformi alle migliori pratiche e abbiano gli effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.

⁽¹⁾ Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

▼B*Articolo 69***Diritti e oneri**

1. Le Parti vietano i diritti amministrativi di effetto equivalente a dazi o a oneri all'importazione o all'esportazione.

2. Per quanto riguarda i diritti e gli oneri di qualsivoglia natura istituiti dalle autorità doganali di ciascuna Parte, compresi i diritti e gli oneri per le funzioni svolte a nome delle citate autorità, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione e fatte salve le pertinenti disposizioni del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del presente accordo:
 - a) i diritti e gli oneri possono essere imposti solo per i servizi prestati a richiesta del dichiarante al di fuori delle condizioni e degli orari di lavoro ordinari e in luoghi diversi da quelli indicati nei regolamenti doganali, nonché per le formalità connesse a tali servizi e necessarie al fine di effettuare l'importazione o l'esportazione;

 - b) i diritti e gli oneri non superano il costo del servizio prestato;

 - c) i diritti e gli oneri non sono calcolati su una base *ad valorem*;

 - d) le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate tramite una fonte ufficialmente designata e, se fattibile e possibile, su un sito web ufficiale. Esse comprendono la ragione dell'imposizione del diritto o dell'onere per il servizio prestato, l'autorità responsabile, l'indicazione dei diritti e degli oneri che saranno applicati e i tempi e le modalità di pagamento; e

 - e) i diritti o gli oneri nuovi o modificati non sono imposti finché le relative informazioni non sono pubblicate e rese facilmente accessibili.

*Articolo 70***Valutazione in dogana**

1. La valutazione in dogana delle merci oggetto di scambi tra le Parti è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC, comprese le successive modifiche. Tali disposizioni dell'accordo OMC sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte integrante. Non sono utilizzati i valori in dogana minimi.

2. Le Parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.

▼B*Articolo 71***Cooperazione doganale**

Le Parti rafforzano la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente capo per agevolare ulteriormente gli scambi, pur garantendo un controllo efficace, la sicurezza e la prevenzione delle frodi. A tal fine le Parti possono utilizzare come strumento di riferimento, se del caso, i *Customs Blueprints* della Commissione europea.

Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capo, le Parti, tra l'altro:

- a) si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;
- b) sviluppano iniziative congiunte relative alle procedure di importazione, esportazione e transito, e collaborano al fine di garantire la prestazione di un servizio efficace alla comunità imprenditoriale;
- c) collaborano all'automazione delle procedure doganali e delle altre procedure commerciali;
- d) si scambiano, se del caso, informazioni e dati, nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili e della protezione dei dati personali;
- e) cooperano per contrastare e prevenire il traffico illecito transfrontaliero di merci, inclusi i prodotti del tabacco;
- f) si scambiano informazioni o avviano consultazioni per definire, ove possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane, quali l'OMC, l'OMD, l'ONU, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e l'UNECE;
- g) collaborano alla pianificazione e alla prestazione dell'assistenza tecnica, in particolare per agevolare le riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali, nel rispetto delle disposizioni pertinenti del presente accordo;
- h) si scambiano le migliori pratiche in materia di operazioni doganali, in particolare sui sistemi di controllo doganale basati sul rischio e sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, soprattutto in relazione ai prodotti contraffatti;
- i) promuovono il coordinamento tra tutte le autorità di frontiera delle Parti, al fine di agevolare l'attraversamento delle frontiere e di rafforzare i controlli, prendendo in considerazione i controlli di frontiera congiunti ove ciò sia opportuno e fattibile; e

▼B

- j) riconoscono reciprocamente, se del caso e se opportuno, i programmi di partenariato commerciale e i controlli doganali, incluse le misure di facilitazione degli scambi commerciali equivalenti.

*Articolo 72***Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale**

Fatte salve le altre forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare all'articolo 71 del medesimo, le Parti si prestano assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in base alle disposizioni del protocollo II del presente accordo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

*Articolo 73***Assistenza tecnica e sviluppo delle capacità**

Le Parti cooperano, in termini di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità, all'attuazione delle riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali.

*Articolo 74***Sottocomitato doganale**

1. È istituito il sottocomitato doganale, che risponde al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo.

2. I compiti del sottocomitato doganale comprendono consultazioni periodiche e il controllo dell'attuazione e dell'amministrazione del presente capo, anche ma non solo per quanto riguarda la cooperazione doganale, la cooperazione e la gestione transfrontaliere delle dogane, l'assistenza tecnica, le regole di origine, la facilitazione degli scambi e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

3. Il sottocomitato doganale, tra l'altro:

- a) provvede al corretto funzionamento del presente capo e dei protocolli I e II del presente accordo;
- b) adotta modalità pratiche, misure e decisioni per l'attuazione del presente capo e dei protocolli I e II del presente accordo, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni e di dati, il riconoscimento reciproco dei controlli doganali e i programmi di partenariato commerciale, nonché i vantaggi reciprocamente concordati;

▼B

- c) procede a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, tra cui le misure future e le risorse necessarie per la loro attuazione e applicazione;
- d) formula raccomandazioni, se del caso; e
- e) adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 75***Ravvicinamento della normativa doganale**

Il ravvicinamento progressivo alla legislazione doganale dell'Unione e a una parte del diritto internazionale avviene nei modi indicati nell'allegato XIII del presente accordo.

*CAPO 6****Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico***

Sezione 1

Disposizioni generali*Articolo 76***Obiettivo, campo di applicazione e settori interessati**

1. Le Parti, nel riaffermare i rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva e reciproca liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico.
2. Gli appalti pubblici sono trattati al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 8 (Appalti pubblici), del presente accordo e nessuna disposizione del presente capo va interpretata come implicante l'imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici.
3. Le sovvenzioni sono disciplinate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 10 (Concorrenza), del presente accordo e le disposizioni del presente capo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti.
4. In conformità alle disposizioni del presente capo, ciascuna Parte conserva il diritto di legiferare e di adottare nuove disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di obiettivi strategici legittimi.
5. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

▼B

6. Nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti applichino misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne l'attraversamento regolare da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'altra Parte da un impegno specifico previsto nel presente capo e negli allegati XIV e XV del presente accordo ⁽¹⁾.

*Articolo 77***Definizioni**

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) «misura»: qualsiasi misura adottata da una Parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, azione amministrativa o sotto qualsiasi altra forma;
- b) «misure adottate o mantenute in vigore da una Parte»: le misure prese da:
 - i) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e
 - ii) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
- c) «persona fisica di una Parte»: un cittadino di uno Stato membro dell'UE o un cittadino della Georgia, in conformità alla rispettiva legislazione;
- d) «persona giuridica»: qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato conformemente alla legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le *joint venture*, le imprese individuali o le associazioni;
- e) «persona giuridica di una Parte»: una persona giuridica quale definita alla lettera d) e costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'UE o della Georgia, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio ⁽²⁾ cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Georgia.

⁽¹⁾ Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi stabiliti da un impegno specifico.

⁽²⁾ Resta inteso che tale territorio comprende la zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

▼B

La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Georgia è considerata una persona giuridica dell'Unione o della Georgia rispettivamente solo se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo all'economia rispettivamente dell'Unione o della Georgia;

Fermo restando il comma precedente, le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione o della Georgia e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'UE o della Georgia, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro o in Georgia in conformità alla rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro o della Georgia;

- f) «controllata» di una persona giuridica di una Parte: una persona giuridica che appartiene o è effettivamente controllata da tale persona giuridica ⁽¹⁾;
- g) «succursale» di una persona giuridica: una sede di attività priva di personalità giuridica che presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre, dispone di una propria struttura di gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sarà un rapporto giuridico con la società madre la cui sede sociale è all'estero, non devono trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attività che ne costituisce la sede secondaria;
- h) «stabilimento»:
 - i) per quanto riguarda le persone giuridiche dell'Unione o della Georgia, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica e/o il diritto di creare una succursale o un ufficio di rappresentanza rispettivamente in Georgia o nell'Unione;
 - ii) per quanto riguarda le persone fisiche, il diritto di persone fisiche dell'Unione o della Georgia di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di costituire imprese, in particolare società, su cui esercitano di fatto il controllo;
- i) «attività economiche»: le attività di tipo industriale, commerciale, professionale e artigianale, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;
- j) «attività»: l'esercizio di attività economiche;
- k) «servizi»: qualsiasi servizio in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri;

⁽¹⁾ Una persona giuridica è controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque di dirigerne legalmente l'operato.

▼B

- l) «servizi e altre attività prestati nell'esercizio dei pubblici poteri»: servizi o attività che non sono prestati su base commerciale, né in concorrenza con uno o più operatori economici;
- m) «prestazione transfrontaliera di servizi»: la prestazione di servizi:
 - i) dal territorio di una Parte verso il territorio dell'altra Parte (modalità 1); o
 - ii) sul territorio di una Parte al consumatore di servizi dell'altra Parte (modalità 2);
- n) «prestatore di servizi» di una Parte: qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte che intenda prestare o prestare un servizio;
- o) «imprenditore»: una persona fisica o giuridica di una Parte che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento.

Sezione 2

Stabilimento*Articolo 78***Campo di applicazione**

La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti aventi incidenza sullo stabilimento in relazione a tutti i settori di attività economica, tranne:

- a) l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione ⁽¹⁾ di materiali nucleari;
- b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
- c) i servizi audiovisivi;
- d) il cabotaggio marittimo nazionale ⁽²⁾; e
- e) i servizi di trasporto aereo interno e internazionale ⁽³⁾, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
 - i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
 - ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

⁽¹⁾ Resta inteso che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attività del codice 2330 della classificazione UN ISIC Rev.3.1.

⁽²⁾ Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in Georgia o in uno Stato membro dell'UE e un altro porto o luogo situato in Georgia o in uno Stato membro dell'UE, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente all'UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in Georgia o in uno Stato membro dell'UE e destinato allo stesso porto o luogo.

⁽³⁾ Le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto dell'accordo tra l'UE e i suoi Stati membri e la Georgia sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.

▼B

- iii) i servizi dei sistemi informatici di prenotazione (CRS);
- iv) i servizi di assistenza a terra;
- v) i servizi di gestione degli aeroporti.

*Articolo 79***Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita**

1. Fatte salve le riserve di cui all'allegato XIV-E del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Georgia concede:

- a) per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Unione: un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza, o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi;
- b) per le attività di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Unione in Georgia, una volta stabilite: un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza, o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi ⁽¹⁾

2. Fatte salve le riserve di cui all'allegato XIV-A del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione concede:

- a) per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Georgia: un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza, o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi;
- b) per le attività di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Georgia nell'Unione, una volta stabilite: un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza, o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Questo obbligo non si applica alla protezione degli investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata nel presente capo.

⁽²⁾ Questo obbligo non si applica alla protezione degli investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata nel presente capo.

▼B

3. Fatte salve le riserve degli allegati XIV-A e XIV-E del presente accordo, le Parti non adottano nuove disposizioni regolamentari o misure che introducano discriminazioni, rispetto a loro persone giuridiche, per quanto riguarda lo stabilimento di persone giuridiche dell'Unione o della Georgia nel loro territorio o loro attività successive allo stabilimento.

*Articolo 80***Riesame**

1. In vista della progressiva liberalizzazione delle condizioni di stabilimento, le Parti riesaminano, con cadenza periodica, le disposizioni della presente sezione e l'elenco di riserve di cui all'articolo 79 del presente accordo nonché il contesto dello stabilimento, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.

2. Nel contesto del riesame di cui al paragrafo 1, le Parti valutano gli eventuali ostacoli allo stabilimento che sono stati incontrati. Allo scopo di approfondire le disposizioni del presente capo, se necessario le Parti individuano modalità adeguate per superare tali ostacoli, che potrebbero comprendere ulteriori negoziati, anche in materia di protezione degli investimenti e di procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.

*Articolo 81***Altri accordi**

Il presente capo non incide sui diritti degli imprenditori delle Parti derivanti da eventuali accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'UE e la Georgia.

*Articolo 82***Norme che disciplinano il trattamento delle succursali e degli uffici di rappresentanza**

1. Le disposizioni dell'articolo 79 del presente accordo non precludono l'applicazione ad opera di una Parte di norme particolari relative allo stabilimento e all'attività nel suo territorio di succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche di un'altra Parte non registrate nel suo territorio, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali succursali e uffici di rappresentanza e le succursali e gli uffici di rappresentanza di persone giuridiche registrate nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali.

2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in ragione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali.

▼B

Sezione 3

Prestazione transfrontaliera di servizi*Articolo 83***Campo di applicazione**

La presente sezione si applica alle misure delle Parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori, tranne:

- a) i servizi audiovisivi;
- b) il cabotaggio marittimo nazionale ⁽¹⁾; e
- c) i servizi di trasporto aereo interno e internazionale ⁽²⁾, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
 - i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
 - ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
 - iii) i servizi dei sistemi informatici di prenotazione (CRS);
 - iv) i servizi di assistenza a terra;
 - v) i servizi di gestione degli aeroporti.

*Articolo 84***Accesso al mercato**

1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna Parte riserva ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui agli allegati XIV-B e XIV-F del presente accordo.

2. Salvo diversa disposizione contenuta negli allegati XIV-B e XIV-F del presente accordo, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, le seguenti misure:

⁽¹⁾ Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma del diritto nazionale pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in Georgia o in uno Stato membro dell'UE e un altro porto o luogo situato in Georgia o in uno Stato membro dell'UE, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente all'UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in Georgia o in uno Stato membro dell'UE e destinato allo stesso porto o luogo.

⁽²⁾ Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo sono oggetto dell'accordo tra l'UE e i suoi Stati membri e la Georgia sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.

▼B

- a) limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, di monopoli, di concessioni di diritti di esclusiva o di obbligo di una verifica della necessità economica;
- b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessità economica; o
- c) limitazioni del numero complessivo di attività di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di obbligo di una verifica della necessità economica.

*Articolo 85***Trattamento nazionale**

1. Nei settori per i quali gli allegati XIV-B e XIV-F del presente accordo contengono impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in essi precisate, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri servizi simili e ai relativi prestatori.
2. Una Parte può conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 riservando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello riservato ai propri servizi simili e ai relativi prestatori oppure un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei relativi prestatori della Parte rispetto ai servizi simili o ai relativi prestatori dell'altra Parte.
4. Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non vanno interpretati come implicanti l'obbligo per le Parti di compensare gli svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.

*Articolo 86***Elenchi degli impegni**

I settori liberalizzati da ciascuna Parte secondo le disposizioni della presente sezione e le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni che figurano negli allegati XIV-B e XIV-F del presente accordo.

▼B*Articolo 87***Riesame**

In vista della progressiva liberalizzazione della prestazione transfrontaliera dei servizi tra le Parti, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, riesamina con cadenza periodica gli elenchi degli impegni di cui all'articolo 86 del presente accordo. Tale riesame tiene conto, tra l'altro, del processo di ravvicinamento progressivo di cui agli articoli 103, 113, 122 e 126 del presente accordo, nonché della sua incidenza sull'eliminazione degli ostacoli perduranti alla prestazione transfrontaliera di servizi tra le Parti.

Sezione 4

Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali*Articolo 88***Campo di applicazione e definizioni**

1. La presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di beni e servizi alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, in conformità all'articolo 76, paragrafo 5, del presente accordo.

2. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) «personale chiave»: le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte che non sia un'organizzazione senza fini di lucro ⁽¹⁾, responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento. Il «personale chiave» comprende i «visitatori per motivi professionali» responsabili della creazione di uno stabilimento e il «personale trasferito all'interno di una società»:

i) «visitatori per motivi professionali» responsabili della creazione di uno stabilimento: le persone fisiche che ricoprono cariche elevate e sono responsabili della creazione di uno stabilimento. Essi non offrono o prestano servizi né sono impegnati in altre attività economiche che non siano in relazione con la creazione di uno stabilimento, né percepiscono una remunerazione da una fonte ubicata all'interno della Parte ospitante;

ii) «personale trasferito all'interno di una società»: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte o ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento (una società controllata, una

⁽¹⁾ Il riferimento «che non sia un'organizzazione senza fini di lucro» si applica solo a Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Regno Unito.

▼B

succursale o la società madre) dell'impresa/persona giuridica nel territorio dell'altra Parte. La persona fisica interessata deve appartenere a una delle categorie di seguito elencate:

- 1) dirigenti: dipendenti di una persona giuridica che ricoprono cariche elevate preposti direttamente alla direzione dello stabilimento sotto la direzione o la supervisione generale, principalmente, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili, in particolare almeno coloro che:
 - dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;
 - svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni di supervisione, professionali o gestionali; e
 - hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altri interventi relativi al personale;
 - 2) personale specializzato: dipendenti di una persona giuridica in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecnologie, ai processi, alle procedure o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terrà conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;
- b) «laureati in tirocinio»: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte o di una sua succursale da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento della persona giuridica nel territorio dell'altra Parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa ⁽¹⁾;
- c) «venditori di beni e servizi alle imprese» ⁽²⁾: le persone fisiche rappresentanti di un fornitore di beni o servizi di una Parte, che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra Parte per trattare la vendita di beni o servizi o concludere accordi sulla vendita di beni e servizi per conto di tale fornitore. Non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante, né si tratta di commissionari;

⁽¹⁾ Allo stabilimento ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno, che ne dimostri la finalità formativa. Per quanto concerne Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Ungheria e Austria, la formazione deve essere collegata al titolo di studio universitario di cui l'interessato è titolare.

⁽²⁾ Nel Regno Unito la categoria dei venditori di beni e servizi alle imprese è riconosciuta esclusivamente per i venditori di servizi.

▼B

- d) «prestatori di servizi contrattuali»: le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte la quale non è un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale, né opera tramite un'agenzia simile, non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e ha concluso con un consumatore finale di quest'ultima un contratto in buona fede per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi;
- e) «professionisti indipendenti»: le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una Parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest'ultima un contratto in buona fede (non tramite un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in quest'ultima Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi;
- f) «qualifiche»: i diplomi, i certificati ed altri attestati (di una qualifica formale) rilasciati da un'autorità designata a norma delle disposizioni legislative, normative o amministrative e certificanti il completamento di una formazione professionale.

*Articolo 89***Personale chiave e laureati in tirocinio**

1. Nei settori per cui sono previsti impegni a norma della sezione 2 (Stabilimento) del presente capo e soggetti alle riserve figuranti negli allegati XIV-A e XIV-E o negli allegati XIV-C e XIV-G del presente accordo, ciascuna Parte consente agli imprenditori dell'altra Parte di assumere presso il loro stabilimento persone fisiche di tale Parte, purché tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio di cui all'articolo 88 del presente accordo. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una società, novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento e un anno per i laureati in tirocinio.

2. Nei settori per cui sono previsti impegni a norma della sezione 2 (Stabilimento) del presente capo, le misure che una Parte non mantiene o non adotta sulla base di una suddivisione regionale o dell'intero territorio, salva diversa disposizione contenuta negli allegati XIV-C e XIV-G del presente accordo, sono definite in termini di limiti al numero totale di persone fisiche che un imprenditore può assumere come personale chiave o come laureati in tirocinio in un settore specifico, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessità economica, nonché in termini di limitazioni discriminatorie.

▼B*Articolo 90***Venditori di beni e servizi alle imprese**

Nei settori per cui sono previsti impegni a norma della sezione 2 (Stabilimento) o della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) del presente capo e soggetti alle riserve figuranti negli allegati XIV-A e XIV-E e negli allegati XIV-B e XIV-F del presente accordo, ciascuna Parte consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei venditori di beni e servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

*Articolo 91***Prestatori di servizi contrattuali**

1. Le Parti confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali. In conformità agli allegati XIV-D e XIV-H del presente accordo, ciascuna Parte consente la prestazione di servizi nel suo territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali dell'altra Parte, alle condizioni precisate al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Gli impegni assunti dalle Parti sono soggetti alle seguenti condizioni:

- a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di dipendenti di una persona giuridica che si è aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi;
- b) è opportuno che le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte abbiano offerto tali servizi, in qualità di dipendenti della persona giuridica che li presta, almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nell'altra Parte. Inoltre, alla data di presentazione di tale domanda, le persone fisiche in questione devono possedere un'esperienza professionale almeno triennale⁽¹⁾ nel settore di attività oggetto del contratto;
- c) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere:
 - i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente⁽²⁾; e
 - ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della Parte in cui il servizio è prestato;

⁽¹⁾ Ottenuta dopo aver raggiunto la maggiore età, definita dalla legislazione interna applicabile.

⁽²⁾ Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della Parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario nel suo territorio.

▼B

- d) le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi nel territorio dell'altra Parte, altri compensi oltre a quelli loro erogati dalla persona giuridica che le ha alle sue dipendenze;
- e) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della Parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi – venticinque settimane nel caso del Lussemburgo – nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;
- f) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della Parte in cui il servizio è prestato;
- g) il numero delle persone oggetto del contratto di servizi non deve superare quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari o dalle condizioni giuridiche della Parte in cui il servizio viene prestato.

*Articolo 92***Professionisti indipendenti**

1. In conformità agli allegati XIV-D e XIV-H del presente accordo, le Parti consentono la prestazione di servizi nel loro territorio a professionisti indipendenti dell'altra Parte, alle condizioni precisate al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Gli impegni assunti dalle Parti sono soggetti alle seguenti condizioni:

- a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di lavoratori autonomi stabiliti nell'altra Parte e devono essersi aggiudicate un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi;
- b) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra Parte, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attività oggetto del contratto;
- c) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere:
 - i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente ⁽¹⁾; e
 - ii) le qualifiche professionali necessarie per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della Parte in cui il servizio è prestato;

⁽¹⁾ Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della Parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

▼B

- d) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della Parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi – venticinque settimane nel caso del Lussemburgo – nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;
- e) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della Parte in cui il servizio è prestato.

Sezione 5

Quadro di regolamentazione

Sottosezione 1

Regolamentazione interna*Articolo 93***Campo di applicazione e definizioni**

1. Le norme che seguono si applicano alle misure delle Parti relative agli obblighi e alle procedure in materia di rilascio di licenze e qualifiche che incidono:
 - a) sulla prestazione transfrontaliera di servizi;
 - b) sullo stabilimento nel loro territorio delle persone giuridiche e fisiche definite all'articolo 77, punto 9, del presente accordo; e
 - c) sul soggiorno temporaneo nel loro territorio di categorie di persone fisiche definite all'articolo 88, paragrafo 2, lettere da a) ad e), del presente accordo.
2. Per quanto concerne la prestazione transfrontaliera di servizi, tali norme si applicano solo ai settori per i quali la Parte abbia assunto impegni specifici ed entro i limiti di applicazione di tali impegni specifici, in conformità agli allegati XIV-B e XIV-F del presente accordo. Per quanto concerne lo stabilimento, tali norme non si applicano nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XIV-A e XIV-E del presente accordo. Per quanto concerne il soggiorno temporaneo di persone fisiche, tali norme non si applicano nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XIV-C, XIV-D, XIV-G e XIV-H del presente accordo.
3. Tali norme non si applicano alle misure che costituiscono limitazioni a norma degli allegati pertinenti del presente accordo.
4. Ai fini della presente sezione:

▼B

- a) «obblighi per il rilascio di licenze»: gli obblighi sostanziali, diversi dai requisiti relativi alle qualifiche, che una persona fisica o giuridica è tenuta ad ottemperare per ottenere, modificare o rinnovare l'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c);
- b) «procedure per il rilascio di licenze»: le norme amministrative o procedurali che una persona fisica o giuridica che intenda ottenere l'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), inclusi la modifica o il rinnovo di una licenza, è tenuta a rispettare per dimostrare la conformità agli obblighi per il rilascio di licenze;
- c) «requisiti relativi alle qualifiche»: gli obblighi sostanziali relativi alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio e che è necessario dimostrare ai fini di ottenere l'autorizzazione alla prestazione di un servizio;
- d) «procedure relative alle qualifiche»: le norme amministrative o procedurali che una persona fisica deve rispettare per dimostrare la conformità ai requisiti relativi alle qualifiche, ai fini di ottenere l'autorizzazione alla prestazione di un servizio;
- e) «autorità competente»: le amministrazioni o le autorità centrali, regionali o locali, come pure gli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorità, che adottano una decisione relativa al rilascio di un'autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche mediante stabilimento o in relazione all'autorizzazione a stabilire un'attività economica diversa dai servizi.

*Articolo 94***Condizioni in materia di licenze e qualifiche**

1. Ciascuna Parte assicura che le misure relative agli obblighi e alle procedure in materia di licenze e qualifiche si basino su criteri che impediscono alle autorità competenti di esercitare il proprio potere di valutazione in maniera arbitraria.
2. I criteri di cui al paragrafo 1 sono:
 - a) commisurati a un obiettivo di politica pubblica;
 - b) chiari e inequivocabili;
 - c) oggettivi;
 - d) prestabiliti;
 - e) resi pubblici preventivamente;
 - f) trasparenti e accessibili.
3. L'autorizzazione o la licenza è rilasciata non appena da un adeguato esame risulti che sono soddisfatte le condizioni stabilite per ottenerla.

▼B

4. Ciascuna Parte mantiene o istituisce tribunali o procedimenti giuridici, arbitrari o amministrativi che su richiesta dell'imprenditore o del prestatore di servizi interessato provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedimenti non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna Parte garantisce che i procedimenti consentano effettivamente un esame obiettivo e imparziale.

5. Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, ciascuna Parte applica una procedura di selezione dei candidati che garantisca piena imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura.

6. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, ciascuna Parte può tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di obiettivi di politica pubblica, quali la salute, la sicurezza, la protezione dell'ambiente e la salvaguardia del patrimonio culturale.

*Articolo 95***Procedure in materia di licenze e qualifiche**

1. Le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche sono chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire ai richiedenti un trattamento obiettivo e imparziale della loro domanda.

2. Le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche sono quanto più possibile semplici e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Gli eventuali diritti di licenza ⁽¹⁾ a carico dei richiedenti per la presentazione domanda dovrebbero essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure per il rilascio di un'autorizzazione.

3. Ciascuna Parte provvede affinché le procedure e le decisioni delle autorità competenti nel corso del processo di rilascio della licenza o dell'autorizzazione siano trasparenti e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti. L'autorità competente dovrebbe giungere alla propria decisione in maniera indipendente e non dovrebbe rispondere del suo operato al prestatore di servizi che ha richiesto la licenza o l'autorizzazione.

4. In presenza di un termine per la presentazione delle domande, questo assicura un periodo di tempo ragionevole al richiedente a tale scopo. L'autorità competente avvia l'esame di una domanda senza indebito ritardo. Se possibile, è opportuno che le domande presentate in formato elettronico siano accettate alle stesse condizioni di autenticità di quelle cartacee.

⁽¹⁾ I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori per la fornitura del servizio universale.

▼B

5. Ciascuna Parte assicura che l'esame di una domanda, inclusa la decisione finale, sia portato a termine entro un periodo di tempo ragionevole dalla presentazione di una domanda completa. Ciascuna Parte si adopera per stabilire il periodo di tempo ordinario per l'esame di una domanda.

6. L'autorità competente, entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento di una domanda che giudica incompleta, ne informa il richiedente, nella misura del possibile, identifica le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda e offre la possibilità di porre rimedio alle carenze riscontrate.

7. Se possibile, è opportuno accettare copie autenticate in luogo dei documenti originali.

8. Se una domanda è respinta dall'autorità competente, il richiedente è informato per iscritto e senza indebito ritardo. Di norma, il richiedente che ne faccia richiesta è inoltre informato in merito ai motivi del rigetto della domanda e dei termini per la presentazione di un ricorso.

9. Ciascuna Parte assicura che una licenza o autorizzazione, una volta rilasciata, prenda effetto senza indebito ritardo a norma dei termini e delle condizioni in essa indicati.

Sottosezione 2**Disposizioni di applicazione generale***Articolo 96***Mutuo riconoscimento**

1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista nel territorio in cui il servizio viene prestato per il settore di attività interessato.

2. Ciascuna Parte invita gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a presentare al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, raccomandazioni sul mutuo riconoscimento, onde consentire agli imprenditori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna Parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi, in particolare di servizi professionali.

3. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo e, sulla base delle informazioni ivi contenute, valuta in particolare:

▼B

- a) la misura in cui le norme e i criteri applicati da ciascuna Parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi sono convergenti; e
- b) il potenziale valore economico di un accordo di mutuo riconoscimento.
4. Se tali requisiti sono soddisfatti, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» stabilisce le misure necessarie per i negoziati, in base alle quali le Parti procedono a negoziare, tramite le rispettive autorità competenti, un accordo di mutuo riconoscimento.
5. Gli accordi di questo tipo sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare, all'articolo VII del GATS.

*Articolo 97***Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate**

1. Ciascuna Parte risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra Parte concernente sue misure di applicazione generale o accordi internazionali che attengano al presente accordo o incidano sul medesimo. Ciascuna Parte istituisce inoltre uno o più centri di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste questioni agli imprenditori o ai prestatori di servizi dell'altra Parte che ne facciano richiesta. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo ciascuna Parte notifica all'altra Parte i propri centri di informazione, che non devono necessariamente essere depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.
2. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle Parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge o sarebbe comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.

*Sottosezione 3***Servizi informatici***Articolo 98***Intesa sui servizi informatici**

1. Nella misura in cui gli scambi di servizi informatici sono liberalizzati a norma delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo, le Parti rispettano le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. CPC ⁽¹⁾ 84, il codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base usate per la prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati:

⁽¹⁾ Per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico dell'ONU, *Statistical Papers*, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991.

▼B

- a) i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione);
- b) l'elaborazione e la memorizzazione dei dati; e
- c) i servizi correlati quali i servizi di consulenza e i servizi di formazione del personale dei clienti.

Grazie all'evoluzione tecnologica è aumentata l'offerta di tali servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di tali funzioni di base o la loro totalità. I servizi di *web hosting* o di *domain hosting*, i servizi di estrazione dati e il *grid computing*, ad esempio, consistono in una combinazione di funzioni di base dei servizi informatici.

3. I servizi informatici e i servizi correlati, prestati o no tramite una rete, come Internet, comprendono ogni servizio in materia di:

- a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, prove, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici;
- b) programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer (in sé e per sé), oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, prove, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica e gestione o uso in relazione a programmi informatici; oppure
- c) elaborazione dati, memorizzazione dati, *hosting* di dati o servizi delle banche dati; o manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; o formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

4. I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e non elettronici. Tuttavia, esiste una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il *web hosting* o l'*hosting* di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello bancario) fornito per via elettronica. In questi casi il servizio essenziale o di contenuti non è compreso nel codice CPC 84.

▼B

Sottosezione 4

Servizi postali e di corriere*Articolo 99***Campo di applicazione e definizioni**

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi postali e di corriere liberalizzati a norma delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.

2. Ai fini della presente sottosezione nonché delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

- a) «licenza»: l'autorizzazione, accordata da un'autorità di regolamentazione a un singolo prestatore, prescritta prima di prestare un determinato servizio;
- b) «servizio universale»: l'offerta di servizi postali di qualità determinata, prestati permanentemente in tutti i punti del territorio di una Parte, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

*Articolo 100***Servizio universale**

Ciascuna delle Parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla Parte in questione.

*Articolo 101***Licenze**

1. Una licenza può essere prescritta solo per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale.

2. Ove sia prevista una licenza, sono resi pubblici:

- a) tutti i criteri relativi al rilascio della licenza e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e
- b) i termini e le condizioni delle licenze.

3. I motivi alla base del diniego del rilascio di una licenza sono comunicati al richiedente che ne faccia richiesta e ciascuna delle Parti istituisce una procedura di ricorso dinanzi a un organismo indipendente. Tale procedura sarà trasparente, non discriminatoria e basata su criteri oggettivi.

▼B*Articolo 102***Indipendenza dell'organismo di regolamentazione**

L'organismo di regolamentazione è giuridicamente distinto dai prestatori di servizi postali e di corriere, ai quali non risponde del proprio operato. Le decisioni e le procedure dell'organismo di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

*Articolo 103***Ravvicinamento progressivo**

In vista di considerare l'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi, le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Georgia all'*acquis* dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XV-C del presente accordo.

Sottosezione 5

Reti e servizi di comunicazione elettronica*Articolo 104***Campo di applicazione e definizioni**

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi di comunicazione elettronica liberalizzati conformemente alle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.

2. Ai fini della presente sottosezione nonché delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

- a) «servizi di comunicazione elettronica»: qualunque servizio consistente esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni ed i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva; sono esclusi i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di comunicazione elettronica;
- b) «rete pubblica di comunicazione»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

▼B

- c) «rete di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazioni trasportato;
- d) «autorità di regolamentazione» del settore delle comunicazioni elettroniche: l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche di cui alla presente sottosezione;
- e) si presume che un fornitore di servizi disponga di un «significativo potere di mercato» se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirgli di tenere comportamenti in larga misura indipendenti dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori;
- f) «interconnessione»: il collegamento fisico e logico tra reti pubbliche di comunicazione utilizzate dallo stesso o da un altro fornitore per consentire agli utilizzatori di un prestatore di servizi di comunicare con gli utilizzatori dello stesso o di un altro prestatore di servizi o di accedere ai servizi resi da un altro prestatore di servizi. I servizi possono essere forniti dalle Parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in atto tra operatori della rete pubblica;
- g) «servizio universale»: l'insieme di servizi di qualità specifica che è messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una Parte, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica e a un prezzo accessibile. L'ambito e le modalità di attuazione del servizio universale sono stabiliti da ciascuna Parte;
- h) «accesso»: il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi a un altro fornitore di servizi a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso in particolare l'accesso alla linea locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la linea locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti per cavi e piloni; l'accesso ai pertinenti

▼B

sistemi di software, compresi i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai sistemi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale, l'accesso ai servizi di rete virtuale;

- i) «utente finale»: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- k) «linea locale»: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell'abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione.

*Articolo 105***Autorità di regolamentazione**

1. Le Parti provvedono affinché le autorità di regolamentazione nel settore dei servizi di comunicazione elettronica siano giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di comunicazione elettronica. La Parte che mantiene la proprietà o il controllo di un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

2. Le Parti provvedono affinché l'autorità di regolamentazione disponga di poteri sufficienti per regolamentare il settore. Le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando vengono assegnate a più organi.

3. Le Parti provvedono affinché le decisioni e le procedure delle autorità di regolamentazione siano trasparenti e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

4. L'autorità di regolamentazione ha il potere di condurre un'analisi dei mercati rilevanti di prodotti e servizi suscettibili di essere soggetti a una regolamentazione ex ante. Quando l'autorità di regolamentazione è tenuta a decidere a norma dell'articolo 107 del presente accordo in merito all'istituzione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi, essa ricorre ad un'analisi di mercato per accertare se il mercato rilevante sia effettivamente concorrenziale.

5. Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l'autorità di regolamentazione individua e designa i fornitori di servizi che dispongono di un significativo potere di mercato e impone, mantiene in vigore o modifica, a seconda dei casi, gli obblighi di regolamentazione specifici di cui all'articolo 107 del presente accordo. Se conclude che il mercato è effettivamente concorrenziale, l'autorità di regolamentazione non impone né mantiene in vigore nessuno degli obblighi di regolamentazione di cui all'articolo 107 del presente accordo.

6. Ciascuna Parte provvede affinché un prestatore di servizi abbia il diritto di ricorrere contro la decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso indipendente dalle parti coinvolte. Ciascuna Parte provvede affinché il merito del caso sia tenuto

▼B

in debita considerazione. In attesa dell'esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità di regolamentazione, salvo che l'organo di ricorso non decida altrimenti. Le decisioni degli organi di ricorso, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono sempre motivate per iscritto e sono altresì impugnabili dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi di ricorso hanno effetto esecutivo.

7. Ciascuna Parte provvede affinché le autorità di regolamentazione che intendono adottare misure attinenti alle disposizioni della presente sottosezione e con ripercussioni significative sul mercato interessato diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole. Le autorità di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. Il risultato della procedura di consultazione è reso pubblicamente disponibile, salvo nel caso di informazioni riservate.

8. Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità di regolamentazione per garantire la conformità alle disposizioni della presente sottosezione o alle decisioni adottate a norma della presente sottosezione. Su richiesta, tali fornitori trasmettono sollecitamente tali informazioni, osservando le tempistiche e il livello di dettaglio richiesti dall'autorità di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità di regolamentazione sono proporzionate all'assolvimento di tale compito. L'autorità di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.

*Articolo 106***Autorizzazione a prestare servizi di comunicazione elettronica**

1. Ciascuna Parte provvede affinché la prestazione dei servizi sia, per quanto possibile, autorizzata a seguito di semplice notifica.

2. Ciascuna Parte provvede affinché possa essere prescritta una licenza per le questioni relative all'attribuzione dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni applicabili a tali licenze sono resi pubblici.

3. Ove sia prescritta una licenza, ciascuna Parti provvede affinché:

a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla richiesta di licenza siano resi pubblici;

b) su richiesta, i motivi del diniego del rilascio della licenza vengano comunicati per iscritto al richiedente;

▼B

- c) il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio della licenza, abbia diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso;

- d) i diritti di licenza ⁽¹⁾ riscossi dalle Parti per il rilascio della medesima non superino i costi amministrativi normalmente sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione delle licenze in questione. Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano ai diritti di licenza per l'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione.

*Articolo 107***Accesso e interconnessione**

1. Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori di servizi autorizzati a prestare servizi di comunicazione elettronica abbiano il diritto e l'obbligo di negoziare l'accesso e l'interconnessione con i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. L'accesso e l'interconnessione dovrebbero, in linea di principio, essere concordati tra i fornitori di servizi interessati sulla base di trattative commerciali.

2. Ciascuna Parte provvede affinché i prestatori di servizi utilizzino le informazioni ottenute da un altro prestatore di servizi nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.

3. Ciascuna Parte provvede affinché l'autorità di regolamentazione, una volta accertato conformemente all'articolo 105 del presente accordo che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, abbia il potere di imporre al fornitore designato come detentore di un significativo potere di mercato uno o più dei seguenti obblighi in relazione all'interconnessione e/o all'accesso:

- a) l'obbligo di non discriminazione per garantire che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti agli altri fornitori che offrono servizi equivalenti, e fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società controllate o dei propri partner commerciali;

- b) l'obbligo per un'impresa verticalmente integrata di rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni ove sussista l'obbligo di non discriminazione o di previre sovvenzioni incrociate abusive. L'autorità di regolamentazione può specificare il formato e il metodo contabile da utilizzare;

⁽¹⁾ I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

▼B

- c) l'obbligo di accogliere le richieste ragionevoli di accesso a determinati elementi di rete e risorse correlate, compreso tra l'altro l'accesso disaggregato alla linea locale, nonché di autorizzarne l'uso, nelle situazioni in cui l'autorità di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso oppure termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbero contrari agli interessi degli utenti finali;

Le autorità di regolamentazione possono associare agli obblighi di cui alla presente lettera condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività;

- d) l'obbligo di fornire determinati servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi; di concedere libero accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie essenziali, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali; di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o piloni; di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti; di fornire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella prestazione dei servizi, di interconnettere reti o risorse di rete.

Le autorità di regolamentazione possono associare agli obblighi di cui alla presente lettera condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività;

- e) obblighi relativi alla fornitura di determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, compresi gli obblighi in materia di recupero dei costi e di controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi e l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito degli utenti finali.

Le autorità di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consentono, in considerazione dei rischi connessi, un ragionevole e adeguato margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo;

- f) l'obbligo di pubblicazione degli obblighi specifici imposti ai prestatori di servizi dall'autorità di regolamentazione, con l'indicazione del prodotto/servizio specifico e dei mercati geografici interessati. Sono pubblicate informazioni aggiornate, in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, purché non siano informazioni riservate e non comprendano segreti aziendali;

▼B

g) obblighi di trasparenza che impongono agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni. In particolare, quando un operatore è assoggettato a obblighi di non discriminazione, l'autorità di regolamentazione può esigere che egli pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che i fornitori di servizi non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figurino una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini e condizioni, inclusi i prezzi.

4. Ciascuna Parte provvede affinché il prestatore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore designato come detentore di un significativo potere di mercato possa rivolgersi, in qualsiasi momento oppure una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia noto al pubblico, a un organismo interno indipendente, che può essere un'autorità di regolamentazione ai sensi all'articolo 104, paragrafo 2, lettera d), del presente accordo, per la risoluzione delle controversie concernenti i termini e le condizioni di interconnessione e/o di accesso.

*Articolo 108***Risorse limitate**

1. Ciascuna Parte provvede affinché le procedure per l'assegnazione l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate in modo obiettivo, proporzionato, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.

2. Ciascuna Parte provvede alla gestione efficace delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel suo territorio al fine di garantire un uso efficiente ed efficace dello spettro. Se la domanda di frequenze specifiche è superiore alla loro disponibilità, si seguono procedure di assegnazione adeguate e trasparenti al fine di ottimizzarne l'uso e di agevolare lo sviluppo della concorrenza.

3. Ciascuna Parte provvede affinché l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione siano affidate all'autorità di regolamentazione.

4. Qualora autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di fornitori che gestiscono reti e/o servizi di comunicazione pubblici, è necessario garantire un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di passaggio dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.

▼B*Articolo 109***Servizio universale**

1. Ciascuna Parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.
2. Tali obblighi non saranno di per sé considerati anticoncorrenziali, purché siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi è altresì neutrale in termini di concorrenza e non è più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla Parte.
3. Ciascuna Parte provvede affinché tutti i fornitori abbiano il diritto di prestare il servizio universale e nessun fornitore di servizi venga escluso a priori. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. Se necessario, ciascuna Parte valuta se la fornitura del servizio universale rappresenti un onere eccessivo a carico dell'organizzazione o delle organizzazioni designate per prestare tale servizio. Qualora il calcolo di cui sopra lo giustifichi e tenendo conto degli eventuali vantaggi di mercato che un'organizzazione trae dall'offerta del servizio universale, le autorità di regolamentazione stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del fornitore o dei fornitori di servizi interessati o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale.
4. Ciascuna Parte assicura che, laddove gli elenchi di tutti gli abbonati siano a disposizione degli utenti in forma cartacea o elettronica, le organizzazioni che forniscono tali elenchi applichino il principio di non discriminazione nel trattamento delle informazioni ad esse comunicate da altre organizzazioni.

*Articolo 110***Prestazione transfrontaliera di servizi di comunicazione elettronica-**

Nessuna delle Parti può imporre ai prestatori di servizi dell'altra Parte di risiedere, stabilire in qualsiasi modo la loro presenza o creare uno stabilimento sul proprio territorio come condizione per la fornitura transfrontaliera di servizi.

*Articolo 111***Riservatezza delle informazioni**

Ciascuna Parte garantisce la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete pubblica di comunicazione pubblica e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.

*Articolo 112***Controversie tra prestatori di servizi**

1. In caso di controversie tra fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sezione, ciascuna Parte provvede affinché l'autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle Parti, adotti quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolva la controversia.

▼B

2. La decisione dell'autorità di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza degli affari. Ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica interessati viene fornita una motivazione esauriente.

3. Qualora la controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le autorità di regolamentazione interessate coordinano gli sforzi per risolvere la controversia.

*Articolo 113***Ravvicinamento progressivo**

In vista di considerare l'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi, le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Georgia all'*acquis* dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XV-B del presente accordo.

Sottosezione 6

Servizi finanziari*Articolo 114***Campo di applicazione e definizioni**

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati conformemente alle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.

2. Ai fini della presente sottosezione nonché delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

a) «servizio finanziario»: qualsiasi servizio di natura finanziaria reso da un prestatore di servizi finanziari di una Parte. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

i) servizi assicurativi e connessi:

1) assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):

a) ramo vita;

b) ramo danni;

2) riassicurazione e retrocessione;

3) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie); e

4) servizi accessori del settore assicurativo, quali servizi di consulenza, servizi attuariali, servizi di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri;

▼B

- ii) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
- 1) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
 - 2) prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
 - 3) leasing finanziario;
 - 4) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di prelievo, *traveller's cheques* e bonifici bancari;
 - 5) garanzie e impegni;
 - 6) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato fuori borsa o altrove, relative a:
 - a) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
 - b) valuta estera;
 - c) prodotti derivati, compresi a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio;
 - d) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi *swaps* e contratti a termine (*forward rate agreements*);
 - e) titoli trasferibili;
 - f) altri strumenti negoziabili ed altre attività finanziarie, ivi compresi i lingotti;
 - 7) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché prestazione di servizi collegati;
 - 8) servizi di intermediazione finanziaria del tipo *money broking*;
 - 9) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
 - 10) servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

▼B

- 11) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software;

 - 12) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate ai precedenti punti da 1) a 11), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali;
- b) «prestatore di servizi finanziari»: qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte che intenda prestare o prestare servizi finanziari. Il termine «prestatore di servizi finanziari» non comprende i soggetti pubblici;
- c) «soggetto pubblico»:
- i) un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una Parte, o un soggetto di proprietà o controllato da una Parte, che svolga principalmente funzioni governative o attività a fini governativi, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; oppure
 - ii) un soggetto privato che svolge funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorità monetaria, nel momento in cui esercita tali funzioni;
- d) «nuovo servizio finanziario»: un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari sul territorio di una Parte, ma è fornito sul territorio dell'altra Parte.

*Articolo 115***Misure prudenziali**

1. Ciascuna Parte può adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo:
 - a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;

 - b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una Parte.

▼B

2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non discriminano i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte rispetto ai propri prestatori di servizi finanziari simili.

3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre ad una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

*Articolo 116***Regolamentazione efficace e trasparente**

1. Ciascuna Parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, così da dare a tali soggetti la possibilità di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure è effettuata mediante:

a) pubblicazione ufficiale oppure

b) altra forma scritta o elettronica.

2. Ciascuna Parte comunica agli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.

La Parte interessata fornisce al richiedente che ne faccia istanza informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la Parte interessata ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne dà sollecitamente comunicazione all'interessato.

3. Ciascuna Parte fa quanto in suo potere affinché nel proprio territorio siano attuate ed applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e i principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l'accordo sullo scambio di informazioni fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), la dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20 e le quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro e le nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

Le Parti prendono atto anche dei dieci principi chiave in materia di scambio di informazioni formulati dai ministri delle Finanze dei paesi del G7 e attueranno tutte le misure necessarie per cercare di applicarli nei loro contatti bilaterali.

▼B*Articolo 117***Nuovi servizi finanziari**

Ciascuna Parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a prestare nuovi servizi finanziari analoghi a quelli che i propri prestatori di servizi finanziari sono autorizzati a prestare in circostanze simili a norma della legislazione interna. Una Parte può stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Ove sia necessaria l'autorizzazione, la decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali.

*Articolo 118***Trattamento dei dati**

1. Ciascuna Parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo è necessario per il normale esercizio dell'attività di detti prestatori di servizi finanziari.

2. Ciascuna Parte adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della libertà delle persone, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.

*Articolo 119***Eccezioni specifiche**

1. Nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da impedire che una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o presti in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attività che la propria regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.

2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.

3. Nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da impedire che una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, svolga o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi per conto proprio o di suoi soggetti pubblici, con garanzia propria o loro o utilizzando risorse proprie o di suoi soggetti pubblici.

▼B*Articolo 120***Organismi di autoregolamentazione**

Se una Parte esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinché i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte possano prestare servizi finanziari in condizioni di parità con i propri prestatori di servizi finanziari, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari, tale Parte adempie gli obblighi di cui agli articoli 79 e 85 del presente accordo.

*Articolo 121***Sistemi di pagamento e di compensazione**

Ciascuna Parte concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non è inteso a conferire l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza della Parte.

*Articolo 122***Ravvicinamento progressivo**

In vista di considerare l'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi, le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Georgia agli standard internazionali in materia di migliori pratiche elencati all'articolo 116, paragrafo 3, del presente accordo, nonché all'*acquis* dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XV-A del presente accordo.

*Sottosezione 7***Servizi di trasporto***Articolo 123***Campo di applicazione**

La presente sottosezione stabilisce i principi concernenti la liberalizzazione dei servizi di trasporto internazionale a norma delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.

*Articolo 124***Trasporto marittimo internazionale**

1. Ai fini della presente sottosezione nonché delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

▼B

- a) «trasporto marittimo internazionale»: i trasporti multimodali e porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti perciò il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;
- b) «servizi di movimentazione di carichi marittimi»: le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali laddove tale personale fosse organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e il controllo delle operazioni di:
- i) carico e scarico delle navi;
 - ii) rizzaggio/derizzaggio del carico;
 - iii) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco;
- c) «servizi di sdoganamento» (o «servizi di mediatori doganali»): l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, sia questa l'attività principale del prestatore del servizio o una consueta attività complementare di quest'ultimo;
- d) «servizi di stazionamento e deposito di container»: lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;
- e) «servizi di agenzia marittima»: le attività che consistono nel rappresentare in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
- i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;
 - ii) rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci;

▼B

- f) «servizi di spedizione merci»: l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;
- g) «servizi di feederaggio»: il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali, in particolare di quelli containerizzati, tra i porti ubicati in una Parte.

2. Per quanto concerne il trasporto marittimo internazionale, ciascuna Parte si impegna ad applicare efficacemente i principi dell'accesso illimitato al traffico marittimo su base commerciale, della libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale, nonché del trattamento nazionale nell'ambito della prestazione di tali servizi.

Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le Parti nel trasporto marittimo internazionale:

- a) ciascuna Parte applica efficacemente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su base commerciale e non discriminatoria;
- b) ciascuna Parte accorda alle navi battenti bandiera dell'altra Parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi marittimi ausiliari, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

3. Nell'applicare questi principi, ciascuna Parte:

- a) evita di introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abroga entro un periodo di tempo ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in accordi precedenti; e
- b) dall'entrata in vigore del presente accordo abolisce ed evita di introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.

4. Ciascuna Parte consente lo stabilimento nel suo territorio di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di paesi terzi.

▼B

5. Ciascuna Parte rende disponibili ai prestatori di servizi di trasporto marittimo dell'altra Parte i seguenti servizi in ambito portuale, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie: pilotaggio, rimorchiaggio, fornitura di provviste di bordo, bunkeraggio e rifornimento idrico, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni, fornitura di acqua e di elettricità, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio.

6. Ciascuna Parte consente la circolazione di attrezzature, quali i container vuoti, trasportate non come merci contro pagamento, tra i porti di uno Stato membro dell'UE o tra i porti della Georgia.

7. Ciascuna Parte, previa autorizzazione dell'autorità competente, consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte di prestare servizi di feederaggio tra i loro porti nazionali.

*Articolo 125***Trasporto aereo**

La progressiva liberalizzazione del trasporto aereo tra le Parti in base alle reciproche esigenze commerciali e alle condizioni di reciproco accesso al mercato è disciplinata dall'accordo sullo Spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro.

*Articolo 126***Ravvicinamento progressivo**

In vista di considerare l'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi, le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Georgia all'*acquis* dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XV-D del presente accordo.

Sezione 6

Commercio elettronico

Sottosezione 1

Disposizioni generali*Articolo 127***Obiettivo e principi**

1. Le Parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilità di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, in particolare collaborando per quanto concerne i problemi posti dal commercio elettronico nell'ambito delle disposizioni del presente capo.

2. Le Parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere compatibile con le norme internazionali in materia di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti in questa modalità di commercio.

▼B

3. Le Parti convengono che la trasmissione elettronica è considerata prestazione di servizi ai sensi della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) del presente capo, non assoggettabile a dazi doganali.

*Articolo 128***Cooperazione in materia di commercio elettronico**

1. Sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico le Parti instaurano un dialogo che avrà ad oggetto, tra l'altro:

- a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;
- b) la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati;
- c) la disciplina delle comunicazioni elettroniche di natura commerciale non sollecitate;
- d) la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico;
e
- e) qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico.

2. Tale cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni relative alla legislazione delle Parti sui suddetti temi e all'attuazione di tale legislazione.

*Sottosezione 2***Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi***Articolo 129***Ricorso ai servizi di intermediari**

1. Le Parti riconoscono che i servizi prestati da intermediari possono essere utilizzati da terzi per attività illecite e prevedono le misure stabilite nella presente sottosezione nei confronti dei prestatori intermediari di servizi ⁽¹⁾.

2. Ai fini dell'articolo 130 del presente accordo, per «prestatore del servizio» si intende un fornitore di trasmissione, instradamento o collegamenti per comunicazioni digitali online, tra punti definiti dall'utilizzatore, di materiali scelti da quest'ultimo senza che ne sia modificato il contenuto. Ai fini degli articoli 131 e 132 del presente accordo, per «prestatore del servizio» si intende un operatore o un fornitore di strutture per i servizi online o l'accesso alla rete.

⁽¹⁾ La Georgia dà attuazione alle disposizioni di cui alla presente sottosezione entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

▼B*Articolo 130***Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: semplice trasporto («mere conduit»)**

1. Ciascuna Parte provvede affinché, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso ad una rete di comunicazione, il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:

- a) non dia origine alla trasmissione;
- b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e
- c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all'esecuzione della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario alla trasmissione.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti giuridici delle Parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

*Articolo 131***Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: memorizzazione temporanea detta «caching»**

1. Ciascuna Parte provvede affinché, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari del servizio, a loro richiesta, a condizione che egli:

- a) non modifichi le informazioni;
- b) si conformi alle condizioni relative all'accesso alle informazioni;
- c) si conformi alle norme relative all'aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
- d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e

▼B

e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare l'accesso alle medesime, non appena venga effettivamente a conoscenza ⁽¹⁾ del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ha ordinato la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni oppure ne ha disposto la rimozione.

2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti giuridici delle Parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

*Articolo 132***Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: «hosting»**

1. Ciascuna Parte provvede affinché, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illegale e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione; o

b) non appena al corrente di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici delle Parti, di imporre al prestatore del servizio di porre fine ad una violazione o di impedirla, nonché la possibilità per una Parte di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.

*Articolo 133***Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza**

1. Nel caso dei servizi di cui agli articoli da 130 a 132 del presente accordo, le Parti non impongono ai fornitori un obbligo generale di sorveglianza delle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.

⁽¹⁾ Ai fini della presente sottosezione, l'interpretazione di «effettivamente a conoscenza» avviene nel rispetto della legislazione interna di ciascuna Parte.

▼B

2. Le Parti possono stabilire l'obbligo per i prestatori di servizi della società dell'informazione di informare senza indugio le competenti autorità pubbliche di presunte attività o informazioni illegali commesse o fornite dai destinatari dei loro servizi, oppure l'obbligo di comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

Sezione 7**Eccezioni***Articolo 134***Eccezioni generali**

1. Fatte salve le eccezioni generali di cui all'articolo 415 del presente accordo, alle disposizioni del presente capo e degli allegati XIV-A e XIV-E, XIV-B e XIV-F, XIV-C e XIV-G, XIV-D e XIV-H del presente accordo si applicano le eccezioni previste dal presente articolo.

2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituirebbe una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della fornitura transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da impedire alle Parti di adottare o applicare provvedimenti:

- a) necessari a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico;
- b) necessari a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o dei vegetali;
- c) relativi alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali provvedimenti sono applicati congiuntamente a restrizioni nei confronti degli imprenditori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;
- d) necessari per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
- e) necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative:
 - i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
 - ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento e la diffusione di dati personali, e della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche;
 - iii) alla sicurezza;

▼B

- f) incompatibili con gli articoli 79 e 85 del presente accordo, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di imprenditori o di prestatori di servizi dell'altra Parte ⁽¹⁾.

3. Le disposizioni del presente capo e degli allegati XIV-A e XIV-E, XIV-B e XIV-F, XIV-C e XIV-G, XIV-D e XIV-H del presente accordo non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle Parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna Parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri.

*Articolo 135***Misure in materia fiscale**

Il trattamento della nazione più favorita accordato a norma delle disposizioni del presente capo non si applica al trattamento fiscale già concesso o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi tra le Parti volti a evitare la doppia imposizione.

*Articolo 136***Eccezioni relative alla sicurezza**

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da:

- a) imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;

⁽¹⁾ Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure, adottate da una Parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

- a) si applicano agli imprenditori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della Parte;
- b) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della Parte;
- c) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi;
- d) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio di un'altra Parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte;
- e) operano una distinzione tra gli imprenditori ed i prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e gli altri imprenditori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure
- f) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte.

I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) della presente disposizione e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della Parte che adotta il provvedimento.

▼B

- b) impedire alle Parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
 - i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;
 - ii) nell'ambito di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare;
 - iii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o
 - iv) adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure
- c) impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

*CAPO 7***Pagamenti correnti e movimenti di capitali***Articolo 137***Pagamenti correnti**

Le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione e autorizzano, in conformità alle disposizioni dell'articolo VIII dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le Parti.

*Articolo 138***Movimenti di capitali**

1. Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti, compresi gli acquisti di beni immobili, effettuati a norma della legislazione del paese ospitante, agli investimenti a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), del presente accordo e alla liquidazione o al rimpatrio del capitale investito e di ogni utile che ne derivi.

2. Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, ad eccezione delle operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e fatte salve le altre disposizioni del medesimo, ciascuna Parte garantisce:

- a) la libera circolazione dei capitali relativi a crediti per operazioni commerciali o per la prestazione di servizi cui partecipa un residente di una della Parti;

▼B

- b) la libera circolazione di capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti o crediti finanziari che fanno capo a investitori dell'altra Parte.

*Articolo 139***Misure di salvaguardia**

Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti o i movimenti di capitali provochino o rischino di provocare gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio di uno o più Stati membri dell'Unione o della Georgia, comprese gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, le Parti interessate possono adottare le misure di salvaguardia che ritengano strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi. La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra Parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.

*Articolo 140***Agevolazione e disposizioni evolutive**

1. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali tra di esse così da promuovere gli obiettivi del presente accordo.
2. Nei primi quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione progressiva delle norme dell'Unione in materia di libera circolazione dei capitali.
3. Entro la fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo riesamina le misure prese e determina le modalità per un'ulteriore liberalizzazione.

*CAPO 8****Appalti pubblici****Articolo 141***Obiettivi**

1. Le Parti, nel riconoscere che procedure di gara trasparenti, non discriminatorie, concorrenziali e aperte contribuiscono a uno sviluppo economico sostenibile, si propongono come obiettivo di garantire l'apertura effettiva, reciproca e progressiva dei rispettivi mercati degli appalti.
2. Il presente capo prevede l'accesso reciproco ai mercati degli appalti pubblici a livello nazionale, regionale e locale, sulla base del principio del trattamento nazionale, per quanto concerne gli appalti pubblici e le concessioni nel settore tradizionale e in quello dei servizi pubblici. Il presente capo dispone il progressivo ravvicinamento della legislazione della Georgia in materia di appalti pubblici all'*acquis* dell'UE in tale materia, fondato sui principi che disciplinano gli appalti

▼B

pubblici nell'Unione e sulle condizioni e definizioni di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (direttiva 2004/18/CE) e alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (direttiva 2004/17/CE).

*Articolo 142***Campo di applicazione**

1. Il presente capo si applica agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nonché agli appalti di lavori, di forniture e di servizi nel settore dei servizi pubblici e, se e laddove si facesse ricorso a tali appalti, alle concessioni di lavori e di servizi.

2. Il presente capo si applica a qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore che corrisponda alle definizioni dell'*acquis* dell'Unione relativo agli appalti pubblici (di seguito denominati «enti aggiudicatori»). Si applica anche agli organismi di diritto pubblico e alle imprese pubbliche nel settore dei servizi pubblici, quali le imprese di proprietà dello Stato che svolgono le attività in questione e le imprese private che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi nel settore dei servizi pubblici ⁽¹⁾.

3. Il presente capo si applica agli appalti di importo superiore alle soglie di valore di cui all'allegato XVI-A del presente accordo.

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Nell'applicare queste soglie la Georgia calcola e converte i valori dell'appalto nella propria valuta nazionale utilizzando il tasso di conversione della propria banca nazionale.

5. Il valore di tali soglie è riveduto periodicamente ogni due anni a decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente accordo sulla base della media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1^o gennaio. All'occorrenza, il valore delle soglie così riveduto viene arrotondato per difetto al migliaio di euro più vicino. La revisione del valore delle soglie è adottata tramite decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo.

⁽¹⁾ L'espressione «le imprese private che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi» è da intendere in conformità alla nota esplicativa CC/2004/33 della Commissione europea del 18 giugno 2004.

▼B*Articolo 143***Contesto istituzionale**

1. Ciascuna Parte istituisce o mantiene un quadro istituzionale adeguato e i meccanismi necessari al corretto funzionamento del sistema degli appalti pubblici e all'attuazione dei principi del presente capo.
2. La Georgia designa in particolare:
 - a) un organismo esecutivo a livello dell'amministrazione centrale, che ha il compito di garantire una politica coerente e la relativa attuazione in tutti i settori connessi agli appalti pubblici. Tale organismo facilita e coordina l'attuazione del presente capo e guida il processo di ravvicinamento progressivo all'*acquis* dell'Unione, di cui all'allegato XVI-B del presente accordo;
 - b) un organismo imparziale e indipendente incaricato di riesaminare le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in sede di aggiudicazione degli appalti. In questo contesto per «organismo indipendente» si intende un'autorità pubblica distinta dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici. Esiste la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni prese da tale organismo.
3. Ciascuna Parte provvede affinché le decisioni prese dalle autorità responsabili dell'esame dei ricorsi presentati dagli operatori economici in merito a violazioni della legislazione interna siano attuate in maniera efficace.

*Articolo 144***Norme di base che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti**

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti si conformano, per l'aggiudicazione di tutti gli appalti, alle norme di base contemplate nei paragrafi da 2 a 15 del presente articolo, che derivano direttamente dalla normativa e dai principi in materia di appalti pubblici che fanno parte dell'*acquis* dell'Unione in materia, in particolare dai principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Pubblicazione

2. Ciascuna Parte provvede affinché tutti gli appalti previsti siano pubblicati in un mezzo di comunicazione idoneo ⁽¹⁾ e in forma tale da:
 - a) consentire l'apertura del mercato alla concorrenza; e
 - b) consentire a qualsiasi operatore economico interessato di avere opportuno accesso alle informazioni relative all'appalto previsto prima della sua aggiudicazione e di manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto.

⁽¹⁾ Ogni qualvolta la legislazione dell'Unione soggetta al processo di ravvicinamento a norma del presente capo fa riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si intende che in Georgia tale pubblicazione avviene nel mezzo di comunicazione ufficiale del paese.

▼B

3. La pubblicazione è adeguata all'interesse economico dell'appalto per gli operatori economici.

4. La pubblicazione contiene almeno i dati essenziali dell'appalto da aggiudicare, i criteri di selezione qualitativa, il metodo di aggiudicazione, i criteri di aggiudicazione dell'appalto e ogni altra ulteriore informazione di cui gli operatori economici hanno ragionevolmente bisogno per decidere se manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto.

Aggiudicazione degli appalti

5. Tutti gli appalti sono aggiudicati mediante procedure di aggiudicazione trasparenti e imparziali che prevengano pratiche corruttive. L'imparzialità è garantita in particolare dalla descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, dalla parità di accesso per tutti gli operatori economici, da termini temporali adeguati e da un approccio trasparente e obiettivo.

6. Nel descrivere le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, gli enti aggiudicatori utilizzano descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali e norme internazionali, europee o nazionali.

7. La descrizione delle caratteristiche di un lavoro, di una fornitura o di un servizio richiesti non menziona una fabbricazione o una provenienza determinate o un procedimento particolare, né fa riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifiche, salvo che tale riferimento non sia giustificato dall'oggetto dell'appalto e accompagnato dalla dicitura «o equivalente». La preferenza va accordata all'impiego di descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali.

8. Gli enti aggiudicatori non impongono condizioni che abbiano per effetto la discriminazione diretta o indiretta degli operatori economici dell'altra Parte, come l'obbligo per gli operatori economici interessati all'appalto di stabilimento nello stesso paese, nella stessa regione o nello stesso territorio dell'ente aggiudicatore.

Fatto salvo quanto sopra, se le circostanze particolari dell'appalto lo giustificano, il concorrente prescelto può essere tenuto a predisporre talune infrastrutture commerciali nel luogo di esecuzione.

9. I termini per presentare una manifestazione d'interesse e un'offerta sono sufficienti per consentire agli operatori economici dell'altra Parte di procedere a una valutazione approfondita del fascicolo di gara e di redigere l'offerta.

10. Tutti i partecipanti devono poter preventivamente conoscere le regole applicabili, i criteri di selezione e quelli di aggiudicazione. Tali regole devono essere applicate nello stesso modo a tutti i partecipanti.

▼B

11. Gli enti aggiudicatori possono invitare un numero limitato di concorrenti a presentare un'offerta purché:

- a) ciò sia fatto in modo trasparente e non discriminatorio; e
- b) la selezione si basi solo su criteri oggettivi, come l'esperienza dei concorrenti nel settore in questione, le dimensioni e l'infrastruttura delle loro attività o le loro capacità tecniche e professionali.

Nel caso in cui sia invitato a presentare un'offerta un numero limitato di concorrenti si tiene conto della necessità di garantire una concorrenza sufficiente.

12. Gli enti aggiudicatori possono utilizzare procedure negoziate solo in casi eccezionali ben definiti quando il ricorso a tale procedura non provoca distorsioni della concorrenza.

13. Gli enti aggiudicatori possono utilizzare sistemi di qualificazione solo a condizione che l'elenco degli operatori qualificati venga redatto mediante una procedura trasparente e aperta, che sia oggetto di adeguata pubblicità. Anche gli appalti che rientrano nel campo di applicazione di tali sistemi sono aggiudicati su basi non discriminatorie.

14. Ciascuna Parte provvede affinché gli appalti vengano aggiudicati in modo trasparente al concorrente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa o l'offerta al prezzo più basso, in base ai criteri di gara e alle norme procedurali preventivamente stabilite e comunicate. Le decisioni definitive sono comunicate senza indebito ritardo a tutti i concorrenti. Al concorrente non prescelto che ne faccia richiesta devono essere fornite motivazioni sufficientemente dettagliate della decisione per consentirgli di ricorrere contro la stessa.

Tutela giurisdizionale

15. Ciascuna Parte dispone che chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione abbia diritto a una tutela giurisdizionale efficace e imparziale nei confronti di qualsiasi decisione di aggiudicazione di tale appalto presa dall'ente aggiudicatore. Le decisioni prese nel corso e al termine della procedura di ricorso sono rese pubbliche con modalità che consentano di informare tutti gli operatori economici interessati.

Articolo 145

Programmazione del ravvicinamento progressivo

1. Prima dell'inizio del ravvicinamento progressivo, la Georgia presenta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, una tabella di marcia completa relativa all'attuazione del presente capo, che comprende il calendario e le tappe previste per l'attuazione di tutte le riforme necessarie per il ravvicinamento all'*acquis* dell'Unione e per lo sviluppo della capacità istituzionale. Tale tabella di marcia rispetta le fasi e i calendari di cui all'allegato XVI-B del presente accordo.

▼B

2. A seguito del parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», la tabella di marcia è considerata il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo. L'Unione si adopera al massimo per aiutare la Georgia ad attuare la tabella di marcia.

*Articolo 146***Ravvicinamento progressivo**

1. La Georgia fa in modo che la propria legislazione in materia di appalti pubblici sia progressivamente ravvicinata al relativo *acquis* dell'UE.

2. Il ravvicinamento all'*acquis* dell'Unione viene effettuato in fasi successive, secondo quanto previsto nel programma dell'allegato XVI-B del presente accordo e ulteriormente specificato negli allegati da XVI-C a XVI-F, XVI-H, XVI-I e XVI-K del medesimo. Gli allegati XVI-G e XVI-J del presente accordo individuano elementi non obbligatori che non devono necessariamente essere ravvicinati, mentre gli allegati da XVI-L a XVI-O del presente accordo individuano elementi dell'*acquis* dell'Unione che restano al di fuori dell'ambito del ravvicinamento. In tale processo si tiene debitamente conto della corrispondente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea e, laddove ciò risultasse necessario, delle modifiche dell'*acquis* dell'Unione nel frattempo intervenute. L'attuazione di ciascuna fase è valutata dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, e ad essa si collega, al termine di una valutazione positiva da parte di tale Comitato, la concessione reciproca dell'accesso al mercato di cui all'allegato XVI-B del presente accordo. La Commissione europea notifica alla Georgia senza indebito ritardo ogni modifica dell'*acquis* dell'Unione e, su richiesta, fornisce la consulenza e l'assistenza tecnica opportune per l'attuazione di tali modifiche.

3. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» procede alla valutazione di una fase successiva solo dopo che le misure di attuazione della fase precedente sono state attuate e approvate secondo le modalità di cui al paragrafo 2.

4. Ciascuna Parte provvede affinché gli aspetti e i settori degli appalti pubblici non contemplati dal presente articolo rispettino i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento di cui all'articolo 144 del presente accordo.

*Articolo 147***Accesso al mercato**

1. Le Parti convengono di realizzare gradualmente e contemporaneamente l'effettiva e reciproca apertura dei rispettivi mercati. Nel corso del processo di ravvicinamento la portata dell'accesso al mercato reciprocamente concesso è collegata ai progressi compiuti in tale processo secondo quanto stabilito nell'allegato XVI-B del presente accordo.

▼B

2. La decisione di procedere a un'ulteriore fase di apertura del mercato è presa sulla base di una valutazione della conformità della legislazione adottata all'*acquis* dell'Unione, nonché della sua attuazione pratica. Tale valutazione viene regolarmente effettuata dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo.

3. Nella misura in cui una Parte ha aperto il proprio mercato degli appalti pubblici all'altra Parte conformemente all'allegato XVI-B del presente accordo:

a) l'Unione accorda alle società della Georgia, anche non stabilite nell'Unione, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici, riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società dell'Unione;

b) la Georgia accorda alle società dell'Unione, anche non stabilite in Georgia, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici, riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della Georgia.

4. Al termine dell'attuazione dell'ultima fase del processo di ravvicinamento, le Parti esamineranno la possibilità di accordarsi reciprocamente l'accesso al mercato nel settore degli appalti per soglie di valore inferiori a quelle previste nell'allegato XVI-A del presente accordo.

5. La Finlandia riserva la sua posizione per quanto riguarda le isole Åland.

*Articolo 148***Informazione**

1. Ciascuna Parte provvede affinché gli enti aggiudicatori e gli operatori economici siano adeguatamente informati in merito alle procedure degli appalti pubblici, anche tramite la pubblicazione di tutta la legislazione e delle decisioni amministrative in materia.

2. Le Parti garantiscono l'adeguata diffusione delle informazioni relative alle gare di appalto indette.

*Articolo 149***Cooperazione**

1. Le Parti rafforzano la cooperazione mediante scambi di esperienze e di informazioni relative alle loro migliori pratiche e al loro quadro normativo.

2. L'Unione facilita l'attuazione del presente capo, se del caso anche mediante assistenza tecnica. In conformità alle disposizioni in materia di cooperazione finanziaria contenute nel titolo VII (Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controlli) del presente accordo, le decisioni specifiche relative all'assistenza finanziaria sono prese nel quadro dei meccanismi e degli strumenti di finanziamento pertinenti dell'Unione.

▼B

3. Un elenco indicativo dei temi di cooperazione è contenuto nell'allegato XVI-P del presente accordo.

*CAPO 9****Diritti di proprietà intellettuale***

Sezione 1

Disposizioni generali*Articolo 150***Obiettivi**

Gli obiettivi del presente capo sono:

- a) agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le Parti; e
- b) conseguire un opportuno ed efficace livello di protezione e di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

*Articolo 151***Natura e portata degli obblighi**

1. Le Parti attuano in modo adeguato ed efficace i trattati internazionali relativi alla proprietà intellettuale di cui sono firmatarie, compreso l'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS). Le disposizioni del presente capo integrano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le Parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali nel settore della proprietà intellettuale.

2. Ai fini del presente accordo, l'espressione «proprietà intellettuale» si riferisce almeno a tutte le categorie di proprietà intellettuale disciplinate dagli articoli da 153 a 189 del presente accordo.

3. La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 *bis* della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1967 (Convenzione di Parigi).

*Articolo 152***Esaurimento**

Ciascuna Parte prevede un regime interno o regionale di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.

▼B

Sezione 2

Norme relative ai diritti di proprietà intellettuale

Sottosezione 1

Diritto d'autore e diritti connessi*Articolo 153***Protezione accordata**

Le Parti riaffermano il loro impegno nei confronti:

- a) dei diritti e degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Convenzione di Berna);
- b) della Convenzione internazionale di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 1961;
- c) dell'accordo TRIPS;
- d) del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore;
- e) del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi.

*Articolo 154***Autori**

Ciascuna Parte conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;
- b) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o delle copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo;
- c) qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza fili, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascun individuo possa accedere ad esse dal luogo e nel momento di sua scelta.

*Articolo 155***Artisti interpreti o esecutori**

Ciascuna Parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di:

- a) autorizzare o vietare la fissazione⁽¹⁾ delle loro esecuzioni;
- b) autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma, delle fissazioni delle loro esecuzioni;
- c) mettere a disposizione del pubblico, tramite la vendita o in altro modo, le fissazioni delle loro esecuzioni;

⁽¹⁾ Ai fini del presente capo, per «fissazione» si intende l'incorporazione di suoni o immagini o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.

▼B

- d) autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere ad esse dal luogo e nel momento di sua scelta;
- e) autorizzare o vietare la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, tranne nel caso in cui l'esecuzione stessa costituisca di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.

*Articolo 156***Produttori di fonogrammi**

Ciascuna Parte conferisce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di:

- a) autorizzare o vietare la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;
- b) mettere a disposizione del pubblico, tramite la vendita o in altro modo, i loro fonogrammi e le relative copie;
- c) autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, dei loro fonogrammi, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere ad essi dal luogo e nel momento di sua scelta.

*Articolo 157***Organismi di radiodiffusione**

Ciascuna Parte conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la fissazione delle loro emissioni;
- b) la riproduzione di fissazioni delle loro emissioni;
- c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, di fissazioni delle loro emissioni; e
- d) la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.

*Articolo 158***Radiodiffusione e comunicazione al pubblico**

1. Ciascuna Parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo sono utilizzati per una radiodiffusione senza fili o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione.

▼B

2. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, ciascuna Parte può stabilire i criteri per la ripartizione tra i medesimi di tale remunerazione.

*Articolo 159***Durata della protezione**

1. I diritti d'autore di opere letterarie e artistiche ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

2. La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, indipendentemente dal fatto che esse siano o no riconosciute come coautori: l'autore del testo e il compositore della musica, a condizione che entrambi i contributi siano stati specificamente creati per la rispettiva composizione musicale con testo.

3. I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono non prima di cinquant'anni dopo l'esecuzione. Tuttavia:

a) se una fissazione dell'esecuzione in un mezzo diverso dal fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquanta anni dopo la data della prima pubblicazione o della prima comunicazione al pubblico, se anteriore;

b) se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settant'anni dopo la data della prima pubblicazione o della prima comunicazione al pubblico, se anteriore.

4. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono non prima di cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia:

a) se il fonogramma è stato lecitamente pubblicato durante tale periodo, i diritti scadono non prima di settant'anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono state effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è stato lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono non prima di settant'anni dopo la data della prima comunicazione lecita al pubblico;

b) se, decorsi cinquant'anni dalla pubblicazione lecita del fonogramma o dalla sua comunicazione al pubblico, il produttore di fonogrammi non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, l'artista interprete o esecutore può risolvere il contratto mediante il quale l'artista ha trasferito o ceduto al produttore di fonogrammi i propri diritti di fissazione dell'esecuzione.

▼B

5. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di cinquant'anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o senza fili, incluse le emissioni via cavo o via satellite.

6. I termini previsti nel presente articolo sono calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

*Articolo 160***Protezione delle misure tecnologiche**

1. Ciascuna Parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

2. Ciascuna Parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:

- a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere qualsiasi misura tecnologica efficace;
- b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere le misure tecnologiche efficaci; o
- c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione delle misure tecnologiche efficaci.

3. Ai fini della presente accordo, per «misure tecnologiche» si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, così come previsto dalla legislazione interna. Le misure tecnologiche sono considerate «efficaci» nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari del diritto tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.

*Articolo 161***Protezione delle informazioni sul regime dei diritti**

1. Ciascuna Parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia senza averne diritto i seguenti atti:

- a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; o

▼B

- b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti a norma del presente accordo da cui siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;

ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che lo sia, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi previsti dalla legislazione interna.

2. Ai fini del presente capo, per «informazioni sul regime dei diritti» si intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o gli altri materiali protetti a norma del presente capo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni d'uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni. Il paragrafo 1 si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti a norma del presente capo.

*Articolo 162***Eccezioni e limitazioni**

1. In conformità alle convenzioni e ai trattati internazionali di cui sono firmatarie, ciascuna Parte può prevedere eccezioni e limitazioni ai diritti di cui agli articoli da 154 a 159 del presente accordo esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dei materiali protetti e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari del diritto.

2. Ciascuna Parte dispone che sono esentati dal diritto di riproduzione di cui agli articoli da 155 a 158 del presente accordo gli atti di riproduzione temporanea di cui ai medesimi articoli che sono transitori o accessori, che sono parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e il cui unico scopo è consentire:

- a) la trasmissione di una rete tra terzi con l'intervento di un intermediario; o
- b) l'utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali protetti, privi di interesse economico proprio.

*Articolo 163***Diritto degli autori sulle vendite successive delle opere d'arte**

1. Ciascuna Parte prevede a favore dell'autore di un'opera d'arte originale un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una *royalty* basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell'opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell'autore.

▼B

2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

3. Ciascuna Parte può prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive allorché il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.

4. La *royalty* è pagabile dal venditore. Ciascuna Parte può disporre che una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, diversa dal venditore, sia obbligata al pagamento della *royalty* in via esclusiva o solidale con il venditore.

5. La protezione accordata può essere richiesta nella misura consentita dal territorio della Parte in cui tale protezione è richiesta. La procedura di riscossione e gli importi sono decisi a norma della legislazione interna.

*Articolo 164***Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti**

Le Parti si adoperano per promuovere il dialogo e la cooperazione tra le rispettive società di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto e il trasferimento delle *royalty* corrisposte per l'uso di tali opere o altri materiali protetti.

Sottosezione 2

Marchi commerciali*Articolo 165***Accordi internazionali**

Le Parti riaffermano il loro impegno a rispettare:

- a) il Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi; e
- b) l'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi.

*Articolo 166***Procedura di registrazione**

1. Ciascuna Parte predispose un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione definitiva negativa dell'amministrazione competente in materia di marchi è comunicata al richiedente per iscritto e debitamente motivata.

▼B

2. Ciascuna Parte prevede la possibilità di opporsi a domande di registrazione di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio.

3. Le Parti istituiscono una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.

*Articolo 167***Marchi notori**

Ciascuna Parte dà efficacia all'articolo 6 *bis* della Convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS relativo alla protezione dei marchi notori, e può tenere conto della raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) in occasione della trentaquattresima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI (settembre 1999).

*Articolo 168***Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio**

Ciascuna Parte prevede limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, la protezione delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto all'articolo 176 o altre limitate eccezioni che tengono conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e di terzi.

Sottosezione 3

Indicazioni geografiche*Articolo 169***Campo di applicazione**

1. La presente sottosezione si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche originarie del territorio delle Parti.

2. Affinché un'indicazione geografica di una Parte sia protetta dall'altra Parte, essa deve riguardare prodotti rientranti nel campo di applicazione della legislazione di tale Parte di cui all'articolo 170 del presente accordo.

*Articolo 170***Indicazioni geografiche stabilite**

1. L'Unione, esaminata la legge della Georgia sulle denominazioni di origine e sulle indicazioni geografiche delle merci, adottata il 22 agosto 1999, conclude che essa è conforme agli elementi previsti nell'allegato XVII-A del presente accordo.

▼B

2. La Georgia, dopo aver esaminato il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli; il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, e le relative modalità di applicazione, per la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari nell'Unione europea; la parte II, titolo II, capo I, sezione I *bis*, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); e il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, conclude che tali atti, norme e procedure sono conformi agli elementi di cui all'allegato XVII-A del presente accordo.

3. La Georgia, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XVII-B del presente accordo e previo esame di una sintesi dei disciplinari dei prodotti agricoli e alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche dell'Unione elencate nell'allegato XVII-C del presente accordo e alle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose elencate nell'allegato XVII-D del presente accordo, registrate dall'Unione a norma della legislazione richiamata al paragrafo 2 del presente articolo, protegge tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.

4. L'Unione, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XVII-B del presente accordo e previo esame di una sintesi dei disciplinari dei prodotti agricoli e alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche della Georgia elencate nell'allegato XVII-C del presente accordo e alle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose elencate nell'allegato XVII-D del presente accordo, registrate dalla Georgia a norma della legislazione richiamata al paragrafo 1, protegge tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.

5. Le decisioni adottate prima dell'entrata in vigore del presente accordo dal comitato misto, istituito a norma dell'articolo 11 dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito alle modifiche degli allegati III e IV di tale accordo, sono considerate decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche; le indicazioni geografiche aggiunte agli allegati III e IV di tale accordo sono considerate parte integrante degli allegati XVII-C e XVII-D del presente accordo. Di conseguenza le Parti proteggono tali indicazioni geografiche quali indicazioni geografiche stabilite a norma del presente accordo.

▼B*Articolo 171***Aggiunta di nuove indicazioni geografiche**

1. Le Parti concordano sulla possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche da proteggere negli allegati XVII-C e XVII-D del presente accordo, in conformità alla procedura di cui all'articolo 179, paragrafo 3, del presente accordo, previo espletamento della procedura di opposizione e previo esame di una sintesi dei disciplinari di cui all'articolo 170, paragrafi 3 e 4, del presente accordo, con reciproca soddisfazione delle Parti.

2. Le Parti non sono tenute a proteggere come indicazione geografica un nome che sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

*Articolo 172***Portata della protezione delle indicazioni geografiche**

1. Le indicazioni geografiche elencate negli allegati XVII-C e XVII-D del presente accordo, comprese quelle aggiunte a norma dell'articolo 171 del medesimo, sono protette contro:

- a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:
 - i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, oppure
 - ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un'indicazione geografica;
- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione⁽¹⁾, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o altri termini simili;
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;
- d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

2. In caso di omonimia, totale o parziale, tra indicazioni geografiche, la protezione è accordata a ciascuna di esse a condizione che siano state usate in buona fede e tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e del rischio effettivo di confusione. Fatto salvo l'articolo 23 dell'accordo TRIPS, le Parti stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche d'impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni

⁽¹⁾ Per «evocazione» s'intende, in particolare, qualsiasi utilizzo per i prodotti di cui alla voce 20.09 del sistema armonizzato, ma solo con riferimento a vini della voce 22.04, vini aromatizzati della voce 22.05 e bevande spiritose della voce 22.08 di tale sistema.

▼B

geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori. Una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a credere che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrata, anche se esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione.

3. Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una Parte proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un'indicazione geografica dell'altra Parte, quest'ultima viene informata e ha la possibilità di presentare osservazioni prima che la denominazione diventi protetta.

4. Nessuna disposizione della presente sottosezione obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte che non è protetta o cessa di essere protetta nel paese di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le Parti se ne danno reciproca notifica.

*Articolo 173***Protezione della trascrizione delle indicazioni geografiche**

1. Le indicazioni geografiche protette in virtù della presente sottosezione in caratteri georgiani e in altri caratteri non latini ufficialmente utilizzati negli Stati membri sono protette unitamente alla loro trascrizione in caratteri latini. Tale trascrizione può essere utilizzata anche per l'etichettatura dei prodotti in questione.

2. Analogamente, le indicazioni geografiche protette in virtù della presente sottosezione in caratteri latini sono protette unitamente alla loro trascrizione in caratteri georgiani e in altri caratteri non latini ufficialmente utilizzati negli Stati membri. Tale trascrizione può essere utilizzata anche per l'etichettatura dei prodotti in questione.

*Articolo 174***Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche**

1. Una denominazione protetta in virtù della presente sottosezione può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al disciplinare corrispondente.

2. Quando un'indicazione geografica è protetta a norma della presente sottosezione, l'uso della denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri supplementari.



Articolo 175

Attuazione della protezione

Le Parti attuano la protezione prevista agli articoli da 170 a 174 del presente accordo mediante idonee misure amministrative adottate dalle rispettive autorità pubbliche. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.

Articolo 176

Relazione con i marchi commerciali

1. Le Parti rifiutano o annullano, d'ufficio o su richiesta di qualsiasi parte interessata in conformità alla legislazione di ciascuna di esse, la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 172, paragrafo 1, del presente accordo, in relazione a un'indicazione geografica protetta per prodotti simili, a condizione che la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio interessato.

2. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 170 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di protezione è il 1° aprile 2012.

3. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 171 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di protezione è la data di trasmissione all'altra Parte della domanda di protezione di un'indicazione geografica.

4. Le Parti non sono tenute a proteggere un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla reale identità del prodotto.

5. Fatto salvo il paragrafo 4, le Parti proteggono le indicazioni geografiche anche quando esiste un marchio anteriore. Per «marchio anteriore» si intende un marchio il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all'articolo 172, paragrafo 1, del presente accordo, che è stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla pertinente legislazione, nel territorio di una delle Parti anteriormente alla data in cui l'altra Parte ha presentato la domanda di protezione dell'indicazione geografica a norma della presente sottosezione. Tale marchio può continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione delle Parti in materia di marchi.

Articolo 177

Regole generali

1. L'applicazione della presente sottosezione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti in virtù dell'accordo OMC.

▼B

2. L'importazione, l'esportazione e la commercializzazione di prodotti di cui agli articoli 170 e 171 del presente accordo sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel territorio della Parte importatrice.

3. Eventuali questioni attinenti al disciplinare delle denominazioni registrate sono trattate dal sottocomitato istituito a norma dell'articolo 179 del presente accordo.

4. Le indicazioni geografiche protette a norma della presente sottosezione possono essere annullate soltanto dalla Parte di cui è originario il prodotto.

5. Il disciplinare di un prodotto di cui alla presente sottosezione è quello approvato, unitamente alle eventuali modifiche, anch'esse approvate, dalle autorità della Parte del cui territorio è originario il prodotto stesso.

*Articolo 178***Cooperazione e trasparenza**

1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito a norma dell'articolo 179 del presente accordo, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento della presente sottosezione. In particolare, una Parte può chiedere all'altra Parte informazioni concernenti i disciplinari e le relative modifiche, nonché i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo.

2. Ciascuna Parte può rendere pubblici i disciplinari o una sintesi dei medesimi e i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo relativi alle indicazioni geografiche dell'altra Parte protette in virtù del presente articolo.

*Articolo 179***Sottocomitato per le indicazioni geografiche**

1. È istituito il sottocomitato per le indicazioni geografiche. Esso è composto da rappresentanti dell'Unione e della Georgia ed è incaricato di monitorare lo sviluppo della presente sottosezione e di rafforzare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche. Esso risponde al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo.

2. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche delibera all'unanimità e adotta il proprio regolamento interno. Si riunisce su richiesta di una delle Parti, a turno nell'UE e in Georgia, a una data, in un luogo e secondo modalità (compresa eventualmente la videoconferenza) fissate di comune accordo dalle Parti, e comunque non oltre novanta giorni dalla data della richiesta.

3. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche provvede inoltre al corretto funzionamento della presente sottosezione e può prendere in esame tutte le questioni inerenti all'attuazione e alla gestione della medesima. In particolare è responsabile di:

▼B

- a) modificare l'articolo 170, paragrafi 1 e 2, del presente accordo, per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nel territorio delle Parti;
- b) modificare gli allegati XVII-C e XVII-D del presente accordo, per quanto riguarda le indicazioni geografiche;
- c) scambiare informazioni sugli sviluppi delle politiche e legislativi in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in tale ambito;
- d) scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità alla presente sottosezione.

Sottosezione 4

Disegni e modelli*Articolo 180***Accordi internazionali**

Le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare l'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali del 1999.

*Articolo 181***Protezione dei disegni e dei modelli registrati**

1. Ciascuna Parte assicura la protezione dei disegni e dei modelli creati indipendentemente che siano nuovi e originali ⁽¹⁾. Tale protezione è fornita tramite la registrazione, che conferisce al titolare di un disegno o di un modello registrato un diritto esclusivo conformemente a quanto disposto dal presente articolo.
2. Il disegno o il modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale soltanto:
 - a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante il normale utilizzo di quest'ultimo, e
 - b) nella misura in cui tali caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.
3. Per «normale utilizzo» di cui al paragrafo 2, lettera a), s'intende l'utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

⁽¹⁾ Ai fini del presente articolo, una Parte può considerare originale un disegno o un modello con un'individualità propria.

▼B

4. Il titolare di un disegno o di un modello registrato ha il diritto di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, come minimo di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, importare, esportare, stoccare o utilizzare un prodotto recante o contenente il disegno o il modello protetto, qualora tali operazioni siano intraprese a fini commerciali, compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o del modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali.

5. La durata della protezione accordata è di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione o da una data stabilita in conformità all'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, ferma restando la Convenzione di Parigi.

*Articolo 182***Eccezioni ed esclusioni**

1. Ciascuna Parte può prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o del modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi di terzi.

2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. In particolare, il diritto su un disegno o un modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro forme e dimensioni esatte per consentire al prodotto in cui il disegno o il modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente a un altro prodotto, o di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascuno dei due prodotti possa svolgere la sua funzione.

*Articolo 183***Rapporto con il diritto d'autore**

Un disegno o un modello è altresì ammesso a beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore vigente nel territorio di una Parte dalla data in cui è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuna Parte determina l'estensione della protezione e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.

Sottosezione 5

Brevetti*Articolo 184***Accordi internazionali**

Le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare il trattato dell'OMPI sulla cooperazione in materia di brevetti.



Articolo 185

Brevetti e sanità pubblica

1. Le Parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla sanità pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC.

2. Le Parti rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e contribuiscono alla sua attuazione.

Articolo 186

Certificato protettivo complementare

1. Le Parti riconoscono che i medicinali e i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sul loro mercato. Esse riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all'immissione del prodotto sul rispettivo mercato, secondo la definizione di cui alla legislazione interna, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.

2. Le Parti prevedono un ulteriore periodo di protezione per un medicinale o un prodotto fitosanitario che sia protetto da un brevetto e sia stato oggetto di una procedura di autorizzazione amministrativa. La durata di tale periodo è pari a quella del periodo di cui al paragrafo 1, seconda frase, ridotta di cinque anni.

3. A prescindere da quanto disposto al paragrafo 2, la durata dell'ulteriore periodo di protezione non può essere superiore a cinque anni.

4. Nel caso di medicinali per i quali sono stati condotti studi pediatrici, e a condizione che i risultati di tali studi siano ripresi nelle informazioni relative sul prodotto, le Parti prevedono una proroga di ulteriori sei mesi della durata della protezione di cui al paragrafo 2.

Articolo 187

Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali ⁽¹⁾

1. Le Parti attuano un sistema globale per garantire la riservatezza, la non divulgazione e la non utilizzazione dei dati comunicati al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale.

⁽¹⁾ Il presente articolo lascia impregiudicato il regolamento statale n. 188 della Georgia, del 22 ottobre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle relative autorità ammessi a beneficiare del regime semplificato di registrazione dei medicinali in Georgia. L'elenco stabilito da detto regolamento fa riferimento ai seguenti paesi/alle seguenti autorità: EMA - Agenzia europea per i medicinali Australia; Austria; Belgio; Bulgaria; Canada; Cipro; Corea; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Giappone; Grecia; Irlanda; Islanda; Italia; Lettonia; Lituania; Lussemburgo; Malta; Norvegia; Nuova Zelanda; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Repubblica ceca; Romania; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Regno Unito; Ungheria; USA.

▼B

2. Ciascuna Parte provvede affinché, nel proprio diritto, tutte le informazioni presentate per ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale restino riservate, non vengano divulgate a terzi e godano della protezione contro usi commerciali sleali.

3. A tal fine ciascuna Parte, per un periodo di almeno sei anni a decorrere dalla data della prima autorizzazione in una delle Parti, non consente ad altri richiedenti di commercializzare lo stesso prodotto o un prodotto analogo, sulla base dell'autorizzazione all'immissione in commercio concessa al richiedente che ha fornito i dati relativi alle prove o gli studi, salvo in presenza del consenso di quest'ultimo. Durante tale periodo i dati relativi alle prove o gli studi presentati per ottenere la prima autorizzazione non sono utilizzati a beneficio di altri richiedenti successivi che intendano ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale, salvo in presenza del consenso del primo richiedente.

4. Il periodo di sei anni di cui al paragrafo 3 è esteso fino a un massimo di sette anni se, durante i primi sei anni successivi all'ottenimento dell'autorizzazione iniziale, il titolare ottiene un'autorizzazione per una o più nuove indicazioni terapeutiche ritenute portatrici di un beneficio clinico significativo rispetto alle terapie esistenti.

5. La Georgia si impegna ad allineare la propria legislazione in materia di protezione dei dati relativi ai medicinali a quella dell'Unione entro la data che sarà stabilita dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo.

*Articolo 188***Protezione dei dati presentati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari**

1. Ciascuna Parte stabilisce i requisiti di sicurezza ed efficacia prima di autorizzare l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

2. Ciascuna Parte provvede affinché i dati presentati per la prima volta da un richiedente per ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario godano della protezione contro usi commerciali sleali e non siano utilizzati a beneficio di altri richiedenti che intendano ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio, salvo in presenza di prova del consenso esplicito del primo titolare.

3. Il verbale di prova o la relazione di uno studio presentati per la prima volta per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono finalizzati all'autorizzazione o alla modifica di un'autorizzazione intesa a consentire l'uso del prodotto su altre colture; e

▼B

b) sono riconosciuti conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.

4. Il periodo di protezione dei dati è di almeno dieci anni a decorrere dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nella Parte interessata.

*Articolo 189***Varietà vegetali**

Le Parti proteggono i diritti delle varietà vegetali, in conformità alla Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, e cooperano per promuovere e fare applicare tali diritti.

Sezione 3

Applicazione dei diritti di proprietà intellettuale*Articolo 190***Obblighi generali**

1. Le Parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III, e prevedono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari necessari per garantire l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale⁽¹⁾, di cui alla presente sezione.

2. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso complementari sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

3. Tali misure e mezzi di ricorso complementari sono anche efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

*Articolo 191***Soggetti dotati di legittimazione attiva**

Ciascuna Parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:

a) ai titolari di diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;

⁽¹⁾ Ai fini della presente sezione, per «diritti di proprietà intellettuale» si intendono almeno i seguenti diritti: il diritto d'autore; i diritti connessi al diritto d'autore; il diritto sui generis del costituente di una banca di dati; i diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori; i diritti conferiti dai marchi; i diritti su disegni e modelli; i diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi complementari; le indicazioni geografiche; i diritti sui modelli di utilità; la privativa per ritrovati vegetali; le denominazioni commerciali, se protette come diritti esclusivi dalla legislazione interna.

▼B

- b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime;
- c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime;
- d) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime.

Sottosezione 1

Applicazione in ambito civile*Articolo 192***Misure di protezione delle prove**

1. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ciascuna Parte provvede affinché le competenti autorità giudiziarie, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, dispongano misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
2. Tali misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci oggetto della presunta violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Queste misure sono adottate, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.
3. In caso di adozione di misure di protezione delle prove inaudita altera parte, le parti interessate sono informate senza indebito ritardo e al più tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle misure.

*Articolo 193***Diritto d'informazione**

1. Ciascuna Parte provvede affinché, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata dell'attore, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

▼B

- a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
- b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto, su scala commerciale;
- c) sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; oppure
- d) sia stata sorpresa a produrre, fabbricare o distribuire merci oggetto di violazione di un diritto, o prestare servizi, tramite informazioni fornite da un'altra persona di cui alle lettere da a) a c).

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

- a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti titolari dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti destinatari; e
- b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per i prodotti o i servizi in questione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni regolamentari che:

- a) accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;
- b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;
- c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;
- d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti ad una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; oppure
- e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

*Articolo 194***Misure provvisorie**

1. Ciascuna Parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere nei confronti del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dalla legislazione interna, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

▼B

2. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna di prodotti sospettati di ledere un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

3. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale le Parti provvedono affinché, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le competenti autorità possono disporre l'accesso, se del caso, alle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso del presunto autore della violazione.

*Articolo 195***Misure adottate a seguito di decisione sul merito**

1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna Parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti possano ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, come minimo l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, le autorità giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci.

2. Le autorità giudiziarie delle Parti hanno il potere di ordinare che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

3. Ciascuna Parte provvede affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione, nonché nei confronti di qualsiasi intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.

4. Le Parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui al presente articolo se tale soggetto ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.



Articolo 196

Risarcimento dei danni

1. Ciascuna Parte provvede affinché, su richiesta della parte lesa, le autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché le autorità giudiziarie fissano i danni:

- a) tengono conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; oppure
- b) in alternativa alla lettera a) possono fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo delle *royalty* o dei diritti che sarebbero stati dovuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione all'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le Parti possono prevedere la possibilità che le autorità giudiziarie dispongano il recupero degli utili o il pagamento di danni che possono essere predeterminati a favore della parte lesa.

Articolo 197

Spese legali

Ciascuna Parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, salvo che il rispetto del principio di equità non lo consenta e fatte salve le eccezioni previste dalle rispettive norme procedurali.

Articolo 198

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Ciascuna Parte provvede affinché, nell'ambito dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà industriale o dei procedimenti giudiziari avviati per violazione del diritto d'autore, o in entrambi i casi, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.

▼B*Articolo 199***Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti**

Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti nella presente sottosezione:

- a) affinché gli autori di opere letterarie o artistiche siano ritenuti tali fino a prova contraria e legittimati di conseguenza ad agire in giudizio contro i contraffattori, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi usuali;
- b) la disposizione di cui alla lettera a) si applica *mutatis mutandis* ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.

Sottosezione 2

Altre disposizioni*Articolo 200***Misure alla frontiera**

1. Fatti salvi l'articolo 75 e l'allegato XIII del presente accordo, il presente articolo stabilisce i principi generali del presente accordo che disciplinano l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e l'obbligo di impegnarsi nella cooperazione a carico delle medesime.

2. Nell'attuare le misure alla frontiera per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale le Parti assicurano la coerenza con gli obblighi assunti nel quadro del GATT 1994 e dell'accordo TRIPS.

3. Le disposizioni del presente articolo relative alle misure alla frontiera sono di natura procedurale. Esse stabiliscono le condizioni e le procedure di intervento delle autorità doganali se le merci sospette di violare un diritto di proprietà intellettuale sono, o sarebbero dovute essere, sotto il controllo della dogana. Esse non pregiudicano in alcun modo il diritto sostanziale delle Parti in materia di proprietà intellettuale.

4. Per agevolare l'effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità doganali adottano una varietà di strategie volte ad identificare le spedizioni contenenti merci sospette di violare i diritti di proprietà intellettuale. Tali strategie includono tecniche di analisi dei rischi basate, tra l'altro, sulle informazioni fornite dai titolari dei diritti, sulle informazioni raccolte e sulle ispezioni dei carichi.

▼B

5. Le Parti concordano di dare efficace attuazione all'articolo 69 dell'accordo TRIPS nei confronti degli scambi internazionali di merci sospette di violare i diritti di proprietà intellettuale. A tale scopo, le Parti stabiliscono e informano i punti di contatto presso le rispettive amministrazioni doganali e sono pronte a scambiare dati e informazioni sugli scambi di tali merci che interessano entrambe le Parti. In particolare, esse promuovono lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità doganali riguardo allo scambio di merci contraffatte e usurpative. Fatte salve le disposizioni del protocollo II del presente accordo, relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, le autorità doganali, se del caso, si scambiano tali informazioni rapidamente e nel dovuto rispetto delle normative in materia di protezione dei dati delle Parti.

6. Le autorità doganali di ciascuna Parte cooperano, su richiesta o su propria iniziativa, al fine di fornire le informazioni disponibili pertinenti alle autorità doganali dell'altra Parte, soprattutto per le merci in transito nel territorio di una Parte destinate all'altra Parte (o originarie dell'altra Parte).

7. Il sottocomitato di cui all'articolo 74 del presente accordo stabilisce le disposizioni pratiche necessarie per lo scambio di dati e informazioni di cui al presente articolo.

8. Il protocollo II del presente accordo, relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, è applicabile in relazione a violazioni di diritti di proprietà intellettuale, ferme restando le forme di cooperazione derivanti dall'applicazione dei paragrafi da 5 a 7 del presente articolo.

9. Il sottocomitato di cui all'articolo 74 del presente accordo è responsabile del buon funzionamento e della corretta attuazione del presente articolo.

*Articolo 201***Codici di condotta**

Le Parti incoraggiano:

- a) l'elaborazione da parte delle associazioni o delle organizzazioni professionali o di categoria di codici di condotta volti a contribuire all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;
- b) la presentazione alle rispettive autorità competenti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione dei medesimi.

*Articolo 202***Cooperazione**

1. Le Parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi derivanti dal presente capo.

2. La cooperazione riguarda, tra l'altro, le seguenti attività:

▼B

- a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e alle pertinenti regole di protezione e di applicazione; lo scambio di esperienze sull'evoluzione normativa in tali settori;
- b) lo scambio di esperienze e di informazioni sulle attività per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
- c) lo scambio di esperienze sulle attività per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale svolte a livello centrale e periferico dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi;
- d) lo sviluppo di capacità, gli scambi di personale e la formazione di quest'ultimo;
- e) la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, anche tra gli operatori economici e nella società civile; la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti;
- f) il rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la tutela della proprietà intellettuale;
- g) la promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico riguardo alle politiche in materia di diritti di proprietà intellettuale: la formulazione di strategie efficaci per individuare i principali destinatari e l'elaborazione di programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media sull'impatto delle violazioni della proprietà intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata.

*CAPO 10***Concorrenza***Articolo 203***Principi**

Le Parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Le Parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali e gli interventi pubblici (comprese le sovvenzioni) sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.

*Articolo 204***Normativa in materia di antitrust e concentrazioni e relativa attuazione**

1. Ciascuna Parte mantiene in vigore nel proprio territorio un sistema completo di norme a disciplina della concorrenza che permetta di perseguire efficacemente gli accordi anticoncorrenziali, le pratiche concertate e le condotte anticoncorrenziali unilaterali adottate dalle imprese detentrici di una posizione dominante sul mercato nonché di controllare efficacemente le concentrazioni di imprese al fine di evitare abusi di posizioni dominanti e ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva.

▼B

2. Ciascuna Parte conferisce ad un'autorità responsabile le risorse necessarie al fine di applicare in modo efficace il diritto della concorrenza di cui al paragrafo 1.

3. Le Parti riconoscono l'importanza di applicare le rispettive norme di diritto della concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale e dei diritti di difesa delle imprese interessate.

*Articolo 205***Monopoli di Stato, imprese pubbliche e imprese cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi**

1. Nessuna disposizione del presente capo impedisce a una Parte di designare o di mantenere monopoli di Stato o imprese pubbliche o di conferire a imprese diritti speciali o esclusivi conformemente alla rispettiva legislazione.

2. Per quanto riguarda i monopoli di Stato a carattere commerciale, le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi, ciascuna Parte provvede affinché tali imprese siano soggette al diritto della concorrenza di cui all'articolo 204, paragrafo 1, nella misura in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione di interesse pubblico affidata alle imprese in questione.

*Articolo 206***Sovvenzioni**

1. Ai fini del presente articolo per «sovvenzione» si intende una misura che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 1 dell'accordo SCM, a prescindere dal fatto che sia concessa in relazione alla produzione di merci o alla prestazione di servizi, e che possa definirsi specifica ai sensi dell'articolo 2 di tale accordo.

2. Ciascuna Parte garantisce la trasparenza nel settore delle sovvenzioni. A tal fine ciascuna Parte presenta all'altra Parte con frequenza biennale una relazione in merito alla base giuridica, alla forma, all'importo o al bilancio e, ove possibile, al beneficiario delle sovvenzioni concesse dal proprio governo o da un organismo pubblico nell'ambito della produzione di merci. Tale relazione si intende presentata se le informazioni pertinenti sono rese accessibili da ciascuna Parte su un sito web pubblico.

3. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte senza indugio fornisce le informazioni e risponde alle domande concernenti determinate sovvenzioni nell'ambito della prestazione di servizi.

*Articolo 207***Risoluzione delle controversie**

Agli articoli 203, 204 e 205 del presente accordo non si applicano le disposizioni relative al meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

▼B*Articolo 208***Rapporto con l'OMC**

Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti e gli obblighi di una Parte in virtù dell'accordo OMC, in particolare dell'accordo SCM e dell'intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU).

*Articolo 209***Riservatezza**

Quando si scambiano informazioni a norma del presente capo, le Parti tengono conto delle limitazioni imposte dalle prescrizioni relative al segreto professionale ed aziendale nei rispettivi ordinamenti giuridici.

*CAPO 11****Disposizioni sull'energia nell'ambito degli scambi****Articolo 210***Definizioni**

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) «prodotti energetici», il petrolio greggio (codice SA 27.09), il gas naturale (codice SA 27.11) e l'energia elettrica (codice SA 27.16);
- b) «infrastrutture per il trasporto dell'energia», gasdotti di trasmissione ad alta pressione; reti e linee di trasmissione dell'elettricità ad alta tensione, compresi i dispositivi di interconnessione che servono a collegare reti differenti di trasmissione del gas o dell'elettricità; oleodotti per il trasporto del greggio, ferrovie ed altre infrastrutture fisse che permettono il transito dei prodotti energetici;
- c) «transito», il passaggio dei prodotti energetici attraverso il territorio di una Parte, con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto, a condizione che tale passaggio rappresenti unicamente una parte di un tragitto completo che inizia e termina oltre la frontiera della Parte sul cui territorio si produce tale traffico;
- d) «prelievo non autorizzato», ogni attività consistente nel prelievo illegale di prodotti energetici da un'infrastruttura per il trasporto dell'energia.

*Articolo 211***Transito**

Le Parti provvedono affinché il transito avvenga nel rispetto degli impegni internazionali da esse assunti in conformità alle disposizioni del GATT 1994 e del trattato sulla Carta dell'energia.

▼B*Articolo 212***Prelievo non autorizzato di merci in transito**

Ciascuna Parte adotta tutte le misure necessarie per vietare e contrastare i prelievi non autorizzati di prodotti energetici in transito nel suo territorio ad opera di enti soggetti al suo controllo o alla sua giurisdizione.

*Articolo 213***Transito ininterrotto**

1. Una Parte si astiene dall'effettuare prelievi o dall'interferire in qualsiasi altro modo con il transito di prodotti energetici nel proprio territorio, tranne qualora tali prelievi o interferenze siano specificamente contemplati da un contratto o da un altro accordo che disciplina tale transito, o qualora il funzionamento ininterrotto delle infrastrutture per il trasporto dell'energia, senza tempestivi interventi correttivi, rappresenti una minaccia irragionevole per la sicurezza pubblica, per il patrimonio culturale, per la sanità, la sicurezza o l'ambiente, e a condizione che tali interventi non vengano realizzati in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata del commercio internazionale.

2. In caso di controversie su materie che coinvolgono le Parti o enti soggetti al loro controllo o alla loro giurisdizione, la Parte nel cui territorio transitano prodotti energetici non può interrompere o ridurre tale transito, oppure consentire a enti soggetti al suo controllo o alla sua giurisdizione, comprese le imprese commerciali di Stato, di interrompere o ridurre tale transito prima che si concluda il procedimento di risoluzione delle controversie a norma del pertinente contratto, oppure un procedimento di emergenza a norma dell'allegato XVIII del presente accordo o del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, tranne nelle circostanze previste al paragrafo 1.

3. Una Parte non è ritenuta responsabile dell'interruzione o della riduzione del transito di cui al presente articolo qualora essa non sia in grado di fornire o di far transitare i prodotti energetici a seguito di azioni imputabili a un paese terzo o a un ente soggetto al controllo o alla giurisdizione di un paese terzo.

*Articolo 214***Obbligo di transito per i gestori**

Ciascuna Parte provvede affinché i gestori delle infrastrutture per il trasporto dell'energia adottino le misure necessarie per:

- a) ridurre al minimo il rischio di interruzione o riduzione accidentale del transito;
- b) ripristinare rapidamente il normale funzionamento del transito che abbia subito un'interruzione o una riduzione accidentale.

▼B*Articolo 215***Autorità di regolamentazione**

1. Ciascuna Parte designa autorità di regolamentazione indipendenti e dotate di poteri sufficienti per regolamentare i mercati del gas e dell'energia elettrica. Tali autorità di regolamentazione sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi altra impresa pubblica o privata e da qualsiasi altro operatore o partecipante al mercato.
2. Le decisioni e le procedure delle autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
3. Un operatore ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Le decisioni degli organi di ricorso, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono sempre motivate per iscritto e sono altresì impugnabili dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi di ricorso hanno effetto esecutivo.

*Articolo 216***Organizzazione dei mercati**

1. Le Parti provvedono affinché i mercati dell'energia siano gestiti con l'obiettivo di realizzare condizioni di concorrenzialità, sicurezza e sostenibilità ambientale senza operare discriminazioni tra imprese per quanto riguarda diritti ed obblighi.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 una Parte può, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese obblighi concernenti la sicurezza (compresa la sicurezza degli approvvigionamenti), la regolarità, la qualità e il prezzo degli approvvigionamenti, nonché la protezione ambientale, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, proporzionati e verificabili.
3. La Parte che stabilisce il prezzo di vendita del gas e dell'energia elettrica sul mercato interno provvede a pubblicare il suo metodo di calcolo del prezzo regolamentato prima che quest'ultimo entri in vigore.

*Articolo 217***Accesso alle infrastrutture per il trasporto dell'energia**

1. Ciascuna Parte provvede all'attuazione nel proprio territorio di un sistema di accesso dei terzi alle infrastrutture per il trasporto e il deposito dell'energia e del gas naturale liquefatto applicabile a tutti gli utenti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio.

▼B

2. Ciascuna Parte provvede affinché le tariffe e tutte le altre condizioni per l'accesso alle infrastrutture per il trasporto dell'energia siano obiettive, ragionevoli, trasparenti e non discriminino in base all'origine, alla proprietà o alla destinazione del prodotto energetico.

3. Ciascuna Parte provvede affinché la totalità della capacità tecnica e contrattuale, sia fisica che virtuale, venga attribuita tramite criteri e procedure trasparenti e non discriminatori.

4. Le Parti provvedono affinché i gestori delle infrastrutture per il trasporto dell'energia che rifiutano di concedere l'accesso ai terzi forniscano alla parte che ne faccia richiesta una spiegazione debitamente motivata di tale decisione; contro tale rifiuto è prevista la possibilità di presentare ricorso.

5. In casi eccezionali una Parte può derogare alle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 in conformità a criteri obiettivi stabiliti dalla propria legislazione. In particolare una Parte può prevedere nella propria legislazione la possibilità di concedere un'esenzione dalle norme relative all'accesso dei terzi in relazione alle nuove infrastrutture principali per il trasporto dell'energia, a condizione che tale deroga sia prevista per un periodo di tempo limitato e sia basata su una valutazione caso per caso.

*Articolo 218 (1)***Rapporto con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia**

1. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e quelle del trattato che istituisce la Comunità dell'energia o quelle della legislazione dell'Unione applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, prevalgono, per quanto riguarda tale conflitto, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dell'energia o le disposizioni della legislazione dell'Unione applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

2. Nell'attuazione del presente capo, la preferenza è accordata all'adozione di disposizioni legislative o altri atti che siano compatibili con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia o basati sulla legislazione applicabile nell'Unione. In caso di controversia concernente il presente capo, le disposizioni legislative o gli altri atti che soddisfano i suddetti criteri beneficiano di una presunzione di conformità al presente capo. Nel valutare se le disposizioni legislative o gli altri atti soddisfino tali criteri, si tiene conto di ogni decisione pertinente adottata a norma dell'articolo 91 del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

(1) Ai fini dell'attuazione del presente capo da parte della Georgia, il presente articolo si applica unicamente una volta che la Georgia sia divenuta parte del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, a partire da tale momento e nella misura in cui siano applicabili alla Georgia le disposizioni specifiche del trattato che istituisce la Comunità dell'energia o della legislazione dell'Unione applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

▼B*CAPO 12***Trasparenza***Articolo 219***Definizioni**

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) «misure di applicazione generale», le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative che possano incidere su qualsiasi materia disciplinata dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Non sono considerate tali le misure che producono effetti nei confronti di una persona determinata o di un gruppo di persone;
- b) «persona interessata», ogni persona fisica o giuridica stabilita nel territorio di una Parte che possa essere direttamente interessata da una misura di applicazione generale.

*Articolo 220***Obiettivo**

Riconoscendo l'incidenza che il contesto regolamentare può avere sugli scambi e sugli investimenti tra di esse, le Parti predispongono un contesto regolamentare prevedibile a vantaggio degli operatori economici, e procedure efficienti, anche per le piccole e medie imprese, prendendo in debita considerazione i requisiti di certezza giuridica e proporzionalità.

*Articolo 221***Pubblicazione**

1. Ciascuna Parte provvede affinché le misure di applicazione generale:
 - a) siano rapidamente e facilmente accessibili, tramite un mezzo ufficialmente designato e, se possibile, per via elettronica, in modo da permettere a chiunque di prenderne conoscenza;
 - b) contengano una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione di tali misure; e
 - c) prevedano un periodo di tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati, comprese le situazioni di emergenza o le questioni inerenti alla sicurezza.
2. Ciascuna Parte:
 - a) si adopera per rendere disponibile al pubblico in una fase iniziale appropriata ogni proposta di misura di applicazione generale che intende adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;
 - b) offre alle persone interessate ragionevoli possibilità di presentare osservazioni in merito a tali proposte, prevedendo in particolare un periodo di tempo sufficiente per sfruttare tali opportunità; e

▼B

- c) si impegna a tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in merito a tali proposte.

*Articolo 222***Richieste di informazioni e punti di contatto**

1. Al fine di agevolare la comunicazione tra le Parti sulle questioni di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, ciascuna Parte designa un punto di contatto che agisce da coordinatore.

2. Ciascuna Parte istituisce o mantiene meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni da chiunque presentate in merito a qualsiasi misura di applicazione generale, proposta o in vigore, e alla sua applicazione. Le richieste possono essere presentate tramite il punto di contatto istituito a norma del paragrafo 1 o tramite qualsiasi altro meccanismo, a seconda dei casi.

3. Le Parti riconoscono che le risposte di cui al paragrafo 2 non possono essere definitive o giuridicamente vincolanti ma hanno solo uno scopo informativo, salvo diversa disposizione³³⁷ delle rispettive norme legislative e regolamentari.

4. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte comunica sollecitamente le informazioni e risponde alle domande relative a qualsiasi misura di applicazione generale o a qualsiasi proposta di adozione o modifica di misure di applicazione generale che la Parte richiedente ritiene possano influire sul funzionamento del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, indipendentemente dal fatto che tale misura sia stata o no preventivamente notificata alla Parte richiedente.

*Articolo 223***Gestione delle misure di applicazione generale**

1. Ciascuna Parte gestisce tutte le misure di applicazione generale in modo obiettivo, imparziale e ragionevole.

2. A tal fine, nell'applicare tali misure a persone, merci, o servizi determinati dell'altra Parte in casi specifici, ciascuna Parte:

- a) si adopera per comunicare alle persone interessate direttamente coinvolte in un procedimento amministrativo, secondo le rispettive procedure e con un preavviso ragionevole, l'apertura di un procedimento, fornendo altresì informazioni sulla sua natura, l'indicazione della base giuridica che ne autorizza l'apertura e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;

▼B

- b) accorda a tali persone interessate una ragionevole opportunità di presentare fatti e argomentazioni a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi provvedimento amministrativo definitivo, sempre che i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; e
- c) provvede affinché le proprie procedure si basino sulla sua legislazione e siano attuate conformemente ad essa.

*Articolo 224***Riesame e ricorso**

1. Ciascuna Parte istituisce o mantiene in vigore procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative per il riesame tempestivo e, nei casi in cui ciò sia giustificato, per la rettifica dei provvedimenti amministrativi concernenti materie disciplinate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Tali istanze o procedure sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'applicazione amministrativa e i loro responsabili non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.
2. Ciascuna Parte provvede affinché, dinanzi a tali istanze o nel corso di tali procedure, le parti del procedimento abbiano diritto a:
 - a) una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e
 - b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati oppure, ove la propria legislazione lo prescriva, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa.
3. Fatta salva la possibilità di ricorso o di riesame ulteriore nei modi previsti dalle rispettive leggi, ciascuna Parte provvede affinché tale decisione sia attuata dall'ufficio o dall'autorità interessata e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda le misure amministrative in questione.

*Articolo 225***Qualità ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa**

1. Le Parti convengono di cooperare nella promozione della qualità e dell'efficacia della regolamentazione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche per quanto concerne le rispettive politiche normative e le valutazioni dell'impatto della regolamentazione.
2. Le Parti riconoscono l'importanza dei principi di buona condotta amministrativa⁽¹⁾ e convengono di cooperare alla loro promozione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche.

⁽¹⁾ Così come sono stati espressi nella raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri relativa alla buona amministrazione, CM/Rec(2007)7, del 20 giugno 2007.

▼B*Articolo 226***Disposizioni specifiche**

Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicate le norme specifiche in materia di trasparenza sancite da altri capi del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

*CAPO 13***Commercio e sviluppo sostenibile***Articolo 227***Contesto e obiettivi**

1. Le Parti ricordano l'Agenda 21 della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sull'occupazione piena e produttiva e sul lavoro dignitoso per tutti del 2006 e la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008. Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future e per far sì che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali.

2. Le Parti riaffermano il loro impegno a favore dello sviluppo sostenibile e riconoscono che lo sviluppo sociale ed economico e la protezione dell'ambiente ne rappresentano i pilastri interdipendenti che si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici derivanti dall'integrazione delle questioni ambientali e del lavoro collegate al commercio ⁽¹⁾ in un approccio globale in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

*Articolo 228***Diritto di legiferare e livelli di protezione**

1. Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di definire le loro politiche e le loro priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i loro livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro a livello interno, nonché di adottare o modificare di conseguenza le proprie politiche e disposizioni legislative pertinenti, coerentemente con gli impegni assunti in relazione alle norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale di cui agli articoli 229 e 230 del presente accordo.

2. In tale contesto ciascuna Parte si adopera per garantire che la propria legislazione e le proprie politiche riconoscano e incoraggino elevati livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro, nonché per continuare a migliorare tale legislazione e tali politiche ed i livelli di protezione da esse garantiti.

⁽¹⁾ Nel presente capo ogni riferimento al lavoro comprende anche le questioni pertinenti agli obiettivi strategici dell'OIL, nei quali si articola l'Agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, come concordati nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa.



Articolo 229

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1. Le Parti riconoscono l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elementi chiave per gestire il processo di globalizzazione e riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in una forma che contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti. In tale contesto le Parti si impegnano a consultarsi ed a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro di comune interesse che attengono al commercio.

2. Conformemente agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 86a sessione nel 1998, le Parti si impegnano a rispettare, promuovere e attuare, sia a livello legislativo che nella prassi e in tutto il loro territorio, le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, come sancite dalle convenzioni fondamentali dell'OIL, ed in particolare:

- a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- c) l'abolizione effettiva del lavoro infantile; e
- d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.

3. Le Parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia a livello legislativo che nella prassi, alle convenzioni fondamentali, alle convenzioni prioritarie e alle altre convenzioni dell'OIL, ratificate rispettivamente dalla Georgia e dagli Stati membri.

4. Le Parti prenderanno altresì in considerazione la possibilità di ratificare le restanti convenzioni prioritarie e le altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni aggiornate. Le Parti si scambiano regolarmente informazioni in merito alla loro situazione e agli sviluppi intervenuti al riguardo.

5. Le Parti riconoscono che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo, e che le norme in materia di lavoro non devono essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

Articolo 230

Governance e accordi multilaterali in materia di ambiente

1. Le Parti riconoscono il valore della *governance* e degli accordi multilaterali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali e sottolineano la necessità di rafforzare le reciproche sinergie tra le politiche ambientali e

▼B

commerciali. In tale contesto le Parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, per quanto riguarda i negoziati su questioni ambientali connesse al commercio ed in rapporto ad altre questioni ambientali connesse al commercio di comune interesse.

2. Le Parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia a livello legislativo che nella prassi, agli accordi multilaterali in materia di ambiente (AMA) di cui sono firmatarie.

3. Le Parti si scambiano regolarmente informazioni in merito alla loro situazione e ai progressi compiuti nel processo di ratifica degli AMA o di modifica di tali accordi.

4. Le Parti riaffermano il loro impegno a realizzare l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del relativo protocollo (protocollo di Kyoto). Esse si impegnano a cooperare allo sviluppo del futuro quadro internazionale sui cambiamenti climatici nell'ambito della convenzione UNFCCC, dei relativi accordi e delle relative decisioni.

5. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le Parti adottino o mantengano in vigore misure volte ad attuare gli AMA dei quali sono firmatarie, a condizione di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti o una restrizione dissimulata del commercio.

*Articolo 231***Commercio ed investimenti per promuovere lo sviluppo sostenibile**

Le Parti confermano il proprio impegno a migliorare il contributo del commercio all'obiettivo dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale. Di conseguenza:

- a) le Parti riconoscono che un lavoro dignitoso e norme fondamentali in materia di lavoro possono produrre benefici in termini di efficienza economica, innovazione e produttività, e perseguono una maggiore coerenza tra le politiche commerciali da una parte e le politiche in materia di lavoro dall'altra;
- b) le Parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari;
- c) le Parti si adoperano per agevolare la rimozione degli ostacoli al commercio o agli investimenti relativi a beni e servizi particolarmente rilevanti per l'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche mediante l'impiego delle tecnologie adeguate e la promozione di norme che rispondano alle necessità economiche ed ambientali e riducano al minimo gli ostacoli tecnici al commercio;

▼B

- d) le Parti convengono di promuovere lo scambio di merci che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente, comprese le merci soggette a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica;

- e) le Parti convengono di promuovere la responsabilità sociale delle imprese, anche mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche. A tale riguardo le Parti fanno riferimento ai pertinenti principi e orientamenti riconosciuti a livello internazionale, in particolare alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali.

*Articolo 232***Biodiversità**

1. Le Parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità quale elemento essenziale per il conseguimento dello sviluppo sostenibile, e riaffermano il loro impegno a conservare e ad utilizzare in modo sostenibile la biodiversità, conformemente alla convenzione sulla diversità biologica e ad altri pertinenti strumenti internazionali di cui sono firmatarie.

2. A tale scopo le Parti si impegnano a:

- a) promuovere gli scambi di prodotti ottenuti da risorse naturali mediante un uso sostenibile delle risorse biologiche e che contribuiscono alla conservazione della biodiversità;

- b) scambiarsi informazioni sui provvedimenti relativi al commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali finalizzati ad arrestare la perdita di diversità biologica e a ridurre la pressione sulla biodiversità e, all'occorrenza, a cooperare per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche, provvedendo affinché queste ultime si rafforzino reciprocamente;

- c) promuovere l'inserimento di specie il cui stato di conservazione è considerato a rischio nell'elenco di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES); e

- d) collaborare a livello regionale e mondiale al fine di promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità negli ecosistemi naturali o agricoli, comprese le specie minacciate di estinzione, il loro habitat, le zone naturali particolarmente protette e la diversità genetica; il ripristino degli ecosistemi e l'eliminazione o la riduzione degli effetti ambientali negativi derivanti dall'uso delle risorse naturali biologiche e non biologiche o degli ecosistemi.

▼B*Articolo 233***Gestione sostenibile delle foreste e commercio di prodotti forestali**

1. Le Parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste quali risorse che contribuiscono al conseguimento dei loro obiettivi economici, ambientali e sociali.

2. A tale scopo le Parti si impegnano a:

- a) promuovere il commercio di prodotti forestali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e ottenuti conformemente alla legislazione interna del paese di produzione, che potrebbe comprendere accordi bilaterali o regionali a tal fine;
- b) scambiarsi informazioni relative alle misure per promuovere il consumo di legname e di prodotti derivati dal legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e, all'occorrenza, a cooperare all'elaborazione di tali misure;
- c) adottare misure per promuovere la conservazione della superficie forestale e per combattere il disboscamento illegale ed il relativo commercio di legname, all'occorrenza anche in relazione a paesi terzi;
- d) scambiarsi informazioni sugli interventi per migliorare la *governance* nel settore forestale e, all'occorrenza, cooperare per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche volte ad escludere dai flussi commerciali il legname ed i prodotti derivati dal legno ottenuti illegalmente, nonché per garantire che tali politiche si rafforzino reciprocamente;
- e) promuovere l'inserimento delle specie di piante da legname il cui stato di conservazione è considerato a rischio nell'elenco di cui alla convenzione CITES; e
- f) cooperare a livello regionale e mondiale al fine di promuovere la conservazione della superficie forestale e la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste.

*Articolo 234***Commercio di prodotti ittici**

Tenuto conto dell'importanza di garantire la gestione responsabile e sostenibile degli stock ittici e di promuovere la buona *governance* in ambito commerciale, le Parti si impegnano a:

- a) promuovere le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico;
- b) adottare misure efficaci per il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca;

▼B

- c) rispettare le misure di conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine secondo quanto stabilito in materia dai principali strumenti delle Nazioni Unite e della FAO;
- d) promuovere sistemi coordinati di raccolta dati e la cooperazione scientifica tra le Parti con l'obiettivo di migliorare l'attuale consulenza scientifica in materia di gestione della pesca;
- e) cooperare con le organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti e in seno ad esse, nella misura più ampia possibile; e
- f) cooperare nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e contro le attività correlate alla pesca INN, mediante l'adozione di misure complete, efficaci e trasparenti. Le Parti attuano inoltre politiche e misure per escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali e dai rispettivi mercati.

*Articolo 235***Mantenimento dei livelli di protezione**

1. Le Parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente o di lavoro.
2. Una Parte non rinuncia né deroga alla propria legislazione in materia di ambiente o di lavoro né propone di rinunciare o derogarvi in modo tale da incentivare gli scambi o lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento di un investimento di un investitore nel proprio territorio.
3. Una Parte non omette di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da incentivare gli scambi o gli investimenti.

*Articolo 236***Informazioni scientifiche**

Nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, le Parti tengono conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, se esistono. A tale riguardo le Parti possono anche ricorrere al principio di precauzione.

*Articolo 237***Trasparenza**

Ciascuna Parte, nel rispetto del proprio diritto interno e del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 12 (Trasparenza), del presente accordo, provvede affinché qualsiasi misura diretta a proteggere l'ambiente o le condizioni di lavoro che possa incidere sugli scambi o sugli

▼B

investimenti sia elaborata, introdotta e attuata in modo trasparente, dandone debita comunicazione e sottoponendola a una consultazione pubblica, nonché informando e consultando nei modi e nei tempi opportuni i soggetti non statali.

*Articolo 238***Valutazione dell'impatto sulla sostenibilità**

Le Parti si impegnano a riesaminare, monitorare e valutare l'impatto dell'attuazione del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sullo sviluppo sostenibile avvalendosi dei rispettivi processi o istituti partecipativi nonché di quelli posti in essere a norma del presente accordo, ad esempio tramite valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità in ambito commerciale.

*Articolo 239***Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile**

Le Parti riconoscono l'importanza di cooperare sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche in materia di ambiente e di lavoro al fine di conseguire gli obiettivi del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. La cooperazione può riguardare tra l'altro i seguenti ambiti:

- a) gli aspetti del commercio e dello sviluppo sostenibile inerenti all'ambiente o al lavoro nelle sedi internazionali, tra cui, in particolare, l'OMC, l'OIL, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e gli AMA;
- b) le metodologie e gli indicatori per le valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità del commercio;
- c) gli effetti delle disposizioni regolamentari, delle norme e degli standard in materia di ambiente e di lavoro sugli scambi, nonché l'impatto delle norme relative al commercio ed agli investimenti sulla legislazione e sull'elaborazione di politiche e disposizioni regolamentari in materia di lavoro e di ambiente;
- d) gli effetti positivi e negativi del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sullo sviluppo sostenibile e le possibilità di migliorarli, prevenirli o attenuarli, rispettivamente, tenendo conto anche delle valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità svolte da una o da entrambe le Parti;
- e) lo scambio di opinioni e migliori pratiche in merito alla promozione della ratifica e dell'effettiva attuazione delle convenzioni fondamentali, delle convenzioni prioritarie e delle altre convenzioni aggiornate dell'OIL e di AMA di rilievo nel contesto degli scambi commerciali;

▼B

- f) la promozione di sistemi pubblici e privati di certificazione, tracciabilità ed etichettatura, compresa l'etichettatura ecologica;
- g) la promozione della responsabilità sociale delle imprese, ad esempio mediante interventi volti a favorire la sensibilizzazione in merito ai principi e agli orientamenti riconosciuti a livello internazionale nonché l'attuazione e la divulgazione dei medesimi;
- h) gli aspetti attinenti al commercio dell'agenda per un lavoro dignitoso dell'OIL, compresi i legami tra il commercio e la piena e produttiva occupazione, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali in materia di lavoro, le statistiche del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane e l'apprendimento permanente, la protezione e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;
- i) gli aspetti attinenti al commercio degli AMA, compresa la cooperazione doganale;
- j) gli aspetti attinenti al commercio del regime internazionale vigente e futuro in materia di cambiamenti climatici, compresi i mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio e l'efficienza energetica;
- k) le misure attinenti al commercio volte a favorire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità;
- l) le misure attinenti al commercio volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, riducendo in tal modo la spinta alla deforestazione, anche con riguardo al disboscamento illegale; e
- m) le misure attinenti al commercio volte a promuovere pratiche di pesca sostenibili e il commercio di prodotti della pesca gestiti in modo sostenibile.

*Articolo 240***Meccanismi istituzionali e di supervisione**

1. Ciascuna Parte designa nell'ambito della sua amministrazione un ufficio che funge da punto di contatto con l'altra Parte ai fini dell'attuazione del presente capo.
2. È istituito il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, che riferisce in merito alle proprie attività al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è composto da alti funzionari delle amministrazioni di ciascuna Parte.
3. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e in seguito quando necessario per sovrintendere all'attuazione del presente capo, comprese le attività di cooperazione a norma dell'articolo 239 del presente accordo. Tale sottocomitato stabilisce il proprio regolamento interno.

▼B

4. Ciascuna Parte istituisce nuovi gruppi consultivi interni sullo sviluppo sostenibile con compiti di consulenza sulle questioni attinenti al presente capo, oppure consulta i gruppi consultivi interni esistenti. Tali gruppi possono presentare pareri o raccomandazioni sull'attuazione del presente capo, anche di propria iniziativa.

5. I gruppi consultivi interni si compongono di organizzazioni indipendenti rappresentative della società civile che garantiscono una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati degli ambiti economico, sociale e ambientale, comprese, tra l'altro, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, le organizzazioni non governative, i gruppi di imprese nonché altri soggetti interessati pertinenti.

*Articolo 241***Forum congiunto per il dialogo con la società civile**

1. Le Parti facilitano l'istituzione di un forum congiunto cui partecipano le organizzazioni della società civile presenti sul loro territorio, compresi membri dei propri gruppi consultivi interni e del grande pubblico, al fine di instaurare un dialogo sugli aspetti del presente accordo che riguardano lo sviluppo sostenibile. Le Parti promuovono una rappresentanza equilibrata degli interessi in gioco, compresi quelli delle organizzazioni indipendenti rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli interessi in campo ambientale e quelli dei gruppi di imprese nonché di altri soggetti interessati pertinenti, a seconda dei casi.

2. Il forum congiunto per il dialogo con la società civile si riunisce una volta l'anno, salvo diversa decisione delle Parti. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti stabiliscono il funzionamento del forum congiunto per il dialogo con la società civile.

3. Le Parti presentano al forum congiunto per il dialogo con la società civile un aggiornamento sull'attuazione del presente capo. I pareri e le opinioni del forum congiunto per il dialogo con la società civile vengono sottoposti alle Parti e resi disponibili al pubblico.

*Articolo 242***Consultazioni governative**

1. Per ogni questione attinente al presente capo le Parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui al presente articolo e all'articolo 243 del presente accordo.

2. Una Parte può chiedere all'altra Parte consultazioni su ogni questione attinente al presente capo presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Tale domanda illustra la questione in modo chiaro, individuando il problema in esame e fornendo una breve sintesi delle rivendicazioni avanzate in forza del presente capo. Le consultazioni sono avviate non appena una Parte le richiede.

▼B

3. Le Parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione soddisfacente per entrambe. Le Parti prendono in considerazione le attività dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi ambientali multilaterali competenti, così da accrescere la cooperazione e la coerenza tra il lavoro delle Parti e queste organizzazioni. All'occorrenza le Parti possono chiedere la consulenza di tali organizzazioni od organismi o di qualsiasi persona od organismo cui esse ritengano opportuno rivolgersi per un esame completo della questione.

4. Se ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, una Parte può chiedere la convocazione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile per esaminare la questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Tale sottocomitato si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione.

5. Tale sottocomitato può, se del caso, chiedere il parere dei gruppi consultivi nazionali di una delle Parti o di entrambe o altra assistenza specialistica.

6. La soluzione raggiunta in merito alla questione dalle Parti impegnate nelle consultazioni è resa pubblica.

*Articolo 243***Gruppo di esperti**

1. Trascorsi 90 giorni dalla presentazione di una domanda di consultazioni a norma dell'articolo 242, paragrafo 2, del presente accordo, ciascuna Parte può chiedere la convocazione di un gruppo di esperti per l'esame della questione per la quale non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative.

2. Salvo diversa disposizione nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla sezione 3 (Procedure di risoluzione delle controversie), sottosezioni 1 (Procedura di arbitrato) e 3 (Disposizioni comuni), e al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), articolo 270 del presente accordo, nonché le regole di procedura di cui all'allegato XX del presente accordo e il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori («codice di condotta») che figura nell'allegato XXI del presente accordo.

3. Nel corso della sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituisce un elenco di almeno 15 persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti. Ciascuna Parte propone come minimo cinque persone che possono esercitare la funzione di esperto. Le Parti indicano inoltre un minimo di cinque persone, che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte, che possono presiedere il gruppo di esperti. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello.

▼B

4. L'elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo è costituito da persone con conoscenze o competenze specifiche in materia di diritto e in relazione alle questioni ambientali o di lavoro disciplinate dal presente capo o alla risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro di accordi internazionali. Essi sono indipendenti, esercitano le proprie funzioni a titolo personale, non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo in relazione alle questioni in esame, non sono collegati al governo di nessuna delle Parti e si conformano all'allegato XXI del presente accordo.

5. Per le questioni attinenti al presente capo, il gruppo di esperti è composto da esperti scelti tra i nominativi dell'elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in conformità all'articolo 249 del presente accordo e all'articolo 8 delle regole di procedura figuranti nell'allegato XX del presente accordo.

6. Il gruppo di esperti può chiedere informazioni e consulenza a entrambe le Parti, ai gruppi consultivi interni e ad altre fonti che ritenga appropriate. Per questioni relative al rispetto degli accordi multilaterali di cui agli articoli 229 e 230 del presente accordo, il gruppo di esperti dovrebbe chiedere informazioni e consulenza agli organismi dell'OIL o degli AMA.

7. Il gruppo di esperti presenta la sua relazione alle Parti attenendosi alle procedure pertinenti di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. Tale relazione accerta i fatti e l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e fornisce le motivazioni alla base di tutte le risultanze e le raccomandazioni in essa contenute. Le Parti rendono pubblica la relazione entro 15 giorni dall'emissione.

8. Le Parti discutono misure appropriate da attuare tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti. Entro tre mesi dalla pubblicazione della relazione la Parte interessata informa i propri gruppi consultivi e l'altra Parte delle misure o degli interventi che intende realizzare. Il seguito dato alla relazione ed alle raccomandazioni del gruppo di esperti è monitorato dal sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. Gli organi consultivi e il forum congiunto per il dialogo con la società civile possono presentare osservazioni in proposito al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

*CAPO 14**Risoluzione delle controversie*

Sezione 1

Obiettivo e campo d'applicazione*Articolo 244***Obiettivo**

L'obiettivo del presente capo è l'istituzione di un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, con l'obiettivo di giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate.

▼B*Articolo 245***Ambito di applicazione**

Salvo diversa disposizione, il presente capo si applica alle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Sezione 2

Consultazioni e mediazione*Articolo 246***Consultazioni**

1. Le Parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 245 del presente accordo avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.

2. La Parte che desidera avviare le consultazioni invia una richiesta scritta all'altra Parte, con copia al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, e motiva la richiesta anche individuando la misura contestata e le disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo che ritiene applicabili.

3. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della Parte interpellata, a meno che le Parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che entrambe le Parti non decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle Parti nel corso delle medesime, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due Parti in eventuali procedimenti successivi.

4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data in cui la Parte interpellata ha ricevuto la notifica e si ritengono concluse entro tale periodo di 15 giorni salvo che entrambe le Parti decidano di proseguirle.

5. Se la Parte interpellata non risponde alla richiesta di consultazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima o se le consultazioni non hanno luogo nei termini di cui ai paragrafi 3 o 4 del presente articolo, rispettivamente, o se le Parti convengono di non avviare le consultazioni o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stata raggiunta una soluzione concordata, la Parte che ha richiesto le consultazioni può avvalersi dell'articolo 248 del presente accordo.

▼B

6. Nel corso delle consultazioni ciascuna Parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente accordo.

7. Qualora le consultazioni riguardino il trasporto di prodotti energetici mediante reti e una Parte consideri urgente risolvere la controversia in ragione di un'interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le Parti, tali consultazioni si tengono entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta e si ritengono concluse tre giorni dopo tale data, salvo che entrambe le Parti decidano di proseguirle.

*Articolo 247***Mediazione**

Ciascuna Parte può chiedere all'altra Parte di avviare una procedura di mediazione a norma dell'allegato XIX del presente accordo in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sui propri interessi commerciali.

Sezione 3

Procedure di risoluzione delle controversie

Sottosezione 1

Procedura di arbitrato*Articolo 248***Avvio della procedura di arbitrato**

1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 246 del presente accordo, la Parte che ha richiesto le consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al dettato del presente articolo.

2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto all'altra Parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo. La Parte attrice indica nella richiesta le misure contestate e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi dell'incompatibilità di tale misura con le disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo.

*Articolo 249***Costituzione del collegio arbitrale**

1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

2. Una volta ricevuta la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le Parti si consultano senza indugio e si adoperano per raggiungere un accordo sulla composizione del collegio arbitrale. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le Parti possono decidere di comune accordo di comporre il collegio arbitrale in qualsiasi momento prima della costituzione di quest'ultimo.

▼B

3. Ciascuna Parte può chiedere l'applicazione della procedura per la composizione del collegio descritta nel presente paragrafo una volta trascorsi cinque giorni dalla richiesta di costituzione del collegio senza che le Parti abbiano raggiunto un accordo sulla composizione del collegio arbitrale. Ciascuna Parte può nominare un arbitro scegliendolo tra i nominativi dell'elenco istituito a norma dell'articolo 268 del presente accordo entro 10 giorni dalla data della richiesta di applicazione della procedura di cui al presente paragrafo. Se una delle Parti non procede alla nomina dell'arbitro, su richiesta dell'altra Parte, esso è estratto a sorte dal presidente o dai copresidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, o dai loro delegati, fra i nominativi del sottoelenco di tale Parte contenuto nell'elenco istituito a norma dell'articolo 268 del presente accordo. Qualora le Parti non abbiano raggiunto un accordo sulla nomina del presidente del collegio arbitrale, su richiesta di una delle Parti il presidente o i copresidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» o i loro delegati estraggono a sorte il presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco di possibili presidenti contenuto nell'elenco istituito a norma dell'articolo 268 del presente accordo.

4. Qualora uno o più arbitri siano estratti a sorte, l'estrazione si svolge entro cinque giorni dalla relativa richiesta di cui al paragrafo 3.

5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui l'ultimo dei tre arbitri scelti ha accettato la nomina conformemente alle regole di procedura di cui all'allegato XX del presente accordo.

6. Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma del paragrafo 3, uno degli elenchi di cui all'articolo 268 del presente accordo non è ancora stato compilato o non contiene sufficienti nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da ciascuna delle Parti o, qualora una Parte non abbia effettuato tale proposta, l'arbitro viene estratto a sorte tra i nominativi proposti dall'altra Parte.

7. Salvo diversa decisione delle Parti, nel caso di una controversia relativa al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le Parti, si applica la procedura di estrazione a sorte di cui al paragrafo 3 del presente articolo senza che trovi applicazione il disposto di cui alla prima frase del paragrafo 2 del presente articolo né le altre fasi previste al paragrafo 3 del presente articolo, e il periodo di cui al paragrafo 4 del presente articolo è di due giorni.

*Articolo 250***Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza**

Su richiesta di una Parte, entro 10 giorni dalla data della sua costituzione, il collegio arbitrale si pronuncia in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

*Articolo 251***Relazione del collegio arbitrale**

1. Il collegio arbitrale notifica alle Parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni in essa contenute, entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, il presidente ne dà notifica per iscritto alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di notificare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere notificata entro 120 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La relazione interinale non viene resa pubblica.

2. Una Parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti precisi della relazione interinale entro 14 giorni dalla data della sua notifica.

3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare la propria relazione interinale entro 45 giorni e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Una Parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti precisi della relazione interinale entro 7 giorni dalla data della sua notifica.

4. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle Parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono una discussione adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e rispondono con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle due Parti.

5. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le Parti, la relazione interinale è notificata 20 giorni dopo la data di costituzione del collegio arbitrale e le eventuali richieste a norma del paragrafo 2 del presente articolo sono presentate entro cinque giorni dalla notifica della relazione scritta. Il collegio arbitrale può anche decidere di rinunciare alla presentazione della relazione interinale.

*Articolo 252***Conciliazione per le controversie urgenti in materia di energia**

1. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto

▼B

di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le Parti, queste ultime possono, presentando una richiesta al collegio arbitrale, chiedere al presidente del collegio arbitrale di fungere da conciliatore per qualsiasi aspetto relativo alla controversia.

2. Il conciliatore cerca di pervenire a una soluzione concordata della controversia oppure di concordare una procedura per giungere a tale soluzione. Se entro 15 giorni dalla nomina non è riuscito a giungere a tale accordo, il conciliatore raccomanda una soluzione della controversia oppure una procedura in tal senso e decide le modalità e le condizioni che devono essere rispettate a decorrere dalla data da questi indicata sino alla soluzione della controversia.

3. Le Parti e gli enti soggetti al loro controllo o alla loro giurisdizione rispettano le raccomandazioni formulate a norma del paragrafo 2 in merito alle modalità e alle condizioni per i tre mesi seguenti la decisione del conciliatore oppure sino alla soluzione della controversia, se essa interviene prima di tale termine.

4. Il conciliatore rispetta il codice di condotta che figura nell'allegato XXI del presente accordo.

*Articolo 253***Notifica del lodo del collegio arbitrale**

1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo definitivo alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, entro 120 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne dà notifica per iscritto alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di notificare il proprio lodo. Il lodo deve comunque essere notificato entro 150 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o a merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il lodo entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo deve comunque essere notificato entro 75 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

3. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le Parti, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro 40 giorni dalla data della sua costituzione.

▼B

Sottosezione 2

Esecuzione*Articolo 254***Esecuzione del lodo del collegio arbitrale**

La Parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede al lodo del collegio arbitrale.

*Articolo 255***Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione**

1. Qualora non sia possibile un'esecuzione immediata, le Parti si adoperano per concordare il periodo di tempo necessario a dare esecuzione al lodo arbitrale. In tal caso la Parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale alle Parti, notifica alla Parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, il periodo di tempo di cui avrà bisogno per dare esecuzione al lodo («periodo di tempo ragionevole»).

2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole richiesto per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la Parte attrice, entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica della Parte convenuta a norma del paragrafo 1, chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra Parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». Il collegio arbitrale originario notifica il proprio lodo alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. La Parte convenuta informa per iscritto la Parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.

4. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo mutuo consenso delle Parti.

*Articolo 256***Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale**

1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

2. In caso di disaccordo tra le Parti sull'esistenza o sulla coerenza delle misure di cui al paragrafo 1 adottate per dare esecuzione alle disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo, la Parte attrice può richiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi

▼B

in merito. Tale richiesta indica la specifica misura contestata e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi dell'incompatibilità di tale misura con le disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo. Il collegio arbitrale originario notifica il proprio lodo alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

*Articolo 257***Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione**

1. Qualora la Parte convenuta non notifichi alcuna misura adottata per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non è stata adottata alcuna misura a fini di esecuzione o che la misura notificata a norma dell'articolo 256, paragrafo 1, del presente accordo non è compatibile con gli obblighi di tale Parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo, la Parte convenuta, su richiesta della Parte attrice e previa consultazione con quest'ultima, presenta un'offerta di indennizzo temporaneo.

2. Qualora la Parte attrice decida di non richiedere un'offerta di indennizzo temporaneo a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o qualora tale offerta sia presentata senza che le Parti raggiungano un accordo sull'indennizzo entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di tempo ragionevole o dalla notifica del lodo arbitrale, a norma dell'articolo 256 del presente accordo, con cui il collegio ha stabilito che non è stata presa alcuna misura per dare esecuzione al lodo oppure che la misura adottata per darvi esecuzione è incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo, la Parte attrice, previa notifica all'altra Parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, ha il diritto di sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo a un livello adeguato, equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica specifica il livello di sospensione degli obblighi. La Parte attrice può applicare la sospensione in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la Parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

3. Nel sospendere gli obblighi, la Parte attrice può scegliere di aumentare le aliquote dei dazi portandole al livello applicato agli altri membri dell'OMC su un volume di scambi da determinare in modo tale che questo volume, moltiplicato per l'aumento delle aliquote dei dazi, equivalga al valore dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.

4. Se ritiene che il livello di sospensione non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la Parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla Parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» prima della scadenza del periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio

▼B

arbitrale originario notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e le sospensioni devono essere compatibili con il lodo del collegio arbitrale.

5. La sospensione degli obblighi e l'indennizzo previsti nel presente articolo sono temporanei e non si applicano:

- a) una volta che le Parti hanno raggiunto una soluzione concordata in applicazione dell'articolo 262 del presente accordo; oppure
- b) una volta che le Parti hanno raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 256, paragrafo 1, del presente accordo permette alla Parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo; o
- c) una volta che le misure di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 245 sono state revocate o modificate al fine di renderle compatibili con tali disposizioni, secondo quanto disposto all'articolo 256, paragrafo 2, del presente accordo.

*Articolo 258***Rimedi per controversie urgenti in materia di energia**

1. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le Parti, si applicano le disposizioni del presente articolo in materia di rimedi.

2. In deroga agli articoli 255, 256 e 257 del presente accordo, la Parte attrice è autorizzata a sospendere gli obblighi derivanti dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo a un livello adeguato, equivalente al livello di annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla Parte che non ha dato esecuzione al lodo del collegio arbitrale entro 15 giorni dalla sua notifica. La sospensione può avere effetto immediato e può essere mantenuta fino a quando la Parte convenuta non abbia dato esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

3. Qualora contesti l'esistenza della mancata esecuzione o il livello di sospensione degli obblighi dovuto alla mancata esecuzione, la Parte convenuta può, a norma dell'articolo 257, paragrafo 4, e dell'articolo 259 del presente accordo, avviare un procedimento che è esaminato rapidamente. La Parte attrice è tenuta ad abolire o a modificare la sospensione degli obblighi solo una volta che il collegio si sia pronunciato sulla questione ed è autorizzata a mantenere la sospensione durante il procedimento.

*Articolo 259***Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione di misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione**

1. La Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, le misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione delle concessioni o a seguito dell'applicazione dell'indennizzo temporaneo, a

▼B

seconda dei casi. Ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Parte attrice revoca la sospensione delle concessioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Nei casi in cui è stato applicato l'indennizzo, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Parte convenuta può porre fine all'applicazione di tale indennizzo entro 30 giorni dalla notifica con cui comunica di avere dato esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le Parti non giungono a un accordo sul fatto che tramite la misura notificata la Parte convenuta si sia conformata alle disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo, la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra Parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora il collegio arbitrale decida che le misure adottate per dare esecuzione al lodo sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo, cessa la sospensione degli obblighi o l'applicazione dell'indennizzo, a seconda dei casi. All'occorrenza la Parte attrice modifica il livello di sospensione delle concessioni adattandolo al livello stabilito dal collegio arbitrale.

*Articolo 260***Sostituzione degli arbitri**

Se, in un procedimento arbitrale a norma del presente capo, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non è in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto non soddisfa i requisiti del codice di condotta di cui all'allegato XXI del presente accordo, si applica la procedura di cui all'articolo 249 del presente accordo. Il termine per la notifica del lodo del collegio arbitrale è prorogato di 20 giorni tranne nel caso di controversie urgenti ai sensi dell'articolo 249, paragrafo 7, per le quali tale termine è prorogato di cinque giorni.

Sottosezione 3

Disposizioni comuni*Articolo 261***Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale e di esecuzione**

Su richiesta scritta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le Parti non superiore a 12 mesi consecutivi e li riprende prima della fine di tale periodo, su richiesta scritta di entrambe le Parti, oppure alla fine di tale periodo, su richiesta scritta di una delle Parti. La Parte richiedente informa di conseguenza l'altra Parte e il presidente o i copresidenti

▼B

del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo. Se una Parte non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale alla scadenza del periodo di sospensione concordato, la procedura è conclusa. La sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle Parti in altri procedimenti soggetti alla disciplina dell'articolo 269 del presente accordo.

*Articolo 262***Soluzione concordata**

Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia inerente al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Esse notificano tale soluzione al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, e se del caso al presidente del collegio arbitrale. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne di una delle Parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie è sospeso. Se tale approvazione non è richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, il procedimento di risoluzione delle controversie è concluso.

*Articolo 263***Regole di procedura**

1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente capo sono disciplinate dalle regole di procedura di cui all'allegato XX del presente accordo e dal codice di condotta che figura nell'allegato XXI del presente accordo.
2. Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, salvo disposizione contraria nelle regole di procedura.

*Articolo 264***Informazioni e consulenza tecnica**

Su richiesta di una Parte o d'ufficio, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che ritenga opportune ai fini del procedimento arbitrale, da qualunque fonte, comprese le Parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le Parti. Le persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una Parte possono presentare memorie a titolo di *amicus curiae* al collegio arbitrale, conformemente alle regole di procedura. Le informazioni ottenute a norma del presente articolo devono essere comunicate a entrambe le Parti affinché possano formulare osservazioni.

*Articolo 265***Norme di interpretazione**

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni richiamate all'articolo 245 del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle

▼B

relazioni dei panel e dell'organo d'appello adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB). I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi delle Parti che discendono dal presente accordo.

*Articolo 266***Decisioni e lodi del collegio arbitrale**

1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora tuttavia risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Le deliberazioni del collegio sono riservate e i pareri dissenzienti non sono resi noti.

2. I lodi del collegio arbitrale sono accettati senza riserve dalle Parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. I lodi indicano le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 245 del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, rende pubblici i lodi del collegio arbitrale in ogni loro parte entro 10 giorni dalla loro notifica, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni designate come tali dalla Parte che le ha fornite, conformemente alla propria legislazione.

*Articolo 267***Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea**

1. Le procedure di cui al presente articolo si applicano alle controversie inerenti all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo che impongono a una Parte un obbligo definito tramite riferimento a una disposizione del diritto dell'Unione.

2. Se una controversia pone un problema di interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione di cui al paragrafo 1, il collegio arbitrale non statuisce, ma chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi sulla questione. In tali casi, i termini che si applicano ai lodi del collegio arbitrale sono sospesi finché la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata. La decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per il collegio arbitrale.

Sezione 4

Disposizioni generali*Articolo 268***Elenchi degli arbitri**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, compila un elenco di almeno 15 persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna

▼B

Parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque persone. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello.

2. Gli arbitri devono vantare conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle Parti e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato XXI del presente accordo.

3. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» può compilare elenchi supplementari di 12 persone in possesso di conoscenze e esperienze in settori specifici contemplati dal presente accordo. Previo accordo delle Parti, tali elenchi supplementari sono utilizzati per costituire il collegio arbitrale in conformità alla procedura di cui all'articolo 249 del presente accordo.

*Articolo 269***Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC**

1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie di cui al presente capo non pregiudica eventuali azioni in sede OMC, compresi i procedimenti per la risoluzione delle controversie.

2. La Parte che in relazione a una misura specifica abbia avviato un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente capo o dell'accordo OMC non può tuttavia avviare nell'altra sede un procedimento di risoluzione delle controversie relativo alla stessa misura fintanto che il primo procedimento non si sia concluso. Inoltre una Parte non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC. In tal caso, dopo l'apertura di un procedimento di risoluzione delle controversie, la Parte si avvale della sede scelta senza poter ricorrere all'altra, tranne nel caso in cui la sede scelta non si pronunci, per motivi procedurali o giurisdizionali, sulla domanda relativa alla violazione di tale obbligo.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo:

a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si ritengono avviati quando una Parte chiede la costituzione di un panel ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuta nell'allegato 2 dell'accordo OMC (intesa DSU) e si ritengono conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC adotta la relazione di tale panel e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformità all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafo 14, dell'intesa DSU; e

b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si ritengono avviati quando una Parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 248 del presente accordo e si ritengono conclusi quando il collegio arbitrale notifica il proprio lodo, a norma dell'articolo 253 del presente accordo, alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo.

▼B

4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione di obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una Parte la sospensione di obblighi a norma del presente capo.

*Articolo 270***Termini di presentazione**

1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte del collegio arbitrale, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo disposizione contraria.

2. I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo fra le Parti della controversia. Il collegio arbitrale può, in qualsiasi momento, proporre alle Parti di modificare i termini di cui al presente capo precisando le motivazioni di tale proposta.

*CAPO 15***Disposizioni generali in materia di ravvicinamento a norma del titolo iv***Articolo 271***Progressi compiuti nel ravvicinamento nei settori legati al commercio**

1. Al fine di facilitare la valutazione del ravvicinamento, di cui all'articolo 419 del presente accordo, del diritto della Georgia al diritto dell'Unione nei settori legati al commercio contemplati al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, le Parti discutono regolarmente, almeno una volta l'anno, dei progressi compiuti nel ravvicinamento, secondo i calendari concordati previsti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capi 3, 4, 5, 6, e 8 del presente accordo in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, o ad uno dei suoi sottocomitati istituiti a norma del presente accordo.

2. Su richiesta dell'Unione e ai fini di tale discussione, la Georgia presenta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» o a uno dei suoi sottocomitati, a seconda dei casi, informazioni scritte sui progressi compiuti nel ravvicinamento della legislazione interna e sull'effettiva attuazione ed applicazione della legislazione interna ravvicinata, in relazione ai pertinenti capi del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

3. Quando ritiene di aver completato il ravvicinamento previsto ai capi di cui al paragrafo 1, la Georgia ne informa l'Unione.

*Articolo 272***Abrogazione della normativa interna incompatibile**

Nell'ambito del ravvicinamento normativo la Georgia abroga le disposizioni di diritto interno o sopprime le prassi amministrative incompatibili con il diritto dell'Unione oggetto delle disposizioni di ravvicinamento a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del

▼B

presente accordo o con la legislazione nazionale conseguentemente ravvicinata al diritto dell'Unione.

*Articolo 273***Valutazione del ravvicinamento nei settori legati al commercio**

1. L'Unione avvia la valutazione del ravvicinamento normativo di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo una volta che la Georgia ha provveduto a informare l'Unione a norma dell'articolo 271, paragrafo 3, del presente accordo, salvo altrimenti disposto al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capi 4 e 8, del presente accordo.

2. L'Unione valuta se la legislazione della Georgia sia stata ravvicinata al diritto dell'Unione e se sia attuata e applicata in modo efficace. La Georgia fornisce all'Unione tutte le informazioni necessarie per tale valutazione, in una lingua da stabilire di comune accordo.

3. La valutazione effettuata dall'Unione a norma del paragrafo 2 tiene conto dell'esistenza e del funzionamento delle infrastrutture, degli organismi e delle procedure pertinenti necessari alla Georgia per dare attuazione e applicazione alla propria normativa in modo efficace.

4. La valutazione effettuata dall'Unione a norma del paragrafo 2 tiene conto dell'esistenza di eventuali disposizioni di diritto interno o di prassi amministrative incompatibili con il diritto dell'Unione oggetto delle disposizioni di ravvicinamento a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo o con la legislazione nazionale conseguentemente ravvicinata al diritto dell'Unione.

5. L'Unione informa la Georgia, entro un termine da stabilire conformemente all'articolo 276, paragrafo 1, del presente accordo, in merito ai risultati della sua valutazione, salvo diversa disposizione. Le Parti possono discutere tale valutazione in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, o ai suoi sottocomitati pertinenti, conformemente all'articolo 419, paragrafo 4, del presente accordo, salvo diversa disposizione.

*Articolo 274***Sviluppi pertinenti al ravvicinamento**

1. La Georgia provvede all'attuazione efficace della legislazione interna ravvicinata a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo e adotta le misure necessarie per integrare nella propria legislazione nazionale gli sviluppi del diritto dell'Unione conformemente all'articolo 418 del presente accordo.

2. L'Unione comunica alla Georgia qualsiasi proposta definitiva presentata dalla Commissione europea per adottare o modificare norme di diritto dell'Unione pertinenti agli obblighi in materia di ravvicinamento normativo che incombono alla Georgia in forza del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

▼B

3. La Georgia comunica all'Unione le misure, comprese le proposte legislative e le prassi amministrative, che possono incidere sull'adempimento degli obblighi in materia di ravvicinamento normativo che le incombono in forza del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

4. Su richiesta, le Parti discutono l'incidenza di eventuali proposte o misure di cui ai paragrafi 2 e 3 sulla legislazione della Georgia o sull'adempimento degli obblighi di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

5. Qualora, una volta effettuata la valutazione di cui all'articolo 273 del presente accordo, la Georgia modifichi la propria normativa interna per tenere conto delle modifiche del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capi 3, 4, 5, 6 e 8 del presente accordo concernenti il ravvicinamento normativo, l'Unione effettua una nuova valutazione a norma dell'articolo 273 del presente accordo. Qualora la Georgia adotti altre misure suscettibili di incidere sull'attuazione e sull'applicazione della legislazione interna ravvicinata, l'Unione può effettuare una nuova valutazione a norma dell'articolo 273 del presente accordo.

6. Se le circostanze lo richiedono, possono essere temporaneamente sospesi determinati benefici accordati dall'Unione sulla base di una valutazione dell'avvenuto ravvicinamento della legislazione della Georgia al diritto dell'Unione e della sua efficace attuazione ed applicazione, qualora la Georgia non provveda a ravvicinare la propria legislazione nazionale per tener conto delle modifiche del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo concernenti il ravvicinamento normativo, qualora la valutazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo dimostri che il ravvicinamento della legislazione della Georgia al diritto dell'Unione non è più attuale oppure qualora il Consiglio di associazione non adotti una decisione per aggiornare il titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo conformemente agli sviluppi del diritto dell'Unione.

7. Qualora intenda attuare tale sospensione, l'Unione ne dà notifica immediata alla Georgia. La Georgia può deferire la questione al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, entro tre mesi dalla data della notifica, fornendo una motivazione scritta. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» delibera entro tre mesi dalla data del deferimento. Qualora la questione non venga sottoposta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» o quest'ultimo non possa risolverla entro tre mesi dalla data del deferimento, l'Unione può applicare la sospensione dei benefici. Se il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» successivamente risolve la questione, la sospensione viene revocata senza indugio.

*Articolo 275***Scambio di informazioni**

Lo scambio di informazioni in materia di ravvicinamento a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo avviene tramite i punti di contatto di cui all'articolo 222, paragrafo 1, del presente accordo.



Articolo 276

Disposizione generale

1. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, adotta procedure per facilitare la valutazione del ravvicinamento e per garantire l'efficace scambio di informazioni in materia di ravvicinamento, compresi anche il calendario per la valutazione e la forma, il contenuto e la lingua da utilizzare per lo scambio di informazioni.
2. Qualsiasi riferimento a un atto specifico dell'Unione nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo riguarda anche le relative modifiche, integrazioni e misure di sostituzione pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* prima del 29 novembre 2013.
3. Le disposizioni di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capi 3, 4, 5, 6, e 8 del presente accordo prevalgono sulle disposizioni di cui al presente capo nella misura in cui vi sia un conflitto.
4. Le azioni volte a denunciare una violazione del presente capo non possono essere avviate a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

TITOLO V

COOPERAZIONE ECONOMICA

CAPO 1

Dialogo economico

Articolo 277

1. L'UE e la Georgia agevolano il processo di riforma economica migliorando la comprensione dei fondamentali delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione delle politiche economiche.
2. La Georgia si adopera per instaurare un'economia di mercato funzionante e per ravvicinare progressivamente le proprie disposizioni regolamentari in campo finanziario ed economico a quelle dell'UE, assicurando nel contempo l'attuazione di politiche macroeconomiche valide.

Articolo 278

A tal fine le Parti convengono di instaurare un dialogo economico con cadenza regolare, con l'obiettivo di:

- a) scambiarsi informazioni sulle tendenze e sulle politiche macroeconomiche nonché sulle riforme strutturali, comprese le strategie per lo sviluppo economico;
- b) condividere le competenze e le migliori pratiche in settori quali la finanza pubblica, i quadri relativi alla politica monetaria e dei tassi di cambio, la politica del settore finanziario e le statistiche economiche;
- c) scambiarsi informazioni ed esperienze relative all'integrazione economica regionale, compreso il funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea;

▼B

- d) rivedere la situazione della cooperazione bilaterale nei settori economico, finanziario e statistico.

*CAPO 2****Gestione delle finanze pubbliche e controllo finanziario****Articolo 279*

Le Parti cooperano nel settore del controllo interno delle finanze pubbliche (CIFP) e degli audit esterni con i seguenti obiettivi:

- a) sviluppare ulteriormente e attuare il sistema CIFP basato sul principio di responsabilità gestionale, compresa una funzione di audit interno funzionalmente indipendente estesa a tutto il settore pubblico, mediante l'armonizzazione alle norme e alle metodologie generalmente riconosciute a livello internazionale nonché alle migliori pratiche dell'UE, sulla base del documento programmatico sul CIFP approvato dal governo della Georgia;
- b) stabilire, nel quadro del documento programmatico sul CIFP, se e a quali condizioni possa essere attuato un sistema di controllo finanziario, in quali casi tale controllo sarà basato sulla presentazione di denunce e integrerà la funzione interna di audit senza duplicarla;
- c) la cooperazione efficace tra i soggetti individuati dal documento programmatico sul CIFP per promuovere lo sviluppo della governance;
- d) sostenere l'unità centrale per l'armonizzazione del CIFP e rafforzarne le competenze;
- e) rafforzare ulteriormente la Corte dei Conti della Georgia, quale istituzione superiore di audit della Georgia, sotto il profilo dell'indipendenza, della capacità organizzativa e di audit, delle risorse finanziarie e umane nonché dell'attuazione delle norme riconosciute internazionalmente in materia di audit esterni (INTOSAI) ad opera dell'istituzione superiore di audit; e
- f) scambiarsi informazioni, esperienze e buone pratiche, anche mediante lo scambio di personale e la formazione comune in tali settori.

*CAPO 3****Fiscalità****Articolo 280*

Le Parti cooperano per rafforzare la buona *governance* in materia fiscale nella prospettiva di un ulteriore miglioramento delle relazioni economiche, degli scambi commerciali, degli investimenti e di una leale concorrenza.

Articolo 281

In relazione all'articolo 280 del presente accordo le Parti riconoscono i principi della buona *governance* in materia fiscale, ossia i principi della trasparenza, dello scambio di informazioni e della leale concorrenza fiscale, sottoscritti dagli Stati membri a livello di UE, e si impegnano

▼B

ad attuarli. A tal fine, fatte salve le competenze dell'UE e degli Stati membri, le Parti si impegnano a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e a sviluppare misure volte a un'effettiva applicazione dei suddetti principi.

Articolo 282

Le Parti intensificano e rafforzano inoltre la cooperazione mirata allo sviluppo del sistema fiscale e dell'amministrazione tributaria della Georgia, anche per quanto riguarda il potenziamento della capacità di riscossione e di controllo, al fine di garantire una riscossione efficace delle imposte e di rafforzare la lotta contro la frode e l'elusione fiscale. Le Parti si adoperano per potenziare la cooperazione e lo scambio di esperienze nella lotta alla frode fiscale, in particolare alla frode «carosello».

Articolo 283

Le Parti sviluppano la cooperazione e armonizzano le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. Tale cooperazione prevederà, tra l'altro, il graduale ravvicinamento, per quanto possibile, delle aliquote delle accise sui prodotti del tabacco, tenendo conto dei vincoli del contesto regionale e in conformità alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanità. A tal fine le Parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale.

Articolo 284

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Articolo 285

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

*CAPO 4***Statistiche***Articolo 286*

Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni statistiche, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine di produrre dati statistici tempestivi, comparabili a livello internazionale e affidabili. Si prevede che un sistema statistico nazionale sostenibile, efficiente e professionalmente indipendente fornisca ai cittadini, alle

▼B

imprese e ai responsabili decisionali della Georgia e dell'UE informazioni pertinenti che consentano loro di adottare decisioni informate. È opportuno che il sistema statistico nazionale rispetti i principi fondamentali delle statistiche ufficiali elaborati dall'ONU, tenendo conto dell'*acquis* statistico dell'UE, compreso il codice delle statistiche europee, così da armonizzarsi alle norme e agli standard europei.

Articolo 287

La cooperazione si ripropone di:

- a) rafforzare ulteriormente le capacità del sistema statistico nazionale, concentrandosi su una base giuridica solida, sulla produzione di dati e metadati adeguati, sulla politica di diffusione e sulla facilità d'uso per l'utente, tenendo conto di varie tipologie di utenti, in particolare i settori pubblico e privato, la comunità accademica ed altri;
- b) allineare progressivamente il sistema statistico della Georgia al sistema statistico europeo;
- c) perfezionare la trasmissione dei dati all'UE, tenendo conto dell'applicazione delle pertinenti metodologie internazionali ed europee, comprese le classificazioni;
- d) rafforzare le capacità professionali e di gestione del personale statistico nazionale per facilitare l'applicazione delle norme statistiche europee e contribuire allo sviluppo del sistema statistico della Georgia;
- e) scambiare esperienze tra le Parti sullo sviluppo del know-how statistico, e
- f) promuovere la gestione della qualità totale a livello di tutti i processi di produzione e diffusione statistica.

Articolo 288

Le Parti cooperano nell'ambito del sistema statistico europeo, nel quale Eurostat costituisce l'autorità statistica europea. La cooperazione si concentra tra l'altro sui seguenti ambiti:

- a) le statistiche macroeconomiche, inclusa la contabilità nazionale, le statistiche del commercio estero, le statistiche della bilancia dei pagamenti e quelle relative agli investimenti diretti esteri;
- b) le statistiche demografiche, compresi i censimenti e le statistiche sociali;
- c) le statistiche dell'agricoltura, compresi i censimenti agricoli e le statistiche ambientali;
- d) le statistiche delle imprese, compresi i registri delle imprese e l'uso delle fonti amministrative a fini statistici;
- e) le statistiche relative all'energia, compresi i bilanci energetici;
- f) le statistiche regionali;
- g) le attività orizzontali, comprese le classificazioni statistiche, la gestione della qualità, le attività di formazione, la diffusione, l'utilizzo di tecnologie dell'informazione moderne, e
- h) altre aree pertinenti.

▼B*Articolo 289*

Le Parti provvedono tra l'altro a scambiarsi informazioni e competenze e a sviluppare la cooperazione tenendo conto dell'esperienza già acquisita con la riforma del sistema statistico avviata nel quadro di vari programmi di assistenza. Gli sforzi puntano ad un ulteriore allineamento all'*acquis* statistico dell'UE sulla base della strategia nazionale di sviluppo del sistema statistico della Georgia e tengono conto dello sviluppo del sistema statistico europeo. Nel processo di produzione dei dati statistici l'accento è posto sull'ulteriore sviluppo delle indagini per campione e sull'uso dei dati amministrativi, tenendo conto nel contempo della necessità di ridurre l'onere per i rispondenti. I dati sono pertinenti ai fini dell'elaborazione e del monitoraggio delle politiche nei settori chiave della vita sociale ed economica.

Articolo 290

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un regolare dialogo. Nella misura del possibile è opportuno che le attività intraprese nell'ambito del sistema statistico europeo, compresa la formazione, siano accessibili alla Georgia.

Articolo 291

Se pertinente ed applicabile, il graduale ravvicinamento della legislazione della Georgia all'*acquis* statistico dell'UE viene effettuato in conformità all'edizione aggiornata annualmente dello *Statistical Requirements Compendium*, che è considerato dalle Parti come allegato al presente accordo (allegato XXIII).

TITOLO VI

ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

*CAPO 1****Trasporti****Articolo 292*

Le Parti:

- a) ampliano e rafforzano la cooperazione in materia di trasporti per contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili;
- b) promuovono attività di trasporto efficienti e sicure, come pure l'intermodalità e l'interoperabilità dei sistemi di trasporto; e
- c) si adoperano per potenziare i principali collegamenti di trasporto tra i loro territori.

Articolo 293

La cooperazione riguarda tra l'altro i seguenti ambiti:

- a) l'elaborazione di una politica nazionale dei trasporti sostenibile, riguardante tutti i modi di trasporto, soprattutto con l'obiettivo di garantire sistemi di trasporto rispettosi dell'ambiente, efficienti e

▼B

sicuri e di promuovere l'integrazione di tali questioni relative ai trasporti in altri settori programmatici;

- b) l'elaborazione di strategie settoriali basate sulla politica nazionale dei trasporti, comprese le disposizioni di legge per l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e delle flotte di trasporto secondo le norme internazionali definite negli allegati XXIV e XV-D del presente accordo, per i trasporti stradale, ferroviario, aereo, marittimo e l'intermodalità. Tali strategie definiscono anche i calendari e le principali tappe di attuazione, le responsabilità amministrative e i piani di finanziamento;
- c) il rafforzamento della politica delle infrastrutture per identificare e valutare meglio i progetti infrastrutturali nei vari modi di trasporto;
- d) l'elaborazione di politiche di finanziamento per quanto riguarda la manutenzione, i vincoli di capacità e le infrastrutture di collegamento mancanti, nonché l'attivazione e la promozione della partecipazione del settore privato ai progetti di trasporto;
- e) l'adesione alle organizzazioni e agli accordi internazionali pertinenti del settore dei trasporti, incluse le procedure per la rigorosa attuazione e l'efficace applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in materia di trasporti;
- f) la cooperazione scientifica e tecnica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie dei trasporti, come ad esempio i sistemi di trasporto intelligenti, e
- g) la promozione dell'uso dei sistemi di trasporto intelligenti e delle tecnologie dell'informazione nella gestione e nel funzionamento di tutti i modi di trasporto pertinenti e a sostegno dell'intermodalità e la cooperazione nell'uso dei sistemi spaziali e delle applicazioni commerciali che facilitano i trasporti.

Articolo 294

1. La cooperazione mira inoltre a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, a rendere più scorrevoli i flussi di trasporto tra la Georgia, l'UE e i paesi terzi della regione mediante l'eliminazione degli ostacoli amministrativi, tecnici e di altra natura, a potenziare le reti di trasporto e a migliorare le infrastrutture, in particolare sulle principali reti di collegamento tra le Parti. Questa cooperazione comprende interventi volti a facilitare l'attraversamento delle frontiere.

2. La cooperazione comprende scambi di informazioni e attività congiunte:

- a) a livello regionale, in particolare prendendo in considerazione e integrando i progressi conseguiti nell'ambito di varie intese di cooperazione regionale nel settore dei trasporti, come il gruppo di esperti per i trasporti nel partenariato orientale, il corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia (TRACECA), il processo di Baku e altre iniziative nel campo dei trasporti;
- b) a livello internazionale, anche per quanto concerne le organizzazioni internazionali nel settore dei trasporti e gli accordi e le convenzioni internazionali ratificate dalle Parti, e
- c) nel quadro delle varie agenzie dei trasporti dell'UE.

▼B*Articolo 295*

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Articolo 296

La Georgia procede ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui agli allegati XXIV e XV-D del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tali allegati.

*CAPO 2**Cooperazione nel settore dell'energia**Articolo 297*

La cooperazione, che dovrebbe basarsi sui principi di partenariato, reciproco interesse, trasparenza e prevedibilità, mira a promuovere l'integrazione dei mercati e la convergenza a livello regolamentare nel settore dell'energia, tenendo conto della necessità di garantire l'accesso a un'energia sicura, rispettosa dell'ambiente e a prezzi accessibili.

Articolo 298

La cooperazione dovrebbe riguardare tra l'altro i seguenti ambiti:

- a) le strategie e le politiche energetiche;
- b) lo sviluppo di mercati dell'energia competitivi, trasparenti ed efficienti, che riconoscano ai terzi un accesso non discriminatorio alle reti e ai consumatori in base agli standard dell'UE, compreso lo sviluppo di quadri regolamentari pertinenti, ove necessario;
- c) la cooperazione alle questioni energetiche di portata regionale e la possibile adesione della Georgia al trattato che istituisce la Comunità dell'energia, in relazione al quale la Georgia ha oggi lo status di osservatore;
- d) lo sviluppo di un contesto stabile e favorevole agli investimenti attraverso la realizzazione delle condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo;
- e) le infrastrutture energetiche di interesse comune, con l'obiettivo di diversificare le fonti energetiche, i fornitori e le vie di trasporto secondo modalità valide dal punto di vista economico ed ambientale;
- f) il miglioramento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, una maggiore integrazione dei mercati e il ravvicinamento progressivo agli elementi principali dell'*acquis* dell'UE a livello regolamentare;
- g) il miglioramento e il rafforzamento della stabilità e della sicurezza a lungo termine degli scambi, del transito e del trasporto dell'energia, nonché delle politiche tariffarie, compreso un sistema generale basato sui costi per la trasmissione delle risorse energetiche, su basi reciprocamente vantaggiose e non discriminatorie, nel rispetto delle norme internazionali, compreso il trattato che istituisce la Comunità dell'energia;

▼B

- h) la promozione dell'efficienza energetica e dei risparmi energetici secondo modalità valide dal punto di vista economico e ambientale;
- i) lo sviluppo e il sostegno di energie rinnovabili, con particolare attenzione alle risorse idriche e alla promozione dell'integrazione bilaterale e regionale in questo settore;
- j) la cooperazione scientifica e tecnica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie di produzione, trasporto, fornitura e utilizzo finale dell'energia, con particolare attenzione alle tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e rispettose dell'ambiente, e
- k) la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, conformemente ai principi e alle norme dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) e dei trattati e delle convenzioni internazionali pertinenti conclusi nell'ambito dell'AIEA, nonché in conformità al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, se del caso.

Articolo 299

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Articolo 300

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXV del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

*CAPO 3**Ambiente**Articolo 301*

Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine dello sviluppo sostenibile e di un'economia maggiormente rispettosa dell'ambiente. Si prevede che una maggiore protezione dell'ambiente produrrà benefici per i cittadini e le imprese della Georgia e dell'UE, anche in termini di miglioramento della sanità pubblica, di conservazione delle risorse naturali, di una maggiore efficienza economica e ambientale e di impiego di tecnologie moderne e più pulite che contribuiscono a modalità di produzione maggiormente sostenibili. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle Parti, sulla base del principio di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti nel campo della protezione dell'ambiente e degli accordi multilaterali in tale settore.

Articolo 302

1. La cooperazione ha come obiettivi la conservazione, la tutela, il miglioramento e il recupero della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'uso sostenibile delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure per affrontare i problemi ambientali di portata regionale o mondiale, riguardanti tra l'altro:

▼B

- a) la *governance* ambientale e le questioni orizzontali, incluse la pianificazione strategica, la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica, l'istruzione e la formazione, i sistemi di monitoraggio e di informazione in materia di ambiente, le attività d'ispezione e di esecuzione, la responsabilità ambientale, la lotta alla criminalità ambientale, la cooperazione transfrontaliera, l'accesso del pubblico alle informazioni in materia di ambiente, i processi decisionali e l'efficacia delle procedure di riesame amministrativo e giudiziario;
 - b) la qualità dell'aria;
 - c) la qualità dell'acqua e la gestione delle risorse, inclusa la gestione del rischio di alluvione, la carenza idrica e la siccità, nonché l'ambiente marino;
 - d) la gestione dei rifiuti;
 - e) la tutela della natura, comprese la silvicoltura e la conservazione della biodiversità;
 - f) l'inquinamento industriale e i rischi industriali, e
 - g) la gestione delle sostanze chimiche.
2. La cooperazione si ripropone altresì di integrare l'ambiente in settori programmatici diversi dalla politica ambientale.

Articolo 303

Le Parti provvedono tra l'altro a scambiarsi informazioni e competenze e a cooperare a livello bilaterale e regionale, anche avvalendosi delle strutture di cooperazione esistenti nella regione del Caucaso meridionale, nonché a livello internazionale, con particolare riguardo agli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle Parti; se del caso, le Parti cooperano nell'ambito delle agenzie pertinenti.

Articolo 304

1. Tale cooperazione riguarda, fra l'altro, i seguenti obiettivi:
- a) sviluppare un piano d'azione nazionale per l'ambiente che contiene le direttrici strategiche generali in materia di ambiente in Georgia, sia a livello nazionale che settoriale, e disciplina altresì le questioni istituzionali e amministrative;
 - b) promuovere l'integrazione dell'ambiente in altri settori programmatici; e
 - c) individuare le risorse umane e finanziarie necessarie.
2. Il piano d'azione nazionale per l'ambiente sarà periodicamente aggiornato e verrà adottato conformemente alla legislazione della Georgia.

Articolo 305

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

▼B*Articolo 306*

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVI del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

*CAPO 4**Iniziative in materia di clima**Articolo 307*

Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per la lotta ai cambiamenti climatici. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle Parti, sulla base del principio di uguaglianza e di reciproco vantaggio nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra gli impegni bilaterali e multilaterali in tale materia.

Articolo 308

La cooperazione ha per obiettivo l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei relativi effetti nonché la promozione di misure a livello internazionale anche nelle seguenti aree:

- a) mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) scambio delle quote di emissione;
- d) ricerca, sviluppo, dimostrazione, impiego e diffusione di tecnologie sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio e di tecnologie di adattamento, e
- e) integrazione delle questioni climatiche nelle politiche settoriali.

Articolo 309

Le Parti provvedono tra l'altro a scambiarsi informazioni e competenze, ad attuare attività di ricerca congiunte e a scambiarsi informazioni su tecnologie più pulite, nonché a realizzare attività congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle Parti e nel quadro delle agenzie competenti. Le Parti prestano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere e alla cooperazione regionale.

Articolo 310

In base ai reciproci interessi la cooperazione riguarda, tra l'altro, lo sviluppo e l'attuazione delle seguenti misure:

- a) il piano d'azione nazionale di adattamento (PANA)
- b) la strategia di sviluppo a bassa emissione di CO₂ (LEDS), comprese azioni di mitigazione adatte alla situazione nazionale;
- c) misure volte a promuovere il trasferimento di tecnologie sulla base di una valutazione delle esigenze tecnologiche;
- d) misure relative alle sostanze che riducono lo strato d'ozono e ai gas fluorurati ad effetto serra.



Articolo 311

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Articolo 312

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 5

Politica industriale e delle imprese e attività mineraria

Articolo 313

Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione in materia di politica industriale e delle imprese, migliorando così il contesto imprenditoriale a favore di tutti gli operatori economici, ma con particolare riguardo alle piccole e medie imprese (PMI) quali definite rispettivamente nella legislazione dell'UE e della Georgia. Il rafforzamento della cooperazione dovrebbe migliorare il quadro regolamentare e amministrativo per le imprese sia dell'UE che della Georgia operanti nell'UE e nella Georgia nonché basarsi sulla politica industriale e sulla politica a favore delle PMI dell'UE, tenendo conto dei principi e delle pratiche riconosciuti a livello internazionale in questo settore.

Articolo 314

A tal fine, le Parti cooperano per:

- a) attuare politiche di sviluppo delle PMI sulla base dei principi dello *Small Business Act* e monitorare il processo di attuazione mediante il dialogo regolare. La cooperazione riguarderà anche le microimprese e le imprese artigiane, estremamente importanti per le economie dell'UE e della Georgia;
- b) creare, attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche, condizioni generali migliori, contribuendo così ad una maggiore competitività. Tale cooperazione comprenderà la gestione delle questioni strutturali (ristrutturazioni), quali ambiente ed energia;
- c) semplificare e razionalizzare le disposizioni e le pratiche regolamentari, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche relative alle tecniche di regolamentazione, tra cui i principi dell'UE;
- d) incoraggiare l'elaborazione di una politica dell'innovazione mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative alla commercializzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo (compresi gli strumenti di sostegno a favore delle start-up tecnologiche, lo sviluppo di cluster e l'accesso ai finanziamenti);

▼B

- e) incoraggiare maggiori contatti tra le imprese dell'UE e quelle della Georgia e tra tali imprese e le autorità dell'UE e della Georgia;
- f) incoraggiare attività di promozione delle esportazioni tra l'UE e la Georgia;
- g) agevolare l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria dell'UE e della Georgia in determinati settori, ove necessario;
- h) sviluppare e rafforzare la cooperazione nel settore dell'industria mineraria e la produzione di materie prime ai fini di promuovere la comprensione reciproca, il miglioramento del contesto imprenditoriale, lo scambio di informazioni e la cooperazione nel settore dell'industria estrattiva non energetica, in particolare per quanto concerne i minerali metalliferi e industriali. Lo scambio di informazioni riguarderà gli sviluppi nel settore minerario e delle materie prime, il commercio di materie prime, le migliori pratiche relative allo sviluppo sostenibile dell'industria mineraria, nonché la formazione, lo sviluppo di competenze, la salute e la sicurezza.

Articolo 315

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare che coinvolgerà anche rappresentanti delle imprese dell'UE e della Georgia.

*CAPO 6****Diritto societario, contabilità e revisione contabile, governance societaria****Articolo 316*

Riconoscendo l'importanza che un insieme efficace di norme e pratiche nei settori del diritto e della *governance* societaria, della contabilità e della revisione contabile riveste ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali, le Parti decidono di cooperare per quanto concerne:

- a) la tutela degli azionisti, dei creditori e di altri soggetti interessati in linea con le norme UE in tale settore;
- b) l'attuazione a livello nazionale delle norme internazionali pertinenti e il graduale ravvicinamento alle norme dell'UE in materia di contabilità e di revisione contabile, e
- c) l'ulteriore sviluppo di una politica di *governance* societaria conforme alle norme internazionali nonché il graduale ravvicinamento alle norme e alle raccomandazioni dell'UE in tale settore.

Articolo 317

Le Parti perseguiranno la condivisione delle informazioni e delle competenze sia sui sistemi in vigore che sui nuovi sviluppi pertinenti in tali settori. Le Parti inoltre si adopereranno allo scopo di garantire uno scambio di informazioni efficace tra i registri delle imprese degli Stati membri dell'UE e il registro nazionale delle imprese della Georgia.

▼B*Articolo 318*

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Articolo 319

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVIII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

*CAPO 7****Servizi finanziari****Articolo 320*

Riconoscendo l'importanza di un insieme efficace di norme e pratiche nel settore dei servizi finanziari ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali bilaterali tra di esse, le Parti decidono di cooperare nel settore dei servizi finanziari con le seguenti finalità:

- a) sostenere il processo di adeguamento della regolamentazione dei servizi finanziari alle esigenze di un'economia di mercato aperta;
- b) garantire una tutela adeguata ed efficace degli investitori e degli altri utenti di servizi finanziari;
- c) salvaguardare l'integrità e la stabilità del sistema finanziario della Georgia nella sua totalità;
- d) promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza, e
- e) garantire una vigilanza indipendente ed efficace.

Articolo 321

1. Le Parti incoraggiano la cooperazione tra le autorità di regolamentazione e di vigilanza competenti, compreso lo scambio di informazioni, la condivisione di competenze in materia di mercati finanziari e altre misure simili.

2. Viene prestata particolare attenzione allo sviluppo delle capacità amministrative di tali autorità, anche attraverso lo scambio di personale e la formazione comune.

Articolo 322

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Articolo 323

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XV-A del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

▼B*CAPO 8**Cooperazione nel settore della società dell'informazione**Articolo 324*

Le Parti promuovono la cooperazione per sviluppare la società dell'informazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese tramite la diffusione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) disponibili e mediante una migliore qualità dei servizi a prezzi accessibili. Tale cooperazione dovrebbe mirare ad agevolare l'accesso ai mercati delle comunicazioni elettroniche e promuovere la concorrenza e gli investimenti in tale settore.

Articolo 325

Tale cooperazione riguarderà, fra l'altro, le seguenti aree:

- a) lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione di iniziative nazionali per la società dell'informazione, comprese, tra l'altro, le attività volte a promuovere l'accesso alla banda larga, a migliorare la sicurezza della rete e a sviluppare servizi pubblici online, e
- b) lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze per promuovere lo sviluppo di un quadro normativo completo per le comunicazioni elettroniche, in particolare per rafforzare la capacità amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione indipendente, per favorire un uso migliore delle risorse spettro e per promuovere l'interoperabilità delle reti in Georgia e tra la Georgia e l'UE.

Articolo 326

Le Parti promuovono la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell'UE e le autorità nazionali di regolamentazione della Georgia in materia di comunicazioni elettroniche.

Articolo 327

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XV-B del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

*CAPO 9**Turismo**Articolo 328*

Le Parti cooperano nel settore del turismo allo scopo di rafforzare lo sviluppo di un'industria turistica competitiva e sostenibile, che sia fonte di crescita economica, *empowerment*, occupazione e scambio a livello internazionale.

▼B*Articolo 329*

La cooperazione a livello bilaterale ed europeo si basa sui seguenti principi:

- a) rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali, particolarmente nelle zone rurali, tenendo conto delle esigenze e delle priorità di sviluppo locale;
- b) importanza del patrimonio culturale, e
- c) interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 330

La cooperazione riguarda in particolare i seguenti ambiti:

- a) lo scambio di informazioni, migliori pratiche, esperienze e «know-how»;
- b) il mantenimento di un partenariato che associ gli interessi pubblici, privati e delle comunità, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile del turismo;
- c) la promozione e lo sviluppo di flussi turistici e di prodotti e mercati, infrastrutture, risorse umane e strutture istituzionali nel settore del turismo;
- d) l'elaborazione e l'attuazione di politiche efficaci;
- e) la formazione e lo sviluppo di capacità nel settore del turismo per migliorare il livello dei servizi, e
- f) lo sviluppo e la promozione dell'offerta turistica anche a livello delle comunità locali.

Articolo 331

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

*CAPO 10****Agricoltura e sviluppo rurale****Articolo 332*

Le Parti cooperano per promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, in particolare attraverso la progressiva convergenza delle politiche e della legislazione.

Articolo 333

La cooperazione tra le Parti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale mira, tra l'altro, a:

- a) agevolare la comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale;
- b) rafforzare a livello centrale e locale la capacità amministrativa di pianificare, valutare, attuare ed applicare le politiche in conformità alle normative e alle migliori pratiche dell'UE;
- c) promuovere l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione agricola;

▼B

- d) condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico delle comunità rurali;
- e) migliorare la competitività del settore agricolo nonché l'efficienza e la trasparenza dei mercati a vantaggio di tutti i soggetti interessati;
- f) promuovere politiche di qualità e i relativi meccanismi di controllo, in particolare per quanto concerne le indicazioni geografiche e l'agricoltura biologica;
- g) la produzione vinicola e il turismo rurale;
- h) divulgare le conoscenze e promuovere i servizi di divulgazione presso i produttori agricoli, e
- i) adoperarsi per armonizzare le questioni trattate nell'ambito di organizzazioni internazionali di cui entrambe le Parti sono membri.

Articolo 334

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

*CAPO 11****Governance marittima e della pesca*****Sezione 1****Politica della pesca***Articolo 335*

1. Le Parti cooperano nei seguenti settori reciprocamente vantaggiosi e di interesse comune nel settore della pesca, compresi la conservazione e la gestione delle risorse acquatiche vive, le attività di ispezione e controllo, la raccolta dei dati e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), quale definita nel Piano d'azione internazionale della FAO (IPOA) del 2001 per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
2. Tale cooperazione rispetterà gli obblighi assunti dalle Parti a livello internazionale per quanto concerne la gestione e la conservazione delle risorse acquatiche vive.

Articolo 336

Le Parti intraprendono azioni comuni, si scambiano informazioni e si sostengono reciprocamente allo scopo di promuovere:

- a) una buona *governance* e le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico;
- b) una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare lo stato di salute degli stock ittici e degli ecosistemi, e
- c) la cooperazione a livello regionale, ove opportuno anche attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca.

▼B*Articolo 337*

In relazione all'articolo 336 del presente accordo le Parti, tenuto conto anche dei più qualificati pareri scientifici, rafforzano la cooperazione e il coordinamento delle loro attività nel campo della gestione e della conservazione delle risorse acquatiche vive nel Mar Nero. Ove necessario, le Parti promuoveranno la cooperazione regionale nell'area del Mar Nero e le relazioni con le organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti.

Articolo 338

Le Parti sosterranno iniziative quali lo scambio di esperienze e attività di sostegno per garantire l'attuazione di una politica della pesca sostenibile, fondata sull'*acquis* dell'UE e sui settori di interesse prioritario in tale materia, quali:

- a) la gestione delle risorse acquatiche vive, lo sforzo di pesca e le misure tecniche;
- b) l'ispezione e il controllo delle attività di pesca, mediante l'impiego delle necessarie attrezzature di sorveglianza, compresi dispositivi di controllo elettronico e strumenti di tracciabilità, e garantendo una normativa applicabile e meccanismi di controllo;
- c) la raccolta armonizzata di dati compatibili relativi alle catture, agli sbarchi, alle flotte e di dati biologici ed economici;
- d) la gestione della capacità di pesca, compreso un registro della flotta peschereccia in attività;
- e) l'efficienza dei mercati, in particolare mediante la promozione delle organizzazioni di produttori, l'informazione dei consumatori, le norme di commercializzazione e la tracciabilità, e
- f) lo sviluppo di una politica strutturale per il settore della pesca che ne assicuri la sostenibilità in termini economici, ambientali e sociali.

Sezione 2

Politica marittima*Articolo 339*

Tenendo conto della loro cooperazione nei settori della pesca, dei trasporti marittimi, dell'ambiente e di altre politiche, e conformemente agli accordi internazionali pertinenti sul diritto del mare basati sulla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, le Parti sviluppano anche una collaborazione relativa ad una politica marittima integrata, che si prefigge in particolare di:

- a) promuovere un approccio integrato agli affari marittimi, la buona *governance* e lo scambio delle migliori pratiche relative all'uso dello spazio marino;
- b) promuovere la pianificazione dello spazio marittimo come strumento per contribuire a migliorare il processo decisionale volto a dirimere i conflitti d'uso tra attività umane in competizione tra di loro, secondo un approccio ecosistemico;

▼B

- c) promuovere la gestione integrata delle zone costiere, secondo un approccio ecosistemico, per assicurare uno sviluppo costiero sostenibile e migliorare la resilienza di tali regioni ai rischi costieri, compresi gli effetti dei cambiamenti climatici;
- d) favorire, anche mediante lo scambio delle migliori pratiche, l'innovazione e l'utilizzo efficiente delle risorse da parte delle industrie marittime quale fonte di crescita economica e di occupazione;
- e) promuovere alleanze strategiche tra le industrie marittime, i servizi e le istituzioni scientifiche specializzate nella ricerca marina e marittima;
- f) impegnarsi a rafforzare la sorveglianza marittima transfrontaliera e trasversale per affrontare i rischi crescenti connessi all'intenso traffico marittimo, agli scarichi operativi effettuati dalle navi, agli incidenti marittimi e alle attività illegali in mare, e
- g) instaurare un dialogo regolare e promuovere varie reti tra i soggetti interessati del settore marittimo.

Articolo 340

La cooperazione comprende:

- a) lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di know-how in materia, anche per quanto concerne le tecnologie innovative nei settori marittimi e le questioni relative all'ambiente marino;
- b) lo scambio di informazioni e migliori pratiche in merito alle alternative per il finanziamento dei progetti, partenariati pubblico-privato compresi, e
- c) il rafforzamento della cooperazione tra le Parti in seno alle competenti organizzazioni marittime internazionali.

Articolo 341

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un regolare dialogo tra le Parti.

*CAPO 12****Cooperazione nelle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione****Articolo 342*

Le Parti promuovono la cooperazione in tutti i settori relativi alla ricerca scientifica civile, allo sviluppo tecnologico e alla dimostrazione (RST) sulla base del reciproco vantaggio e a condizione di assicurare adeguati ed efficaci livelli di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 343

La cooperazione nel settore RST include:

▼B

- a) il dialogo sulle politiche e lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;
- b) l'agevolazione di un accesso adeguato ai rispettivi programmi delle Parti;
- c) l'aumento delle capacità di ricerca e della partecipazione degli enti di ricerca della Georgia ai programmi quadro per la ricerca dell'UE;
- d) la promozione di progetti di ricerca congiunti in tutti gli ambiti RST;
- e) attività formative e programmi di mobilità per gli scienziati, i ricercatori e altro personale incaricato della ricerca nell'ambito di attività RST delle Parti;
- f) l'agevolazione, nel quadro della legislazione applicabile, della libera circolazione dei ricercatori partecipanti ad attività contemplate nel presente accordo nonché della circolazione transfrontaliera delle merci destinate a tali attività, e
- g) altre modalità di cooperazione nel settore RST stabilite di comune accordo.

Articolo 344

Nello svolgimento di tali attività di cooperazione, è opportuno ricercare sinergie con le altre attività svolte nel quadro della cooperazione finanziaria tra l'UE e la Georgia, secondo quanto stabilito nel titolo VII (Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) del presente accordo.

*CAPO 13****Politica dei consumatori****Articolo 345*

Le Parti cooperano al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e di rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori.

Articolo 346

Al fine di conseguire tali obiettivi la cooperazione può comprendere, se del caso:

- a) il ravvicinamento della legislazione relativa alla protezione dei consumatori, evitando nel contempo ostacoli agli scambi;
- b) la promozione degli scambi di informazioni sui sistemi di protezione dei consumatori, compresa la legislazione in materia e la sua applicazione, la sicurezza dei prodotti di consumo, i sistemi di scambio di informazioni, l'educazione/sensibilizzazione e l'*empowerment* dei consumatori nonché i mezzi di ricorso a loro disposizione;
- c) attività di formazione dei funzionari amministrativi e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori, e
- d) la promozione delle attività di associazioni indipendenti dei consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.

▼B*Articolo 347*

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXIX del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

*CAPO 14****Occupazione, politica sociale e pari opportunità****Articolo 348*

Le Parti intensificano il dialogo e la cooperazione finalizzati a promuovere l'agenda per il lavoro dignitoso, la politica dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l'inclusione sociale, la parità di genere, la lotta alla discriminazione e la responsabilità sociale delle imprese, contribuendo in tal modo alla promozione di nuovi e migliori posti di lavoro, alla riduzione della povertà, ad una maggiore coesione sociale, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita.

Articolo 349

La cooperazione, basata sullo scambio di informazioni e di migliori pratiche, può riguardare un numero selezionato di questioni da individuare tra i seguenti ambiti:

- a) riduzione della povertà e rafforzamento della coesione sociale;
- b) politica dell'occupazione, al fine di ottenere nuovi e migliori posti di lavoro con condizioni di lavoro dignitose, anche al fine di ridurre l'economia e l'occupazione sommerse;
- c) promozione di misure attive del mercato del lavoro e di servizi per l'impiego efficienti, a seconda dei casi, per modernizzare i mercati del lavoro delle Parti e adattarsi alle loro esigenze;
- d) promozione di mercati del lavoro più inclusivi e di sistemi di sicurezza sociale che integrino le persone svantaggiate, compresi i disabili e le persone appartenenti a gruppi minoritari;
- e) pari opportunità e lotta alla discriminazione, con l'obiettivo di migliorare la parità di genere e di garantire le pari opportunità tra uomini e donne, nonché di combattere la discriminazione fondata sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale;
- f) politica sociale, volta a migliorare il livello e i sistemi di protezione sociale in termini di qualità, accessibilità e sostenibilità finanziaria;
- g) stimolo alla partecipazione delle parti sociali e promozione del dialogo sociale, anche attraverso il rafforzamento della capacità di tutti i soggetti interessati;
- h) promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, e
- i) sensibilizzazione e dialogo in materia di responsabilità sociale delle imprese.

▼B*Articolo 350*

Le Parti incoraggiano il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati pertinenti, incluse le organizzazioni della società civile e in particolare le parti sociali, nell'elaborazione delle politiche, nelle riforme e nella cooperazione tra le Parti, secondo quanto stabilito dalle pertinenti disposizioni del titolo VIII (Disposizioni istituzionali, generali e finali) del presente accordo.

Articolo 351

Le Parti mirano a rafforzare la cooperazione in materia di occupazione e di politica sociale in tutte le sedi e organizzazioni competenti a livello regionale, multilaterale e internazionale.

Articolo 352

Le Parti promuovono la responsabilità sociale delle imprese ed incoraggiano pratiche commerciali responsabili, come quelle promosse da una serie di orientamenti internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese ed in particolare dalle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali.

Articolo 353

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Articolo 354

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXX del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

*CAPO 15****Sanità pubblica****Articolo 355*

Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione nel settore della sanità pubblica, allo scopo di innalzare il livello di sicurezza della sanità pubblica e di protezione della salute umana quale condizione necessaria per lo sviluppo sostenibile e per la crescita economica.

Articolo 356

La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori:

- a) il rafforzamento del sistema sanitario pubblico della Georgia, in particolare mediante il proseguimento della riforma del settore sanitario, la garanzia di un'assistenza sanitaria di alta qualità, lo sviluppo delle risorse umane nel settore sanitario, il miglioramento della *governance* in materia di sanità e il finanziamento dell'assistenza sanitaria;
- b) la sorveglianza e il controllo epidemiologici delle malattie trasmissibili, ad esempio HIV/AIDS, epatite virale, tubercolosi e la resistenza

▼B

agli agenti antimicrobici, nonché una più elevata capacità di far fronte alle situazioni d'emergenza e alle minacce per la sanità pubblica;

- c) la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, prevalentemente tramite lo scambio di informazioni e migliori pratiche, promuovendo stili di vita sani e l'attività fisica nonché agendo sui principali fattori che incidono sulla salute come l'alimentazione, l'alcolismo, la tossicodipendenza e il tabagismo;
- d) la qualità e la sicurezza delle sostanze di origine umana;
- e) le informazioni e le conoscenze sanitarie, e
- f) l'attuazione efficace degli accordi internazionali in materia di sanità di cui le Parti sono firmatarie, in particolare i regolamenti sanitari internazionali e la convenzione quadro per la lotta al tabagismo.

Articolo 357

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXXI del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

*CAPO 16****Istruzione, formazione e gioventù****Articolo 358*

Le Parti cooperano nel campo dell'istruzione e della formazione al fine di rafforzare la collaborazione e il dialogo, anche su questioni programmatiche, perseguendo un ravvicinamento alle politiche ed alle pratiche pertinenti dell'UE. Le Parti cooperano per promuovere l'apprendimento permanente e stimolare la cooperazione e la trasparenza a tutti i livelli di istruzione e formazione, in particolare nel campo dell'istruzione superiore.

Articolo 359

Tale cooperazione nel campo dell'istruzione e della formazione riguarda, tra l'altro, i seguenti ambiti:

- a) promozione dell'apprendimento permanente, elemento fondamentale per la crescita e l'occupazione, che può consentire ai cittadini di avere un ruolo attivo nella società;
- b) modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione, tramite il miglioramento della qualità, della pertinenza e dell'accesso lungo l'intero percorso educativo che va dall'educazione e dalla cura della prima infanzia fino all'istruzione terziaria;
- c) promozione della qualità nell'istruzione secondaria in modo coerente con l'agenda UE di modernizzazione della scuola superiore e il processo di Bologna;
- d) rafforzamento della cooperazione accademica internazionale e della partecipazione ai programmi di cooperazione dell'UE, aumento della mobilità di studenti e insegnanti;
- e) promozione dell'apprendimento di lingue straniere;

▼B

- f) impulso ad avanzare nel riconoscimento delle qualifiche e delle competenze garantendo la trasparenza in tale ambito;
- g) promozione della cooperazione nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale, tenendo conto delle buone pratiche pertinenti dell'UE, e
- h) rafforzamento della comprensione e della conoscenza del processo di integrazione europeo, del dialogo accademico sulle relazioni UE/partenariato orientale, nonché della partecipazione ai programmi pertinenti dell'UE.

Articolo 360

Le Parti convengono di cooperare nel settore della gioventù al fine di:

- a) rafforzare la cooperazione e gli scambi nel settore della politica per la gioventù e dell'istruzione non formale dei giovani e dei giovani lavoratori;
- b) sostenere la mobilità dei giovani e dei giovani lavoratori quale mezzo di promozione del dialogo interculturale, nonché dell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze al di fuori dei sistemi di istruzione formale, anche attraverso il volontariato;
- c) promuovere la cooperazione tra le organizzazioni giovanili.

Articolo 361

La Georgia avvierà e svilupperà una politica coerente con il quadro delle politiche e delle pratiche dell'UE delineato nei documenti di cui all'allegato XXXII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

*CAPO 17****Cooperazione in campo culturale****Articolo 362*

Le Parti promuoveranno la cooperazione culturale tenendo debitamente conto dei principi sanciti nella convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005. Le Parti condurranno un dialogo regolare sulle politiche in settori di interesse reciproco, incluso lo sviluppo delle industrie della cultura nell'UE e in Georgia. La cooperazione tra le Parti stimolerà il dialogo interculturale, anche attraverso la partecipazione del settore della cultura e della società civile dell'UE e della Georgia.

Articolo 363

La cooperazione tra le Parti è incentrata su diversi ambiti:

- a) la cooperazione culturale e gli scambi culturali;
- b) la mobilità dell'arte e degli artisti e il rafforzamento delle capacità del settore culturale;
- c) il dialogo interculturale;

▼B

- d) il dialogo sulla politica culturale, e
- e) la cooperazione nelle sedi internazionali, comprese l'UNESCO e il Consiglio d'Europa, al fine di promuovere la diversità culturale e di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e storico.

*CAPO 18**Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media**Articolo 364*

Le Parti promuoveranno la cooperazione nel settore degli audiovisivi. La cooperazione rafforza le industrie del settore audiovisivo nell'UE e in Georgia, specialmente mediante la formazione dei professionisti, lo scambio di informazioni e la promozione di coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.

Articolo 365

1. Le Parti sviluppano un dialogo regolare sulle politiche relative ai settori degli audiovisivi e dei media e cooperano per rafforzare l'indipendenza e la professionalità dei media e i legami con i media dell'UE nel rispetto degli standard europei pertinenti, compresi gli standard del Consiglio d'Europa e della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005.

2. La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, la questione della formazione dei giornalisti e degli altri professionisti del settore dei media.

Articolo 366

La cooperazione tra le Parti è incentrata su diversi ambiti:

- a) il dialogo sulle politiche relative ai settori degli audiovisivi e dei media;
- b) il dialogo nelle sedi internazionali (quali l'UNESCO e l'OMC), e
- c) la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media, compresa la cooperazione nel settore cinematografico.

Articolo 367

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXXIII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

*CAPO 19**Cooperazione nel campo dello sport e dell'attività fisica**Articolo 368*

Le Parti promuovono la cooperazione nel campo dello sport e dell'attività fisica mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche al fine di promuovere uno stile di vita sano, i valori sociali ed educativi

▼B

dello sport e la mobilità nello sport, nonché di combattere le minacce globali allo sport quali il doping, il razzismo e la violenza.

*CAPO 20**Cooperazione con la società civile**Articolo 369*

Le Parti intensificano il dialogo sulla cooperazione con la società civile allo scopo di:

- a) rafforzare i contatti e lo scambio di informazioni e di esperienze tra tutti i settori della società civile nell'UE e in Georgia;
- b) assicurare una migliore conoscenza e comprensione della Georgia, della sua storia e della sua cultura, nell'UE e in particolare nelle organizzazioni della società civile stabilite negli Stati membri, consentendo in tal modo di migliorare la consapevolezza delle opportunità e delle sfide per le relazioni future;
- c) assicurare, allo stesso modo, una migliore conoscenza e comprensione dell'UE in Georgia e in particolare nelle organizzazioni della società civile del paese, ponendo l'accento, seppur in maniera non esclusiva, sui valori su cui si fonda l'UE, sulle sue politiche e sul suo funzionamento.

Articolo 370

Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione tra i soggetti interessati delle rispettive società civili quale elemento integrante delle relazioni tra l'UE e la Georgia. Tale dialogo e tale cooperazione hanno i seguenti obiettivi:

- a) assicurare il coinvolgimento della società civile nelle relazioni UE-Georgia, specialmente nell'attuazione delle disposizioni del presente accordo;
- b) incrementare la partecipazione della società civile al processo decisionale pubblico, in particolare mantenendo un dialogo aperto, trasparente e regolare tra le istituzioni pubbliche, le associazioni rappresentative e la società civile;
- c) facilitare la creazione di un contesto favorevole al consolidamento istituzionale e allo sviluppo delle organizzazioni della società civile in modi diversi, tra i quali le attività di sensibilizzazione, la creazione di reti formali ed informali, le visite reciproche e l'organizzazione di seminari finalizzati all'istituzione di un quadro giuridico per la società civile, e
- d) consentire ai rappresentanti della società civile da entrambi i lati di prendere conoscenza dei processi di consultazione e di dialogo tra la società civile, comprese le parti sociali, e le autorità pubbliche, in particolare allo scopo di rafforzare il ruolo della società civile nel processo decisionale pubblico.

▼B*Articolo 371*

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un regolare dialogo tra le Parti.

*CAPO 21****Sviluppo regionale, cooperazione a livello transfrontaliero e regionale****Articolo 372*

1. Nel campo della politica di sviluppo regionale le Parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale, anche relativamente ai metodi di definizione e attuazione delle politiche regionali, del partenariato e della *governance* a più livelli, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate e alla cooperazione territoriale, allo scopo di istituire canali di comunicazione e di rafforzare lo scambio di informazioni e di esperienze tra le autorità nazionali e locali, i soggetti socioeconomici e la società civile.

2. Le Parti cooperano in particolare per allineare le pratiche della Georgia ai seguenti principi:

- a) rafforzamento della *governance* a più livelli, che incide sia a livello centrale sia sulle comunità locali, con particolare riguardo alle modalità per aumentare la partecipazione dei soggetti interessati a livello locale;
- b) consolidamento del partenariato tra tutte le parti coinvolte nello sviluppo regionale, e
- c) cofinanziamento mediante contributi finanziari da parte dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei programmi e dei progetti di sviluppo regionale.

Articolo 373

1. Le Parti sostengono e aumentano il coinvolgimento delle autorità locali nella cooperazione in materia di politica regionale, compresa la cooperazione transfrontaliera, e nelle relative strutture di gestione, intensificano la cooperazione mediante l'istituzione di un quadro legislativo reciproco favorevole, sostengono e elaborano misure di sviluppo delle capacità e promuovono il rafforzamento delle reti economiche e di imprese a livello transfrontaliero e regionale.

2. Le Parti coopereranno per consolidare le capacità istituzionali e operative delle istituzioni della Georgia nei settori dello sviluppo regionale e della pianificazione dell'utilizzo del territorio, tra l'altro:

- a) migliorando il coordinamento interistituzionale, in particolare il meccanismo di interazione verticale e orizzontale dell'amministrazione pubblica a livello centrale e locale nel processo di sviluppo e attuazione delle politiche regionali;
- b) sviluppando la capacità delle autorità pubbliche locali di promuovere la cooperazione transfrontaliera reciproca, conformemente ai principi e alle pratiche dell'UE;
- c) condividendo le conoscenze, le informazioni e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo regionale per promuovere il benessere economico delle comunità locali e lo sviluppo omogeneo delle regioni.

▼B*Articolo 374*

1. Le Parti rafforzano ed incoraggiano lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera in altri ambiti disciplinati dal presente accordo quali, tra l'altro, i settori dei trasporti, dell'energia, delle reti di comunicazione, della cultura, dell'istruzione, del turismo e della salute.
2. Le Parti intensificano la cooperazione fra le proprie regioni, mediante programmi transnazionali e interregionali, favorendo la partecipazione delle regioni della Georgia a strutture e organizzazioni regionali europee e promuovendone lo sviluppo economico e istituzionale mediante l'attuazione di progetti di interesse comune.
3. Queste attività avranno luogo nel contesto delle seguenti iniziative:
 - a) il proseguimento della cooperazione territoriale con le regioni europee, anche tramite programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale;
 - b) la cooperazione nel quadro del partenariato orientale e con gli organismi UE, tra cui il Comitato delle regioni, e la partecipazione a diverse iniziative e progetti regionali europei;
 - c) la cooperazione, tra l'altro, con il Comitato economico e sociale europeo e l'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo.

Articolo 375

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

*CAPO 22****Protezione civile****Articolo 376*

Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione in materia di catastrofi naturali e provocate dall'uomo. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle Parti, sulla base dei principi di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti e delle attività multilaterali in tale settore.

Articolo 377

La cooperazione è intesa a migliorare la prevenzione delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, nonché la capacità di far fronte e di reagire alle stesse.

Articolo 378

Le Parti provvedono tra l'altro a scambiarsi informazioni e competenze e a realizzare attività congiunte su base bilaterale e/o nel quadro di programmi multilaterali. La cooperazione può avere luogo, tra l'altro, tramite l'attuazione di accordi specifici e/o di convenzioni amministrative conclusi dalle Parti in questo settore.

▼B*Articolo 379*

La cooperazione può riguardare i seguenti obiettivi:

- a) consentire lo scambio e l'aggiornamento regolari dei dati di contatto al fine di garantire la continuità del dialogo e di essere in grado di contattarsi 24 ore su 24;
- b) facilitare l'assistenza reciproca in caso di emergenze gravi, ove necessario e in funzione della disponibilità di risorse sufficienti;
- c) consentire lo scambio, 24 ore su 24, di allarmi rapidi e di informazioni aggiornate sulle emergenze su larga scala che interessano l'UE o la Georgia, anche per quanto riguarda le richieste e le offerte di assistenza;
- d) consentire lo scambio di informazioni sull'assistenza prestata dalle Parti a paesi terzi nelle emergenze in cui viene attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE;
- e) cooperare al sostegno della nazione ospitante allorché viene richiesta o prestata assistenza;
- f) scambiarsi le migliori pratiche e linee guida in materia di prevenzione delle catastrofi e di capacità di far fronte e di reagire alle stesse;
- g) cooperare alla riduzione dei rischi di catastrofi avvalendosi anche dei legami istituzionali e di attività di sensibilizzazione; informazione, istruzione e comunicazione; migliori pratiche finalizzate a prevenire o a ridurre l'impatto dei rischi naturali;
- h) cooperare al miglioramento della base di conoscenze sulle catastrofi e sulla valutazione dei rischi e dei pericoli ai fini della gestione delle catastrofi;
- i) cooperare alla valutazione dell'impatto delle catastrofi sull'ambiente e sulla sanità pubblica;
- j) invitare esperti a seminari e convegni tecnici specifici su temi riguardanti la protezione civile;
- k) invitare, caso per caso, osservatori a specifiche esercitazioni e formazioni organizzate dall'UE e/o dalla Georgia, e
- l) rafforzare la cooperazione per quanto riguarda l'uso più efficace delle capacità di protezione civile disponibili.

*CAPO 23****Partecipazione alle agenzie e ai programmi dell'unione europea****Articolo 380*

Alla Georgia è consentito partecipare a tutte le agenzie dell'Unione aperte alla partecipazione della Georgia a norma delle disposizioni pertinenti che istituiscono tali agenzie. Per la partecipazione a ciascuna di tali agenzie la Georgia conclude con l'UE accordi separati che disciplinano anche l'importo del contributo finanziario.

▼B*Articolo 381*

Alla Georgia è consentito partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione della Georgia a norma delle disposizioni pertinenti di adozione di tali programmi. La partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione avviene conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo III del presente accordo relativo a un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione.

Articolo 382

Le Parti instaureranno un dialogo regolare sulla partecipazione della Georgia ai programmi e alle agenzie dell'UE. In particolare, l'UE informa la Georgia in merito all'istituzione di nuove agenzie dell'UE e di nuovi programmi dell'Unione, nonché in merito a eventuali modifiche delle condizioni di partecipazione ai programmi e alle agenzie dell'Unione di cui agli articoli 380 e 381 del presente accordo.

TITOLO VII

**ASSISTENZA FINANZIARIA, DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN
MATERIA DI CONTROLLO***CAPO 1**Assistenza finanziaria**Articolo 383*

La Georgia usufruisce di assistenza finanziaria tramite i meccanismi e gli strumenti di finanziamento pertinenti dell'UE. La Georgia può altresì beneficiare della cooperazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e altre istituzioni finanziarie internazionali. L'assistenza finanziaria contribuirà alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo e sarà fornita conformemente a quanto disposto dal presente capo.

Articolo 384

I principi fondamentali dell'assistenza finanziaria sono stabiliti nei regolamenti pertinenti che disciplinano gli strumenti finanziari dell'UE.

Articolo 385

Per l'assistenza finanziaria dell'UE i settori prioritari convenuti tra le Parti sono stabiliti nei programmi d'azione annuali basati, ove pertinenti, su quadri pluriennali che riflettono le priorità programmatiche concordate. Gli importi dei contributi fissati in tali programmi tengono conto delle esigenze della Georgia, delle capacità del settore e dello stato di avanzamento delle riforme, in particolare nei settori contemplati dal presente accordo.

Articolo 386

Per sfruttare al meglio le risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché l'assistenza dell'UE sia attuata in stretta collaborazione e in coordinamento con gli altri paesi donatori, gli altri organismi donatori e le

▼ B

altre istituzioni finanziarie internazionali e nel rispetto dei principi internazionali sull'efficacia degli aiuti.

Articolo 387

La base giuridica, amministrativa e tecnica fondamentale dell'assistenza finanziaria è stabilita nel quadro dei pertinenti accordi tra le Parti.

Articolo 388

Il Consiglio di associazione è informato dell'andamento e dell'attuazione dell'assistenza finanziaria e dei suoi effetti sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. A tal fine, gli organismi competenti delle Parti forniscono, su basi reciproche e permanenti, le opportune informazioni di monitoraggio e valutazione.

Articolo 389

Le Parti attuano l'assistenza secondo i principi della sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'UE e della Georgia conformemente al capo 2 (Disposizioni antifrode e in materia di controllo) del presente titolo.

*CAPO 2****Disposizioni antifrode e in materia di controllo****Articolo 390***Definizioni**

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui al protocollo IV del presente accordo.

*Articolo 391***Campo di applicazione**

Il presente capo si applica a ogni ulteriore accordo o strumento di finanziamento che dovesse essere concluso fra le Parti e a qualsiasi altro strumento di finanziamento dell'UE cui la Georgia possa essere associata, fatta salva ogni altra clausola aggiuntiva che disciplini gli audit, le verifiche sul posto, le ispezioni, i controlli e le misure antifrode, comprese quelle attuate dalla Corte dei conti europea e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

*Articolo 392***Misure per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita**

Le Parti adottano misure efficaci per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illegale in relazione all'attuazione dei fondi dell'UE, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo.



Articolo 393

Scambio di informazioni e ulteriore cooperazione a livello operativo

1. Ai fini della corretta attuazione del presente capo, le autorità competenti della Georgia e dell'UE si scambiano regolarmente informazioni e si consultano su richiesta di una delle Parti.
2. L'OLAF può concordare con le proprie controparti della Georgia di estendere la cooperazione nell'ambito delle attività antifrode, anche tramite convenzioni operative con le autorità della Georgia, conformemente alla legislazione della Georgia.
3. Per quanto concerne il trasferimento e il trattamento dei dati personali si applica il titolo III (Libertà, sicurezza e giustizia), articolo 14, del presente accordo.

Articolo 394

Prevenzione di frodi, corruzione e irregolarità

1. Le autorità dell'UE e della Georgia controllano regolarmente la corretta realizzazione delle operazioni finanziate con i fondi dell'UE e adottano misure atte a prevenire e rettificare irregolarità e frodi.
2. Le autorità dell'UE e della Georgia adottano le misure opportune per prevenire e rettificare le pratiche di corruzione attiva o passiva e per escludere i conflitti di interesse in ogni fase delle procedure relative all'attuazione dei fondi dell'UE.
3. Le autorità della Georgia informano la Commissione europea circa le misure preventive adottate.
4. La Commissione europea ha facoltà di assumere elementi di prova, a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
5. In particolare, la Commissione ha altresì facoltà di assumere elementi di prova per accertare che le procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni rispettino i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, evitino conflitti di interesse, offrano garanzie equivalenti agli standard internazionalmente riconosciuti e garantiscano il rispetto delle disposizioni in materia di sana gestione finanziaria.
6. Le Parti, conformemente alle proprie procedure, si scambieranno informazioni sull'attuazione dei fondi dell'UE e si informano quanto prima di eventuali cambiamenti sostanziali delle loro procedure o dei loro sistemi.

Articolo 395

Procedimenti giudiziari, indagini ed esercizio dell'azione penale

Le autorità della Georgia avviano procedimenti giudiziari, che comprendono se del caso le indagini e l'esercizio dell'azione penale in relazione a casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra irregolarità, compreso il conflitto di interessi, in seguito a controlli nazionali o dell'UE. Se necessario l'OLAF può assistere le competenti autorità della Georgia in questo compito.

*Articolo 396***Trasmissione di informazioni relative a frodi, corruzione e irregolarità**

1. Le autorità della Georgia trasmettono quanto prima alla Commissione europea le informazioni di cui sono venute a conoscenza su casi accertati di frode o corruzione ed informano senza indugio la Commissione europea di eventuali altre irregolarità, compreso il conflitto di interessi, connesse all'attuazione dei fondi dell'UE. I presunti casi di frode e corruzione sono comunicati anche all'OLAF e alla Commissione europea.

2. Le autorità della Georgia informano anche di tutte le misure adottate in relazione ai fatti comunicati in forza del presente articolo. Al termine di ogni anno civile le autorità della Georgia informano la Commissione europea circa l'assenza di casi di frode, corruzione o irregolarità da segnalare.

*Articolo 397***Audit**

1. La Commissione europea e la Corte dei conti europea hanno facoltà di controllare la legittimità e la regolarità di tutte le spese sostenute in relazione all'attuazione dei fondi dell'UE e di verificare che sia stato rispettato il principio della sana gestione finanziaria.

2. Gli audit si effettuano sulla base degli impegni e dei pagamenti e hanno luogo tanto sui documenti quanto, all'occorrenza, sul posto, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'UE o partecipi alla loro attuazione. Tali audit possono aver luogo prima della chiusura dei conti per l'esercizio finanziario in questione e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.

3. Gli ispettori della Commissione europea o altre persone autorizzate dalla Commissione europea o dalla Corte dei conti europea possono eseguire controlli documentali o sul posto e audit nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'UE o che partecipi alla loro attuazione o dei relativi subappaltatori in Georgia.

4. Gli ispettori della Commissione europea o altre persone autorizzate dalla Commissione europea o dalla Corte dei conti europea hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti necessari per condurre tali audit, comprese le informazioni in formato elettronico. Tale diritto di accesso dovrebbe essere comunicato a tutte le istituzioni pubbliche della Georgia ed è esplicitamente sancito nei contratti conclusi per attuare gli strumenti di cui al presente accordo.

5. Sono soggetti ai controlli e agli audit di cui sopra tutti gli appaltatori e i subappaltatori che abbiano percepito fondi dell'UE. Nello svolgimento delle proprie funzioni la Corte dei conti europea e gli organismi di audit della Georgia cooperano in uno spirito di fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

*Articolo 398***Controlli sul posto**

1. Nell'ambito del presente accordo, l'OLAF è autorizzato ad eseguire controlli e verifiche sul posto con l'obiettivo di proteggere gli interessi finanziari dell'UE conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom), n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai

▼B

controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e effettuati dall'OLAF in stretta cooperazione con le autorità competenti della Georgia e tenendo conto della legislazione pertinente della Georgia.

3. Le autorità della Georgia ricevono notifica dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche in loco in tempo utile per fornire l'aiuto necessario. A tal fine i funzionari delle competenti autorità della Georgia possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

4. Se manifestano interesse, le competenti autorità della Georgia possono condurre i controlli e le verifiche sul posto congiuntamente all'OLAF.

5. Qualora un operatore economico si opponga ad un controllo o ad una verifica sul posto, le autorità della Georgia, nel rispetto della legislazione nazionale, forniscono l'assistenza necessaria per permettere all'OLAF di adempiere i propri obblighi nell'esecuzione dei controlli o delle verifiche sul posto.

*Articolo 399***Misure e sanzioni amministrative**

Fatta salva la legislazione della Georgia, la Commissione europea può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

*Articolo 400***Recupero**

1. Le autorità della Georgia adottano tutte le misure opportune per dare attuazione alle disposizioni menzionate in appresso riguardanti il recupero dei fondi dell'UE indebitamente versati all'agenzia governativa per i finanziamenti.

2. Quando l'attuazione dei fondi dell'UE è affidata alle autorità della Georgia, la Commissione europea ha facoltà di recuperare i fondi dell'UE indebitamente versati, in particolare tramite rettifiche finanziarie. La Commissione europea tiene conto delle misure adottate dalle autorità della Georgia per evitare che i fondi dell'UE interessati vadano perduti.

3. La Commissione europea consulta la Georgia a questo riguardo, prima di prendere qualsiasi decisione riguardante il recupero. Le eventuali controversie sui recuperi saranno discusse nel Consiglio di associazione.

4. Quando la Commissione europea attua i fondi dell'UE direttamente o indirettamente affidando a terzi compiti di esecuzione del bilancio, le decisioni prese dalla Commissione europea che rientrano nel campo di applicazione del presente titolo e che impongono obblighi pecuniari a soggetti diversi dagli Stati sono eseguibili in Georgia nel rispetto dei seguenti principi:

▼B

- a) l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti in Georgia; la formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo della Georgia designa a tal fine, informandone la Commissione europea e la Corte di giustizia dell'Unione europea;
- b) assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'autorità competente in conformità alla legislazione della Georgia;
- c) l'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le autorità giudiziarie della Georgia sono tuttavia competenti in materia di controllo della regolarità degli atti esecutivi.
5. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dalle autorità designate dal governo della Georgia. L'esecuzione forzata ha luogo secondo le disposizioni procedurali della Georgia. La legalità della decisione di esecuzione adottata dalle autorità competenti dell'UE è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.
6. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria prevista da un contratto rientrante nel campo di applicazione del presente capo hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

*Articolo 401***Riservatezza**

Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito del presente capo sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della stessa protezione accordata a informazioni analoghe dalla legislazione della Georgia e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'UE. Tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni dell'UE, negli Stati membri o in Georgia, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e possono essere utilizzate all'unico scopo di garantire una tutela efficace degli interessi finanziari delle Parti.

*Articolo 402***Ravvicinamento della legislazione**

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXXIV del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI*CAPO 1****Quadro istituzionale****Articolo 403*

Il dialogo politico e programmatico tra le Parti, anche per quanto concerne le questioni connesse alla cooperazione settoriale, può avere luogo a qualsiasi livello. Il dialogo regolare di alto livello sulle politiche si svolge nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'articolo 404 e nel quadro di riunioni periodiche tra i rappresentanti delle Parti a livello ministeriale di comune accordo tra le medesime.

▼B**Consiglio di associazione***Articolo 404*

1. È istituito un Consiglio di associazione, incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo e di esaminare periodicamente il funzionamento del presente accordo alla luce dei suoi obiettivi.
2. Il Consiglio di associazione si riunisce periodicamente a livello ministeriale, almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Il Consiglio di associazione si può riunire, di comune accordo, in tutte le formazioni necessarie.
3. Oltre a esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo, il Consiglio di associazione esamina le questioni di rilievo che emergono nel quadro del presente accordo e qualsiasi altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 405

1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo della Georgia, dall'altra.
2. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Georgia.
4. Se del caso e previo comune accordo, rappresentanti di altri organi delle Parti possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori del Consiglio di associazione.

Articolo 406

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per la loro attuazione, se necessario anche con interventi degli organi istituiti a norma del presente accordo, conformemente alle disposizioni del medesimo. Il Consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le proprie decisioni e raccomandazioni mediante accordo tra le Parti, se del caso al termine delle rispettive procedure interne.
2. In linea con l'obiettivo del graduale ravvicinamento della legislazione della Georgia a quella dell'UE secondo quanto stabilito nel presente accordo, il Consiglio di associazione sarà una sede per lo scambio di informazioni su atti legislativi selezionati, vigenti e in preparazione, dell'Unione europea e della Georgia, nonché sulle misure di attuazione, applicazione e verifica della conformità.
3. A norma del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati del presente accordo, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del medesimo.

▼B**Comitato di associazione***Articolo 407*

1. È istituito un Comitato di associazione che assiste il Consiglio di associazione nell'adempimento dei suoi obblighi e nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Comitato di associazione è composto da rappresentanti delle Parti, normalmente a livello di alti funzionari.
3. Il Comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante dell'UE e da un rappresentante della Georgia.

Articolo 408

1. Il Consiglio di associazione stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione, tra le cui responsabilità è compresa anche la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione. Il Comitato di associazione si riunisce almeno una volta l'anno e, previo accordo tra le Parti, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.
2. Il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.
3. Il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nel presente accordo, nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione e secondo quanto previsto all'articolo 406, paragrafo 1, del presente accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il Comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti, tenendo in considerazione le rispettive procedure interne.
4. Il Comitato di associazione si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Il Comitato di associazione si riunisce in tale formazione almeno una volta l'anno.

*Articolo 409***Comitati, sottocomitati e organi speciali**

1. Il Comitato di associazione è assistito dai sottocomitati istituiti in forza del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati o organi speciali in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento. Tali comitati e organi speciali possono inoltre discutere ogni questione che ritengano pertinente fatte salve le disposizioni specifiche del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
3. Il Comitato di associazione può inoltre istituire sottocomitati, anche per fare il punto dei progressi compiuti nel quadro dei dialoghi regolari di cui al titolo V (Cooperazione economica) e al titolo VI (Altre politiche di cooperazione) del presente accordo.
4. I sottocomitati hanno il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Essi riferiscono regolarmente delle loro attività al Comitato di associazione, secondo necessità.

▼B

5. I sottocomitati istituiti a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo informano con il debito anticipo il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, della data e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Essi riferiscono delle loro attività nel corso di tutte le riunioni periodiche del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

6. L'esistenza di sottocomitati non impedisce alle Parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al Comitato di associazione riunito anche nella formazione «Commercio».

Comitato parlamentare di associazione*Articolo 410*

1. È istituito un Comitato parlamentare di associazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento europeo e del Parlamento della Georgia. Esso stabilisce la frequenza delle sue riunioni.
2. Il Comitato parlamentare di associazione è composto da membri del Parlamento europeo, da un lato, e da membri del Parlamento della Georgia, dall'altro.
3. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante del Parlamento della Georgia, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

Articolo 411

1. Il Comitato parlamentare di associazione può chiedere ogni informazione utile in relazione all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione, che fornisce al Comitato parlamentare di associazione le informazioni richieste.
2. Il Comitato parlamentare di associazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione.
3. Il Comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
4. Il Comitato parlamentare di associazione può istituire sottocomitati parlamentari di associazione.

Piattaforma della società civile*Articolo 412*

1. Le Parti promuovono inoltre riunioni periodiche di rappresentanti della società civile, per informarli e raccogliere contributi in merito all'attuazione del presente accordo.
2. È istituita una piattaforma della società civile EU-Georgia, costituita da rappresentanti della società civile dell'UE, compresi i membri del Comitato economico e sociale europeo, e da rappresentanti della società civile della Georgia, compresi i rappresentanti della piattaforma

▼B

nazionale del forum della società civile del partenariato orientale; tale piattaforma costituisce una sede d'incontro e di scambio di opinioni. Essa stabilisce la frequenza delle sue riunioni.

3. La piattaforma della società civile adotta il proprio regolamento interno.
4. La piattaforma della società civile è presieduta a turno da un rappresentante del Comitato economico e sociale europeo e da un rappresentante della società civile della Georgia rispettivamente, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

Articolo 413

1. La piattaforma della società civile è informata delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione.
2. La piattaforma della società civile può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
3. Il Comitato di associazione e il Comitato parlamentare di associazione mantengono contatti regolari con i rappresentanti della piattaforma della società civile per conoscerne il punto di vista sulla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

*CAPO 2****Disposizioni generali e finali****Articolo 414***Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi**

Nell'ambito del presente accordo, le Parti si impegnano a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i propri organi giurisdizionali e amministrativi competenti a tutela dei loro diritti individuali, compresi i diritti di proprietà.

*Articolo 415***Eccezioni relative alla sicurezza**

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
- b) relativa alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o ad attività di ricerca, sviluppo o produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli obblighi assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

▼B*Articolo 416***Non discriminazione**

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
 - a) le misure applicate dalla Georgia nei confronti dell'UE o degli Stati membri non danno luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o imprese;
 - b) le misure applicate dall'UE o dagli Stati membri nei confronti della Georgia non danno luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini, società o imprese della Georgia.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il loro luogo di residenza.

*Articolo 417***Ravvicinamento progressivo**

La Georgia procede ad un ravvicinamento progressivo della sua legislazione agli atti dell'UE di cui agli allegati del presente accordo, sulla base degli impegni previsti nel presente accordo e conformemente alle disposizioni di tali allegati. La presente disposizione fa salvi i principi e gli obblighi specifici in materia di ravvicinamento previsti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

*Articolo 418***Ravvicinamento dinamico**

In linea con l'obiettivo della Georgia di ravvicinare progressivamente la propria legislazione al diritto dell'UE, il Consiglio di associazione rivede ed aggiorna periodicamente gli allegati del presente accordo, anche per tenere conto dell'evoluzione del diritto dell'UE e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le Parti ritengano pertinenti, se del caso al termine delle rispettive procedure interne delle Parti. La presente disposizione fa salve le eventuali disposizioni specifiche di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

*Articolo 419***Valutazione del ravvicinamento**

1. Per «monitoraggio» si intende la valutazione continua dei progressi compiuti nell'attuazione e nell'applicazione delle misure contemplate dal presente accordo.
2. Il monitoraggio comprende la valutazione da parte dell'UE del ravvicinamento del diritto della Georgia al diritto dell'Unione europea quale definito nel presente accordo, compresi gli aspetti relativi all'attuazione e all'applicazione delle norme. Tali valutazioni possono essere effettuate dall'UE individualmente di propria iniziativa, secondo quanto previsto al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, dall'UE d'intesa con la Georgia o congiuntamente dalle Parti.

▼B

Per facilitare il processo di valutazione, la Georgia comunica all'UE i progressi compiuti in materia di ravvicinamento, se del caso prima del termine dei periodi transitori stabiliti nel presente accordo in relazione agli atti giuridici dell'UE. Il processo di comunicazione e valutazione, comprese le modalità delle valutazioni e la loro frequenza, tiene conto delle modalità specifiche definite nel presente accordo o delle decisioni degli organi istituzionali istituiti dal medesimo.

3. Il monitoraggio può comprendere missioni sul posto con la partecipazione di istituzioni, organismi e agenzie dell'UE, organismi non governativi, autorità di vigilanza, esperti indipendenti e altri soggetti, a seconda della necessità.

4. I risultati delle attività di monitoraggio, comprese le valutazioni del ravvicinamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono discussi in seno a tutti gli organi competenti istituiti in forza del presente accordo. Tali organi possono adottare raccomandazioni congiunte che sono trasmesse al Consiglio di associazione.

5. Se le Parti convengono che le misure necessarie contemplate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono state attuate e vengono applicate, il Consiglio di associazione, in virtù dei poteri ad esso conferiti dagli articoli 406 e 408 del presente accordo, decide un'ulteriore apertura del mercato, secondo quanto previsto al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

6. Alle raccomandazioni congiunte di cui al paragrafo 4 del presente articolo trasmesse al Consiglio di associazione, o alla mancata adozione di tali raccomandazioni, non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie come definita al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Alle decisioni adottate dall'organo istituzionale competente, o alla mancata adozione di tali decisioni, non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie come definita al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

*Articolo 420***Adempimento degli obblighi**

1. Le Parti adottano ogni misura di natura generale o specifica necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi ivi contemplati.

2. Le Parti concordano di consultarsi tempestivamente attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse, per discutere le questioni inerenti all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del presente accordo e ad altri aspetti di rilievo delle loro relazioni.

3. Le Parti sottopongono al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del presente accordo conformemente all'articolo 421 del medesimo. Il Consiglio di associazione può risolvere le controversie mediante una decisione vincolante.

*Articolo 421***Risoluzione delle controversie**

1. Qualora fra le Parti insorga una controversia relativa all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del presente accordo, una Parte presenta all'altra Parte e al Consiglio di associazione una richiesta formale di risoluzione della controversia. Con disciplina in deroga, le controversie relative all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono soggette unicamente alla disciplina del capo 14 (Risoluzione delle controversie) di tale titolo.
2. Le Parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del Consiglio di associazione e degli altri organi competenti di cui agli articoli 407 e 409 del presente accordo al fine di pervenire nel più breve tempo possibile a una soluzione reciprocamente accettabile.
3. Le Parti forniscono al Consiglio di associazione e agli altri organi competenti tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione.
4. Finché non sia stata risolta, la controversia è discussa in ogni riunione del Consiglio di associazione. Una controversia si ritiene risolta quando il Consiglio di associazione adotta una decisione vincolante per dirimere la controversia a norma dell'articolo 420, paragrafo 3, del presente accordo o quando dichiara che la controversia si è conclusa. Consultazioni in merito a una controversia possono inoltre tenersi durante qualsiasi riunione del Comitato di associazione o di qualsiasi altro organo competente istituito a norma degli articoli 407 e 409 del presente accordo, secondo quanto concordato tra le Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.
5. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

*Articolo 422***Misure appropriate in caso di mancato adempimento degli obblighi**

1. Una Parte può adottare le misure appropriate se la questione oggetto della controversia non è risolta entro tre mesi dalla data della notifica di una richiesta formale di risoluzione della controversia a norma dell'articolo 421 del presente accordo e se la Parte attrice continua a ritenere che l'altra Parte non abbia adempiuto un obbligo che ad essa incombe in forza del presente accordo. Le Parti di comune accordo possono derogare al requisito di un periodo di tre mesi per le consultazioni; tale requisito non si applica ai casi eccezionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Nella scelta delle misure appropriate si privilegiano quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo. Salvo nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tali misure non possono comprendere la sospensione dei diritti o degli obblighi previsti dalle disposizioni del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Le misure adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e formano oggetto di consultazioni in conformità all'articolo 420, paragrafo 2, del presente accordo e di una procedura di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 420, paragrafo 3, e dell'articolo 421 del presente accordo.

▼B

3. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo riguardano:

- a) la denuncia del presente accordo non autorizzata dalle norme generali di diritto internazionale, o
- b) la violazione, ad opera dell'altra Parte, di uno degli elementi essenziali del presente accordo di cui al titolo I (Principi generali), articolo 2, del medesimo.

*Articolo 423***Relazione con altri accordi**

1. È abrogato l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 ed entrato in vigore il 1° luglio 1999.

2. Il presente accordo sostituisce l'accordo di cui al paragrafo 1. I riferimenti all'accordo di cui al paragrafo 1 contenuti in tutti gli altri accordi tra le Parti si intendono fatti al presente accordo.

3. Il presente accordo sostituisce l'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, firmato a Bruxelles il 14 luglio 2011 ed entrato in vigore il 1° aprile 2012.

Articolo 424

1. Fino a quando le persone fisiche e giuridiche non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, quest'ultimo non pregiudica i diritti loro garantiti da accordi in vigore che vincolano uno o più Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.

2. Gli accordi in vigore relativi a settori di cooperazione specifici che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientranti in un quadro istituzionale comune.

Articolo 425

1. Le Parti possono integrare il presente accordo mediante la conclusione di accordi specifici in qualsiasi settore rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.

2. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né il presente accordo né qualsiasi azione intrapresa in applicazione dello stesso pregiudicano in alcun modo la competenza degli Stati membri ad avviare con la Georgia attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione con la Georgia.

*Articolo 426***Allegati e protocolli**

Gli allegati e i protocolli del presente Accordo ne fanno parte integrante.

▼B*Articolo 427***Durata**

1. Il presente accordo è concluso per una durata illimitata.
2. Ciascuna Parte può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile decorsi sei mesi dal ricevimento di tale notifica.

*Articolo 428***Definizione delle Parti**

Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze definite nel trattato sull'Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, se del caso, anche l'Euratom, conformemente alle sue competenze a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Georgia, dall'altra.

*Articolo 429***Applicazione territoriale**

1. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altra, al territorio della Georgia.
2. L'applicazione del presente accordo o del suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali) alle regioni georgiane dell'Abkhazia e di Tskhinvali/Ossezia del Sud sulle quali il governo della Georgia non esercita un controllo effettivo ha inizio una volta che la Georgia abbia garantito la piena attuazione e l'applicazione del presente accordo o del suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, in tutto il suo territorio.
3. Il Consiglio di associazione adotta una decisione per determinare il momento in cui risultano garantite la piena attuazione ed applicazione del presente accordo o del suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali) in tutto il territorio della Georgia.
4. Se una Parte ritiene che non siano più garantite la piena attuazione e applicazione del presente accordo o del suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali) nelle regioni della Georgia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale Parte può richiedere al Consiglio di associazione di riconsiderare l'opportunità di continuare ad applicare le disposizioni del presente accordo o del suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, alle regioni in questione. Il Consiglio di associazione esamina la situazione e adotta una decisione sull'opportunità di continuare ad applicare il presente accordo o il suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, entro tre mesi dalla richiesta. Qualora il Consiglio di associazione non adotti una decisione entro tre mesi dalla richiesta è sospesa l'applicazione del presente accordo o del suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, alle regioni in questione fino all'adozione di una decisione da parte del Consiglio di associazione.

▼B

5. Le decisioni prese dal Consiglio di associazione a norma del presente articolo in merito all'applicazione del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo si applicano alla totalità del titolo IV e non possono riguardare solamente alcune parti del medesimo.

*Articolo 430***Depositario del presente accordo**

Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

*Articolo 431***Entrata in vigore e applicazione provvisoria**

1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti in conformità alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

3. Nonostante quanto disposto al paragrafo 2 del presente articolo, l'Unione e la Georgia convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo nelle parti specificate dall'Unione, secondo quanto previsto al paragrafo 4 del presente articolo e conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne applicabili.

4. L'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il depositario del presente accordo ha ricevuto:

a) la notifica dell'Unione relativa al completamento delle procedure a tal fine necessarie, con l'indicazione delle parti del presente accordo che si applicano in via provvisoria; e

b) il deposito dello strumento di ratifica, da parte della Georgia, conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile.

5. Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo, allegati e protocolli compresi, i riferimenti alla «data di entrata in vigore del presente accordo» contenuti in tali disposizioni si intendono fatti alla «data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria», conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Durante il periodo di applicazione provvisoria le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 ed entrato in vigore il 1° luglio 1999, continuano ad applicarsi se e in quanto non interessate dall'applicazione provvisoria del presente accordo.

7. Ciascuna Parte può notificare per iscritto al depositario del presente accordo la volontà di porre fine all'applicazione provvisoria del medesimo. La cessazione dell'applicazione provvisoria ha effetto sei mesi dopo che il depositario del presente accordo ha ricevuto la notifica.

▼B

Articolo 432

Testi autentici

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, e ciascuna di queste versioni fa ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo,

▼B

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juuniku kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktą metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgha u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste juni tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícštrnást'.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni tjugohundrafjorton.

შესრულებულია ქ. ბრიუსელში, ორიათას ოთხმეტი წლის ოცდამედიდ ივნისს.

▼B

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България



Za Českou republiku



▼B

For Kongeriget Danmark

Handwritten signature in black ink, appearing to be "H. M. S-L". The letters are stylized and connected.

Für die Bundesrepublik Deutschland

Handwritten signature in black ink, appearing to be "C. M. Merkel". The signature is written in a cursive style.

Eesti Vabariigi nimel

Handwritten signature in black ink, appearing to be "R. R. R.". The signature is very stylized and abstract.

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Handwritten signature in black ink, appearing to be "E. K. T.". The signature is written in a cursive style.

▼B

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Αντώνης Κ. Σαρμάς .

Por el Reino de España

Γιώργο Λαγού

Pour la République française

Hollende, Manuel Dées, Laurent Fabius

▼B

Za Republiku Hrvatsku



Per la Repubblica italiana



Για την Κυπριακή Δημοκρατία




Latvijas Republikas vārdā –



Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg




▼B

Magyarország részéről



Għar-Repubblika ta' Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



Pela República Portuguesa



▼ B

Pentru România



Za Republiko Slovenijo



Za Slovenskú republiku



▼ C1

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



▼ C1

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europejską uniję
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

▼ B

За Европейската общност за атомна енергия
 Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
 Za Evropské společenství pro atomovou energii
 For Det Europæiske Atomenergifællesskab
 Für die Europäische Atomgemeinschaft
 Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
 For the European Atomic Energy Community
 Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
 Za Europejską zajednicę za atomską energię
 Per la Comunità europea dell'energia atomica
 Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –
 Europos atominės energijos bendrijos vardu
 Az Európai Atomenergia-közösség részéről
 F'isem il-Komunità Ewropea tal-Energija Atomika
 Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
 W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
 Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

▼B

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
Za Evropsko skupnost za atomsko energijo
Euroopan atominienergiajärjestön puolesta
För Europeiska atomenergigemenskapen



საქართველოს სახელით



▼B*ALLEGATO I***LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA**

Nel contesto dell'attuazione del presente accordo o di altri accordi, ciascuna Parte garantisce un livello di protezione giuridica dei dati che corrisponde almeno a quello definito nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e nella convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, firmata il 28 gennaio 1981 (STCE n. 108), e nel suo protocollo addizionale concernente le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri, firmato l'8 novembre 2001 (STCE n. 181). Se del caso, ciascuna Parte tiene conto della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e della raccomandazione n. R (87)15 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.

▼B

ALLEGATO II

SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI

▼B*ALLEGATO II-A***PRODOTTI SOGGETTI A CONTINGENTI TARIFFARI ANNUI IN
ESENZIONE DA DAZIO (UNIONE)**

Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume (in t)
0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	220



ALLEGATO II-B

PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D'ENTRATA ⁽¹⁾che beneficiano dell'esenzione dall'aliquota *ad valorem* del dazio all'importazione (UNIONE)

Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati
0709 91 00	Carciofi, freschi o refrigerati
0709 93 10	Zucchine, fresche o refrigerate
0805 10 20	Arance dolci, fresche
0805 20 10	Clementine
0805 20 30	Monreal e satsuma
0805 20 50	Mandarini e wilkings
0805 20 70	Tangerini
0805 20 90	Tangelo, Ortanique, Malaquina e simili ibridi di agrumi (escl. clementine, monreal, satsuma, mandarini, wilkings e tangerini)
0805 50 10	Limoni «Citrus limon, Citrus limonum»
0806 10 10	Uve da tavola, fresche
0808 10 80	Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)
0808 30 90	Pere, fresche (escl. pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre)
0809 10 00	Albicocche, fresche
0809 21 00	Ciliege acide «Prunus cerasus», fresche
0809 29 00	Ciliege, fresche (escl. ciliege acide)
0809 30 10	Pesche noci, fresche
0809 30 90	Pesche, fresche (escl. pesche noci)
0809 40 05	Prugne, fresche
2009 61 10	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix ≤ 30 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg

⁽¹⁾ Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

▼B

Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti
2009 69 19	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg
2009 69 51	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, concentrati
2009 69 59	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati)
2204 30 92	Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm ³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)
2204 30 94	Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm ³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)
2204 30 96	Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica > 1,33 g/cm ³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)
2204 30 98	Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica > 1,33 g/cm ³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)



ALLEGATO II-C

PRODOTTI SOGGETTI AL MECCANISMO ANTIELUSIONE (UNIONE)

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
Prodotti agricoli			
1 Carni bovine, carni suine e carni ovine	0201 10 00	Carcasse o mezzene di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	4 400
	0201 20 20	Quarti detti «compensati» di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati	
	0201 20 30	Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati	
	0201 20 50	Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati	
	0201 20 90	Pezzi di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati (escl. carcasse, mezzene, quarti «compensati», busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori)	
	0201 30 00	Carni di animali della specie bovina, disossate, fresche o refrigerate	
	0202 10 00	Carcasse o mezzene di animali della specie bovina, congelate	
	0202 20 10	Quarti detti «compensati» di animali della specie bovina, non disossati, congelati	
	0202 20 30	Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati	
	0202 20 50	Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati	
	0202 20 90	Pezzi di animali della specie bovina, non disossati, congelati (escl. carcasse, mezzene, quarti «compensati», busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori)	
	0202 30 10	Quarti anteriori di animali della specie bovina, disossati, congelati, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	
	0202 30 50	Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket», di animali della specie bovina, disossati, congelati	

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	0202 30 90	Carni di animali della specie bovina, disossate, congelate (escl. quarti anteriori interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo; tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»)	
	0203 11 10	Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate	
	0203 12 11	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati	
	0203 12 19	Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati	
	0203 19 11	Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati	
	0203 19 13	Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati	
	0203 19 15	Pancette «ventresche» e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati	
	0203 19 55	Carni di animali della specie suina domestica, disossate, fresche o refrigerate (escl. pancette e loro pezzi)	
	0203 19 59	Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse e mezzene, prosciutti, spalle e loro tagli, nonché parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi)	
	0203 21 10	Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, congelate	
	0203 22 11	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati	
	0203 22 19	Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati	
	0203 29 11	Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati	
	0203 29 13	Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati	

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	0203 29 15	Pancette «ventresche» e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati	
	0203 29 55	Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette e loro pezzi)	
	0203 29 59	Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi)	
	0204 22 50	Coscia o mezza coscia di animali della specie ovina, fresche o refrigerate	
	0204 22 90	Pezzi di animali della specie ovina, freschi o refrigerati (escl. busto o mezzo busto, costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella e coscia o mezza coscia)	
	0204 23 00	Pezzi di animali della specie ovina, disossati, freschi o refrigerati	
	0204 42 30	Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella di animali della specie ovina, congelate	
	0204 42 50	Coscia o mezza coscia di animali della specie ovina	
	0204 42 90	Pezzi di animali della specie ovina, non disossati, congelati (escl. carcasse, mezzene, busto o mezzo busto, costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella e coscia o mezza coscia)	
	0204 43 10	Carni di agnello, disossate, congelate	
	0204 43 90	Carni di animali della specie ovina, disossate, congelate (escl. agnello)	
2 Carni di volatili da cortile	0207 11 30	Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %», freschi o refrigerati	550
	0207 11 90	Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. «polli 83 %» e «polli 70 %»)	
	0207 12 10	Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %», congelati	

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	0207 12 90	Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. «polli 70 %»)	
	0207 13 10	Pezzi di galli o galline, disossati, freschi o refrigerati	
	0207 13 20	Metà o quarti di galli o galline, freschi o refrigerati	
	0207 13 30	Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, fresche o refrigerate	
	0207 13 50	Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati	
	0207 13 60	Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati	
	0207 13 99	Frattaglie commestibili di galli o galline, fresche o refrigerate (escl. fegati)	
	0207 14 10	Pezzi di galli o galline, disossati, congelati	
	0207 14 20	Metà o quarti di galli o galline, congelati	
	0207 14 30	Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, congelate	
	0207 14 50	Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati	
	0207 14 60	Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati	
	0207 14 99	Frattaglie commestibili di galli o galline, congelate (escl. fegati)	

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	0207 24 10	Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %», freschi o refrigerati	
	0207 24 90	Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. «tacchini 80 %»)	
	0207 25 10	Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %», congelati	
	0207 25 90	Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. «tacchini 80 %»)	
	0207 26 10	Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati	
	0207 26 20	Metà o quarti di tacchini o tacchine delle specie domestiche, freschi o refrigerati	
	0207 26 30	Ali intere, anche senza punta, di tacchini o tacchine delle specie domestiche, fresche o refrigerate	
	0207 26 50	Petti e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati	
	0207 26 60	Fusi (coscette) e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati	
	0207 26 70	Cosce e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati (escl. fusi)	
	0207 26 80	Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, petti, cosce e loro pezzi)	

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	0207 26 99	Frattaglie commestibili di tacchini o tacchine delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati)	
	0207 27 10	Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, disossati, congelati	
	0207 27 20	Metà o quarti di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelati	
	0207 27 30	Ali intere, anche senza punta, di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelate	
	0207 27 50	Petti e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati	
	0207 27 60	Fusi (coscette) e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati	
	0207 27 70	Cosce e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati (escl. fusi)	
	0207 27 80	Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, petti, cosce e loro pezzi)	
	0207 27 99	Frattaglie commestibili di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelate (escl. fegati)	
	0207 41 30	Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %», fresche o refrigerate	
	0207 41 80	Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate, fresche o refrigerate	
	0207 42 30	Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %», congelate	
	0207 42 80	Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate, congelate	

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	0207 44 10	Pezzi di anatre delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati	
	0207 44 21	Metà o quarti di anatre delle specie domestiche, freschi o refrigerati	
	0207 44 31	Ali intere di anatre delle specie domestiche, fresche o refrigerate	
	0207 44 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di anatre delle specie domestiche, freschi o refrigerati	
	0207 44 51	Petti e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati	
	0207 44 61	Cosce e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati	
	0207 44 71	Parti di anatre delle specie domestiche dette «paltò di anatra», non disossate, fresche o refrigerate	
	0207 44 81	Pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi o refrigerati	
	0207 44 99	Frattaglie commestibili di anatre delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati)	
	0207 45 10	Pezzi di anatre delle specie domestiche, disossati, congelati	
	0207 45 21	Metà o quarti di anatre delle specie domestiche, congelati	
	0207 45 31	Ali intere di anatre delle specie domestiche, congelate	
	0207 45 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di anatre delle specie domestiche, congelati	
	0207 45 51	Petti e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, congelati	
	0207 45 61	Cosce e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, congelati	
	0207 45 81	Pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., congelati	
	0207 45 99	Frattaglie commestibili di anatre delle specie domestiche, congelate (escl. fegati)	

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	0207 51 10	Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %», fresche o refrigerate	
	0207 51 90	Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate, fresche o refrigerate	
	0207 52 90	Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate, congelate	
	0207 54 10	Pezzi di oche delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati	
	0207 54 21	Metà o quarti di oche delle specie domestiche, freschi o refrigerati	
	0207 54 31	Ali intere di oche delle specie domestiche, fresche o refrigerate	
	0207 54 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche delle specie domestiche, freschi o refrigerati	
	0207 54 51	Petti e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati	
	0207 54 61	Cosce e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati	
	0207 54 71	Parti di oche delle specie domestiche dette «paltò di oca», non disossate, fresche o refrigerate	
	0207 54 81	Pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi o refrigerati	
	0207 54 99	Frattaglie commestibili di oche delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati)	
	0207 55 10	Pezzi di oche delle specie domestiche, disossati, congelati	
	0207 55 21	Metà o quarti di oche delle specie domestiche, congelati	
	0207 55 31	Ali intere di oche delle specie domestiche, congelate	
	0207 55 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche delle specie domestiche, congelati	

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	0207 55 51	Petti e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, congelati	
	0207 55 61	Cosce e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, congelati	
	0207 55 81	Pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., congelati	
	0207 55 99	Frattaglie commestibili di oche delle specie domestiche, congelate (escl. fegati)	
	0207 60 05	Faraone delle specie domestiche, intere, fresche, refrigerate o congelate	
	0207 60 10	Pezzi di faraone delle specie domestiche, disossati, freschi, refrigerati o congelati	
	0207 60 31	Ali intere di faraone delle specie domestiche, fresche, refrigerate o congelate	
	0207 60 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di faraone delle specie domestiche, freschi, refrigerati o congelati	
	0207 60 51	Petti e loro pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, freschi, refrigerati o congelati	
	0207 60 61	Cosce e loro pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, freschi, refrigerati o congelati	
	0207 60 81	Pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi, refrigerati o congelati	
	0207 60 99	Frattaglie commestibili di faraone delle specie domestiche, fresche, refrigerate o congelate (escl. fegati)	
	1602 31 11	Preparazioni contenenti unicamente carne di tacchino non cotta (escl. salsicce, salami e prodotti simili)	
	1602 31 19	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche, contenenti, in peso, ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. preparazioni contenenti unicamente carne di tacchino non cotta, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)	

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	1602 31 80	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche, contenenti, in peso (senza gli ossi), < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)	
	1602 32 11	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato)	
	1602 32 19	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)	
	1602 32 30	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, contenenti ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)	
	1602 32 90	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline (escl. preparazioni e conserve contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, carni e frattaglie di tacchino o faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne)	
	1602 39 21	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato)	
3 Prodotti lattiero-caseari	0402 10 11	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg	1 650

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	0402 10 19	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\leq 1,5$ %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $> 2,5$ kg	
	0402 10 91	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\leq 1,5$ %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $\leq 2,5$ kg	
	0402 10 99	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\leq 1,5$ %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $> 2,5$ kg	
	0405 10 11	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. burro disidratato e ghee)	
	0405 10 19	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg, nonché burro disidratato e ghee)	
	0405 10 30	Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee)	
	0405 10 50	Burro di siero di latte avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee)	
	0405 10 90	Burro avente tenore, in peso, di materie grasse > 85 % e ≤ 95 % (escl. burro disidratato e ghee)	
4 Uova in guscio	0407 21 00	Uova di galline, in guscio, fresche (escl. uova fertilizzate per incubazione)	6 600 ⁽¹⁾
	0407 29 10	Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche (escl. uova di galline, nonché uova fertilizzate per incubazione)	
	0407 90 10	Uova di volatili da cortile, in guscio, conservate o cotte	
5 Uova e albmine	0408 11 80	Tuorli, essiccati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	330
	0408 19 81	Tuorli, liquidi, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	0408 19 89	Tuorli (diversi dai tuorli liquidi), congelati o altrimenti conservati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. tuorli essiccati)	
	0408 91 80	Uova di volatili essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte ad uso alimentare (escl. tuorli)	
	0408 99 80	Uova di volatili sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte ad uso alimentare (escl. uova essiccate e tuorli)	
	3502 11 90	Ovoalbumina, essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.), adatta all'alimentazione umana	
	3502 19 90	Ovoalbumina, adatta all'alimentazione umana [escl. ovoalbumina essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)]	
	3502 20 91	Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, > 80 % di proteine di siero di latte, adatta all'alimentazione umana, essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	
	3502 20 99	Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, > 80 % di proteine di siero di latte, adatta all'alimentazione umana [escl. lattoalbumina essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)]	
6 Funghi	0711 51 00	Funghi del genere «Agaricus», conservati temporaneamente, per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, non atti all'alimentazione nello stato in cui sono presentati	220
	2003 10 20	Funghi del genere «Agaricus», conservati temporaneamente ma non nell'aceto o nell'acido acetico, completamente cotti	
	2003 10 30	Funghi del genere «Agaricus», preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico (escl. funghi completamente cotti e conservati temporaneamente)	

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
7 Cereali	1001 91 90	Frumento destinato alla semina [escl. frumento (grano) duro, frumento (grano) tenero e spelta]	200 000
	1001 99 00	Frumento (grano) e frumento segalato [escl. frumento destinato alla semina e frumento (grano) duro]	
	1003 90 00	Orzo (escl. orzo destinato alla semina)	
	1004 10 00	Avena destinata alla semina	
	1004 90 00	Avena (escl. avena destinata alla semina)	
	1005 90 00	Granturco (escl. granturco destinato alla semina)	
	1101 00 15	Farine di frumento (grano) tenero e di spelta	
	1101 00 90	Farine di frumento segalato	
	1102 20 10	Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse \leq 1,5 %	
	1102 20 90	Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse $>$ 1,5 %	
	1102 90 10	Farina di orzo	
	1102 90 90	Farine di cereali [escl. frumento (grano), frumento segalato, segala, granturco, riso, orzo e avena]	
	1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta	
	1103 13 10	Semole e semolini di granturco, aventi tenore, in peso, di sostanze grasse \leq 1,5 %	
	1103 13 90	Semole e semolini di granturco, aventi tenore, in peso, di sostanze grasse $>$ 1,5 %	
	1103 19 20	Semole e semolini di segala o di orzo	
	1103 19 90	Semole e semolini di cereali [escl. frumento (grano), avena, granturco, riso, segala e orzo]	
1103 20 25	Agglomerati in forma di pellet di segala o di orzo		

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	1103 20 40	Agglomerati in forma di pellet di granturco	
	1103 20 60	Agglomerati in forma di pellet di frumento (grano)	
	1103 20 90	Agglomerati in forma di pellet di cereali [escl. segala, orzo, avena, granturco, riso e frumento (grano)]	
	1104 19 10	Chicchi di frumento (grano) schiacciati o in fiocchi	
	1104 19 50	Chicchi di granturco schiacciati o in fiocchi	
	1104 19 61	Chicchi di orzo schiacciati	
	1104 19 69	Chicchi di orzo in fiocchi	
	1104 23 40	Chicchi di granturco mondati, anche tagliati o spezzati; chicchi di granturco perlati	
	1104 23 98	Chicchi di granturco tagliati, spezzati o altrimenti lavorati (escl. schiacciati, in fiocchi, mondati, perlati, agglomerati in forma di pellet e in forma di farina)	
	1104 29 04	Chicchi di orzo mondati, anche tagliati o spezzati	
	1104 29 05	Chicchi di orzo perlati	
	1104 29 08	Chicchi di orzo tagliati, spezzati o altrimenti lavorati (escl. schiacciati, in fiocchi, mondati, perlati, agglomerati in forma di pellet e in forma di farina)	
	1104 29 17	Chicchi di cereali mondati, anche tagliati o spezzati (escl. riso, avena, granturco e orzo)	
	1104 29 30	Chicchi di cereali perlati (escl. orzo, avena, granturco o riso)	
	1104 29 51	Chicchi di frumento (grano) soltanto spezzati	
	1104 29 59	Chicchi di cereali, soltanto spezzati [escl. orzo, avena, granturco, frumento (grano) e segala]	

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	1104 29 81	Chicchi di frumento (grano), tagliati, spezzati o altrimenti lavorati (escl. schiacciati, in fiocchi, in forma di farina, agglomerati in forma di pellet, mondati, perlati e soltanto spezzati)	
	1104 29 89	Chicchi di cereali, tagliati, spezzati o altrimenti lavorati [escl. orzo, avena, granturco, frumento (grano) e segala, nonché chicchi schiacciati, in fiocchi, in forma di farina, agglomerati in forma di pellet, mondati, perlati e soltanto spezzati, riso semilavorato o lavorato e rotture di riso]	
	1104 30 10	Germi di frumento (grano), interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	
	1104 30 90	Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati [escl. frumento (grano)]	
8 Malto e glutine di frumento (grano)	1107 10 11	Malto di frumento (grano) presentato in forma di farina (escl. malto torrefatto)	330
	1107 10 19	Malto di frumento (grano) (escl. malto in forma di farina e torrefatto)	
	1107 10 91	Malto presentato in forma di farina [escl. malto torrefatto e di frumento (grano)]	
	1107 10 99	Malto [escl. malto torrefatto, di frumento (grano) e in forma di farina]	
	1107 20 00	Malto torrefatto	
	1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	
9 Amidi e fecole	1108 11 00	Amido di frumento (grano)	550
	1108 12 00	Amido di granturco	
	1108 13 00	Fecola di patate	
10 Zuccheri	1701 12 10	Zuccheri di barbabietola greggi, destinati a essere raffinati (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)	8 000
	1701 12 90	Zuccheri di barbabietola greggi (escl. zuccheri destinati a essere raffinati e con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)	
	1701 91 00	Zuccheri di canna o di barbabietola raffinati, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	1701 99 10	Zuccheri bianchi contenenti, allo stato secco, $\geq 99,5$ % di saccarosio (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)	
	1701 99 90	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido (escl. zuccheri di canna o di barbabietola con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, zuccheri greggi e zuccheri bianchi)	
	1702 20 10	Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	
	1702 30 10	Isoglucosio allo stato solido, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio	
	1702 30 50	Glucosio «destrosio» in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio (escl. isoglucosio)	
	1702 30 90	Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio (escl. isoglucosio e glucosio «destrosio» in polvere cristallina bianca, anche agglomerata)	
	1702 40 10	Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % e < 50 % di fruttosio (escl. zucchero invertito)	
	1702 40 90	Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % e < 50 % di fruttosio (escl. isoglucosio e zucchero invertito)	
	1702 60 10	Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio (escl. fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito)	
	1702 60 80	Sciroppo di inulina, ottenuto direttamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, contenente, in peso, allo stato secco > 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio	

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	1702 60 95	Fruttosio allo stato solido e sciroppo di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio (escl. isoglucosio, sciroppo di inulina, fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito)	
	1702 90 30	Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, ottenuto da polimeri di glucosio	
	1702 90 50	Maltodestrina allo stato solido e sciroppo di maltodestrina (senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)	
	1702 90 71	Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, \geq 50 % di saccarosio	
	1702 90 75	Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, < 50 % di saccarosio, in polvere, anche agglomerati	
	1702 90 79	Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, < 50 % di saccarosio (escl. zuccheri e melassi in polvere, anche agglomerati)	
	1702 90 80	Sciroppo di inulina, ottenuto direttamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, contenente, in peso, allo stato secco \geq 10 % e \leq 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio	
	1702 90 95	Zuccheri allo stato solido, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti (escl. zuccheri di canna o di barbabietola, saccarosio e maltosio chimicamente puri, lattosio, zucchero d'acero, glucosio, fruttosio, maltodestrina, e relativi sciroppi, isoglucosio, sciroppo di inulina e caramello)	
	2106 90 30	Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati	
	2106 90 55	Sciroppi di glucosio o di maltodestrina, aromatizzati o colorati	
	2106 90 59	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (escl. sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina)	

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
11 Crusche, stacciate ed altri residui	2302 10 10	Crusche, stacciate ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del granturco, aventi tenore di amido ≤ 35 %	2 200
	2302 10 90	Crusche, stacciate ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del granturco, aventi tenore di amido > 35 %	
	2302 30 10	Crusche, stacciate ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del frumento, aventi tenore, in peso, di amido ≤ 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, $\geq 1,5$ % in peso	
	2302 30 90	Crusche, stacciate ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del frumento (escl. quelli aventi tenore di amido ≤ 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm è ≤ 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, $\geq 1,5$ % in peso)	
	2302 40 10	Crusche, stacciate ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, aventi tenore, in peso, di amido ≤ 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, $\geq 1,5$ % in peso (escl. crusche, stacciate ed altri residui di granturco, riso o frumento)	
	2302 40 90	Crusche, stacciate ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali (escl. quelli di granturco, riso e frumento e quelli aventi tenore di amido ≤ 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm è ≤ 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri $\geq 1,5$ %)	

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	2303 10 11	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco, aventi tenore di proteine, in peso, calcolato sulla sostanza secca, > 40 % (escl. acque di macerazione concentrate)	

Prodotti agricoli trasformati

12 Granturco dolce	0710 40 00	Granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato	1 500
	0711 90 30	Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato	
	2001 90 30	Granturco dolce «Zea mays var. saccharata», preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico	
	2004 90 10	Granturco dolce «Zea mays var. saccharata», preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, congelato	
	2005 80 00	Granturco dolce «Zea mays var. saccharata», preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelato)	
13 Zuccheri trasformati	1302 20 10	Sostanze pectiche, pectinati e pectati, allo stato secco, in polvere	6 000
	1302 20 90	Sostanze pectiche, pectinati e pectati, allo stato liquido	
	1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro, allo stato solido	
	1702 90 10	Maltosio chimicamente puro, allo stato solido	
	1704 90 99	Impasti, compreso il marzapane, torrone e altre preparazioni a base di zuccheri non contenenti cacao [escl. gomme da masticare (chewing-gum), cioccolato bianco, pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse, gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri, caramelle di zucchero cotto, caramelle, prodotti ottenuti per compressione e impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto \geq 1 kg]	

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	1806 10 30	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio $\geq 65\%$ e $< 80\%$	
	1806 10 90	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio $\geq 80\%$	
	1806 20 95	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao $< 18\%$ (escl. cacao in polvere, glassatura al cacao e preparazioni dette «chocolate milk crumb»)	
	1901 90 99	Preparazioni alimentari a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti $< 40\%$, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata; preparazioni alimentari a base di latte, crema di latte, latticello, latte acido, panna acida, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti $< 5\%$, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, n.n.a. (escl. estratti di malto e preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto, miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria e merci della sottovoce 1901 90 91)	
	2101 12 98	Preparazioni a base di caffè	
	2101 20 98	Preparazioni a base di tè o mate	
	2106 90 98	Preparazioni alimentari, n.n.a., contenenti, in peso, $\geq 1,5\%$ di materie grasse provenienti dal latte, $\geq 5\%$ di saccarosio o di isoglucosio, $\geq 5\%$ di glucosio o $\geq 5\%$ di amido o fecola	
	3302 10 29	Preparazioni a base di sostanze odorifere, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, contenenti, in peso, $\geq 1,5\%$ di materie grasse provenienti dal latte, $\geq 5\%$ di saccarosio o di isoglucosio, $\geq 5\%$ di glucosio o $\geq 5\%$ di amido o fecola, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande (escl. preparazioni con titolo alcolometrico effettivo $> 0,5\%$ vol)	

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
14 Cereali trasformati	1904 30 00	Bulgur di grano in forma di chicchi lavorati, ottenuto mediante cottura di chicchi di grano duro	3 300
	2207 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico ≥ 80 % vol	
	2207 20 00	Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	
	2208 90 91	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico < 80 % vol, presentato in recipienti di capacit� ≤ 2 litri	
	2208 90 99	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico < 80 % vol, presentato in recipienti di capacit� > 2 litri	
	2905 43 00	Mannitolo	
	2905 44 11	D-glucitolo «sorbitolo» in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	
	2905 44 19	D-glucitolo «sorbitolo» in soluzione acquosa (escl. quello contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo)	
	2905 44 91	D-glucitolo «sorbitolo» contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo (escl. in soluzione acquosa)	
	2905 44 99	D-glucitolo «sorbitolo» (escl. in soluzione acquosa e contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo)	
	3505 10 10	Destrina	
	3505 10 50	Amidi e fecole, esterificati o eterificati (escl. destrina)	
	3505 10 90	Amidi e fecole modificati (escl. amidi e fecole eterificati, amidi e fecole esterificati e destrina)	

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	3505 20 30	Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati $\geq 25\%$ e $< 55\%$ (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg)	
	3505 20 50	Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati $\geq 55\%$ e $< 80\%$ (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg)	
	3505 20 90	Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati $\geq 80\%$ (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg)	
	3809 10 10	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze $< 55\%$	
	3809 10 30	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze $\geq 55\%$ e $< 70\%$	
	3809 10 50	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze $\geq 70\%$ e $< 83\%$	
	3809 10 90	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze $\geq 83\%$	
	3824 60 11	Sorbitolo in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione $\leq 2\%$, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. D-glucitolo (sorbitolo)]	

▼B

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	3824 60 19	Sorbitolo in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione > 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. D-glucitolo (sorbitolo)]	
	3824 60 91	Sorbitolo contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. sorbitolo in soluzione acquosa e D-glucitolo (sorbitolo)]	
	3824 60 99	Sorbitolo contenente D-mannitolo in proporzione > 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. sorbitolo in soluzione acquosa e D-glucitolo (sorbitolo)]	
15 Sigarette	2402 10 00	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	500
	2402 20 90	Sigarette contenenti tabacco (escl. sigarette contenenti garofano)	

(¹) 132 milioni di pezzi × 50 g = 6 600t

▼B

ALLEGATO III

RAVVICINAMENTO

▼ M5

ALLEGATO III-A

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE SETTORIALE AI FINI DEL RAVVICINAMENTO

Il seguente elenco rispecchia le priorità della Georgia in vista del ravvicinamento alle direttive «nuovo approccio» e «approccio globale» dell'Unione, quali figurano nella strategia del governo della Georgia in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche, metrologia e nel programma di riforma legislativa e di adozione di normative tecniche del marzo 2010.

1.	Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE ⁽¹⁾ Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
2.	Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) ⁽²⁾ Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
3.	Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) ⁽³⁾ Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
4.	Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi ⁽⁴⁾ Calendario: nel corso del 2013
5.	Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) ⁽⁵⁾ Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
6.	Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE ⁽⁶⁾ Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
7.	Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile ⁽⁷⁾ Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
8.	Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) ⁽⁸⁾ Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

▼ M5

9.	<p>Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE ⁽⁹⁾</p> <p>Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo</p>
10.	<p>Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) ⁽¹⁰⁾</p> <p>Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo</p>
11.	<p>Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) ⁽¹¹⁾</p> <p>Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo</p>
12.	<p>Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio ⁽¹²⁾</p> <p>Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo</p>
13.	<p>Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione ⁽¹³⁾</p> <p>Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo</p>
14.	<p>Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE ⁽¹⁴⁾</p> <p>Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo</p>
15.	<p>Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio ⁽¹⁵⁾</p> <p>Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo</p>
16.	<p>Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) ⁽¹⁶⁾</p> <p>Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo</p>
17.	<p>Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli ⁽¹⁷⁾</p> <p>Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo</p>

▼ M5

18.	Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁸⁾ Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
19.	Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) ⁽¹⁹⁾ Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
20.	Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) ⁽²⁰⁾ Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

⁽¹⁾ GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1.⁽²⁾ GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.⁽³⁾ GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164.⁽⁴⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17.⁽⁵⁾ GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.⁽⁶⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.⁽⁷⁾ GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8.⁽⁸⁾ GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.⁽⁹⁾ GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.⁽¹⁰⁾ GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79.⁽¹¹⁾ GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.⁽¹²⁾ GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.⁽¹³⁾ GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176.⁽¹⁴⁾ GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99.⁽¹⁵⁾ GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51.⁽¹⁶⁾ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.⁽¹⁷⁾ GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.⁽¹⁸⁾ GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.⁽¹⁹⁾ GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107.⁽²⁰⁾ GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149.

*ALLEGATO III-B***ELENCO INDICATIVO DELLA LEGISLAZIONE ORIZZONTALE**

Il seguente elenco riporta «i principi e le prassi orizzontali definiti nel pertinente *acquis* dell'Unione» di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del presente accordo. È destinato a fungere da orientamento non esaustivo per la Georgia in vista del ravvicinamento alle misure orizzontali dell'Unione.

1. Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti
2. Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti
3. Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti
4. Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, come modificata dalla direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
5. Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea
6. Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi

▼B

ALLEGATO IV

COPERTURA



ALLEGATO IV-A

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

PARTE 1

Misure applicabili alle principali categorie di animali vivi

- I. Equidi (comprese le zebre), specie asinine o animali nati dagli incroci di queste specie
- II. Bovini (comprese le specie *Bubalus bubalis* e *Bison*)
- III. Ovini e caprini
- IV. Suini
- V. Volatili da cortile (compresi galli e galline, tacchini, faraone, anatre, oche)
- VI. Pesci vivi
- VII. Crostacei
- VIII. Molluschi
- IX. Uova e gameti di pesci vivi
- X. Uova da cova
- XI. Sperma, ovuli, embrioni
- XII. Altri mammiferi
- XIII. Altri volatili
- XIV. Rettili
- XV. Anfibi
- XVI. Altri vertebrati
- XVII. Api

PARTE 2

Misure applicabili ai prodotti di origine animale

- I. Principali categorie di prodotti di origine animale destinati al consumo umano
 1. Carni fresche di ungulati domestici, volatili da cortile e lagomorfi, selvaggina in libertà e di allevamento, comprese le frattaglie
 2. Carni tritate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente (CSM), prodotti a base di carne
 3. Molluschi bivalvi vivi
 4. Prodotti della pesca
 5. Latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro
 6. Uova e prodotti a base di uova
 7. Cosce di rana e lumache
 8. Grassi fusi d'origine animale e ciccioli
 9. Stomaci, vesciche e budella trattati
 10. Gelatina, materie prime per la produzione di gelatina destinata al consumo umano
 11. Collagene
 12. Miele e prodotti dell'apicoltura

▼B

II. Principali categorie di sottoprodotti di origine animale

Nei macelli	Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Pelli di ungulati, fresche o refrigerate
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi
Negli impianti di produzione lattiero-casearia	Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte
	Colostro e prodotti a base di colostro
In altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio, materiali non trattati o non trasformati)	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento
	Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento
	Pelli di ungulati, fresche o refrigerate
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana
	Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti
	Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti
	Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica
	Lana e peli
	Piume, parti di piume e piumino trattati
Negli impianti di trasformazione	Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati quali materie prime per mangimi
	Pelli di ungulati trattate
	Pelli di ruminanti e di equidi trattate (21 giorni)
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana

▼B

	Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Grassi fusi da utilizzare come materie prime per mangimi
	Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento
	Gelatina o collagene da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Sottoprodotti apicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura
	Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi
	Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Prodotti a base di uova che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
Negli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti)	Alimenti in conserva per animali da compagnia
	Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia
	Articoli da masticare
	Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta
	Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Negli impianti di produzione di trofei di caccia	Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli
	Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento
In impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi	Prodotti intermedi
Concimi e ammendanti	Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli
Nei depositi di prodotti derivati	Tutti i prodotti derivati

▼B

III. Agenti patogeni

PARTE 3

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti ⁽¹⁾ potenzialmente portatori di organismi nocivi suscettibili, per la loro natura o a causa delle modalità del processo di trasformazione al quale sono sottoposti, di presentare un rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi.

PARTE 4

Misure applicabili agli additivi degli alimenti e dei mangimi

Alimenti

1. Additivi alimentari (tutti gli additivi e coloranti alimentari)
2. Coadiuvanti tecnologici
3. Aromi alimentari
4. Enzimi alimentari

Mangimi ⁽²⁾

5. Additivi dei mangimi
6. Materie prime per mangimi
7. Mangimi composti e alimenti per animali da compagnia eccetto quelli di cui alla parte 2, punto II
8. Sostanze indesiderabili nei mangimi

⁽¹⁾ Imballaggi, mezzi di trasporto, contenitori, terra e terreno di coltura e qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale suscettibile di contenere o diffondere organismi nocivi.

⁽²⁾ Solo i sottoprodotti di origine animale provenienti da animali o da parti di animali che siano stati dichiarati idonei per il consumo umano possono entrare nella catena dei mangimi degli animali da allevamento.

▼B

ALLEGATO IV-B

NORME SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Norme sul benessere degli animali relative a:

1. stordimento e macellazione degli animali;
2. trasporto degli animali e operazioni collegate;
3. animali da allevamento.

▼B

ALLEGATO IV-C

ALTRE MISURE CONSIDERATE NEL CAPO 4 DEL TITOLO IV

1. Sostanze chimiche derivanti dalla migrazione di sostanze dai materiali d'imballaggio
2. Prodotti composti
3. Organismi geneticamente modificati (OGM)
4. Ormoni promotori della crescita, sostanze tireostatiche, determinati ormoni e sostanze β -agoniste

La Georgia ravvicina la propria legislazione in tema di OGM a quella dell'Unione inclusa nell'elenco di ravvicinamento di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del presente accordo.

▼B

ALLEGATO IV-D

**MISURE DA INCLUDERE DOPO IL RAVVICINAMENTO ALLA
LEGISLAZIONE DELL'UNIONE**

1. Sostanze chimiche per la decontaminazione degli alimenti
2. Cloni
3. Irradiazione (ionizzazione)

▼B

ALLEGATO V

**ELENCO DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI E DELLE MALATTIE
CONNESSE ALL'ACQUACOLTURA SOGGETTE A NOTIFICA,
NONCHÉ DEGLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI
RISPETTO AI QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE REGIONI
INDENNI**



ALLEGATO V-A

**MALATTIE DEGLI ANIMALI E DEI PESCI SOGGETTE A NOTIFICA,
PER LE QUALI VIENE RICONOSCIUTO LO STATUS DELLE PARTI E
POSSONO ESSERE PRESE DECISIONI DI REGIONALIZZAZIONE**

1. Afta epizootica
2. Malattia vescicolare dei suini
3. Stomatite vescicolosa
4. Peste equina
5. Peste suina africana
6. Febbre catarrale degli ovini
7. Influenza aviaria patogena
8. Malattia di Newcastle
9. Peste bovina
10. Peste suina classica
11. Pleuropolmonite contagiosa dei bovini
12. Peste dei piccoli ruminanti
13. Vaiolo nero degli ovini e dei caprini
14. Febbre della Valle del Rift
15. Dermatite nodulare contagiosa
16. Encefalomielite equina venezuelana
17. Morva
18. Durina
19. Encefalomielite enterovirale
20. Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)
21. Setticemia emorragica virale (VHS)
22. Anemia infettiva del salmone (ISA)
23. Bonamia ostreae
24. Marteilia refringens

▼B

ALLEGATO V-B

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CONCERNENTE GLI ORGANISMI NOCIVI, DELLE ZONE INDENNI O DELLE ZONE PROTETTE

A. Riconoscimento dello status concernente gli organismi nocivi

Ciascuna Parte compila e presenta un elenco di organismi nocivi regolamentati sulla base dei seguenti principi:

1. organismi nocivi di cui non siano note manifestazioni sul suo territorio;
2. organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio e sotto controllo ufficiale;
3. organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio, sotto controllo ufficiale e per i quali siano state stabilite zone indenni o zone protette.

Qualsiasi modifica dell'elenco relativo allo status concernente gli organismi nocivi viene immediatamente notificata all'altra Parte salvo che non sia stata notificata all'organizzazione internazionale competente.

B. Riconoscimento delle zone indenni e delle zone protette

Le Parti riconoscono le zone protette, nonché la nozione di zone indenni e la sua applicazione nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM).

*ALLEGATO VI***REGIONALIZZAZIONE/ZONIZZAZIONE, ZONE INDENNI E ZONE PROTETTE****A. Malattie degli animali e malattie connesse all'acquacoltura****1. Malattie degli animali**

Il riconoscimento dello status del territorio o di una regione di una Parte per quanto riguarda le malattie degli animali si basa sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale della sanità animale (OIE).

Sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE si basano anche le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie degli animali.

2. Malattie connesse all'acquacoltura

Le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie connesse all'acquacoltura si basano sul codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE.

B. Organismi nocivi

I criteri per l'istituzione di zone protette o di zone indenni da determinati organismi nocivi sono conformi alle disposizioni:

— della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 della FAO relativa ai requisiti per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi e alle definizioni delle pertinenti norme ISPM, oppure

— dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

C. Criteri per il riconoscimento dello status speciale del territorio o di una regione di una Parte per quanto riguarda le malattie degli animali

1. Qualora ritenga che il proprio territorio o parte del proprio territorio sia indenne da una malattia degli animali non elencata nell'allegato V-A del presente accordo, la Parte importatrice trasmette alla Parte esportatrice la documentazione giustificativa appropriata, precisando in particolare:

— la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;

— i risultati dei test di controllo basati su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche e sull'obbligo, imposto dalla legge, di notificare la malattia alle autorità competenti;

— la durata del controllo effettuato;

— eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;

— le modalità che consentono di controllare l'assenza della malattia.

2. Le garanzie complementari, generali o limitate, che possono essere richieste dalla Parte importatrice non devono superare quelle da essa applicate a livello nazionale.

3. Le Parti si comunicano ogni eventuale modifica dei criteri di cui al punto 1 della lettera C del presente allegato, riguardanti la malattia. Alla luce di tale notifica, le garanzie complementari definite ai sensi del punto 2 della lettera C del presente allegato possono essere modificate o ritirate dal sottocomitato SPS.

*ALLEGATO VII***RICONOSCIMENTO PROVVISORIO DEGLI STABILIMENTI**

Condizioni e disposizioni per il riconoscimento provvisorio degli stabilimenti

1. Per riconoscimento provvisorio degli stabilimenti si intende il caso in cui la Parte importatrice riconosce provvisoriamente, a fini di importazione, gli stabilimenti della Parte esportatrice, basandosi su garanzie appropriate fornite da quest'ultima, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti, a norma delle disposizioni del punto 4 del presente allegato. Per tener conto di nuove domande e garanzie ricevute, gli elenchi di cui al punto 2 del presente allegato sono modificati o completati secondo la procedura e alle condizioni di cui al punto 4 del presente allegato. La verifica può rientrare nella procedura, esclusivamente con riferimento all'elenco iniziale degli stabilimenti, conformemente alle disposizioni di cui al punto 4, lettera d).

2. Il riconoscimento provvisorio si applica inizialmente alle categorie di stabilimenti di seguito indicati.
 - 2.1. Stabilimenti per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano:
 - macelli per carni fresche di ungulati domestici, volatili da cortile, lagomorfi e selvaggina di allevamento (allegato IV-A, parte 1);

 - stabilimenti di lavorazione della selvaggina;

 - laboratori di sezionamento;

 - stabilimenti per carni tritate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne;

 - centri di depurazione e di spedizione per i molluschi bivalvi vivi;

 - stabilimenti per:
 - prodotti a base di uova;

 - prodotti lattiero-caseari;

 - prodotti della pesca;

 - stomaci, vesciche e budella trattati;

 - gelatina e collagene;

 - olio di pesce;

 - navi officina;

 - pescherecci congelatori.

▼B

- 2.2. Stabilimenti riconosciuti o registrati che producono sottoprodotti di origine animale e principali categorie di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Tipologia di impianti e di stabilimenti riconosciuti o registrati	Prodotto
Macelli	Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Pelli di ungulati, fresche o refrigerate
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi
Impianti di produzione lattiero-casearia	Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte
	Colostro e prodotti a base di colostro
Altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio, materiali non trattati o non trasformati)	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento
	Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento
	Pelli di ungulati, fresche o refrigerate
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana
	Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti
	Corni e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti
	Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica
	Lana e peli
	Piume, parti di piume e piumino trattati
Impianti di trasformazione	Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati quali materie prime per mangimi
	Pelli di ungulati trattate

▼B

Tipologia di impianti e di stabilimenti riconosciuti o registrati	Prodotto
	<p>Pelli di ruminanti e di equidi trattate (21 giorni)</p> <p>Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana</p> <p>Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi</p> <p>Grassi fusi da utilizzare come materie prime per mangimi</p> <p>Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento</p> <p>Gelatina o collagene da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi</p> <p>Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi</p> <p>Sottoprodotti apicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura</p> <p>Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi</p> <p>Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi</p> <p>Prodotti a base di uova che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi</p>
Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti)	<p>Alimenti in conserva per animali da compagnia</p> <p>Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia</p> <p>Articoli da masticare</p> <p>Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta</p> <p>Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia</p>
Impianti di produzione di trofei di caccia	<p>Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli</p> <p>Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento</p>
Impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi	Prodotti intermedi
Concimi e ammendanti	<p>Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia</p> <p>Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli</p>
Depositi di prodotti derivati	Tutti i prodotti derivati

▼B

3. La Parte importatrice compila gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti provvisoriamente come specificato ai punti 2.1. e 2.2 e li mette a disposizione del pubblico.
4. Condizioni e procedure di riconoscimento provvisorio:
 - a) l'importazione dalla Parte esportatrice del prodotto di origine animale deve essere stata autorizzata dalla Parte importatrice; devono inoltre essere stati definiti le pertinenti condizioni di importazione nonché i requisiti di certificazione per i prodotti in questione;
 - b) l'autorità competente della Parte esportatrice deve aver fornito alla Parte importatrice garanzie sufficienti circa la conformità degli stabilimenti, figuranti nel suo elenco o nei suoi elenchi, ai requisiti sanitari pertinenti per i prodotti trasformati della Parte importatrice e deve aver riconosciuto ufficialmente gli stabilimenti che figurano negli elenchi per l'esportazione verso la Parte importatrice;
 - c) in caso di non ottemperanza a dette garanzie, l'autorità competente della Parte esportatrice deve avere realmente il potere di sospendere le attività di esportazione verso la Parte importatrice da uno stabilimento per il quale detta autorità ha fornito garanzie;
 - d) la verifica eseguita dalla Parte importatrice a norma dell'articolo 62 del presente accordo può rientrare nella procedura di riconoscimento provvisorio; tale verifica riguarda la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente responsabile del riconoscimento dello stabilimento, nonché i poteri conferiti a detta autorità e le garanzie che può fornire in merito all'applicazione delle norme della Parte importatrice; nell'ambito di tale verifica è possibile procedere anche a ispezioni in loco presso un numero rappresentativo di stabilimenti che figurano nell'elenco o negli elenchi forniti dalla Parte esportatrice;

nell'Unione europea, tenuto conto della sua struttura specifica e della ripartizione delle competenze all'interno di essa, detta verifica può riguardare i singoli Stati membri;
 - e) sulla base dei risultati della verifica di cui alla precedente lettera d), la Parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti.

*ALLEGATO VIII***PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA**

1. Principi:

- a) l'equivalenza può essere determinata per una singola misura, un gruppo di misure o un sistema in relazione a un determinato prodotto, a una categoria di prodotti o a tutti i prodotti;
- b) l'esame, ad opera della Parte importatrice, di una richiesta di riconoscimento dell'equivalenza delle misure per un prodotto specifico della Parte esportatrice non deve comportare perturbazioni degli scambi o la sospensione delle importazioni del prodotto in questione dalla Parte esportatrice;
- c) il riconoscimento dell'equivalenza costituisce un processo interattivo tra la Parte esportatrice e la Parte importatrice in cui la prima dimostra obiettivamente l'equivalenza delle singole misure e la seconda valuta obiettivamente tale equivalenza in vista del suo eventuale riconoscimento;
- d) il riconoscimento finale dell'equivalenza delle pertinenti misure della Parte esportatrice è di esclusiva competenza della Parte importatrice.

2. Condizioni preliminari:

- a) il processo dipende dalla situazione sanitaria o dallo status concernente gli organismi nocivi, dalla legislazione e dall'efficacia del sistema d'ispezione e di controllo del prodotto nella Parte esportatrice; a tal fine si tiene conto della legislazione vigente nel settore e della struttura dell'autorità competente della Parte esportatrice, della sua collocazione gerarchica e dei suoi poteri, delle sue procedure operative e delle risorse disponibili, della maggiore o minore efficacia nell'applicazione dei sistemi di ispezione e di controllo da parte delle autorità competenti, compreso il grado di applicazione in relazione al prodotto, nonché della regolarità e della rapidità con cui le informazioni sono fornite alla Parte importatrice in caso di individuazione di rischi; tale riconoscimento può essere corroborato da documentazioni, da riscontri, da documenti, relazioni e informazioni inerenti a precedenti esperienze, nonché da valutazioni e verifiche precedentemente documentate;
- b) le Parti avviano la procedura di riconoscimento dell'equivalenza a norma dell'articolo 57 del presente accordo, una volta completato positivamente il ravvicinamento di una misura, di un gruppo di misure o di un sistema inclusi nell'elenco di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del presente accordo;
- c) la Parte esportatrice avvia la procedura solo se la Parte importatrice non applica nei suoi confronti misure di salvaguardia per quanto concerne il prodotto in questione.

3. Procedura:

- a) la Parte esportatrice avvia la procedura presentando alla Parte importatrice una domanda di riconoscimento dell'equivalenza di una singola misura, di un gruppo di misure o di un sistema per un prodotto o una categoria di prodotti di un settore o di un sottosettore o per tutti i prodotti;
- b) se del caso, tale domanda di riconoscimento comprende anche la richiesta e la documentazione necessaria per il riconoscimento ad opera della Parte importatrice sulla base dell'equivalenza di tutti i programmi o i piani della Parte esportatrice a cui la Parte importatrice e/o lo status di ravvicinamento di cui all'allegato XI del presente accordo in merito alle misure o ai sistemi di cui alla lettera a) del presente punto subordinano l'autorizzazione di importazione del prodotto o delle categorie di prodotti in questione;
- c) nel presentare la domanda, la Parte esportatrice:

▼ B

- i) evidenzia l'importanza per il commercio del prodotto o delle categorie di prodotti in questione;
 - ii) individua la misura o le singole misure cui può ottemperare tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto o alla categoria di prodotti in questione;
 - iii) individua la misura o le singole misure per le quali chiede l'equivalenza tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto o alla categoria di prodotti in questione;
- d) una volta ricevuta la domanda, la Parte importatrice illustra l'obiettivo globale e specifico nonché la giustificazione della misura o delle misure, compresa l'individuazione dei rischi;
- e) la Parte importatrice informa contemporaneamente la Parte esportatrice del nesso esistente tra le sue misure interne e le condizioni d'importazione per il prodotto o la categoria di prodotti in questione;
- f) la Parte esportatrice dimostra obiettivamente alla Parte importatrice che le misure individuate sono equivalenti alle condizioni d'importazione per il prodotto o la categoria di prodotti in questione;
- g) la Parte importatrice valuta obiettivamente la dimostrazione dell'equivalenza ad opera della Parte esportatrice;
- h) la Parte importatrice decide se sia stata ottenuta o meno l'equivalenza;
- i) se la Parte esportatrice lo richiede, la Parte importatrice le fornisce tutte le spiegazioni e i dati che hanno motivato la sua decisione.
4. Dimostrazione dell'equivalenza delle misure ad opera della Parte esportatrice e valutazione di tale dimostrazione ad opera della Parte importatrice:
- a) la Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza per ciascuna delle misure della Parte importatrice individuate, indicate nelle condizioni d'importazione; se del caso, l'equivalenza viene dimostrata obiettivamente per tutti i programmi e i piani a cui la Parte importatrice subordina l'autorizzazione di importazione (piano di controllo dei residui, ecc.);
 - b) la dimostrazione e la valutazione obiettive effettuate in questo contesto devono basarsi, per quanto possibile:
 - i) su norme riconosciute a livello internazionale e/o
 - ii) su norme fondate su solide prove scientifiche e/o
 - iii) sulla valutazione dei rischi e/o
 - iv) su documenti, relazioni e informazioni inerenti a precedenti esperienze, su valutazioni e/o
 - v) su verifiche, nonché
 - vi) sullo status giuridico o sul livello di status amministrativo delle misure, nonché
 - vii) sul livello di applicazione evidenziato, in particolare:
 - dai pertinenti e corrispondenti risultati dei programmi di sorveglianza e di monitoraggio;

▼B

- dai risultati delle ispezioni della Parte esportatrice;
- dai risultati di analisi effettuate secondo metodi riconosciuti;
- dai risultati delle verifiche e dei controlli all'importazione della Parte importatrice;
- dall'operato delle autorità competenti della Parte esportatrice, nonché
- da esperienze precedenti.

5. Conclusione della Parte importatrice

La procedura può comprendere ispezioni o verifiche.

In caso di conclusione negativa, la Parte importatrice ne comunica dettagliatamente i motivi alla Parte esportatrice.

6. Per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali, l'equivalenza relativa alle misure fitosanitarie è basata sulle disposizioni di cui all'articolo 57, paragrafo 6, del presente accordo.



ALLEGATO IX

CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E DIRITTI D'ISPEZIONE

A. Principi dei controlli all'importazione

I controlli all'importazione consistono in controlli documentali, controlli d'identità e controlli materiali.

Per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale, i controlli materiali e la loro frequenza vengono decisi in funzione del livello dei rischi associati a tali importazioni.

Nel procedere ai controlli fitosanitari, la Parte importatrice si accerta che i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti siano sottoposti in via ufficiale a una meticolosa ispezione, integralmente o attraverso la selezione di un campione rappresentativo, al fine di assicurarsi che siano indenni da organismi nocivi.

Qualora i controlli evidenzino la non conformità alle norme e/o alle prescrizioni pertinenti, la Parte importatrice adotta provvedimenti commisurati al rischio. Ove possibile, all'importatore o al suo rappresentante è consentito di avere accesso alla spedizione e di comunicare ogni utile informazione che permetta alla Parte importatrice di prendere una decisione definitiva in merito a detta spedizione. La decisione deve essere commisurata al livello di rischio associato a tali importazioni.

B. Frequenza dei controlli materiali

B.1. Importazione di animali e di prodotti di origine animale dalla Georgia nell'Unione europea e dall'Unione europea in Georgia

Tipologia di controllo alle frontiere	Frequenza
1. Controlli documentali	100%
2. Controlli di identità	100%
3. Controlli materiali	
Animali vivi 100%	100%
Prodotti della categoria I Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina definiti nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche e successive modifiche Prodotti a base di pesce in recipienti ermeticamente chiusi destinati a mantenerli stabili a temperatura ambiente, pesci freschi e congelati e prodotti della pesca secchi e/o salati Uova intere Strutto e grassi fusi Involucri di origine animale Uova da cova	20%



Tipologia di controllo alle frontiere	Frequenza
<p>Prodotti della categoria II</p> <p>Carni di volatili da cortile e prodotti derivati</p> <p>Carni di coniglio e di selvaggina (in libertà/di allevamento) e prodotti derivati</p> <p>Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano</p> <p>Prodotti a base di uova</p> <p>Proteine animali trasformate destinate al consumo umano [100% delle prime sei spedizioni di prodotti trasportati alla rinfusa (direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE e successive modifiche)]</p> <p>Prodotti della pesca diversi da quelli menzionati dalla decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca [notificata con il numero C(2006) 5171] e successive modifiche</p> <p>Molluschi bivalvi</p> <p>Miele</p>	50%
<p>Prodotti della categoria III</p> <p>Sperma</p> <p>Embrioni</p> <p>Stallatico</p> <p>Latte e prodotti derivati (non destinati al consumo umano)</p> <p>Gelatina</p> <p>Cosce di rana e lumache</p> <p>Ossa e prodotti a base di ossa</p> <p>Pelli</p> <p>Setole, lana, peli e piume</p> <p>Corna e prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli</p> <p>Prodotti dell'apicoltura</p> <p>Trofei di caccia</p> <p>Prodotti alimentari trasformati per animali da compagnia</p> <p>Materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia</p> <p>Materie prime, sangue, prodotti sanguigni, ghiandole e organi per uso farmaceutico o tecnico</p> <p>Fieno e paglia</p> <p>Agenti patogeni</p> <p>Proteine animali trasformate (confezionate)</p>	<p>Minima 1%</p> <p>Massima 10%</p>
<p>Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (prodotti trasportati alla rinfusa)</p>	<p>100% delle prime sei spedizioni [allegato VII, capitolo II, punti 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modifiche]</p>

▼B**B.2. Importazione di alimenti di origine non animale dalla Georgia nell'Unione europea e dall'Unione europea in Georgia**

— Pimenti (<i>Capsicum annuum</i>) tritati o polverizzati — ex 0904 20 90	10% per i coloranti Sudan
— Prodotti derivati dal peperoncino (curry) — 0910 91 05	
— Curcuma longa (curcuma) — 0910 30 00	
(Alimenti — spezie essiccate)	
— Olio di palma rosso — ex 1511 10 90	

B.3. Importazione nell'Unione europea o in Georgia di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE

La Parte importatrice procede a controlli per verificare la situazione fitosanitaria della spedizione o delle spedizioni.

Le Parti valutano la necessità di controlli fitosanitari all'importazione negli scambi bilaterali per i prodotti indicati nell'allegato di cui sopra come originari di paesi non membri dell'UE.

Una riduzione della frequenza dei controlli fitosanitari all'importazione potrebbe essere disposta per i prodotti regolamentati, fatta eccezione per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci definiti conformemente al regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

*ALLEGATO X***CERTIFICAZIONE****A. Principi della certificazione**

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Per quanto riguarda la certificazione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, le autorità competenti applicano i principi indicati nelle pertinenti norme ISPM.

Animali e prodotti di origine animale

1. Le autorità competenti delle Parti si accertano che i funzionari certificanti abbiano una conoscenza soddisfacente della legislazione veterinaria applicabile agli animali o ai prodotti di origine animale da certificare e, in generale, siano informati sulle norme da seguire in vista della compilazione e del rilascio dei certificati nonché, all'occorrenza, sulla natura e sulla portata delle indagini, delle prove o degli esami da svolgere prima della certificazione.
2. I funzionari certificanti non devono certificare dati di cui non abbiano personalmente conoscenza o che non possano verificare.
3. I funzionari certificanti non devono firmare certificati vuoti o incompleti, né certificati relativi ad animali o a prodotti di origine animale che non siano stati ispezionati o che siano sfuggiti al loro controllo. Se un certificato viene firmato sulla base di un altro certificato o di un'altra attestazione, il funzionario certificante deve essere in possesso di quest'ultimo documento prima di firmare.
4. I funzionari certificanti possono certificare i dati che sono stati:
 - a) accertati, a norma dei punti 1, 2 e 3 del presente allegato, da un'altra persona autorizzata dall'autorità competente e che agisce sotto il controllo di quest'ultima, a condizione che il funzionario certificante possa verificare l'esattezza dei dati, oppure
 - b) ottenuti, nell'ambito dei programmi di monitoraggio, con riferimento a sistemi di assicurazione della qualità ufficialmente riconosciuti o mediante un sistema di sorveglianza epidemiologica se questo è autorizzato dalla pertinente legislazione veterinaria.
5. Le autorità competenti delle Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attendibilità del certificato. In particolare provvedono affinché i funzionari certificanti da esse autorizzati:
 - a) godano di uno status tale da garantirne l'imparzialità e non abbiano interessi commerciali diretti nei confronti degli animali o dei prodotti oggetto di certificazione o delle aziende agricole o degli stabilimenti da cui provengono, nonché
 - b) siano pienamente consapevoli dell'importanza del contenuto di tutti i certificati che firmano.
6. I certificati vengono redatti in modo da garantire che ciascuno di essi si riferisca a una determinata spedizione, in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in almeno una delle lingue ufficiali della Parte importatrice, come disposto nella parte C del presente allegato.

▼B

7. Ciascuna autorità competente deve poter mettere in relazione ciascun certificato con il relativo funzionario certificante e garantire la disponibilità di una copia di tutti i certificati rilasciati per un periodo da stabilire a cura di tale autorità.
8. Ciascuna Parte predispone tutti i controlli necessari per impedire il rilascio di certificati falsi o ingannevoli e l'uso fraudolento di certificati che appaiono rilasciati ai fini indicati nella legislazione veterinaria.
9. Fatte salve eventuali azioni giudiziarie o sanzioni, le autorità competenti svolgono indagini o controlli e adottano le misure adeguate necessarie per perseguire tutti i casi loro segnalati di certificati falsi o ingannevoli. Tra tali misure può rientrare la sospensione temporanea dalle funzioni, per tutta la durata dell'indagine, dei funzionari certificanti. In particolare,
 - a) qualora durante i controlli si accerti che un funzionario certificante ha rilasciato consapevolmente un certificato fraudolento, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che l'interessato reiteri la trasgressione;
 - b) qualora durante i controlli si accerti che una persona o un'impresa ha utilizzato in modo fraudolento o ha alterato un certificato ufficiale, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che la persona o l'impresa reiteri la trasgressione. Tra queste misure può rientrare il rifiuto di rilasciare un certificato ufficiale alla persona o all'impresa in questione.

B. Certificati di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del presente accordo.

L'attestazione sanitaria del certificato riflette lo status dell'equivalenza del prodotto in questione. Essa certifica la conformità alle norme di produzione della Parte esportatrice riconosciute come equivalenti dalla Parte importatrice.

C. Lingue ufficiali per la certificazione**1. Importazione nell'Unione europea**

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

I certificati sono redatti in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in almeno una delle lingue ufficiali del paese di importazione.

Animali e prodotti di origine animale

Il certificato sanitario deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'UE di destinazione e in una di quelle dello Stato membro dell'Unione in cui vengono eseguiti i controlli all'importazione di cui all'articolo 63 del presente accordo. Tuttavia, uno Stato membro dell'UE può acconsentire all'uso di una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla propria.

2. Importazione in Georgia

Il certificato sanitario deve essere redatto in georgiano e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'UE certificante.

▼B

ALLEGATO XI

RAVVICINAMENTO



ALLEGATO XI-A

PRINCIPI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRESSI COMPIUTI IN VISTA DEL RAVVICINAMENTO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA

PARTE I

Ravvicinamento progressivo

1. Norme generali

La legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali della Georgia è progressivamente ravvicinata a quella dell'Unione, sulla base dell'elenco delle normative in campo sanitario e fitosanitario e di benessere degli animali dell'Unione da ravvicinare. Tale elenco è suddiviso in settori prioritari che si riferiscono alle misure quali definite nell'allegato IV del presente accordo. A tal fine la Georgia individua i propri settori prioritari sotto il profilo commerciale.

La Georgia ravvicina le disposizioni nazionali all'*acquis* dell'UE:

- a) attuando e facendo applicare le disposizioni del pertinente *acquis* dell'UE tramite l'adozione di norme o procedure nazionali supplementari, oppure
- b) modificando le pertinenti norme o procedure nazionali al fine di integrare le disposizioni del corrispondente *acquis* dell'UE.

In entrambi i casi, la Georgia:

- a) abolisce tutte le leggi, i regolamenti o qualsiasi altra misura incompatibili con la legislazione nazionale ravvicinata;
- b) garantisce l'efficace attuazione della legislazione nazionale ravvicinata.

La Georgia documenta tale ravvicinamento in tabelle di corrispondenza nelle quali sono indicate, sulla base di un modello, la data di entrata in vigore delle norme nazionali e la Gazzetta ufficiale in cui le norme sono state pubblicate. Il modello delle tabelle di corrispondenza ai fini della preparazione e della valutazione è fornito nella parte II del presente allegato. Se il ravvicinamento è incompleto, gli esaminatori⁽¹⁾ descrivono le carenze rilevate nell'apposita colonna destinata alle osservazioni.

Indipendentemente dal settore prioritario individuato, la Georgia compila specifiche tabelle di corrispondenza per dimostrare il ravvicinamento in merito ad altre normative generali e specifiche, comprese in particolare le disposizioni generali relative a:

- a) sistemi di controllo:
 - mercato interno;
 - importazioni;
- b) salute e benessere degli animali:
 - individuazione e registrazione degli animali e registrazione dei loro movimenti;
 - misure di controllo delle malattie degli animali;
 - scambi interni di animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni;

⁽¹⁾ Gli esaminatori sono esperti designati dalla Commissione europea.

▼B

- benessere degli animali negli allevamenti, durante il trasporto e la macellazione;
- c) sicurezza alimentare:
 - immissione sul mercato di prodotti alimentari e mangimi;
 - etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, incluse le indicazioni nutrizionali e sulla salute;
 - controlli dei residui;
 - norme specifiche per i mangimi;
- d) sottoprodotti di origine animale;
- e) fitosanità:
 - organismi nocivi;
 - prodotti fitosanitari;
- f) organismi geneticamente modificati:
 - rilasciati nell'ambiente;
 - alimenti e mangimi geneticamente modificati.

PARTE II**Valutazione****1. Procedura e metodologia**

La legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali della Georgia di cui al capo 4 ("Misure sanitarie e fitosanitarie") del titolo IV ("Scambi e questioni commerciali") del presente accordo è progressivamente ravvicinata a quella dell'Unione e viene efficacemente fatta applicare ⁽¹⁾.

Tabelle di corrispondenza sono redatte conformemente al modello di cui al punto 2 del presente allegato per ogni singola legge ravvicinata e presentate in inglese, per esame, agli esaminatori.

Se il risultato della valutazione è positivo per una singola misura, un gruppo di misure o un sistema applicabili a un settore, a un sottosettore, a un prodotto o una categoria di prodotti, si applicano le condizioni di cui all'articolo 57, paragrafo 4, del presente accordo.

2. Tabelle di corrispondenza**2.1. In sede di compilazione delle tabelle di corrispondenza sono presi in considerazione gli aspetti di cui in appresso.**

Gli atti normativi dell'UE servono da base per la preparazione di una tabella di corrispondenza. A tal fine è utilizzata la versione in vigore al momento del ravvicinamento. Particolare attenzione è riservata all'accuratezza della traduzione nella lingua nazionale, in quanto eventuali imprecisioni linguistiche possono determinare interpretazioni erranee, in particolare allorché riguardano l'ambito di applicazione della legge ⁽²⁾.

⁽¹⁾ In proposito si può fare ricorso al sostegno di esperti degli Stati membri dell'Unione, separatamente o a margine dei programmi CIB (progetti di gemellaggio, TAIEX, ecc.).

⁽²⁾ Per agevolare il processo di ravvicinamento, sul sito EUR-Lex sono disponibili versioni consolidate di alcuni atti normativi dell'Unione:
<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

▼ B

2.2. Modello di tabella di corrispondenza

Tabella di corrispondenza

TRA

titolo dell'atto normativo dell'UE, ultime modifiche incluse,

E

titolo dell'atto normativo nazionale

(pubblicato nella)

Data di pubblicazione:

Data di applicazione:

Atto normativo dell'UE	Legislazione nazionale	Osservazioni(della Georgia)	Osservazioni dell'esaminatore

Legenda

Atto normativo dell'UE: gli articoli, i paragrafi, i commi, ecc. sono menzionati con titolo per esteso e riferimento completo ⁽¹⁾ nella colonna di sinistra della tabella di corrispondenza.

Legislazione nazionale: le disposizioni della legislazione nazionale corrispondenti a quelle dell'Unione indicate nella colonna di sinistra sono menzionate con titolo per esteso e riferimento completo. Il loro contenuto è descritto dettagliatamente nella seconda colonna.

Osservazioni della Georgia: in questa colonna la Georgia fornisce il numero di riferimento o altri elementi connessi all'articolo, ai paragrafi, ai commi, ecc. in questione, in particolare nel caso in cui il testo delle disposizioni non sia stato ravvicinato. Va indicato il motivo del mancato ravvicinamento.

Osservazioni dell'esaminatore: qualora ritenga che il ravvicinamento non sia stato conseguito, l'esaminatore motiva tale valutazione e descrive in questa colonna le carenze rilevate.

⁽¹⁾ Come indicato sul sito EUR-Lex:
<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

▼ M2

ALLEGATO XI-B

**ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE CUI LA GEORGIA
RAVVICINA LA PROPRIA LEGISLAZIONE NAZIONALE**

Conformemente all'articolo 55, paragrafo 4, del presente accordo, la Georgia ravvicina la propria legislazione alla seguente legislazione dell'Unione entro i termini di seguito elencati.

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Sezione 1 — Ambito veterinario	
Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE	2015
Regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione, dell'11 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l'identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina	2015
Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE	2015
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio	2015
Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini	2015
Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende	2015
Regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione, del 27 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini	2015
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana	2015
Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle	2015
Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica	2015
Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini	2016
Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE	2016
Regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, che attua la direttiva 2005/94/CE del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione di compartimenti avicoli e compartimenti di altri volatili in cattività in relazione all'influenza aviaria e misure complementari di biosicurezza preventiva in detti compartimenti	2016

▼ M2

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Decisione 2010/367/UE della Commissione, del 25 giugno 2010, sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici.	2016
Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica	2016
Decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana	2016
Decisione 2006/437/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio	2016
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili	2016
Decisione 2001/183/CE della Commissione, del 22 febbraio 2001, che stabilisce i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE	2016
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie	2017
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002	2017
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera	2017
Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici	2017
Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE	2017
Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio	2017
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina	2017
Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio	2018

▼ M2

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale	2018
Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini	2018
Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da <i>Echinococcus multilocularis</i>	2018
Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano	2018
Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari	2018
Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari	2018
Regolamento (CE) n. 1662/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, recante talune modalità di attuazione delle procedure comunitarie di decisione in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o veterinario	2018
Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio	2018
Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE)	2019
Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti	2019
Regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione, del 1° agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame	2019
Decisione 2007/843/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2007, relativa all'approvazione dei programmi di controllo della <i>Salmonella</i> nei gruppi da riproduzione di <i>Gallus gallus</i> in determinati paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica della decisione n. 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di polizia sanitaria relative all'importazione di pollame e uova da cova	2019
Direttiva 2006/130/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animalida produzione alimentare	2019
Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi	2019

▼ M2

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (CE) n. 141/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007, relativo all'obbligo di riconoscimento, conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stabilimenti nel settore dei mangimi che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria 'cocciostatici e istomonostatici	2019
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali comunitarie di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.	2020
Decisione 2000/428/CE della Commissione, del 4 luglio 2000, che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio ai fini della conferma e della diagnosi differenziale della malattia vescicolare dei suini	2020
Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali	2020
Direttiva 82/475/CEE della Commissione, del 23 giugno 1982, che fissa le categorie di materie prime per mangimi che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari	2020
Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione	2020
Raccomandazione 2011/25/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari	2020
Regolamento (UE) n. 68/2013, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi	2020
Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali	2021
Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale	2021
Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi	2021
Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi	2021
Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni	2021
Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti	2022
Decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali	2022

▼ M2

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli	2022
Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini	2022
Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento	2022
Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio	2022
Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne	2022
Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE	2022
Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97	2022
Regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 della Commissione, del 10 luglio 2014, recante misure di protezione in relazione alla diarrea epidemica del suino per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di animali della specie suina	2023
Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole	2023
Regolamento (UE) n. 101/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, relativo all'impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini	2023
Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità	2024
Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali	2024
Raccomandazione 2004/704/CE della Commissione, dell'11 ottobre 2004, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi	2024
Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena	2024
Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.	2024
Rettifica del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano	2025
Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi.	2025

▼ M2

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi	2025
Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi	2025
Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura	2026
Decisione 84/247/CEE della Commissione, del 27 aprile 1984, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura	2026
Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura	2026
Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura	2026
Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina	2026
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina	2026
Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina	2027
Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina	2027
Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi	2027
Sezione 2 — Sicurezza alimentare	
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare	2015
Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi	2015
Decisione 2004/478/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi	2015
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari	2015
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale	2015
Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari	2015

▼ M2

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004	2015
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali	2015
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano	2015
Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale	2015
Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE	2015
Decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale	2015
Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE	2015
Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari.	2015
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio	2015
Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari	2015
Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati	2016
Decisione 2006/677/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali	2016
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio	2016

▼ M2

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione	2016
Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari	2016
Regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali	2016
Decisione di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 24 gennaio 2013, che adotta linee guida sull'attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio	2016
Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari	2016
Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti	2016
Regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunti agli alimenti, compresi gli integratori alimentari	2016
Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale	2016
Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari	2016
Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari	2016
Decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio	2017
Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare	2017
Decisione 92/608/CEE del Consiglio, del 14 novembre 1992, che stabilisce metodi di analisi e di prova del latte trattato termicamente, destinato al consumo umano diretto	2017
Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione	2017

▼ M2

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (CE) n. 645/2000 della Commissione, del 28 marzo 2000, che stabilisce le modalità di attuazione necessarie per la corretta applicazione di alcune disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 86/362/CEE e dell'articolo 4 della direttiva 90/642/CEE concernenti i sistemi di controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli	2017
Regolamento di esecuzione (UE) n. 489/2012 della Commissione, dell'8 giugno 2012, recante norme d'esecuzione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti	2017
Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione, dell'11 aprile 2012, recante norme d'esecuzione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti	2017
Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione	2017
Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari	2017
Regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari	2018
Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari.	2018
Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE	2018
Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE	2018
Raccomandazione 2004/787/CE della Commissione, del 4 ottobre 2004, relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003	2018
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati	2018
Decisione 2007/363/CE della Commissione, del 21 maggio 2007, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio	2019

▼ M2

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio	2019
Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari	2019
Raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio	2019
Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari	2019
Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole	2019
Raccomandazione 2013/165/UE della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali	2019
Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97	2020
Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE	2020
Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio	2020
Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2020
Direttiva 92/2/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa le modalità di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana	2020
Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana	2020
Regolamento (CE) n. 37/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana	2020
Decisione 2005/463/CE della Commissione, del 21 giugno 2005, che istituisce un gruppo in rete per lo scambio e il coordinamento di informazioni sulla coesistenza di colture transgeniche, convenzionali e biologiche	2020

▼ M2

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione.	2021
Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari	2021
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione, del 10 dicembre 2013, che istituisce un elenco dell'Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all'utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati	2021
Direttiva 93/11/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale	2021
Regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari	2021
Raccomandazione della Commissione, del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche	2021
Regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari	2021
Decisione 86/474/CEE della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi	2022
Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari	2022
Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2022
Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali	2022
Direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive	2022
Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati	2022

▼ M2

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili	2022
Regolamento (UE) n. 115/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che stabilisce le condizioni di utilizzazione dell'allumina attivata per l'eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle acque di sorgente	2023
Decisione 2000/608/CE della Commissione, del 27 settembre 2000, sulle note orientative per la valutazione del rischio di cui all'allegato III della direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati	2023
Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009	2023
Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi	2023
Direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2023
Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari	2023
Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso	2023
Decisione 2002/812/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti	2023
Regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli	2024
Regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi	2024
Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini	2024
Direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2024
Regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio	2024

▼ M2

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 2007/42/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2024
Raccomandazione 2011/516/UE della Commissione, del 23 agosto 2011, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti	2025
Raccomandazione 2006/794/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari	2025
Regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 252/2012	2025
Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006	2025
Raccomandazione 2003/598/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, sulla prevenzione e riduzione della contaminazione da patulina nel succo di mele e negli ingredienti di succo di mele presenti in altre bevande	2026
Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti	2026
Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti	2026
Regolamento (UE) n. 907/2013 della Commissione, del 20 settembre 2013, che stabilisce le norme relative alle domande concernenti l'uso di descrittori generici (denominazioni)	2026
Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti	2026
Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2026
Regolamento (UE) n. 284/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011, che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l'importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti	2026
Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006	2026
Regolamento di esecuzione (UE) n. 321/2011 della Commissione, del 1° aprile 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica	2026

▼ M2

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Sezione 3 — Protezione delle piante	
Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale	2015
Raccomandazione 2014/63/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, su misure di controllo della <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte nelle aree dell'Unione in cui la presenza è confermata	2015
Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio	2015
Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario.	2015
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	2016
Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione	2016
Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE	2016
Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>	2017
Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli	2017
Direttiva 93/85/CE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata	2017
Regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio	2018
Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi	2018
Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità	2018
Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa	2018

▼ M2

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite	2018
Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, a eccezione delle sementi	2018
Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive	2018
Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari	2018
Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE	2018
Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere	2019
Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari	2019
Decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	2019
Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti	2019
Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali	2019
Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole	2019
Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi	2019
Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di <i>Anoplophora chinensis</i> (Forster)	2020
Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix Papa</i> sp. n., <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) ed <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner)	2020
Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate	2020
Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra	2020

▼ M2

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che costata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio	2020
Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi	2020
Regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che stabilisce norme per l'applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima	2020
Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari	2020
Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari	2020
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi	2020
Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José	2021
Decisione 2006/464/CE della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu	2021
Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	2021
Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari	2021
Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.	2022
Decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della <i>Xylella fastidiosa</i> (Well e Raju)	2022
Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Buhner) Nickle et al. (nematode del pino)	2022
Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali	2022
Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti	2022

▼ M2

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio	2022
Direttiva 93/62/CEE della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi	2022
Direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio	2022
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate	2022
Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate	2022
Decisione 2004/371/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, relativa alle condizioni per l'immissione sul mercato di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere	2023
Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»	2023
Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale	2023
Decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione, del 25 giugno 2012, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base	2023
Decisione 2009/109/CE della Commissione, del 9 febbraio 2009, riguardante l'organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio al fine di determinare se talune specie non elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE o 2002/57/CE del Consiglio soddisfino i requisiti per essere incluse nell'articolo 2, paragrafo 1, punto A della direttiva 66/401/CEE	2023
Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino	2023
Direttiva 93/64/CEE della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/34/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti	2023
Direttiva 93/79/CEE della Commissione, del 21 settembre 1993, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio	2023
Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio	2023

▼ M2

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 1999/66/CE della Commissione, del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità relative alle etichette o ad altri documenti rilasciati dal fornitore ai sensi della direttiva 98/56/CE del Consiglio	2023
Direttiva 1999/68/CE della Commissione, del 28 giugno 1999, recante disposizioni di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali tenuti dai fornitori a norma della direttiva 98/56/CE del Consiglio	2023
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE	2023
Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano	2024
Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di <i>Gibberella circinata</i> Nirenberg & O'Donnell	2024
Regolamento (CE) n. 2301/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei piccoli quantitativi di sementi	2024
Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole	2024
Decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi	2024
Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi	2024
Decisione 90/639/CEE della Commissione, del 12 novembre 1990, che stabilisce le denominazioni delle varietà derivate da varietà di specie di ortaggi elencate nella decisione 89/7/CEE della Commissione	2024
Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli	2024
Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell'8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del genere <i>Pomacea</i> (Perry)	2025
Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale	2025
Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi	2025
Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che determina classi dell'Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni	2025
Direttiva di esecuzione 2014/21/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che stabilisce requisiti minimi e classi dell'Unione per i tuberi-seme di patate pre-base	2025

▼ M2

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere	2025
Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione	2025
Regolamento (UE) n. 211/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, relativo alle prescrizioni in tema di certificazione per l'importazione nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli	2025
Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere	2026
Decisione di esecuzione 2014/87/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della <i>Xylella fastidiosa</i> (Well e Raju)	2026
Decisione 2007/410/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa a misure per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno della Comunità del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata	2026
Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà	2026
Direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà	2026
Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali	2026
Regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali	2026
Regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali	2026

▼B

ALLEGATO XII

STATUS DI EQUIVALENZA

▼M8*ALLEGATO XIII***RAVVICINAMENTO DELLA NORMATIVA DOGANALE****Codice doganale**

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾

Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, ad eccezione dell'articolo 1, dell'articolo 4, dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 53, dell'articolo 81, dell'articolo 82, dell'articolo 87, paragrafo 4, dell'articolo 89, paragrafo 2, lettera a), dei paragrafi 155 a 157, dell'articolo 211, paragrafo 4, lettera b), dell'articolo 227, dell'articolo 233, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli da 284 a 288, è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le parti riesaminano il ravvicinamento dell'articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/2013 prima della scadenza del periodo di quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo di cui al primo comma.

Le parti si adoperano al massimo per pervenire al ravvicinamento all'articolo 247 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Transito comune e documento amministrativo unico (DAU)

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni delle convenzioni di cui al primo e secondo comma, anche mediante un'eventuale adesione a dette convenzioni da parte della Georgia, è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Franchigie doganali

Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Calendario: il ravvicinamento ai titoli I e II del regolamento (CE) n. 1186/2009 è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 608/2013, ad eccezione dell'articolo 26, è effettuato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. L'obbligo di ravvicinamento al regolamento (UE) n. 608/2013 di per sé non obbliga in alcun modo la Georgia ad applicare misure nel caso in cui un diritto di proprietà intellettuale non sia tutelato dalle sue disposizioni legislative e regolamentari sostanziali in materia.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

▼B*ALLEGATO XIV***ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO; ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI; ELENCO DI RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE, AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI DI BENI E SERVIZI ALLE IMPRESE; ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI****Unione**

1. Elenco di riserve relative allo stabilimento: allegato XIV-A
2. Elenco di impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi: allegato XIV-B
3. Elenco di riserve relative al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese: allegato XIV-C
4. Elenco di riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti: allegato XIV-D

Georgia

5. Elenco di riserve relative allo stabilimento: allegato XIV-E
6. Elenco di impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi: allegato XIV-F
7. Elenco di riserve relative al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese: allegato XIV-G
8. Elenco di riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti: allegato XIV-H

Le seguenti abbreviazioni sono usate ai fini degli allegati XIV-A, XIV-B, XIV-C e XIV-D:

AT	Austria
BE	Belgio
BG	Bulgaria
CY	Cipro
CZ	Repubblica ceca
DE	Germania
DK	Danimarca
UE	Unione europea, inclusi tutti i suoi Stati membri
ES	Spagna
EE	Estonia
FI	Finlandia
FR	Francia
EL	Grecia

▼B

HR	Croazia
HU	Ungheria
IE	Irlanda
IT	Italia
LV	Lettonia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
MT	Malta
NL	Paesi Bassi
PL	Polonia
PT	Portogallo
RO	Romania
SK	Repubblica slovacca
SI	Slovenia
SE	Svezia
UK	Regno Unito

La seguente abbreviazione è usata ai fini degli allegati XIV-E, XIV-F, XIV-G e XIV-H:

GE	Georgia
----	---------

*ALLEGATO XIV-A***ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO (UNIONE)**

1. L'elenco di riserve in appresso indica le attività economiche le attività economiche per le quali agli stabilimenti e agli imprenditori della Georgia l'UE applica le riserve al trattamento nazionale o al trattamento della nazione più favorita, di cui all'articolo 79, paragrafo 2, del presente accordo.

L'elenco comprende i seguenti elementi:

- a) un elenco di riserve orizzontali che si applicano a tutti i settori o sottosettori;
- b) un elenco di riserve specifiche per determinati settori o sottosettori che indica il settore o sottosettore interessato e le riserve applicabili.

Una riserva corrispondente a un'attività non liberalizzata (nessun impegno) è espressa come segue: «Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita».

Quando una riserva di cui alla lettera a) o b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri non menzionati assumono nel settore interessato gli obblighi di cui all'articolo 79, paragrafo 2, del presente accordo senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera UE eventualmente applicabili).

2. Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.
3. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
4. Conformemente all'articolo 79 dell'accordo, le prescrizioni non discriminatorie, per esempio quelle concernenti la forma giuridica o l'obbligo per tutti i prestatori di servizi che operano nel territorio di ottenere licenze o autorizzazioni senza distinzione di nazionalità, residenza o criteri equivalenti, non sono elencate nel presente allegato poiché il presente accordo le lascia impregiudicate.
5. Laddove l'Unione mantenga una riserva secondo la quale un prestatore di servizi debba avere la cittadinanza, debba essere residente o debba risiedere in modo permanente nel territorio dell'Unione come condizione per prestarvi un servizio, una riserva elencata nell'allegato XIV-C del presente accordo costituisce, nella misura applicabile, una riserva rispetto allo stabilimento di cui al presente allegato.

▼B**Riserve orizzontali**

Servizi pubblici

UE: le attività economiche considerate servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere oggetto di monopoli statali o di diritti esclusivi concessi a operatori privati ⁽¹⁾.

Tipi di stabilimento

UE: il trattamento concesso alle controllate (di società georgiane) costituite a norma delle leggi di uno Stato membro che abbiano la sede legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione non si estende alle succursali o agenzie stabilite in uno Stato membro da una società georgiana ⁽²⁾.

AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria; le persone fisiche responsabili, all'interno di una persona giuridica o di una succursale, dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono avere un domicilio in Austria.

EE: almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione deve avere la residenza nell'UE.

FI: lo straniero che svolge un'attività commerciale come imprenditore privato e almeno uno dei soci di una società a nome collettivo o uno dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice devono risiedere permanentemente nello Spazio economico europeo (SEE). Per tutti i settori, è richiesta la residenza nel SEE per almeno uno dei membri ordinari e supplenti del consiglio di amministrazione e per l'amministratore delegato; possono tuttavia essere concesse deroghe per determinate società. Se un'organizzazione georgiana intende svolgere attività commerciali o d'affari mediante lo stabilimento di una succursale in Finlandia, occorre una licenza commerciale.

HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'acquisizione di proprietà demaniali.

IT: l'accesso alle attività industriali, commerciali e artigianali può essere subordinato al possesso di un permesso di soggiorno.

PL: gli imprenditori georgiani possono intraprendere e svolgere un'attività economica unicamente sotto forma di società in accomandita semplice, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società di capitali (nel caso di servizi legali solo sotto forma di società di persone registrate e società in accomandita semplice).

RO: l'amministratore unico o il presidente del consiglio d'amministrazione e metà del numero totale di amministratori delle società commerciali devono essere cittadini rumeni, salvo diversamente stipulato nell'atto costitutivo o nello statuto della società. La maggioranza dei revisori dei conti delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.

⁽¹⁾ I servizi pubblici esistono in settori quali le consulenze scientifiche e tecniche, i servizi di R&S per le scienze sociali e umane, le prove tecniche e le analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi connessi a tutti i modi di trasporto. Gli operatori privati beneficiano spesso di diritti esclusivi su questi servizi, ad esempio mediante concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per i singoli settori. Questa riserva non si applica né ai servizi di telecomunicazione né ai servizi di informatica e affini.

⁽²⁾ A norma dell'articolo 54 del TFUE tali controllate sono considerate persone giuridiche dell'UE. Nella misura in cui sono collegate in modo permanente ed efficace all'economia dell'Unione, esse sono beneficiarie del mercato interno dell'UE che comprende, tra l'altro, la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi in tutti gli Stati membri dell'Unione.

▼B

SE: una società straniera, che non abbia stabilito una persona giuridica in Svezia o che conduca le sue attività mediante un agente commerciale, deve svolgere le proprie operazioni mediante una succursale registrata in Svezia con una gestione indipendente e una contabilità separata. L'amministratore delegato della succursale e il vice amministratore delegato, ove nominato, devono essere residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE, che svolge operazioni commerciali in Svezia, deve nominare e registrare una persona residente come rappresentante responsabile di tali operazioni in Svezia. Va tenuta una contabilità separata per le operazioni svolte in Svezia. In singoli casi l'autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni in materia di succursali e di residenza. Nel caso di progetti immobiliari di durata inferiore a un anno svolti da un'impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE, non vi è l'obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente. Una società a responsabilità limitata svedese può essere costituita da una persona fisica residente nel SEE, da una persona giuridica svedese o da una persona giuridica costituita secondo l'ordinamento di un paese del SEE e che abbia la sede legale o la sede centrale o il centro di attività principale all'interno del SEE. Una società di persone può fungere da socio fondatore, ma solo se tutti i titolari con responsabilità personale illimitata sono residenti nel SEE. I fondatori non appartenenti al SEE possono richiedere un'autorizzazione all'autorità competente. Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50% dei membri del consiglio di amministrazione, almeno il 50% dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato e, se del caso, almeno una delle persone con potere di rappresentanza della società devono risiedere nel SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. Se nessuno dei rappresentanti della società risiede in Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a registrare una persona residente in Svezia che sia stata autorizzata a ricevere servizi a nome della società. Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di persone giuridiche.

SK: una persona fisica georgiana che deve iscriversi nel registro delle imprese come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di soggiorno valido per la Slovacchia.

Investimenti

ES: per gli investimenti (che possono incidere anche su interessi non economici dello Stato) effettuati in Spagna da governi ed enti pubblici stranieri, direttamente o tramite società o altre entità controllate direttamente o indirettamente da governi stranieri occorre un'autorizzazione governativa preventiva.

BG: gli investitori stranieri non possono partecipare alle operazioni di privatizzazione. Gli investitori stranieri e le persone giuridiche bulgare con partecipazione di controllo georgiana sono tenuti ad ottenere un'autorizzazione per le seguenti attività:

- a) prospezione, sviluppo o estrazione di risorse naturali dei mari territoriali, della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva;
- b) acquisizione di partecipazioni azionarie di controllo in società che svolgono una delle attività di cui alla lettera a).

FR: per le acquisizioni georgiane superiori al 33,33% delle quote di capitale o dei diritti di voto in un'impresa francese, o al 20% in società francesi quotate in borsa, si applicano le seguenti disposizioni:

- gli investimenti inferiori a 7,6 milioni di euro in imprese francesi con un fatturato non superiore a 76 milioni di euro sono liberi decorso un termine di 15 giorni dalla notifica preventiva e dalla verifica di detti importi;

▼B

— trascorso un mese dalla notifica preventiva, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa per altri investimenti a meno che il ministero degli Affari economici non abbia esercitato eccezionalmente il suo diritto di rinviare l'investimento.

La partecipazione straniera nelle società di recente privatizzazione può essere limitata a un ammontare variabile del capitale azionario offerto al pubblico, stabilito di volta in volta dal governo francese. Se l'amministratore delegato non è titolare di un permesso di soggiorno permanente, occorre un'autorizzazione specifica per l'esercizio di determinate attività commerciali, industriali o artigianali.

HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto la partecipazione georgiana in società di recente privatizzazione.

IT: il governo può esercitare poteri speciali in imprese che operano nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (relativamente a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di importanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale) e in alcune attività di importanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

PL: l'acquisizione diretta e indiretta di beni immobili da parte di persone fisiche o giuridiche straniere richiede un'autorizzazione. Nessun impegno per l'acquisizione di proprietà demaniali, ossia in relazione alla normativa che disciplina il processo di privatizzazione.

Settore immobiliare

L'acquisizione di terreni e di immobili è subordinato alle seguenti limitazioni ⁽¹⁾:

AT: per l'acquisizione, l'acquisto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere occorre l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Länder), che considereranno se vi saranno ripercussioni sugli interessi economici, sociali o culturali di rilievo.

BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni, nemmeno mediante una succursale. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà limitati (diritto d'uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù) sui beni immobili.

CZ: i terreni agricoli e forestali possono essere acquisiti soltanto da persone fisiche straniere con residenza permanente nella Repubblica ceca e da persone giuridiche con residenza permanente nella Repubblica ceca per l'esercizio di un'impresa. Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme specifiche. I terreni agricoli demaniali possono essere acquisiti solo da cittadini cechi, da comuni e da università pubbliche (per la formazione e la ricerca). Le persone giuridiche, indipendentemente dalla forma o dal luogo di residenza, possono acquisire dallo Stato un terreno agricolo demaniale solo se su di esso vi sia costruito un edificio già di loro proprietà o se tale terreno sia indispensabile per l'utilizzazione dell'edificio stesso. Solo i comuni e le università pubbliche possono acquisire foreste demaniali.

CY: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita.

⁽¹⁾ Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non si estendono oltre quelle derivanti dagli impegni vigenti, assunti nel quadro del GATS.

▼B

DK: limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche non-residenti. Limitazioni all'acquisto di proprietà agricole da parte di persone fisiche e giuridiche straniere.

HU: fatte salve le eccezioni previste dalla normativa sulle superfici coltivabili, l'acquisto di tali superfici non è consentito alle persone fisiche e giuridiche straniere. L'acquisto di proprietà immobiliari da parte di stranieri è condizionato all'ottenimento del permesso dell'organismo della pubblica amministrazione competente in base alla posizione della proprietà.

EL: a norma della legge n. 1892/90 l'acquisizione di terreni situati in prossimità delle frontiere è subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione concessa dal ministero della Difesa. A giudicare dalle prassi amministrative, è facile ottenere l'autorizzazione per gli investimenti diretti.

HR: nessun impegno in relazione all'acquisizione di beni immobiliari da parte di prestatori di servizi non stabiliti e costituiti in Croazia. È consentita l'acquisizione di beni immobiliari necessari per la prestazione di servizi da parte di società stabilite e costituite in Croazia come persone giuridiche. L'acquisizione di beni immobiliari necessari per la prestazione di servizi da parte di succursali è subordinata all'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche straniere.

IE: per l'acquisizione di diritti su un terreno irlandese da parte di società nazionali o estere o da parte di cittadini stranieri occorre un'autorizzazione scritta preliminare della commissione fondiaria. Tale prescrizione non si applica ai terreni ad uso industriale (esclusi quelli destinati all'agroindustria) a condizione che il ministero per le Imprese, il commercio e l'occupazione abbia rilasciato un certificato a tal fine. Questa legge non si applica ai terreni situati entro i confini urbani.

IT: l'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato a una condizione di reciprocità.

LT: l'acquisizione della proprietà di terreni, acque interne e foreste è consentito a persone fisiche e giuridiche straniere che soddisfano i criteri dell'integrazione europea e transatlantica. La procedura, i termini e le condizioni nonché le restrizioni relative all'acquisizione di lotti di terreno sono stabiliti nel diritto costituzionale.

LV: limitazioni all'acquisizione di terreni in aree rurali e di terreni in città o aree urbane. È consentito l'affitto di terreni per un periodo massimo di 99 anni.

PL: l'acquisizione sia diretta che indiretta di proprietà immobiliari è subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione. L'autorizzazione è accordata con una decisione amministrativa del ministero competente per gli Affari interni, con il consenso del ministero della Difesa nazionale e, in caso di proprietà immobiliari agricole, con il consenso del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.

RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena e la residenza in Romania e le persone giuridiche non rumene che non hanno la sede centrale in Romania non possono acquisire la proprietà di nessun tipo di terreno tramite atti inter vivos.

SI: le succursali stabilite nella Repubblica di Slovenia da soggetti stranieri possono acquisire soltanto i beni immobili, ad eccezione dei terreni, necessari per lo svolgimento delle attività economiche per le quali si sono stabilite.

▼B

SK: i terreni agricoli e forestali non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche straniere. Una normativa specifica si applica a determinate altre categorie di proprietà immobiliari. I soggetti stranieri possono acquisire beni immobili mediante la costituzione di persone giuridiche slovacche o mediante la partecipazione in joint venture. L'acquisizione di terreni da parte di soggetti stranieri è subordinata ad autorizzazione (per le modalità 3 e 4).

Riserve settoriali

A. Agricoltura, caccia, silvicoltura e utilizzo di aree forestali

FR: lo stabilimento di imprese agricole ad opera di società non-UE e l'acquisizione di vigneti da parte di imprenditori non-UE sono subordinati ad autorizzazione.

AT, HU, MT, RO: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le attività agricole.

CY: la partecipazione di investitori è autorizzata per una quota massima pari al 49%.

IE: lo stabilimento di attività molitorie da parte di residenti della Georgia è soggetto ad autorizzazione.

BG: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le attività di utilizzo delle aree forestali.

B. Pesca e acquacoltura

UE: salvo diverse disposizioni, l'accesso alle risorse biologiche e alle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, come pure il loro utilizzo, possono essere limitati ai pescherecci che battono bandiera di un territorio dell'UE.

SE: una nave può essere considerata svedese e autorizzata a battere bandiera svedese se più del 50% della proprietà è detenuta da cittadini o persone giuridiche svedesi. Se un'imbarcazione straniera svolge le proprie operazioni sotto il controllo svedese o il proprietario risiede in modo permanente in Svezia, il governo può autorizzare tale imbarcazione a battere bandiera svedese. Le imbarcazioni la cui proprietà è detenuta al 50% da cittadini o società del SEE con sede legale, amministrazione centrale o centro di attività principale nel SEE e le cui operazioni sono dirette a partire dalla Svezia possono anche essere iscritte nel registro svedese. Una licenza di pesca professionale, necessaria per esercitare la pesca professionale, è concessa solo se l'attività di pesca è connessa con l'industria della pesca svedese. Per connessione s'intende, ad esempio, lo sbarco in Svezia di metà delle catture effettuate nel corso di un anno civile (in valore), oppure la partenza da un porto svedese di metà delle bordate di pesca o il domicilio in Svezia di metà dei pescatori della flotta. Nel caso di imbarcazioni la cui lunghezza è superiore a cinque metri, oltre alla licenza di pesca professionale, è necessaria un'autorizzazione per l'imbarcazione. Questa è concessa se, a titolo d'esempio, l'imbarcazione è iscritta al registro nazionale ed ha un autentico legame economico con la Svezia.

UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'acquisizione di imbarcazioni che battano bandiera britannica, salvo nel caso in cui almeno il 75% dell'investimento provenga da cittadini britannici e/o da società detenute almeno al 75% da cittadini britannici i quali, in tutti i casi, devono essere residenti e domiciliati nel Regno Unito. Le imbarcazioni devono essere gestite, dirette e controllate a partire dal Regno Unito.

▼B

C. Attività estrattiva

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate ⁽¹⁾ da una persona fisica o giuridica di un paese non-UE che rappresenta più del 5% delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le succursali dirette (è necessaria la costituzione in persona giuridica).

D. Attività manifatturiere

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate ⁽²⁾ da persone fisiche o giuridiche di un paese non-UE che rappresentano più del 5% delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le succursali dirette (è necessaria la costituzione in persona giuridica).

HR: è previsto il requisito della cittadinanza per editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati.

IT: i titolari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro. Le società devono avere la propria sede centrale in uno Stato membro.

SE: le persone fisiche, titolari di periodici stampati e pubblicati in Svezia, devono risiedere in Svezia o essere cittadini del SEE. Le persone giuridiche titolari di tali periodici devono essere stabilite nel SEE. Per i periodici stampati e pubblicati in Svezia e le registrazioni tecniche è previsto un direttore responsabile che deve essere domiciliato in Svezia.

Produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda ⁽³⁾ (esclusa la generazione di energia elettrica da impianti nucleari)

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la produzione di energia elettrica, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio e la produzione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi.

Produzione, trasmissione e distribuzione di vapore e di acqua calda.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate ⁽⁴⁾ da persone fisiche o giuridiche di un paese non-UE che rappresentano più del 5% delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la costituzione di una società).

⁽¹⁾ Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50% della partecipazione azionaria in una persona giuridica.

⁽²⁾ Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50% della partecipazione azionaria in una persona giuridica.

⁽³⁾ Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.

⁽⁴⁾ Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50% della partecipazione azionaria in una persona giuridica.

▼ B

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di vapore e di acqua calda.

1. Servizi alle imprese

Servizi professionali

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale forniti da professionisti legali investiti di funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels» e per quanto riguarda i servizi forniti da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

UE: per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (dell'UE e dello Stato membro), sono richiesti la cittadinanza e/o la residenza.

AT: per quanto concerne i servizi legali, la partecipazione degli avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nel paese d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale non può superare il 25%. Essi non possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale. La prestazione di servizi legali da parte degli investitori di minoranza stranieri, o di loro personale qualificato, è autorizzata esclusivamente in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto del paese in cui essi sono abilitati all'esercizio della professione di avvocato. La prestazione di servizi legali in materia di diritto interno (dell'UE e dello Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è condizionata alla piena abilitazione all'avvocatura per la quale è richiesta la cittadinanza.

Per quanto riguarda i servizi di contabilità, tenuta dei libri contabili, revisione dei conti e consulenza fiscale, la partecipazione al capitale azionario e i diritti di voto delle persone abilitate all'esercizio della professione dalla normativa di un paese straniero non possono eccedere il 25%.

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi medici (tranne che per i servizi dentistici, per gli psicologi e gli psicoterapeuti) e per i servizi veterinari.

BG: per quanto riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche («advokatsko sadrujue» e «advokatsko drujestvo») sono riservate agli avvocati pienamente abilitati alla professione nella Repubblica di Bulgaria. La prestazione di servizi di mediazione è subordinata al requisito della residenza permanente. Per la prestazione di servizi fiscali è necessaria la cittadinanza dell'UE. Per quanto riguarda i servizi architettonici, urbanistici, di architettura del paesaggio, di ingegneria e di ingegneria integrata le persone fisiche e giuridiche straniere, in possesso della competenza riconosciuta di progettista comprovata da una licenza in conformità della propria legislazione nazionale, possono effettuare rilievi e progettare opere in forma indipendente in Bulgaria solo dopo aver vinto un appalto ed essere stati selezionati come contraenti alle condizioni e secondo la procedura stabilita dalla legge sugli appalti pubblici. Per i progetti di rilevanza nazionale o regionale gli imprenditori georgiani devono associarsi a imprenditori locali o esserne subappaltatori. Per quanto riguarda i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio, è previsto il requisito della cittadinanza. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi prestati da ostetriche, infermiere, fisioterapisti e personale paramedico.

DK: i revisori stranieri possono associarsi a esperti contabili danesi abilitati previa autorizzazione dell'autorità danese per l'impresa.

▼B

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sociosanitari finanziati con fondi pubblici o privati (ad esempio servizi medici, compresi servizi psicologici e odontoiatrici, servizi ostetrici, fisioterapisti e personale paramedico)

FI: per quanto riguarda i servizi di revisione dei conti, è previsto il requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.

FR: per quanto riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche («association d'avocats» e «société en participation d'avocat») sono riservate agli avvocati pienamente abilitati all'avvocatura in Francia. Per quanto riguarda i servizi di architettura, i servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, i servizi ostetrici e quelli prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, gli imprenditori stranieri hanno accesso unicamente alle forme giuridiche «société d'exercice libéral» («sociétés anonymes», «sociétés à responsabilité limitée» ou «sociétés en commandite par actions») e «société civile professionnelle». Per quanto riguarda i servizi veterinari valgono il requisito della cittadinanza e la reciprocità.

EL: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per gli odontotecnici. Per ottenere una licenza per l'esercizio delle professioni di revisore legale e di veterinario è richiesta la cittadinanza dell'UE.

ES: i revisori legali e i consulenti in proprietà industriale sono soggetti al requisito della cittadinanza dell'Unione.

HR: nessun impegno tranne che per la consulenza in materia di diritto del paese d'origine, diritto straniero e diritto internazionale. La rappresentanza delle parti nei tribunali può essere esercitata solo dai membri del consiglio dell'ordine degli avvocati croato (titolo croato «odvjetnici»). È previsto il requisito della cittadinanza per l'appartenenza al consiglio dell'ordine degli avvocati. Nei procedimenti che comportano elementi internazionali le parti possono essere rappresentate nei tribunali arbitrali e nei tribunali ad hoc da avvocati membri degli ordini degli avvocati di altri paesi.

È necessaria una licenza per prestare servizi di revisione dei conti. La prestazione di servizi di architettura e di ingegneria da parte di persone fisiche e giuridiche è subordinata all'approvazione rispettivamente dell'ordine croato degli architetti e di quello degli ingegneri.

HU: lo stabilimento deve assumere la forma di una società di persone con un avvocato ungherese («ügyvéd») o con uno studio legale («ügyvédi iroda») ovvero di un ufficio di rappresentanza. La prestazione di servizi veterinari da parte di cittadini di Stati non appartenenti al SEE è subordinata al requisito della residenza.

LV: nelle società commerciali di revisori contabili giurati più del 50% delle azioni con diritto di voto deve essere di proprietà di revisori contabili giurati o di società commerciali di revisori contabili giurati dell'UE o del SEE.

LT: per quanto riguarda i servizi di revisione dei conti, almeno tre quarti delle azioni delle società di revisione dei conti devono appartenere a revisori o società di revisione dell'UE o del SEE.

PL: benché gli avvocati UE abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli avvocati stranieri possono accedere unicamente alle seguenti forme giuridiche: società di persone registrata e società in accomandita semplice. Per la prestazione di servizi veterinari è richiesta la cittadinanza dell'UE.

▼B

SK: per la prestazione di servizi di architettura, di ingegneria e di servizi veterinari è richiesta la residenza.

SE: per quanto riguarda la prestazione di servizi legali, l'ammissione all'esercizio della professione forense, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese «advokat», è subordinata al requisito della residenza. Per i curatori è previsto il requisito della residenza. L'autorità competente può concedere una deroga a tale prescrizione. Previsti requisiti SEE per la nomina di un certificatore di un piano economico. Per la prestazione di servizi di revisione dei conti è richiesto il requisito della residenza nel SEE.

Servizi di ricerca e sviluppo

UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini dell'UE e a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE.

Noleggio/leasing senza operatori

A. Navi

LT: le navi devono essere di proprietà di persone fisiche lituane o di società stabilite in Lituania.

SE: qualora vi sia una partecipazione georgiana alla proprietà di una nave, affinché essa possa battere bandiera svedese occorre dimostrare una prevalente influenza svedese nella sua gestione.

B. Aeromobili

UE: per quanto riguarda il noleggio e il leasing di aeromobili, l'aeromobile deve appartenere a persone fisiche rispondenti a criteri di cittadinanza specifici o a persone giuridiche che soddisfino criteri specifici in materia di proprietà del capitale e di controllo (tra cui la cittadinanza degli amministratori). Possono essere concesse deroghe per contratti di leasing di breve durata.

Altri servizi alle imprese

UE, tranne HU e SE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale. È richiesta la residenza o la presenza commerciale e può essere previsto il requisito della cittadinanza.

UE tranne BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE e UK: per la prestazione di servizi di collocamento e di fornitura di personale sono previsti requisiti di cittadinanza e residenza.

UE, tranne AT e SE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per servizi d'investigazione. È richiesta la residenza o la presenza commerciale e può valere il requisito della cittadinanza.

AT: per quanto riguarda i servizi di collocamento e le agenzie per il lavoro interinale, le autorizzazioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche con sede centrale nel SEE, e i membri del consiglio di amministrazione o i soci/azionisti amministratori della società, abilitati a rappresentare la persona giuridica, devono essere cittadini del SEE ed esservi domiciliati.

BE: una società che abbia la propria sede centrale al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che presta servizi di collocamento nel suo paese di origine. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza per i dirigenti sono previsti i requisiti di cittadinanza e residenza nell'UE.

▼B

BG: è richiesta la cittadinanza per i servizi di fotografia aerea, per la geodesia, la mappatura catastale e la cartografia. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento e di fornitura di personale, di fornitura di altro personale d'ufficio, i servizi di investigazione, i servizi di sicurezza, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi in appalto per la riparazione e lo smantellamento delle attrezzature nei giacimenti di petrolio e di gas. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di traduzione e interpretazione ufficiali.

DE: per gli interpreti giurati è previsto il requisito della cittadinanza.

DK: per quanto riguarda i servizi di sicurezza, per la maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione e i dirigenti sono previsti requisiti di residenza e cittadinanza. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di vigilanza aeroportuale.

EE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di sicurezza. Per i traduttori giurati è previsto il requisito della cittadinanza dell'UE.

FI: per i traduttori iscritti all'albo è previsto il requisito della residenza nel SEE.

FR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la concessione di diritti nel settore dei servizi di collocamento.

FR: gli imprenditori stranieri devono disporre di un'autorizzazione specifica per i servizi di esplorazione e prospezione relativi ai servizi di consulenza scientifica e tecnica.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento e i servizi di investigazione e sicurezza.

IT: per ottenere l'autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di vigilanza occorre la cittadinanza italiana o dell'UE e la residenza. I titolari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro. Le società devono avere la propria sede centrale in uno Stato membro. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi delle agenzie di riscossione e i servizi di informazione commerciale.

LV: per quanto riguarda i servizi di investigazione, possono ottenere la licenza solo le società d'investigazione il cui responsabile e ogni persona che abbia un incarico di amministratore siano cittadini dell'UE o del SEE. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, almeno la metà del capitale azionario deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche dell'UE o del SEE per il rilascio della licenza.

LT: l'attività di prestazione di servizi di sicurezza può essere intrapresa solo da persone con la cittadinanza di un paese del SEE o della NATO.

PL: per quanto riguarda i servizi di investigazione, la licenza professionale può essere accordata a cittadini polacchi o a persone in possesso della cittadinanza di un altro Stato membro, del SEE o della Svizzera. Per quanto riguarda i servizi di

▼B

sicurezza, la licenza professionale può essere accordata solo a persone di cittadinanza polacca, di un altro Stato membro, del SEE o della Svizzera. Per i traduttori giurati è previsto il requisito della cittadinanza dell'UE. Per prestare servizi di fotografia aerea e per svolgere l'attività di redattore capo di giornali e periodici occorre possedere la cittadinanza polacca.

PT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di investigazione. Per la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e di informazione commerciale è previsto il requisito della cittadinanza dell'UE. Per il personale specializzato dei servizi di sicurezza è previsto il requisito della cittadinanza.

SE: è previsto il requisito della residenza per l'editore e il proprietario di una casa editrice o di una tipografia. Solo la popolazione Sami può allevare renne e detenerne allevamenti.

SK: per quanto riguarda i servizi di investigazione e i servizi di sicurezza, le licenze possono essere accordate solo se non vi sono rischi per la sicurezza e se tutti i dirigenti sono cittadini dell'UE, del SEE o della Svizzera.

4. Servizi di distribuzione

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di armi, munizioni e esplosivi.

UE: in alcuni paesi sono previsti requisiti di cittadinanza e di residenza per svolgere l'attività di farmacista e tabaccaio.

FR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la concessione di diritti esclusivi nel settore del commercio al dettaglio di tabacco.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di alcolici e prodotti farmaceutici.

AT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di prodotti farmaceutici.

BG: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la distribuzione di bevande alcoliche, prodotti chimici, tabacco e prodotti del tabacco, prodotti farmaceutici, prodotti medicali e ortopedici; armi, munizioni e attrezzature militari; petrolio e prodotti petroliferi, gas, metalli preziosi, pietre preziose.

DE: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio relativamente ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali al pubblico. Per ottenere un'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista e/o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è previsto il requisito della residenza. I cittadini di altri paesi o le persone che non hanno superato in Germania l'esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di prodotti del tabacco.

▼B

6. Servizi ambientali

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di servizi relativi alla raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.

7. Servizi finanziari ⁽¹⁾

UE: solo le società aventi sede legale nell'UE possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d'investimento. L'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d'investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata avente sede legale e sede centrale nello stesso Stato membro.

AT: la licenza per l'apertura di una succursale di un assicuratore straniero viene negata quando quest'ultimo non abbia una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società per azioni o a una mutua assicuratrice. La gestione di una succursale deve essere formata da due persone fisiche residenti in Austria.

BG: l'assicurazione pensionistica è attuata mediante la partecipazione a compagnie di assicurazione pensionistica registrate. Per il presidente del consiglio di amministrazione e per il presidente del comitato di direzione è previsto il requisito della residenza permanente in Bulgaria. Prima di stabilire una succursale o un'agenzia che presti servizi in determinati rami assicurativi un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato a operare negli stessi rami nel proprio paese di origine.

CY: soltanto i membri (broker) della borsa di Cipro possono svolgere attività riguardanti l'intermediazione in titoli a Cipro. Le agenzie di intermediazione possono essere registrate come membri della borsa di Cipro soltanto se sono state stabilite e registrate in conformità del diritto societario di Cipro (non sono ammesse le succursali).

EL: il diritto di stabilimento non comprende l'apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle compagnie di assicurazione, salvo quando detti uffici siano stabiliti come agenzie, succursali o sedi centrali.

ES: prima di stabilire una succursale o un'agenzia che presti servizi in determinati rami assicurativi un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato a operare negli stessi rami nel proprio paese di origine.

HU: le succursali di istituti stranieri non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensione privati o servizi di gestione di capitali di rischio. Il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario deve comprendere almeno due membri che siano cittadini ungheresi, residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e in possesso della residenza permanente in Ungheria da almeno un anno.

IE: nel caso di organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni di investimento e società a capitale variabile (diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), la società fiduciaria/depositaria e la società di gestione devono essere costituite in Irlanda o in un altro Stato membro (non sono ammesse le succursali). In caso di una «investment limited partnership» (società in accomandita per investimenti), almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda. I soggetti che intendono diventare membri di una borsa irlandese devono:

⁽¹⁾ Si applica la limitazione orizzontale relativa alla differenza di trattamento tra le succursali e le controllate. Le succursali straniere possono ricevere un'autorizzazione a operare nel territorio di uno Stato membro solo alle condizioni previste dalla legislazione pertinente dello Stato membro, ed è pertanto possibile che venga ad esse richiesto di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici.

▼B

- a) essere autorizzati in Irlanda, e ciò presuppone la costituzione di una società di capitali o persone con sede legale/principale in Irlanda oppure
- b) essere autorizzati in un altro Stato membro.

PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in Portogallo a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in Portogallo e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri.

Per poter aprire una succursale in Portogallo, le compagnie di assicurazione straniere devono dimostrare di possedere un'esperienza operativa almeno quinquennale. Le succursali dirette non sono autorizzate nel settore dell'intermediazione assicurativa, che è riservata alle compagnie costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro.

FI: almeno metà dei soci fondatori e membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza delle compagnie di assicurazione che prestano servizi relativi alle assicurazioni pensionistiche obbligatorie deve avere la residenza nell'UE, salvo deroga delle autorità competenti.

Nel caso di compagnie di assicurazione diverse da quelle anzidette il requisito della residenza vale per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e per l'amministratore delegato.

L'agente generale di una compagnia di assicurazione georgiana deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia abbia la sede centrale nell'Unione.

Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia la licenza necessaria per esercitare tramite una succursale attività inerenti al regime pensionistico obbligatorio.

Nel caso dei servizi bancari il requisito della residenza è previsto per almeno uno dei fondatori, uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza, per l'amministratore delegato e per il legale rappresentante di un istituto di credito.

IT: una società per essere autorizzata a gestire il sistema di regolamento titoli attraverso lo stabilimento in Italia deve essere costituita in Italia (non sono ammesse succursali). Le società per essere autorizzate a gestire servizi centralizzati di deposito titoli attraverso lo stabilimento in Italia devono essere costituite in Italia (non sono ammesse le succursali). Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'UE, il fiduciario/depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro ed essere stabilito in Italia attraverso una succursale. Anche le società di gestione di OICVM non armonizzati a norma della legislazione dell'UE devono essere costituite in Italia (non sono ammesse le succursali). La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle compagnie di assicurazione, alle società di investimento e alle società di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'UE aventi la sede centrale nell'UE nonché agli OICVM costituiti in Italia. Per l'attività di vendita porta a porta gli intermediari devono servirsi di promotori finanziari autorizzati e iscritti all'albo. Gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi d'investimento.

LT: ai fini della gestione patrimoniale è necessaria la costituzione di una società di gestione specializzata (non sono ammesse le succursali).

Soltanto imprese con la sede legale o una succursale in Lituania possono agire come depositarie di fondi pensione.

▼B

Soltanto le banche con la sede legale o una succursale in Lituania e autorizzate a fornire servizi di investimento in uno Stato membro o in un paese del SEE possono agire come depositarie del patrimonio dei fondi pensione.

PL: agli intermediari assicurativi è richiesta la costituzione di una società in loco (non sono ammesse le succursali).

SK: gli stranieri possono stabilire una compagnia di assicurazione con forma legale di società per azioni oppure possono gestire attività assicurative attraverso proprie controllate con sede legale in Slovacchia (non sono ammesse le succursali).

I servizi di investimento in Slovacchia possono essere prestati da banche, società di investimenti, fondi di investimento e operatori in titoli, aventi forma giuridica di società di capitali dotate di un capitale azionario conforme a quanto previsto dalla legge (non sono ammesse le succursali).

SE: lo stabilimento di società di brokeraggio assicurativo non costituite in Svezia può avvenire solo attraverso una succursale. Il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nell'UE.

8. Servizi sanitari, sociali e relativi all'istruzione

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sanitari, sociali e relativi all'istruzione finanziati da fondi pubblici.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per gli altri servizi sanitari alla persona finanziati da fondi privati.

UE: nel caso di servizi di istruzione finanziati da fondi privati, può essere previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.

UE (tranne NL, SE e SK): nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati da fondi privati, diversi da quelli classificati come istruzione primaria, secondaria, terziaria e per adulti.

BE, CY, CZ, DK, FR, DE, EL, HU, IT, ES, PT e UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi sociali finanziati da fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sanitari e sociali finanziati da fondi privati.

BG: gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono aprire proprie sezioni nel territorio della Repubblica di Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria solo all'interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi.

EL: per quanto riguarda i servizi di istruzione superiore, nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per lo stabilimento di istituti di istruzione che rilasciano diplomi riconosciuti dallo Stato. Nel caso delle scuole primarie e secondarie finanziate da fondi privati, per i titolari, per la maggioranza dei membri del consiglio e gli insegnanti è previsto il requisito della cittadinanza dell'UE.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'istruzione primaria.

▼B

SE: si riserva il diritto di adottare e mantenere qualsiasi misura per quanto riguarda i prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche ad impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e da fondi privati con un sostegno statale sotto qualunque forma: per esempio i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio.

UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di ambulanza o di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri finanziati da fondi privati.

9. Servizi connessi al turismo e ai viaggi

BG, CY, EL, ES e FR: per le guide turistiche è previsto il requisito della cittadinanza.

BG: Nel caso di alberghi, ristoranti e servizi di ristorazione (escluso il catering nei servizi di trasporto aereo) è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali).

IT: le guide turistiche di paesi non-UE devono ottenere una licenza specifica.

10. Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Servizi delle agenzie di informazione e di stampa

FR: la partecipazione straniera a case editrici che pubblicano in francese non può superare il 20% del capitale o dei diritti di voto. Per quanto riguarda le agenzie di stampa, il trattamento nazionale per lo stabilimento delle persone giuridiche è sottoposto alla condizione della reciprocità.

Servizi sportivi e altri servizi ricreativi

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita rispetto ai servizi inerenti alle scommesse e ai giochi d'azzardo. Si precisa, per certezza del diritto, che non è accordato l'accesso al mercato.

AT: per quanto riguarda i servizi di scuole di sci e delle guide alpine, per i consiglieri di amministrazione delle persone giuridiche è previsto il requisito della cittadinanza SEE.

Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

BE, FR, HR e IT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le biblioteche, gli archivi, i musei e altri servizi culturali.

11. Trasporti

Trasporti marittimi

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

FI: possono prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo solo le navi che battono bandiera finlandese.

HR: per prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero di prestatori di servizi può essere limitato in ragione della capacità dei porti.

▼ BTrasporto sulle vie navigabili interne ⁽¹⁾

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio nazionale. Le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

AT e HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

AT: per quanto riguarda le acque interne, le concessioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche del SEE e più del 50% del capitale azionario, i diritti di voto e la maggioranza negli organi di amministrazione sono riservati ai cittadini del SEE.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il trasporto sulle vie navigabili interne.

Servizi di trasporto aereo

UE: le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto aereo sono disciplinate dall'accordo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia dall'altra.

UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'UE devono essere immatricolati presso lo Stato membro che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese dell'UE. Per quanto riguarda il noleggio di aeromobili con equipaggio, l'aeromobile deve appartenere a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. L'aeromobile deve essere utilizzato da vettori aerei appartenenti a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.

UE: per quanto riguarda i sistemi telematici di prenotazione (CRS), qualora ai vettori UE non venga accordato un trattamento equivalente ⁽²⁾ a quello accordato nell'UE da prestatori di servizi CRS di paesi terzi, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'UE non venga accordato un trattamento equivalente a quello fornito nell'UE dai vettori aerei non-UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori aerei non-UE da parte di prestatori di servizi CRS dell'UE o ai prestatori di servizi CRS non-UE da parte di vettori aerei dell'UE.

Trasporto ferroviario

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il trasporto passeggeri e merci e per i servizi di rimorchio e spinta.

Trasporto su strada

UE: per le operazioni di cabotaggio è necessario costituire una società (non sono ammesse le succursali). Per il gestore dei trasporti è previsto il requisito della residenza.

AT: per i servizi di trasporto passeggeri e trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini Stati membri dell'UE o a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE.

⁽¹⁾ Compresi i servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne.

⁽²⁾ Per trattamento equivalente si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori aerei dell'Unione e dei fornitori di servizi CRS dell'Unione.

▼B

BG: per i servizi di trasporto passeggeri e trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'UE o a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE. È richiesta la costituzione di una società. Per le persone fisiche è richiesta la cittadinanza dell'UE.

EL: per esercitare la professione di trasportatore di merci su strada è necessaria una licenza greca. Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie. Gli operatori di trasporto merci su strada stabiliti in Grecia possono utilizzare soltanto veicoli immatricolati in Grecia.

FI: per fornire servizi di trasporto su strada è necessaria un'autorizzazione che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero.

FR: gli imprenditori stranieri non sono autorizzati a fornire i servizi di autobus interurbani.

LV: per i servizi di trasporto di passeggeri e di merci, è richiesta un'autorizzazione che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero. Le persone giuridiche stabilite devono utilizzare veicoli immatricolati a livello nazionale.

RO: per ottenere una licenza, i trasportatori su strada di merci e di viaggiatori possono utilizzare esclusivamente veicoli immatricolati in Romania, posseduti e utilizzati secondo la regolamentazione nazionale.

SE: per esercitare la professione di trasportatore di merci su strada è necessaria una licenza svedese. Una società per ottenere una licenza di taxi deve, tra l'altro, nominare una persona fisica che agisca in qualità di gestore dei trasporti (trattasi de facto del requisito della residenza – cfr. la riserva svedese sui tipi di stabilimento). Una società per ottenere una licenza per altri operatori di trasporti su strada deve essere stabilita nell'UE, avere uno stabilimento situato in Svezia e aver nominato una persona fisica che agisca in qualità di gestore dei trasporti, la quale deve essere residente nell'UE. Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie, tranne che per il fatto che gli operatori di servizi di trasporto su strada di merci e di passeggeri possono di norma utilizzare soltanto i veicoli che sono iscritti al registro automobilistico nazionale. Un veicolo immatricolato in un paese diverso dalla Svezia, di proprietà di una persona fisica o giuridica con luogo di residenza principale diverso dalla Svezia, trasferito in Svezia per uso temporaneo, può essere temporaneamente utilizzato in Svezia. L'Agenzia svedese dei trasporti, per uso temporaneo, intende non più di un anno.

14. Servizi energetici

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le persone giuridiche della Georgia controllate ⁽¹⁾ da persone fisiche o giuridiche di un paese che rappresenta più del 5% delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE ⁽²⁾, a meno che l'UE fornisca alle persone fisiche o giuridiche di tale paese un accesso completo a tale settore nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso con tale paese.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la generazione di energia elettrica da impianti nucleari e per il trattamento di combustibili nucleari.

⁽¹⁾ Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50% della partecipazione azionaria di una persona giuridica.

⁽²⁾ Sulla base dei dati pubblicati dalla direzione generale dell'Energia nell'ultimo *EU energy statistical pocket book*: importazioni di petrolio greggio espresse in peso, importazioni di gas in potere calorifico.

▼B

UE: la certificazione di un gestore del sistema di trasmissione controllato da una o più persone fisiche o giuridiche di paesi terzi può essere rifiutata qualora il gestore non abbia dimostrato che il rilascio della certificazione non costituirà un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di uno Stato membro e/o dell'UE, a norma dell'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e dell'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di combustibile mediante condotte, tranne che per i servizi di consulenza.

BE e LV: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di gas naturale mediante condotte, tranne che per i servizi di consulenza.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE e UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne che per i servizi di consulenza.

SI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne che per i servizi connessi alla distribuzione di gas.

CY: si riserva il diritto di sottoporre al requisito della reciprocità la concessione di licenze per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

15. Altri servizi non compresi altrove

PT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla vendita di attrezzature o alla cessione di un brevetto.

SE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri.



ALLEGATO XIV-B

**ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE
TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI (UNIONE)**

1. L'elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate dall'Unione a norma dell'articolo 86 del presente accordo nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi della Georgia in tali settori. Gli elenchi comprendono i seguenti elementi:

- a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui la Parte assume l'impegno e la portata della liberalizzazione cui si applicano le riserve;
- b) una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.

Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera Unione eventualmente applicabili).

Nessun impegno è previsto per i settori o sottosectori che non figurano nell'elenco in appresso.

2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosectori:

- a) per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991;
- b) per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998.

3. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 84 e 85 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere un'autorizzazione, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico od artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso agli imprenditori dell'altra Parte.

4. L'elenco in appresso non pregiudica l'applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosectori di servizi e non pregiudica l'esistenza di monopoli di statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.

5. Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.

6. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco degli impegni non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

7. La modalità 1 e la modalità 2 si riferiscono ai mezzi di prestazione dei servizi di cui all'articolo 77, lettera m), punti i) e ii) del presente accordo.



Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
1. SERVIZI ALLE IMPRESE	
A. Servizi professionali	
<p>a) Servizi legali (CPC 861) ⁽¹⁾ (esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale forniti da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, huis-siers de justice o altri officiers publics et ministériels)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2 AT, CY, ES, EL, LT e MT: è previsto il requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (UE e Stato membro). BE: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. Si applicano contingenti numerici per il patrocinio dinanzi alla «Cour de cassation» nelle cause non penali. BG: gli avvocati stranieri possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino del loro paese d'origine e purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Per prestare servizi di mediazione legale è richiesta la residenza permanente. FR: l'accesso degli avvocati alla professione di «avocat auprès de la Cour de Cassation» e di «avocat auprès du Conseil d'Etat» è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza. HU: per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale. LV: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali. DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese e agli studi legali registrati in Danimarca. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico. SE: è previsto il requisito della residenza per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese «advokat». Per la modalità 1 HR: nessuna riserva per la consulenza in materia di diritto straniero e diritto internazionale. nessun impegno per la pratica del diritto croato.</p>
<p>b) 1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)</p>	<p>Per la modalità 1 FR, HU, IT, MT, RO e SI: nessun impegno. AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. Per la modalità 2 Tutti gli Stati membri: nessuna</p>

⁽¹⁾ Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell'UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell'UE. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell'UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura nell'UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell'UE sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato membro dell'UE in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'UE, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato ad esercitare la professione o una parte appartenente a tale Stato.

▼ **B**

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>b) 2. Servizi di revisione dei conti</p> <p>(CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI e UK: nessun impegno.</p> <p>AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad es. diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario, ecc.).</p> <p>HR: le società di revisione dei conti straniere possono prestare servizi di revisione dei conti nel territorio croato se vi hanno stabilito una succursale, come previsto dalle disposizioni della legge sulle società.</p> <p>SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata, e in relazione alle persone fisiche. Solo tali persone e le società di revisione registrate possono detenere quote o essere socie di società che svolgono attività di revisione contabile a scopi ufficiali. L'abilitazione è subordinata al requisito della residenza nel SEE o in Svizzera. I titoli «revisore abilitato» e «revisore autorizzato» possono essere utilizzati esclusivamente da revisori abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono certificati o abilitati devono essere residenti nel SEE, salvo altrimenti disposto dal governo o da un organismo governativo nominato dal governo in un caso distinto.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna</p>
<p>c) Servizi di consulenza fiscale</p> <p>(CPC 863) ⁽¹⁾</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.</p> <p>CY: i consulenti fiscali devono essere debitamente autorizzati dal ministero delle Finanze. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. I criteri sono analoghi a quelli per la concessione dell'autorizzazione per gli investimenti stranieri (indicati nella sezione orizzontale) nella misura in cui sono applicabili a questo sottosettore, tenuto conto della sua situazione occupazionale.</p> <p>BG, MT, RO e SI: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna</p>

⁽¹⁾ Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nel punto 1.A.a). Servizi legali.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>d) Servizi architettonici</p> <p>e</p> <p>e) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio</p> <p>(CPC 8671 e CPC 8674)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>AT: nessun impegno tranne che per i servizi di pianificazione.</p> <p>BE, CY, EL, IT, MT, PL, PT e SI: nessun impegno.</p> <p>DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero.</p> <p>HR: servizi architettonici: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione dell'ordine croato degli architetti. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla legge croata. L'autorizzazione per il riconoscimento (convalida) è rilasciata dal Ministry of Construction and Physical Planning (ministero dell'edilizia e dell'urbanistica).</p> <p>Servizi urbanistici: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione del ministero dell'edilizia e dell'urbanistica.</p> <p>HU e RO: nessun impegno per i servizi di architettura del paesaggio.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna</p>
<p>f) Servizi di ingegneria; e</p> <p>g) servizi integrati di ingegneria</p> <p>(CPC 8672 e CPC 8673)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>AT, SI: nessun impegno tranne che per i servizi di semplice progettazione.</p> <p>CY, EL, IT, MT, PT: nessun impegno.</p> <p>HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione dell'ordine croato degli ingegneri. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla legge croata. L'autorizzazione per il riconoscimento (convalida) è rilasciata dal Ministry of Construction and Physical Planning (ministero dell'edilizia e dell'urbanistica).</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna</p>
<p>h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici</p> <p>(CPC 9312 e parte di CPC 85201)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK e UK: nessun impegno.</p> <p>HR: nessun impegno tranne che per la telemedicina, per la quale nessuna riserva.</p> <p>SI: nessun impegno per la medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, di ecologia medica, l'approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto, i servizi necroscopici/autoptici.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna</p>
<p>i) Servizi veterinari</p> <p>(CPC 932)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI e SK: nessun impegno.</p> <p>UK: nessun impegno tranne che per i servizi veterinari tecnici e di laboratorio prestati a veterinari o la consulenza, l'orientamento e l'informazione generale, ad esempio su alimentazione, comportamento, cura degli animali da compagnia.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna</p>

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
j) 1. Servizi ostetrici (parte di CPC 93191) j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK e UK: nessun impegno. FI e PL: nessun impegno tranne che per gli infermieri HR: nessun impegno tranne che per la telemedicina, per la quale nessuna riserva. Per la modalità 2 Nessuna
k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (CPC 63211) e altri servizi forniti da farmacisti ⁽¹⁾	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CZ, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI e UK: nessun impegno. LV e LT: nessun impegno, tranne che per le vendite per corrispondenza. HU: nessun impegno tranne che per CPC 63211 Per la modalità 2 Nessuna
B. Servizi informatici e affini (CPC 84)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
C. Servizi di ricerca e sviluppo	
a) Servizi di R&S relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852 esclusi i servizi psicologici) ⁽²⁾ b) Servizi di R&S relativi alle scienze naturali (CPC 851) e c) Servizi interdisciplinari di R&S (CPC 853)	Per le modalità 1 e 2 UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, possono essere concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri e a persone giuridiche dell'UE aventi sede centrale nell'UE.
D. Servizi immobiliari ⁽³⁾	
a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK e SI: nessun impegno HR: richiesta la presenza commerciale. Per la modalità 2 Nessuna
b) Per conto terzi (CPC 822)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK e SI: nessun impegno; HR: richiesta la presenza commerciale. Per la modalità 2 Nessuna

⁽¹⁾ La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

⁽²⁾ Parte di CPC 85201, di cui al punto 1.A.h) Servizi medici e dentistici.

⁽³⁾ Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

▼ **B**

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
E. Servizi di noleggio/leasing senza operatore	
a) Relativi a navi (CPC 83103)	Per la modalità 1 BG, CY, DE, HU, MT e RO: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
b) Relativi ad aeromobili (CPC 83104)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO e SK: nessun impegno. Per la modalità 2 BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO e SK: nessun impegno. AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE e UK: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'UE devono essere immatricolati nello Stato membro che ha rilasciato la licenza al vettore aereo o in un altro paese dell'UE. Possono essere concesse deroghe per contratti di locazione di breve durata o in circostanze eccezionali.
c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)	Per la modalità 1 BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO e SK: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
e) Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)	Per le modalità 1 e 2 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK e UK: nessun impegno.
f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
F. Altri servizi alle imprese	
a) Pubblicità (CPC 871)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
b) Ricerca di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	Per le modalità 1 e 2 HU: nessun impegno per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602)
e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	Per la modalità 1 IT: nessun impegno per la professione di biologo e analista chimico. BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK e SE: nessun impegno. Per la modalità 2 CY, CZ, MT, PL, RO, SK e SE: nessun impegno.
f) Servizi di consulenza riguardanti l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura (parte di CPC 881)	Per la modalità 1 IT: nessun impegno per le attività riservate ad agronomi e periti agrari. EE, MT, RO e SI: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
g) Servizi di consulenza in materia di pesca (parte di CPC 882)	Per la modalità 1 LV, MT, RO e SI: nessun impegno. Per la modalità 2 nessuna
h) Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884 e parte di CPC 885)	Per le modalità 1 e 2 nessuna.
i) Servizi di collocamento e di fornitura di personale	
i) 1. Servizi di ricerca di dirigenti (CPC 87201)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI e SE: nessun impegno. Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK e SI: nessun impegno.
i) 2. Servizi di collocamento (CPC 87202)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK e UK: nessun impegno. Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI e SK: nessun impegno.
i) 3. Servizi di fornitura di altro personale d'ufficio (CPC 87203)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK e SI: nessun impegno. Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK e SI: nessun impegno.

▼**B**

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
i) 4. Servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, CPC 87205, CPC 87206 e CPC 87209)	Per le modalità 1 e 2 Tutti gli Stati membri salvo HU: nessun impegno. HU: Nessuna.
j) 1. Servizi di investigazione (CPC 87301)	Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI e UK: nessun impegno.
j) 2. Servizi di sicurezza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)	Per la modalità 1 HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305 BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI e SK: nessun impegno. Per la modalità 2 HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305 BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI e SK: nessun impegno.
k) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI e UK: nessun impegno per i servizi di prospezione. HR: nessuna, tranne che in Croazia la ricerca geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di ricerca connessi alla protezione dell'ambiente possono essere realizzati solo mediante o congiuntamente con persone giuridiche locali. Per la modalità 2 Nessuna
l) 1. Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 Per le imbarcazioni di trasporto marittimo: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SI e UK: nessun impegno. Per le imbarcazioni di trasporto sulle vie navigabili interne: UE, tranne EE, HU, LV e PL: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
l) 2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK e UK: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
l) 4. Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa ⁽¹⁾ (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
m) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK e UK: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.
n) Servizi fotografici (CPC 875)	Per la modalità 1 BG, EE, MT e PL: nessun impegno per la fornitura di servizi di fotografia aerea HR, LV: nessun impegno per i servizi di fotografia specializzata (CPC 87504) Per la modalità 2 Nessuna.
o) Servizi di imballaggio (CPC 876)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
p) Stampa ed editoria (CPC 88442)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
q) Servizi congressuali (parte di CPC 87909)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
r) altri	
r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	Per la modalità 1 PL: nessun impegno per i servizi di traduttori e interpreti giurati. HU, SK: nessun impegno per traduzione e interpretazione ufficiali. HR: nessun impegno per i documenti ufficiali. Per la modalità 2 Nessuna

⁽¹⁾ I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 1.F. l) da 1 a 4.

▼ **B**

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
r) 2. Servizi di arredamento e altri servizi di design specializzato (CPC 87907)	Per la modalità 1 DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero. HR: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902)	Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno.
r) 4. Servizi delle agenzie di informazione commerciale (CPC 87901)	Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno.
r) 5. Servizi di duplicazione (CPC 87904) ⁽¹⁾	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK e UK: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
r) 6. Servizi di consulenza in materia di telecomunicazioni (CPC 7544)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
r) 7. Servizi di segreteria telefonica (CPC 87903)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna

2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE

A. Servizi postali e di corriere (Servizi relativi al trattamento ⁽²⁾ degli invii postali ⁽³⁾ secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o straniere:	
--	--

⁽¹⁾ Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto I.F.p).

⁽²⁾ Il termine «trattamento» comprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.

⁽³⁾ Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

▼ B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>i) trattamento delle comunicazioni scritte, con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico ⁽¹⁾, tra cui il servizio postale ibrido e la pubblicità diretta per corrispondenza,</p> <p>ii) trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo ⁽²⁾,</p> <p>iii) trattamento di stampati con indicazione dell'indirizzo ⁽³⁾,</p> <p>iv) trattamento degli articoli di cui ai punti da i) a iii) come raccomandate o posta assicurata,</p> <p>v) servizi di consegna per espresso ⁽⁵⁾ per gli articoli di cui ai punti da i) a iii),</p> <p>vi) trattamento della posta senza indirizzo</p> <p>vii) scambio di documenti ⁽⁶⁾</p> <p>I sottosettori i), iv) e v) sono tuttavia esclusi quando rientrano nell'ambito dei servizi che possono essere riservati, ossia: corrispondenza di prezzo inferiore al quintuplo della tariffa pubblica di base, purché pesi meno di 350 grammi ⁽⁷⁾ e servizio raccomandate utilizzato nelle procedure giudiziarie o amministrative).</p> <p>(parte di CPC 751, parte di CPC 71235 ⁽⁸⁾ e parte di CPC 73210 ⁽⁹⁾)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>Nessuna ⁽⁴⁾</p>
<p>B. Servizi di telecomunicazione</p> <p>(In questi servizi non rientrano le attività economiche di fornitura dei contenuti, la cui distribuzione richiede servizi di telecomunicazione)</p>	
<p>a) Tutti i servizi relativi alla comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici ⁽¹⁰⁾, esclusa la trasmissione radiotelevisiva ⁽¹¹⁾</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>Nessuna</p>

⁽¹⁾ Ad esempio lettere e cartoline.

⁽²⁾ Compresi libri e cataloghi.

⁽³⁾ Giornali e periodici.

⁽⁴⁾ Per i sottosettori da i) a iv) possono essere necessarie licenze individuali che impongono obblighi specifici di servizio universale e/o può essere richiesto un contributo finanziario a un fondo di compensazione.

⁽⁵⁾ Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna per espresso possono comportare servizi supplementari quali il ritiro al punto di origine, la consegna direttamente al destinatario, il tracing e il tracking, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito, la conferma dell'avvenuto recapito.

⁽⁶⁾ Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

⁽⁷⁾ Per «corrispondenza» si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull'involucro. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.

⁽⁸⁾ Trasporto di posta per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.

⁽⁹⁾ Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.

⁽¹⁰⁾ Non sono compresi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line, tra cui l'elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto I.B. Servizi informatici.

⁽¹¹⁾ Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite ⁽¹⁾	Per le modalità 1 e 2 UE: nessuna, ma i prestatori di servizi in questo settore possono essere tenuti a salvaguardare gli obiettivi di interesse generale connessi alla trasmissione di contenuti attraverso la loro rete, conformemente al quadro normativo dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche. BE: nessun impegno.

3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI

Servizi edilizi e servizi d'ingegneria correlati (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
--	----------------------------------

4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

(tranne la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e altro materiale bellico)

A. Servizi dei commissionari a) Servizi dei commissionari relativi ad autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121) b) Altri servizi dei commissionari (CPC 621)	Per le modalità 1 e 2 UE, tranne AT, SI, SE e FI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti chimici nonché di pietre e di metalli preziosi. AT: nessun impegno per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche.
B. Servizi di commercio all'ingrosso a) Servizi di commercio all'ingrosso di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121) b) Servizi di commercio all'ingrosso di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542) c) Altri servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622 esclusi i servizi di commercio all'ingrosso di prodotti energetici ⁽²⁾)	AT, BG: nessun impegno per la distribuzione di prodotti per uso medico quali dispositivi medico-chirurgici, sostanze mediche e oggetti per uso medico. HR: nessun impegno per la distribuzione dei prodotti del tabacco. Per la modalità 1 AT, BG, FR, PL e RO: nessun impegno per la distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco. BG, FI, PL e RO: nessun impegno per la distribuzione di bevande alcoliche. SE: nessun impegno per la distribuzione al dettaglio di bevande alcoliche. AT, BG, CZ, FI, RO, SK e SI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti farmaceutici.

⁽¹⁾ Sono compresi i servizi di telecomunicazione relativi alla trasmissione e alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite (la catena ininterrotta di trasmissione via satellite necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi). In questa voce rientra la vendita di servizi satellitari, ma non la vendita di pacchetti televisivi alle utenze domestiche.

⁽²⁾ Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.D.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>C. Servizi di commercio al dettaglio ⁽¹⁾ Servizi di commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (CPC 61112, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121) Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542) Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631) Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti (diversi dai prodotti energetici), esclusa la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici ⁽²⁾ (CPC 632 escluse CPC 63211 e 63297) D. Franchising (CPC 8929)</p>	<p>BG, HU e PL: nessun impegno per i servizi degli operatori di borsa merci. FR: per quanto riguarda i servizi dei commissionari, nessun impegno per gli operatori commerciali e i mediatori che operano su 17 mercati di interesse nazionale relativi ai prodotti alimentari freschi. Nessun impegno per il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici. MT: nessun impegno per i servizi dei commissionari. BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK e UK: per quanto riguarda i servizi di commercio al dettaglio, nessun impegno tranne che per le vendite per corrispondenza.</p>

5. SERVIZI DI ISTRUZIONE

(solo servizi finanziati con fondi privati)

<p>A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921)</p>	<p>Per la modalità 1 BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE e SI: nessun impegno. FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e ad insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato. Per la modalità 2 CY, FI, HR, MT, RO, SE e SI: nessun impegno.</p>
<p>B. Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)</p>	<p>Per la modalità 1 BG, CY, FI, HR, MT, RO e SE: nessun impegno. FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e ad insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato. Per la modalità 2 CY, FI, MT, RO e SE: nessun impegno. Per le modalità 1 e 2 LV: nessun impegno per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224).</p>

⁽¹⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 1.B e 1.F.I).

⁽²⁾ La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici figura tra i SERVIZI PROFESSIONALI al punto 1.A.k).

▼ **B**

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	<p>Per la modalità 1 AT, BG, CY, FI, MT, RO e SE: nessun impegno. FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e ad insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato.</p> <p>Per la modalità 2 AT, BG, CY, FI, MT, RO e SE: nessun impegno.</p> <p>Per le modalità 1 e 2 CZ e SK: nessun impegno per i servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).</p>
D. Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924)	<p>Per le modalità 1 e 2 CY, FI, MT, RO e SE: nessun impegno. AT: nessun impegno per i servizi di istruzione per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi.</p>
E. Altri servizi di istruzione (CPC 929)	<p>Per le modalità 1 e 2 AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE e UK: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 1: HR: nessuna riserva per l'istruzione per corrispondenza o l'istruzione telematica.</p>

6. SERVIZI AMBIENTALI

A. Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401) ⁽¹⁾	<p>Per la modalità 1 UE, tranne EE, LT e LV: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, LT e LV: nessuna</p> <p>Per la modalità 2 Nessuna</p>
B. Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi a) Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402)	<p>Per la modalità 1 UE, tranne EE e HU: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE e HU: nessuna</p> <p>Per la modalità 2 Nessuna</p>

⁽¹⁾ Corrisponde ai servizi fognari.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Servizi di disinfestazione e simili (CPC 9403)	Per la modalità 1 UE, tranne EE, HU e LT: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, HU e LT: nessuna Per la modalità 2 Nessuna
C. Protezione dell'aria ambiente e del clima (CPC 9404) ⁽¹⁾	Per la modalità 1 UE, tranne EE, FI, LT, PL e RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, FI, LT, PL, RO: nessuna Per la modalità 2 Nessuna
D. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque a) Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (parte di CPC 94060) ⁽²⁾	Per la modalità 1 UE, tranne EE, FI e RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, FI, RO: nessuna Per la modalità 2 Nessuna
E. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405)	Per la modalità 1 UE, tranne EE, FI, LT, PL e RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, FI, LT, PL e RO: nessuna Per la modalità 2 Nessuna
F. Protezione della biodiversità e del paesaggio a) Servizi di tutela della natura e del paesaggio (parte di CPC 9406)	Per la modalità 1 UE, tranne EE, FI e RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, FI, RO: nessuna Per la modalità 2 Nessuna
G. Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 94090)	Per la modalità 1 UE, tranne EE, FI e RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, FI e RO: nessuna Per la modalità 2 Nessuna

⁽¹⁾ Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

⁽²⁾ Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.



Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
7. SERVIZI FINANZIARI	
A. Servizi assicurativi e connessi	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI e UK: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a:</p> <p>i) trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e</p> <p>ii) merci in transito internazionale</p> <p>AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'Unione o di una succursale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione). I contratti di assicurazione aerea obbligatoria, eccettuata l'assicurazione di trasporti aerei commerciali internazionali, possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'Unione o da una succursale stabilita in Austria.</p> <p>DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da compagnie stabilite nell'Unione. Nessuna persona fisica o giuridica (ivi comprese le compagnie di assicurazione), al di fuori delle compagnie di assicurazione autorizzate a norma dell'ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a partecipare alla conclusione professionale di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca.</p> <p>DE: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'Unione o da una succursale stabilita in Germania. Le compagnie di assicurazione straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.</p> <p>FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione.</p> <p>PL: nessun impegno per la riassicurazione e la retrocessione, tranne che per i rischi connessi alle merci negli scambi internazionali.</p> <p>PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nell'UE; solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nell'UE possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.</p> <p>Per la modalità 1</p> <p>AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI e UK: nessun impegno per i servizi di intermediazione nel settore dell'assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a:</p> <p>i) trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e</p> <p>ii) merci in transito internazionale</p>

▼ B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>BG: nessun impegno per l'assicurazione diretta tranne che per i servizi prestati da fornitori stranieri a persone straniere nel territorio della Repubblica di Bulgaria. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nella Repubblica di Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere. Le compagnie di assicurazione straniere possono concludere contratti di assicurazione soltanto tramite una succursale. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di indennizzo, né per i sistemi di assicurazione obbligatoria.</p>
<p>B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)</p>	<p>CY, LV e MT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e ii) merci in transito internazionale. <p>LT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e ii) merci in transito internazionale, tranne in relazione a trasporti terrestri riguardanti rischi in territorio lituano. <p>BG, LV, LT e PL: nessun impegno per l'intermediazione assicurativa.</p> <p>ES: per i servizi attuariali, requisito della residenza e tre anni di pertinente esperienza professionale.</p> <p>FI: solo gli assicuratori con sede centrale nell'UE o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione). La prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata all'esistenza di una sede di attività permanente nell'UE.</p> <p>HR: nessun impegno per l'assicurazione diretta e per i servizi di intermediazione nel settore dell'assicurazione diretta, eccetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assicurazione vita: fornitura di assicurazioni alle persone straniere che risiedono in Croazia; b) assicurazioni rami non vita: fornitura di assicurazioni rami non vita, escluse le assicurazioni responsabilità civile auto, alle persone straniere che risiedono in Croazia c) assicurazione marittima, aerea, trasporti. <p>HU: la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell'UE è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria.</p> <p>IT: nessun impegno per la professione attuariale. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l'Italia.</p> <p>SE: l'assicurazione diretta può essere effettuata solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.</p>



Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>Per la modalità 2</p> <p>AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI e UK: nessun impegno per l'intermediazione.</p> <p>BG: per quanto riguarda l'assicurazione diretta, le persone fisiche e giuridiche bulgare e i soggetti stranieri che svolgono un'attività nel territorio della Repubblica di Bulgaria possono concludere contratti di assicurazione relativamente alla loro attività in Bulgaria soltanto con prestatori che siano autorizzati a svolgere un'attività assicurativa in Bulgaria. Gli indennizzi assicurativi derivanti da tali contratti devono essere liquidati in Bulgaria. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di indennizzo, né per i sistemi di assicurazione obbligatoria.</p> <p>HR: nessun impegno per l'assicurazione diretta e per i servizi di intermediazione nel settore dell'assicurazione diretta, eccetto:</p> <p>a) assicurazioni vita: per consentire alle persone straniere residenti in Croazia di ottenere un'assicurazione sulla vita;</p> <p>b) assicurazioni rami non-vita:</p> <p>i) per consentire agli stranieri residenti in Croazia di stipulare assicurazioni (non-vita) diverse da quelle per la responsabilità civile auto;</p> <p>ii) - assicurazioni personali o contro i rischi dei beni materiali, non disponibili nella Repubblica di Croazia; - società che acquistano un'assicurazione all'estero in rapporto a opere di investimento all'estero, comprese le attrezzature per tali opere; - assicurazione per la restituzione di prestiti esteri (assicurazione collaterale); - assicurazione personale e sui beni materiali di imprese detenute al 100% e di joint venture che svolgono un'attività economica in un paese straniero, se ciò è conforme alla normativa di tale paese o richiesto per la registrazione; - navi in costruzione e revisione se previsto dal contratto concluso con il cliente straniero (acquirente);</p> <p>c) assicurazione marittima, aerea, trasporti.</p> <p>IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l'Italia.</p> <p>Per la modalità 1</p> <p>AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE e UK: nessun impegno tranne che per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.</p> <p>CY: nessun impegno tranne che per la negoziazione di valori mobiliari, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.</p> <p>BE: la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio.</p> <p>BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni.</p> <p>EE: per l'accettazione di depositi è prescritta l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione, a norma del diritto estone, come società per azioni, controllata o succursale.</p>



Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>L'esercizio delle attività di gestione di fondi di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie del patrimonio dei fondi di investimento soltanto società aventi sede legale nell'Unione.</p> <p>HR: nessun impegno, tranne che per prestiti, leasing finanziario, servizi di pagamento e di trasferimento di denaro, garanzie e impegni, servizi di intermediazione finanziaria di tipo <i>money broking</i>, comunicazione e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi di consulenza finanziaria e altri servizi finanziari ausiliari esclusa l'intermediazione.</p> <p>LT: l'esercizio delle attività di gestione di fondi d'investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d'investimento soltanto società aventi sede legale o una succursale in Lituania.</p> <p>IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre (I) un'autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l'ente sia una società di capitali o una società di persone oppure un imprenditore individuale, avente comunque la sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene fornito a privati); oppure (II) un'autorizzazione in un altro Stato membro in conformità della direttiva UE relativa ai servizi di investimento.</p> <p>IT: nessun impegno per i promotori di servizi finanziari.</p> <p>LV: nessun impegno tranne che per la comunicazione di informazioni finanziarie e per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.</p> <p>LT: è prescritta la presenza commerciale per la gestione di fondi pensione.</p> <p>MT: nessun impegno tranne che per l'accettazione di depositi, per prestiti di qualsiasi tipo, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.</p> <p>PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: prescrizione dell'impiego della rete pubblica di telecomunicazioni o della rete di un altro operatore autorizzato.</p> <p>RO: nessun impegno per il leasing finanziario, la compravendita sul mercato dei cambi, la compravendita di strumenti del mercato monetario, di prodotti derivati, di strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, di valori mobiliari e di altri strumenti negoziabili ed altre attività finanziarie, per la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, la gestione patrimoniale e i servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie. I servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro sono autorizzati solo attraverso una banca residente.</p> <p>SI:</p> <p>i) partecipazione all'emissione di titoli del Tesoro, gestione di fondi pensione: nessun impegno.</p> <p>ii) per tutti gli altri sottosettori, tranne che per la comunicazione di informazioni finanziarie, l'accettazione di crediti (assunzione di prestiti di tutti i tipi) così come di garanzie e impegni, emessi da istituti di credito stranieri, da parte di soggetti giuridici locali e di imprenditori individuali, i servizi di consulenza e altri servizi finanziari ausiliari: nessun impegno. I membri della borsa slovena devono essere società costituite nella Repubblica di Slovenia o succursali di società di investimento o di istituti bancari stranieri.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni.</p>

▼ **B**

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato.

8. SERVIZI SANITARI E SOCIALI

(solo servizi finanziati con fondi privati)

A. Servizi ospedalieri (CPC 9311)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK e UK: nessun impegno. HR: nessun impegno tranne che per la telemedicina.
C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193)	Per la modalità 2 Nessuna
D. Servizi sociali (CPC 933)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK e UK: nessun impegno. Per la modalità 2 BE: nessun impegno per i servizi sociali diversi da convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.

9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

A. Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643) escluso il catering nei servizi di trasporto aereo ⁽¹⁾	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno tranne che per il catering. HR: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)	Per la modalità 1 BG, HU: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna

⁽¹⁾ Il catering nei servizi di trasporto aereo figura tra i SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 12.D.a) Servizi di assistenza a terra.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK e SI: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna

10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI

(esclusi i servizi audiovisivi)

A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI e UK: nessun impegno. Per la modalità 2 CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK e SI: nessun impegno. BG: nessun impegno tranne che per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191); per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, intrattenitori ed altri artisti individuali (CPC 96192); e per i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193). EE: nessun impegno per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) tranne che per i servizi dei cinemateatri. LT e LV: nessun impegno tranne che per i servizi di gestione dei cinemateatri (parte di CPC 96199).
B. Servizi delle agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
C. Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno. Per la modalità 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno.
D. Servizi sportivi (CPC 9641)	Per le modalità 1 e 2 AT: nessun impegno per i servizi delle scuole di sci e delle guide alpine. BG, CZ, LV, MT, PL, RO e SK: nessun impegno. Per la modalità 1 CY, EE e HR: nessun impegno.
E. Servizi ricreativi in parchi e spiagge (CPC 96491)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
11. SERVIZI DI TRASPORTO	
<p>A. Trasporto marittimo</p> <p>a) Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale⁽¹⁾)</p> <p>b) Trasporto internazionale di merci (CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale⁽²⁾)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, PT, RO, SI e SE: è necessaria un'autorizzazione per i servizi di feederaggio.</p>
<p>B. Trasporto sulle vie navigabili interne</p> <p>a) Trasporto di passeggeri (CPC 7221 escluso il cabotaggio nazionale)</p> <p>b) Trasporto merci (CPC 7222 escluso il cabotaggio nazionale)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Sottoposte ai regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno e della convenzione di Belgrado relativa alla navigazione sul Danubio.</p> <p>AT: è richiesta una società registrata o una stabile organizzazione in Austria.</p> <p>BG, CY, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE e SI: nessun impegno.</p> <p>CZ e SK: nessun impegno per la modalità 1</p>
<p>C. Trasporto ferroviario</p> <p>a) Trasporto di passeggeri (CPC 7111)</p> <p>b) Trasporto merci (CPC 7112)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>UE: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna</p>
<p>D. Trasporto stradale</p> <p>a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122)</p> <p>b) Trasporto merci (CPC 7123, escluso il trasporto di posta per conto proprio⁽³⁾).</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>UE: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna</p>
<p>E. Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte⁽⁴⁾ (CPC 7139)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>UE: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno.</p>

⁽¹⁾ Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione interna pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'UE e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'UE e destinato allo stesso porto o luogo.

⁽²⁾ Sono compresi i servizi di feederaggio e la movimentazione di attrezzature da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale tra porti situati nel medesimo Stato quando non comportano un reddito.

⁽³⁾ Parte di CPC 71235 che rientra tra i SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 2.A. Servizi postali e di corriere.

⁽⁴⁾ Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.B.



Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
12. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO ⁽¹⁾	
<p>A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo</p> <p>a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi</p> <p>b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)</p> <p>c) Servizi di sdoganamento</p> <p>d) Servizi di stazionamento e deposito di container</p> <p>e) Servizi di agenzia marittima</p> <p>f) Servizi marittimi di spedizione merci</p> <p>g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213)</p> <p>h) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214)</p> <p>i) Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745)</p> <p>j) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>UE: nessun impegno per servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di rimorchio e spinta, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container.</p> <p>AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI e SE: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio</p> <p>BG: nessun impegno</p> <p>AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno per i servizi di deposito e magazzinaggio.</p> <p>HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna</p>
<p>B. Servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne</p> <p>a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)</p> <p>b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)</p> <p>c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)</p> <p>g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7223)</p> <p>e) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7224)</p> <p>f) Servizi di supporto per il trasporto sulle vie navigabili interne (parte di CPC 745)</p> <p>g) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Sottoposte ai regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.</p> <p>UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta, tranne nel caso di CZ, LV e SK per cui, solo per la modalità 2, nessuna riserva</p> <p>HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci.</p> <p>Per la modalità 1</p> <p>AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI e SE: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio</p>

⁽¹⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto I.F.I) da 1 a 4.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
C. Servizi ausiliari del trasporto ferroviario a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741) b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748) d) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7113) e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (CPC 743) f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta. HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci. Per la modalità 2 Nessuna
D. Servizi ausiliari del trasporto stradale a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741) b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748) d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124) e) Servizi di supporto per il trasporto stradale (CPC 744) f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI e SE: nessun impegno per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci e i servizi di supporto al trasporto stradale soggetti ad autorizzazione. Per la modalità 2 Nessuna
D. Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo	
a) Servizi di assistenza a terra (compreso il catering)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno tranne che per il catering. Per la modalità 2 BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK e SI: nessun impegno.
b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna

▼ B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
d) Noleggio di aeromobili con equipaggio (CPC 734)	Per le modalità 1 e 2 UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'Unione devono essere registrati negli Stati membri che rilasciano la licenza al vettore o altrove nell'Unione. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile appartenga a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. In via eccezionale un aeromobile immatricolato al di fuori dell'UE può essere noleggiato da un vettore aereo straniero a un vettore aereo dell'Unione europea in circostanze particolari per soddisfare esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o per il superamento di difficoltà operative di quest'ultimo che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante il noleggio di un aeromobile immatricolato nell'Unione europea, purché lo Stato membro dell'UE che ha rilasciato la licenza al vettore aereo dell'Unione europea rilasci un'autorizzazione di durata limitata.
e) Vendite e commercializzazione f) Sistema telematico di prenotazione (CRS)	Per le modalità 1 e 2 UE: qualora ai vettori aerei dell'Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente ⁽¹⁾ a quello accordato nell'Unione europea da prestatori di servizi CRS di paesi terzi, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente a quello fornito nell'UE da vettori aerei non-UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori non-UE da parte dei prestatori di servizi CRS dell'Unione europea o ai prestatori di servizi CRS non-UE da parte dei vettori aerei dell'Unione europea.
g) Gestione aeroportuale	Per la modalità 1 UE: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
E. Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte ⁽²⁾ a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte (parte di CPC 742)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna
13. ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	
Prestazione di servizi di trasporto combinato	BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT e UK: nessuna, fatte salve le limitazioni inserite nel presente elenco di impegni che si applicano a un dato modo di trasporto. AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI e SK: nessun impegno.

⁽¹⁾ Per «trattamento equivalente» si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori aerei dell'Unione e dei fornitori di servizi CRS dell'Unione.

⁽²⁾ I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte rientrano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.C.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
14. SERVIZI ENERGETICI	
A. Servizi connessi al settore minerario (CPC 883) ⁽¹⁾	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
B. Trasporto di combustibili mediante condotte (CPC 7131)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno. Per la modalità 2 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno.
C. Servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (parte di CPC 742)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna
D. Servizi di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati (CPC 62271) e servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda	Per la modalità 1 UE: nessun impegno per i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda. Per la modalità 2 Nessuna
E. Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (CPC 613)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
F. Servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere (CPC 63297) e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda	Per la modalità 1 UE: nessun impegno per i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda. BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK e UK: per i servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, di gas in bombole, di carbone e di legna da ardere, nessun impegno tranne che per le vendite per corrispondenza, per le quali nessuna riserva Per la modalità 2 Nessuna
G. Servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno, tranne che per i servizi di consulenza per i quali nessuna riserva. Per la modalità 2 Nessuna

⁽¹⁾ Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.

▼ **B**

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
15. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE	
a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
b) Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna
c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna
d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a. (CPC 97029)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna
e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se forniti come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo ⁽¹⁾ (CPC ver. 1.0 97230)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
g) Servizi di connessione di telecomunicazioni (CPC 7543)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna

⁽¹⁾ I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 1.A.h) Servizi medici, al punto 1.A.j) 2 Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico e Servizi sanitari (8.A e 8.C).

*ALLEGATO XIV-C***ELENCO DI RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE, AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI DI BENI E SERVIZI ALLE IMPRESE**

1. L'elenco di riserve in appresso indica le attività economiche liberalizzate a norma titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo per le quali si applicano limitazioni al personale chiave e ai laureati in tirocinio, da un lato, e ai venditori di beni e servizi alle imprese, rispettivamente a norma degli articoli 89 e 90 del presente accordo e precisa tali limitazioni. Tale elenco comprende i seguenti elementi:

a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e

b) una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza riserve (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera Unione eventualmente applicabili).

L'Unione non assume impegni per il personale chiave, i laureati in tirocinio e i venditori di beni e servizi alle imprese in attività economiche non liberalizzate (nessun impegno) a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo.

2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosectori:

a) per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991; e

b) per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998.

3. Gli impegni relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio, ai venditori di beni e ai venditori di servizi alle imprese non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

4. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 89 e 90 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese della Georgia.

5. Continuano ad applicarsi tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.

▼B

6. Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.
7. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.
8. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.
9. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
TUTTI I SETTORI	<p>Percentuale del personale trasferito all'interno di una società</p> <p>BG: il numero di persone trasferite all'interno di una società non deve superare il 10 % del numero medio annuo di cittadini dell'UE alle dipendenze della persona giuridica bulgara in questione. Qualora i dipendenti siano meno di 100 il numero di persone trasferite all'interno di una società può, previa autorizzazione, superare il 10 %.</p> <p>HU: nessun impegno per le persone fisiche socie di una persona giuridica della Georgia.</p>
TUTTI I SETTORI	<p>Laureati in tirocinio</p> <p>Per AT, CZ, DE, ES, FR e HU: la formazione deve essere collegata alla laurea universitaria conseguita.</p> <p>BG e HU: verifica della necessità economica per i laureati in tirocinio ⁽¹⁾.</p>
TUTTI I SETTORI	<p>Amministratori delegati e revisori</p> <p>AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria. Le persone fisiche responsabili, all'interno di una persona giuridica o di una succursale, dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono avere un domicilio in Austria.</p> <p>FI: uno straniero che svolge un'attività commerciale come imprenditore privato deve essere titolare di una licenza commerciale e risiedere permanentemente nel SEE. Per tutti i settori per l'amministratore delegato è richiesto il requisito della residenza nel SEE; possono tuttavia essere concesse deroghe a determinate società.</p> <p>FR: l'amministratore delegato di un'attività industriale, commerciale o artigianale, ove non sia titolare di un permesso di soggiorno, deve chiedere un'autorizzazione specifica.</p> <p>RO: la maggioranza dei revisori dei conti delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.</p> <p>SE: l'amministratore delegato di una persona giuridica o di una succursale deve risiedere in Svezia.</p>
TUTTI I SETTORI	<p>Riconoscimento</p> <p>UE: le direttive dell'UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano unicamente ai cittadini dell'Unione. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro dell'UE non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro ⁽²⁾.</p>

⁽¹⁾ Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

⁽²⁾ Affinché i cittadini dei paesi non-UE ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l'Unione occorre negoziare un accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all'articolo 96 del presente accordo.



Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
6. SERVIZI ALLE IMPRESE	
A. Servizi professionali	
<p>a) Servizi legali (CPC 861) ⁽¹⁾</p> <p>tranne i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels».</p>	<p>AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO e SK: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (UE e Stato membro) è subordinata al requisito della cittadinanza. Per ES: le autorità competenti possono concedere deroghe.</p> <p>BE, FI: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. In BE si applicano contingenti numerici per la rappresentanza legale dinanzi alla Cour de cassation nelle cause non penali.</p> <p>BG: gli avvocati georgiani possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino georgiano purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Per prestare servizi di mediazione è richiesta la residenza permanente.</p> <p>FR: l'accesso degli avvocati alla professione di «avocat auprès de la Cour de Cassation» e di «avocat auprès du Conseil d'Etat» è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.</p> <p>HR: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza (cittadinanza croata e di uno Stato membro dell'UE).</p> <p>HU: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. Per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale, sulla base di un contratto di collaborazione stipulato con un procuratore o uno studio legale ungherese.</p> <p>LV: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.</p> <p>DK: la commercializzazione dei servizi di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.</p> <p>LU: è previsto il requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi legali in materia di diritto lussemburghese e UE.</p> <p>SE: è previsto il requisito della residenza per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese «advokat».</p>

⁽¹⁾ Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell'UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell'UE. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure di autorizzazione possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell'UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura nell'UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell'Unione europea sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato membro dell'UE in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'UE, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato ad esercitare la professione o una parte appartenente a tale Stato.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) 1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)	FR: la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministero degli Affari esteri. Il requisito della residenza non può superare i cinque anni. IT: è previsto il requisito della residenza.
b) 2. Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità)	AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad es. diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario, ecc.). DK: è previsto il requisito della residenza. ES: è previsto il requisito della cittadinanza per i revisori legali, gli amministratori, i direttori e i soci delle società non contemplate dall'ottava direttiva CEE sul diritto societario. FI: è previsto il requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese. EL: è previsto il requisito della cittadinanza per i revisori legali. HR: i servizi di revisione dei conti possono essere prestati solo da revisori certificati, titolari di una licenza formalmente riconosciuta dall'ordine croato dei revisori. IT: è previsto il requisito della residenza per i revisori individuali. SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata. Per ottenere l'autorizzazione è necessaria la residenza.
c) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) ⁽¹⁾	AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. BG e HU: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato. HU: è previsto il requisito della residenza.
d) Servizi architettonici e e) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8671 e CPC 8674)	EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia. BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. È previsto il requisito della cittadinanza per i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio. EL, HU e IT: è previsto il requisito della residenza. SK: obbligatoria l'appartenenza all'ordine; può essere riconosciuta l'appartenenza a istituzioni straniere pertinenti. È previsto il requisito della residenza. Possono essere considerate alcune eccezioni.
f) Servizi di ingegneria e g) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia. BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. HR, IT e SK: è previsto il requisito della residenza. EL e HU: è previsto il requisito della residenza (per CPC 8673 il requisito della residenza vale unicamente per i laureati in tirocinio).

⁽¹⁾ Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che figurano al punto 6.A.a) Servizi legali.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di CPC 85201)</p>	<p>CZ, IT e SK: è previsto il requisito della residenza.</p> <p>CZ, RO e SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.</p> <p>BE e LU: nel caso di laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.</p> <p>BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.</p> <p>DK: può essere concessa un'autorizzazione limitata, di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito della residenza per adempiere a una funzione specifica.</p> <p>FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno.</p> <p>HR: Tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>LV: l'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri necessita dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali sulla base della necessità economica di medici e dentisti in una determinata regione.</p> <p>PL: per l'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri è necessaria un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritto di voto limitato nell'ambito degli organismi professionali.</p> <p>PT: è previsto il requisito della residenza per gli psicologi.</p>
<p>i) Servizi veterinari (CPC 932)</p>	<p>BG, DE, EL, FR, HR e HU: è previsto il requisito della cittadinanza.</p> <p>CZ e SK: valgono i requisiti della cittadinanza e della residenza.</p> <p>IT: è previsto il requisito della residenza.</p> <p>PL: è previsto il requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un'autorizzazione all'esercizio della professione.</p>
<p>j) 1. Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)</p>	<p>AT: per stabilire uno studio professionale in Austria è necessario aver esercitato la professione per almeno tre anni prima dello stabilimento di tale studio.</p> <p>BE e LU: nel caso di laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.</p> <p>CY, EE, RO e SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.</p> <p>FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno.</p> <p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>HU: nessun impegno.</p> <p>IT: è previsto il requisito della residenza.</p> <p>LV: è previsto il requisito della necessità economica, determinata in base al numero complessivo di ostetriche in una data regione, autorizzato dalle autorità sanitarie locali.</p> <p>PL: è previsto il requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un'autorizzazione all'esercizio della professione.</p>

▼ B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	<p>AT: i prestatori stranieri di servizi sono ammessi solo nelle seguenti attività: infermieristiche, di fisioterapia, ergoterapia, logopedia, dietetica e nutrizione. Per stabilire uno studio professionale in Austria è necessario aver esercitato la professione per almeno tre anni prima dello stabilimento di tale studio.</p> <p>BE, FR e LU: nel caso di laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.</p> <p>CY, CZ, EE, RO e SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.</p> <p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>HU: è previsto il requisito della cittadinanza.</p> <p>DK: può essere concessa un'autorizzazione limitata, di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito della residenza per l'adempimento di una funzione specifica.</p> <p>CY, CZ, EL e IT: viene applicata la verifica della necessità economica, la decisione è subordinata ai posti di lavoro vacanti e alla carenza di personale su base regionale.</p> <p>LV: è previsto il requisito della necessità economica, determinata in base al numero complessivo di infermieri in una data regione, autorizzato dalle autorità sanitarie locali.</p>
k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (CPC 63211) e altri servizi forniti da farmacisti ⁽¹⁾	<p>FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L'accesso di cittadini georgiani è comunque possibile, entro contingenti numerici stabiliti, purché il prestatore del servizio sia titolare di laurea in farmacia conseguita in Francia.</p> <p>DE, EL e SK: è previsto il requisito della cittadinanza.</p> <p>HU: è previsto il requisito della cittadinanza tranne che per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (CPC 63211).</p> <p>IT e PT: è previsto il requisito della residenza.</p>
D. Servizi immobiliari ⁽²⁾	
a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)	<p>FR, HU, IT e PT: è previsto il requisito della residenza.</p> <p>LV, MT e SI: è previsto il requisito della cittadinanza.</p>
b) Per conto terzi (CPC 822)	<p>DK: è previsto il requisito della residenza, salvo deroga concessa dall'Agenzia danese per l'impresa.</p> <p>FR, HU, IT e PT: è previsto il requisito della residenza.</p> <p>LV, MT e SI: è previsto il requisito della cittadinanza.</p>

⁽¹⁾ La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

⁽²⁾ Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
E. Servizi di noleggio/leasing senza operatore	
e) Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
F. Altri servizi alle imprese	
e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	IT e PT: è previsto il requisito della residenza per i biologi e gli analisti chimici.
f) Servizi di consulenza riguardanti l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura (parte di CPC 881)	IT: è previsto il requisito della residenza per gli agronomi e i periti agrari.
j) 2. Servizi di sicurezza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)	BE: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti. BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI e SK: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza. DK: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti e per i servizi di vigilanza aeroportuale. ES e PT: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato. FR: è previsto il requisito della cittadinanza per amministratori delegati e direttori. IT: è previsto il requisito della cittadinanza italiana o dell'UE e della residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per i servizi di vigilanza e trasporto valori.
k) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	BG: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato. DE: è previsto il requisito della cittadinanza per i geometri pubblici. FR: è previsto il requisito della cittadinanza per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario. IT e PT: è previsto il requisito della residenza.
l) 1. Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)	MT è previsto il requisito della cittadinanza.
l) 2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	LV: è previsto il requisito della cittadinanza.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	UE: per i servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e motoslitte, è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa ⁽¹⁾ (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio, tranne: BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE e UK per CPC 633, 8861, 8866; BG per i servizi di riparazione di beni personali e per la casa (tranne i gioielli): CPC 63301, CPC 63302, parte di CPC 63303, CPC 63304 e CPC 63309; AT per CPC 633, da CPC 8861 a CPC 8866; EE, FI, LV e LT per CPC 633, da CPC 8861 a CPC 8866; CZ e SK per CPC 633, da CPC 8861 a CPC 8865; e SI per CPC 633, CPC 8861 e CPC 8866.
m) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	CY, EE, HR, MT, PL, RO e SI: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato.
n) Servizi fotografici (CPC 875)	HR e LV: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi fotografici specializzati. PL: è previsto il requisito della cittadinanza per la fornitura di servizi di fotografia aerea.
p) Stampa ed editoria (CPC 88442)	HR: è previsto il requisito della residenza per gli editori. SE: è previsto il requisito della residenza per gli editori e i titolari di case editrici o di tipografie. IT: i titolari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro dell'UE.
q) Servizi congressuali (parte di CPC 87909)	SI: è previsto il requisito della cittadinanza.
r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	FI: è previsto il requisito della residenza per i traduttori iscritti all'albo. DK: è previsto il requisito della residenza per i traduttori e gli interpreti pubblici autorizzati, salvo deroga concessa dall'Agenzia danese per l'impresa.
r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902)	BE e EL: è previsto il requisito della cittadinanza. IT: nessun impegno.
r) 4. Servizi delle agenzie di informazione commerciale (CPC 87901)	BE e EL: è previsto il requisito della cittadinanza. IT: nessun impegno.

⁽¹⁾ I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 e CPC 8868) figurano al punto 6.F.1) da 1 a 4.
I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano al punto 6.B. Servizi informatici e affini.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
r) 5. Servizi di duplicazione (CPC 87904) ⁽¹⁾	UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)	BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni.
9. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE (esclusa la distribuzione di armi, munizioni e materiale bellico)	
C. Servizi di commercio al dettaglio ⁽²⁾	
c) Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631)	FR: è previsto il requisito della cittadinanza per i tabaccaia («buraliste»).
10. SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati)	
A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921)	FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini georgiani possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato. EL: è previsto il requisito della cittadinanza per gli insegnanti.
B, Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)	FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini georgiani possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato. EL: è previsto il requisito della cittadinanza per gli insegnanti. LV: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224).
C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini georgiani possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare. CZ e SK: è previsto il requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310). IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato. DK: è previsto il requisito della cittadinanza per i professori.

⁽¹⁾ Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F.p).

⁽²⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.B e 6.F.1).

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
12. SERVIZI FINANZIARI	
A. Servizi assicurativi e connessi	<p>AT: la direzione delle succursali deve comprendere due persone fisiche residenti in Austria.</p> <p>EE: per quanto riguarda l'assicurazione diretta, l'organo di gestione di una società per azioni del settore assicurativo a partecipazione georgiana può comprendere un numero di cittadini georgiani proporzionale alla partecipazione georgiana, ma in ogni caso non superiore alla metà dei membri dell'organo di gestione. Il responsabile della direzione di una controllata o di una società indipendente deve risiedere in via permanente in Estonia.</p> <p>ES: è previsto il requisito della residenza per la professione attuariale (oppure in alternativa due anni di esperienza).</p> <p>FI: gli amministratori delegati e almeno un revisore di una compagnia di assicurazione devono avere la residenza nell'UE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. L'agente generale di una compagnia di assicurazione georgiana deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia non abbia la sede centrale nell'Unione.</p> <p>HR: è previsto il requisito della residenza.</p> <p>IT: è previsto il requisito della residenza per la professione attuariale.</p>
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)	<p>BG: per gli amministratori esecutivi e gli agenti con funzioni di gestione è previsto il requisito della residenza permanente in Bulgaria.</p> <p>FI: nel caso degli istituti di credito per l'amministratore delegato e almeno uno dei revisori è previsto il requisito della residenza nell'UE, salvo deroga concessa dall'Autorità di vigilanza finanziaria.</p> <p>HR: è previsto il requisito della residenza. Nel caso degli istituti di credito, il consiglio di amministrazione deve dirigere le attività dal territorio della Repubblica di Croazia. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve avere una buona padronanza del croato.</p> <p>IT: è previsto il requisito della residenza nel territorio di uno Stato membro dell'UE per i promotori di servizi finanziari.</p> <p>LT: nel caso delle banche, almeno un dirigente dell'amministrazione deve risiedere in via permanente nella Repubblica di Lituania.</p> <p>PL: nel caso delle banche, è previsto il requisito della cittadinanza per almeno uno dei dirigenti.</p>
13. SERVIZI SANITARI E SOCIALI (solo servizi finanziati con fondi privati)	
<p>A. Servizi ospedalieri (CPC 9311)</p> <p>B. Servizi delle ambulanze (CPC 93192)</p> <p>C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193)</p> <p>E. Servizi sociali (CPC 933)</p>	<p>FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un'autorizzazione. Ai fini del rilascio si tiene conto della disponibilità di dirigenti locali.</p> <p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>LV: verifica della necessità economica per medici, dentisti, ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico.</p> <p>PL: per l'esercizio della professione medica da parte di stranieri è necessaria un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritto di voto limitato nell'ambito degli organismi professionali.</p>

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
14. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	
A. Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643) escluso il catering nei servizi di trasporto aereo ⁽¹⁾	BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti di cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %. HR: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di ospitalità alberghiera e ristorazione prestati in abitazioni private e residenze rurali.
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)	BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti di cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %. HR: è necessario il nullaosta del ministero del Turismo per la posizione di direttore di ufficio.
C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT e SK: è previsto il requisito della cittadinanza. IT: le guide turistiche di paesi non-UE devono ottenere una licenza specifica.
15. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (esclusi i servizi audiovisivi)	
A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619)	FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un'autorizzazione. L'autorizzazione, se richiesta per un periodo superiore ai due anni, è subordinata al requisito della cittadinanza.
16. SERVIZI DI TRASPORTO	
A. Trasporto marittimo	
a) Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale) b) Trasporto internazionale di merci (CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza per l'equipaggio delle navi. AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati.
D. Trasporto stradale	
a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122)	AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone. DK, HR: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti. BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

⁽¹⁾ Il catering nei servizi di trasporto aereo rientra nei SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 17.E.a) Servizi di assistenza a terra.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Trasporto merci (CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio ⁽¹⁾).	AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone. BG e MT: è previsto il requisito della cittadinanza. HR: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti.
E. Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte ⁽²⁾ (CPC 7139)	AT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.
17. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO ⁽³⁾	
A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi b) Servizi di deposito e magazzino (parte di CPC 742) c) Servizi di sdoganamento d) Servizi di stazionamento e deposito di container e) Servizi di agenzia marittima f) Servizi marittimi di spedizione merci g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213) h) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214)	AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati. BG e MT: è previsto il requisito della cittadinanza. DK: è previsto il requisito della residenza per i servizi di sdoganamento. EL: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di sdoganamento
i) Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745) j) Altri servizi ausiliari e di supporto (escluso il catering) (parte di CPC 749)	
D. Servizi ausiliari del trasporto stradale d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124)	AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone. BG e MT: è previsto il requisito della cittadinanza.
F. Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte ⁽⁴⁾ a) Servizi di deposito e magazzino di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte (parte di CPC 742)	AT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.

⁽¹⁾ Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 7.A. Servizi postali e di corriere.

⁽²⁾ Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 19.B.

⁽³⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.1) da 1 a 4.

⁽⁴⁾ I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano nei SERVIZI ENERGETICI al punto 19.C.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
19. SERVIZI ENERGETICI	
A. Servizi connessi al settore minerario (CPC 883) ⁽¹⁾	SK: è previsto il requisito della residenza.
20. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE	
a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
b) Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a. (CPC 97029)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se forniti come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo ⁽²⁾ (per CPC ver. 1.0 97230)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

⁽¹⁾ Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.

Sono esclusi l'accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento.

Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l'estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI

⁽²⁾ I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h) Servizi medici e dentistici, al punto 6.A.j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, e in Servizi sanitari, punti 13.A e 13.C.

*ALLEGATO XIV-D***ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI (UNIONE)**

1. Le Parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra Parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, conformemente agli articoli 91 e 92 del presente accordo, per le attività economiche elencate in appresso, e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.
2. L'elenco comprende i seguenti elementi:
 - a) una prima colonna che indica il settore o sottosectore in cui si applicano le limitazioni;
 - b) una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

L'Unione non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori di attività economiche diversi da quelli esplicitamente elencati in appresso.

3. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosectori:
 - a) per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991*; e
 - b) per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998*.
4. Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.
5. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 91 e 92 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti della Georgia.
6. Continuano ad applicarsi tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.
7. L'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.
8. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali o di diritti esclusivi nei settori pertinenti, come indicato dall'Unione nell'allegato XIV-A del presente accordo.

▼B

9. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.
10. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

Le Parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali dell'altra Parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all'articolo 91 del presente accordo, nei seguenti sottosectori:

- a) servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell'Unione);
- b) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili;
- c) servizi di consulenza fiscale;
- d) servizi architettonici, urbanistici e di architettura del paesaggio;
- e) servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati;
- f) servizi informatici e affini;
- g) servizi di ricerca e sviluppo;
- h) alla pubblicità;
- i) servizi di consulenza gestionale;
- j) servizi connessi alla consulenza gestionale;
- k) servizi tecnici di prova e analisi;
- l) servizi connessi alla consulenza scientifica e tecnica;
- m) manutenzione e riparazione di attrezzature nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione;
- n) servizi di traduzione;
- o) servizi di ricognizione sul campo;
- p) servizi ambientali;
- r) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici;
- s) servizi di intrattenimento.

Le Parti consentono ai professionisti indipendenti dell'altra Parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all'articolo 92 del presente accordo, nei seguenti sottosectori:

- a) servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell'UE);
- b) servizi architettonici, urbanistici e di architettura del paesaggio;
- c) servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati;
- d) servizi informatici e affini;
- e) servizi di consulenza gestionale e servizi connessi;
- f) servizi di traduzione.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
TUTTI I SETTORI	<p>Riconoscimento</p> <p>UE: le direttive dell'UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano solo ai cittadini degli Stati membri dell'UE. Il diritto di prestare un servizio riferito a professioni regolamentate in uno Stato membro non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro ⁽¹⁾.</p>
<p>Servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell'UE)</p> <p>(parte di CPC 861) ⁽²⁾</p>	<p>AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE e UK: nessuna.</p> <p>BE, ES, HR, IT e EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.</p> <p>LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.</p> <p>BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI e SK: verifica della necessità economica.</p> <p>DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.</p> <p>FR: è richiesta la piena abilitazione alla professione di avvocato (semplificata) mediante una prova attitudinale. L'accesso degli avvocati alla professione di «avocat auprès de la Cour de Cassation» e di «avocat auprès du Conseil d'Etat» è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.</p> <p>HR: valgono i requisiti della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per i servizi di rappresentanza legale.</p>
<p>Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili</p> <p>(CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)</p>	<p>BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna.</p> <p>AT: il datore di lavoro deve far parte dell'organismo professionale, ove esistente, del paese d'origine.</p> <p>FR: è richiesta un'autorizzazione. La prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministero degli Affari esteri.</p> <p>BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO e SK: verifica della necessità economica.</p> <p>HR: è previsto il requisito della residenza.</p>
<p>Servizi di consulenza fiscale</p> <p>(CPC 863) ⁽³⁾</p>	<p>BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE e UK: nessuna.</p> <p>AT: il datore di lavoro deve far parte dell'organismo professionale, ove esistente, del paese d'origine; è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.</p> <p>BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO e SK: verifica della necessità economica.</p> <p>CY: nessun impegno per la presentazione delle denunce dei redditi.</p> <p>PT: nessun impegno.</p> <p>HR, HU: è previsto il requisito della residenza.</p>

⁽¹⁾ Affinché i cittadini dei paesi terzi ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l'UE, occorre negoziare un accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all'articolo 96 del presente accordo.

⁽²⁾ Al pari della prestazione di altri servizi, la prestazione dei servizi legali è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di licenze applicabili negli Stati membri dell'UE. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante.

⁽³⁾ Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano fra i servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero.

▼ B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di architettura e Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8671 e CPC 8674)	EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna. BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare. BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. AT: solo servizi di progettazione, per i quali si applica la verifica della necessità economica. HR, IT e SK: è previsto il requisito della residenza.
Servizi di ingegneria e Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna. BE, ES, HR e IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare. BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. AT: solo servizi di progettazione, per i quali si applica la verifica della necessità economica. HR e HU: è previsto il requisito della residenza.
Servizi informatici e affini (CPC 84)	EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI e SE: nessuna. ES e IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. BE: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK e UK: verifica della necessità economica. HR: è previsto il requisito della residenza per i prestatori di servizi contrattuali. Nessun impegno per i professionisti indipendenti.
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici ⁽¹⁾ , 853)	UE, tranne BE: è necessaria una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto ⁽²⁾ . CZ, DK e SK: verifica della necessità economica. BE e UK: nessun impegno. HR: è previsto il requisito della residenza.
Pubblicità (CPC 871)	BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna. AT, BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO e SK: verifica della necessità economica.
Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. ES e IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. BE e HR: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO e SK: verifica della necessità economica.
Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna. BE, ES, HR e IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. AT, BG, CY, CZ, DK, FI, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. HU: verifica della necessità economica tranne che per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno.

⁽¹⁾ Parte di CPC 85201, che figura alla voce Servizi medici e dentistici.

⁽²⁾ Per tutti gli Stati membri tranne DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono soddisfare le condizioni stabilite ai sensi della direttiva 2005/71/CE, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.
Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE e UK: nessuna. AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO e SK: verifica della necessità economica. DE: nessun impegno per i geometri pubblici. FR: nessun impegno per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario. BG: nessun impegno.
Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)	BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI e SE: nessuna. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO e SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno.
Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI e SE: nessuna. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno.
Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI e SE: nessuna. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO e SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno.
Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)	BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI e SE: nessuna. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno.
Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa ⁽¹⁾ (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO e SK: verifica della necessità economica.
Traduzioni (CPC 87905 escluse le attività ufficiali e certificate)	DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna. BE, ES, IT e EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. CY e LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. HR: nessun impegno per i professionisti indipendenti.

⁽¹⁾ I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano nei servizi informatici.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di ricognizione sul campo (CPC 5111)	BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO e SK: verifica della necessità economica.
Servizi ambientali (CPC 9401 ⁽¹⁾ , CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 ⁽²⁾ , parte di CPC 94060 ⁽³⁾ , CPC 9405, parte di CPC 9406 e CPC 9409)	BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO e SK: verifica della necessità economica.
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori ⁽⁴⁾) (CPC 7471)	AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI e SE: nessuna. BG, EL, HU, LT, LV, MT, PT, RO e SK: verifica della necessità economica. BE, CY, DK, FI e IE: nessun impegno tranne che per gli accompagnatori (persone che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici) HR: è previsto il requisito della residenza. UK: nessun impegno.
Servizi di intrattenimento diversi dai servizi audiovisivi (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619)	BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK e SE: può essere richiesta una qualifica avanzata ⁽⁵⁾ . Verifica della necessità economica. AT: qualifiche avanzate e verifica della necessità economica, tranne che per le persone la cui attività professionale principale è inerente al campo delle belle arti e che traggono il loro reddito prevalentemente da tale attività, e subordinatamente alla condizione che tali persone non esercitino alcuna altra attività in Austria, per cui: nessuna riserva. CY: verifica della necessità economica per i servizi di musica dal vivo e delle discoteche. FR: nessun impegno per i prestatori di servizi contrattuali, eccetto se: — il permesso di lavoro viene rilasciato per un periodo non superiore a nove mesi, rinnovabile per altri tre mesi. Verifica della necessità economica. — la società di intrattenimento deve pagare una tassa all'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. SI: la durata del soggiorno è limitata a 7 giorni per manifestazione. Per i servizi dei circhi e dei parchi di divertimento la durata del soggiorno è limitata a un massimo di 30 giorni per anno civile. BE e UK: nessun impegno.

⁽¹⁾ Corrisponde ai servizi fognari.

⁽²⁾ Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

⁽³⁾ Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

⁽⁴⁾ Prestatori di servizi che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici.

⁽⁵⁾ Qualora la qualifica non sia stata conseguita nell'UE e nei suoi Stati membri, lo Stato membro interessato può decidere di valutare se essa sia equivalente alla qualifica richiesta nel suo territorio.



ALLEGATO XIV-E

**ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO
(GEORGIA) ⁽¹⁾**

1. L'elenco in appresso indica le attività economiche per le quali si applicano agli stabilimenti e agli imprenditori dell'Unione le riserve al trattamento nazionale o al trattamento della nazione più favorita da parte della Georgia, di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del presente accordo.

L'elenco comprende i seguenti elementi:

- a) un elenco di riserve orizzontali che si applicano a tutti i settori o sottosettori e
- b) un elenco di riserve specifiche per determinati settori o sottosettori che indicano il settore o sottosettore interessato e le riserve applicabili.

Una riserva che corrisponda a un'attività non liberalizzata (nessun impegno) è espressa come segue: «Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita».

Nei settori nei quali la Georgia non applica la riserva, il paese assume gli obblighi di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del presente accordo senza riserve (l'assenza di riserva in un dato settore lascia impregiudicate le riserve orizzontali).

2. Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.
3. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
4. Conformemente all'articolo 79 dell'accordo, le prescrizioni non discriminatorie, per esempio quelle concernenti la forma giuridica o l'obbligo per tutti i prestatori di servizi che operano nel territorio di ottenere licenze o autorizzazioni senza distinzione di nazionalità, residenza o criteri equivalenti, non sono elencate nel presente allegato poiché il presente accordo le lascia impregiudicate.
5. Laddove la Georgia mantenga una riserva secondo la quale un prestatore di servizi debba avere la cittadinanza, debba essere residente o debba risiedere in modo permanente nel suo territorio come condizione per prestarvi un servizio, una riserva elencata nell'allegato XIV-G del presente accordo costituisce, nella misura applicabile, una riserva rispetto allo stabilimento di cui al presente allegato..

Riserve orizzontali

Sovvenzioni

Il diritto di usufruire di sovvenzioni può essere limitato a persone stabilite in una particolare regione geografica della Georgia.

Privatizzazione

Un'organizzazione, in cui la percentuale di partecipazione statale è superiore al 25%, non ha diritto di partecipare in qualità di acquirente al processo di privatizzazione (limitazione dell'accesso al mercato).

⁽¹⁾ Il presente documento è elaborato in base all'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.

▼B

Nelle «società a responsabilità limitata» almeno uno dei dirigenti deve avere il proprio domicilio in Georgia. Per stabilire una succursale occorre una persona fisica con domicilio in Georgia debitamente autorizzata a rappresentare pienamente la società.

Acquisto di beni immobili

Nessun impegno tranne che per i casi seguenti:

- i) acquisto di terreni non agricoli;
- ii) acquisto di immobili per lo svolgimento di attività di servizio;
- iii) affitto di terreni agricoli per non più di 49 anni, e superfici non agricole per non più di 99 anni;
- iv) acquisto di terreni agricoli da parte di joint venture.

Riserve per settore

Pesca

Nessun accesso al mercato, nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la pesca. L'accesso alle acque georgiane per le catture di pesce è concesso su base di reciprocità.

Servizi alle imprese

- Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per trapianti e servizi necroscopici/autoptici (9312);
- nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi professionali (1,A(k))^(1*).
- nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881, tranne 88110);
- nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi connessi alla fabbricazione di coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari, per conto terzi (CPC 8845);
- nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di fotografia aerea (parte di CPC 87504).

Servizi di comunicazione

- Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi postali (CPC 7511);
- nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi ai servizi combinati di produzione di programmi e di radiotelevisione (CPC 96133);
- nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasmissione di programmi (CPC 7524);
- nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi di comunicazione (2,E)*.

Servizi edilizi e servizi d'ingegneria correlati

Almeno il 50% dell'intero organico deve essere composto da cittadini georgiani.

^(1*) Classificazione del servizio in base all'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.

▼B

Servizi di distribuzione

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi di distribuzione (4,E)*.

Servizi di istruzione

— Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi d'istruzione secondaria finanziati da fondi pubblici (CPC 922);

— nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di istruzione superiore finanziati da fondi pubblici (CPC 923);

— nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi di istruzione (CPC 929).

Servizi finanziari

— Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi finanziari, compresa l'assicurazione contro i rischi professionali (7,C)*.

Servizi sanitari e sociali

— La conoscenza della lingua georgiana (lingua statale) è obbligatoria per i medici che esercitano in Georgia.

— Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi sanitari e sociali (8,D)*.

Servizi connessi al turismo e ai viaggi

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi connessi al turismo e ai viaggi (9,D)*.

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi ricreativi, culturali e sportivi (10,E)*.

Servizi di trasporto

— Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda il trasporto di passeggeri nel trasporto marittimo (CPC 7211) e i servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745)

— Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto aereo, compreso il trasporto di passeggeri (CPC 731) e di merci (CPC732), il noleggio di aeromobili con equipaggio (CPC 734) e i servizi di supporto per il trasporto aereo (CPC 746).

— Servizi di trasporto ferroviario (CPC 7111, CPC 7112 e CPC 7113) - Le infrastrutture ferroviarie sono di proprietà dello Stato e il loro sfruttamento avviene in regime di monopolio. Nessuna per il trasporto ferroviario.

— Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (CPC 743).

▼B

- Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di trasporto su strada, anche di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122), il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatore (CPC 7124) e i servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale (CPC 744). Accordi bilaterali relativi al trasporto stradale su base di reciprocità che consentono ai rispettivi paesi di effettuare il trasporto internazionale di passeggeri e di merci.

- Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda trasporto di combustibile mediante condotte (CPC 7131) e il trasporto di altre merci (CPC 7139).

- Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi di trasporto (11,I)*.

- Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi non compresi altrove (CPC 95, CPC 97, CPC 98 e CPC 99).

*ALLEGATO XIV-F***ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI (GEORGIA) ⁽¹⁾**

1. L'elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate dalla Georgia a norma dell'articolo 86 del presente accordo nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'Unione in tali attività. Gli elenchi comprendono i seguenti elementi:

- a) una prima colonna che indica il settore o sottosectore in cui la Parte assume l'impegno e la portata della liberalizzazione cui si applicano le riserve;
- b) una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.

Nessun impegno è previsto per i settori o sottosectori che non figurano nell'elenco in appresso.

2. Ai fini dell'individuazione dei singoli settori e sottosectori, per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita nell'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.
3. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 84 e 85 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico od artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso agli imprenditori dell'altra Parte.
4. L'elenco in appresso non pregiudica l'applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosectori di servizi e non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.
5. Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.
6. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco degli impegni non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
7. La modalità 1 e la modalità 2 si riferiscono ai mezzi di prestazione dei servizi di cui all'articolo 77, lettera m), punti i) e ii) del presente accordo.

Riserve orizzontali

Nessun impegno per le sovvenzioni

⁽¹⁾ Il presente documento è elaborato in base all'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.

▼ **B****Riserve per settore**

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
1. SERVIZI ALLE IMPRESE	
A. Servizi professionali	
a) Servizi legali (compresa la consulenza in materia di diritto nazionale e internazionale) (CPC 861)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
b) Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili (CPC 862)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
c) Servizi fiscali (CPC 863)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
d) Servizi di architettura (CPC 8671)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
e) Servizi di ingegneria (CPC 8672)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
f) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8673)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
g) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8674*)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
h) Servizi medici e dentistici (esclusi trapianti e servizi necroscopici/autoptici) (CPC 9312)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
i) Servizi veterinari (CPC 932)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
B. Servizi informatici e affini	
a) Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware (CPC 841)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
b) Servizi di implementazione di software (CPC 842)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
c) Servizi di elaborazione dati (CPC 843)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
d) Servizi di banche dati (CPC 844)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
e) Servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
e) Servizi di preparazione dati (CPC 849)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
C. Servizi di ricerca e sviluppo	
a) Servizi di R&S relativi alle scienze naturali (CPC 851)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
b) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
c) Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo (CPC 853)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
D. Servizi immobiliari	
a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
b) Per conto terzi (CPC 822)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
E. Servizi di noleggio/leasing senza operatori	
a) Relativi a navi (CPC 83103)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
b) Relativi agli aeromobili (CPC 83104)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature (da CPC 83106 a CPC 83109)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
e) Servizi di leasing o di noleggio di videocassette o dischi ottici (CPC 83202)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna

▼ **B**

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
F) Altri servizi alle imprese	
a) Servizi pubblicitari (CPC 871)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
b) Servizi di ricerche di mercato (CPC 864)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
f) Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 88110)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
g) Servizi connessi alla pesca (CPC 882**)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
h) Servizi connessi al settore minerario (CPC 883**)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
i) Servizi connessi alle attività manifatturiere (CPC 885, CPC 886, da CPC 8841 a CPC 8844 e da CPC 8846 a CPC 8849)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
j) Servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887**)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
k) Servizi di collocamento e di fornitura di personale (CPC 87205 e CPC 87206)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
m) Servizi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna

▼ **B**

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
p) Servizi fotografici (CPC 875) (tranne fotografia aerea)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
q) Servizi di imballaggio (CPC 876)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
r) Servizi di editoria e stampa (CPC 88442)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
s) Servizi congressuali (parte di CPC 8790)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
t) Altro Servizi di riparazione di beni personali e per la casa (CPC 633)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
Servizi di riparazione di prodotti in metallo, macchinari e apparecchi (CPC 886)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
Altri servizi alle imprese (CPC 879 tranne 87909)	Per la modalità 1 Nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna
2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE	
B. Servizi di corriere (CPC 7512)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
C. Servizi di telecomunicazione	
a) Servizi di telefonia vocale (CPC 7521)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
b) Servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (CPC 7523*)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
c) Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di circuito (CPC 7523*)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
d) Servizi di telex (CPC 7523*)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
e) Servizi telegrafici (CPC 7522)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna

▼ **B**

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
f) Servizi di fax (CPC 7521* e 7529*)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
g) Servizi relativi ai circuiti privati affittati (CPC 7522* e CPC 7523*)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
h) Posta elettronica (CPC 7523*)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
i) Messaggia vocale (CPC 7523*)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
j) Informazioni in linea e consultazione di basi di dati (CPC 7523)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
k) Scambio elettronico di dati (EDI) (CPC 7523*)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
l) Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati (CPC 7523*)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
m) Conversione di codice e di protocollo	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
n) Elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l'elaborazione delle transazioni) (CPC 843*)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
o) Altri servizi mobili servizi cellulari analogici/digitali (CPC 75213*) PCS (servizi di comunicazione personale, CPC 75213*) Servizi di radioavviso (CPC 75291*) Servizi mobili di dati (CPC 7523**)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
D. Servizi audiovisivi	
a) Servizi di produzione e di distribuzione di film e videocassette (CPC 9611)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Servizi di proiezione cinematografica (CPC 9612)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
c) Servizi radiotelevisivi tranne i servizi di trasmissione (CPC 9613 tranne 96133)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
e) RegISTRAZIONI sonore	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI	
A. Lavori generali di costruzione di edifici (CPC 512)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
B. Lavori generali di costruzione di ingegneria civile (CPC 513)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
C. Lavori di installazione e montaggio (CPC 514 e 516)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
D. Lavori di completamento e di finitura degli edifici (CPC 517)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
E. Altri servizi (CPC 511, CPC 515 e CPC 518)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE	
A. Servizi dei commissionari (CPC 621)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
B. Servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
C. Servizi di commercio al dettaglio (CPC 631, CPC 632, CPC 611 e CPC 612)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
D. Franchising (CPC 8929)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
5. SERVIZI DI ISTRUZIONE	
A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi d'istruzione secondaria finanziati con fondi privati (CPC 922*)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
C. Servizi d'istruzione superiore finanziati con fondi privati (CPC 923)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
D. Istruzione per gli adulti (CPC 924)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
6. SERVIZI AMBIENTALI	
A. Servizi fognari (CPC 9401)	Per la modalità 1 Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza Per la modalità 2 Nessuna
B. Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402)	Per la modalità 1 Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza Per la modalità 2 Nessuna
C. Servizi di disinfestazione e simili (CPC 9403)	Per la modalità 1 Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza Per la modalità 2 Nessuna
D. Servizi di depurazione dei gas di scarico (CPC 9404)	Per la modalità 1 Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza Per la modalità 2 Nessuna
E. Servizi di abbattimento del rumore (CPC 9405)	Per la modalità 1 Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza Per la modalità 2 Nessuna
F. Altri servizi di tutela della natura e del paesaggio (CPC 9406)	Per la modalità 1 Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza Per la modalità 2 Nessuna
G. Altri servizi di protezione ambientale (CPC 9409)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
7. SERVIZI FINANZIARI	
A. servizi assicurativi e connessi	
a) Servizi di assicurazione vita, infortuni, malattie (tranne l'assicurazione contro i rischi professionali) (CPC 81211, CPC 81291 e CPC 81212)	Per la modalità 1 Nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
b) Servizi assicurativi rami non-vita (CPC 8129 tranne CPC 81291 e CPC 81293)	Per la modalità 1 Nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
— Servizi di assicurazione marittima, aerea e di trasporti di altro tipo (CPC 81293)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
c) Riassicurazione e retrocessione (CPC 81299)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
d) Servizi ausiliari dei servizi assicurativi quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, i servizi di valutazione dei rischi e di liquidazione dei danni (CPC 8140)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
Intermediazione assicurativa, come ad esempio i servizi di intermediazione e di agenzia (CPC 8140)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari	
a) Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili (da CPC 81115 a CPC81119)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
b) Prestiti di tutti i tipi, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali (CPC 8113)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
c) Leasing finanziario (CPC 8112)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
d) Tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro (CPC 81339)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna

▼ **B**

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
e) Garanzie e impegni (CPC 81199)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
f) Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
— strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito ecc.) (CPC 81339); — valuta estera (CPC 81333)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
— prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i contratti a termine e a premio (CPC 81339)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
— strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, tra cui «swaps» e contratti a termine ecc. (CPC 81339)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
— valori mobiliari (CPC 81321)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
— altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, compresi i metalli preziosi (CPC 81339)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
g) Partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati (CPC 8132)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
h) Servizi di intermediazione finanziaria del tipo <i>money broking</i> (CPC 81339)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
i) Gestione patrimoniale, ad es. gestione di liquidità o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria (CPC 8119 e CPC 81323)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
j) Servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili (CPC 81339 e CPC 81319)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
k) Servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate al paragrafo 5, lettera a, punti da v) a xv), dell'allegato sui servizi finanziari del GATS, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito ad investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali (CPC 8131 e CPC 8133)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
l) Fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari (CPC 8131, CPC 842 e CPC 844)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
8. SERVIZI SANITARI E SOCIALI	
A. Altri servizi sanitari (CPC 931 tranne 93191)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
C. Servizi sociali (CPC 933)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	
A. Alberghi e ristoranti (compreso il catering) (da CPC 641 a CPC 643)	Per la modalità 1 Nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	
A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi) (CPC 9619)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
B. Servizi delle agenzie di informazione (CPC 962)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
C. Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
D. Servizi sportivi e altri servizi ricreativi (CPC 964)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
11. SERVIZI DI TRASPORTO	
A. Servizi di trasporto marittimo	
b) Trasporto di merci (CPC 7212)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
c) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
d) Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (CPC 8868**)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
e) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
B. Trasporto sulle vie navigabili interne	
a) Trasporto di passeggeri (CPC 7221);	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
b) Trasporto di merci (CPC 7222)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
c) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7223)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
d) Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (CPC 8868**)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
e) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7224)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
f) Servizi di supporto ai servizi di trasporto sulle vie navigabili interne (CPC 745**)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
C. Servizi di trasporto aereo	
b) Vendite e commercializzazione	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
Sistemi telematici di prenotazione	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
d) Manutenzione e riparazione di aeromobili (CPC 8868**)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
E. Servizi di trasporto ferroviario (CPC 7111, CPC 7112 e CPC 7113)	Per la modalità 1 Nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna
d) Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (CPC 8868**)	Per la modalità 1 Nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna
F. Servizi di trasporto stradale	
d) Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (CPC 6112 e CPC 8867)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
e) Servizi di trasporto merci (CPC 7123)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
H. Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto	
a) Servizi di movimentazione merci (CPC 741)	Per la modalità 1 Nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Servizi di magazzinaggio e deposito merci (CPC 742)	Per la modalità 1 Nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna
c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (CPC 748)	Per la modalità 1 Nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna
d) Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti (CPC 749) — Servizi di brokeraggio merci; — Servizi di controllo delle polizze di carico e di informazione sulle tariffe di nolo	Per le modalità 1 e 2 Nessuna
— Servizi di ispezione merci	Per le modalità 1 e 2 Nessuna

*ALLEGATO XIV-G***ELENCO DI RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE; AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI ⁽¹⁾ DI BENI E SERVIZI ALLE IMPRESE (GEORGIA)**

1. L'elenco di riserve in appresso indica le attività economiche liberalizzate a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo per le quali si applicano le limitazioni al personale chiave e ai laureati in tirocinio, da un lato, e ai venditori di beni e servizi alle imprese, dall'altro, rispettivamente a norma degli articoli 89 e 90 del presente accordo e precisa tali limitazioni. Tale elenco comprende i seguenti elementi:

- a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni;
- b) una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

La Georgia non assume impegni per il personale chiave, i laureati in tirocinio e i venditori di beni e servizi alle imprese in attività economiche non liberalizzate (nessun impegno) a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo.

2. Ai fini dell'individuazione dei singoli settori e sottosettori, per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita nell'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.
3. Gli impegni relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio, ai venditori di beni e ai venditori di servizi alle imprese non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.
4. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 89 e 90 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese dell'UE.
5. Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni imposte dalle disposizioni legislative e regolamentari della Georgia in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.
6. Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.
7. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.

⁽¹⁾ Il presente documento è elaborato in base all'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.

▼B

8. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.
9. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

Riserve per settore

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
1. SERVIZI ALLE IMPRESE	
A. Servizi professionali	
Trapianti e servizi necroscopici/autoptici (parte di CPC 9312)	nessun impegno.
Altri servizi professionali (1, A(k)) * (1)	nessun impegno.
F) Altri servizi alle imprese	
Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881 tranne CPC 88110)	nessun impegno.
Servizi connessi alla fabbricazione di coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari per conto terzi (CPC 8845)	nessun impegno.
Servizi di collocamento e di fornitura di personale (CPC 872 tranne CPC 87205 e CPC 87206)	nessun impegno.
Servizi di investigazione e vigilanza (CPC 873)	nessun impegno.
Fotografia aerea (CPC 87504)	nessun impegno.
2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE	
A. Servizi postali (CPC 7511)	nessun impegno.
4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE	
E. Altri servizi di distribuzione (4,E)*	nessun impegno.
5. SERVIZI DI ISTRUZIONE	
E. Altri servizi di istruzione (CPC 929)	nessun impegno.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
7. SERVIZI FINANZIARI	
A. Servizi assicurativi e connessi	
Assicurazione contro i rischi professionali	nessun impegno.
C. Altri servizi finanziari (7,C)*	nessun impegno.
8. SERVIZI SANITARI E SOCIALI	
Altri servizi sanitari e sociali (8,D)*	nessun impegno.
9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	
D. Altri servizi connessi al turismo e ai viaggi (9,D)*	nessun impegno.
10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	
E. Servizi ricreativi, culturali e sportivi (10,E)*	nessun impegno.
11. SERVIZI DI TRASPORTO	
A. Servizi di trasporto marittimo	
a) Trasporto di passeggeri (CPC 7211);	nessun impegno.
f) Servizi di supporto per il trasporto marittimo (CPC 745**)	nessun impegno.
B. Trasporto sulle vie navigabili interne	
d) Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (CPC 8868**)	nessun impegno.
f) Servizi di supporto ai servizi di trasporto sulle vie navigabili interne (CPC 745**)	nessun impegno.
C. Servizi di trasporto aereo	
a) Trasporto di passeggeri (CPC 731)	nessun impegno.
b) Trasporto di merci (CPC 732)	nessun impegno.
c) Noleggio di aeromobili con equipaggio (CPC 734)	nessun impegno.
e) Servizi di supporto al trasporto aereo (CPC 746)	nessun impegno.
E. Servizi di trasporto ferroviario	
e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (CPC 743)	nessun impegno.
F. Servizi di trasporto stradale	
a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e 7122)	nessun impegno.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
e) Noleggio di veicoli commerciali con operatore (CPC 7124)	nessun impegno.
e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale (CPC 744)	nessun impegno.
G. Trasporto mediante condotte	
a) Trasporto di combustibili (CPC 7131)	nessun impegno.
b) Trasporto di altre merci (CPC 7139)	nessun impegno.
Altri servizi di trasporto (11,I)*	nessun impegno.
12. Altri servizi non inclusi altrove (CPC 95, CPC 97, CPC 98 e CPC 99)	nessun impegno.
<p>(¹) * Classificazione del servizio in base all'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.</p>	

*ALLEGATO XIV-H***ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI
CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI ⁽¹⁾
(GEORGIA)**

1. Le Parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra Parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, conformemente agli articoli 91 e 92 del presente accordo, per le attività economiche elencate in appresso, e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.

2. L'elenco comprende i seguenti elementi:
 - a) una prima colonna che indica il settore o sottosectore in cui si applicano le limitazioni;

 - b) una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

- La Georgia non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori di attività economiche diversi da quelli esplicitamente elencati nel presente allegato.

3. Ai fini dell'individuazione dei singoli settori e sottosectori, per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita nell'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.

4. Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

5. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 91 e 92 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'Unione.

6. Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni imposte dalle disposizioni legislative e regolamentari della Georgia in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.

7. L'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.

8. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali o di diritti esclusivi nei settori pertinenti, come indicato dalla Georgia nell'allegato XIV-E del presente accordo.

⁽¹⁾ Il presente documento è elaborato in base all'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.

▼B

9. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.
10. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
11. Le Parti consentono ai professionisti indipendenti dell'altra Parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all'articolo 92 del presente accordo, nei seguenti sottosectori:
- a) Servizi legali (compresa la consulenza in materia di diritto nazionale e internazionale) (CPC 861)
 - b) Servizi di architettura (CPC 8671)
 - c) Servizi di ingegneria (CPC 8672)
 - d) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8673)
 - e) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8674*)
 - f) Servizi informatici e affini
 - g) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)
 - h) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)
 - i) Altri servizi alle imprese (CPC 879)

Riserve per settore

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
1. SERVIZI ALLE IMPRESE	
A. Servizi professionali	
a) Servizi legali (compresa la consulenza in materia di diritto nazionale e internazionale) (CPC 861).	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Requisito della residenza. Requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura.
b) Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili (CPC 862)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
c) Servizi fiscali (CPC 863)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
d) Servizi di architettura (CPC 8671)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Requisito della residenza. Verifica della necessità economica.
e) Servizi di ingegneria (CPC 8672)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Requisito della residenza. Verifica della necessità economica.
f) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8673)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Requisito della residenza. Verifica della necessità economica.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
g) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8674*)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Requisito della residenza. Verifica della necessità economica.
h) Servizi medici e dentistici (CPC 9312 tranne trapianti e servizi necroscopici/autoptici)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
i) Servizi veterinari (CPC 932)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
B. Servizi informatici e affini	
a) Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware (CPC 841)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica.
b) Servizi di implementazione di software (CPC 842)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica.
c) Servizi di elaborazione dati (CPC 843)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica.
d) Servizi di banche dati (CPC 844)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica.
Servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica.
e) Servizi di preparazione dati (CPC 849 tranne CPC 8499)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica.
C. Servizi di ricerca e sviluppo	
a) Servizi di R&S relativi alle scienze naturali (CPC 851)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
b) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
c) Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo (CPC 853)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
D. Servizi immobiliari	
a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
b) Per conto terzi (CPC 822)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
E. Servizi di noleggio/leasing senza operatori	
a) Relativi a navi (CPC 83103)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
b) Relativi agli aeromobili (CPC 83104)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature (da CPC 83106 a CPC 83109)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
e) Servizi di leasing o di noleggio di videocassette o dischi ottici (CPC 83202)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
F. Altri servizi alle imprese	
a) Servizi pubblicitari (CPC 871)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
b) Servizi di ricerche di mercato (CPC 864)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica.
d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica.
e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
f) Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 88110)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
g) Servizi connessi alla pesca (CPC 882**)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
h) Servizi connessi al settore minerario (CPC 883**)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
i) Servizi connessi alle attività manifatturiere (CPC 885, CPC 886, da CPC 8841 a CPC 8844 e da CPC 8846 a CPC 8849)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
j) Servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887**)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
k) Servizi di collocamento e di fornitura di personale (CPC 87205 e CPC 87206)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
m) Servizi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
p) Servizi fotografici (CPC 875, tranne CPC 87504)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
q) Servizi di imballaggio (CPC 876)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
r) Servizi di editoria e stampa (CPC 88442)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
s) Servizi congressuali (parte di CPC 8790)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
t) Servizi di riparazione di beni personali e per la casa (CPC 633)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
Servizi di riparazione relativi a prodotti in metallo, macchinari e apparecchi (CPC 886)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
Altri servizi alle imprese (CPC 879)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica.

2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE

B. Servizi di corriere (CPC 7512)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
C. Servizi di telecomunicazione	
a) Servizi di telefonia vocale (CPC 7521)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
b) Servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (CPC 7523*)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
c) Servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito (CPC 7523**)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
d) Servizi di telex (CPC 7523*)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
e) Servizi telegrafici (CPC 7522)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
f) Servizi di fax (CPC 7521* +7529*)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
g) Servizi relativi ai circuiti privati affittati (CPC 7522* e CPC 7523*)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
h) Posta elettronica (CPC 7523*)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
i) Messaggeria vocale (CPC 7523*)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
j) Informazioni in linea e consultazione di basi di dati (CPC 7523)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
k) Scambio elettronico di dati (EDI) (CPC 7523*)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
l) Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati (CPC 7523*)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
m) Conversione di codice e di protocollo	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
n) Elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l'elaborazione delle transazioni) (CPC 843*)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
o) Altri servizi mobili servizi cellulari analogici/digitali (CPC 75213*) PCS (servizi di comunicazione personale, CPC 75213*) Servizi di radioavviso (CPC 75291*) Servizi mobili di dati (CPC 7523**)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI

A. Lavori generali di costruzione di edifici (CPC 512)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
B. Lavori generali di costruzione per l'ingegneria civile (CPC 513)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
C. Lavori di installazione e montaggio (CPC 514+516)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
D. Lavori di completamento e di finitura degli edifici (CPC 517)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
E. Altri servizi (CPC 511, CPC 515 e CPC 518)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE	
A. Servizi dei commissionari (CPC 621)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
B. Servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
C. Servizi di commercio al dettaglio (CPC 631, CPC 632, CPC 611 e CPC 612)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
D. Franchising (CPC 8929)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
5. SERVIZI DI ISTRUZIONE	
A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
B. Servizi di istruzione secondaria, solo finanziati con fondi privati (CPC 922*)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
C. Servizi di istruzione superiore, solo finanziati con fondi privati (CPC 923*)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
D. Istruzione per gli adulti (CPC 924)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
6. SERVIZI AMBIENTALI	
A. Servizi fognari (CPC 9401)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
B. Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
C. Servizi di disinfestazione e servizi simili (CPC 9403)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
D. Servizi di depurazione dei gas di scarico (CPC 9404)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
E. Servizi di riduzione del rumore (CPC 9405)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
F. Altri servizi di tutela della natura e del paesaggio (CPC 9406)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
G. Altri servizi di protezione ambientale (CPC 9409)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
7. SERVIZI FINANZIARI	
A. Servizi assicurativi e connessi	
a) Servizi di assicurazione vita, infortuni, malattie (tranne l'assicurazione contro i rischi professionali) (CPC 81211, CPC 81291 e CPC 81212)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
b) Servizi assicurativi rami non vita (CPC 8129)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
— Servizi di assicurazione marittima, aerea e di trasporti di altro tipo (CPC 81293)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
c) Riassicurazione e retrocessione (CPC 81299)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
d) Servizi ausiliari dei servizi assicurativi quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, i servizi di valutazione dei rischi e di liquidazione dei danni (CPC 8140)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
Intermediazione assicurativa, come ad esempio i servizi di intermediazione e di agenzia (CPC 8140)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari	
a) Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili (da CPC 81115 a CPC 81119)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
b) Prestiti di tutti i tipi, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali (CPC 8113)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
c) Leasing finanziario (CPC 8112)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
d) Tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro (CPC 81339)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
e) Garanzie e impegni (CPC 81199)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
f) Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
— strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito ecc.) (CPC 81339); — valuta estera (CPC 81333);	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
— prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i contratti a termine e a premio; (CPC 81339);	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
— strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, tra cui <i>swaps</i> e contratti a termine ecc. (CPC 81339)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
— valori mobiliari (CPC 81321);	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
— altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, compresi i metalli preziosi (CPC 81339).	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
g) Partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati; (CPC 8132)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
h) Servizi di intermediazione finanziaria del tipo <i>money broking</i> (CPC 81339)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
i) Gestione patrimoniale, ad es. gestione di liquidità o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria (CPC 8119 e CPC 81323).	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
j) Servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili (CPC 81339 e CPC 81319)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
k) Servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate al paragrafo 5, lettera a), punti da v) a xv), dell'allegato sui servizi finanziari del GATS, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito ad investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali (CPC 8131 e CPC 8133).	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
l) Fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari (CPC 842, CPC 844 e CPC 8131)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
8. SERVIZI SANITARI E SOCIALI	
A. Altri servizi sanitari (CPC 931 tranne CPC 93191)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
C. Servizi sociali (CPC 933)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	
A. Alberghi e ristoranti (compreso il catering) (CPC 641, CPC 642 e CPC 643)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	
A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi) (CPC 9619)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
B. Servizi delle agenzie di informazione (CPC 962)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
C. Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
D. Servizi sportivi e altri servizi ricreativi (CPC 964)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
11. SERVIZI DI TRASPORTO	
A. Servizi di trasporto marittimo	
b) Trasporto di merci (CPC 7212**)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
c) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
d) Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (CPC 8868**)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
e) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
C. Servizi di trasporto aereo	
Vendite e commercializzazione, compresi sistemi telematici di prenotazione	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
d) Manutenzione e riparazione di aeromobili (CPC 8868**)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
E. Servizi di trasporto ferroviario (CPC 7111, CPC 7112 e CPC 7113)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
d) Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (CPC 8868**)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
F. Servizi di trasporto stradale	
c) Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112 e CPC 8867)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
d) Trasporto di merci (CPC 7123)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
H. Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto	
a) Servizi di movimentazione merci (CPC 741)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
b) Servizi di magazzinaggio e deposito merci (CPC 742)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (CPC 748)	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
d) Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti (CPC 749) — Servizi di brokeraggio merci; — Servizi di controllo delle polizze di carico e di informazione sulle tariffe di nolo	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna
— Servizi di ispezione merci	Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

▼B

ALLEGATO XV

RAVVICINAMENTO



ALLEGATO XV-A

NORME APPLICABILI AI SERVIZI FINANZIARI

La Georgia si impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

A. SETTORE BANCARIO

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/44/CE sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ⁽¹⁾

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ⁽²⁾

⁽¹⁾ La Georgia può tuttavia rinviare l'attuazione degli approcci più avanzati per i rispettivi rischi come pure l'applicazione delle norme relative al portafoglio di negoziazione. La Georgia promuoverà nei prossimi anni lo sviluppo di capacità nell'ambito del proprio settore bancario e a livello delle proprie autorità di regolamentazione relativamente all'uso di approcci più avanzati, nella prospettiva di un'attuazione di tali approcci entro otto anni. La Georgia garantirà che finché le norme relative al portafoglio di negoziazione non saranno attuate i portafogli di negoziazione di banche e imprese di investimento georgiane si adegueranno alle soglie *de minimis* di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2006/49/CE.

⁽²⁾ La Georgia può tuttavia rinviare l'attuazione degli approcci più avanzati per i rischi rispettivi come pure l'applicazione delle norme relative al portafoglio di negoziazione. La Georgia promuoverà nei prossimi anni lo sviluppo di capacità nell'ambito del proprio settore bancario e a livello delle autorità di regolamentazione relativamente all'uso di approcci più avanzati, nella prospettiva di un'attuazione di tali approcci entro otto anni. La Georgia garantirà che finché le norme relative al portafoglio di negoziazione non saranno attuate i portafogli di negoziazione di banche e imprese di investimento georgiane si adegueranno alle soglie *de minimis* di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2006/49/CE.

▼B

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La Georgia può tuttavia considerare livelli di soglie diversi da quelli indicati nella direttiva e presenterà una proposta al Consiglio di associazione tenendo conto degli sviluppi del mercato locale in Georgia, al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie

Calendario: le disposizioni della direttiva 2001/65/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/51/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/46/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

▼B

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

B. ASSICURAZIONI

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva, tranne l'articolo 33, sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La proposta di attuazione dell'articolo 33 dell'anzidetta direttiva è presentato al Consiglio di associazione al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativa agli intermediari assicurativi (92/48/CEE)

Calendario: non pertinente

Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

Calendario: la proposta relativa all'attuazione dell'anzidetta direttiva è presentata al Consiglio di associazione tenendo conto degli sviluppi del mercato locale in Georgia, al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

C. VALORI MOBILIARI

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

▼B

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/14/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La Georgia può tuttavia considerare livelli diversi di soglie relative ai sistemi di indennizzo degli investitori e presenterà una proposta al Consiglio di associazione tenendo conto degli sviluppi del mercato locale in Georgia, al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)

▼B

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/72/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/124/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/125/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

D. OICVM

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni

▼B

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/16/CE sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

E. INFRASTRUTTURE DI MERCATO

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/44/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

F. PAGAMENTI

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi nel mercato interno

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

G. ANTIRICICLAGGIO

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/70/CE della Commissione, dell'1 agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri

▼B

tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/70/CE sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

*ALLEGATO XV-B***NORME APPLICABILI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE**

La Georgia si impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'UE

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) modificata dalla direttiva 2009/140/CE

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/21/CE:

- rafforzamento dell'indipendenza e della capacità amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- istituzione di procedure di consultazione pubblica per nuovi provvedimenti normativi;
- istituzione di efficaci meccanismi di ricorso contro le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- definizione dei mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante e analisi di tali mercati al fine di determinare se sono caratterizzati da un potere di mercato significativo.

Calendario: le anzidette disposizioni della direttiva 2002/21/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) modificata dalla direttiva 2009/140/CE

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/20/CE:

- adozione di norme che prevedano autorizzazioni generali e limitino la necessità di licenze individuali solo a casi specifici debitamente giustificati.

Calendario: le anzidette disposizioni della direttiva 2002/20/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) modificata dalla direttiva 2009/140/CE

Sulla base dell'analisi del mercato, effettuata in conformità della direttiva 2002/21/CE, l'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche impone agli operatori che detengono un notevole potere di mercato nei mercati pertinenti i necessari obblighi normativi in materia di:

- accesso e uso di determinate risorse di rete,
- controlli delle tariffe di accesso e di interconnessione, compresi gli obblighi di orientare i prezzi ai costi;
- trasparenza, non discriminazione e separazione contabile.

▼B

Calendario: le anzidette disposizioni della direttiva 2002/19/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) modificata dalla direttiva 2009/136/CE

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/22/CE:

- adozione di norme relative agli obblighi di servizio universale, compresa l'istituzione di meccanismi di calcolo del costo e di finanziamento degli obblighi di servizio universale;
- garanzia del rispetto degli interessi e dei diritti degli utenti, in particolare introducendo la portabilità del numero e il numero di emergenza unico europeo 112.

Calendario: le anzidette disposizioni della direttiva 2002/22/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) modificata dalla direttiva 2009/136/CE

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/58/CE:

- attuazione di norme volte a garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, e a garantire il libero flusso di tali dati e la libera circolazione di apparecchiature e servizi per la comunicazione elettronica.

Calendario: le anzidette disposizioni della direttiva 2002/58/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea

- adozione di politiche e normative volte a garantire la disponibilità armonizzata e l'uso efficace dello spettro radio.

Calendario: le misure derivanti dall'applicazione di tale decisione sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

*ALLEGATO XV-C***NORME APPLICABILI AI SERVIZI POSTALI E DI CORRIERE**

La Georgia si impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo avvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'UE

Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/39/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

Calendario: le disposizioni della direttiva 2008/6/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



ALLEGATO XV-D

NORME APPLICABILI AL TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE

La Georgia si impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'UE e agli strumenti internazionali

Sicurezza marittima- Stato di bandiera/società di classificazione

Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Stato di bandiera

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Controllo dello Stato di approdo

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo ⁽¹⁾

Le disposizioni dell'anzidetta direttiva si applicano con le seguenti eccezioni:

- considerando (15) dell'anzidetta direttiva,
- punto 1, quarto trattino, dell'allegato XII dell'anzidetta direttiva (collegato alla compilazione delle liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera),
- articolo 16 dell'anzidetta direttiva, in merito ai provvedimenti di rifiuto di accesso riguardanti alcune navi,
- disposizioni dell'anzidetta direttiva che fanno riferimento specifico al memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, in particolare: i considerando (9), (13), (14), (30), e (40); l'articolo 1, lettere b) e c); l'articolo 2, punti 2, 4 e 22; l'articolo 3, paragrafo 2; l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3; l'articolo 7, paragrafo 3; l'articolo 8 paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3, lettera a); l'articolo 10, paragrafo 3; l'articolo 13, punto 1, lettera b); l'articolo 19, paragrafo 4; l'articolo 24, paragrafo 1; l'articolo 26; l'articolo 32, primo comma, lettera a); l'articolo 33; all'allegato I, parte I, punto 1, lettera c), i) e ii), lettera d), i) e ii), e lettera e), i) e ii); all'allegato I, parte II, sub 1, 2A e 2B; all'allegato III, la lettera f); l'allegato VI; all'allegato VIII, i punti 2 e 11; all'allegato X, il punto 3.2, sub 13; all'allegato XII, il punto 1.

⁽¹⁾ Direttiva che abroga la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo).

▼B

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva, tranne le disposizioni elencate sopra, sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Monitoraggio del traffico navale

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione.

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Inchieste sui sinistri marittimi

Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Norme tecniche e operative**Navi passeggeri**

Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼ B

Petroliere

Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

L'eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo sarà effettuata secondo il calendario specificato nella convenzione MARPOL.

Navi portarinfuse

Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Equipaggio

Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Ambiente

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni tecniche

Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni sociali

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) - Allegato: accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare

▼B

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sicurezza marittima

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva (tranne quelle riguardanti le ispezioni della Commissione) sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento (tranne quelle riguardanti le ispezioni della Commissione) sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼ M6

ALLEGATO XVI

APPALTI PUBBLICI

▼ **M6**

ALLEGATO XVI-A

SOGLIE

Le soglie di valore di cui all'articolo 142, paragrafo 3, del presente accordo sono per entrambe le parti le seguenti:

- a) 144 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione aggiudicati da tali autorità;
- b) 221 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);
- c) 5 548 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;
- d) 5 548 000 EUR per gli appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;
- e) 5 548 000 EUR per le concessioni;
- f) 443 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità;
- g) 750 000 EUR per gli appalti pubblici di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici;
- h) 1 000 000 EUR per gli appalti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici nel settore dei servizi di pubblica utilità.

▼ **M6**

ALLEGATO XVI-B

CALENDARIO INDICATIVO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI, IL RAVVICINAMENTO E L'ACCESSO AL MERCATO

Fase		Calendario indicativo	Accesso al mercato concesso all'UE dalla Georgia	Accesso al mercato concesso alla Georgia dall'UE	
1	Attuazione dell'articolo 143, paragrafo 2, e dell'articolo 144 del presente accordo Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 145 del presente accordo	Tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per le autorità governative centrali	Forniture per le autorità governative centrali	
2	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/24/UE e 89/665/CEE	Cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Allegati XVI-C e XVI-D
3	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/25/UE e 92/13/CEE	Sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori	Allegati XVI-E e XVI-F
4	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi delle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE	Sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Allegati XVI-G, XVI-H e XVI-I
5	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/25/UE	Otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Allegati XVI-J e XVI-K

▼ **M6***ALLEGATO XVI-C***ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ⁽¹⁾**

(FASE 2)

TITOLO I	Ambito di applicazione, definizioni e principi generali
CAPO I	Ambito di applicazione e definizioni
Sezione 1	Oggetto e definizioni
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6
Articolo 2	Definizioni: paragrafo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23) e 24)
Articolo 3	Appalti misti
Sezione 2	Soglie
Articolo 4	Importi delle soglie
Articolo 5	Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
Sezione 3	Esclusioni
Articolo 7	Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
Articolo 8	Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
Articolo 9	Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali
Articolo 10	Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi
Articolo 11	Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
Articolo 12	Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico
Sezione 4	Situazioni specifiche
Sottosezione 1:	Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo
Articolo 13	Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 14	Servizi di ricerca e sviluppo
Sottosezione 2:	Appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 15	Difesa e sicurezza
Articolo 16	Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 17	Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
CAPO II	Disposizioni generali
Articolo 18	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
Articolo 19	Operatori economici

⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

▼ M6

Articolo 21	Riservatezza
Articolo 22	Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafi da 2 a 6
Articolo 23	Nomenclature
Articolo 24	Conflitti di interesse
TITOLO II	Disposizioni applicabili agli appalti pubblici
CAPO I	Procedure
Articolo 26	Scelta delle procedure: paragrafi 1 e 2, prima alternativa dei paragrafi 4, 5 e 6
Articolo 27	Procedura aperta
Articolo 28	Procedura ristretta
Articolo 29	Procedura competitiva con negoziazione
Articolo 32	Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 1	Preparazione
Articolo 40	Consultazioni preliminari di mercato
Articolo 41	Partecipazione precedente di candidati o offerenti
Articolo 42	Specifiche tecniche
Articolo 43	Etichettature
Articolo 44	Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafi 1 e 2
Articolo 45	Varianti
Articolo 46	Suddivisione degli appalti in lotti
Articolo 47	Fissazione di termini
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 48	Avvisi di preinformazione
Articolo 49	Bandi di gara
Articolo 50	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1 e 4
Articolo 51	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 5, primo comma
Articolo 53	Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Articolo 54	Inviti ai candidati
Articolo 55	Informazione dei candidati e degli offerenti
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Articolo 56	Principi generali
Sottosezione 1:	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 57	Motivi di esclusione
Articolo 58	Criteri di selezione

▼ **M6**

Articolo 59	Documento di gara unico europeo: mutatis mutandis paragrafo 1, paragrafo 4
Articolo 60	Mezzi di prova
Articolo 62	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2
Articolo 63	Affidamento sulle capacità di altri soggetti
Sottosezione 2:	Riduzione del numero di candidati, di offerte e soluzioni
Articolo 65	Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare
Articolo 66	Riduzione del numero di offerte e soluzioni
Sottosezione 3:	Aggiudicazione dell'appalto
Articolo 67	Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Articolo 68	Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2
Articolo 69	Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4
CAPO IV	Esecuzione del contratto
Articolo 70	Condizioni di esecuzione dell'appalto
Articolo 71	Subappalto
Articolo 72	Modifica di contratti durante il periodo di validità
Articolo 73	Risoluzione dei contratti
TITOLO III	Particolari regimi di appalto
CAPO I	Servizi sociali e altri servizi specifici
Articolo 74	Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
Articolo 75	Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 76	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
ALLEGATI	
Allegato II	Elenco delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6, lettera a)
Allegato III	Elenco dei prodotti di cui all'articolo 4, lettera b), per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa
Allegato IV	Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi di progettazione
Allegato V	Informazioni che devono figurare negli avvisi
Parte A:	Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso di preinformazione
Parte B:	Informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione (di cui all'articolo 48)
Parte C:	Informazioni che devono figurare negli avvisi e bandi di gara (di cui all'articolo 49)

▼ M6

Parte D:	Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 50)
Parte G:	Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 72, paragrafo 1)
Parte H:	Informazioni che devono figurare nei bandi di gara e negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)
Parte I:	Informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione per i servizi sociali e altri servizi specifici (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)
Parte J:	Informazioni che devono figurare negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 75, paragrafo 2)
Allegato VII	Definizione di talune specifiche tecniche
Allegato IX	Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a confermare interesse, previsti dall'articolo 54
Allegato X	Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 18, paragrafo 2
Allegato XII	Mezzi di prova dei criteri di selezione
Allegato XIV	Servizi di cui all'articolo 74

▼ **M6***ALLEGATO XVI-D***ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO ⁽¹⁾**

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, ⁽⁴⁾

(FASE 2)

Articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
Articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso
Articolo 2 <i>bis</i>	Termine sospensivo
Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera b)
Articolo 2 <i>quater</i>	Termini per la proposizione del ricorso
Articolo 2 <i>quinquies</i>	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera b) paragrafi 2 e 3
Articolo 2 <i>sexies</i>	Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
Articolo 2 <i>septies</i>	Termini

⁽¹⁾ Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

⁽²⁾ Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).

⁽³⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ La legislazione georgiana di attuazione dell'allegato XVI-D prende effetto, per quanto riguarda le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione (direttiva 2014/23/UE), a decorrere dalla fase 4.

▼ **M6***ALLEGATO XVI-E***ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ⁽¹⁾**

(FASE 3)

TITOLO I	Ambito di applicazione, definizioni e principi generali
CAPO I	Oggetto e definizioni
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6
Articolo 2	Definizioni: punti da 1 a 9, da 13 a 16 e da 18 a 20
Articolo 3	Amministrazioni aggiudicatrici (paragrafi 1 e 4)
Articolo 4	Enti aggiudicatori: paragrafi da 1 a 3
Articolo 5	Appalti misti che riguardano la stessa attività
Articolo 6	Appalti che riguardano più attività
CAPO II	Attività
Articolo 7	Disposizioni comuni
Articolo 8	Gas ed energia termica
Articolo 9	Elettricità
Articolo 10	Acqua
Articolo 11	Servizi di trasporto
Articolo 12	Porti e aeroporti
Articolo 13	Servizi postali
Articolo 14	Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
CAPO III	Ambito di applicazione materiale
Sezione 1	Soglie
Articolo 15	Importi delle soglie
Articolo 16	Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 14
Sezione 2	Appalti e concorsi di progettazione esclusi: disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
Sottosezione 1:	Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia
Articolo 18	Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 1
Articolo 19	Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 1

⁽¹⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

▼ M6

Articolo 20	Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali
Articolo 21	Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi
Articolo 22	Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
Articolo 23	Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
Sottosezione 2:	Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
Articolo 24	Difesa e sicurezza
Articolo 25	Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 26	Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 27	Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
Sottosezione 3:	Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)
Articolo 28	Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 29	Appalti aggiudicati a un'impresa collegata
Articolo 30	Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture
Sottosezione 4:	Situazioni specifiche
Articolo 32	Servizi di ricerca e sviluppo
CAPO IV	Principi generali
Articolo 36	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
Articolo 37	Operatori economici
Articolo 39	Riservatezza
Articolo 40	Regole applicabili alle comunicazioni
Articolo 41	Nomenclature
Articolo 42	Conflitti di interesse
TITOLO II	Disposizioni applicabili agli appalti
CAPO I	Procedure
Articolo 44	Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 45	Procedura aperta
Articolo 46	Procedura ristretta

▼ M6

Articolo 47	Procedura negoziata con previa indizione di gara
Articolo 50	Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettere da a) a i)
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 1	Preparazione
Articolo 58	Consultazioni preliminari di mercato
Articolo 59	Partecipazione precedente di candidati o offerenti
Articolo 60	Specifiche tecniche
Articolo 61	Etichettature
Articolo 62	Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova
Articolo 63	Comunicazione delle specifiche tecniche
Articolo 64	Varianti
Articolo 65	Suddivisione degli appalti in lotti
Articolo 66	Fissazione di termini
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 67	Avvisi periodici indicativi
Articolo 68	Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
Articolo 69	Bandi di gara
Articolo 70	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1, 3 e 4
Articolo 71	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1 e paragrafo 5, primo comma
Articolo 73	Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Articolo 74	Inviti ai candidati
Articolo 75	Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Articolo 76	Principi generali
Sottosezione 1:	Qualificazione e selezione qualitativa
Articolo 78	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 79	Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 2
Articolo 80	Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE

▼ **M6**

Articolo 81	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2
Sottosezione 2:	Aggiudicazione dell'appalto
Articolo 82	Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Articolo 83	Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2
Articolo 84	Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4
CAPO IV	Esecuzione dell'appalto
Articolo 87	Condizioni di esecuzione dell'appalto
Articolo 88	Subappalto
Articolo 89	Modifica di contratti durante il periodo di validità
Articolo 90	Risoluzione dei contratti
TITOLO III	Particolari regimi di appalto
CAPO I	Servizi sociali e altri servizi specifici
Articolo 91	Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
Articolo 92	Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 93	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
ALLEGATI	
Allegato I	Elenco delle attività di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a)
Allegato V	Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi
Allegato VI	
Parte A	Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all'articolo 67)
Parte B	Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 67, paragrafo 1)
Allegato VIII	Definizione di talune specifiche tecniche
Allegato IX	Caratteristiche relative alla pubblicazione
Allegato X	Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 68)
Allegato XI	Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all'articolo 69)
Allegato XII	Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 70)
Allegato XIII	Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti dall'articolo 74

▼ **M6**

Allegato XIV	Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 36, paragrafo 2
Allegato XVI	Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifiche di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 89, paragrafo 1)
Allegato XVII	Servizi di cui all'articolo 91
Allegato XVIII	Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 92)

▼ M6

ALLEGATO XVI-F

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO ⁽¹⁾

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾

(FASE 3)

Articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
Articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso
Articolo 2 <i>bis</i>	Termine sospensivo
Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera b)
Articolo 2 <i>quater</i>	Termini per la proposizione del ricorso
Articolo 2 <i>quinqüies</i>	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera b) paragrafi 2 e 3
Articolo 2 <i>sexies</i>	Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
Articolo 2 <i>septies</i>	Termini

⁽¹⁾ Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

⁽²⁾ Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).

⁽³⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

▼ **M6***ALLEGATO XVI-G*

(FASE 4)

I. Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/24/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XVI-B.

TITOLO I	Ambito di applicazione, definizioni e principi generali
CAPO I	Ambito di applicazione e definizioni
Sezione 1	Oggetto e definizioni
Articolo 2	Definizioni (paragrafo 1, punti 14 e 16)
CAPO II	Norme generali
Articolo 20	Appalti riservati
TITOLO II	Norme sugli appalti pubblici
CAPO II	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Articolo 37	Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Sottosezione 1:	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 64	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato
TITOLO III	Particolari regimi di appalto
CAPO I	Servizi sociali e altri servizi specifici
Articolo 77	Appalti riservati per determinati servizi

II. Elementi non obbligatori della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/23/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XVI-B.

TITOLO I	Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni
CAPO I	Ambito di applicazione, principi e definizioni
Sezione IV	Situazioni specifiche
Articolo 24	Concessioni riservate

⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽²⁾ Direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

▼ **M6***ALLEGATO XVI-H*

(FASE 4)

I. Altri elementi obbligatori della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾

TITOLO I	Ambito di applicazione, definizioni e principi generali
CAPO I	Ambito di applicazione e definizioni
Sezione 1	Oggetto e definizioni
Articolo 2	Definizioni (paragrafo 1, punto 21)
CAPO II	Norme generali
Articolo 22	Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafo 1
TITOLO II	Disposizioni applicabili agli appalti pubblici
CAPO I	Procedure
Articolo 26	Scelta delle procedure: paragrafo 3, seconda alternativa del paragrafo 4
Articolo 30	Dialogo competitivo
Articolo 31	Partenariati per l'innovazione
CAPO II	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Articolo 33	Accordi quadro
Articolo 34	Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 35	Aste elettroniche
Articolo 36	Cataloghi elettronici
Articolo 38	Appalti congiunti occasionali
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 50	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 2 e 3
TITOLO III	Particolari regimi di appalto
CAPO II	Regole sui concorsi di progettazione
Articolo 78	Ambito di applicazione
Articolo 79	Bandi e avvisi
Articolo 80	Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti
Articolo 81	Composizione della commissione giudicatrice
Articolo 82	Decisioni della commissione giudicatrice

⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

▼ **M6**

ALLEGATI

<i>Allegato V</i>	Informazioni che devono figurare negli avvisi
Parte E:	Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 79, paragrafo 1)
Parte F:	Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati di un concorso (di cui all'articolo 79, paragrafo 2)
<i>Allegato VI</i>	Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione alle aste elettroniche (articolo 35, paragrafo 4)

II. Elementi obbligatori della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾

TITOLO I	Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni
CAPO I	Ambito di applicazione, principi generali e definizioni
Sezione I	Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 2	Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche
Articolo 3	Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza
Articolo 4	Libertà di definire servizi di interesse economico generale
Articolo 5	Definizioni
Articolo 6	Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4
Articolo 7	Enti aggiudicatori
Articolo 8	Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
Sezione II	Esclusioni
Articolo 10	Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori
Articolo 11	Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
Articolo 12	Esclusioni specifiche nel settore idrico
Articolo 13	Concessioni aggiudicate a un'impresa collegata
Articolo 14	Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture
Articolo 17	Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico

⁽¹⁾ Direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

▼ M6

Sezione III	Disposizioni generali
Articolo 18	Durata della concessione
Articolo 19	Servizi sociali e altri servizi specifici
Articolo 20	Contratti misti
Articolo 21	Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 22	Contratti concernenti sia le attività di cui all'allegato II sia altre attività
Articolo 23	Concessioni riguardanti sia attività di cui all'allegato II sia attività concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Sezione IV	Situazioni specifiche
Articolo 25	Servizi di ricerca e sviluppo
CAPO II	Principi
Articolo 26	Operatori economici
Articolo 27	Nomenclature
Articolo 28	Riservatezza
Articolo 29	Norme applicabili alle comunicazioni
TITOLO II	Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali
CAPO I	Principi generali
Articolo 30	Principi generali: paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 31	Bandi di concessione
Articolo 32	Avvisi di aggiudicazione delle concessioni
Articolo 33	Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma
Articolo 34	Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Articolo 35	Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse
CAPO II	Garanzie procedurali
Articolo 36	Requisiti tecnici e funzionali
Articolo 37	Garanzie procedurali
Articolo 38	Selezione e valutazione qualitativa dei candidati
Articolo 39	Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte

▼ M6

Articolo 40	Comunicazione ai candidati e agli offerenti
Articolo 41	Criteri di aggiudicazione
TITOLO III	Norme sull'esecuzione delle concessioni
Articolo 42	Subappalto
Articolo 43	Modifica di contratti durante il periodo di validità
Articolo 44	Risoluzione delle concessioni
Articolo 45	Monitoraggio e relazioni
ALLEGATI	
Allegato I	Elenco delle attività di cui all'articolo 5, punto 7
Allegato II	Attività svolte dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7
Allegato III	Elenco degli atti giuridici dell'unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b)
Allegato IV	Servizi di cui all'articolo 19
Allegato V	Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 31
Allegato VI	Informazioni da inserire negli avvisi di preinformazione concernenti le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici, di cui all'articolo 31, paragrafo 3
Allegato VII	Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni di cui all'articolo 32
Allegato VIII	Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'articolo 32
Allegato IX	Caratteristiche relative alla pubblicazione
Allegato X	Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 30, paragrafo 3
Allegato XI	Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche di una concessione in vigenza della stessa ai sensi dell'articolo 43

▼ M6

ALLEGATO XVI-I

**ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL
CONSIGLIO ⁽¹⁾****modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio ⁽²⁾ e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio ⁽³⁾**

(FASE 4)

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera c)
Articolo 2 <i>quinqüies</i>	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera c) paragrafo 5

⁽¹⁾ Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

⁽²⁾ Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).

⁽³⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

▼ **M6***ALLEGATO XVI-J*

(FASE 5)

I. Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/25/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XVI-B.

TITOLO I	Ambito di applicazione, definizioni e principi generali
CAPO I	Oggetto e definizioni
Articolo 2	Definizioni: punti da 10 a 12
CAPO IV	Principi generali
Articolo 38	Appalti riservati
TITOLO II	Disposizioni applicabili agli appalti
CAPO II	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Articolo 55	Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza
TITOLO III	Particolari regimi di appalto
CAPO I	Servizi sociali e altri servizi specifici
Articolo 94	Appalti riservati per determinati servizi

II. Altri elementi obbligatori della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾

TITOLO I	Ambito di applicazione, definizioni e principi generali
CAPO I	Oggetto e definizioni
Articolo 2	Definizioni: punto 17
CAPO III	Ambito di applicazione materiale
Sezione 1	Soglie
Articolo 16	Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi 5 e 6
TITOLO II	DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI
CAPO I	Procedure
Articolo 44	Scelta delle procedure: paragrafo 3
Articolo 48	Dialogo competitivo

⁽¹⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽²⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

▼ **M6**

Articolo 49	Partenariati per l'innovazione
Articolo 50	Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettera j)
CAPO II	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Articolo 51	Accordi quadro
Articolo 52	Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 53	Aste elettroniche
Articolo 54	Cataloghi elettronici
Articolo 56	Appalti congiunti occasionali
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 70	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafo 2
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Sottosezione 1:	Qualificazione e selezione qualitativa
Articolo 77	Sistemi di qualificazione
Articolo 79	Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 1
TITOLO III	Particolari regimi di appalto
CAPO II	Regole sui concorsi di progettazione
Articolo 95	Ambito di applicazione
Articolo 96	Avvisi
Articolo 97	Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice
Articolo 98	Decisioni della commissione giudicatrice
ALLEGATI	
<i>Allegato VII</i>	Informazioni che devono figurare nei documenti di gara relativi alle aste elettroniche (articolo 53, paragrafo 4)
<i>Allegato XIX</i>	Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)
<i>Allegato XX</i>	Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

▼ **M6***ALLEGATO XVI-K***ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO ⁽¹⁾****modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾**

(Fase 5)

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera c)
Articolo 2 <i>quinqüies</i>	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera c) paragrafo 5

⁽¹⁾ Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

⁽²⁾ Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).

⁽³⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

▼ **M6***ALLEGATO XVI-L***I. Disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ al di fuori dell'ambito del ravvicinamento**

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.

TITOLO I	Ambito di applicazione, definizioni e principi generali
CAPO I	Ambito di applicazione e definizioni
Sezione 1	Oggetto e definizioni
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4
Articolo 2	Definizioni: paragrafo 2
Sezione 2	Soglie
Articolo 6	Revisione delle soglie e dell'elenco delle autorità governative centrali
TITOLO II	Disposizioni applicabili agli appalti pubblici
CAPO I	Procedure
Articolo 25	Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali
CAPO II	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Articolo 39	Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 1	Preparazione
Articolo 44	Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafo 3
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 51	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6
Articolo 52	Pubblicazione a livello nazionale
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Sottosezione 1:	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 61	Registro online dei certificati (e-Certis)
Articolo 62	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3
Sottosezione 3:	Aggiudicazione degli appalti
Articolo 68	Costi del ciclo di vita: paragrafo 3

⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

▼ **M6**

Articolo 69	Offerte anormalmente basse: paragrafo 5
TITOLO IV	Governance
Articolo 83	Applicazione
Articolo 84	Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 85	Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche
Articolo 86	Cooperazione amministrativa
TITOLO V	POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 87	Esercizio della delega
Articolo 88	Procedura d'urgenza
Articolo 89	Procedura di comitato
Articolo 90	Recepimento e disposizioni transitorie
Articolo 91	Abrogazioni
Articolo 92	Riesame
Articolo 93	Entrata in vigore
Articolo 94	Destinatari
ALLEGATI	
Allegato I	Autorità governative centrali
Allegato VIII	Caratteristiche relative alla pubblicazione
Allegato XI	Registri
Allegato XIII	Elenco degli atti giuridici dell'unione di cui all'articolo 68, paragrafo 3
Allegato XV	Tavola di concordanza

II. Disposizioni della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ al di fuori dell'ambito del ravvicinamento

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.

TITOLO I	Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni
CAPO I	Ambito di applicazione, principi generali e definizioni
Sezione I	Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafo 3
Articolo 6	Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3
Articolo 9	Revisione della soglia

⁽¹⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

▼ M6

Sezione II	Esclusioni
Articolo 15	Notifica di informazioni da parte degli enti aggiudicatori
Articolo 16	Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza
TITOLO II	Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali
CAPO I	Principi generali
Articolo 30	Principi generali: paragrafo 4
Articolo 33	Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4
TITOLO IV	Modifiche delle direttive 89/665/cee e 92/13/cee
Articolo 46	Modifiche della direttiva 89/665/CEE
Articolo 47	Modifiche alla direttiva 92/13/CEE
TITOLO V	Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali
Articolo 48	Esercizio della delega
Articolo 49	Procedura d'urgenza
Articolo 50	Procedura di comitato
Articolo 51	Recepimento
Articolo 52	Disposizioni transitorie
Articolo 53	Monitoraggio e relazioni
Articolo 54	Entrata in vigore
Articolo 55	Destinatari

▼ **M6***ALLEGATO XVI-M***DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ⁽¹⁾ AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO**

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.

TITOLO I	Ambito di applicazione, definizioni e principi generali
CAPO I	Oggetto e definizioni
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4
Articolo 3	Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3
Articolo 4	Enti aggiudicatori: paragrafo 4
CAPO III	Ambito di applicazione materiale
Sezione 1	Soglie
Articolo 17	Revisione delle soglie
Sezione 2	Appalti e concorsi di progettazione esclusi; disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
Sottosezione 1:	Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia
Articolo 18	Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 2
Articolo 19	Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2
Sottosezione 3:	Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)
Articolo 31	Notifica di informazioni
Sottosezione 4:	Situazioni specifiche
Articolo 33	Appalti sottoposti a un regime speciale
Sottosezione 5:	Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali
Articolo 34	Attività direttamente esposte alla concorrenza
Articolo 35	Procedura atta a stabilire se l'articolo 34 sia applicabile
TITOLO II	Disposizioni applicabili agli appalti
CAPO I	Procedure
Articolo 43	Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

⁽¹⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

▼ M6

CAPO II	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Articolo 57	Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 71	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3 e 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6
Articolo 72	Pubblicazione a livello nazionale
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Sottosezione 1:	Qualificazione e selezione qualitativa
Articolo 81	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3
Sottosezione 2:	Aggiudicazione degli appalti
Articolo 83	Costi del ciclo di vita: paragrafo 3
Sezione 4	Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi
Articolo 85	Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi
Articolo 86	Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi
TITOLO IV	Governance
Articolo 99	Applicazione
Articolo 100	Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 101	Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche
Articolo 102	Cooperazione amministrativa
TITOLO V	Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali
Articolo 103	Esercizio della delega
Articolo 104	Procedura d'urgenza
Articolo 105	Procedura di comitato
Articolo 106	Recepimento e disposizioni transitorie
Articolo 107	Abrogazione
Articolo 108	Riesame
Articolo 109	Entrata in vigore
Articolo 110	Destinatari

▼ **M6**

ALLEGATI

Allegato II	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 3
Allegato III	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 3
Allegato IV	Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35
Allegato XV	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 83, paragrafo 3

▼ M6

ALLEGATO XVI-N

**DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO ⁽¹⁾
 MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO
 EUROPEO E DEL CONSIGLIO ⁽²⁾ E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE
 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ⁽³⁾ AL DI FUORI
 DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO**

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera a)
Articolo 2 <i>quinqüies</i>	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera a) paragrafo 4
Articolo 3	Meccanismo correttore
Articolo 3 <i>bis</i>	Contenuto di un avviso volontario per la trasparenza <i>ex ante</i>
Articolo 3 <i>ter</i>	Procedura di comitato
Articolo 4	Attuazione
Articolo 4 <i>bis</i>	Riesame

⁽¹⁾ Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

⁽²⁾ Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).

⁽³⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

▼ **M6***ALLEGATO XVI-O***DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO ⁽¹⁾
MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO ⁽²⁾ E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ⁽³⁾ AL DI FUORI
DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO**

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera a)
Articolo 2 <i>quinqüies</i>	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera a) paragrafo 4
Articolo 3 <i>bis</i>	Contenuto di un avviso volontario per la trasparenza ex ante
Articolo 3 <i>ter</i>	Procedura di comitato
Articolo 8	Meccanismo correttore
Articolo 12	Attuazione
Articolo 12 <i>bis</i>	Riesame

⁽¹⁾ Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

⁽²⁾ Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).

⁽³⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

▼ **M6**

ALLEGATO XVI-P

GEORGIA: ELENCO INDICATIVO DEI TEMI DI COOPERAZIONE

1. Formazione, negli Stati membri dell'UE e in Georgia, dei funzionari di enti pubblici georgiani che si occupano di appalti pubblici;
2. formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici;
3. scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme che disciplinano la sfera degli appalti pubblici;
4. miglioramento della funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici;
5. consultazioni e assistenza metodologica fornita dalla parte UE per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche in materia di appalti pubblici;
6. rafforzamento degli organismi incaricati di garantire l'applicazione di una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici e l'esame indipendente ed imparziale (riesame) delle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici (cfr. articolo 143, paragrafo 2, del presente accordo).

▼B

ALLEGATO XVII

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

*ALLEGATO XVII-A***ELEMENTI PER LA REGISTRAZIONE E IL CONTROLLO DELLE
INDICAZIONI GEOGRAFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 170,
PARAGRAFI 1 E 2**

1. Un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori.
2. Una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di uno o più Stati, se una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica.
3. L'obbligo per una denominazione registrata di corrispondere a uno o più prodotti specifici per i quali è stabilito un disciplinare che può essere modificato solo mediante debita procedura amministrativa.
4. Disposizioni di controllo applicabili alla produzione.
5. Il diritto, per ogni produttore stabilito nella zona e che si sottopone al sistema di controllo, di fabbricare il prodotto etichettato con la denominazione protetta a condizione di rispettarne il disciplinare.
6. Una procedura di opposizione che permetta di tenere conto degli interessi legittimi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprietà intellettuale.
7. Una norma che disponga che le denominazioni protette non possono diventare generiche.
8. Disposizioni in materia di registrazione, compreso il rifiuto di registrazione, di termini omonimi o parzialmente omonimi di termini registrati, di termini usati correntemente come denominazione comune di merci, nonché di termini che comprendono o includono nomi di varietà vegetali e di razze animali. Tali disposizioni tengono conto dei legittimi interessi di tutte le parti in causa.

*ALLEGATO XVII-B***CRITERI PER LA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE PER I PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 170, PARAGRAFI 2 E 3**

1. Elenco delle denominazioni con la corrispondente trascrizione in caratteri latini o georgiani.
2. Informazioni sulla categoria del prodotto.
3. Invito destinato a ogni Stato membro (nel caso dell'Unione europea), o paese terzo, ovvero a ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro (nel caso dell'Unione europea), in Georgia o in un paese terzo, ad opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata.
4. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione europea o al governo della Georgia entro tre mesi dalla data di pubblicazione della nota informativa.
5. Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui al paragrafo 4, che dimostrino che la protezione della denominazione proposta:
 - a) è in conflitto con il nome di una varietà vegetale, compresa una varietà di uve da vino, o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;
 - b) è in conflitto con una denominazione omonima e indurrebbe erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio;
 - c) tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;
 - d) danneggia l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della nota informativa;
 - e) è in conflitto con una denominazione considerata generica.
6. I criteri di cui al paragrafo 5 sono valutati con riferimento al territorio dell'UE, che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati o al territorio della Georgia.

▼M7

ALLEGATO XVII-C

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 170, PARAGRAFI 3 E 4

PARTE A

Prodotti agricoli e alimentari dell'Unione europea, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati, di cui è chiesta la protezione in Georgia

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
BE	Jambon d'Ardenne	ჟამბონ დ'ადენ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
BE	Potjesvlees uit de Westhoek	პოტხესვლეეს უიტ დე ვესტჰოკ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
BE	Saucisson d'Ardenne / Collier d'Ardenne / Pipe d'Ardenne	სოსისონ დ'არდენ / კოლიე დარდენ / პიპ დარდენ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
BE	Fromage de Herve	ფლომაჟ დე ერვე	Formaggi
BE	Beurre d'Ardenne	ბედ დ'ადენ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
BE	Brussels grondwitloof	ბრასელს გრონვიტლოფ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
BE	Plate de Florenville	პლატე დე ფლორენვილე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
BE	Poperingse hopscheuten / Poperingse hoppescheuten	პოპერინგს ჰოპშეუტენ / პოპერინგს ჰოპშეუტენ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
BE	Vlaams – Brabantse tafeldruif	ფლამს-ბრაბანტე ტაფელდრუიფ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
BE	Geraardsbergse Mattentaart	გერარსბერგსე მატენტაარტ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
BE	Liers vlaaike	ლიერს ვლაიკე	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
BE	Gentse azalea	გენტსე აზალეა	Fiori e piante ornamentali
BE	Vlaamse laurier	ფლამშე ლაურიერ	Fiori e piante ornamentali
BE	Pâté gaumais	პატე გომე	Altri prodotti dell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") (spezie ecc.)
BG	Горнооряховски суджук Equivalente in caratteri latini: Gornooryahovski sudzhuk	გორნოორიახოვსკი სუჯუკ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
BG	Българско розово масло Equivalente in caratteri latini: Bulgarsko rozovo maslo	ბალგარსკო როზოვო მასლო	Oli essenziali
CZ	Jihočeská Niva	იჰოჩესკა ნივა	Formaggi
CZ	Jihočeská Zlatá Niva	იჰოჩესკა ზლათა ნივა	Formaggi

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
CZ	Olomoucké tvarůžky	ოლომოუცკე ტვარუჟკი	Formaggi
CZ	Chelčicko — Lhenické ovoce	ხელჩიკო — ლჰენიკე ოვოცე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
CZ	Nošovické kysané zeli	ნოშოვიკე კისანე ზელი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
CZ	Všestarská cibule	ვშესტარსკა ციბულე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
CZ	Pohořelický kapr	პოჰორჟელიცკი კაპრ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
CZ	Třeboňský kapr	ტრჟებონსკი კაპრ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
CZ	Březnický ležák	ბრჟეზნიცკი ლეჟაკ	Birra
CZ	Brněnské pivo / Starobrněnské pivo	ბრნენსკე პივო / სტარობრნენსკე პივო	Birra
CZ	Budějovické pivo	ბუდეიოვიცკე პივო	Birra
CZ	Budějovický měšťanský var	ბუდეიოვიცკი მეშტიანსკი ვარ	Birra
CZ	Černá Hora	ჩერნა ხორა	Birra
CZ	České pivo	ჩესკე პივო	Birra
CZ	Českobudějovické pivo	ჩესკობუდეიოვიცკე პივო	Birra
CZ	Chodské pivo	ხოდსკე პივო	Birra
CZ	Znojemské pivo	ზნოიემსკე პივო	Birra
CZ	Hořické trubičky	ჰორჟიკე ტრუბიჩკი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
CZ	Karlovarské oplatky	კარლოვარსკე ოპლატკი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
CZ	Karlovarské trojhránky	კარლოვარსკე ტროირანკი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
CZ	Karlovarský suchar	კარლოვარსკი სუხარი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
CZ	Lomnické suchary	ლომნიცკე სუხარი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
CZ	Mariánskolázeňské oplatky	მარიანსკოლაჟენსკე ოპლატკი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
CZ	Pardubický perník	პარდუბიცკი პერნიკ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
CZ	Štramberské uši	შტრამბერსკე უში	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
CZ	Valašský frgál	ვალაშსკი ფრგალ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
CZ	Český kmín	ჩესკი კმინ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
CZ	Chamomilla bohémica	ხამომილა ბოჰემიკა	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
CZ	Žatecký chmel	ჟატეცკი ხმელ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
DK	Vadehavslam	ველჰავსლამ	Carni fresche (e frattaglie)
DK	Vadehavsstude	ველჰავსტულ	Carni fresche (e frattaglie)
DK	Danablu	დანაბლუ	Formaggi
DK	Danbo	დენბოლუ	Formaggi
DK	Esrom	ესრომ	Formaggi
DK	Lammefjordsgulerod	ლამეფიორდსგულეროდ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DK	Lammefjordskartofler	ლამეფიორდსკარტოფლერ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern	ბაიერიშეს რინდფლაიმ/ რინდფლაიმ აუს ბაიერნ	Carni fresche (e frattaglie)
DE	Diepholzer Moorschnucke	დიჰპოლცერ მოორშნუკე	Carni fresche (e frattaglie)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
DE	Lüneburger Heidschnucke	ლიუნებურგერ ჰაიდშნუკე	Carni fresche (e frattaglie)
DE	Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch	შვებიშ-ჰელიშესკვალიტესშვანეფლაიშ	Carni fresche (e frattaglie)
DE	Weideochse vom Limpurger Rind	ვაიდოხსე ფომ ლიმფურგერ რინდ	Carni fresche (e frattaglie)
DE	Aachener Weihnachts-Leberwurst / Oecher Weihnachtsleberwurst	ახენერ ვაინახტს-ლებერვურსტ / ოხერ ვაინახტს ლებერვურსტ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
DE	Ammerländer Dielenrauschsinken / Ammerländer Katensinken	ამერლენდერ დილენრაუხშინკენ / ამერლენდერ კატენშინკენ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
DE	Ammerländer Schinken / Ammerländer Knochenschinken	ამერლენდერ შინკენ / ამერლენდერ კნოხენშინკენ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
DE	Eichsfelder Feldkieker / Eichsfelder Feldkicker	აისფელდერ ფელდკიკერ / აისფელდერ ფელდკიკერ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
DE	Flönz	ფლონც	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
DE	Göttinger Stracke	გეტინგერ შტრაქე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
DE	Göttinger Feldkieker	გეტინგერ ფელდკიკერ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
DE	Greußener Salami	როისნერ სალამი	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
DE	Halberstädter Würstchen	ჰალბერშტედტერ ვიურსტჰენ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
DE	Hofer Rindfleischwurst	ჰოფარ რინდფლაიშვურსტ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
DE	Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauschsinken / Holsteiner Knochenschinken	ჰოლშტაინერ ქათენშინკენ / ჰოლშტაინერ შინკენ / ჰოლშტაინერ ქათენრაუხშინკენ / ჰოლშტაინერ კნოხენშინკენ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
DE	Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste	ნიურენბერგერ ბრატვიურსტე / ნიურენბერგერ როსტბრატვიურსტე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
DE	Oecher Puttes / Aachener Puttes	ოხერე პუტეს / ახენერ პუტეს	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
DE	Schwarzwälder Schinken	შვარცვალდერ შინკენ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
DE	Thüringer Leberwurst	თიურინგერ ლებერვურსტ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
DE	Thüringer Rostbratwurst	თიურინგერ როსტბრატვიურსტ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
DE	Thüringer Rotwurst	თიურინგერ როტვურსტ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
DE	Westfälischer Knochen-schinken	ვესტფილემერ კნოხენშინკენ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
DE	Allgäuer Bergkäse	ალგაიერ ბერგკეზე	Formaggi
DE	Allgäuer Emmentaler	ალგაიერ ემენტალერ	Formaggi
DE	Allgäuer Sennalpkäse	ალგაიერ ზენალპკეზე	Formaggi
DE	Altenburger Ziegenkäse	ალტენბურგერ ციგენკეზე	Formaggi
DE	Hessischer Handkäse / Hessischer Handkäs	ჰესიშერ ჰანდკეზე / ჰესიშერ ჰანდკეზ	Formaggi
DE	Holsteiner Tilsiter	ჰოლშტაინერ ტილსიტერ	Formaggi
DE	Nieheimer Käse	ნიჰაიმერ ქეზე	Formaggi
DE	Odenwälder Frühstückskäse	ოდენველდერ ფრიუშტუკსკეზე	Formaggi
DE	Weißlacker / Allgäuer Weißlacker	ვაისლაკერ/ ალგაიერ ვაისლაკერ	Formaggi
DE	Obazda / Obatzter	ობაცდა / ობატცტერ	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
DE	Lausitzer Leinöl	ლაუტიცერ ლაინოელ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
DE	Abensberger Spargel / Abensberger Qualitätsspargel	აბენსკებერგერ შპარგელ / აბენსკებერგერ ქუალიტეტშპარგელ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Bamberger Hörnla / Bamberger Hörnle / Bamberger Hörnchen	ბამბერგერ ჰორნლა/ ბამბერგერ ჰორნლე / ბამბერგერ ჰორნხენ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Bayerischer Meerrettich / Bayerischer Kren	ბაიერიშერ მეერრეთიჰ / ბაიერიშერ კრენ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Bayrisch Blockmalz / Bayrischer Blockmalz / Echt Bayrisch Blockmalz / Aecht Bayrischer Blockmalz	ბაირიშ ბლოკმალც / ბაირიშერ ბლოკმალც / ეჰტ ბაირიშ ბლოკმალც / ეჰტ ბაიერიშერ ბლოკმალც	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Beelitzer Spargel	ბელიტიცერ შპარგელ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Bornheimer Spargel / Spargel aus dem Anbau-gebiet Bornheim	ბონჰაიმერ შპარგელ / შპარგელ აუს დემ ანბაუგებიეთ ბორნჰაიმ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Dithmarscher Kohl	დიტმარშერ ქოლ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Filderkraut / Filderspitzkraut	ფილდეკრაუტ/ფილდესპიცკრაუტ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Frankfurter Grüne Soße / Frankfurter Grie Soß	ფრანკფურტერ გრუნე ზოსე / ფრანკფურტერ გრი ზოს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Fränkischer Grünkern	ფრანკიშერ გრუნკერნ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
DE	Höri Bülle	ჰორი ბულე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Spargel aus Franken / Fränkischer Spargel / Franken-Spargel	სპარგელ აუს ფრანკენ / ფრანკიშერ შპარგელ / ფრანკენ-შპარგელ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Stromberger Pflaume	შტრომბერგერ ფლაუმე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Walbecker Spargel	ვალბეკერ შფარგელ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Feldsalat von der Insel Reichenau	ფელდსალათ ფონ დერ ინზელ რაიჰენაუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Gurken von der Insel Reichenau	გურკენ ფონ დერ ინზელ რაიჰენაუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Lüneburger Heidekartoffeln	ლიუნებურგერ ჰაიდექართოფელნ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut	რაინიშეს ცუქერრუბენკრაუტ / რაინიშერ ცუქერრუბენსირუპ / რაინიშეს რუბენკრაუტ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Rheinisches Apfelkraut	რაინიშეს აპფელკრაუტ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Salate von der Insel Reichenau	სალატე ფონ დერ ინზელ რაიჰენაუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/ Spargel aus dem Anbauggebiet Schrobenhausen	შრობენჰაუსენერ შფარგელ/შფარგელ აუს დემ შრობენჰაუსენერ ლანდ/ შპარგელ აუს დემ ანბაუგებიტ შრობენჰაუსენ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Spreewälder Gurken	შპრეეველდერ გურკენ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Spreewälder Meerrettich	შპრეეველდერ მეერრეტჩი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Tomaten von der Insel Reichenau	ტომატენ ფონ დერ ინზელ რაიჰენაუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Aischgründer Karpfen	აიშგრუნდერ კარპფენ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
DE	Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken	ფრანკიშე კარპფენ/ფრანკენკარპფენ/ კარპფენ აუს ფრანკენ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
DE	Glückstädter Matjes	გლუქშტედტერ მატის	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
DE	Holsteiner Karpfen	ჰოლშტაინერ კარპფენ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
DE	Oberlausitzer Biokarpfen	ობერლაუზიტცერ ბიოკარპფენ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
DE	Oberpfälzer Karpfen	ობერპფელცერ კარპფენ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
DE	Schwarzwaldforelle	შვარცვალდფორელე	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
DE	Bayerisches Bier	ბაიერიშეს ბიერ	Birra
DE	Bremer Bier	ბრემერ ბიერ	Birra
DE	Dortmunder Bier	დორტმუნდერ ბიერ	Birra
DE	Hofer Bier	ჰოფერ ბიერ	Birra
DE	Kölsch	კიოლშ	Birra
DE	Kulmbacher Bier	ულმბახერ ბიერ	Birra
DE	Mainfranken Bier	მაინფრანკენ ბიერ	Birra
DE	Münchener Bier	მიუნჰენერ ბიერ	Birra
DE	Reuther Bier	როითერ ბიერ	Birra
DE	Aachener Printen	აახენერ პრინტენ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
DE	Bayerische Breze / Bayerische Brezn / Bayerische Brez'n / Bayerische Brezel	ბაიერიშე ბრეცე / ბაიერიშე ბრეცენ / ბაიერიშე ბრეზენ / ბაიერიშე ბრეზელ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
DE	Bremer Klaben	ბრემერ კლაბენ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
DE	Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen/ Dresdner Weihnachtsstollen	დრეზდნერ ქრისტშტოლენ / დრეზდნერ შტოლენ/ დრეზდნერ ვაინახსშტოლენ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
DE	Lübecker Marzipan	ლიუბეკერ მარციპან	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
DE	Meißner Fummel	მაისნერ ფუმელ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
DE	Nürnberger Lebkuchen	ნიურენბერგერ ლებკუხენ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
DE	Salzwedeler Baumkuchen	ზალცვედელერ ბაუმქუხენ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
DE	Westfälischer Pumpnickel	ვესტფელიშერ პუმპნიკელ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
DE	Düsseldorfer Mostert / Düsseldorfer Senf Mostert / Düsseldorfer Urtyp Mostert / Aechter Düsseldorfer Mostert	დიუსელდორფერ მოსტერთ / დიუსელდორფერ ზენფ მოსტერთ / დიუსელდორფერ ურტიფ მოსტერთ / ეხთერ დიუსელდორფერ მოსტერთ	Pasta di mostarda
DE	Schwäbische Maultaschen / Schwäbische Suppenmaultaschen	შვებიშე მაულთაშენ / შვებიშე სუპენმაულთაშენ	Pasta
DE	Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfe	შვებიშე შპეცლე / შვებიშე ქნოპფლე	Pasta
DE	Elbe-Saale Hopfen	ელბე ზაალე ჰოპფენ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
DE	Hessischer Apfelwein	ჰესიშერ აპფელვაინ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
DE	Hopfen aus der Hallertau	ჰოპფენ აუს დერ ჰალერტაუ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
DE	Spalt Spalter	შპალტ შპალტე	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
DE	Tettnanger Hopfen	თეტნანგერ ჰოპფენ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
IE	Connemara Hill lamb / Uain Sléibhe Chonamara	კონემარა ჰილ ლამბ / უაინ სლეიბ ჩონამარა	Carni fresche (e frattaglie)
IE	Timoleague Brown Pudding	ტიმოლიგ ბრაუნ პუდინგ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IE	Imokilly Regato	იმოკილი რეგატო	Formaggi
IE	Clare Island Salmon	კლერ აილანდ სალმონ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
IE	Waterford Blaa / Blaa	ვოთერფორდ ბლაა/ ბლაა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
IE	Oriel Sea Minerals	ორიელ სი მინერალს	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IE	Oriel Sea Salt	ორიელ სი სოლთ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
EL	Αρνάκι Ελασσόνας Equivalente in caratteri latini: Arnaki Elassonas	არნაკი ელასონას	Carni fresche (e frattaglie)
EL	Κατσικάκι Ελασσόνας Equivalente in caratteri latini: Katsikaki Elassonas	კატსიკაკი ელასონას	Carni fresche (e frattaglie)
EL	Ανεβάτο Equivalente in caratteri latini: Anevato	ანევატო	Formaggi
EL	Γαλοτύρι Equivalente in caratteri latini: Galotyri	ღალოტირი	Formaggi
EL	Γραβιέρα Αγράφων Equivalente in caratteri latini: Graviera Agrafon	ღრავიერა ადრაფონ	Formaggi
EL	Γραβιέρα Κρήτης Equivalente in caratteri latini: Graviera Kritis	ღრავიერა კრიტის	Formaggi
EL	Γραβιέρα Νάξου Equivalente in caratteri latini: Graviera Naxou	ღრავიერა ნაქსუ	Formaggi
EL	Καλαθάκι Λήμνου Equivalente in caratteri latini: Kalathaki Limnou	კალათაკი ლიმნუ	Formaggi
EL	Κασέρι Equivalente in caratteri latini: Kasseri	კასერი	Formaggi
EL	Κατίκι Δομοκού Equivalente in caratteri latini: Katiki Domokou	კატიკი დომოკუ	Formaggi
EL	Κεφαλογραβιέρα Equivalente in caratteri latini: Kefalograviera	კეფალოღრავიერა	Formaggi
EL	Κοπανιστή Equivalente in caratteri latini: Kopanisti	კოპანისტი	Formaggi

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
EL	Λαδοτύρι Μυτιλήνης Equivalente in caratteri latini: Ladotyri Mytilinis	ლადოტირი მიტილინის	Formaggi
EL	Μανούρι Equivalente in caratteri latini: Manouri	მანური	Formaggi
EL	Μετσοβόνη Equivalente in caratteri latini: Metsovone	მეცოვონე	Formaggi
EL	Μπάτζος Equivalente in caratteri latini: Batzos	ბაძოს	Formaggi
EL	Ξυνομυζήθρα Κρήτης Equivalente in caratteri latini: Xynomyzithra Kritis	ქსინომიზითრა კრიტის	Formaggi
EL	Ξύγαλο Σητείας / Ξίγαλο Σητείας Equivalente in caratteri latini: Xygalo Siteias / Xigalo Siteias	ქსიღალო სიტეას	Formaggi
EL	Πηχτόγαλο Χανίων Equivalente in caratteri latini: Pichtogalo Chanion	პიხტოღალო ხანიონ	Formaggi
EL	Σαν Μιχάλη Equivalente in caratteri latini: San Michali	სან მიხალი	Formaggi
EL	Σφέλα Equivalente in caratteri latini: Sfela	შფელა	Formaggi
EL	Φέτα Equivalente in caratteri latini: Feta	ფეტა	Formaggi
EL	Φορμαέλλα Αράχθιας Παρνασσού Equivalente in caratteri latini: Formaella Arachthias Parnassou	ფორმაელა არახთვას პარნასუ	Formaggi
EL	Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης Equivalente in caratteri latini: Pefkothymaromelo Kritis	პევკოსიმარომელო კრიტის	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
EL	Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας Equivalente in caratteri latini: Agios Mattheos Kerkyras	აღიოს მატეთოს კერკირას	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Αγουρέλαιο Χαλκιδικής Equivalente in caratteri latini: Agoureleo Chalkidikis	აღუღლეო ხალკიდიკის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Αποκορώνας Χανίων Κρήτης Equivalente in caratteri latini: Apokoronas Chation Kritis	აპოკორონას ხანიონ კრიტის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης Equivalente in caratteri latini: Arxanes Irakliou Kritis	არხანეს ირაკლიუ კრიტის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης Equivalente in caratteri latini: Vianos Irakliou Kritis	ვიანოს ირაკლიუ კრიტის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης Equivalente in caratteri latini: Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis	ვორიოს მილოპოტამოს რეთიმნის კრიტის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Γαλανό Μεταγγισίου Χαλκιδικής Equivalente in caratteri latini: Galano Metaggitsiou Chalkidikis	გალანო მეტაგიციუ ხალკიდიკის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τριζινία» Equivalente in caratteri latini: Exeretiko partheno eleolado "Trizinia"	ექსერეტისკო პართენო ელეოლადო «ტრიზინია»	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης Equivalente in caratteri latini: Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis	ექსერეტისკო პართენო ელეოლადო სელინო კრიტის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό Equivalente in caratteri latini: Exeretiko partheno eleolado Thrapsano	ექსერეტისკო პართენო ელეოლადო თრაფსანო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
EL	Ζάκυνθος Equivalente in caratteri latini: Zakynthos	ზაკინთოს	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Θάσος Equivalente in caratteri latini: Thassos	თასოს	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Καλαμάτα Equivalente in caratteri latini: Kalamata	კალამატა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Κεφαλονιά Equivalente in caratteri latini: Kefalonia	კეფალონია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης Equivalente in caratteri latini: Kolyvari Chanion Kritis	კოლიმვარი ხანიონ კრიტის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Κρανίδι Αργολίδας Equivalente in caratteri latini: Kranidi Argolidas	კრანიდი არლოლიდას	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Κροκεές Λακωνίας Equivalente in caratteri latini: Krokees Lakonias	კროკეეს არლოლიდას	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Λακωνία Equivalente in caratteri latini: Lakonia	ლაკონია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Λέσβος / Μυτιλήνη Equivalente in caratteri latini: Lesvos / Mytilini	ლესვოს / მიტილინი	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Λυγουριό Ασκληπιείου Equivalente in caratteri latini: Lygourio Asklipiou	ლიღურით ასკლიპიით	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Μεσσαρά Equivalente in caratteri latini: Messara	მესარა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Ολυμπία Equivalente in caratteri latini: Olympia	ოლიმპია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Ρεζά Ηρακλείου Κρήτης Equivalente in caratteri latini: Peza Irakliou Kritis	პეზა ირაკლიუ კრიტის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
EL	Πέτρινα Λακωνίας Equivalente in caratteri latini: Petrina Lakonias	პეტრინა ლაკონიას	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Πρέβεζα Equivalente in caratteri latini: Preveza	პრევეზა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Ρόδος Equivalente in caratteri latini: Rodos	როდოს	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Σάμος Equivalente in caratteri latini: Samos	სამოს	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Σητεία Λασιθίου Κρήτης Equivalente in caratteri latini: Sitia Lasithiou Kritis	სიტია ლასითიუ კრიტის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Φοινίκι Λακωνίας Equivalente in caratteri latini: Finiki Lakonias	ფინიკი ლაკონიას	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Χανιά Κρήτης Equivalente in caratteri latini: Chania Kritis	ხანია კრიტის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Αγκινάρα Ιρίων Equivalente in caratteri latini: Agkinara Irion	ანგინარა ირიონ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Ακτινίδιο Πιερίας Equivalente in caratteri latini: Aktinidio Pierias	აკტინიდიო პიერიას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Ακτινίδιο Σπερχειού Equivalente in caratteri latini: Aktinidio Sperchiou	აკტინიდიო სპერხიუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Ελιά Καλαμάτας Equivalente in caratteri latini: Elia Kalamatas	ელია კალამატას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης Equivalente in caratteri latini: Throumba Ampadias Rethymnis Kritis	თრუმბა ამბადიას რეთიმნის კრიტის	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
EL	Θρούμπα Θάσου Equivalente in caratteri latini: Throumba Thassou	თრუმბა თასუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Θρούμπα Χίου Equivalente in caratteri latini: Throumba Chiou	თრუმბა ხიუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας Equivalente in caratteri latini: Kelifoto fystiki Fthiotidas	კელიფოტო ფისტიკი ფტიოტიდას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου Equivalente in caratteri latini: Kerassia Tragana Rodochoriou	კერასია ტრანანა როდოხორიუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Κονσερβολιά Αμφίσσης Equivalente in caratteri latini: Konservolia Amfissis	კონსერვოლია ამფისის	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Κονσερβολιά Αρτας Equivalente in caratteri latini: Konservolia Artas	კონსერვოლია არტას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Κονσερβολιά Αταλάντης Equivalente in caratteri latini: Konservolia Atalantis	კონსერვოლია ატლანტის	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου Equivalente in caratteri latini: Konservolia Piliou Volou	კონსერვოლია პილიუ ვოლუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Κονσερβολιά Ροβίων Equivalente in caratteri latini: Konservolia Rovion	კონსერვოლია როვიონ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Κονσερβολιά Στυλίδας Equivalente in caratteri latini: Konservolia Styli-das	კონსერვოლია სტილიდას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα Equivalente in caratteri latini: Korinthiaki Stafida Vostitsa	კორინთიაკი სტაფიდა ვოსტიცა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Κουμ Κουάτ Κέρκυρας Equivalente in caratteri latini: Koum kouat Kerkiras	კუმ კუატ კერკირას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
EL	Μανταρίνι Χίου Equivalente in caratteri latini: Mandarini Chiou	მანდარინი ხიუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Μελεκοῦνι Equivalente in caratteri latini: Melekouni	მელეკუნბი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Μήλα Ζαγοράς Πηλίου Equivalente in caratteri latini: Mila Zagoras Piliou	მილა ზაგორას პილიუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Μήλα Ντελίσσιους Πιλαφά Τριπόλεως Equivalente in caratteri latini: Mila Delicious Pila-fa Tripoleas	მილა დელისიუს პილაფა ტრიპოლეუს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Μήλο Καστοριάς Equivalente in caratteri latini: Milo Kastorias	მილო კასტორიას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Ξερά σύκα Κύμης Equivalente in caratteri latini: Xera syka Kymis	ქსერა სიკა კიმის	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη Equivalente in caratteri latini: Xira Syka Taxiarchi	ქსირა სიკა ტაქსიარხი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου Equivalente in caratteri latini: Patata Kato Nevro-kopíou	პატატა კატო ნევროკოპიუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Πατάτα Νάξου Equivalente in caratteri latini: Patata Naxou	პატატა ნაქსუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης Equivalente in caratteri latini: Portokalia Maleme Chanion Kritis	პორტოკალია მალემე ხანიონ კრიტის	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής Equivalente in caratteri latini: Prasines Elies Chalkidikis	პრასინეს ელიეს ჰალკიდიკის	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Ροδάκινα Νάουσας Equivalente in caratteri latini: Rodakina Naoussas	როდაკინა ნაუსას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
EL	Σταφίδα Ζακύνθου Equivalente in caratteri latini: Stafida Zakynthou	სტაფიდა ზაკინთუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Σταφίδα Ηλείας Equivalente in caratteri latini: Stafida Ilias	სტაფიდა ილიას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης Equivalente in caratteri latini: Stafida Soultanina Kritis	სტაფიდა სულტანინა კრიტის	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Σύκα Βραβρόνας Μαρκοπούλου Μεσογείων Equivalente in caratteri latini: Syka Vavronas Markopoulou Messongion	სიკა ვრავრონას მარკოპულუ მესოგიონ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Τοματάκι Σαντορίνης Equivalente in caratteri latini: Tomataki Santorinis	ტომატაკი სანდორინის	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Τσακωνική μελιτζάνα Λεωνιδίου Equivalente in caratteri latini: Tsakoniki Melitzana Leonidiou	ცაკონიკი მელიტძანა ლეონიდიუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Φάβα Σαντορίνης Equivalente in caratteri latini: Fava Santorinis	ფავა სანტორინის	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Φάβα Φενεού Equivalente in caratteri latini: Fava Feneou	ფავა ფენეუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας Equivalente in caratteri latini: Fassolia (Gigantes Elefantes) Prespon Florinas	ფასოლია (დიდანტეს ელეფანტეს) პრესპონ ფლორინას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας Equivalente in caratteri latini: Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas	ფასოლია (პლაკე მეგალო-სპერ-მა) პრესპონ ფლორინას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
EL	ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Equivalente in caratteri latini: Fasolia Gigantes-Elefantes Kastorias	ფასოლია დიდანტეს ელეფანტეს კასტორიას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου Equivalente in caratteri latini: Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopriou	ფასოლია დიდანტეს ელეფანტეს კატო ნევროკოპიუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Φασόλια Βανίλιες Φενεού Equivalente in caratteri latini: Fasolia Vanilies Feneou	ფასოლია ვანილიეს ფენეუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου Equivalente in caratteri latini: Fassolia kina Mesosperma Kato Nevrokopriou	ფასოლია კინა მესოსპერმა კატო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Φιρίκι Πηλίου Equivalente in caratteri latini: Firiki Piliou	ფირიკი პილიუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Φυστίκι Αίγινας Equivalente in caratteri latini: Fystiki Aeginas	ფისტიკი ელინას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Φυστίκι Μεγάρων Equivalente in caratteri latini: Fystiki Megaron	ფისტიკი მეღარონ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Αυγοτάραχο Μεσολογγίου Equivalente in caratteri latini: Avgotarocho Mesolongiou	ავლოტარახო მესოლონდუ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
EL	Κρητικό παξιμάδι Equivalente in caratteri latini: Kritiko paximadi	კრიტიკო პაქსიმადი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
EL	Μαστίχα Χίου Equivalente in caratteri latini: Masticha Chiou	მასტიხელიო ხიუ	Gomme e resine naturali
EL	Τσίγλα Χίου Equivalente in caratteri latini: Tsikla Chiou	ციხლა ხიუ	Gomme e resine naturali

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
EL	Μαστιχέλαιο Χίου Equivalente in caratteri latini: Mastichelaio Chiou	მასტიხა ხიუ	Oli essenziali
EL	Κρόκος Κοζάνης Equivalente in caratteri latini: Krokos Kozanis	კროკოს კოზანის	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
EL	Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια Equivalente in caratteri latini: Meli Elatis Menalou Vanilia	მელი ელათის მენალუ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
ES	Capón de Vilalba	კაპონ დე ვილაალვა	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Carne de Ávila	კარნე დე ავილა	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Carne de Cantabria	კარნე დე კანტაბრია	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Carne de la Sierra de Guadarrama	კარნე დე ლა სიერა დე გუადარამა	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Carne de Salamanca	კარნე დე სალამანკა	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Carne de Vacuno del País Vasco / Euskal Okela	კარნე დე ვაკუნო დელ პაის ვასკო / ეუსკალ ოკელა	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Cordero de Extremadura	კორდერო დე ესტრემადურა	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Cordero de Navarra / Nafarroako Arkumea	კორდერო დე ნავარრა / ნაფაროაკო არკუმეა	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Cordero Manchego	კორდერო მანჩეგო	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Cordero Segureño	კორდერო სეგურენიო	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Gall del Penedès	გოლ დელ პენედეს	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Lechazo de Castilla y León	ლეჩასო დე კასტილია ი ლეონ	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Pollo y Capón del Prat	პოლიო ი კაპონ დელ პრატ	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Ternasco de Aragón	ტერნასკო დე არაგონ	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Tenera Asturiana	ტერნერა ასტურიანა	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Tenera de Aliste	ტერნერა დე ალისტე	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Tenera de Extremadura	ტერნერა დე ესტრემადურა	Carni fresche (e frattaglie)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
ES	Tenera de Navarra / Na-farroako Aratxea	ტერნერა დე ნავარა / ნაფაროაკო არატხეა	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Tenera Gallega	ტერნერა გალიეგა	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Botillo del Bierzo	ბოტილიო დელ ბიერსო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
ES	Cecina de León	სესინა დე ლეონ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
ES	Chorizo de Cantimpalos	ჩორისო დე კანტიმპალოს	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
ES	Chorizo Riojano	ჩორიზო რიოხანო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
ES	Chosco de Tineo	ჩოსკო დე ტინეო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
ES	Dehesa de Extremadura	დეესა დე ესტრემადურა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
ES	Guijuelo	გიხუელო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
ES	Jabugo	ხაზუგო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
ES	Jamón de Serón	ხამონ დე სერონ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
ES	Jamón de Teruel / Paleta de Teruel	ხამონ დე ტერუელ / პალეტა დე ტერუელ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
ES	Jamón de Trevélez	ხამონ ე ტრეველეს	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
ES	Lacón Gallego	ლაკონ გალიეგო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
ES	Los Pedroches	ლოს პედროჩეს	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
ES	Morcilla de Burgos	მორსია დე ბურგოს	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
ES	Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic	სალჩიჩონ დე ვიკ / ლიონგანისსა დე ვიკ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
ES	Sobrasada de Mallorca	სობრასადა დე მალიორკა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
ES	Afuega'l Pitu	აფუეგალ პიტუ	Formaggi
ES	Arzúa-Ulloa	არზუა ულოა	Formaggi
ES	Cabrales	კაბრალეს	Formaggi
ES	Cebreiro	სებრეირო	Formaggi
ES	Gamoneu / Gamonedo	გამონეუ / გამონედო	Formaggi
ES	Idiazabal	იდიასაბალ	Formaggi
ES	Mahón-Menorca	მაონ-მენორკა	Formaggi

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
ES	Picón Bejes-Tresviso	პიკონ ბეხეს-ტრესვისო	Formaggi
ES	Queso Camerano	ჭუესო კამერანო	Formaggi
ES	Queso Casín	კესო კასინ	Formaggi
ES	Queso de Flor de Guía / Queso de Media Flor de Guía / Queso de Guía	კესო დე ფლორ დე გია / კესო დე მედია ფლორ დე გია / კესო დე გია	Formaggi
ES	Queso de La Serena	კესო დე ლა სერენა,	Formaggi
ES	Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya	კესო დე ალტ ურჟეი ი ლა სერდანია	Formaggi
ES	Queso de Murcia	კესო დე მურსია	Formaggi
ES	Queso de Murcia al vino	კესო დე მურსია ალ ვინო	Formaggi
ES	Queso de Valdeón	კესო დე ვალდეონ	Formaggi
ES	Queso Ibores	კესო იბორეს	Formaggi
ES	Queso Los Beyos	ჭუესო ლოს ბეიოს	Formaggi
ES	Queso Majorero	კესო მახორერო	Formaggi
ES	Queso Manchego	კესო მანჩეგო	Formaggi
ES	Queso Nata de Cantabria	კესო ნატა დე კანტაბრია	Formaggi
ES	Queso Palmero / Queso de la Palma	კუესო პალმერო / კუესო დე ლა პალმა	Formaggi
ES	Queso Tetilla / Queixo Tetilla	ჭუესო ტეტილა / ქუეიხო ტეტილა	Formaggi
ES	Queso Zamorano	კესო სამორანო	Formaggi
ES	Quesucos de Liébana	კესუკოს დე ლიებანა	Formaggi
ES	Roncal	რონკალ	Formaggi
ES	San Simón da Costa	სან სიმონ და კოსტა	Formaggi
ES	Torta del Casar	ტორტა დელ კასარ	Formaggi
ES	Miel de Galicia / Mel de Galicia	მიელ დე გალისია / მელ დე გალისია	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
ES	Miel de Granada	მიელ დე გრანადა	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
ES	Miel de La Alcarria	მიელ დე ლა ალკარია	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
ES	Miel de Liébana	მიელ დე ლიებანა	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
ES	Miel de Tenerife	მიელ დე ტენერიფე	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
ES	Miel Villuercas-Ibores	მიელ ვილერკას-იბორეს	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
ES	Aceite Campo de Calatrava	ასეიტე კამპო დე კალატრავა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Aceite Campo de Montiel	ასეიტე კამპო დე მონტიელ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Aceite de La Alcarria	ასეიტე დე ლა ალკარია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Aceite de la Comunitat Valenciana	ავეიტე დე ლა კომუნიტატ ვალენსიანა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Aceite de Lucena	ავეიტე დე ლუჩენა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Aceite de la Rioja	ასეიტე დე ლა რიოხა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Aceite de Mallorca / Aceite mallorquín / Oli de Mallorca / Oli mallorquí	ასეიტე დე მალიორკა / ასეიტე მალიორკინ / ოლი დე მალიორკა / ოლი მალიორკი	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Aceite de Navarra	ავეიტე დე ნავარრა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta	ასეიტე დე ტერა ალტა / ოლი დე ტერა ალტა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli del Baix Ebre-Montsià	ასეიტე დელ ბაიშ ებრე-მონტსია / ოლი დელ ბაიშ ებრე-მონტსია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Aceite del Bajo Aragón	ასეიტე დელ ბახო არაგონ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Aceite Monterrubio	ასეიტე მონტერუბიო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Aceite Sierra del Moncayo	ავეიტე სიერა დელ მონკაიო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Antequera	ანტეკერა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Baena	ბაენა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Estepa	ესტეპა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Gata-Hurdes	გატა-ურდეს	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Les Garrigues	ლეს გარიგეს	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya / Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya	მანტეკეჟილლა დე ელ ალტ ურგელ ი ლა ცერდანია / მანტეკეჟილლა დე ელ ალტ ურგელ ი ლა ცერდანია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
ES	Mantequilla de Soria	მანტევილია დე სორია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Montes de Granada	მონტეს დე გრანადა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Montes de Toledo	მონტეს დე ტოლედო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Montoro-Adamuz	მონტორო - ადამუზ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Oli de l'Empordà / Aceite de L'Empordà	ოლი დე ლ'ემპორდა / აციტე დე ლ'ემპორდა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Poniente de Granada	პონიენტე დე გრანადა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Priego de Córdoba	პრიეგო დე კორდობა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Sierra de Cádiz	სიერა დე კადის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Sierra de Cazorla	სიერა დე კასორლა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Sierra de Segura	სიერა დე სეგურა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Sierra Mágina	სიერა დე მახინა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Siurana	სიურანა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Ajo Morado de las Pedroñeras	ახო მორადო დე ლას პედრონიერას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Aceituna Aloreña de Málaga	აციტუნა ალორენია დე მალაღა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina	აციტუნა დე მალიორკა / აციტუნა მალიორკინა / ოლივა დე მალიორკა / ოლივა მალიორკინა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Alcachofa de Benicarló / Carxofa de Benicarló	"ალკაჩოფადებენიკარლო / კარხოფადებენიკარლო"	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Alcachofa de Tudela	ალკაჩოფა დე ტუდელა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Almendra de Mallorca / Almendra Mallorquina / Ametlla de Mallorca / Ametlla Mallorquina	ალმენდრა დე მალიორკა / ალმენდრა მალიორკინა / ამეტლია დე მალიორკა / ამეტლია მალიორკინა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Alubia de La Bañeza-León	ალუბია დე ლა ბანეზა-ლეონ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
ES	Arroz de Valencia / Arròs de València	აროს დე ვალენსია / აროს დე ვალენსია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Arroz del Delta del Ebro / Arròs del Delta de l'Ebre	აროს დელ დელტა დელ ებრო / აროს დელ დელტა დელ ებრ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Avellana de Reus	აველიანა დე რეუს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Berenjena de Almagro	ბერენჯენა დე ალმაგრო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Calasparra	კალასპარა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Calçot de Valls	კალსოტ დე ვალს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Castaña de Galicia	კასტანია დე გალისია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Cebolla Fuentes de Ebro	ცებოლა ფუნტეს დე ებრო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Cereza del Jerte	სერესა დელ ხერტე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Cerezas de la Montaña de Alicante	სერესას დე ლა მონტანია დე ალიკანტე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga	ჩირიმოია დე ლა კოსტა ტროპიკალ დე გრანადა-მალაგა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Cítricos Valencianos / Cítricos Valencians	სიტრიკოს ვალენსიანოს/ სიტრიკოს ვალენსიანოს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Clementinas de las Tierras del Ebro / Clementines de les Terres de l'Ebre	"კლემენტინას დე ლას ტიერას დელ ებრო / კლემენტინე დე ლეს ტერ დე ლ'ებრე"	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Coliflor de Calahorra	კოლიფლორ დე კალაორა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Espárrago de Huétor-Tájar	ესპარაგო დე უეტორ-თაჯარ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Espárrago de Navarra	ესპარაგო დე ნავარა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Faba Asturiana	ფაბა ასტურიანა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Faba de Lourenzá	ფაბა დე ლოურენცა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
ES	Fesols de Santa Pau	ფესოლს დი სანტა პაუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Garbanzo de Escacena	გარბანცო დე ესკასენა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Garbanzo de Fuentesauco	გარბანსო დე ფუნტესაუკო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Gofio Canario	გოფიო კანარიო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Granada Mollar de Elche / Granada de Elche	გრანად მოლიარ დე ელჩე /გრანადა დე ელჩე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Grellos de Galicia	გრელოს დე გალიცია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Judías de El Barco de Ávila	ხუდიას დე ელ ბარკო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Kaki Ribera del Xúquer	დე ავილა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Lenteja de La Armuña	კაკი რიბერა დელ ხუკერ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Lenteja de Tierra de Campos	ლენტეხა დე ლა არმუნია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Manzana de Girona / Poma de Girona	ლენტეხა დე ტიერა დე კამპოს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Manzana Reineta del Bierzo	მანზანა დე ხირონა / პომა დე ხირონა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Melocotón de Calanda	მანსანა რეინეტა დელ ბიერსო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Melón de la Mancha	მელონ დე ლა მანჩა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Melón de Torre Pacheco-Murcia	მელონ დე ტორე პაჩეკო მურსია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Mongeta del Ganxet	მუნჯეტა დეო განჯეტ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Nísperos Callosa d'En Sarriá	ნისპეროს კალიოსა დ'ენ სარია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Papas Antiguas de Canarias	პაპას ანტიგუა დე კანარია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pasas de Málaga	პასას დე მალაღა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
ES	Pataca de Galicia / Patata de Galicia	პატაკა დე გალისია / პატატა დე გალისია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Patatas de Prades / Patates de Prades	პატატას დე პრადეს / პატატ დე პრად	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pemento de Mougán	პემენტო დე მოუდან	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pemento do Couto	პემენტო დო კოუტო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pera de Jumilla	პერა დე ხუმილია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pera de Lleida	პერა დე იეიდა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Peras de Rincón de Soto	პერას დე რინკონ დე სოტო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pemento da Arnoia	პემენტო და არნოია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pemento de Herbón	პემენტო დე ერბონ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pemento de Oímbra	პემენტო დე ოიმბრა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pimiento Asado del Bierzo	პიმენტო ასადო დელ ბიერსო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pimiento de Fresno-Benavente	პიმენტო დე ფრესნო ბენავენტე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pimiento de Gernika o Gemikako Piperra	პიმენტო დე გერნიკა ოლ გერნიკაკო პიპერა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pimiento Riojano	პიმენტო რიოხანო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pimientos del Piquillo de Lodosa	პიმენტოს დელ პიკილიო დე ლოდოსა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Plátano de Canarias	პლატანო დე კანარას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Tomate La Cañada	ტომატე ლა კანიადა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Uva de mesa embolsada "Vinalopó"	უვა დე მესა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Caballa de Andalucía	ემბოლსადა"ვინალოპო"	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
ES	Mejillón de Galicia / Mejillón de Galicia	მეხილიონ დე ღალისია / მექსილიონ დე ღალისია	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
ES	Melva de Andalucía	მელვა დე ანდალუსია	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
ES	Mojama de Barbate	მოხამა დე ბარბატე	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
ES	Mojama de Isla Cristina	მოხამა დე ისლა კრისტინა	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
ES	Alfajor de Medina Sidonia	ალფაჯორ დე მედინა სიდონია	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Ensaïmada de Mallorca / Ensaïmada mallorquina	ენსაიმადა დე მალიორკა / ენსაიმადა მალიორკინა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Jijona	ხიხონა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Mantecadas de Astorga	მანტეკადას დე ასტორგა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Mantecados de Estepa	მანტეკადოს დე ესტეპა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Mazapán de Toledo	მასაპან დე ტოლედო	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Pa de Pagès Català	პა დე პაჯეს კატალა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Pan de Alfacar	პან დე ალფაკარ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Pan de Cea	პან დე სეა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Pan de Cruz de Ciudad Real	პან დე კრუზ დე კიუდად რეალ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Polvorones de Estepa	პოლვორონეს დე ესტეპა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Sobao Pasiego	სობაო პასიეგო	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Tarta de Santiago	ტარტა დე სანტიაგო	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
ES	Turrón de Agramunt / Torró d'Agramunt	ტურრონ დე აგრამუნტ / ტორრო დ'აგრამუნტ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Turrón de Alicante	ტურრონ დე ალიკანტე	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Cochinilla de Canarias	კოჩინილა დე კანარიას	Cocciniglia (prodotto greggio di origine animale)
ES	Azafrán de la Mancha	ასაფრან დე ლა მანჩა	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
ES	Chufa de Valencia	ჭუფა დე ვალენსია	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
ES	Pimentón de la Vera	პიმენტონ დე ლა ვერა	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
ES	Pimentón de Murcia	პიმენტონ დე მურსია PDO	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
ES	Sidra de Asturias / Sidra d'Asturies	სიდრა დე ასტურას / სიდრა დ'ასტურიეს	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
ES	Vinagre de Jerez	ვინაგრე დე ხერეს	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
ES	Vinagre de Montilla-Moriles	ვინაგრე დე მონტილია-მორილეს	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
ES	Vinagre del Condado de Huelva	ვინაგრე დელ კონტანდო დე უელვა	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
FR	Agneau de l'Aveyron	ანო დე ლ'ავეირონ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Agneau de lait des Pyrénées	ანუიო დე ლე დე პიერენი	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Agneau de Lozère	ანო დე ლოზერე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Agneau de Pauillac	ანო დე პოიაკ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Agneau de Sisteron	ანო დე სისტერონ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Agneau du Bourbonnais	ანო დიუ ბურბონე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Agneau du Limousin	ანო დიუ ლიმუზენ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Agneau du Périgord	ანო დიუ პერიგორ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Agneau du Poitou-Charentes	ანო დიუ პუატუ-შადანტ	Carni fresche (e frattaglie)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Agneau du Quercy	ანიო დიუ კედსი	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Barèges-Gavarnie	ბარეჟ-გავარნი	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Bœuf de Charolles	ბეფ დე შაროლ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Bœuf charolais du Bourbonnais	ბეფ შადოლე დიუ ბუდბონე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Boeuf de Bazas	ბეფ დე ბაზას	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Bœuf de Chalosse	ბეფ დე შალოს	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Boeuf de Vendée	ბეფ დე ვანდე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Bœuf du Maine	ბეფ დიუ მენ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Chapon du Périgord	შაპონ დუ პერიგორ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Charolais de Bourgogne	შაროლე დე ბურგონ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Dinde de Bresse	დინდ დე ბლეს	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Fin Gras / Fin Gras du Mézenc	ფინ გრა / ფინ გრა დუ მეზენ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Génisse Fleur d'Aubrac	ჟენის ფლოდ დო ბდაკ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Kintoa	კინტოა	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Maine - Anjou	მენ ანჟუ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Oie d'Anjou	უა დანჟუ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Pintade de l'Ardèche	პინტადე დე ლ'არდეშ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Pintadeau de la Drôme	პინტადე დე ლა დრომე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Porc d'Auvergne	პორ დოვერნ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Porc de Franche-Comté	პორ დე ფრანშ-კონტე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Porc de la Sarthe	პოდ დე ლა სარტ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Porc de Normandie	პოდ დე ნორმანდი	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Porc de Vendée	პოდ დე ვანდე	Carni fresche (e frattaglie)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Porc du Limousin	პოდ დიუ ლიმუზენ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Porc du Sud-Ouest	პორ დუ სუდ ოუესტ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Porc noir de Bigorre	პორკ ნუარ დე ბიგორ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Poularde du Périgord	პულარდ დუ პერიგორ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Poulet de l'Ardèche / Chapon de l'Ardèche	პულეტ დე ლარდეშ / შაპუნ დუ ლ'არდეშ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes	პულეტ დე სევენ / შაპუნ დე სევენ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Poulet du Périgord	პულე დუ პერიგორ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Prés-salés de la baie de Somme	პრე სალეს დე ლა ბეიე დე სომე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Prés-salés du Mont-Saint-Michel	პრე სალე დე მონ სან მიშელ	Carni fresche (e frattaglie)
FR / ES	Rosée des Pyrénées Catalanes	როზე დე პიერენე კატალანე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Taureau de Camargue	ტოლო დე კამადე	Carni fresche (e frattaglie)
FR / ES	Ternera de los Pirineos Catalanes / Vedella dels Pirineus Catalans / Vedell des Pyrénées Catalanes	ტერნერა დე ლოს პირინეოს კატალანეს / ვედელა დელს პირინეუს კატალანს / ვედელ დეს პირინეეს კატალანეს	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Veau d'Aveyron et du Ségala	ვო დე ლ'ავიელონ ე დიუ სეგალა	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Veau du Limousin	ვო დიუ ლიმუზენ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles d'Alsace	ვოლაი დალზას	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles d'Ancenis	ვოლაი დანსენი	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles d'Auvergne	ვოლაი დ'ოვეენ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Bourgogne	ვოლაი დე ბურგონ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volaille de Bresse / Poulet de Bresse / Poularde de Bresse / Chapon de Bresse	ოლაი დე ბრეს, პულე დე ბრეს / პულად დე ბრეს / შაპონ დე ბრეს	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Bretagne	ვოლაი დე ბრეტან	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Challans	ვოლაი დე შალან	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Cholet	ვოლაი დე შოლე	Carni fresche (e frattaglie)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Volailles de Gascogne	ვოლაი დე გასკონ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Houdan	ვოლაი დე უდან	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Janzé	ვოლაი დე ჟანზე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de la Champagne	ვოლაი დე ლა შამპან	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de la Drôme	ვოლაი დე ლა დრომ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de l'Ain	ვოლაი დე აინ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Licques	ვოლაი დე ლიკ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de l'Orléanais	ვოლაი დე ლ'ორლეანე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Loué	ვოლაი დე ლუე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Normandie	ვოლაი დე ნორმანდი	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Vendée	ვოლაი დე ვანდე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles des Landes	ვოლაი დე ლანდ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du Béarn	ვოლაი დიუ ბეარნ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du Berry	ვოლაი დიუ ბელი	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du Charolais	ვოლაი დიუ შალოლე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du Forez	ვოლაი დიუ ფორე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du Gatinais	ვოლაი დიუ გატინე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du Gers	ვოლაი დიუ ჟერ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du Languedoc	ვოლაი დიუ ლანგედოკ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du Lauragais	ვოლაი დიუ ლოლაგე	Carni fresche (e frattaglie)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Volailles du Maine	ვოლაი დიუ მენ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du plateau de Langres	ვოლაი დიუ პლატო დე ლანგლ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du Val de Sèvres	ვოლაი დიუ ვალ დე სევდ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du Velay	ვოლაი დიუ ველე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Boudin blanc de Rethel	ბუდენ ბლან დე რეტელ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FR	Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)	კანად ა ფოე გრა დიუ სიუდ უესტ (შალოს, გასკონ, ჟედ, ლანდ, პედიგოდ, კელსი)	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FR	Coppa de Corse / Coppa de Corse - Coppa di Corsica	კოპა დე კორს/კოპა დე კორს-კოპა დე კორსიკა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FR	Jambon d'Auvergne	ჟამბონ დ'უვერნე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FR	Jambon de Bayonne	ჟამბონ დე ბაიონ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FR	Jambon de l'Ardèche	ჟამბონ დე ლარდეშ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FR	Jambon de Lacaune	ჟამბონ დე ლაკუნე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FR	Jambon de Vendée	ჟამბონ დე ვანდე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FR	Jambon noir de Bigorre	ჯამბონ ნუარ დე ბიგორ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FR	Jambon sec de Corse / Jambon sec de Corse - Prisuttu	ჟამბონ სეკ დე კორს/ჟამბონ სეკ დე კორს - პრიზუტუ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FR	Jambon sec des Ardennes / Noix de Jambon sec des Ardennes	ჯამბონ სეკ დე არდენ / ნუა დე ჯამბონ სეკ დეს არდენ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FR	Lonzo de Corse / Lonzo de Corse - Lonzu	ლონზო დე კოდსე / ლონზო დე კოდსე-ლონზუ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FR	Pâté de Campagne Breton	პატე დე კამპან ბრეტონ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FR	Rillettes de Tours	რილეთე დე ტურ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FR	Saucisse de Montbéliard	სუსის დე მუნბელიარ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FR	Saucisse de Morteau o Jésus de Morteau	სოსის დე მოდტუ ან ჟესუს დე მოდტუ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Saucisson de l'Ardèche	სოსისონ დე ლარდეშ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FR	Saucisson de Lacaune / Saucisse de Lacaune	სოსისონ დე ლაკუნ / სოსის დე ლაკუნ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FR	Saucisson sec d'Auvergne / Saucisse sèche d'Auvergne	სუცისონ სეკ დ უვერნე / სუცისე სემ დუვერნე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FR	Abondance	აბონდანს	Formaggi
FR	Banon	ბანონ	Formaggi
FR	Beaufort	ბოფორ	Formaggi
FR	Bleu d'Auvergne	ბლე დ'ოვერნ	Formaggi
FR	Bleu de Gex Haut-Jura / Bleu de Septmoncel	ბლე დე ჯექს ო-ჯიურა / ბლე დე სემონსელ	Formaggi
FR	Bleu des Causses	ბლე დეზ კოსეს	Formaggi
FR	Bleu du Vercors-Sassenage	ბლე დუ ვერკორ-სასენაჟ	Formaggi
FR	Brie de Meaux	ბრი დე მო	Formaggi
FR	Brie de Melun	ბრი დე მელან	Formaggi
FR	Brillat-Savarin	ბრია სავარენ	Formaggi
FR	Brocciu Corse / Brocciu	ბროკსიუ კოლს/ ბროკსიუ	Formaggi
FR	Camembert de Normandie	კამამბერ დე ნორმანდი	Formaggi
FR	Cantal / fourme de Cantal / Cantalet	კანტალ / ფურმ დე კანტალ / კანტალეტ	Formaggi
FR	Chabichou du Poitou	შაბიშუ დე პუატუ	Formaggi
FR	Chaource	შაურს	Formaggi
FR	Charolais	შაროლე	Formaggi
FR	Chevrotin	შევროტენ	Formaggi
FR	Comté	კომტე	Formaggi
FR	Crottin de Chavignol / Chavignol	კროტენ დე შავინიოლი/ შავინიოლი	Formaggi
FR	Emmental de Savoie	ემანტალ დე სავუა	Formaggi
FR	Emmental français est-central	ემანტალ ფრანსე ესტ-სანტალ	Formaggi
FR	Époisses	ეპუასე	Formaggi
FR	Fourme d'Ambert	ფურმ დ'ამბერ	Formaggi
FR	Fourme de Montbrison	ფოლმე დე მონბრიზონ	Formaggi
FR	Gruyère	გლუერ	Formaggi
FR	Laguiole	ლაგიოლ	Formaggi
FR	Langres	ლანგრე	Formaggi

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Livarot	ლივარო	Formaggi
FR	Maroilles / Marolles	მაროილე / მაროლე	Formaggi
FR	Mâconnais	მაკონე	Formaggi
FR	Mont d'or / Vacherin du Haut-Doubs	მონ დ'ორ / ვაშერენ დუ ოტ დუბს	Formaggi
FR	Morbier	მორბიე	Formaggi
FR	Munster / Munster-Géromé	მუნსტერ / მუნსტერ-ჯერომე	Formaggi
FR	Neufchâtel	ნეფშატელ	Formaggi
FR	Ossau-Iraty	ოსო-ირატი	Formaggi
FR	Pélardon	პელარდონ	Formaggi
FR	Picodon	პიკოდონ	Formaggi
FR	Pont-l'Évêque	პონ-ლ'ევეკ	Formaggi
FR	Poulligny-Saint-Pierre	პულინი-სენ-პიერ	Formaggi
FR	Raclette de Savoie	რაკლეტ დე სავუა	Formaggi
FR	Reblochon / reblochon de Savoie	რებლოშონ / რებლოშონ დე სავუა	Formaggi
FR	Rigotte de Condrieu	რიგოტე დე კონტრიუ	Formaggi
FR	Soumaintrain	სუმანტრაინ	Formaggi
FR	Rocamadour	როკამადურ	Formaggi
FR	Roquefort	როკვორ	Formaggi
FR	Saint-Marcellin	სან მარსელინ	Formaggi
FR	Saint-Nectaire	სენ-ნეკტერ	Formaggi
FR	Sainte-Maure de Touraine	სენტ-მორ დე ტურენ	Formaggi
FR	Salers	სალერ	Formaggi
FR	Selles-sur-Cher	სელ-სიურ-შერ	Formaggi
FR	Tome des Bauges	ტომ დე ბოჟ	Formaggi
FR	Tomme de Savoie	ტომ დე სავუა	Formaggi
FR	Tomme des Pyrénées	ტომ დე პიდენე	Formaggi
FR	Valençay	ვალანსეი	Formaggi
FR	Crème d'Isigny	კრემ დ'ისინი	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Crème de Bresse	კრემე დე ბრესე	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
FR	Crème fraîche fluide d'Alsace	კრემ ფრეშ ფლუიდ დ'ალზას	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
FR	Miel d'Alsace	მიელ დ'ალზას	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
FR	Miel de Corse / Mele di Corsica	მიელ დე კოლს / მელე დი კოლსიკა	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
FR	Miel de Provence	მიელ დე პროვანს	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
FR	Miel de sapin des Vosges	მიელ დე საპენ დე ვოსჟ	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
FR	Miel des Cévennes	მიელ დე სევენე	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
FR	Œufs de Loué	ე დე ლუე	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
FR	Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-Sèvres	ბერ შარანტ-პუატუ / ბერ დე შარანტ / ბერ დე დე-სევე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
FR	Beurre d'Isigny	ბედ დ'ისინი	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
FR	Beurre de Bresse	ბოდე დე ბრესე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
FR	Huile d'olive d'Aix-en-Provence	უილ დ'ოლივ დ'ეჟს-ან-პროვანს	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
FR	Huile d'olive de Corse / Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica	უილ დ'ოლივ დე კოლს / უილ დ'ოლივ დე კოლს-ოლიუ დი კორსიკა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
FR	Huile d'olive de Haute-Provence	უილ დ'ოლივ დე ოტ-პროვანს	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
FR	Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence	უილ დ'ოლივ დე ლა ვალე დე ბო-დე-პროვანს	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
FR	Huile d'olive de Nice	უილ დ'ოლივ დე ნის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
FR	Huile d'olive de Nîmes	უილ დ'ოლივ დე ნიმ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Huile d'olive de Nyons	უილ დ'ოლივ დე ნიონ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
FR	Abricots rouges du Roussillon	აბრიკოტ რუჟ დუ რუსილონ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Ail blanc de Lomagne	აი ბლან დე ლომან	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Ail de la Drôme	აი დე ლა დრომ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Ail fumé d'Arleux	აი ფუმე დ'ალუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Ail rose de Lautrec	აი როზ დე ლოტრეკ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Ail violet de Cadours	ე ვიოლე დე კადურ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Artichaut du Roussillon	არტიშუ დუ რუსილონ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Asperge des sables des Landes	ასპერჟ დე საბლ დე ლანდ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Asperges du Blavais	ასპერჟუ დუ ბლავი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Béa du Roussillon	ბეა დიუ რუსიონ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Chasselas de Moissac	შასელა დე მუასაკ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Châtaigne d'Ardèche	შატენე დ'არდეშ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Choucroute d'Alsace	შუკრუტ დალზას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Cidre cotentin / Cotentin	სიდრ კოტანტენ/კოტანტენ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Cidre de Bretagne / Cidre Breton	სიდლ დე ბრეტანე / სიდლე ბლეტონ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Cidre de Normandie / Cidre Normand	სიდლე დე ნორმანდიე / სიდლე ნორმანდ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Citron de Menton	სიტრონ დე მენტონ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Clémentine de Corse	კლემენტინ დე კოლს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Coco de Paimpol	კოკო დე პეიმპოლ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Echalote d'Anjou	ეშალოტ დ'ანჟუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Farine de blé noir de Bretagne / Farine de blé noir de Bretagne — Gwinnizh du Breizh	ფარინ დე ბლე ნუარ დე ბრეტან / ფარინ დე ბლე ნუარ დე ბრეტან -გვინიზ დუ ბლეიზ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Farine de châtaigne corse / Farina castagnina corsa	ფარინ დე შატენ კორს / ფარინა კასტანინა კორსა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Farine de Petit Épeautre de Haute Provence	ფარინ დე პეტიტ ეპუტრე დე ოტ პლოვანს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Figue de Solliès	ფიგ დე სოლიეს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Fraise du Périgord	ფრეზ დიუ პერიგორ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Fraises de Nîmes	ფრეს დე ნიმ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Haricot tarbais	არიკო ტარბე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Kiwi de l'Adour	კივი დე ლ'ადურ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Lentille verte du Puy	ლანტი ვერტ დიუ პვი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Lentilles vertes du Berry	ლანტი ველტ დიუ ბელი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Lingot du Nord	ლინგო დიუ ნორ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Lucques du Languedoc	ლუკ დუ ლანგდოკ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Mâche nantaise	მაშ ნანტეზ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Melon de Guadeloupe	მელონ დე გვადელუპ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Melon du Haut-Poitou	მელონ დიუ ო-პუატუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Melon du Quercy	მელონ დიუ კელსი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Mirabelles de Lorraine	მილაბელ დე ლორენ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Mogette de Vendée	მოჟეტ დე ვანდე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Muscat du Ventoux	მუსკატ დიუ ვანტუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Noisette de Cervione — Nuciola di Cervioni	ნუაზეტ დე სეღვიონ - ნუსიოლა დი სეღვიონი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Noix de Grenoble	ნუა დე გლენობლ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Noix du Périgord	ნუა დიუ პერიგორ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Oignon de Roscoff	ონიონ დე როსკოფ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Oignon doux des Cévennes	ონიონ დუ დე სევენ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Olive de Nice	ოლივ დე ნის	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Olive de Nîmes	ოლივ დე ნიმ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Olives cassées de la Vallée des Baux de Provence	ოლივ კასე დე ლა ვალე დე ბო დე პლოვანს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Olives noires de la Vallée des Baux de Provence	ოლივ ნუად დე ლა ვალე დე ბო დე პლოვანს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Olives noires de Nyons	ოლივ ნუად დე ნიონ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Petit Épeautre de Haute Provence	პეტი ეპოტლ დე ოტ პლოვანს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Poireaux de Créances	პუალო დე კრეანს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Pomelo de Corse	პომელო დე კოლს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Pomme de terre de l'Île de Ré	პომ დე ტელ დე ლ'ი დე დე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Pomme du Limousin	პომ დიუ ლიმუზენ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Pommes de terre de Mer-ville	პომ დე ტელ დე მეღვილ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Pommes des Alpes de Haute Durance	პომე დეს ალპე დე ოტ დურანს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Pommes et poires de Savoie / Pommes de Savoie / Poires de Savoie	პომ ე პუარ დე სავუა/პომ დე სავუა/პუარ დე სავუა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits	პლიუნო დ'აჟენ / პლიუნო დ'აჟენ მი-კუი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Riz de Camargue	ლი დე კამადგ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Thym de Provence	ტიმ დე პროვანს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Anchois de Collioure	ანშუა დე კოლიუდ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
FR	Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor	კოკი სენ-ჟაკ დე კოტ დ'ადმოდ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
FR	Huîtres Marennes Oléron	უიტრ მარენ ოლერონ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
FR	Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel	მულ დე ბუშო დე ლა ბე დიუ მონ-სენ-მიშელ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
FR	Bergamote(s) de Nancy	ბერგამოტ დე ნანსი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Brioche vendéenne	ბრიოშ ვანდეენ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
FR	Gâche Vendéenne	გაშ ვონდეენ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
FR	Moutarde de Bourgogne	მუტარდ დე ბურგონ	Pasta di mostarda
FR	Pâtes d'Alsace	პატ დალზას	Pasta
FR	Raviole du Dauphiné	რავიოლ დუ დოფინე	Pasta
FR	Foin de Crau	ფუნ დე კლო	Fieno
FR	Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence	უილ ესანსიელ დე ლავანდ დე ოტ-პლოვანს / ესანს დე ლავანდ დე ოტ-პლოვანს	Oli essenziali
FR	Cornouaille	კორნუაი	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
FR	Domfront	დომფრონ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
FR	Pays d'Auge / Pays d'Auge-Cambremer	პეი დ'ოჟ / პეი დ'ოჟ-კამბრემერ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
FR	Piment d'Espelette / Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra	"პიმენ დ'ესპელეტეტე / პიმენ დ'ესპელეტეტე - ეზპელეტაკო ბიპერა"	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
FR	Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande	სელ დე გერანდ / ფლერ დე სელ დე გერანდ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
FR	Sel de Salies-de-Béarn	სელ დე სალიე დე ბეარნ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
HR	Lička janjetina	ლიჩკა იაეტინა	Carni fresche (e frattaglie)
HR	Paška janjetina	პაშკა იაეტინა	Carni fresche (e frattaglie)
HR	Zagorski puran	ზაგორსკი პურან	Carni fresche (e frattaglie)
HR	Baranjski kulen	ბარანსკი კულენ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
HR	Dalmatinski pršut	დალმატინსკი პრშუტ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
HR	Drniški pršut	დრნისკი პრშუტ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
HR / SI	Istarski pršut / Istrski pršut	ისტარსკი პრშუტ / ისტრსკი პრშუტ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
HR	Krčki pršut	კრჩკი პრშუტ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
HR	Međimursko meso 'z tiblice	მეჯიმურსკო მესო ზ'ტიბლიცე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
HR	Slavonski kulen / Slavonski kulin	სლავონსკი კულენ/სლავონსკი კულინ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
HR	Slavonski Med	სლავონსკი მედ	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
HR	Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres	ექსტრა დიევიჩანსკო მასლინოვო ულიე კრეს	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
HR	Korčulansko maslinovo ulje	კორჩულანსკო მასლინოვო ულიე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
HR	Krčko maslinovo ulje	კრშკო მასლინოვო ულიე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
HR	Šoltansko maslinovo ulje	შოლტანსკო მასლინოვო ულიე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
HR	Lički krumpir	ლიჩკი კრუმპირ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
HR	Neretvanska mandarina	ნერეტვანსკა მანდარინა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
HR	Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zelje	ოგულინსკი კისელი კუპუს / ოგულინსკო კისელო ზელიე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
HR	Varaždinsko zelje	ვარაზდინსკო ზელიე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
HR	Poljički soparnik / Poljički zeljanik / Poljički uljenjak	პოლიჩკი სოპარნიკ / პოლიჩკი ზალიანიკ / პოლიჩკი ულიენიაკ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
IT	Abbacchio Romano	აბბაკიო რომანო	Carni fresche (e frattaglie)
IT	Agnello del Centro Italia	ანიელო დელ ცენტრო იტალია	Carni fresche (e frattaglie)
IT	Agnello di Sardegna	ანიელო დი სარდენია	Carni fresche (e frattaglie)
IT	Cinta Senese	ჩინტა სენეზე	Carni fresche (e frattaglie)
IT	Vitellone bianco dell'Appennino Centrale	ვიტელლონე ბიანკო დელლ'აპენინო ჩენტრალე	Carni fresche (e frattaglie)
IT	Vitelloni Piemontesi della coscia	ვიტელუნი პიმონტეზი დელა კოშა	Carni fresche (e frattaglie)
IT	Bresaola della Valtellina	ბრეზაოლა დელა ვალტელინა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Capocollo di Calabria	კაპოკოლო დი კალაბრია	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Ciauscolo	ჩიაუსკოლო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Coppa di Parma	კოპა დი პარმა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Coppa Piacentina	კოპპა პიაჩენტინა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Cotechino Modena	კოტეკინო მოდენა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Crudo di Cuneo	კრუდო დი კუნეო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Culatello di Zibello	კულატელლო დი ძიბელლო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Finocchiona	ფინოკიონა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Lardo di Colonnata	ლარდო დი კოლონნატა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Lucanica di Picerno	ლუკანიკა დი პიჩერნო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Mortadella Bologna	მორტადელა ბოლონია	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Mortadella di Prato	მორტადელა დი პრატო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Pancetta di Calabria	პანჩეტა დი კალაბრია	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Pancetta Piacentina	პანჩეტა პიაჩენტინა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Pitina	პიტინა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Porchetta di Ariccia	პორკეტა დი არიჩა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Prosciutto Amatriciano	პროშუტო ამატრიჩიანო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Prosciutto di Carpegna	პროშუტო დი კარპენია	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Prosciutto di Modena	პროშუტო დი მოდენა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Prosciutto di Norcia	პროშუტო დი ნორჩია	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Prosciutto di Parma	პროშუტო დი პარმა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Prosciutto di San Daniele	პროშუტო დი სან დანიელე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Prosciutto di Sauris	პროშუტო დი საურის	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Prosciutto Toscano	პროშუტო ტოსკანო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Prosciutto Veneto Berico-Euganeo	პროშუტო ვენეტო ბერიკო-აუგანეო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Salama da sugo	სალიამა და სუგო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Salame Brianza	სალამე ბრიანცა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Salame Cremona	სალამე კრემონა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Salame di Varzi	სალამე დი ვარძი	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Salame d'oca di Mortara	სალამე დ'ოკა მორტარა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Salame Felino	სალიამე ფელინო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Salame Piacentino	სალამე პიაჩენტინო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Salame Piemonte	სალიამი პიემონტე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Salame S. Angelo	სალამე ს. ანჯელო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Salamini italiani alla cacciatora	სალიამინი იტალიანი ალლა კაჩატორა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Salsiccia di Calabria	სალსიცია დი კალაბრია	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Sopressa Vicentina	სოპრესა ვიჩენტინა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Soppresata di Calabria	სოპრესატა დი კალაბრია	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck	შპეკ'ალტო ადიჯე / ზუდტიროლერ მარკენშპეკ / ზუდტიროლერ შპეკ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Valle d'Aosta Jambon de Bosses	ვალლე დ'აოსტა ჟამბონ დე ბოსეს	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Valle d'Aosta Lard d'Arnad / Vallée d'Aoste Lard d'Arnad	ვალლე დ'აოსტა ლარდ დ'არნად / ვალლე დ'აოსტა ლარდ დ'არნად	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Zampone Modena	ძამპონე მოდენა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IT	Asiago	აზიაგო	Formaggi
IT	Bitto	ბიტო	Formaggi
IT	Bra	ბრა	Formaggi
IT	Burrata di Andria	ბურრატა დი ანდრია	Formaggi
IT	Caciocavallo Silano	კაჩოკავალლო სილანო	Formaggi
IT	Canestrato di Moliterno	კანესტრატო დი მოლიტერნო	Formaggi
IT	Canestrato Pugliese	კანესტრატო პულიეზე	Formaggi
IT	Casatella Trevigiana	კასატელა ტრევიჯანა	Formaggi
IT	Casciotta d'Urbino	კაშოტა დ'ურბინო	Formaggi
IT	Castelmagno	კასტელმანიო	Formaggi

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Fiore Sardo	ფიორე სარდო	Formaggi
IT	Fontina	ფონტინა	Formaggi
IT	Formaggella del Luinese	ფორმაჯელა დელ ლუინეზე	Formaggi
IT	Formaggio di Fossa di Sogliano	ფორმაჯიო დი ფოსა დი სოლიანო	Formaggi
IT	Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana	ფორმაი დე მუტ დელლ'ალტა ვალე ბრემბანა	Formaggi
IT	Gorgonzola	გორგონძოლა	Formaggi
IT	Grana Padano	გრანა პადანო	Formaggi
IT	Montasio	მონტასიო	Formaggi
IT	Monte Veronese	მონტე ვერონეზე	Formaggi
IT	Mozzarella di Bufala Campana	მოცარელა დი ბუფალა კამპანა	Formaggi
IT	Murazzano	მურაცანო	Formaggi
IT	Nostrano Valtrompia	ნოსტრანო ვალტრომპია	Formaggi
IT	Ossolano	ოსსოლანო	Formaggi
IT	Parmigiano Reggiano	პარმიჯანო რეჯანო	Formaggi
IT	Pecorino Crotonese	პეკორინო კროტონეზე	Formaggi
IT	Pecorino delle Balze Volterrane	პეკორინო დელე ბალზე ვოლტერანე	Formaggi
IT	Pecorino di Filiano	პეკორინო დი ფილიანო	Formaggi
IT	Pecorino di Picinisco	პეკორინო დი პიჩინისკო	Formaggi
IT	Pecorino Romano	პეკორინო რომანო	Formaggi
IT	Pecorino Sardo	პეკორინო სარდო	Formaggi
IT	Pecorino Siciliano	პეკორინო სიჩილიანო	Formaggi
IT	Pecorino Toscano	პეკორინო ტოსკანო	Formaggi
IT	Piacentinu Ennese	პიაჩენტინუ ენეზე	Formaggi
IT	Piave	პიავე	Formaggi
IT	Provolone del Monaco	პროვოლონე დელ მონაკო	Formaggi
IT	Provolone Valpadana	პროვოლონე ვალპადანა	Formaggi
IT	Puzzone di Moena / Spretz Tzaori	პუცონე დი მოენა/სპრეტ ცაორი	Formaggi
IT	Quartirolu Lombardo	კუარტიროლო ლომბარდო	Formaggi
IT	Ragusano	რაგუსანო	Formaggi
IT	Raschera	რასკერა	Formaggi
IT	Robiola di Roccaverano	რობიოლა დი როკავერანო	Formaggi

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Salva Cremasco	სალვა კრემასკო	Formaggi
IT	Silter	სილტერ	Formaggi
IT	Spessa delle Giudicarie	სპრესსა დელლე ჯუდიკარიე	Formaggi
IT	Squacquerone di Romagna	სკვაკვერონე დი რომანია	Formaggi
IT	Stelvio / Stilfser	შტელვიო / სტილფსერ	Formaggi
IT	Strachitunt	სტრაკიტუნტ	Formaggi
IT	Taleggio	ტალეჯო	Formaggi
IT	Toma Piemontese	ტომა პიემონტეზე	Formaggi
IT	Valle d'Aosta Fromadzo	ვალლე დაოსტა ფრომაძო	Formaggi
IT	Valtellina Casera	ვალტელლინა კაზერა	Formaggi
IT	Vastedda della valle del Belice	ვასტედა დელა ვალე დელ ბელიჩე	Formaggi
IT	Miele della Lunigiana	მიელე დელლა ლუნიჯანა	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
IT	Miele delle Dolomiti Bellunesi	მიელე დელე დოლომიტი ბელუნეზი	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
IT	Miele Varesino	მიელე ვარესინო	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
IT	Ricotta di Bufala Campana	რიკოტა დი ბუფალა კამპანა	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
IT	Ricotta Romana	რიკოტა რომანა	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
IT	Alto Crotonese	ალტო კროტონეზე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Aprutino Pescarese	აპრუტინო პესკარეზე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Brisighella	ბრიზიგელლა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Bruzio	ბრუციო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Canino	კანინო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Cartoceto	კარტოჩეტო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Chianti Classico	კიანტი კლასიკო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Cilento	ჩილენტო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Collina di Brindisi	კოლინა დი ბრინდიზი	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Colline di Romagna	კოლინე დი ლომანია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Colline Pontine	კოლინე პონტინე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Colline Salernitane	კოლინე სალერნიტანე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Colline Teatine	კოლინე ტეატინე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Dauno	დაუნო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Garda	გარდა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Irpinia - Colline dell'Ufita	ირპინია-კოლინე დელ'უფიტა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Laghi Lombardi	ლაგი ლომბარდი	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Lametia	ლამეტია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Lucca	ლუკკა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Marche	მარკე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Molise	მოლისე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Monte Etna	მონტე ეტნა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Monti Iblei	მონტი იბლეი	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Olio di Calabria	ოლიო დი კალაბრია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Penisola Sorrentina	პენისოლა სორენტინა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Pretuziano delle Colline Teramane	პრეტუციანო დელლე კოლინე ტერამანე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Riviera Ligure	რივიერა ლიგურე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Sabina	საბინა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Sardegna	სარდენია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Seggiano	სეჯანო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Sicilia	სიცილია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Tergeste	ტერჯესტე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Terra di Bari	ტერრა დი ბარი	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Terra d'Otranto	ტერრა დ'ოტრანტო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Terre Aurunche	ტერე აურუნკე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Terre di Siena	ტერრე დი სიენა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Terre Tarentine	ტერრე ტარენტინე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Toscano	ტოსკანო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Tuscia	ტუშია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Umbria	უმბრია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Val di Mazara	ვალ დი მაძარა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Valdemone	ვალდემონე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Valle del Belice	ვალლე დელ ბელიჩე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Valli Trapanesi	ვალლი ტრაპანეზი	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa	ვენეტო ვალპოლიჩელა, ვენეტო ეუგანეი ე ბერიჩი, ვენეტო დელ გრაპა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Vulture	ვულტურე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Aglio Bianco Polesano	აგლიო ბიანკო პოლესანო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Aglio di Voghiera	ალიო დი ვოგიერა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Amarene Brusche di Modena	ამარუნე ბრუსკე დი მოდენა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Anguria Reggiana	ანგურია რეჯანა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Arancia del Gargano	არანჩა დელ გარგანო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Arancia di Ribera	არანჩა დი რიბერა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Arancia Rossa di Sicilia	არანჩა როსსა დი სიჩილია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Asparago Bianco di Bassano	ასპარაგო ბიანკო დი ბასსანო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Asparago bianco di Cima-dolmo	ასპარაგო ბიანკო დი ჩიმადოლმო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Asparago di Badoere	ასპარაგო დი ბადოერე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Asparago di Cantello	ასპარაგო დი კანტელო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Asparago verde di Altedo	ასპარაგო ვერდე დი ალტედო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Basilico Genovese	ბაზილიკო ჯენოვეზე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Brovada	ბროვადა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Cappero di Pantelleria	კაპპერო დი პენტელერია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Carciofo Brindisino	კარჩოფო ბრინდიზინო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Carciofo di Paestum	კარჩოფო დი პაესტუმ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Carciofo Romanesco del Lazio	კარჩოფო რომანესკო დელ ლაციო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Carciofo Spinoso di Sardegna	კარჩოფო სპინოზო დი სარდენია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Carota dell'Altopiano del Fucino	კაროტა დელლ'ალტოპიანო ფუჩინო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Carota Novella di Ispica	კაროტა ნოველა დი ისპიკა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Castagna Cuneo	კასტანია კუნეო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Castagna del Monte Amiata	კასტანია დელ მონტე ამიატა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Castagna di Montella	კასტანია დი მონტელა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Castagna di Vallerano	კასტანია დი ვალერანო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Ciliegia dell'Etna	ჩილიეჯა დელ ეტნა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Ciliegia di Marostica	ჩილიეჯა დი მაროსტიკა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Ciliegia di Vignola	ჩილიეჯია დი ვინიოლა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Cioccolato di Modica	ჩოკოლატო დი მოდიკა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Cipolla bianca di Margherita	ჩიპოლა ბიანკა დი მარგერიტა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Cipolla Rossa di Tropea Calabria	ჩიპოლა როსა დი ტროპეა კალაბრია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Cipollotto Nocerino	ჩიპოლოტონოჩერინო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Clementine del Golfo di Taranto	კლემენტინე დელ გოლფო დი ტარანტო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Clementine di Calabria	კლემენტინე დი კალაბრია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Fagioli Bianchi di Rotonda	ფაჯოლი ბიანკი დი როტონდა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Fagiolo Cannellino di Atina	ფაჯოლო კანელინო დი ატინა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Fagiolo Cuneo	ფაჯოლო კუნეო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese	ფაჯოლო დი ლამონ დელა ვალატა ბელუნეზე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Fagiolo di Sarconi	ფაჯოლო დი სარკონი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Fagiolo di Sorana	ფაჯოლო დი სორანა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Farina di castagne della Lunigiana	ფარინა დი კასტანე დელა ლუნიჯიანა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Farina di Neccio della Garfagnana	ფარინა დი ნეჩო დელა გარფანიანა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Farro della Garfagnana	ფარო დელა გარფანიანა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Fichi di Cosenza	ფიკი დი კოზენცა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Farro di Monteleone di Spoleto	ფარო დი მონტელეონე დი სპოლეტო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Fico Bianco del Cilento	ფიკო ბიანკო დელ ჩილენტო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Ficodindia dell'Etna	ფიკოდინდია დელ'ეტნა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Ficodindia di San Cono	ფიკოდინდია დი სანკონო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Fungo di Borgotaro	ფუნგო დი ბორგოტარო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Insalata di Lusìa	ინსალატა დი ლუსია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Kiwi Latina	კივი ლატინა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	La Bella della Daunia	ლა ბელა დელა დაუნია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Lenticchia di Altamura	ლენტისცვია დი ალტამურა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Lenticchia di Castelluccio di Norcia	ლენტისცვია დი კასტელუჩჩიო დი ნორჩია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Limone Costa d'Amalfi	ლიმონე კოსტა დ'ამალფი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Limone di Rocca Imperiale	ლიმონე დი როკა იმპერიალე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Limone di Siracusa	ლიმონე დი სირაკუზა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Limone di Sorrento	ლიმონე დი სორრენტო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Limone Femminello del Gargano	ლიმონე ფემინელლო დელ გარგანო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Limone Interdonato Messina	ლიმონე ინტერდონატო მესსინა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Marrone del Mugello	მარონე დელ მუჯელლო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Marrone della Valle di Susa	მარონე დელა ვალე დი სუსა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Marrone di Caprese Michelangelo	მარონე დი კაპრეზე მიკელანჯელო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Marrone di Castel del Rio	მარონე დი კასტელ დელ რიო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Marrone di Combai	მარონე დი კომბაი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Marrone di Roccadaspide	მარრონე დი როკკადასპიდე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Marrone di San Zeno	მარრონე დი სან ძენო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Marrone di Serino / Castagna di Serino	მარრონე დი სერინო / კასტანია დი სერინო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Marroni del Monfenera	მორნი დელ მონფენერა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel	ნოჩიოლა დელ პიემონტე / ნოჩიოლა პიემონტე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Mela di Valtellina	მელა დი ვალტელინა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Mela Rossa Cuneo	მელა როსა კუნეო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Mela Val di Non	მელა ვალ დი ნონ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Melanzana Rossa di Rontonda	მელანძანა როსა დი როტონდა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Melannurca Campana	მელანურკა კამპანა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Melone Mantovano	მელონე მანტოვანო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Nocciola del Piemonte / Nocciola Piemonte	ნოჩიოლა დელ პიემონტე / ნოჩიოლა პიემონტე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Nocciola di Giffoni	ნოჩიოლა დი ჯიფონი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Nocciola Romana	ნოჩიოლა რომანა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Nocellara del Belice	ნოჩელარა დელ ბელიჩე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Oliva Ascolana del Piceno	ოლივე ასკოლანა დელ პიჩენო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Oliva di Gaeta	ოლივა დი გაეტა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Patata del Fucino	პატატა დელ ფუჩინო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Patata dell'Alto Viterbese	პატატა დელ ალტო ვიტერბეზე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Patata della Sila	პატატა დელა სილა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Patata di Bologna	პატატა დი ბოლონია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Patata novella di Galatina	პატატა ნოველა დი გალატინა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Patata Rossa di Colfiorito	პატატა როსა დი კოლფიორიტო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Peperone di Pontecorvo	პეპერონე დი პონტეკორვო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Peperone di Senise	პეპერონე დი სენიზე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Pera dell'Emilia Romagna	პერა დელლ'ემილია რომანია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Pera mantovana	პერა მანტოვანა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Pesca di Leonforte	პესკა დი ლეონფორტე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Pesca di Verona	პესკა დი ვერონა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Pesca e nettarina di Romagna	პესკა ე ნეტარინა დი რომანია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Pescabivona	პესკაბივონა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Pistacchio Verde di Bronte	პისტაკიო ვერდე დი ბრონტე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Pomodorino del Piennolo del Vesuvio	პომოდორინო დელ პიენოლო დელ ვეზუვიო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Pomodoro di Pachino	პომოდორო დი პაკინო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino	პომოდორო ს. მარჯანო დელლ'აგრო სარნეზე-ნოჩერინო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Radicchio di Chioggia	რადიკიო დი კიოჯა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Radicchio di Verona	რადიკიო დი ვერონა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Radicchio Rosso di Treviso	რადიკიო როსო დი ტრევიზო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Radicchio Variegato di Castelfranco	რადიკიო ვარიეგატო დი კასტელფრანკო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Riso del Delta del Po	რისო დელ დელტა დელ პო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Riso di Baraggia Biellese e Vercellese	რიზო დი ბარაჯჯია ბიელეზე ე ვერჩელეზე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Riso Nano Vialone Veronese	რიზო ნანო ვიალონე ვერონეზე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Scalognò di Romagna	სკალონიო დი რომანია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Sedano Bianco di Spertlonga	სედანო ბიანკო დი სპერლონგა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Susina di Dro	სუზინა დი დრო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Uva da tavola di Canicattì	უვა და ტავოლა დი კანიკატტი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Uva da tavola di Mazzarone	უვა და ტავოლა დი მაცარონე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Uva di Puglia	უვა დი პულია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Acciughe sotto sale del Mar Ligure	აჩუგე სოტტო სალე დელ მარ ლიგურე	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
IT	Cozza di Scardovari	კოცა დი სკარდოვარი	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
IT	Salmerino del Trentino	სალმერინო დელ ტრენტინო	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
IT	Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino	ტინკა გობბა დორატა დელ პიანალტო დი პოირინო	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
IT	Trote del Trentino	ტროტე დელ ტრენტინო	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
IT	Cantuccini Toscani / Cantucci Toscani	კანტუჭინი ტოსკანი / კანტუჭი ტოსკანი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
IT	Coppia Ferrarese	კოპპია ფერარეზე	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
IT	Focaccia di Recco col formaggio	ფოკაჩა დი რეკო კოლ ფორმაჯო	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
IT	Pagnotta del Dittaino	პანიოტტა დელ დიტაინო	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
IT	Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara	პამპაპატო დი ფერარა / პამპეპატო დი ფერარა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
IT	Pane casareccio di Genzano	პანე კასარეჩიო დი ჯენცანო	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Pane di Altamura	პანე დი ალტამურა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
IT	Pane di Matera	პანე დი მატერა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
IT	Pane Toscano	პანე ტოსკანო	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
IT	Panforte di Siena	პანფორტე დი სიენა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
IT	Piadina Romagnola / Piada Romagnola	პიადინა რომანიოლა / პიადა რომანიოლა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
IT	Ricciarelli di Siena	რიჩიარელი დი სიენა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
IT	Torrone di Bagnara	ტორონე დი ბანიარა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
IT	Cappellacci di zucca ferraresi	კაპელაჩი დი ზუკა ფერარეზი	Pasta
IT	Culurgionis d'Ogliastro	კულურჯონის დ'ოლიასტრა	Pasta
IT	Maccheroncini di Campofilone	მაკერონჩინი დი კამპოფილონე	Pasta
IT	Pasta di Gragnano	პასტა დი გრანანიო	Pasta
IT	Pizzoccheri della Valtellina	პიცოკერი დელა ვალტელინა	Pasta
IT	Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale	ბერგამოტო დი რეჯიო კალაბრია – ოლიო ესენციალე	Oli essenziali
IT	Aceto Balsamico di Modena	აჩეტო ბალზამიკო დი მოდენა	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
IT	Aceto balsamico tradizionale di Modena	აჩეტო ბალზამიკო ტრადიციონალე დი მოდენა	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
IT	Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia	აჩეტო ბალზამიკო ტრადიციონალე დი რეჯიო ემილია	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
IT	Liquirizia di Calabria	ლიკვირიჯია დი კალაბრია	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
IT	Sale Marino di Trapani	სალე მარინო დი ტრაპანი	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Zafferano dell'Aquila	ძაფფერანო დელლ'აკუილა	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
IT	Zafferano di San Gimignano	ძაფფერანო დი სან ჯიმინიანო	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
IT	Zafferano di Sardegna	ძაფფერანო დი სარდენია	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
CY	Παφίτικο Λουκάνικο Equivalente in caratteri latini: Pafitiko Loukaniko	პაფიტკო ლუკავიკო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
CY	Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας Equivalente in caratteri latini: Kolokasi Sotiras / Kolokasi-Poules Sotiras	კალოკასი სოტირას / კალოკასი-პულეს სოტირას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
CY	Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού Equivalente in caratteri latini: Glyko Triantafyllo Agrou	გლიკო ტრიანდაფილო აგრუ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
CY	Κουφέτα Αμυγδαλού Γεροσκίπου Equivalente in caratteri latini: Koufeta Amygdalou Geroskipou	ქუპეტა ამილდალუ ეროსკიფუ / ქუპეტა ამილდალუ გეროსკიფუ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
CY	Λουκούμι Γεροσκίπου Equivalente in caratteri latini: Loukoumi Geroskipou	ლუკუმი გეროსკიპუ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
LV	Latvijas lielle pelēkie zirņi	ლატვიას ლიელე პელეკიე ზირნი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
LV	Rucavas baltais sviests	რუთავას ბალტაის სვიესტს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
LV	Carnikavas nēģi	ცარნიკავას ნეგი	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
LT	Lietuviškas varškės sūris	ლიეტუვიშკას ვარშკეს სურის	Formaggi
LT	Liliputas	ლილიპუტას	Formaggi
LT/PL	Seinų / Lazdijų krašto medus / Miod z Sejneńszczyzny / Łódzkiej	სეინუ / ლაზდიუ კრაშტო მედუს / მიოდ ზ სეინენშჩიზნი / ლოზძიეშჩიზნი	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
LT	Daujėnų naminė duona	დაუიენუ ნამინე დუნონა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
LT	Stakliškės	სტაკლიშკეს	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
LU	Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg	ვიანდ დე პორ მარკ ნასიონალ დიუ გრან-დიუშე დე ლიუქსამბურ	Carni fresche (e frattaglie)
LU	Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg	სალეზონ ფიუმე, მარკ ნასიონალ დიუ გრან-დიუშე დე ლიუქსამბურ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
LU	Miel - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg	მიელ-მარკ ნასიონალ დიუ გრან-დიუშე დე ლიუქსამბურ	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
LU	Beurre rose - Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg	ბერ როზ - მარკ ნასიონალ დიუ გრან-დიუშე დე ლიუქსამბურ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
HU	Magyar szürkemarha hús	მადიარ სიურკემარჰა ჰუს	Carni fresche (e frattaglie)
HU	Budapesti téliszalámi	ბუდაპეშტი ტელისალამი	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
HU	Csabai kolbász / Csabai vastagkolbász	ჩაბაი კოლბას / ჩაბაი ვასტაგკოლბას	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
HU	Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász	დიულაი კოლბას / დიულაი პაროშკოლბას	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
HU	Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi	სეგედი სალამი / სეგედი ტელისალამი	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
HU	Gönci kajsziarack	გენცი კაისიზარაკ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
HU	Hajdúsági torma	ხაიდუშაგი თორმა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
HU	Makói petrezselyemgyökér	ვარაზდინსკო ზეიე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
HU	Makói vöröshagyma / Makói hagyma	მაკოი ვოროშაგიმა / მაკოი ჰაგიმა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
HU	Szentesi paprika	სენტეში პაპრიკა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
HU	Szóregi rózsatő	სერეგი როჟატე	Fiori e piante ornamentali
HU	Alföldi kamillavirágzat	ალფელდი კამილავირაგზათ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
HU	Kalocsai fűszerpaprika - örlemény	კალოჩაი ფიუსერპაპრიკა - იორლემენი	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
HU	Szegedi fűszerpaprika-örlemény / Szegedi paprika	სეგედი ფიუსერპაპრიკა-ერლემენი / სეგედი პაპრიკა	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
NL	Boeren-Leidse met sleutels	ბურენ-ლეიდსე მეტ სლეიტელს	Formaggi
NL	Edam Holland	ედამ ჰოლამდ	Formaggi

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
NL	Gouda Holland	გაუდა ჰოლანდ	Formaggi
NL	Hollandse geitenkaas	ჰოლანდსე გეიტენკაას	Formaggi
NL	Kanterkaas / Kanternagelkaas / Kanterkomijnekaas	"კანტერკაას / კანტერმახელკაას / კანტერკომეინეკაას"	Formaggi
NL	Noord-Hollandse Edammer	ნორდ-ჰოლანდს ედამერ	Formaggi
NL	Noord-Hollandse Gouda	ნორდ-ჰოლანდს გაუდა	Formaggi
NL	Brabantse Wal asperges	ბრაბანტშე ვალ აშპერგეს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
NL	De Meerlander	დე მეერლანდერ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
NL	Opperdoezer Ronde	ოპერდუზერ რონდე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
NL	Westlandse druif	ვესტლანდსე დრეიფ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
AT	Gailtaler Speck	გაილტალერ შპეკ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
AT	Tiroler Speck	ტიროლერშპეკ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
AT	Gailtaler Almkäse	გაილტალერ ალმკეზე	Formaggi
AT	Tiroler Almkäse / Tiroler Alpkäse	ტიროლერ ალმკეზე; ტიროლერ ალპკეზე	Formaggi
AT	Tiroler Bergkäse	ტიროლერ ბერგკეზე	Formaggi
AT	Tiroler Graukäse	ტიროლერ გრაუკეზე	Formaggi
AT	Vorarlberger Alpkäse	ფორარლბერგერ ალპკეზე	Formaggi
AT	Vorarlberger Bergkäse	ფორარლბერგერ ბერგკეზე	Formaggi
AT	Steirisches Kürbiskernöl	შტაირისეს კიურბისკერნოლ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
AT	Marchfeldspargel	მარხფელდშპარგელ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
AT	Pöllauer Hirschbirne	პოლაუა ჰირშბირნე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
AT	Steirische Käferbohne	შტაირიშე კაფარბონე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
AT	Steirischer Kren	შტაირიშერ კრენ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
AT	Wachauer Marille	ვაჭაუერ მარილიე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
AT	Waldviertler Graumohn	ვალდვიერტლერ გრაუმოჰნ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
AT	Mostviertler Birnmost	მოსტვიერტლერ ბირნმოსტ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
PL	Jagnięcina podhalańska	იაგნიეჩინა პოდჰალანსკა	Carni fresche (e frattaglie)
PL	Kiełbasa biała parzona wielkopolska	ქეუბასა ვიაჟა პაჟონა ვიელპოლსკა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PL	Kiełbasa lisecka	კიელბასა ლიშეცკა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PL	Kiełbasa piaszczańska	ქეუბასა პიასჩაინსკა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PL	Krupnioki śląskie	კრუპნიოკი შლანსკე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PL	Bryndza Podhalańska	ბრინდჟა პოდჰალანსკა	Formaggi
PL	Oscypek	ოსციპეკ	Formaggi
PL	Redykołka	რედიკოლკა	Formaggi
PL	Ser koryciński swojski	სერ კორიჩინსკი სვოისკი	Formaggi
PL	Wielkopolski ser smażony	ველკოპოლსკი სერ სმაჟონი	Formaggi
PL	Miód drahimski	მიუდ დრაჰიმსკი	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PL	Miód kurpiowski	მიუდ კურპიოვსკი	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PL	Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich	მიუდ ვჟოსოვი ზ ბორუვ დოლნოშლანსკიხ	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PL	Podkarpacki miód spadziowy	პოდკარპაკვი მიუდ სპაჯიოვი	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
PL	Czosnek galicyjski	ჩოსნეკ გალიციისკი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PL	Fasola korczyńska	ფასოლა კორჩინსკა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PL	Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / Fasola z Doliny Dunajca	ფასოლა პიეკნი იაშ ზ დოლინი დუნაიცა / ფასოლა ზ დოლინი დუნაიცა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PL	Fasola Wrzawska	ფასოლა ვრავსკა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PL	Jabłka grójeckie	იაბლკა გრუიეცკე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PL	Jabłka łuckie	იაბლკა ლონცკე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PL	Suska sechłońska	სუსკა სეხლონსკა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PL	Śliwka szydlowska	შლივკა შიდლოვსკა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PL	Truskawka kaszubska / kaszëbskô malëna	ტრუსკავკა კასზუბსკა/ კასზუბსკო მალენა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PL	Wiśnia nadwiślanka	ვიშნია ნადვიშლანკა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PL	Karp zatorski	კარპ ზატორსკი	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
PL	Andruty kaliskie	ანდრუტი კალისკიე	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
PL	Cebularz lubelski	ცებულარჟ ლუბელსკი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
PL	Chleb prądnicki	ხლებ პრონდნიცკი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
PL	Kołocz śląski / kołacz śląski	კოლოჩ შლასკი / კოლაც შლასკი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
PL	Obwarzanek krakowski	ობვავანეკ კრაკოვსკი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
PL	Rogal świętomarciński	როგალ შვენტომარჩინსკი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
PT	Borrego da Beira	ბორეგო დე ბეირა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Borrego de Montemor-o-Novo	ბორეგო დე მონტემორ-ო-ნოვო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Borrego do Baixo Alentejo	ბორეგო დო ბაიშო ალენტეჟო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Borrego do Nordeste Alentejano	ბორეგო დო ნორდესტე ალენტეჟანო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Borrego Serra da Estrela	ბორეგო სერა დე ესტრელა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Borrego Terrincho	ბორეგო ტერინჩო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Cabrito da Beira	კაბრიტო და ბეირა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Cabrito da Gralheira	კაბრიტო და გრალიეირა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Cabrito das Terras Altas do Minho	კაბრიტო დას ტერას ალტას დო მინო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Cabrito de Barroso	კაბრიტო დე ბაროზო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Cabrito do Alentejo	კაბრიტო დო ალენტეჟო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Cabrito Transmontano	კაბრიტო ტრანსმონტანო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Capão de Freamunde	კაპაო დე ფრეამუნდე	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carnalentejana	კარნალენტეჟანა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne Arouquesa	კარნე აროუკეზა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne Barrosã	კარნე ბაროზენ	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne Cachena da Peneda	კარნე კაკენა და პენედა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne da Charneca	კარნე და კარნეკა	Carni fresche (e frattaglie)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
PT	Carne de Bísaro Transmontano / Carne de Porco Transmontano	კარნე დე ბისარო ტრანზმონტანო / კარნე დე პორკო ტრანზმონტანო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso	კარნე დე ბუვინო კრუზადო დოს ლამეიროს დო ბაროზო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne de Bravo do Ribatejo	კარნე დე ბრავო დო რიბატეჟო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne de Porco Alentejano	კარნე დე პორკო ალენტეჟანო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne dos Açores	კარნე დოს ასორეს	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne Marinhó	კარნე მარინჰოა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne Maronesa	კარნე მარონეზა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne Mertolenga	კარნე მერტოლენგა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne Mirandesa	კარნე მირანდეზა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Cordeiro Bragançano	კორდეირო ბრაგანსანო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Cordeiro de Barroso / Anho de Barroso / Cordeiro de leite de Barroso	კორდეირო დე ბაროზო; ანჰო დე ბაროზო; კორდეირო დე ლეიტე დე ბაროზო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Cordeiro mirandês / Canhão mirandês	კორდეირო მირანდეს / კანჰონო მირანდეს	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Vitela de Lafões	ვიტელა დე ლაფონშ	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Alheira de Barroso-Montalegre	ალიეირა დე ბაროზო-მონტალეგრე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
PT	Alheira de Mirandela	ალეირა დე მირანდელა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Alheira de Vinhais	ალეირა დე ვინაის	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Butelo de Vinhais / Bucho de Vinhais / Chouriço de Ossos de Vinhais	ბუტელო დე ვინაის / ბუჭო დე ვინაის / კოურისო დე ოსსოს დე ვინაის	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Cacholeira Branca de Portalegre	კაკოლეირა ბრანკა დე პორტალეგრე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Chouriça de carne de Barroso-Montalegre	კორისა დე კარნე დე ბაროზო-მონტალეგრე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Chouriça de carne de Melgaço	შოურისა დე კარნე დე მელგასო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Chouriça de Carne de Vinhais / Linguiça de Vinhais	კოურისა დე კარნე დე ვინაის / ლინგუისა დე ვინაის	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Chouriça de sangue de Melgaço	შოურისა დე სანგე დე მელგასო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Chouriça doce de Vinhais	კორისა დოსე დე ვინაის	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Chouriço azedo de Vinhais / Azedo de Vinhais / Chouriço de Pão de Vinhais	კოურისო აზედო დე ვინაის / აზედო დე ვინაის / კოურისო დე პაო დე ვინაის	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre	კორისო დე აბობორა დე ბაროზო-მონტალეგრე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Chouriço de Carne de Estremoz e Borba	კოურისო დე კარნე დე ესტრემოზ ე ბორბა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Chouriço de Portalegre	კოურისო დე პორტალეგრე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Chouriço grosso de Estremoz e Borba	კორისო გროსო დე ესტრემოზ ე ბორბა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Chouriço Mouro de Portalegre	კოურისო მორო დე პორტალეგრე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Farinheira de Estremoz e Borba	ფარინეირა დე ესტრემოზ ე ბორბა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Farinheira de Portalegre	ფარინეირა დე პორტალეგრე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Linguíça de Portalegre	ლინგუისა დე პორტალეგრე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Linguíça do Baixo Alentejo / Chouriço de carne do Baixo Alentejo	ლინგუიჩა დო ბაიშო ალენტეჟო / კურისო დე კარნე დო ბაიშო ალენტეჟო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Lombo Branco de Portalegre	ლომბო ბრანკო დე პორტალეგრე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Lombo Enguitado de Portalegre	ლომბო ენგუიტადო დე პორტალეგრე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
PT	Morcela de Assar de Portalegre	მორსელა დე ასარ დე პორტალეგრე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Morcela de Cozer de Portalegre	მორსელა დე კოზერ დე პორტალეგრე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Morcela de Estremoz e Borba	მორსელა დე ესტრემოზ ე ბორბა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Paia de Estremoz e Borba	პაია დე ესტრემოზ ე ბორბა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Paia de Lombo de Estremoz e Borba	პაია დე ლომბო დე ესტრემოზ ე ბორბა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Paia de Toucinho de Estremoz e Borba	პაია დე ტოუსინო დე ესტრემოზ ე ბორბა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Painho de Portalegre	პაინო დე პორტალეგრე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Paio de Beja	პაიო დე ბეჟა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Presunto de Barrancos / Paleta de Barrancos	პრესუნტო დე ბარანკოს /პალეტა დე ბარანკოს	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Presunto de Barroso	პრესუნტო დე ბაროზო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Presunto de Camp Maior e Elvas / Paleta de Campo Maior e Elvas	პრესუნტო დე კამპ მაიორ ე ელვას / პალეტა დე კამპო მაიორ ე ელვას	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Presunto de Melgaço	პრესუნტო დე მელგასო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Presunto de Santana da Serra / Paleta de Santana da Serra	პრესუნტო დე სანტანა და სერრა / პალეტა დე სანტანა და სერრა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais	პრესუნტო დე ვინაის/პრესუნტო ბიზარო დე ვინაის	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Presunto do Alentejo / Paleta do Alentejo	პრესუნტო დუ ალენტეჟო / პალეტა დო ალენტეჟო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Salpicão de Barroso-Montalegre	სალპიკან დე ბაროზო-მონტალეგრე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Salpicão de Melgaço	სალპიკაო დე მელგასო	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Salpicão de Vinhais	სალპიკონ დე ვინაის	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
PT	Sangureira de Barroso-Montalegre	სანგუეირა დე ბაროზო-მონტალეგრე	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
PT	Queijo de Azeitão	კეიჟო დე აზეიტენ	Formaggi
PT	Queijo de cabra Transmontano / Queijo de Cabra Transmontano Velho	კეიჟო დე კაბრა ტრანსმონტანო / კეიჟო დე კაბრა ტრანსმონტანო ველიუ	Formaggi
PT	Queijo de Évora	კეიჟო დე ევორა	Formaggi
PT	Queijo de Nisa	კეიჟო დე ნიზა	Formaggi
PT	Queijo do Pico	კეიჟო დო პიკო	Formaggi
PT	Queijo mestiço de Tolosa	კეიჟო მესტიკო დე ტოლოზა	Formaggi
PT	Queijo Rabaçal	კეიჟო რაბასალ	Formaggi
PT	Queijo S. Jorge	კეიჟო ს. ჟორჟე	Formaggi
PT	Queijo Serpa	კეიჟო სერპა	Formaggi
PT	Queijo Serra da Estrela	კეიჟო სერა და ესტრელა	Formaggi
PT	Queijo Terrincho	კეიჟო ტერინჩო	Formaggi
PT	Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)	კეიჟოს დე ბეირა ბაიშა (კეიჟო დე კასტელო ბრანკო, კეიჟო ამარელო და ბეირა ბაიშა, კეიჟო პიკანტე და ბეირა ბაიშა)	Formaggi
PT	Mel da Serra da Lousã	მელ და სერა და ლოუზენ	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PT	Mel da Serra de Monchique	მელ და სერა დე მონკიკე	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PT	Mel da Terra Quente	მელ და ტერა კუენტე	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PT	Mel das Terras Altas do Minho	მელ დას ტერას ალტას დო მინო	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PT	Mel de Barroso	მელ დე ბაროზო	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PT	Mel do Alentejo	მელ დო ალენტეჟო	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
PT	Mel do Parque de Montezinho	მელ დო პარკე დე მონტეზინიო	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PT	Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão)	მელ დო რიბატეჟო ნორტე (სერა დ'აირე, ალბუფეირა დე კასტელო დე ბოდე, ბაირო, ალტო ნაბეაო)	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PT	Mel dos Açores	მელ დოს ასორეს	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PT	Requeijão da Beira Baixa	რეკეიჟაო და ბეირა ბაიშა	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PT	Requeijão Serra da Estrela	რეკეიჟენ სერა და ესტრელა	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PT	Travia da Beira Baixa	ტრავია და ბეირა ბაიშა	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PT	Azeite de Moura	აზეიტე დე მორა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
PT	Azeite de Trás-os-Montes	აზეიტე დე ტრას-ოს-მონტეს	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
PT	Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)	აზეიტეს და ბეირა ინტერიორ (აზეიტე და ბეირა ალტა, აზეიტე და ბეირა ბაიშა)	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
PT	Azeite do Alentejo Interior	აზეიტე დო ალენტეჟო ინტერიორ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
PT	Azeites do Norte Alentejano	აზეიტეს დო ნორტე ალენტეჟანო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
PT	Azeites do Ribatejo	აზეიტეს დო რიბატეჟო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
PT	Ameixa d'Elvas	ამეიშა დ'ელვას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Amêndoa Coberta de Moncorvo	ამენდუა კობერტა ჯი მონკორვუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Amêndoa Douro	ამენდოა დოურო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Ananás dos Açores / São Miguel	ანანას დოს ასორეს/სან მიგუელ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
PT	Anona da Madeira	ანონა და მადეირა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas	აროზ კაროლინო დას ლეზირიას რიბატეჟანას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Arroz Carolino do Baixo Mondego	აროზ კაროლინო დო ბაიხო მონდეგო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Azeitona de conserva Negrinha de Freixo	აზეიტონა დე კონსერვა ნეგრინა დე ფრეიშო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior	ასეიტონას დე კონსერვა დე ელვას ე კამპო მაიორ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Batata de Trás-os-montes	ბატატა დე ტრას-ოს-მონტეს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Batata doce de Aljezur	ბატატა დოჩე დე ალჟეზურ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Castanha da Terra Fria	კასტანია დე ტერა ფრია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Castanha da Padrela	კასტანია და პადრელა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Castanha dos Soutos da Lapa	კასტანა დოს სოუტოს დე ლაპა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Castanha Marvão-Portalegre	კასტანია მარვეონ-პორტალეგრე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Cereja da Cova da Beira	ჩერეჟა და ჩოვა და ბეირა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Cereja de São Julião-Portalegre	სერეჟა დე სან ჟულიენო-პორტალეგრე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Cítrinos do Algarve	ჩიტრინოს დო ალგარვე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Ginja de Óbidos e Alcobaça	გინჯა დე ობიდოს ე ალკობასა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Maçã Bravo de Esmolfe	მასან ბრავო დე ესმოლფე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Maçã da Beira Alta	მასან და ბეირა ალტა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Maçã da Cova da Beira	მასან და კოვა და ბეირა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Maçã de Alcobaça	მასან დე ალკობასა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
PT	Maçã de Portalegre	მასან დე პორტალეგრე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Maçã Riscadinha de Palmela	მასა რისკაჯინია დე პალმელა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Maracujá dos Açores / S. Miguel	მარაკუჟა დოს ასორეს/ს.მიგუელ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Meloa de Santa Maria — Açores	მელოა დე სანტა მარია - ასორეს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Pêra Rocha do Oeste	პერა როკა დო ოესტე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Pêssego da Cova da Beira	პესეგო და კოვა და ბეირა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Fogaça da Feira	ფოგასა და ფეირა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
PT	Folar de Valpaços	ფოლარ ჯი ვალპასუს	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
PT	Ovos moles de Aveiro	ოვუმ მოლეს დე ავეირუ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
PT	Pão de Ló de Ovar	პაო დე ლო დე ოვარ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
PT	Pastel de Chaves	პასტელ ჯი შავეს	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
PT	Pastel deTentúgal	პასტელ დე ტენტუგალ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
PT	Sal de Tavira / Flor de Sal de Tavira	სალ დე ტავირა / ფლორ დე სალ დე ტავირა	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
RO	Salam de Sibiu	სალიამ დე სიბიუ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
RO	Telemea de Ibănești	ტელემეა დე იბანეშტი	Formaggi
RO	Magiun de prune Topoloveni	მაჯუმ დე პრუნე ტოპოლოვენინი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
RO	Novac afumat din Țara Bârsei	ნოვაკ აფუმატ დინ ცარა ბერსეი	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
RO	Scrumbie de Dunăre afumată	სკრუმბიე დე დუნარე აფუმატა	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
SI	Kranjska klobasa	კრანისკა კლობასა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
SI	Kraška panceta	კრამპა პანცეტა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
SI	Kraški pršut	კრამპი პრშუტ / კრამპი პერშუტ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
SI	Kraški zašink	კრამპი ზაშინკ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
SI	Šebreljski želodec	შებრელსკი ჟელოდეც	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
SI	Zgornjesavinjski želodec	ზგორნიესავინისკი ჟელოდეც	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
SI	Prekmurska šunka	პრეკმურსკა შუნკა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
SI	Prleška tünka	პრლეშკა ტიუნკა / პერლეშკა ტიუნკა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
SI	Bovški sir	ბოუშკი სირ	Formaggi
SI	Mohant	მოხანტ	Formaggi
SI	Nanoški sir	ნანოშკი სირ	Formaggi
SI	Tolminc	ტოლმინც	Formaggi
SI	Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre	ექსტრა დევიშკო ოლჩნო ოლე სლოვენსკტრ ლსტრე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
SI	Štajersko Prekmursko bučno olje	შტაერსკო პრეკმურსკო ბუჩნო ოლიე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
SI	Jajca izpod Kamniških planin	იაიჯა იზპოდ კამნიშკიჰ პლანინ	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
SI	Kočevski gozdni med	კოჩეუსკი გოზდნი მედ	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
SI	Kraški med	კრამპი მედ	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
SI	Slovenski med	სლოვენსკი მედ	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
SI	Ptujski lük	პტუისკი ლუკ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
SI	Štajerski hmelj	შტაერსკი ჰამეი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
SI	Piranska sol	პირანსკა სოლ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
SK	Klenovecký syrec	კლენოვეჩკი სირეც	Formaggi
SK	Oravský korbáčik	ორავსკი კორბაჩიკ	Formaggi
SK	Slovenská bryndza	სლოვენსკა ბრინდზა	Formaggi
SK	Slovenská parenica	სლოვენსკა პარენიკა	Formaggi
SK	Slovenský oštiepok	სლოვენსკი ოშტიეპოკ	Formaggi
SK	Tekovský salámový syr	თეკოვსკი სალამოვი სირ	Formaggi
SK	Zázrivské vojky	ზაზრივსკე ვოიკი	Formaggi
SK	Zázrivský korbáčik	ზაზრივსკი კორბაჩიკ	Formaggi
SK	Stupavské zelé	სტუპავსკე ზელე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
SK	Skalický trdelník	სკალიკი ტრელნიკ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
SK	Paprika Žitava / Žitavská paprika	პაპრიკა ჟიტავა / ჟიტავსკა პაპრიკა	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
SK	Levický Slad	ლევიჩკი სალად	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
FI	Lapin Poron liha	ლაპინ პორო, ლიჰა	Carni fresche (e frattaglie)
FI	Lapin Poron kylmäsavuliha	ლაპინ პორონ კიულმესავულიჰა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FI	Lapin Poron kuivaliha	ლაპინ პორონ კუივალიჰა	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FI	Lapin Puikula	ლაპენ პუიკულა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FI	Kitkan viisas	კიტკან ვიიზას	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
FI	Puruveden Muikku	პურუვედენ მუიკუ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
FI	Kainuun rönttönen	კენუნ რენტენენ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
SE	Hännlamb	ჰონლამბ	Carni fresche (e frattaglie)
SE	Svecia	შვეცია	Formaggi
SE	Bruna bönor från Öland	ბრიუნა ბენურ ფრონ ელანდ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
SE	Kalix Ljörom	ქალიქს ლერუმ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
SE	Skånsk spettekaka	სკონსქ სფეთთქაქა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
SE	Upplandskubb	უპლანდსკუბ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
UK	Isle of Man Manx Loaghtan Lamb	აისლ ოფ მენ მანქს ლოუთან ლამბ	Carni fresche (e frattaglie)
UK	Lakeland Herdwick	ლეიქლენდ ჰერდვიქ	Carni fresche (e frattaglie)
UK	Orkney beef	ორკნი ბიფ	Carni fresche (e frattaglie)
UK	Orkney lamb	ორკნი ლამბ	Carni fresche (e frattaglie)
UK	Scotch Beef	სკოჩ ბიფ	Carni fresche (e frattaglie)
UK	Scotch Lamb	სკოჩ ლამბ	Carni fresche (e frattaglie)
UK	Shetland Lamb	შეტლანდ ლამბ	Carni fresche (e frattaglie)
UK	Welsh Beef	უელშ ბიფ	Carni fresche (e frattaglie)
UK	Welsh lamb	უელშ ლამბ	Carni fresche (e frattaglie)
UK	West Country Beef	ვესტ კანთრი ბიფ	Carni fresche (e frattaglie)
UK	West Country Lamb	ვესტ ქანთრი ლემ	Carni fresche (e frattaglie)
UK	Carmarthen Ham	კამარზენ ჰემ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
UK	Melton Mowbray Pork Pie	მელტონ მოუბრეი პორკ პაი	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
UK	Newmarket Sausage	ნიუმარკეტ სოსიჯ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
UK	Stornoway Black Pudding	სტორნოუევი ბლექ პუდინგ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
UK	Traditional Cumberland Sausage	თრადიშენელ ქაშბერლენდ სოსიჯ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
UK	Beacon Fell traditional Lancashire cheese	ბეკონ ფელ ტრადიშენალ ლანკაშირ ჩიზ	Formaggi
UK	Bonchester cheese	ბონჩესტერ ჩიზ	Formaggi
UK	Buxton blue	ბუქსტონ ბლიუ	Formaggi
UK	Dorset Blue Cheese	დორსეტ ბლიუ ჩიზ	Formaggi
UK	Dovedale cheese	დოვედეილ ჩიზ	Formaggi
UK	Exmoor Blue Cheese	ექსმურ ბლიუ ჩიზ	Formaggi
UK	Orkney Scottish Island Cheddar	ორკნეი სქოთიშ აილანდ ქედარ	Formaggi
UK	Single Gloucester	სინგლ გლუსტერ	Formaggi
UK	Staffordshire Cheese	სტაფორდშირ ჩიზ	Formaggi
UK	Swaledale cheese	სუელდეილ ჩიზ	Formaggi
UK	Swaledale ewes' cheese	სუელდეილ უეს' ჩიზ	Formaggi
UK	Teviotdale Cheese	ტევიოტდეილ ჩიზ	Formaggi
UK	Traditional Ayrshire Dunlop	თრადიშენალ აიშაია დანლოპ	Formaggi
UK	Traditional Welsh Caerphilly / Traditional Welsh Caerffili	თრედიშენალ ველშ კარფილი	Formaggi
UK	West Country farmhouse Cheddar cheese	უესტ კანტრი ფერმჰაუს ჩედარ ჩიზ	Formaggi
UK	White Stilton cheese / Blue Stilton cheese	ვაით სტილტონ ჩიზ / ბლუ სტილტონ ჩიზ;	Formaggi
UK	Yorkshire Wensleydale	იორკშია ვენსლეიდეილ	Formaggi
UK	Cornish Clotted Cream	კორნიშ კლოტიდ ქრემ	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
UK	Armagh Bramley Apples	არმა ბრემლი ევლზ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
UK	Fenland Celery	ფენლანდ ქელერი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
UK	Jersey Royal potatoes	ჯერსი როიალ პიტეიტოს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
UK	New Season Comber Potatoes / Comber Earlies	ნიუ სიზენ კომბერ ფოთეითოს / კომბერ ერლიზ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
UK	Pembrokeshire Earlies / Pembrokeshire Early Potatoes	პემბროკეშაია ერლის/ პემბროკეშაია ერლი ფოთეითოს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
UK	Traditional Welsh Cider	თრედიშენალ ველშ საიდერ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
UK	Traditional Welsh Perry	თრედიშენალ ველშ პერი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
UK	Vale of Evesham Asparagus	ვეილ ოვ ივშემ ასპარაგუს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
UK	Welsh Laverbread	ველშ ლეივარბრედ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
UK	Yorkshire Forced Rhubarb	იორქშია ფორსდ რუბარბ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
UK	Arbroath Smokies	არბროუთ სმოუკიზ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
UK	Conwy Mussels	კონვი მასელზ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
UK	Cornish Sardines	ქორნიშ სარდინს	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
UK	Fal Oyster	ფალ ოისტერ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
UK	Isle of Man Queenies	აილ ოვ მენ ქვინის	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
UK	London Cure Smoked Salmon	ლონდონ ქიურ სმოუქდ სალმონ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
UK	Lough Neagh Eel	ლობ ნეი ილ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
UK	Lough Neagh Pollan	ლოგ ნიიგ პოლენ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
UK	Scottish Farmed Salmon	სკოტიშ ფარმდ სალმონ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
UK	Scottish Wild Salmon	სკოტიშ ვაილდ სელმონ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
UK	Traditional Grimsby Smoked Fish	თრედიშენალ გრიმსბი სმოუქდ ფიშ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
UK	West Wales Coracle Caught Salmon	ვესტ ვეილს ქორაკლ ქოთ სალმონ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
UK	West Wales Coracle Caught Sewin	ვესტ ვეილს ქორაკლ ქოთ სევინ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
UK	Whitstable oysters	უაიტსტეიბლ ოისტერზ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
UK	Kentish ale e Kentish strong ale	კენტის ეილ ანდ კენტის სტრონგ ეილ	Birra
UK	Rutland Bitter	რუტლანდ ბიტერ	Birra
UK	Cornish Pasty	ქორნიშ ფესთი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
UK	Native Shetland Wool	ნეითივ შეთლანდ ვულ	Lana
UK	Anglesey Sea Salt / Halen Môn	ანგლესი სი სოლთ / ჰალენ მონ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
UK	East Kent Goldings	ისტ კენტ გოლდინგს	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
UK	Gloucestershire cider/perry	გლუსტერშირი სიდერ/პერი	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
UK	Herefordshire cider/perry	ჰერფორდშირი სიდერ/პერი	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
UK	Worcestershire cider/perry	უორსტერშირი სიდერ / პერი	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

PARTE B

Prodotti agricoli e alimentari della Georgia, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati, di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea

Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri latini	Tipo di prodotto
აჭარული ჩლეჩილი	Acharuli Chlechili	Formaggi
ჩოგი	Chogi	Formaggi
დამბალხაქო	Dambalkhacho	Formaggi
იმერული ყველი	Imeruli Kveli	Formaggi
ქართული ყველი	Kartuli Kveli	Formaggi
კობი	Kobi	Formaggi
მეგრული სულგუნი	Megruli Sulguni	Formaggi
მესხური ჩეჩილი	Meskhuri Chechili	Formaggi
სულგუნი	Sulguni	Formaggi
სვანური სულგუნი	Svanuri Sulguni	Formaggi
ტენილი	Tenili	Formaggi
თუშური გუდა	Tushuri Guda	Formaggi

▼ **M7**

Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri latini	Tipo di prodotto
მაჭახელას თაფლი	Machakhelas tapli	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
მაწონი	Matsoni	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
ახალქალაქის კარტოფილი	Akhalkalakis kartopili	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ქუთაისის მწვანილი	Kutaisis mtsvanili	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ჩურჩხელა	Churchkhela	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ტყიბულის მთის ჩაი	Tqibulis mtischai	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

▼M7

ALLEGATO XVII-D

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 170, PARAGRAFI 3 E 4

PARTE A

Vini dell'Unione europea di cui è chiesta la protezione in Georgia

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
BE	Côtes de Sambre et Meuse	კოტ დე სამბრ ე მეზ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BE	Hagelandse wijn	ჰაგელანდსე ვინ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BE	Haspengouwse Wijn	ჰასპენგუვსე ვინ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BE	Heuvellandse Wijn	ჰეველანდსე ვინ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BE	Vlaamse mousserende kwaliteitswijn	ვლამსე მოუსერენდე კვალიტისვინ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BE	Crémant de Wallonie	კრემან დე ვალონი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BE	Vin mousseux de qualité de Wallonie	ვენ მუსო დე კალიტე დე ვალონი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BE NL	Maasvallei Limburg	მასვალე ლიმბურგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BE	Vin de pays des Jardins de Wallonie	ვენ დე პეი დე ჟარდენ დე ვალონი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
BE	Vlaamse landwijn	ვლამსე ლანდვინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
BG	Асеновград Termine equivalente: Ase-novgrad	ასენოვგრად	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Болярово Termine equivalente: Bo-lyarovo	ბოლიაროვო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Брестник Termine equivalente: Bre-stnik	ბრესტნიკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Варна Termine equivalente: Var-na	ვარნა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Велики Преслав Termine equivalente: Ve-lik-i Preslav	ველიკი პრესლავ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Видин Termine equivalente: Vi-din	ვიდინ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Враца Termine equivalente: Vratsa	ვრაცა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
BG	Върбица Termine equivalente: Varbitsa	ვარბიცა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Долината на Струма Termine equivalente: Struma Valley	დოლინატა ნა სტრუმა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Драгоєво Termine equivalente: Dragoevo	დრაგოეო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Евксиноград Termine equivalente: Evksinograd	ევქსინოგრად	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Ивайловград Termine equivalente: Ivaylovgrad	ივაილოვგრად	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Карлово Termine equivalente: Karlovo	კარლოვო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Карнобат Termine equivalente: Karnobat	კარნობატ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Ловеч Termine equivalente: Lovech	ლოვეჩ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Лозица Termine equivalente: Lozitsa	ლოზიცა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Лом Termine equivalente: Lom	ლომ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Любимец Termine equivalente: Lyubimets	ლიუბიმეც	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Лясковец Termine equivalente: Lyaskovets	ლიასკოვეც	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Мелник Termine equivalente: Melnik	მელნიკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Монтана Termine equivalente: Montana	მონტანა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Нова Загора Termine equivalente: Nova Zagora	ნოვა ზაგორა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Нови Пазар Termine equivalente: Novi Pazar	ნოვი პაზარ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
BG	Ново село Termine equivalente: Novo Selo	ნოვო სელო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Оряховица Termine equivalente: Oryahovitsa	არიახვიცა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Павликени Termine equivalente: Pavlikeni	პავლიკენი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Пазарджик Termine equivalente: Pazardjik	პაზარჯიკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Перущица Termine equivalente: Perushtitsa	პერუშიცა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Плевен Termine equivalente: Plevен	პლევენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Пловдив Termine equivalente: Plovdiv	პლოვდივ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Поморие Termine equivalente: Pomorie	პომორიე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Русе Termine equivalente: Ruse	რუსე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Сакар Termine equivalente: Sakar	საკარ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Сандански Termine equivalente: Sandanski	სანდანსკი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Свищов Termine equivalente: Svishtov	სვიშოვ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Септември Termine equivalente: Septemvri	სეპტემვრი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Славянци Termine equivalente: Slavyantsi	სლავიანცი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Сливен Termine equivalente: Sliven	სლივენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Стамболово Termine equivalente: Stambolovo	სტამბოლოვო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
BG	Стара Загора Termine equivalente: Stara Zagora	სტარა ზაგორა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Сунгурларе Termine equivalente: Sun-gurlare	სუნგურლარე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Сухиндол Termine equivalente: Su-hindol	სუხინდოლ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Търговище Termine equivalente: Tar-govishte	ტირგოვიშე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Хан Крум Termine equivalente: Khan Krum	ხან კრუმ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Хасково Termine equivalente: Ha-skovo	ხასკოვო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Хисаря Termine equivalente: Hi-sarya	ხისარია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Хърсово Termine equivalente: Har-sovo	ხერსოვო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Черноморски район Termine equivalente: Black Sea Region	ჩერნომორსკი რაიონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Шивачево Termine equivalente: Shi-vachevo	შივაჩეო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Шумен Termine equivalente: Shu-men	შუმენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Южно Черноморие Termine equivalente: Southern Black Sea Coast	იუენო ჩერნომორიე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Ямбол Termine equivalente: Yambol	იამბოლ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Дунавска равнина Termine equivalente: Da-nube Plain	დუნავსკა რავნინა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
BG	Тракийска низина Termine equivalente: Thracian Lowlands	ტრაკიისკა ნიზინა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
CZ	Čechy	ჩეხი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
CZ	Litoměřická	ლიტომიერიცკა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Mělnická	მიელნიცკა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Mikulovská	მიკულოვსკა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Morava	მორავა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Novosedelské Slámové vino	ნოვოსედელსკე სლამოვე ვინო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Slovácká	სლოვაცკა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Šobes	შობს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Šobeské vino	შობესკე ვინო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Velkopavlovická	ველკოპავლოვიცკა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Znojemská	ზნოემსკა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Znojmo	ზნოიმო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	České	ჩესკე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
CZ	Moravské	მორავსკე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DK	Dons	დანს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
DK	Bornholm	ბორნჰოლმ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DK	Fyn	ფიუნ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DK	Jylland	იულენდ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DK	Sjælland	სიალანდ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Ahr	არ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Baden	ბადენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Bürgstadter Berg	ბურგშტადტერ ბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
DE	Franken	ფრანკენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Hessische Bergstraße	ესიშე ბერგშტრასე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Mittelrhein	მეტელრაიმ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Monzinger Niederberg	მონცინგერ ნიდერბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Mosel	მოზელ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Nahe	ნაე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Pfalz	ფალც	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Rheingau	რაინგაუ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Rheinhessen	რაინჰესენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Saale-Unstrut	ზაალე უნშტრუტ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Sachsen	ზაქსენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Uhlen Blaufüsser Lay/ Uhlen Blaufüßer Lay	ულენ ბლაუფუსერ ლაი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Uhlen Laubach	ულენ ლაუბახ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Uhlen Roth Lay	ულენ როთ ლაი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Württemberg	ვურტენბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Ahrtaler Landwein	არტალერ ლანდვაინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Badischer Landwein	ბადიშერ ლანდვაინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Bayerischer Bodensee-Landwein	ბაერიშერ ბოდენზი ლანდვაინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Brandenburger Landwein	ბრანდენბურგერ ლანდვაინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
DE	Landwein der Mosel	ლანდვაინ დერ მოზელ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Landwein der Ruwer	ლანდვაინ დერ რუვა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Landwein der Saar	ლანდვაინ დერ საარ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Landwein Main	ლანდვაინ მაინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Landwein Neckar	ლანდვაინ ნეკა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Landwein Oberrhein	ლანდვაინ ობერხაინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Landwein Rhein	ლანდვაინ რაინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Landwein Rhein-Neckar	ლანდვაინ რაინ -ნეკა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Mecklenburger Landwein	მეკლენბურგერ ლანდვაინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Mitteldeutscher Landwein	მიტერდოიჩერ ლანდვაინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Nahegauer Landwein	ნაგავერ ლანდვაინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Pfälzer Landwein	ფალცერ ლანდვაინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Regensburger Landwein	რეგენბურგერ ლანდვაინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Rheinburgen-Landwein	რაინბურგენ-ლანდვაინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Rheingauer Landwein	რაინგაუერ ლანდვაინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Rheinischer Landwein	რაინიშერ ლანდვაინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Saarländischer Landwein	საარლანდიშერ ლანდვაინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Sächsischer Landwein	ზექსიშერ ლანდვაინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
DE	Schleswig-Holsteinischer Landwein	შლისვიგ ხოლმტეინიშერ ლანდვაინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Schwäbischer Landwein	შვებიშერ ლანდვაინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Starkenburger Landwein	სტარკენბურგერ ლანდვაინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Taubertäler Landwein	ტაუბერტელერ ლანდვაინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αγκιάλος Termine equivalente: An-chialos	ანხიალოს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Αμύνταιο Termine equivalente: Amyndeon	ამინდეო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Αρχάνες Termine equivalente: Ar-chanes	არხანეს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Γουμένισσα Termine equivalente: Goumenissa	ღუმენისა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Δαφνές Termine equivalente: Daf-nes	დაფნეს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Ζίτσα Termine equivalente: Zitsa	ზიცა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Λήμνος Termine equivalente: Limnos	ლიმნოს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Malvasia Πάρος Termine equivalente: Malvasia Paros	მალვასია პაროს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Malvasia Σητείας Termine equivalente: Malvasia Sitia	მალვასია სიტეას	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Malvasia Χάνδακας - Candia Termine equivalente: Malvasia Candia	მალვასია ხანდაკას - კანდია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μαντινεία Termine equivalente: Mantinia	მანდინია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας Termine equivalente: Ma-vrodaphne of Cephalonia	მავროდაფნი კეფალინიას	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μαυροδάφνη Πατρών Termine equivalente: Ma-vrodaphni of Patra	მავროდაფნი პატრონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
EL	Μεσενικόλα Termine equivalente: Me-senikola	მესენიკოლა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μονεμβασία - Malvasia Termine equivalente: Monemvasia - Malvasia	მონემვასია - მალვასია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μοσχάτος Κεφαλληνίας Termine equivalente: Muscat of Kefalonia / Muscat de Céphalonie	მოსხატოს კეფალინიას	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μοσχάτος Λήμνου Termine equivalente: Muscat of Limnos	მოსხატოს ლიმნუ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μοσχάτο Πατρών Termine equivalente: Muscat of Patra	მოსხატო პატრონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μοσχάτος Ρίου Πάτρας Termine equivalente: Muscat of Rio Patra	მოსხატოს რიუ პატრას	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μοσχάτος Ρόδου Termine equivalente: Muscat of Rodos	მოსხატოს როდუ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Νάουσα Termine equivalente: Naoussa	ნაუსა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Νεμέα Termine equivalente: Nemea	ნემეა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Πάρος Termine equivalente: Paros	პაროს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Πάτρα Termine equivalente: Patra	პატრა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Πεζά Termine equivalente: Peza	პეზა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Πλαγιές Μελίτων Termine equivalente: Slopes of Meliton	პლაგიეს მელიტონა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Ραψάνη Termine equivalente: Rapsani	რაფსანი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Ρόδος Termine equivalente: Rhodes	როდოს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Ρομπόλα Κεφαλληνίας Termine equivalente: Robola of Kefalonia	რომბოლა კეფალინიას	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Σάμος Termine equivalente: Samos	სამოს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
EL	Σαντορίνη Termine equivalente: Santorini	სანტორინი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Σητεία Termine equivalente: Sitia	სიტია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Χάνδακος – Candia Termine equivalente: Candia	ხანდაკას-კანდა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Αβδηρα Termine equivalente: Avdira	აღვირა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Άγιο Όρος Termine equivalente: Mount Athos / Holly Mount Athos / Holly Mountain Athos / Mont Athos / Άγιο Όρος Άθως	აგιο ორს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αγορά Termine equivalente: Agora	აგორა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αιγαίο Πέλαγος Termine equivalente: Aegean Sea / Aigaio Pelagos	ეგეო პელაგოს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ανάβυσσος Termine equivalente: Anavyssos	ანავისოს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αργολίδα Termine equivalente: Argolida	არგოლიდა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αρκαδία Termine equivalente: Arkadia	არკადია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αττική Termine equivalente: Attiki	ატიკი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αχαΐα Termine equivalente: Achaia	ახაია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Βελβεντό Termine equivalente: Velvento	ველვენდო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Βερντέα Ζακύνθου Termine equivalente: Verdean of Zakynthos	ვერდუა ზაკინთო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Γεράνεια Termine equivalente: Gerania	გერანია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Γρεβενά Termine equivalente: Grevena	გრევენა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
EL	Δράμα Termine equivalente: Drama	დრამა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Δωδεκάνησος Termine equivalente: Dodekanese	დოდეკანისოს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Έβρος Termine equivalente: Evros	ევროს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ελασσόνα Termine equivalente: Ellassona	ელასონა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Επανομή Termine equivalente: Epanomi	ეპანომი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Εύβοια Termine equivalente: Evia	ევია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ζάκυνθος Termine equivalente: Zakynthos	ზაკინთოს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ηλεία Termine equivalente: Ilia	ილია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ιμαθία Termine equivalente: Imathia	იმათია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ήπειρος Termine equivalente: Epirus	იპიროს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ηράκλειο Termine equivalente: Heraklion	ირაკლიო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Θάσος Termine equivalente: Thasos	თასოს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Θαψανά Termine equivalente: Thapsana	თაფსანა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Θεσσαλία Termine equivalente: Thessalia	თესალია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Θεσσαλονίκη Termine equivalente: Thessaloniki	თესლონიკი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Θήβα Termine equivalente: Thiva	თივა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Θράκη Termine equivalente: Thrace	თრაკი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ικαρία Termine equivalente: Icaria	იკარია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
EL	Ίλιον Termine equivalente: Ilion	ილიონ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ίσμαρος Termine equivalente: Ismaros	ისმაროს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ιωάννινα Termine equivalente: Ioannina	იოანინა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Καβάλα Termine equivalente: Kavala	კავალა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Καρδίτσα Termine equivalente: Karditsa	კარდიცა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κάρυστος Termine equivalente: Karystos	კარისტოს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Καστοριά Termine equivalente: Kastoria	კასტორია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κέρκυρα Termine equivalente: Corfu	კერკირა ან კორფუ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κίσσαμος Termine equivalente: Kissamos	კისამოს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κλημέντι Termine equivalente: Klimenti	კლიმენტო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κοζάνη Termine equivalente: Kozani	კოზანი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κοιλáδα Αταλάντης Termine equivalente: Atalanti Valley	კილადა ატალანდის	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κόρινθος Termine equivalente: Κορινθία / Korinthos / Korinthia	კორინთოს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κρανιά Termine equivalente: Krania	კრანია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κραννóνα Termine equivalente: Krannona	კრანონა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κρήτη Termine equivalente: Crete	კრიტი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κυκλάδες Termine equivalente: Cyclades	კიკლადეს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
EL	Κως Termine equivalente: Kos	კოს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Λακωνία Termine equivalente: Lakonia	ლაკონია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Λασιθί Termine equivalente: Lassithi	ლასითი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Λέσβος Termine equivalente: Lesvos	ლესვოს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Λετρίνοι Termine equivalente: Letrini	ლეტრინი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Λευκάδα Termine equivalente: Lefkada	ლევკადა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ληλάντιο Πεδίο Termine equivalente: Lilantio Pedio / Lilantio Field	ლილანტიო პედიო / ლილანტიო ფილდ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μαγνησία Termine equivalente: Magnisia	მაგნისია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μακεδονία Termine equivalente: Macedonia	მაკედონია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μαντζαβινάτα Termine equivalente: Mantzavinata	მანძავინატა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μαρκόπουλο Termine equivalente: Markopoulo	მარკოპულო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μαρτίνο Termine equivalente: Martino	მარტინო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μεσσηνία Termine equivalente: Messinia	მესინია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μεταξάτων Termine equivalente: Metaxata	მეტაქსატონ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μετέωρα Termine equivalente: Meteora	მეტეორა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μέτσοβο Termine equivalente: Metsovo	მეტსოვო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
EL	Νέα Μεσημβρία Termine equivalente: Nea Mesimvria	ნეა მესიმვრია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Οπούντια Λοκρίδας Termine equivalente: Opountia Locris	ოპუნდია ლაკრივას	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Παγγαίο Termine equivalente: Paggeo / Pangeon	პაგეო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Παλλήνη Termine equivalente: Pallini	პალინი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Παρνασσός Termine equivalente: Parnasos	პარნასოს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πέλλα Termine equivalente: Pella	პელა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πελοπόννησος Termine equivalente: Peloponnese	პელოპონისოს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Περία Termine equivalente: Pieria	პიერია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πισάτις Termine equivalente: Pisatis	პისატის	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Αιγιαλείας Termine equivalente: Slopes of Aigialia	პლაგიეს ეგიალიას	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Αίνου Termine equivalente: Slopes of Ainos	პლაგიეს აინუ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Αμπέλου Termine equivalente: Slopes of Ampelos	პლაგიეს აბელუ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Βερτίσκου Termine equivalente: Slopes of Vertiskos	პლაგიეს ვერტისკოს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Κιθαιρώνα Termine equivalente: Slopes of Kithaironas	პლაგიეს კითერონა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Κνημίδας Termine equivalente: Slopes of Knimida	პლაგიეს კნიმიდას	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Πάικου Termine equivalente: Slopes of Paiko	პლაგიეს პაიკუ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Πάρνηθας Termine equivalente: Slopes of Parnitha	პლაგიეს პარნითას	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
EL	Πλαγιές Πεντελικού Termine equivalente: Slopes of Pendeliko / Βόρειες Πλαγιές Πεντελικού	პლაგიეს პენდელიკუ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πυλία Termine equivalente: Pylia	პილია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρέθιμνο Termine equivalente: Rethimno	რეთიმნო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Αττικής Termine equivalente: Retsina of Attiki	რეცინა ატიკის	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Βοιωτίας Termine equivalente: Retsina of Viotia	რეცინა ვიოტიას	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Γιάλτρων Termine equivalente: Retsina of Gialtra	რეცინა იალტრონ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Εύβοιας Termine equivalente: Retsina of Evoia	რეცინა ევიას	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Θηβών (Βοιωτίας) Termine equivalente: Retsina of Thebes (Voiotias)	რეტსინა თივონ (ვიოტიას)	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Καρύστου Termine equivalente: Retsina of Karystos	რეტსინა კარისტუ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Κορωπίου / Ρετσίνα Κρωπίας Termine equivalente: Ρετσίνα Κορωπίου Αττικής / Retsina of Koropi / Retsina of Koropi Attiki	რეცინა კოროპიუ / რეცინა კროპიას	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Μαρκόπουλου (Αττικής) Termine equivalente: Retsina of Markopoulo (Attiki)	რეცინა მარკოპულუ (ატიკის)	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Μεγάρων Termine equivalente: Retsina of Megara (Attiki)	რეცინა მეგარონ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Μεσογείων (Αττικής) Termine equivalente: Retsina of Mesogia (Attiki)	რეცინა მესოგიონ (ატიკის)	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
EL	Ρετσίνα Παιανίας / Ρετσίνα Λιοπεσίου Termine equivalente: Ρετσίνα Παιανίας Αττικής / Retsina of Paiania / Retsina of Paiania Attiki	რეცინა პეანიას / რეცინა ლიოპესიუ	Vini a indicazione geografica pro- tetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Παλλήνης Termine equivalente: Ret- sina of Pikermi (Attiki)	რეცინა პალინის	Vini a indicazione geografica pro- tetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Πικερμίου Termine equivalente: Ρετσίνα Πικερμίου (Αττικής) / Retsina of Pi- kermi (Attiki)	რეცინა პიკერმიუ	Vini a indicazione geografica pro- tetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Σπάτων Termine equivalente: Ρετσίνα Σπάτων (Αττικής) / Retsina of Spata (Attiki)	რეცინა სპატონ	Vini a indicazione geografica pro- tetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Χαλκίδας (Ευβοίας) Termine equivalente: Ret- sina of Halkida (Evoia)	რეცინა ხალკიდას (ევოიას)	Vini a indicazione geografica pro- tetta (IGP)
EL	Ριτσώνα Termine equivalente: Rit- sona	რიცონა	Vini a indicazione geografica pro- tetta (IGP)
EL	Σέρρες Termine equivalente: Ser- res	სერეს	Vini a indicazione geografica pro- tetta (IGP)
EL	Σιάτιστα Termine equivalente: Sia- tista	სიატისტა	Vini a indicazione geografica pro- tetta (IGP)
EL	Σιθωνία Termine equivalente: Si- thonia	სითონია	Vini a indicazione geografica pro- tetta (IGP)
EL	Σπάτα Termine equivalente: Spa- ta	სპატა	Vini a indicazione geografica pro- tetta (IGP)
EL	Στερεά Ελλάδα Termine equivalente: Ste- rea Ellada	სტერეა ელადა	Vini a indicazione geografica pro- tetta (IGP)
EL	Τεγέα Termine equivalente: Te- gea	ტელეა	Vini a indicazione geografica pro- tetta (IGP)
EL	Τριφυλία Termine equivalente: Tri- filia	ტრიფილია	Vini a indicazione geografica pro- tetta (IGP)
EL	Τύρναβος Termine equivalente: Tyr- navos	ტირნავოს	Vini a indicazione geografica pro- tetta (IGP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
EL	Φθιώτιδα Termine equivalente: Fthiotida / Phthiotis	ფთიოტიდა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Φλώρινα Termine equivalente: Florina	ფლორინა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Χαλκιδεύα Termine equivalente: Halikouva	ჰალიკოუნა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Χαλκιδική Termine equivalente: Halikidiki	ჰალიკიდიკი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Χανιά Termine equivalente: Chania	ქანია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Χίος Termine equivalente: Chios	ხიოს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Abona	აბონა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Alella	ალელია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Alicante	ალიკანტე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Almansa	ალმანსა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Arabako Txakolina / Txakoli de Álava / Chacolí de Álava	არაბაკო ტსაკოლინა / ტსაკოლი დე ალავა / ჩაკოლი დე ალავა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Arlanza	არლანსა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Arribes	არიბეს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Aylés	აილეს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Bierzo	ბიერსო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Binissalem	ბინისალემ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Bizkaiko Txakolina / Chacolí de Bizkaia / Txakoli de Bizkaia	ბისკაიკო ტსაკოლინა / ჩაკოლი დე ბისკაია / ცაკოლი დე ბიზკაია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
ES	Bullas	ბულიას	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Calatayud	კალატაიუდ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Calzadilla	კალცადილა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Campo de Borja	კამპო დე ბორხა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Campo de la Guardia	კამპო დე ლა გვარდია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Cangas	კანგას	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Cariñena	კარინენა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Casa del Blanco	კასა დელ ბლანკო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Cataluña	კატალუნია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Cava	კავა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Chacolí de Getaria / Getariako Txakolina / Txakolí de Getaria	ჩაკოლი დე ხეტარია / ხეტარიაკო ტსაკოლინა / ცაკოლი (ტსაკილი) დე გეტარია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Cigales	სეგალეს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Conca de Barberà	კონკა დე ბარბერა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Condado de Huelva	კონდადო დე უელვა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Costers del Segre	კოსტერს დელ სეგრე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Dehesa del Carrizal	დეესა დელ კარისალ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Dominio de Valdepusa	დომინიო დე ვალდეპუსა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	El Hierro	ელ იერო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	El Terrerazo	ელ ტერერასო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Empordà	ემპორდა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Finca Élez	ფინკა ელეს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
ES	Gran Canaria	გრან კანარია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Granada	გრანადა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Guijoso	გიხოსო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Islas Canarias	ისლას კანარიას	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Jerez / Jerez-Xérès-Sherry / Sherry / Xérès	ხერეს / ხერეს-სერეს-სერი / სერი / სერეს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Jumilla	ხუმილია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	La Gomera	ლა გომერა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	La Mancha	ლა მანჩა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	La Palma	ლა პალმა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Lanzarote	ლანსაროტე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Lebrija	ლებრიხა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Los Balagüeses	ლოს ბალაგესეს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Málaga	მალაგა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Manchuela	მანჩუელა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Manzanilla / Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda	მანსანილია / მანსანილია-სანლუკარ დე ბარამედა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Méntrida	მენტრიდა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Mondéjar	მონდეხარ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Monterrei	მონტერეი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Montilla-Moriles	მონტილია-მორილეს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
ES	Montsant	მონტსანტ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Navarra	ნავარა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Pago de Arinzano	პაგო დე არინსანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Pago de Otazu	პაგო დე ოტასუ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Pago Florentino	პაგო ფლორენტინო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Penedès	პენედესი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Pla de Bages	პლა დე ბახეს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Pla i Llevant	პლა ი ლევანტ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Prado de Irache	პრადო დე ირაჩე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Priorat	პრიორატ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Rías Baixas	რიას ბაისას	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribeira Sacra	რიბეირა საკრა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribeiro	რიბეირო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribera del Duero	რიბერა დელ დუერო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribera del Guadiana	რიბერა დელ გუადიანა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribera del Júcar	რიბერა დელ ხუკარ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Rioja	რიოხა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Rueda	რუედა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Sierra de Salamanca	სიერა დე სალამანკა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Sierras de Málaga	სიერას დე მალაგა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
ES	Somontano	სომონტანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Tacoronte-Acentejo	ტაკორონტე -ასენტეხო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Tarragona	ტარაგონა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Terra Alta	ტერა ალტა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Tierra de León	ტიერა დე ლეონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Tierra del Vino de Zamora	ტიერა დელ ვინო დე სამორა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Toro	ტორო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Uclés	უკლეს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Utiel-Requena	უტიელ-რეკენია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valdeorras	ვალდეორას	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valdepeñas	ვალდეპენას	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valencia	ვალენსია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valle de Güímar	ვალე დე გვიმარ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valle de la Orotava	ვალე დე ლა ოროტავა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valles de Benavente	ვალეს დე ბენავენტე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valtiendas	ვალტიენდას	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Vinos de Madrid	ვინოს დე მადრიდი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ycoden-Daute-Isora	იკოდენ-დაუტ-ისორა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Yecla	იეკლა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	3 Riberas	3 რიბერას	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Altiplano de Sierra Nevada	ალტიპლანო დე სიერა ნევადა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
ES	Bailén	ბაილენ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Bajo Aragón	ბახო არაგონი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Barbanza e Iria	ბარბანსა ე ირია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Betanzos	ბეტანსოს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Cádiz	კადის	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Campo de Cartagena	კამპო დე კარტახენა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Castelló	კასტელიო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Castilla	კასტილია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Castilla y León	კასტილია ი ლეონ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Córdoba	კორდობა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Costa de Cantabria	კოსტა დე კანტაბრია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Cumbres del Guadalfeo	კუმბრეს დელ გვადალფეო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Desierto de Almería	დესიერტო დე ალმერია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Extremadura	ეკსტრემადურა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Formentera	ფორმენტერა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Ibiza / Eivissa	იბისა / ეივისა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Illes Balears	ილეს ბალეარს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Isla de Menorca / Illa de Menorca	ისლა დე მენორკა / ილია დე მენორკა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Laderas del Genil	ლადერას დელ ხენილ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Laujar-Alpujarra	ლაუჯარ-ალპუჯარა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Liébana	ლიებანა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
ES	Los Palacios	ლოს პალსიოს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Mallorca	მალიორკა (მაიორკა)	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Murcia	მურსია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Norte de Almería	ნორტე დე ალმერია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Ribeiras do Morrazo	რიბეირას დუ მორასუ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Ribera del Andarax	რიბერა დელ ანდარაკს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Ribera del Gállego-Cinco Villas	რიბერა დელ გალეგო-სინკო ვილიას	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Ribera del Jiloca	რიბერა დელ ხილოკა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Ribera del Queiles	რიბერა დელ კეილეს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Serra de Tramuntana-Costa Nord	სერა დე ტრამუნტანა კოსტა ნორდ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Sierra Norte de Sevilla	სიერა ნორტე დე სევილია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Sierra Sur de Jaén	სიერა სურ დე ხაენ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Sierras de Las Estancias y Los Filabres	სიერას დე ლას ესტანსიას ი ლოს ფილაბრეს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Torreperogil	ტორეპეროგილ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Valdejalón	ვალდეხალონი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Valle del Cinca	ვალე დელ სინკა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Valle del Miño-Ourense / Val do Miño-Ourense	ვალე დე მინიო-ოურენსე / ვალ დო მინიო-ოურენსე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Valles de Sadacia	ვალეს დე სადასია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Villaviciosa de Córdoba	ვილიავისიოსა დე კორდობა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Ajaccio	აჯასიო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Aloxe-Corton	ალოქს-კორტონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace / Vin d'Alsace	ალზას / ვენ დ'ალზას	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
FR	Alsace Grand cru Altenberg de Bergbieten	ალზას გრან კრუ ალტენბერგ დე ბერბიტენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Altenberg de Bergheim	ალზას გრანდ კრუ ალტენბერგ დე ბერგაიმ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Altenberg de Wolxheim	ალზას გრან კრუ ალტენბერგ დე ვოლცჰეიმ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Brand	ალზას გრან კრუ ბრენდ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Bruderthal	ალზას გრან კრუ ბრუდენტალ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Eichberg	ალზას გრან კრუ იშბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Engelberg	ალზას გრან კრუ ენგელბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Florimont	ალზას გრან კრუ ფლორიმონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Frankstein	ალზას გრან კრუ ფრანკშტეინ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Froehn	ალზას გრან კრუ ფრო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Furstentum	ალზას გრან კრუ ფურშტენტუმ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Geisberg	ალზას გრან კრუ გისბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Gloeckelberg	ალზას გრან კრუ გლოკოლბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Goldert	ალზას გრან კრუ გოლბერ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Hattschbourg	ალზას გრან კრუ ეჩბურგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Hengst	ალზას გრან კლუ ენგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Kaefferkopf	ალზას გრანდ კრუ კეფერკოფ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Kanzlerberg	ალზას გრან კრუ განზლერბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Kastelberg	ალზას გრან კრუ კასტელბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Kessler	ალზას გრან კრუ კესლერ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Kirchberg de Barr	ალზას გრან კრუ კირბერ დე ბარ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
FR	Alsace Grand cru Kirchberg de Ribeauvillé	ალზას გრან კრუ ქიშბერგ დე რიბუვილე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Kitterlé	ალზას გრან კრუ კიტერლე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Mambourg	ალზას გრან კრუ მამბურგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Mandelberg	ალზას გრან კრუ მანდელბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Marckrain	ალზას გრან კრუ მარკრენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Moenchberg	ალზას გრან კრუ მონჩბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Muenchberg	ალზას გრან კრუ მუნჩბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Ollwiller	ალზას გრან კრუ ოლვილერ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Osterberg	ალზას გრან კრუ ოსტერბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Pfersigberg	ალზას გრან კრუ ფერსიგბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Pflingstberg	ალზას გრან კრუ ფინსტბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Praelatenberg	ალზას გრან კრუ პრელატენბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Rangen	ალზას გრან კრუ რანგენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Rosacker	ალზას გრან კრუ როსაკერ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Saering	ალზას გრან კრუ საერინგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Schlosberg	ალზას გრან კრუ შლოსბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Schoenenbourg	ალზას გრან კრუ შონენბურგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Sommerberg	ალზას გრან კრუ სომერბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Sondernenglanz	ალზას გრან კრუ სონენგლაზ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Spiegel	ალზას გრან კრუ სპიგელ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Sporen	ალზას გრან კრუ სპორენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
FR	Alsace Grand cru Steinert	ალზას გრან კრუ სტენერტ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Stein-grubler	ალზას გრან კრუ შტეინგრუბლერ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Steinklotz	ალზას გრან კრუ სშეინკლოტც	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Vorbourg	ალზას გრან კრუ ვორბურგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Wiebelsberg	ალზას გრან კრუ ვიებელსბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Wineck-Schlossberg	ალზას გრან კრუ ვინეკ შლოსბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Wintzenberg	ალზას გრან კრუ ვინზენბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Zinnkoepflé	ალზას გრან კრუ ზინკოეფლე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Zotzenberg	ალზას გრანდ კრუ ზოტცენბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Anjou	ანჟუ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Anjou-Coteaux de la Loire	ანჟუ კოტო დე ლა ლუარ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Anjou Villages	ანჟუ ვილაჟ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Anjou Villages Brissac	ანჟუ ვილაჟ ბრისაკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Arbois	არბუა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Auxey-Duresses	ოჟსე დურეს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bandol	ბანდოლ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Banyuls	ბანიულს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Banyuls grand cru	ბანიულს გრან კრუ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Barsac	ბარსაკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bâtard-Montrachet	ბეტარ-მონტრაშე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Béarn	ბერნ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
FR	Beaujolais	ბოჟოლე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Beaumes de Venise	ბომ დე ვენის	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Beaune	ბონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bellet / Vin de Bellet	ბელე / ვან დე ბელე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bergerac	ბერჟერაკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bienvenues-Bâtard-Montrachet	ბიენვენუეს-ბატარ-მონტრაშე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Blagny	ბლანი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Blanc Fumé de Pouilly / Pouilly-Fumé	ბლან ფუმე დე პუი / პუი ფუმე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Blaye	ბლეი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bonnes-mares	ბონ მარ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bonnezeaux	ბონეზო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bordeaux	ბორდო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bordeaux supérieur	ბორდო სუპერიორ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourg / Bourgeais / Côtes de Bourg	ბურ / ბურჟე / კოტ დე ბურ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne	ბურგონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne aligoté	ბურგონ ალიგოტე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne grand ordinaire / Bourgogne ordinaire / Coteaux Bourguignons	ბურგონ გრანდ ორდინერ / ბურგონ ორდინერ / კოტო ბურგინონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne mousseux	ბურგონ მუსე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne Passe-tout-grains	ბურგონ პას-ტუ-გრენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgueil	ბურგეი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
FR	Bouzeron	ბუზრონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Brouilly	ბრუილი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Brulhois	ბრულუა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bugey	ბუჟე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Buzet	ბუზე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cabardès	კაბარდე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cabernet d'Anjou	კაბერნე დანჟუ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cabernet de Saumur	კაბერნე დე სამურ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cadillac	კადილაკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cahors	კაორ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cairanne	კერან	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Canon Fronsac	კანონ ფრონსაკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cassis	კასის	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cérons	სერონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis	შაბლი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis grand cru	შაბლი გრანდ კრუ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chambertin	შამბერტენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chambertin-Clos de Bèze	შამბერტა კლო დე ბეზე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chambolle-Musigny	შამბოლ მიუზინი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Champagne	შამპან	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chapelle-Chambertin	შაპელ-შამბერტენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Charlemagne	შარლემან	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
FR	Charmes-Chambertin	შარმ-შამბერტენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chassagne-Montrachet	შასან-მონტრამ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Château-Chalon	შატო-შალონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Château-Grillet	შატო გრილე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Châteaumeillant	შატომეიან	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Châteauneuf-du-Pape	შატონეფ-დიუ-პაპ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Châtillon-en-Diois	შატიონ ან-დიუა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chénas	შენა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chevalier-Montrachet	მონტრამე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cheverny	შვერნი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chinon	შინო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chiroubles	შირუბლ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chorey-lès-Beaune	შორე ლე ბონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clairette de Bellegarde	კლერეტ დე ბელგარდ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clairette de Die	კლერეტ დე დი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clairette du Languedoc	კლერე დუ ლანგდოკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clos de la Roche	კლო დე ლა როშ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clos de Tart	კლო დე ტარ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clos de Vougeot / Clos Vougeot	კლო დე ვუჟო / კლო ვუჟო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clos des Lambrays	კლო დე ლამბრე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clos Saint-Denis	კლო სენ-დენი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
FR	Collioure	კოლიურ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Condrieu	კონდრიე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Corbières	კორბიერ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Corbières-Boutenac	კორბიერ ბუტენაკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cornas	კორნა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Corse / Vin de Corse	კოდს / ვენ დე კოდს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Corton	კორტონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Corton-Charlemagne	კორტონ-შარლემან	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Costières de Nîmes	კოსტიერ დე ნიმ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côte de Beaune	კოტ დე ბონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côte de Beaune-Villages	კოტ დე ბონ-ვილაჟ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côte de Brouilly	კოტ დე ბრუი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côte de Nuits-Villages / Vins fins de la Côte de Nuits	კოტ დე ნუი ვილაჟ / ვენ ფან დე ლა კოტ დე ნუი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côte Roannaise	კოტ როანეზ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côte Rôtie	კოტ როტი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux champenois	კოტო შამპენუა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux d'Aix-en-Provence	კოტო დ'ეჟს-ან-პროვანს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux d'Ancenis	კოტო დ'ანსენი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux de Die	კოტო დე დი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux de l'Aubance	კოტ დე ლობანს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux de Saumur	კოტო დო სომიურ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
FR	Coteaux du Giennois	კოტო დიუ ჟიენზუა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Languedoc / Languedoc	კოტო დუ ლანგედოკ / ლანგედოკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Layon	კოტო დუ ლეიონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Loir	კოტ დუ ლუარ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Lyonnais	კოტო დიუ ლიონე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Quercy	კოტო დიუ კერსი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Vendômois	კოტ დუ ვანდომუა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux Varois en Provence	კოტო ვარუა ან პროვანს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes d'Auvergne	კოტ დ'ოვერნ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Bergerac	კოტ დ'ოვერნ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Blaye	კოტ დე ბლე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Bordeaux	კოტ დე ბორდო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire	კოტ დე ბორდო სენ მაკერ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Duras	კოტ დე დიურას	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Millau	კოტ დე მიო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Montravel	კოტ დე მონრაველ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Provence	კოტ დე პროვანს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Toul	კოტ დე ტულ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Forez	კოტ დიუ ფორე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Jura	კოტ დუ ჟუდა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Marmandais	კოტ დიუ მარმანდე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
FR	Côtes du Rhône	კოტ დიუ რონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Rhône Villages	კოტ დუ რონ ვილაჟ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Roussillon	კოტ დიუ რუსიონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Roussillon Villages	კოტ დუ რუსიონ ვილაჟ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Vivarais	კოტ დიუ ვივარე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cour-Cheverny	კურ შევერნი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crémant d'Alsace	კრემან დალზას	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crémant de Bordeaux	კრემან დე ბორდო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crémant de Bourgogne	კრემან დე ბურგონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crémant de Die	კრემან დე დი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crémant de Limoux	კრემან დე ლიმუ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crémant de Loire	კრემან დე ლუარ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crémant du Jura	კრემან დიუ ჟიურა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Criots-Bâtard-Montrachet	კრიო-ბატარ-მონტრაჟე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crozes-Hermitage / Crozes-Ermitage	კროზ-ერმიტაჟ / კროს ერმიტაჟ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Echezeaux	ეშეზუ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Entraygues - Le Fel	ანტრეგ ლე ფელ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Entre-Deux-Mers	ანტრ დე-მერ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Estaing	ესტან	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Faugères	ფოჟერ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Fiefs Vendéens	ფიეფ ვანდენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
FR	Fitou	ფიტუ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Fixin	ფიხენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Fleurie	ფლერი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Floc de Gascogne	ფლოკ დე გასკონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Fronsac	ფროსნაკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Frontignan / Vin de Frontignan / Muscat de Frontignan	ფრონტიანიან / ვინ დე ფრონტიანიან / მუსკა დე ფრონტიანიან	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Fronton	ფრონტონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Gaillac	გაიაკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Gaillac premières côtes	გაიაკ პრემიერ კოტ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Gevrey-Chambertin	ჟევრი-შამბერტენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Gigondas	ჟიგონდა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Givry	ჟივრი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Grand Roussillon	გრან რუსიონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Grands-Echezeaux	გრან ეშეზო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Graves	გრავ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Graves de Vayres	გრავ დე ვერ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Graves supérieures	გრავ სუპერიერ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Grignan-les-Adhémar	გრინან-ლეზ-ადემარ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Griotte-Chambertin	გრიოტ- შამბერტენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Gros plant du Pays nantais	გრო პლან დიუ პეი ნანტე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Haut-Médoc	ო-მედოკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
FR	Haut-Montravel	ო მონტრაველ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Haut-Poitou	ო-პუატო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Hermitage / Ermitage / L'Ermitage / L'Hermitage	ერმიტაჟ / ერმიტაჟ / ლ'ერმიტაჟ / ლ'ერმიტაჟ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Irancy	ირანსი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Irouléguy	ირულეგი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Jasnières	ჟასნიერ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Juliéas	ჟულიენა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Jurançon	ჟურანსონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	La Clape	ლა კლაპ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	La Grande Rue	ლა გრანდ რიუ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	La Romanée	ლა რომანე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	La Tâche	ლა ტაშ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Ladoix	ლადუა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Lalande-de-Pomerol	ლალანდ დე პომელოლ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Latricières-Chambertin	ლატრისიერ-შამბერტენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Les Baux de Provence	ლე ბო დე პროვანს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	L'Etoile	ლ'ეტუალ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Limoux	ლიმუ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Lirac	ლირაკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Lustrac-Médoc	ლისტრაკ-მედოკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Loupiac	ლუპიაკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Luberon	ლუბერონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
FR	Lussac Saint-Emilion	ლუსაკ სან ემილიონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Mâcon	მაკონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Macvin du Jura	მაკვენ დიუ ჟიურა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Madiran	მადირან	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Malepère	მალპერ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Maranges	მარანჟე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Marcillac	მარსიაკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Margaux	მარგო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Marsannay	მარსანე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Maury	მორი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Mazis-Chambertin	მაზი-შამბერტენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Mazoyères-Chambertin	მეზუაიერ შამბერტენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Médoc	მედოკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Menetou-Salon	მენტუ სალონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Mercurey	მერკური	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Meursault	მერსო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Minervois	მინერვუა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Minervois-la-Livinière	მინერვუა-ლა-ლივინიერ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Monbazillac	მონბაზიაკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Montagne-Saint-Emilion	მონტან სან ემილიონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Montagny	მონტანი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
FR	Monthélie	მონტელიე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Montlouis-sur-Loire	მონ ლუი სულ ლუად	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Montrachet	მონრაშე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Montravel	მონრაველ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Morey-Saint-Denis	მორი-სენ-დენი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Morgon	მორგონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Moselle	მოზელ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Moulin-à-Vent	მულენ-ა-ვან	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Moulis / Moulis-en-Médoc	მული / მული ენ მედოკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscadet	მუსკადე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscadet Coteaux de la Loire	მუსკადე კოტო დე ლა ლუარ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscadet Côtes de Grandlieu	მუსკადე კოტ დე გრანლუ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscadet Sèvre et Maine	მუსკადე სევრ ე მენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscat de Beaumes-de-Venise	მუსკა დე ბომ-დე-ვენის	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscat de Lunel	მუსკა დე ლუნელ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscat de Mireval	მუსკა დე მირევალ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscat de Rivesaltes	მუსკა დე რივეზალტ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscat de Saint-Jean-de-Minervois	მუსკა დე სენ-ჟაკ დე მინერვუა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscat du Cap Corse	მუსკა დიუ კაპ კორს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Musigny	მუზინი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Nuits-Saint-Georges	ნუი სენ ჟორს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
FR	Orléans	ორლენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Orléans - Cléry	ორლენ კლერი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pacherenc du Vic-Bilh	პაშრანკ დუ ვი-ბილ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Palette	პალეტ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Patrimonio	პატრიმონიო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pauillac	პოიაკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pécharmant	პეშარმან	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pernand-Vergelesses	პერნო ვერჟელეს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pessac-Léognan	პესაკ-ლეონან	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Petit Chablis	პეტი შაბლი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Picpoul de Pinet	პიკპულ დე პინე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pierrevert	პიერვერ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pineau des Charentes	პინო დე შარანტ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pomerol	პომეროლ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pommard	პომარ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pouilly-Fuissé	პუი-ფუისე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pouilly-Loché	პუი-ლოშე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pouilly-sur-Loire	პუი სურ ლუარ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pouilly-Vinzelles	პუი-ვენზელ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Premières Côtes de Bordeaux	პრემიერ კოტ დე ბორდო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Puisseguin Saint-Emilion	პუისგენ სან	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Puligny-Montrachet	პულინი მონტრაშე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
FR	Quarts de Chaume	კარ დე შომ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Quincy	კენსი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Rasteau	რასტო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Régnié	რენიე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Reuilly	როელი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Richebourg	რიშბურ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Rivesaltes	რივეზალტ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Romanée-Conti	რომანე კონტი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Romanée-Saint-Vivant	რომანე სენ ვივან	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Rosé d'Anjou	როზე დანჟუ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Rosé de Loire	ღოსე დე ლუაღ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Rosé des Riceys	როზე დე რისი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Rosette	როზეტ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Roussette de Savoie	ღუსეტ დე სავუა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Roussette du Bugey	ღუსეტ დუ ბუჟე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Ruchottes-Chambertin	რუშოტ-შამბერტინ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Rully	რული	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Amour	სენტ-ამურ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Aubin	სენ ობენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Bris	სენ-ბრი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Chinian	სენ-შინიან	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
FR	Saint-Emilion	სან ემილიონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Emilion Grand Cru	სან ემილიონ გრანდ კრუ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Estèphe	სენტ-ესტეფ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Georges-Saint-Emilion	სან-ჟორჟ-სან- ემილიონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Joseph	სენ-ჟოზეფ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Julien	სენ-ჟულიენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Mont	სენ მონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Nicolas-de-Bourgueil	სენ ნიკოლა დე ბურგეი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Péray	სენ-პერე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Pourçain	სენ-პურსენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Romain	სენ ლომან	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Sardos	სენტ სარდო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Véran	სენ-ვერან	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Sainte-Croix-du-Mont	სენტ-კრუა დიუ მონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Sainte-Foy-Bordeaux	სენტ ფოი ბორდო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Sancerre	სანსერ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Santenay	სანტენე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saumur	სომიურ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saumur-Champigny	სომულ შამპენი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saussignac	სოსინიაკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Sauternes	სოტერნ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
FR	Savennières	სავანიედ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Savennières Coulée de Serrant	სავენიერ კულე დე სერან	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Savennières Roche aux Moines	სავენიერ რომ ო მუან	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Savigny-lès-Beaune	სავინი ლე ბეუნ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Savoie / Vin de Savoie	სავუა / ვენ დე სავუა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Seyssel	სეისელ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Tavel	ტაველ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Terrasses du Larzac	ტერას დუ ლარზაკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Touraine	ტურენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Touraine Noble Joué	ტურენ ნობლ ჟუე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Tursan	ტურსან	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vacqueyras	ვაკირა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Valençay	ვალანსი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Ventoux	ვანტუ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vinsobres	ვანსობრ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Viré-Clessé	ვირე-კლესე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Volnay	ვოლნე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vosne - Romanée	ვოსნ რომანე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vougeot	ვუჟო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vouvray	ვუვლე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Agenais	აჟნე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Alpes-de-Haute-Provence	ალპ დე ოტ პროვანს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
FR	Alpes-Maritimes	ალპ მარიტიმ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Alpilles	ალპიი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Ardèche	არდეშ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Ariège	არიეჟ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Atlantique	ატლანტიკ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Aude	ოდ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Aveyron	ავერონ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Bouches-du-Rhône	ბუშ დიუ რონ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Calvados	კალვადოს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Cévennes	სევენ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Charentais	შარანტე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Cité de Carcassonne	სიტე დე კარკასონ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Collines Rhodaniennes	კოლინ როდანიენ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Comté Tolosan	კონტე ტოლოზან	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Comtés Rhodaniens	კონტე როდანიენ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côte Vermeille	კოტ ვერმეილ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux d'Enserune	კოტო დ'ანსერუნ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Coiffy	კოტო კუაფი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Glanes	კოტო დე გლან	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de l'Ain	კოტო დე ლენ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de l'Auxois	კოტო დე ლ'ოქსუა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
FR	Coteaux de Narbonne	კოტო დე ნარბონ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Peyriac	კოტო დე პეირაკ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Tannay	კოტო დე ტანე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux des Baronnies	კოტო დე ბარონი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux du Cher et de l'Arnon	კოტო დიუ შერ ე დე ლ'არონ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux du Libron	კოტო დიუ ლიბრონ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux du Pont du Gard	კოტო დიუ პონ დიუ გარ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes Catalanes	კოტ კატალან	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes de Gascogne	კოტ დე გასკონ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes de la Charité	კოტ დე ლა შარიტე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes de Meuse	კოტ დე მეზ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes de Thau	კოტ დე ტო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes de Thongue	კოტ დე ტონგე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes du Lot	კოტ დუ ლო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes du Tarn	კოტ დიუ ტარნ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Drôme	დრომ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Duché d'Uzès	დიუშე დ'უზე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Franche-Comté	ფრანშ-კომტე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Gard	გარდ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Gers	ჟერ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Haute Vallée de l'Aude	ოტ ვალე დე ლ'ოდ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
FR	Haute Vallée de l'Orb	ოტ ვალე დე ლ'ორბ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Haute-Marne	ოტ მარნ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Haute-Vienne	ოტ-ვიენ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Hautes-Alpes	ოტ-ალპ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Île de Beauté	ილ დე ბოტე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Isère	იზერ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Landes	ლანდ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Lavilledieu	ლავიედუი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Le Pays Cathare	ლე პეი კატარ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Maures	მორ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Méditerranée	მედიტერანე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Mont Caume	მონ კომ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Pays d'Hérault	პაი დ'ეროლ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Pays d'Oc	პეი დ'ოკ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Périgord	პერიგორ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Puy-de-Dôme	პუი დე დომ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Sable de Camargue	საბლ დე კამარგ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Saint-Guilhem-le-Désert	სენ გილემ ლე დეზერ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Sainte-Marie-la-Blanche	სან მარი ლა ბლანშ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Saône-et-Loire	სონ-ე-ლუარ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Thézac-Perricard	პერიკარ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
FR	Urfé	ურფე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Val de Loire	ვალ დე ლუარ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Vallée du Paradis	ვალე დიუ პარადი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Vallée du Torgan	ვალე დუ ტორგან	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Var	ვარ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Vaucluse	ვოკლიუზ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Vicomté d'Aumelas	ვიკონტე დ'ომლა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Vin des Allobroges	ვენ დე ალობროჟ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Vins de la Corrèze	ვენ დე ლა კორეზ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Yonne	იონ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
HR	Dalmatinska zagora	დალმატინსკა ზაგორა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Dingač	დინგაჩ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Hrvatska Istra	ხრვატსკა ისტრა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Hrvatsko Podunavlje	ხრვატსკო პოდუნავიე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Hrvatsko primorje	ხრვატსკო პრიმორიე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Istočna kontinentalna Hrvatska	ისტოჩნა კონტინენტალნა ხრვატსკა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Moslavina	მოსლავინა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Plešivica	პლეშევიცა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Pokuplje	პოკუპლიე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Prigorje-Bilogora	პრიგორიე - ბილოგორა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Primorska Hrvatska	პრიმორსკა ხრვატსკა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
HR	Sjeverna Dalmacija	სიევერნა დალმაცია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Slavonija	სლავონია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Srednja i Južna Dalmacija	სრედნა ი იუჟნა დალმაცია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Zagorje – Međimurje	ზაგორიე მედიმურე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Zapadna kontinentalna Hrvatska	ზაპადნა კონტინენტალნა ხრვატსკა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Abruzzo	აბრუცო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Aglianico del Taburno	ალიანიკო დელ ტაბურნო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Aglianico del Vulture	ალიანიკო დელ ვულტურე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Aglianico del Vulture Superiore	ალიანიკო დელ ვულტურე სუპერიორე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alba	ალბა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Albugnano	ალბუნანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alcamo	ალკამო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Aleatico di Gradoli	ალეატიკო დი გრადოლი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Aleatico di Puglia	ალეატიკო დი პულია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Aleatico Passito dell'Elba / Elba Aleatico Passito	ალეატიკო პასიტო დელ ელბა / ელბა ალეატიკო პასიტო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alezio	ალეციო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alghero	ალგერო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alta Langa	ალტა ლანგა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alto Adige / dell'Alto Adige / Südtirol / Südtiroler	ალტო ადიჯე / დელ'ალტო ადიჯე / სუდეტიორლა / სუდეტიორლერ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Amarone della Valpolicella	ამარონე დელა ვალპოლიჩელა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Amelia	ამელია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Ansonica Costa dell'Argentario	ანსონიკა კოსტა დელ'არჯენტარიო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Aprilia	აპრილია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Arborea	არბორეა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Arcole	არკოლე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Assisi	ასიზი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Asti	ასტი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Atina	ატინა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Aversa	ავერსა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bagnoli di Sopra / Bagnoli	ვანიოლი დი სოპრა / ვანიოლი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bagnoli Friularo / Friularo di Bagnoli	ვანიოლი ფრიულარო / ფრიულარო დი ვანიოლი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barbaresco	ბარბარესკო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barbera d'Alba	ბარბერა დ'ალბა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barbera d'Asti	ბარბერა დ'ასტი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barbera del Monferrato	ბარბერა დელ მონფერატო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barbera del Monferrato Superiore	ბარბერა დელ მონფერატო სუპერიორე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barco Reale di Carmignano	ბარკო რეალე დი კარმინიანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bardolino	ბარდოლინო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bardolino Superiore	ბარდოლინო სუპერიორე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barletta	ბარლეტა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barolo	ბაროლო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bianchello del Metauro	ბიანკელო დელ მეტაურო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bianco Capena	ბიანკო კაპენა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bianco dell'Empolese	ბიანკო დელ'ემპოლესე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Bianco di Custoza / Custoza	ბიანკო დი კუსტოცა / კუსტოცა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bianco di Pitigliano	ბიანკო დი პიტილიანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Biferno	ბიფერნო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bivongi	ბივონჯი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Boca	ბოკა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bolgheri	ბოლგერი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bolgheri Sassicaia	ბოლგერი სასიკაია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bonarda dell'Oltrepò Pavese	ბონარდა დელ ოლტრეპო პავესე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bosco Eliceo	ბოსკო ელიჩეო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Botticino	ბოტიჩინო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Brachetto d'Acqui / Acqui	ბრაკეტო დ'აკვი / აკუი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bramaterra	ბრამატერა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Breganze	ბრეგანცე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Brindisi	ბრინდიზი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Brunello di Montalcino	ბრუნელო დი მონტალჩინო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Buttafuoco / Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese	ბუტაფუოკო / ბუტაფუოკო დელ ოლტრეპო პავესე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cacc'e mmitte di Lucera	კაჩე მიტე დე ლუჩერა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cagliari	კალიარი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Calosso	კალოსო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Campi Flegrei	კამპი ფლეგრეი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Campidano di Terralba / Terralba	კამპიდანო დი ტერალბა / ტერალბა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Canavese	კანავეზე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Candia dei Colli Apuani	კანდია დეი კოლი აპუანი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cannellino di Frascati	კანელინო დი ფრასკატი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cannonau di Sardegna	კანონაუ დი სარდენია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Capalbio	კაპალბიო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Capri	კაპრი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Capriano del Colle	კაპრიანო დელ კოლე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Carema	კარემა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Carignano del Sulcis	კარინიანო დელ სულჩის	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Carmignano	კარმინიანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Carso / Carso - Kras	კარსო / კარსო - კრას	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Casavecchia di Pontelatone	კაზავეკია დი პონტელატონე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Casteggio	კასტეჯო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Castel del Monte	კასტელ დელ მონტე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Castel del Monte Bombino Nero	კასტელ დელ მონტე ბომბინო ნერო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Castel del Monte Nero di Troia Riserva	კასტელ დელ მონტე ნერო დი ტროია რიზერვა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Castel del Monte Rosso Riserva	კასტელ დელ მონტე როსო რიზერვა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Castel San Lorenzo	კასტელ სან ლორენცო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Casteller	კასტელერ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Castelli di Jesi Verdicchio Riserva	კასტელი დე იესი ვერდიჩიო რიზერვა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Castelli Romani	კასტელი რომანი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Cellatica	ჩელატიკა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cerasuolo d'Abruzzo	კერასუოლო დაბრუცო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cerasuolo di Vittoria	კარასუოლო დი ვიტორია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cerveteri	ჩერვეტერი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cesanese del Piglio / Piglio	ჩეზანეზე დელ პილიო / პილიო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cesanese di Affile / Affile	ჩეზანეზე დი აფილე / აფილე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cesanese di Olevano Romano / Olevano Romano	ჩეზანეზე დი ოლევანო რომანო / ოლევანო რომანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Chianti	კიანტი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Chianti Classico	კიანტი კლასიკო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cilento	ჩილენტო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cinque Terre / Cinque Terre Sciacchetrà	ჩინკუე ტერე / ჩინკუე ტერე შაკეტრა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Circeo	ჩირჩეო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cirò	ჩირო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cisterna d'Asti	ჩიზერნა დასტი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colleoni / Terre del Colleoni	კოლეონი / ტერე დელ კოლეონი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Albani	კოლი ალბანი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Altotiberini	კოლი ალტოტიბერინი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Asolani - Prosecco / Asolo - Prosecco	კოლი ასოლანი-პროსეკო / აზოლო პროსეკო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Berici	კოლი ბერიჩი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Bolognesi	კოლი ბოლონიესი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Bolognesi Classico Pignoletto	კოლი ბოლონიესი კლასიკო პინიოლეტო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli d'Imola	კოლი დ'იმოლა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Colli del Trasimeno / Trasimeno	კოლი დელ ტრაზიმენო / ტრაზიმენო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli dell'Etruria Centrale	კოლი დელ'ეტრურია ჩენტრალე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli della Sabina	კოლი დელა საბინა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli di Conegliano	კოლი დი კონელიანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli di Faenza	კოლი დი ფაენცა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli di Luni	კოლი დი ლუნი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli di Parma	კოლი დი პარმა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli di Rimini	კოლი დი რიმინი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli di Scandiano e di Canossa	კოლი დი სკანდიანო ე დი კანოსა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Etruschi Viterbesi / Tuscia	კოლი ეტრუსკი ვიტებრესი / ტუშა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Euganei	კოლი ეუგანეი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Euganei Fior d'Arancio / Fior d'Arancio Colli Euganei	კოლი ეუგანეი ფიორ დი არანცო / ფიორ დი არანცო კოლი ეუგანეი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Lanuvini	კოლი ლანუვინი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Maceratesi	კოლი მაჩერატესი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Martani	კოლი მარტანი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Orientali del Friuli Picolit	კოლი ორიენტალი დელ ფრიული პიკოლიტ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Perugini	კოლი პერუჯინი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Pesaresi	კოლი პესარესი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Piacentini	კოლი პიაჩენტინი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Romagna centrale	კოლი რომანია ჩენტრალე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Tortonesi	კოლი ტორტონესი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Collina Torinese	კოლინა ტორინეზე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colline di Levanto	კოლინე დი ლევანტო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colline Joniche Tarantine	კოლინე იონიკე ტარანტინე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colline Lucchesi	კოლინე ლუკეზი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colline Novaresi	კოლინე ნოვარეზი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colline Saluzzesi	კოლინე სალუჯეზი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Collio Goriziano / Collio	კოლიო / კოლიო გორიციანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Conegliano Valdobbiadene - Prosecco / Conegliano - Prosecco / Valdobbiadene - Prosecco	კონელიანო ვალდობიადენე-პროსეკო / კონელიანო პროსეკო / ვალდობიადენე პროსეკო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cònero	კონერო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Contea di Sclafani	კონტეა დი სკლაფანი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Contessa Entellina	კონტესა ენტელინა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Controguerra	კონტრო გუერა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Copertino	კოპერტინო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cori	კორი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cortese dell'Alto Monferrato	კორტეზე დელ'ალტო მონფერატო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Corti Benedettine del Padovano	კორტი ბენედეტინე დელ პადოვანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cortona	კორტონა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Costa d'Amalfi	კოსტა დ'ამალფი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Coste della Sesia	კოსტე დე ლა სეზია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Curtefranca	კურტეფრანკა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Delia Nivolelli	დელია ნივოლელი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Dogliani	დოლიანი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Dolcetto d'Acqui	დოლჩეტო დ'აკვი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Dolcetto d'Alba	დოლჩეტო დ'ალბა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Dolcetto d'Asti	დოლჩეტო დ'ასტი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Dolcetto di Diano d'Alba / Diano d'Alba	დოლჩეტო დი დიანო დ'ალბა / დიანო დ'ალბა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Dolcetto di Ovada	დოლჩეტო დი ოვადა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Dolcetto di Ovada Superiore / Ovada	დოლჩეტო დი ოვადა სუპერიორე / ოვადა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Durello Lessini / Lessini Durello	დურელო ლესინი / ლესინი დურელო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Elba	ელბა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Eloro	ელორო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Erbaluce di Caluso / Caluso	ერბალუჩე დი კალუზო / კალუზო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Erice	ერიჩე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Esino	ეზინო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Est! Est!! Est!!! di Montefiascone	ესტ! ესტ!! ესტ!!! დი მონტეფიასკონე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Etna	ეტნა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Etschtaler / Valdadige	ეტშიტალერ / ვალდადიჯე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Falanghina del Sannio	ფალანჯინა დელ სანიო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Falerio	ფალერიო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Falerno del Massico	ფალერნო დელ მასიკო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Fara	ფარა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Faro	ფარო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Fiano di Avellino	ფიანო დი აველინო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Franciacorta	ფრანჩაკორტა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Frascati	ფრასკატი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Frascati Superiore	ფრასკატი სუპერიორე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Freisa d'Asti	ფრეიზა დ'ასტი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Freisa di Chieri	ფრეიზა დი კიერი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Friuli Annia	ფრიული ანია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Friuli Aquileia	ფრიული აკვილეია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Friuli Colli Orientali	ფრიული კოლი ორიენტალი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Friuli Grave	ფრიული გრავე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Friuli Isonzo / Isonzo del Friuli	ფრიული იზონცო / ისონცო დელ ფრიული	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Friuli Latisana	ფრიული ლატიზანა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Gabiano	გაბიანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Galatina	გალატინა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Galluccio	გალუჯო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Gambellara	გამბელარა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Garda	გარდა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Garda Colli Mantovani	გარდა კოლი მანტოვანი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Gattinara	გატინარა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Gavi / Cortese di Gavi	გავი / კორტეზე დი გავი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Genazzano	ჯენაჯანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Ghemme	გემე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Gioia del Colle	ჯოია დელ კოლე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Girò di Cagliari	ჯირო დი კალიარი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Golfo del Tigullio - Portofino / Portofino	გოლფო დელ ტიგულიო-პორტოფინო / პორტოფინო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Grance Senesi	გრანჩე სენეზი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Gravina	გრავინა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Greco di Bianco	გრეკო დი ბიანკო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Greco di Tufo	გრეკო დი ტუფო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Grignolino d'Asti	გრინოლინო დ'ასტი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Grignolino del Monferrato Casalese	გრინოლინო დელ მონტეფერატო კაზალეზე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Grottino di Roccanova	გროტინო დი როკანოვა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Gutturnio	გუტურნიო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	I Terreni di Sanseverino	ი ტერენი დი სანსევერინო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Irpinia	ირპინია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Ischia	ისკია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lacrima di Morro / Lacrima di Morro d'Alba	ლაკრიმა დი მორო / ლაკრიმა დი მორო დე'ალბა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lago di Caldaro / Caldaro / Kalterer / Kalterersee	ლაგო დი კალდარო / კალდარო / კალტერერ / კალტერერსეე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lago di Corbara	ლაგო დი კორბარა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lambrusco di Sorbara	ლამბრუსკო დი სორბარა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	ლამბრუსკო გრასპაროსა დი კასტელვეტრო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lambrusco Mantovano	ლამბრუსკო მონტოვანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Lambrusco Salamino di Santa Croce	ლამბრუსკო სალამინო დი სანტა კროჩე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lamezia	ლამეცია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Langhe	ლანგე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lessona	ლესონა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Leverano	ლევერანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lison	ლიზონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lison-Pramaggiore	ლიზონ-პრამაჯორე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lizzano	ლიცანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Loazzolo	ლოაცოლო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Locorotondo	ლოკოროტონდო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lugana	ლუგანა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Malanotte del Piave / Piave Malanotte	მალანოტე დელ პიავე / პიავე მალანოტე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Malvasia delle Lipari	მალვაზია დელე ლიპარი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Malvasia di Bosa	მალვაზია დი ბოზა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Malvasia di Casorzo d'Asti / Casorzo / Malvasia di Casorzo	მალვაზია დი კაზორცო დ'ასტი / კაზორცო / მალვაზია დი კაზორცო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Malvasia di Castelnuovo Don Bosco	მალვაზია დი კასტელნუოვო დონ ბოსკო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Mamertino di Milazzo / Mamertino	მამერტინო დი მილაჯო / მამერტინო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Mandrolisai	მანდროლიზაი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Maremma toscana	მარემა ტოსკანა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Marino	მარინო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Marsala	მარსალა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Martina / Martina Franca	მარტინა / მარტინა ფრანკა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Matera	მატერა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Matino	მატინო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Melissa	მელისა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Menfi	მენფი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Merlara	მერლანა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Modena / di Modena	მონტეკასტელი / დი მოდენა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Molise / del Molise	მოლიზე / დელ მოლიზე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Monferrato	მონფერატო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Monica di Sardegna	მონიკა დი სარდენია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Monreale	მონრეალე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montecarlo	მონტეკარლო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montecompatri Colonna / Colonna / Montecompatri	მონტეკომპატრი კოლონა / კოლონა / მონტეკომპატრი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montecucco	მონტეკუკო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montecucco Sangiovese	მონტეკუკო სანჯიოვეზე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montefalco	მონტეფალკო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montefalco Sagrantino	მონტეფალკო საგრანტინო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montello / Montello Rosso	მონტელო / მონტელო როსო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montello - Colli Asolani	მონტელო-კოლი ეზოლანი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montepulciano d'Abruzzo	მონტეპულცანო დაბრუცო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane	მონტეპულჩანო დაბრუზო კოლინე ტერამენე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Monteregio di Massa Marittima	მონტერეჯო დი მასა მარიტიმა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montescudaio	მონტესკუდაიო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Monti Lessini	მონტი ლესინი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Morellino di Scansano	მორელინო დი სკანსანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Moscadello di Montalcino	მოსკადელიო დი მონტალჩინო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Moscato di Pantelleria / Pantelleria / Passito di Pantelleria	მოსკატო დი პანტელერია / პანტელერია / პასიტო დი პანტელერია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Moscato di Sardegna	მოსკატო დი სარდენია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Moscato di Sennori / Moscato di Sorso / Moscato di Sorso - Sennori	მოსკატო დი სენორი / მოსკატო დი სორსო / მოსკატო დი სორსო სენორი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Moscato di Trani	მოსკატო დი ტრანი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Nardò	ნარდო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Nasco di Cagliari	ნასკო დი კალიარი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Nebbiolo d'Alba	ნებიოლო დ'ალბა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Negroamaro di Terra d'Otranto	ნეგროამარო დი ტერა დ'ონტრანტო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Nettuno	ნეტუნო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Noto	ნოტო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Nuragus di Cagliari	ნურაგუს დი კალიარი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Offida	ოფიდა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Olevano Romano	ოლევანო რომანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Oltrepò Pavese	ოლტრეპო პავეზე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Oltrepò Pavese metodo classico	ოლტრეპო პავეზე მეტოდო კლასიკო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Oltrepò Pavese Pinot grigio	ოლტრეპო პავესე პინო გრიჯო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Orcia	ორჩა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Orta Nova	ორტა ნოვა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Ortona	ორტონა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Ortrugo	ორტუგო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Orvieto	ორვიეტო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Ostuni	ოსტუნი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Parrina	პარინა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Penisola Sorrentina	პენისოლა სორენტინა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Pentro di Isernia / Pentro	პენტრო დი იზერნია / პენტრო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Pergola	პერგოლა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Piave	პიავე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Piemonte	პიემონტე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Pinerolese	პინეროლეზე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Pinot nero dell'Oltrepò Pavese	პინო ნერო დელ ოლტრეპო პავესე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Pomino	პომინო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Pornassio / Ormeasco di Pornassio	პორნასიო / ორნეასკო დი პორნასიო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Primitivo di Manduria	პრიმიტივო დი მანდურია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Primitivo di Manduria Dolce Naturale	პრიმიტივო დი მანდურია დოლჩე ნატურალე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Prosecco	პროსეკო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Ramandolo	რამანდოლო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Recioto della Valpolicella	რეჩოტო დელა ვალპოლიჩელა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Recioto di Gambellara	რეჩოტო დი გამბელარა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Recioto di Soave	რეჩოტო დი სოავე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Reggiano	რეჯანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Reno	რენო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Riesi	რიეზი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Riviera del Brenta	რივიერა დელ ბრენტა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Riviera del Garda Bresciano / Garda Bresciano	რივიერა დელ გარდა ბრეშანო / გარდა ბრეშანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Riviera ligure di Ponente	რივიერა ლიგურე დი პონენტე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Roero	როერო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Roma	რომა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Romagna	რომანა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Romagna Albana	რომანია ალბანა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosazzo	როზაცო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rossese di Dolceacqua / Dolceacqua	როსეზე დი დოლჩეაკვა / დოლჩეაკვა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosso Cònero	როსო კონერო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosso della Val di Cornia / Val di Cornia Rosso	როსო დელა ვალ დი კორნია / ვალ დი კორნია როსო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosso di Cerignola	როსო დი ჩერინიოლა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosso di Montalcino	როსო დი მონტალჩინო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosso di Montepulciano	როსო დი მონტეპულჩანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosso di Valtellina / Valtellina rosso	როსო დი ვალტელინა / ვალტელინა როსო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosso Orvietano / Orvietano Rosso	როსო ორვიეტანო / ორვიეტანო როსო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Rosso Piceno / Piceno	როსო პიჩენო / პიჩენო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rubino di Cantavenna	რუბინო დი კანტავენა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Ruchè di Castagnole Monferrato	რუჩე დი კასტანოლე მონფერატო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	S. Anna di Isola Capo Rizzuto	სანტ ანა დი იზოლა კაპო რიჯუტო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Salaparuta	სალაპარუტა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Salice Salentino	სალიჩე სალენტინო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sambuca di Sicilia	სამბუკა დი სიჩილია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	San Colombano al Lambro / San Colombano	სან კოლომბანო ალ ლამბრო / სან კოლომბანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	San Gimignano	სან ჯიმინიანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	San Ginesio	სან ჯინეზიო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	San Martino della Battaglia	სან მარტინო დელა ბატალია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	San Severo	სან სევერო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	San Torpè	სან ტორპე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sangue di Giuda / Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese	ანგუე დი ჯიუდა / სანგუე დი ჯუდა დელ ოლტრეპო პავესე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sannio	სანიო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sant'Antimo	სანტანტიმო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Santa Margherita di Belice	სანტა მარგერიტა დი ბელიჩე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sardegna Semidano	სარდენია სემიდანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Savuto	სავუტო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Scanzo / Moscato di Scanzo	სკანცო / მოსკატო დი სკანცო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Scavigna	სკავინა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sciacca	შაკა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Serenissima / Vigneti della Serenissima	სერენისიმა / ვინეტი დელა სერენისიმა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Serrapetrona	სერაპეტრონა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sforzato di Valtellina / Sfursat di Valtellina	სფორცატო დი ვალტელინა / სფურსატ დი ვალტელინა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sicilia	სიჩილია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Siracusa	სიცანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sizzano	სირაკუზა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Soave	სოავე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Soave Superiore	სოავე სუპერიორე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sovana	სოვანა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Spoletto	სპოლეტო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Squinzano	სკვინცანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Strevi	სტრევი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Suvereto	სუვერეტო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Tarquinoa	ტარკვინია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Taurasi	ტაურაზი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Tavoliere / Tavoliere delle Puglie	ტავოლიერე / ტავოლიერე დელე პულიე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Teroldego Rotaliano	ტეროლდეგო როტალიანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terra d'Otranto	ტერა დ'ონტრანტო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terracina / Moscato di Terracina	ტერაჩინა / მოსკატო დი ტერაჩინა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terratico di Bibbona	ტერატიკო დი ბიბონა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Terre Alfieri	ტერე ალფიერი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terre dell'Alta Val d'Agri	ტერე დელ'ალტა ვალ დაგრი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terre di Casole	ტერე დი კაზოლე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terre di Cosenza	ტერე დი კოზენცა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terre di Offida	ტერე დი ოფიდა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terre di Pisa	ტერე დი პიზა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terre Tollesi / Tullum	ტერე ტოლესი / ტულუმ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Tintilia del Molise	ტინტილია დელ მოლიზე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Todi	ტოდი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Torgiano	ტორჯანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Torgiano rosso riserva	ტორჯანო როსო რიზერვა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Trebbiano d'Abruzzo	ტრეზიანო დაბრუცო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Trentino	ტრენტინო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Trento	ტრენტო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Val d'Arbia	ვალ დაარბია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Val d'Arno di Sopra / Valdarno di Sopra	ვალ დაარნო დი სოპრა / ვალდარნო დი სოპრა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Val di Cornia	ვალ დი კორნია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Val Polcèvera	ვალ პოლჩევერა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valcalepio	ვალკალეპიო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valdadige Terradeiforti / Terradeiforti	ვალდადიჯე ტერადეიფორტი / ტერადეიფორტი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valdichiana toscana	ვალდიჩიანა ტოსკანა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Valdinievole	ვალდინიევილე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	ვალე დ'აოსტა / ვალე დ'აოსტ / ვალე დ'ოსტ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valli Ossolane	ვალი ოსოლანე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valpolicella	ვალპოლიჩელა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valpolicella Ripasso	ვალპოლიჩელა რიპასო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valsusa	ვალსუზა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valtellina Superiore	ვალტელინა სუპერიორე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valtènesi	ვალტენესი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Velletri	ველეტრი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Venezia	ვენეცია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Verdicchio dei Castelli di Jesi	ვერდიჩიო დეი კასტელი დი იეზი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Verdicchio di Matelica	ვერდიჩიო დი მატელიკა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Verdicchio di Matelica Riserva	ვერდიჩიო დი მატელიკა რიზერვა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Verduno Pelaverga / Verduno	ვერდუნო პელავერგა / ვერდუნო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vermentino di Gallura	ვერმენტინო დი გალურა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vermentino di Sardegna	ვერმენტინო დი სარდენია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vernaccia di Oristano	ვერნაჩა დი ორისტანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vernaccia di San Gimignano	ვერნაჩა დი სან ჯიმინიანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vernaccia di Serrapetrona	ვერნაჩა დი სერაპეტრონა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vesuvio	ვეზუვიო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vicenza	ვიჩენცა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Vignanello	ვინანელი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Villamagna	ვილამანია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vin Santo del Chianti	ვინ სანტო დელ კიანტი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vin Santo del Chianti Classico	ვინ სანტო დელ კიანტი კლასიკო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vin Santo di Carmignano	ვინ სანტო დი კარმინანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vin Santo di Montepulciano	ვინ სანტო დი მონტეპულჩანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vino Nobile di Montepulciano	ვინ სანტო დი მონტეპულჩანო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vittoria	ვიტორია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Zagarolo	ძაგაროლო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Allerona	ალერონა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Alta Valle della Greve	ალტა ვალე დელა გრევე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Alto Livenza	ალტო ლივენცა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Alto Mincio	ალტო მინჩო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Anagni	ანანი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Arghillà	არგილა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Avola	ავოლა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Barbagia	ბარბაჯა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Basilicata	ბაზილიკატა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Benaco bresciano	ბენაკო ბრეშანო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Beneventano / Benevento	ბენევენტანო / ბენევენტო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Bergamasca	ბერგამასკა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Bettona	ბეტონა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Bianco del Sillaro / Sillaro	ზიანკო დელ სილარო / სილარო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Bianco di Castelfranco Emilia	ზიანკო დი კასტელფრანკო ემილია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Calabria	კალაბრია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Camarro	კამარო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Campania	კამპანია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Cannara	კანარა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Catalanesca del Monte Somma	კატალანესკა დელ მონტე სომა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Civitella d'Agliano	ჩივიტელა დალიანო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colli Aprutini	კოლი აპრუტინი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colli Cimini	კოლი ჩიმინი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colli del Limbara	კოლი ლიმბარა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colli del Sangro	კოლი დელ სანგრო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colli della Toscana centrale	კოლი დელა ტოსკანა ცენტრალე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colli di Salerno	კოლი დი სალერნო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colli Trevigiani	კოლი ტრევიჯანი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Collina del Milanese	კოლინა დელ მილანეზე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colline del Genovesato	კოლინე დელ ჯენოვეზატო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colline Frentane	კოლინე ფრენტანე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colline Pescaresi	კოლინე პესკარეზი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colline Savonesi	კოლინე სავონეზი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colline Teatine	კოლინე ტეატინე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Conselvano	კონსელვანო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Costa Etrusco Romana	კოსტა ეტრუსკო რომანა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Costa Toscana	კოსტა ტოსკანა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Costa Viola	კოსტა ვიოლა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Daunia	დაუნია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	del Vastese / Histonium	დელ ვასტეზე / ისტონიუმ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	delle Venezie	დელე ვენეცია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Dugenta	დუჯენტა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Emilia / dell'Emilia	ემილია / დელ ემილია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Epomeo	ეპომეო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Fontanarossa di Cerda	ფონტანაროსა დი ჩერდა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Forlì	ფორლი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Fortana del Taro	ფორტანა დელ ტარო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Frusinate / del Frusinate	ფრუზინატე / დელ ფრუზინატე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Isola dei Nuraghi	იზოლა დეი ნურაგი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Lazio	ლაციო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Liguria di Levante	ლიგურია დი ლევენტე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Lipuda	ლიპუდა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Locride	ლოკრიდე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Marca Trevigiana	მარკა ტრევიჯანა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Marche	მარკე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Marmilla	მარმილა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Mitterberg	მიტერბერგ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Montecastelli	მონტეკასტელი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Montenetto di Brescia	მონტენეტო დი ბრეშა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Murgia	მურჯა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Narni	ნარნი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Nurra	ნურა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Ogliastra	ოლიასტრა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Osco / Terre degli Osci	ოსკო / ტერე დელი ოში	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Paestum	პაესტუმ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Palizzi	პალიცი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Parteolla	პარტელა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Pellaro	პელარო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Planargia	პლანარჯა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Pompeiano	პომპეიანო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Provincia di Mantova	პროვინზა დი მანტოვა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Provincia di Nuoro	პროვინზა დი ნუორო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Provincia di Pavia	პროვინზა დი პავია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Provincia di Verona / Verona / Veronese	პროვინზა დი ვერონა / ვერონა / ვერონეზე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Puglia	პულია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Quistello	კვისტელო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Ravenna	რავენა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Roccamonfina	როკამონფინა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Romangia	რომანჯა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Ronchi di Brescia	რონკი დი ბრეშა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Ronchi Varesini	რონკი ვარეზინი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Rotae	როტაე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Rubicone	რუბიკონე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Sabbioneta	საბიონეტა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Salemi	სალემი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Salento	სალენტო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Salina	სალინა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Scilla	შილა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Sebino	სებინო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Sibiola	სიბიოლა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Spello	სპელო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Tarantino	ტარანტინო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Terrazze dell'Imperiese	ტერაცე დელ იმპერიეზე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Terrazze Retiche di Sondrio	ტერაცე რეტიკე დი სონდრიო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Terre Aquilane / Terre de L'Aquila	ტერე აკვილანე / ტერე დე ლ'აჟილა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Terre del Volturno	ტერე დელ ვოლტურნო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Terre di Chieti	ტერე დი კიეტო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Terre di Veleja	ტერე დი ველეია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Terre Lariane	ტერე ლარიანე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Terre Siciliane	ტერე სიჩილიანე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Tharros	ტაროს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
IT	Toscana / Toscana	ტოსკანო / ტოსკანა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Trexenta	ტრექსენტა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Umbria	უმბრია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Val di Magra	ვალ დი მაგრა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Val di Neto	ვალ დი ნეტო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Val Tidone	ვალ ტიდონე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Valcamonica	ვალკამონიკა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Valdamato	ვალდამატო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Vallagarina	ვალაგარინა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Valle Belice	ვალე ბელიჩე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Valle d'Itria	ვალე დ'იტრია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Valle del Tirso	ვალე დელ ტირსო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Valli di Porto Pino	ვალი დი პორტო პინო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Veneto	ვენეტო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Veneto Orientale	ვენეტო ორიენტალე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Venezia Giulia	ვენეცია ჯულია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Vigneti delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten	ვინეტი დელე დოლომიტენ / ვეინბერგ დოლომიტენ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
CY	Βοσνί Παναγιάς – Αμπελιτής Termine equivalente: Vouni Panayias - Ampelitis	ვუნი პანაგიას ამპელიტის	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
CY	Κομμαδάρια Termine equivalente: Commandaria	კუმანდარია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
CY	Κρασοχώρια Λεμεσού Termine equivalente: Krasohoria Lemesou	კრასოხორია ლემესუ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
CY	Κρασοχώρια Λεμεσός - Αφάμης Termine equivalente: Kra-sohoria Lemesou - Afames	კრასოხორია ლემესუ აფამის	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
CY	Κρασοχώρια Λεμεσός - Λαόνα Termine equivalente: Kra-sohoria Lemesou - Laona	კრასოხორია ლემესუ ლაონა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
CY	Λαόνα Ακάμα Termine equivalente: Laona Akama	ლაუნა აკამა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
CY	Πιτσίλια Termine equivalente: Pitsilia	პიტსილია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
CY	Λάρνακα Termine equivalente: Larnaka	ლარნაკა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
CY	Λεμεσός Termine equivalente: Lemesos	ლემესოს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
CY	Λευκωσία Termine equivalente: Lefkosia	ლევკოსია	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
CY	Πάφος Termine equivalente: Pafos	პაფოს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
LU	Moselle Luxembourgeoise	მოსელ ლუქსემბურჟუაზ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Badacsony / Badacsonyi	ბადაჩონი / ბადაჩონიი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Balaton / Balatoni	ბალატონ / ბალატონი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Balaton-felvidék / Balaton-felvidéki	ბალატონ-ფელვიდეკი / ბალატონ -ფელვიდეკი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Balatonboglár / Balatonboglári	ბალატონბოგლარ / ბალატონბოგლარი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Balatonfüred-Csopak / Balatonfüred-Csopaki	ბალატონფიურედ -ჩოპაკ / ბალატონფიურედ -ჩოპაკი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Bükk / Bükki	ბუკ / ბუკი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Csongrád / Csongrádi	ჩონგრად / ჩონგრადი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Debrői Hárslevelű	დებროი-ჰარშლეველიუ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
HU	Duna / Dunai	დუნა / დუნაი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Eger / Egri	ეგერ / ეგრი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Etyek-Buda / Etyek-Budai	ეტეკ-ბუდა / ეტეკ-ბუდაი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Hajós-Baja	ჰაიოს-ბაია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Izsáki Arany Sárfehér	იჟაკი არან შარფეჰერ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Káli	კალი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Kunság / Kunsági	კუნშაგ / კუნშაგი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Mátra / Mátrai	მატრა / მატრაი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Monor / Monori	მონორ / მონორი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Mór / Móri	მორ / მორი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Nagy-Somló / Nagy-Somló	ნად-შომლო / ნად-შომლოი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Neszmély / Neszmélyi	ნესმეი / ნესმელი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Pannon	პანონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Pannonhalma / Pannonhalmi	პანონხალმა / პანონხალმი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Pécs	პეჩ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Somló / Somló	შომლო / შომლო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Sopron / Soproni	შოპრონ / შოპრონი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Szekszárd / Szekszárdi	სეკსზარდ / სეკსზარდი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Tihany / Tihanyi	ტიჰან / ტიჰანი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Tokaj / Tokaji	ტოკაი / ტოკაი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Tolna / Tolnai	ტოლნა / ტოლნაი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
HU	Villány / Villányi	ვილან / ვილანი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Zala / Zalai	ზალა / ზალაი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Balatonmelléki	ბალატონმელეკი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
HU	Duna-Tisza-közi	დუნა-ტისზა-კოზი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
HU	Dunántúli / Dunántúl	დუნანტული / დუნანტულ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
HU	Felső-Magyarországi / Felső-Magyarország	ფელშო-მადიარორსაგი / ფელსო-მაგიარორსაგ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
HU	Zempléni / Zemplén	ზემპლენი / ზემპლინ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
MT	Gozo / Għawdex	გოზო / გადექს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
MT	Malta	მალტა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
MT	Maltese Islands	მალტიზ აილენდზ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Mergelland	მერხელანდ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
NL	Oolde	ოოლდე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
NL	Vijlen	ვეილენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
NL	Drenthe	დრენტე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Flevoland	ფლევოლანდ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Friesland	ფრისლანდ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Gelderland	გელდერლანდ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Groningen	გრონინგენ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Limburg	ლიმბურგ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Noord-Brabant	ნორდ-ბრაბანტ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Noord-Holland	ნორდ-ჰოლანდ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Overijssel	ოვერაისელ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
NL	Utrecht	უტრეხტ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Zeeland	ზელანდ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Zuid-Holland	ზად-ჰოლანდ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
AT	Burgenland	ბურგენლენდ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Carnuntum	ქარნუნთუმ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Eisenberg	აიზენბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Kamptal	კამფთალ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Kärnten	ქერნთენ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Kremstal	ქლემშტალ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Leithaberg	ლაითაბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Mittelburgenland	მითელბურგენლენდ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Neusiedlersee	ნოიზიდლერზეე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Neusiedlersee-Hügelland	ნოიზიდლერზეე ჰუგელანდ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Niederösterreich	ნიდეროსთერაიხ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Oberösterreich	ობეროსთერაიხ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Salzburg	ზალცბურგი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Steiermark	შთაიერმარკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Süd-Oststeiermark	ზუდ-ობსთაიერმარკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Südburgenland	ზუდ-ობსთაიერმარკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Südsteiermark	ზუდშთაიერმარკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Thermenregion	თერმენრეგიონ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Tirol	ტიროლ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
AT	Traisental	თლაიზენტალ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Vorarlberg	ვორარლბერგ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Wachau	ვახაუ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Wagram	ვაგრამ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Weinviertel	ვაინვირტელ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Weststeiermark	ვესშთაიერმარკ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Wien	ვინ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Bergland	ბერგლანდ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
AT	Steierland	შთაიერერლანდ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
AT	Weinland	ვაინლანდ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Alenquer	ალენკერ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Alentejo	ალენტეჟო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Arruda	არუდა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Bairrada	ბაირადა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Beira Interior	ბეირა ინტერიორ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Biscoitos	ბისკოიტომ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Bucelas	ბუსელაშ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Carcavelos	კარკაველოშ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Colares	კოლარემ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Dão	დაო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	DoTejo	დოტეჟო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Douro	დოურო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
PT	Encostas d'Aire	ენკოსტას დ'აირე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Graciosa	გრასიოზა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Lafões	ლაფონენშ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Lagoa	ლაგოა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Lagos	ლაგოს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Madeira / Madeira Wein / Madeira Wijn / Madeira Wine / Madera / Madère / Vin de Madère / Vinho da Madeira / Vino di Madera	მადეირა / მადეირა ვეინ / მადეირა ვაინ / მადეირა ვაინ / მადერა / მადერე / ვინ დე მადერე / ვინო და მადეირა / ვინო დი მადერა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Madeirense	მადეირენში	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Óbidos	ობიდუს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Palmela	პალმელა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Pico	პიკო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Portimão	პორტიმან	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Porto / Oporto / Port / Port Wine / Portvin / Portwijn / vin de Porto / vinho do Porto	პორტო / ოპორტუ / პორტ / პორტ ვაინ / პორტვინ / პორტვინ / ვინ დე პორტო / ვინო დო პორტო	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Setúbal	სეტუბალ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Tavira	ტავირა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Távora-Varosa	ტავორა-ვაროზა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Torres Vedras	ტორეს ვედრას	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Trás-os-Montes	ტრას-ოს-მონტეს	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Vinho Verde	ვინო ვერდე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Açores	ასორის	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Alentejano	ალენტეჟანო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
PT	Algarve	ალგარვე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Duriense	დურიენსე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Lisboa	ლიზბოა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Minho	მინო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Península de Setúbal	პენინსულა დე სეტუბალ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Tejo	ტეჟუ	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Terras Madeirenses	ტერას მადეირენსეს	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Transmontano	ტრანსმონტანო	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Aiud	აიუდი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Alba Iulia	ალბა იულია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Babadag	ბაბადაგი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Banat	ბანატ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Banu Mărăcine	ბანუ მარაჩინე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Bohotin	ბოჰოტინი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Cotești	კოტეშტი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Cotnari	კოტნარი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Crișana	კრიშანა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Dealu Bujorului	დეალუ ბუჯორულუი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Dealu Mare	დეალუ მარე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Drăgășani	დრაგაშანი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Huși	ჰუში	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Iana	იანა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Iași	იაში	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
RO	Însurăței	ინსურაცვი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Lechința	ლეკინცა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Mehedinți	მეჰედინცი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Miniș	მინიშ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Murfatlar	მურფატლარი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Nicorești	ნიკორეშტი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Odobești	ოდობეშტი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Oltina	ოლტინა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Panciu	პანჩუ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Pietroasa	პიეტროასა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Recaș	რეკაშ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Sâmburești	სამბურეშტი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Sarica Niculițel	სარიკა ნიკულიცელი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Sebeș-Apold	სებეშ - აპოლდი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Segarcea	სეგარჩა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Ștefănești	შტეფანეშტი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Târnave	ტარნავე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Colinele Dobrogei	კოლინელე დობროჯეი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Crișanei	დეალურილე კრიშანეი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Moldovei	დეალურილე მოლდოვეი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
RO	Dealurile Munteniei	დეალურილე მუნტენიეი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Olteniei	დეალურილე ოლტენიეი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Sătmăruului	დეალურილე სეტმარულუი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Transilvaniei	დეალურილე ტრანსილვანიეი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Vrancei	დეალურილე ვრანჩეი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Zarandului	დეალურილე ზარანდულუი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Terasele Dunării	ტერასელე დუნერი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Viile Carașului	ვილე კარაშულუი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Viile Timișului	ვილე ტიმიშულუი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
SI	Bela krajina	ბელა კრაინა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Belokranjec	ბელოკრანეც	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Bizeljčan	ბიზელჩანი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Bizeljsko Sremič	ბიზელისკო სრემიჩ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Cviček	ცვიჩეკი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Dolenjska	დოლენსკა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Goriška Brda	გორიშკა ბრდა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Kras	კრას	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Metliška črnina	მეტლიშკა ჩრნინა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Prekmurje	პრეკმურიე	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Slovenska Istra	სლოვენსკა ისტრა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	
SI	Štajerska Slovenija	შტაიერსკა სლოვენია	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Teran	ტერანი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Vipavska dolina	ვიპავსკა დოლინა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Podravje	პოდრავიე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
SI	Posavje	პოსავიე	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
SI	Primorska	პრიმორსკა	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
SK	Južnoslovenská / Južnoslovenské / Južnoslovenský	იუჟნოსლოვენსკა / იუჟნოსლოვენსკე / იუჟნოსლოვენსკი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Karpatská perla	კარპატსკა პერლა	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Malokarpatská / Malokarpatské / Malokarpatský	მალოკარპატსკა / მალოკარპატსკე / მალოკარპატსკი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Nitrianska / Nitrianske / Nitriansky	ნიტრიანსკა / ნიტრიანსკე / ნიტრიანსკი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Skalický rubín	სკალიცი რუბინ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Stredoslovenská / Stredoslovenské / Stredoslovenský	სტრედოსლოვენსკა / სტრედოსლოვენსკე / სტრედოსლოვენსკი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Vinohradnícka oblasť Tokaj	ვინობრადნიცკა ობლასტ ტოკაი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Východoslovenská / Východoslovenské / Východoslovenský	ვიხოდოსლოვენსკა / ვიხოდოსლოვენსკე / ვიხოდოსლოვენსკი	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Slovenská / Slovenské / Slovenský	სლოვენსკა / სლოვენსკე / სლოვენსკი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	Darnibole	დარნიბოლ	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
UK	English	ინგლიში (ინგლისური)	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
UK	Welsh	ველში	Vini a denominazione di origine protetta (DOP)
UK	English Regional	ინგლიში რეგიონალი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	Welsh Regional	ველში რეგიონალი	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

▼ **M7****Vini della Georgia di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea**

Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri latini
ახაშენი	Akhasheni
ატენური	Atenuri
გურჯაანი	Gurjaani
კახეთი (კახური)	Kakheti (Kakhuri)
კარდენახი	Kardenakhi
ხვანჭკარა	Khvanchkara
კოტეხი	Kotekhi
ქინძმარაული	Kindzmarauli
ყვარელი	Kvareli
მანავი	Manavi
მუკუზანი	Mukuzani
ნაფარეული	Napareuli
ხაშმის საფერავი	Saperavi Khashmi
სვირი	Sviri
თელიანი	Teliani
ტიბაანი	Tibaani
წინანდალი	Tsinandali
ტვიში	Tvishi
ვაზისუბანი	Vazisubani

PARTE B

Bevande spiritose dell'Unione europea di cui è chiesta la protezione in Georgia

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
BE	Balegemse jenever	ბალეგემსე ჟენევე	Bevande spiritose al ginepro
BE	Hasseltse jenever / Hasselt	ჰასელტსე ჟენევე / ჰასელტ	Bevande spiritose al ginepro
BE	O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever	ო'დე ფლანდერ-ოსტ-ვლამსე გრანჟენევე	Bevande spiritose al ginepro
BE	Peket-Pekêt / Pêket-Pêkêt de Wallonie	პეკეტ-პეკეტ / პეკეტ-პეკეტ დე ვალონი	Bevande spiritose al ginepro
BE NL	Jonge jenever / jonge genever	ჟონჯე ჟენევე / ჟონჯე ჯენევე	Bevande spiritose al ginepro
BE NL	Oude jenever / oude genever	უდე ჟენევე / უდე ჯენევე	Bevande spiritose al ginepro
BE NL FR Nord (59) e Pas-de-Calais (62)	Genièvre de grains / Graanjenever / Graangenever	ჟენიევრ დე გრენ / გრანჟენევე / გრანგენევე	Bevande spiritose al ginepro

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
BE NL FR DE	Genièvre / Jenever / Genever	ჟენივერ/ჟენევე/ჟენევე	Bevande spiritose al ginepro
BE NL FR DE	Genièvre aux fruits / Vruchtenjenever / Jenever met vruchten / Fruchtgenever	ჟენივერ ო ფრუი / ფრუხტენჟენევერ / ჟენევერ მეტ ფრუხტენ / ფრუხტჯენევერ	Altre bevande spiritose
BG	Бургаска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Бургас / Bourgaska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Bourgas	ბურგასკა მუსკატოვა რაკია / მუსკატოვა რაკია ოტ ბურგას / ბურგასკა მუსკატოვა რაკია/ მუსკატოვა რაკია ბურგასიდან	Acquavite di vino
BG	Карловска гроздова ракия / Гроздова Ракия от Карлово / Karlovska grozdova rakya / Grozdova Rakya from Karlovo	კარლოვსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია ოტ კარლოვო / კარლოვსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია კარლოვოდან	Acquavite di vino
BG	Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие / Pomoriyska grozdova rakya / Grozdova rakya from Pomorie	პომორიისკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია ოტ პომორიე/ პომორიისკა გროზდოვა რაკია/ გროზდოვა რაკია პომორიედან	Acquavite di vino
BG	Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) /Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sliven)	სლივენსკა პერლა (სლი-ვენსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია ოტ სლივენ) / სლივენსკა პერლა (სლივენსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია სლივენიდან	Acquavite di vino
BG	Стралджанска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Стралджа / Straldjanska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Straldja	სტრალჯანსკა მუსკატოვა რაკია / მუსკატოვა რაკია ოტ სტრალჯა/ სტრალჯანსკა მუსკატოვა რაკია / მუსკატოვა რაკია სტრალჯადან	Acquavite di vino
BG	Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сунгурларе / Sungurlarska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sungurlare	სუნგურლარსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია ოტ სუნგურლარე / სუნგურლარსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია სუნგურლარიდან	Acquavite di vino
BG	Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сухиндол / Suhindolska grozdova rakya / Grozdova rakya from Suhindol	სუხინდოლსკა გროზ-დოვა რაკია / გროზ-დოვა რაკია ოტ სუხინდოლ/ სუჰინდოლსკა გროზდოვა რაკია/ გროზდოვა რაკია სუჰინდოლიდან	Acquavite di vino

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
BG	Гроздова ракия от Търговище / Grozdova rakya ot Targovishte	გროზდოვა რაკია ოტ ტერგოვიშტე / გროზდოვა რაკია ოტ ტერგოვიშტე	Acquavite di vino
BG	Карнобатска гроздова ракия / Гроздова ракия от Карнобат / Karnobat-ska grozdova rakya / Grozdova rakya ot Karnobat	კარნობატსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია ოტ კარნობატ / კარნობატსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია ოტ კარნობატ	Acquavite di vino
BG	Ловешка сливова ракия / Сливова ракия от Ловеч / Loveshka slivova rakya / Slivova rakya di Lovech	ლოვეშკა სლივოვა რაკია / სლივოვა რაკია ოტ ლოვეჩ / ლოვეშკა სლივოვა რაკია / სლივოვა რაკია ოტ ლოვეჩიდან	Acquavite di frutta
BG	Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян / Troyanska slivova rakya / Slivova rakya di Troyan	ტროიანსკა სლივოვა რაკია / სლივოვა რაკია ოტ ტროიან / ტროიანსკა სლივოვა რაკია / სლივოვა რაკია ოტ ტროიანიდან	Acquavite di frutta
CZ	Karlovarská Hořká	კარლოვარსკა ჰორჟკა	Liquore
DE	Emsländer Korn / Kornbrand	ემსლენდერ კორნ/კორნბრანდ	Acquavite di cereali
DE	Haselünner Korn / Kornbrand	ჰაზელიუნერ კორნ/კორნბრანდ	Acquavite di cereali
DE	Hasetaler Korn / Kornbrand	ჰაზეტალერ კორნ /კორნბრანდ	Acquavite di cereali
DE	Münsterländer Korn / Kornbrand	მიუნსტერლენდერ კორნ/კორნბრანდ	Acquavite di cereali
DE	Sendenhorster Korn / Kornbrand	ზენდენჰორსტერ კორნ/კორნბრანდ	Acquavite di cereali
DE	Deutscher Weinbrand	დოიჩერ ვაინბრანდ	Brandy / Weinbrand
DE	Pfälzer Weinbrand	პფელცერ ვაინბრანდ	Brandy / Weinbrand
DE	Fränkischer Obstler	ფრენკიშერ ობსტლერ	Acquavite di frutta
DE	Fränkisches Kirschwasser	ფრენკიშეს კირშვასერ	Acquavite di frutta
DE	Fränkisches Zwetschgenwasser	ფრენკიშეს ცვეჭგენვასერ	Acquavite di frutta
DE	Schwarzwälder Kirschwasser	შვარცველდერ კირშვასერ	Acquavite di frutta
DE	Schwarzwälder Mirabellenwasser	შვარცველდერ მირაბელენვასერ	Acquavite di frutta
DE	Schwarzwälder Williamsbirne	შვარცველდერ უილიამსბირნე	Acquavite di frutta
DE	Schwarzwälder Zwetschgenwasser	შვარცველდერ ცვეჭგენვასერ	Acquavite di frutta

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
DE	Schwarzwälder Himbeer-geist	შვარცველდერ ჰიმბერგაისთ	Geist
DE	Bayerischer Gebirgsenzian	ბაიერიშერ გებირგსენციან	Genziana
DE	Ostfriesischer Korngene- ver	ოსტფრიზიშერ კორნგენვეერ	Bevande spiritose al ginepro
DE	Steinhäger	შტაინჰეგერ	Bevande spiritose al ginepro
DE	Rheinberger Kräuter	რაინბერგერ კროიტერ	Bevande spiritose di gusto amaro o bitter
DE	Bayerischer Kräuterlikör	ბაიერიშერ ქროითერლიქიორ	Liquore
DE	Benediktbeurer Klosterli- kör	ბენდიქტბოირერ კლოსთერლიქიორ	Liquore
DE	Berliner Kümmel	ბერლინერ ქიუმელ	Liquore
DE	Blutwurz	ბლუთვურც	Liquore
DE	Chiemseer Klosterlikör	ქიმზეერ ქლოსთერლიქიორ	Liquore
DE	Ettaler Klosterlikör	ეტალერ ქლოსთერლიქიორ	Liquore
DE	Hamburger Kümmel	ჰამბურგერ ქიუმელ	Liquore
DE	Hüttentee	ჰიუტენთეე	Liquore
DE	Münchener Kümmel	მიუნხენერ ქიუმელ	Liquore
DE	Bärwurz	ბერვურც	Altre bevande spiritose
DE	Königsberger Bärenfang	კონიგსბერგერ ბერენფანგ	Altre bevande spiritose
DE	Ostpreußischer Bärenfang	ოსტპროისიშერ ბერენფანგ	Altre bevande spiritose
DE AT BE	Korn / Kornbrand	კორნ/კორნბრანდ	Acquavite di cereali
EE	Estonian vodka	ესტონიან ვოდკა	Vodka
IE	Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky (1)	აირიშ ვისკი /ვისკე ბითე აირინაჰ /აირიშ ვისკი	Whisky / Whiskey
IE	Irish Cream	აირიშ კრემ	Liquore
IE	Irish Poteen / Irish Poitín	აირიშ პოტინ / აირიშ პოიტინ	Altre bevande spiritose
EL	Τσικουδιά / Tsikoudia	ციკუდია / ციკუდია	Acquavite di vinaccia
EL	Τσικουδιά Κρήτης / Tsi- koudia di Creta	ციკუდია კრეტის / კრეტის ციკუდია	Acquavite di vinaccia
EL	Τσίπουρο / Tsipouro	ციპურო / ციპურო	Acquavite di vinaccia
EL	Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro della Tessaglia	ციპურო თესალიას / თესალიას ციპურო	Acquavite di vinaccia

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
EL	Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro della Macedonia	ციპურო მაკედონიას / მაკედონიის ციპურო	Acquavite di vinaccia
EL	Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro di Tyrnavos	ციპურო ტირნავუ / ტირნავოს ციპურო	Acquavite di vinaccia
EL	Ούζο Θρακίας / Ouzo della Tracia	უსო ტრაკის / ტრაკიას უსო	Anice distillato
EL	Ούζο Καλαμάτας / Ouzo di Kalamata	უსო კალამატას / კალამატას უსო	Anice distillato
EL	Ούζο Μακεδονίας / Ouzo della Macedonia	უსო მაკედონიას / მაკედონიას უსო	Anice distillato
EL	Ούζο Μιτιλήνης / Ouzo di Mitilene	უსო მიტილინის / მიტილინის უსო	Anice distillato
EL	Ούζο Πλωμαρίου / Ouzo di Plomari	უსო პლომარიუ / პლომარის უსო	Anice distillato
EL	Κίτρο Νάξου / Kitro di Naxos	კიტრო ნაქსუ / ნაქსოს კიტრო	Liquore
EL	Κουμκουάτ Κέρκυρας / Koum Kouat di Corfu	კუმკუატ კერკირას / კორფუს კუმ კუატ	Liquore
EL	Μαστίχα Χίου / Masticha di Chios	მაცხა ხიუ / კიოს მაცხა	Liquore
EL	Τεντούρα / Tentoura	ტენდურა / ტენტურა	Liquore
EL CY	Ouzo / Ούζο	უსო / უსო	Anice distillato
ES	Brandy de Jerez	ბრენდი დე ხერეს	Brandy / Weinbrand
ES	Brandy del Penedés	ბრენდი დელ პენდეს	Brandy / Weinbrand
ES	Orujo de Galicia	ორუხო დე გალისია	Acquavite di vinaccia
ES	Aguardiente de sidra de Asturias	აგუარდენტე დე სიდრა დე ასტურიას	Acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere e acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
ES	Gin de Mahón	ხინ დე მაონ	Bevande spiritose al ginepro
ES	Anís Paloma Monforte del Cid	ანის პალომა მონფორტე დელ სიდ	Bevande spiritose all'anice
ES	Chinchón	ჩინჩონ	Bevande spiritose all'anice
ES	Hierbas de Mallorca	იერბას დე მალიორკა	Bevande spiritose all'anice
ES	Hierbas Ibicencas	იერბას იბისენკას	Bevande spiritose all'anice
ES	Cantueso Alicante	კანტუესო ალიკანტინო	Liquore
ES	Licor café de Galicia	ლიკორ კაფე დე გალისია	Liquore
ES	Licor de hierbas de Galicia	ლიკორ დე იერბას დე გალისია	Liquore
ES	Palo de Mallorca	პალო დე მალიორკა	Liquore
ES	Ratafia catalana	რატაფია კატალანა	Liquore

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
ES	Aguardiente de hierbas de Galicia	აგუარდიენტე დე იერბას დე გალისია	Altre bevande spiritose
ES	Aperitivo Café de Alcoy	აპერიტივო კაფე დე ალკოი	Altre bevande spiritose
ES	Herbero de la Sierra de Mariola	ერბერო დე ლა სიერა დე მარიოლა	Altre bevande spiritose
ES	Pacharán Navarro	პაჩარან ნავარო	Altre bevande spiritose
ES	Ronmiel de Canarias	რონმიელ დეკანარიას	Altre bevande spiritose
FR	Rhum de la Guadeloupe	რომ დე ლა გვადელუპ	Rum
FR	Rhum de la Guyane	რომ დე ლა გუიან	Rum
FR	Rhum de la Martinique	რომ დე ლა მარტინიკ	Rum
FR	Rhum de la Réunion	რომ დე ლა რეუნიონ	Rum
FR	Rhum de sucrerie de la Baie du Galion	რომ დე სიუკრერი დე ლა ბე დიუ გალიონ	Rum
FR	Rhum des Antilles françaises	რომ დეზ ანტიი ფრანცეზ	Rum
FR	Rhum des départements français d'outre-mer	რომ დე დეპარტემან ფრანცე დ'უტრ-მერ	Rum
FR	Whisky alsacien / Whisky d'Alsace	ვისკი ალზასიენ/ვისკი დ'ალზას	Whisky / Whiskey
FR	Whisky breton / Whisky de Bretagne	ვისკი ბრეტონ/ვისკი დე ბრეტან	Whisky / Whiskey
FR	Armagnac (la denominazione "Armagnac" può essere completata da una delle seguenti menzioni: — Bas-Armagnac — Haut-Armagnac — Armagnac-Ténarèze — Blanche Armagnac)	არმანიაკ — ბა-არმანიაკ — ო-არმანიაკ — არმანიაკ-ტენარეზ — ბლანშ არმანიაკ	Acquavite di vino
FR	Cognac (la denominazione "Cognac" può essere completata da una delle seguenti menzioni: — Fine — Grande Fine Champagne — Grande Champagne — Petite Fine Champagne — Petite Champagne — Fine Champagne — Borderies — Fins Bois — Bons Bois)	კონიაკ (სახელი 'კონიაკი' შეიძლება გავრცობილ იქნას შემდეგი ტერმინებით: — ფინ — გრანდ ფინ შამპან — გრანდ შამპან — პეტიტ ფინ შამპან — პეტიტ შამპან — ფინ შამპან — ბორდერი — ფენ ბუა — ბონ ბუა)	Acquavite di vino

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Eau-de-vie de Cognac	ო-დე-ვი დე კონიაკ	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de Faugères	ო-დე-ვი დე ფოჟერ	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin de la Marne	ო-დე-ვი დე ვენ დე ლა მარნ	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône	ო-დე-ვი დე ვენ დე კოტ-დიუ-რონ	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire du Bugey	ო-დე-ვი დე ვენ ორიჟინერ დიუ ბიუჟეი	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc	ო-დე-ვი დე ვენ ორიჟინერ დიუ ლანგედოკ	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie des Charentes	ო-დე-ვი დე შარანტ	Acquavite di vino
FR	Fine Bordeaux	ფინ ბორდო	Acquavite di vino
FR	Fine de Bourgogne	ფინ დე ბურგონ	Acquavite di vino
FR	Marc d'Alsace Gewürztraminer	მარკ დ'ალზას გვეიურტრამინერ	Acquavite di vinaccia
FR	Marc d'Auvergne	მარკ დ'ოვერნ	Acquavite di vinaccia
FR	Marc de Bourgogne / Eau-de-vie de marc de Bourgogne	მარკ დე ბურგონ / ო-დე-ვი დე მარკ დე ბურგონ	Acquavite di vinaccia
FR	Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne	მარკ დე შამპან / ო-დე-ვი დე მარკ დე შამპან	Acquavite di vinaccia
FR	Marc de Provence	მარკ დე პროვანს	Acquavite di vinaccia
FR	Marc de Savoie	მარკ დე სავუა	Acquavite di vinaccia
FR	Marc des Côtes-du-Rhône / Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône	მარკ დე კოტ-დიუ-რონ / ო-დე-ვი დე მარკ დე კოტ დიუ რონ	Acquavite di vinaccia
FR	Marc du Bugey	მარკ დუ ბიუჟეი	Acquavite di vinaccia
FR	Marc du Jura	მარკ დიუ ჟი ურა	Acquavite di vinaccia
FR	Marc du Languedoc	მარკ დუ ლანგედოკ	Acquavite di vinaccia
FR	Framboise d'Alsace	ფრამბუზა დ'ალზას	Acquavite di frutta
FR	Kirsch d'Alsace	კირშ დ'ალზას	Acquavite di frutta
FR	Kirsch de Fougerolles	კირშ დე ფუჟეროლ	Acquavite di frutta
FR	Mirabelle d'Alsace	მირაბელ დ'ალზას	Acquavite di frutta
FR	Mirabelle de Lorraine	მირაბელ დე ლორენ	Acquavite di frutta
FR	Quetsch d'Alsace	კეტჩ დ'ალზას	Acquavite di frutta

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Calvados	კალვადოს	Acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere e acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Calvados Domfrontais	კალვადოს დომფრონტე	Acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere e acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Calvados Pays d'Auge	კალვადოს პეი დ'ოჟ	Acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere e acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Eau-de-vie de cidre de Bretagne	ო-დე-ვი დე სიდრ დე ბრეტან	Acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere e acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Eau-de-vie de cidre de Normandie	ო-დე-ვი დე სიდრ დე ნორმანდი	Acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere e acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Eau-de-vie de cidre du Maine	ო-დე-ვი დე სიდრ დიუ მენ	Acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere e acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Eau-de-vie de poiré de Normandie	ო-დე-ვი დე პუარე დე ნორმანდი	Acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere e acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Ratafia de Champagne	რატაფია დე შამპან	Liquore
FR	Cassis de Bourgogne	კასის დე ბურგონ	Crème de cassis
FR	Cassis de Dijon	კასის დე დიჟონ	Crème de cassis
FR	Cassis de Saintonge	კასის სენტონჟე	Crème de cassis
FR	Pommeau de Bretagne	პომო დე ბრეტან	Altre bevande spiritose
FR	Pommeau de Normandie	პომო დე ნორმანდი)	Altre bevande spiritose
FR	Pommeau du Maine	პომო დიუ მენ	Altre bevande spiritose
FR	Genièvre Flandres Artois	ჟენიევრ ფლანდრ არტუა	Bevande spiritose al ginepro
FR IT	Génépi des Alpes / Genépi delle Alpi	ჟენეპი დეზ ალპ / ჯენეპი დელი ალპი	Liquore
HR	Hrvatska loza	ხრვატსკა ლოზა	Acquavite di frutta
HR	Hrvatska stara šljivovica	ხრვატსკა სტარა შლივოვიცა	Acquavite di frutta
HR	Slavonska šljivovica	სლოვონსკა შლივოვიცა	Acquavite di frutta
HR	Újfehértói meggypálinka	უიფეჰერტოი მეჯპალინკა	Acquavite di frutta
HR	Zadarski maraschino	ზადარსკი მარასკინო	Maraschino / Marrasquino / Maraskino
HR	Hrvatska travarica	ხრვატსკა ტრავარიცა	Altre bevande spiritose
HR	Hrvatski pelinkovac	ხარვატსკი პელინკოვაც	Liquore

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Brandy italiano	ბრენდი იტალიანო	Brandy / Weinbrand
IT	Grappa	გრაპა	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa di Barolo	გრაპა დი ბაროლო	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa di Marsala	გრაპა დი მარსალა	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa friulana / Grappa del Friuli	გრაპა ფრიულანა/ გრაპა ელ ფრიული	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa lombarda / Grappa di Lombardia	გრაპა ლომბარდა/ გრაპა დი ლომბარდია	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa piemontese / Grappa del Piemonte	გრაპა პიემონტეზე/ გრაპა დელ პიემონტე	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa Siciliana / Grappa di Sicilia	გრაპა სიჩილიანა/გრაპა დი სიჩილია	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa trentina / Grappa del Trentino	გრაპა ტრენტინა/ გრაპა დელ ტრენტინო	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa veneta / Grappa del Veneto	გრაპა ვენეტა/გრაპა დელ ვენეტო	Acquavite di vinaccia
IT	Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige	ზიუდტიროლერ გრაპა/ გრაპა დელ'ალტო ადიჯე	Acquavite di vinaccia
IT	Aprikot trentino / Aprikot del Trentino	აპრიკოტ ტრენტინო/ აპრიკოტ დელ ტრენტინო	Acquavite di frutta
IT	Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino	დისტილატო დი მელე ტრენტინო/ დისტილატო დი მელე დელ ტრენტინო	Acquavite di frutta
IT	Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano	კირშ ფრიულანო/ კირშვასერ ფრიულანო	Acquavite di frutta
IT	Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino	კირშ ტრენტინო/ კირშვასერ ტრენტინო	Acquavite di frutta
IT	Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto	კირშ ვენეტო/კირშვასერ ვენეტო	Acquavite di frutta
IT	Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia	სლივოვიც დელ ფრი-ული-ვენეცია ჯულია	Acquavite di frutta
IT	Sliwovitz del Veneto	სლივოვიც დელ ვენეტო	Acquavite di frutta
IT	Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino	სლივოვიც ტრენტინო/ სლივოვიც დელ ტრენტინო	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige	ზიუდტიროლერ გოლდენ დელიციუს/ გოლდენ დელიციუს დელ'ალტო ადიჯე	- Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige	ზიუდტიროლერ გრავენ-შტაინერ/ გრავენშტაინერ დელ'ალტო ადიჯე	Acquavite di frutta

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige	ზიუდტიროლერ კირშ/ კირშ დელ/ ალტო ადიჯე	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Marille / Marille dell'Alto Adige	ზიუდტიროლერ მარილე/ მარილე დელ'ალტო ადიჯე	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige	ზიუდტიროლერ ობსტლერ/ ობსტლერ დელ'ალტო ადიჯე	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige	ზიუდტიროლერ უილიამს/ უილიამს დელ'ალტო ადიჯე	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige	ზიუდტიროლერ ცვეჩგელერ/ ცვეჩგელერ დელ'ალტო ადიჯე	Acquavite di frutta
IT	Williams friulano / Williams del Friuli	უილიამს ფრიულანო/ უილიამს დელ ფრიული	Acquavite di frutta
IT	Williams trentino / Williams del Trentino	უილიამს ტრენტინო/ უილიამს დელ ტრენტინო	Acquavite di frutta
IT	Genziana trentina / Genziana del Trentino	ჯენციანა ტრენტინა/ჯენციანა დელ ტრენტინო	Genziana
IT	Südtiroler Enzian / Genziana dell'Alto Adige	ზიუდტიროლერ ენციან/ჯენციანა დელ'ალტო ადიჯე	Genziana
IT	Genepi del Piemonte	ჯენეპი დელ პიემონტე	Liquore
IT	Genepi della Valle d'Aosta	ჯენეპი დელა ვალე დ'აოსტა	Liquore
IT	Liquore di limone della Costa d'Amalfi	ლიკვორე დი ლიმონე დელა კოსტა დ'ამალფი	Liquore
IT	Liquore di limone di Sorrento	ლიკვორე დი ლიმონე დი სორენტო	Liquore
IT	Mirto di Sardegna	მირტო დი სარდენა	Liquore
IT	Nocino di Modena	ნოჩინო დი მოდენა	Nocino
CY	Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνια / Zivania	ზიბანია / ძიბანია / ზიბანა / ზიბანია	Acquavite di vinaccia
LT	Samanė	სამანე	Acquavite di cereali
LT	Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka	ორიჯინალი ლიეტუ-ვიშკა დეგტინე / ორიჯინალ ლითუანიან ვოდკა	Vodka
LT	Vilniaus džinas / Vilnius Gin	ვილნიაუს ჯინას / ვილნიუს ჯინ	Bevande spiritose al ginepro
LT	Trejos devynerios	ტრეჟოს დევინერიოს	Bevande spiritose di gusto amaro o bitter
LT	Trauktinė	ტრაუკტინე	Altre bevande spiritose

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
LT	Trauktinė Palanga	ტრაუკტინე პალანგა	Altre bevande spiritose
LT	Trauktinė Dainava	ტრაუკტინე დაინავა	Altre bevande spiritose
HU	Törkölypálinka	ტერკეიპალინკა	Acquavite di vinaccia
HU	Békési szilvapálinka	ბეკეში სილვაპალინკა	Acquavite di frutta
HU	Gönci barackpálinka	გენსი ბარაკპალინკა	Acquavite di frutta
HU	Kecskeméti barackpálinka	კეჩკემეტი ბარაკპალინკა	Acquavite di frutta
HU	Szabolcsi almapálinka	საბოლჩი ალმაპალინკა	Acquavite di frutta
HU	Szatmári szilvapálinka	სატმარი სილვაპალინკა	Acquavite di frutta
HU	Újfehértói meggypálinka	უიფეჰერტოი მეჯპალინკა	Acquavite di frutta
HU AT	Pálinka	პალინკა	Acquavite di frutta
AT	Wachauer Weinbrand	ვახაუერ ვაინბრანდ	Brandy / Weinbrand
AT	Wachauer Marillenbrand	ვახაუერ მარილენბრანდ	Acquavite di frutta
AT	Jägertee / Jagertee / Jagatee	იეგერტეე/ იაგერტეე/იაგათეე	Liquore
AT	Mariazeller Magenlikör	მარიაცელერ მაგენლიკიორ	Liquore
AT	Steinfelder Magenbitter	შტაინფელდერ მაგენბითერ	Liquore
AT	Wachauer Marillenlikör	ვახაუერ მარილენლიკიორ	Liquore
AT	Inländerrum	ინლენდერუმ	Altre bevande spiritose
PL	Vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte / Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej	მცენარეული არაყი ჩრდილოეთ პოდლეზიეს დბლოზიდან, არომატი-ზებული ბიზონის ბალახის ექსტრაქტით / ზიოლოვა ზ ნიზინი პოლნოცნოპოლასკიეჟ	- Vodka
PL	Polska Wódka / Polish Vodka	პოლსკა ვოდკა / პოლონური ვოდკა ან ფოლიშ ვოდკა	Vodka
PL	Polish Cherry	ფოლიშ ჩერი	Liquore
PT	Rum da Madeira	რომ დე მადეირა	Rum
PT	Aguardente de Vinho Alentejo	აგუარდენტე დე ვინო ალენტეჟუ	Acquavite di vino
PT	Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes	აგუარდენტე დე ვინო და რეჟიო დოშ ვინოს ვერდეს	Acquavite di vino
PT	Aguardente de Vinho Douro	აგუარდენტე დე ვინო დოურუ	Acquavite di vino
PT	Aguardente de Vinho Lourinhã	აგუარდენტე დე ვინო ლურინან	Acquavite di vino

▼ M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
PT	Aguardente de Vinho Ribatejo	აგუარდენტე დე ვინო რიბატეჟუ	Acquavite di vino
PT	Aguardente Bagaceira Alentejo	აგუარდენტე ბაგასეირა ალენტეჟუ	Acquavite di vinaccia
PT	Aguardente Bagaceira Bairrada	აგუარდენტე ბაგასეირა ბაირადა	Acquavite di vinaccia
PT	Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes	აგუარდენტე ბაგასეირა და რეჟიანო დოშ ვინოს ვერდეს	Acquavite di vinaccia
PT	Medronho do Algarve	მედრონჟუ დუ ალგარვე	Acquavite di frutta
PT	Poncha da Madeira	პონკა და მადეირა	Liquore
RO	Vinars Murfatlar	ვინარს მურფატლარ	Acquavite di vino
RO	Vinars Segarcea	ვინარს სეგარჩა	Acquavite di vino
RO	Vinars Târnave	ვინარს ტერნავე	Acquavite di vino
RO	Vinars Vaslui	ვინარს ვასლუი	Acquavite di vino
RO	Vinars Vrancea	ვინარს ვრანჩა	Acquavite di vino
RO	Horincă de Cămârzana	ჰორინკე დე კემერზანა	Acquavite di frutta
RO	Pălincă	პელიკე	Acquavite di frutta
RO	Țuică de Argeș	ტუიკე დე არგეშ	Acquavite di frutta
RO	Țuică Zetea de Medieșu Aurit	ტუიკე ზეტეა დე მედიეშუ აურიტ	Acquavite di frutta
SI	Brinjevec	ბრინჟევეც	Acquavite di frutta
SI	Dolenjski sadjevec	დოლენსკი სადჟევეც	Acquavite di frutta
SI	Janeževc	ჯანეჟევეც	Bevande spiritose all'anice
SI	Slovenska travarica	სლოვენსკა ტრავარიცა	Bevande spiritose di gusto amaro o bitter
SI	Pelinkovec	პელინკოვეც	Liquore
SI	Orehovec	ორეჰოვეც	Nocino
SI	Domači rum	დომაჩი რუმ	Altre bevande spiritose
SK	Spišská borovička	სპიშსკა ბოროვიჩკა	Bevande spiritose al ginepro
FI	Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland	სუომალეინენ ვოდკა / ფინსკ ვოდკა / ვოდკა ოფ ფინლენდ ან ფინური ვოდკა	Vodka
FI	Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur	სუომალენენ მარჯა-ლიკეერი / სუომალენენ ჰედელმელიკეერი / ფინსკ ბერლიკეერ / ფინსკ ფრუკტიკეერ / ფინიშ ბერი ლიკეერ / ფინიშ ფრუთ ლიკეერ	Liquore

▼M7

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
SE	Svensk Vodka / Swedish vodka	სვენშ ვოდეკა / სვედიშ ვოდეკა ან შვედური ვოდეკა	Vodka
SE	Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit	სვენშ აკვავიტ/ სვენშ აკვავიტ/ სვედიშ აკვავიტ	Akvavit / Aquavit
SE	Svensk Punsch / Swedish Punch	სვენშ პუნს / სვედიშ ფანრ	Altre bevande spiritose
UK	Scotch Whisky	სქოზ ვისკი	Whisky / Whiskey
UK	Somerset Cider Brandy	სომერსეთ საიდერ ბრენდი	Acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere e acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

(¹) L'indicazione geografica Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky comprende il whisky/whiskey prodotto in Irlanda e in Irlanda del Nord.

Bevande spiritose della Georgia di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea

Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri latini	Tipo di prodotto
ჭაჭა	Chacha	Altre bevande spiritose

PARTE C

Vini aromatizzati dell'Unione europea di cui è chiesta la protezione in Georgia

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Trascrizione in caratteri georgiani
DE	Nürnberger Glühwein	ნიურნბერგერ გლიუჰვაინ
DE	Thüringer Glühwein	თიურინგერ გლიუჰვაინ
FR	Vermouth de Chambéry	ვერმუტ დე შამბერი
HR	Samoborski bermet	სამობორსკი ბერმეტ
IT	Vermouth di Torino	ვერმუტ დი ტორინო

Vini aromatizzati della Georgia di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea

[...]

*ALLEGATO XVIII***MECCANISMO DI ALLARME RAPIDO**

1. L'Unione e la Georgia istituiscono un meccanismo di allarme rapido inteso a stabilire misure pratiche di prevenzione e reazione rapida in caso di rischio o in presenza di una situazione di emergenza. Il meccanismo permette di valutare tempestivamente i rischi e i problemi potenziali riguardanti l'approvvigionamento e la domanda di gas naturale, petrolio o elettricità e mira a prevenire il rischio o la presenza di una situazione di emergenza e a reagire tempestivamente.
2. Ai fini del presente allegato, per situazione di emergenza si intende una situazione che occasiona notevoli problemi o l'interruzione fisica dell'approvvigionamento di prodotti energetici tra la Georgia e l'Unione.
3. Ai fini del presente allegato si intendono per coordinatori il ministro del governo georgiano e il membro della Commissione europea competenti per l'energia.
4. È opportuno che le Parti del presente accordo svolgano congiuntamente regolari valutazioni dei potenziali rischi e problemi connessi all'offerta e alla domanda di materiali e prodotti energetici, valutazioni da riferire ai coordinatori.
5. La Parte del presente accordo che viene a conoscenza di una situazione di emergenza o di una situazione che a suo parere potrebbe ocasionare un'emergenza informa immediatamente l'altra Parte.
6. Nei casi di cui al paragrafo 5 i coordinatori si notificano reciprocamente quanto prima la necessità di avviare il meccanismo di allarme rapido. La notifica indica, tra le altre cose, le persone autorizzate dai coordinatori a tenere permanentemente in contatto le Parti.
7. Su notifica come da paragrafo 6, ciascuna Parte invia all'altra la propria valutazione. Questa comporta una stima dei tempi necessari a mettere fine al rischio o alla presenza di una situazione di emergenza. Le Parti reagiscono prontamente alla valutazione fornita dall'altra Parte e la completano con eventuali informazioni di cui dispongono.
8. Se una Parte è nell'impossibilità di valutare adeguatamente o di accettare la valutazione dell'altra Parte della situazione o della stima dei tempi necessari per mettere fine a un rischio o alla presenza di una situazione di emergenza, il coordinatore corrispondente può chiedere l'avvio di consultazioni, che cominciano entro tre giorni dall'inoltro della notifica di cui al paragrafo 6. Dette consultazioni si svolgono nell'ambito di un gruppo di esperti formato da rappresentanti autorizzati dai coordinatori. Le consultazioni mirano a:
 - a) elaborare una valutazione comune della situazione e dei possibili sviluppi;

▼B

- b) elaborare raccomandazioni per prevenire o per mettere fine al rischio di una situazione di emergenza o per superare una situazione di emergenza; nonché

 - c) elaborare raccomandazioni su un piano d'azione congiunto relativo alle azioni di cui al paragrafo 8, lettere a) e b), del presente allegato per ridurre al minimo l'impatto di una situazione di emergenza e, se possibile, per superare la situazione di emergenza, valutando la possibilità di istituire un gruppo speciale di monitoraggio.
9. Le consultazioni, le valutazioni comuni e le raccomandazioni proposte si basano sui principi della trasparenza, della non discriminazione e della proporzionalità.
10. I coordinatori, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a mettere fine al rischio di una situazione di emergenza o a superare una situazione di emergenza tenendo presenti le raccomandazioni elaborate in esito alle consultazioni.
11. Il gruppo di esperti di cui al paragrafo 8 rende conto ai coordinatori delle proprie attività subito dopo l'attuazione del piano d'azione eventualmente convenuto.
12. All'insorgere di una situazione di emergenza i coordinatori possono istituire un gruppo speciale di monitoraggio incaricato di esaminare le circostanze presenti e gli ulteriori sviluppi, nonché di prenderne nota in modo obiettivo. Il gruppo può essere formato da:
- a) rappresentanti delle Parti;

 - b) rappresentanti delle imprese energetiche delle Parti;

 - c) rappresentanti delle organizzazioni internazionali del settore dell'energia, proposti e consensualmente nominati dalle Parti; nonché

 - d) esperti indipendenti proposti e consensualmente nominati dalle Parti.
13. Il gruppo speciale di monitoraggio comincia a operare quanto prima e, se necessario, fino alla risoluzione della situazione di emergenza. La decisione di porre fine all'attività del gruppo speciale di monitoraggio è presa consensualmente dai coordinatori.
14. Dal momento in cui una delle Parti informa l'altra Parte delle circostanze di cui al paragrafo 5 e fino al completamento delle procedure di cui al presente allegato e alla prevenzione o all'eliminazione del rischio di una situazione di emergenza o al superamento di una situazione di emergenza, ciascuna Parte fa il possibile, nell'ambito delle proprie competenze, per ridurre al minimo le eventuali conseguenze negative per l'altra Parte. Le Parti cooperano per giungere a una soluzione immediata in uno spirito di trasparenza. Le Parti non intraprendono alcuna azione scollegata dalla situazione di emergenza che potrebbe occasionare conseguenze negative o peggiorare quelle esistenti per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o elettricità tra la Georgia e l'Unione.
15. Ciascuna Parte sostiene autonomamente i costi derivanti dalle azioni nel quadro del presente allegato.

▼B

16. Le Parti assicurano la confidenzialità di tutte le informazioni scambiate la cui natura è ritenuta riservata. Le Parti adottano le misure necessarie per proteggere le informazioni riservate nel rispetto delle pertinenti leggi e normative della Georgia, o dell'Unione, a seconda dei casi, e nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali.
17. Le Parti possono invitare di comune accordo rappresentanti di terzi a partecipare alle consultazioni di cui al paragrafo 8 e al monitoraggio di cui al paragrafo 12.
18. Le Parti possono decidere di adeguare le disposizioni del presente allegato al fine di istituire un meccanismo di allarme rapido tra loro stesse e terzi.
19. Una violazione delle disposizioni di cui al presente allegato non può essere assunta a fondamento per le procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo o di qualsiasi altro accordo applicabile alle controversie tra le Parti. In una procedura di risoluzione delle controversie le Parti non si basano sui seguenti elementi o presentarli come prove:
 - a) le posizioni assunte o le proposte formulate dall'altra Parte nel corso della procedura di cui al presente allegato; oppure
 - b) il fatto che l'altra Parte si sia detta disposta a accettare una soluzione a una situazione di emergenza nel quadro del presente meccanismo.

▼B*ALLEGATO XIX***MECCANISMO DI MEDIAZIONE***Articolo 1***Obiettivo**

Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

SEZIONE 1

PROCEDURA DEL MECCANISMO DI MEDIAZIONE*Articolo 2***Richiesta di informazioni**

1. Prima dell'avvio della procedura di mediazione una Parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto informazioni su una misura che incide negativamente sui suoi interessi commerciali. La Parte cui è indirizzata la richiesta risponde per iscritto entro 20 giorni, con le osservazioni in merito alle informazioni contenute nella richiesta.
2. La Parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa per iscritto la Parte richiedente in merito ai motivi del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

*Articolo 3***Avvio della procedura**

1. Una Parte può chiedere in qualunque momento la partecipazione delle Parti a una procedura di mediazione. La richiesta è presentata per iscritto all'altra Parte ed è sufficientemente particolareggiata da consentire alla Parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti. Essa:
 - a) specifica la misura contestata;
 - b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la Parte richiedente, la misura ha o avrà sui suoi interessi commerciali; nonché
 - c) spiega la relazione esistente, secondo la Parte richiedente, tra tali effetti e la misura.
2. La procedura di mediazione può essere avviata esclusivamente di comune accordo tra le Parti. La Parte cui è indirizzata una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 la valuta con la debita attenzione e risponde per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento, accogliendo o respingendo la richiesta.

*Articolo 4***Designazione del mediatore**

1. All'avvio della procedura di mediazione le Parti si adoperano per nominare di comune accordo un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all'articolo 3 del presente allegato.

▼B

2. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sul mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1, ciascuna di esse può chiedere al presidente o ai copresidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, o ai loro delegati, di designare il mediatore per estrazione a sorte tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 268 del presente accordo. I rappresentanti di entrambe le Parti sono invitati, con congruo anticipo, a presenziare all'estrazione a sorte. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la Parte o le Parti presenti.

3. Il presidente o i copresidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», o i loro delegati, designano il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta presentata da una delle Parti a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

4. Se, al momento della presentazione della richiesta a norma dell'articolo 3 del presente allegato, l'elenco di cui all'articolo 268 del presente accordo non è stato ancora compilato, il mediatore è estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le Parti.

5. Un mediatore non è cittadino né dell'una né dell'altra Parte, salvo altrimenti convenuto dalle Parti stesse.

6. Il mediatore assiste le Parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti commerciali nonché nella ricerca di una soluzione concordata. Ai mediatori si applica, per analogia, il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori di cui all'allegato XXI del presente accordo. Si applicano altresì, per analogia, i punti da 3 a 7 (Notifiche) e da 43 a 45 (Traduzione e interpretazione) del regolamento di procedura di cui all'allegato XX del presente accordo.

*Articolo 5***Regole della procedura di mediazione**

1. Entro dieci giorni dalla nomina del mediatore la Parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra Parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro 20 giorni dalla presentazione di questa descrizione l'altra Parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna delle Parti può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.

2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti commerciali. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le Parti, consultare le Parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le Parti facciano richiesta. Prima di chiedere tuttavia l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate il mediatore consulta le Parti.

▼B

3. Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle Parti le quali possono accettare o respingere la proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.

4. La procedura si svolge nel territorio della Parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo.

5. Le Parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo le Parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.

6. La soluzione può essere adottata mediante una decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo. Le Parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche, ma la versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una Parte.

7. Su richiesta delle Parti, il mediatore trasmette alle Parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: a) della misura contestata oggetto delle procedure; b) delle procedure seguite; nonché c) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine delle procedure, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore concede alle Parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle Parti entro il suddetto termine il mediatore presenta alle Parti la relazione finale dei fatti per iscritto entro 15 giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

8. La procedura si conclude:

a) con l'adozione, ad opera delle Parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;

b) con un accordo delle Parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo;

c) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le Parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; oppure

d) con una dichiarazione scritta di una delle Parti al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite la procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposti dal mediatore, alla data di tale dichiarazione.

▼B

SEZIONE 2
ATTUAZIONE

Articolo 6

Attuazione di una soluzione concordata

1. Quando le Parti sono pervenute a una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2. Ciascuna delle Parti informa per iscritto l'altra Parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

SEZIONE 3
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7

Riservatezza e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

1. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti, e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi della procedura, compresi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le Parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.
2. La procedura di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti a norma della procedura di risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo o di qualsiasi altro accordo.
3. Prima di avviare la procedura di mediazione non è necessario procedere alle consultazioni di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. Prima di avviare la procedura di mediazione una Parte si avvale di norma delle altre disposizioni in tema di cooperazione o di consultazione disponibili nel presente accordo.
4. Le Parti non adducono o presentano come prove in altre procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un collegio arbitrale prende in considerazione:
 - a) le posizioni adottate dall'altra Parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente allegato;
 - b) la volontà manifestata dall'altra Parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure
 - c) i pareri o le proposte formulati dal mediatore.

▼B

5. Un mediatore non può far parte del collegio arbitrale in un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo dell'OMC riguardante una questione per cui abbia svolto funzioni di mediazione.

Articolo 8

Termini

I termini indicati nel presente allegato possono essere modificati previo accordo fra le Parti delle procedure in questione.

Articolo 9

Spese

1. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura di mediazione.

2. Le Parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale a norma del punto 8, lettera e), del regolamento di procedura.

▼B*ALLEGATO XX***REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE****Disposizioni generali**

1. Al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo e nel quadro del presente regolamento di procedura:
 - a) «esperto» è una persona incaricata da una delle Parti della controversia di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;
 - b) «arbitro» è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 249 del presente accordo;
 - c) «assistente» è una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; ⁽¹⁾
 - d) «Parte attrice» è la Parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 248 del presente accordo;
 - e) «Parte convenuta» è la Parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo;
 - f) «collegio arbitrale» è un collegio costituito in conformità dell'articolo 249 del presente accordo;
 - g) «rappresentante di una Parte» è un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una Parte, che rappresenta la Parte ai fini di una controversia a norma del presente accordo;
 - h) «giorno» è un giorno di calendario.
2. Salvo altrimenti concordato la Parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. Le spese di organizzazione, compresi il compenso e le spese degli arbitri, sono ripartite tra le Parti.

Notifiche

3. Ciascuna delle Parti della controversia e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per e-mail all'altra Parte e, per quanto riguarda le comunicazioni scritte e le richieste nell'ambito dell'arbitrato, a ciascuno degli arbitri. Il collegio arbitrale trasmette i documenti alle Parti anche per e-mail. Salvo prova contraria un messaggio e-mail

⁽¹⁾ Ogni arbitro non nomina più di un assistente.

▼B

- si considera ricevuto nel giorno dell'invio. Qualora uno dei documenti giustificativi superi i dieci megabyte questo viene fornito in un formato elettronico diverso all'altra Parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, entro due giorni dall'invio dell'e-mail.
4. Una copia dei documenti inviati a norma del punto 3 è trasmessa il giorno dell'invio dell'e-mail all'altra Parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, mediante fax, raccomandata, corriere, corriere a mano con rilascio di ricevuta o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio.
 5. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al ministero dell'Economia e dello sviluppo sostenibile della Georgia e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea.
 6. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
 7. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo ufficiale della Georgia o dell'UE si presume che il documento sia pervenuto in tempo utile se presentato entro il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Avvio del procedimento arbitrale

8. a) Qualora, a norma dell'articolo 249 del presente accordo o dei punti 19, 20 o 46 del presente regolamento di procedura, un arbitro venga designato per estrazione a sorte, quest'ultima è effettuata alla data e nel luogo stabilito dalla Parte attrice, da comunicare tempestivamente alla Parte convenuta. La Parte convenuta può, se lo desidera, presenziare all'estrazione a sorte. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la Parte o le Parti presenti.
- b) Qualora, a norma dell'articolo 249 del presente accordo o dei punti 19, 20 o 46 del presente regolamento di procedura, un arbitro venga designato per estrazione a sorte e siano presenti due presidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, l'estrazione a sorte è effettuata da entrambi i presidenti o dai loro delegati. Nei casi tuttavia in cui un presidente, o un suo delegato, non accetti di partecipare all'estrazione a sorte, quest'ultima è effettuata soltanto dall'altro presidente.
- c) Le Parti notificano la nomina agli arbitri designati.
- d) Un arbitro nominato secondo la procedura di cui all'articolo 249 del presente accordo conferma la propria disponibilità a far parte del collegio arbitrale al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro cinque giorni dalla data di comunicazione della nomina.
- e) Salvo diversamente convenuto, le Parti della controversia si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla costituzione dello stesso per individuare le questioni che le Parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, che sono conformi alle norme dell'OMC. Il compenso per l'assistente di ciascun arbitro non supera il 50% del compenso dell'arbitro stesso. Gli arbitri e i rappresentanti delle Parti della controversia possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.

▼B

9. a) Salvo diversamente convenuto dalle Parti entro cinque giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale è investito del mandato di «esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo invocate dalle Parti della controversia, la questione indicata nella richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 245 dell'accordo di associazione e pronunciare un lodo in conformità dell'articolo 251 del medesimo accordo».

- b) Le Parti notificano il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo.

Comunicazioni iniziali

10. La Parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La Parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui sono state trasmesse le comunicazioni scritte iniziali.

Funzionamento dei collegi arbitrali

11. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

12. Salvo altrimenti disposto al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.

13. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.

14. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non è delegabile.

15. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo e dei suoi allegati il collegio arbitrale può, previa consultazione delle Parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

16. Qualora il collegio arbitrale ritenga che vi sia una necessità di modificare uno dei termini per i suoi procedimenti diversi dai termini stabiliti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, esso informa per iscritto le Parti della controversia circa le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.

Sostituzione

17. Se in un procedimento arbitrale un arbitro non è in grado di partecipare o vi rinuncia, o deve essere sostituito per mancato rispetto delle prescrizioni del codice di condotta, viene designato un sostituto in conformità dell'articolo 249 del presente accordo e del punto 8 del presente regolamento di procedura.

▼B

18. Se una Parte della controversia ritiene che un arbitro non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, essa ne informa l'altra Parte della controversia entro 15 giorni dal momento in cui ha acquisito elementi di prova sulle circostanze relative alla violazione sostanziale del codice di condotta da parte dell'arbitro.

19. Se una Parte della controversia ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta, le Parti della controversia si consultano e, di comune accordo, designano un nuovo arbitro conformemente alla procedura di cui all'articolo 249 del presente accordo e al punto 8 del presente regolamento di procedura.

Qualora le Parti della controversia non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna Parte della controversia può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se, conseguentemente a tale richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa le prescrizioni del codice di condotta, il nuovo arbitro è designato conformemente all'articolo 249 del presente accordo e al punto 8 del presente regolamento di procedura.

20. Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta, le Parti si consultano e, di comune accordo, designano un nuovo presidente conformemente alla procedura di cui all'articolo 249 del presente accordo e al punto 8 del presente regolamento di procedura.

Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna Parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone presenti sul sottoelenco di presidenti compilato a norma dell'articolo 268, paragrafo 1, del presente accordo. Il suo nome è estratto a sorte entro cinque giorni dalla richiesta in conformità del punto 8 del presente regolamento di procedura. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se la persona designata decide che il presidente in questione non soddisfa le prescrizioni del codice di condotta, designa un nuovo presidente per estrazione a sorte tra il gruppo di persone rimanenti sul sottoelenco di presidenti di cui all'articolo 268, paragrafo 1, del presente accordo. La designazione del nuovo presidente è effettuata entro cinque giorni dalla data della decisione da parte della persona designata circa il mancato rispetto, da parte del presidente in questione, delle prescrizioni del codice di condotta.

21. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui ai punti 18, 19 e 20 del presente regolamento di procedura.

Audizioni

22. Consultate le Parti della controversia e gli arbitri, il presidente del collegio arbitrale fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle Parti della controversia. Quando l'audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla Parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo di una Parte il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'audizione.

▼B

L'audizione è pubblica, a meno che non debba svolgersi parzialmente o completamente a porte chiuse al fine di garantire la riservatezza delle informazioni riservate. Le Parti possono inoltre decidere, di comune accordo, che l'audizione si svolga parzialmente o completamente a porte chiuse in base ad altre considerazioni oggettive.

23. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la Parte attrice è la Georgia e a Tbilisi se la Parte attrice è l'UE.

24. Il collegio arbitrale può organizzare altre audizioni con l'accordo delle Parti.

25. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle audizioni.

26. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono presenziare all'audizione:

a) i rappresentanti delle Parti della controversia;

b) gli esperti delle Parti della controversia;

c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; nonché

d) gli assistenti degli arbitri.

Solo i rappresentanti e gli esperti delle Parti della controversia possono rivolgersi al collegio arbitrale.

27. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'audizione ciascuna Parte della controversia trasmette al collegio arbitrale un elenco dei nominativi delle persone che in sede di audizione intervengono oralmente per conto della Parte e degli altri rappresentanti o esperti che presenzieranno all'audizione.

28. Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo sottoindicato, assicurando un tempo equivalente alla Parte attrice e alla Parte convenuta:

Argomentazione

a) argomentazione della Parte attrice;

b) controreplica della Parte convenuta.

Confutazione

a) argomentazione della Parte attrice;

b) controreplica della Parte convenuta.

29. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle Parti della controversia in qualsiasi momento dell'audizione.

30. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che è redatto e trasmesso quanto prima alle Parti della controversia. Le Parti della controversia possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.

▼ B

31. Entro dieci giorni dalla data dell'audizione ciascuna Parte della controversia può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

Domande scritte

32. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le Parti della controversia in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna delle Parti della controversia riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.
33. Ciascuna Parte della controversia trasmette inoltre all'altra Parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna Parte della controversia viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra Parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento delle risposte.

Riservatezza

34. Ciascuna Parte della controversia e i rispettivi esperti considerano riservate le informazioni trasmesse in via riservata al collegio arbitrale dall'altra Parte della controversia. Qualora una Parte della controversia trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce altresì, su richiesta dell'altra Parte, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni che può essere divulgata. Tale sintesi non riservata viene fornita entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, della trasmissione, unitamente a una spiegazione del motivo per cui le informazioni sono riservate. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta a una Parte della controversia di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni trasmesse dall'altra Parte essa non divulghi informazioni che quest'ultima consideri riservate. Il collegio arbitrale si riunisce tuttavia a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una Parte contengano informazioni riservate. Le Parti della controversia e i loro esperti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.

Contatti unilaterali

35. Il collegio arbitrale non si incontra né comunica con una Parte in assenza dell'altra Parte.
36. Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le Parti della controversia in assenza degli altri arbitri.

Comunicazioni *amicus curiae*

37. Salvo diverso accordo tra le Parti, entro tre giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una delle Parti della controversia, indipendenti dai governi delle Parti della controversia, purché vengano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise, non più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia e riguardino direttamente una questione di fatto o di diritto esaminata dal collegio arbitrale.
38. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la sua cittadinanza o luogo di stabilimento, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del

▼ B

procedimento arbitrale. Essa è redatta nelle lingue scelte dalle Parti della controversia in conformità dei punti 41 e 42 del presente regolamento di procedura.

39. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi ai punti 37 e 38 del presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni, che sono notificate dal collegio arbitrale alle Parti della controversia affinché queste ultime possano presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni delle Parti della controversia sono trasmesse entro dieci giorni dalla notifica del collegio arbitrale, che ne tiene conto.

Casi urgenti

40. Nei casi urgenti di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo il collegio arbitrale, previa consultazione delle Parti, adegua ove opportuno i termini fissati nel presente regolamento di procedura e comunica tali adeguamenti alle Parti.

Traduzione e interpretazione

41. Durante le consultazioni di cui all'articolo 246 del presente accordo ed entro la data della riunione di cui al punto 8, lettera e), del presente regolamento di procedura, le Parti della controversia si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini dei procedimenti del collegio arbitrale.
42. Qualora le Parti della controversia non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna Parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua da essa scelta. Tale Parte fornisce nel contempo una traduzione nella lingua scelta dall'altra Parte, a meno che le sue comunicazioni non siano redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC. La Parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle Parti della controversia.
43. I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle Parti della controversia.
44. Ciascuna Parte della controversia può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento di procedura.
45. Ciascuna Parte sostiene i costi relativi alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte. Tutti i costi della traduzione di un lodo arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle Parti della controversia.

Altre procedure

46. Il presente regolamento di procedura si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 246, all'articolo 255, paragrafo 2, all'articolo 256, paragrafo 2, all'articolo 257, paragrafo 2, e all'articolo 259, paragrafo 2, del presente accordo. I termini fissati in conformità del presente regolamento di procedura vengono tuttavia adeguati dal collegio arbitrale ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di tali altre procedure.

*ALLEGATO XXI***CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI E DEI MEDIATORI****Definizioni**

1. Nel presente codice di condotta:
 - a) «arbitro» è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 249 del presente accordo;
 - b) «candidato» è una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 268 del presente accordo, proposta per la designazione come arbitro a norma dell'articolo 249 del presente accordo;
 - c) «assistente» è una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - d) «procedimento», salvo altrimenti specificato, è un procedimento del collegio arbitrale a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo;
 - e) «personale», rispetto a un arbitro, sono le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, diverse dagli assistenti;
 - f) «mediatore» è una persona che conduce una procedura di mediazione in conformità dell'allegato XIX del presente accordo.

Responsabilità procedimentali

2. Nel corso dell'intero procedimento tutti i candidati e gli arbitri evitano qualsiasi irregolarità e qualsiasi sospetto di irregolarità, sono indipendenti e imparziali, evitano conflitti d'interesse diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri devono ottemperare agli obblighi di cui ai punti 15, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta.

Obblighi di dichiarazione

3. Prima di essere confermato quale arbitro a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, un candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.
4. Un candidato o un arbitro comunica fatti riguardanti violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta soltanto al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, ai fini dell'esame delle Parti.
5. In seguito alla designazione ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e li dichiara. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi,

▼B

relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" ai fini dell'esame delle Parti.

Doveri degli arbitri

6. In seguito alla conferma della designazione gli arbitri si rendono disponibili ad esercitare ed esercitano interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.
7. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.
8. Gli arbitri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire che il proprio assistente e il proprio personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.
9. Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri

10. Gli arbitri sono indipendenti e imparziali ed evitano di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore di critiche.
11. Gli arbitri non contraggono, direttamente o indirettamente, obblighi né accettano vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.
12. Gli arbitri non si servono della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati ed evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.
13. Gli arbitri si adoperano affinché il loro comportamento o il loro giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.
14. Gli arbitri evitano di stabilire relazioni o di acquisire interessi finanziari che possano influire sulla loro imparzialità o ingenerare un ragionevole sospetto di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri

15. Tutti gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale.

Riservatezza

16. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

▼ B

17. Gli arbitri non divulgano un lodo o parte di un lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione, conformemente al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
18. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano, in alcun momento, le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro.

Spese

19. Ciascun arbitro registra il tempo dedicato alla procedura e le spese sostenute e presenta un resoconto finale al riguardo, nonché del tempo e delle spese sostenute dal suo assistente e dal suo personale.

Mediatori

20. Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili agli arbitri o agli ex arbitri, si applicano, per analogia, ai mediatori.

*ALLEGATO XXII***FISCALITÀ**

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Imposte indirette

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si applicano le disposizioni di tale direttiva, ad eccezione di:

- ambito di applicazione dell'IVA: articolo 2, paragrafo 1, lettera b), articolo 2, paragrafo 2, articoli 3 e 4;
- ambito di applicazione territoriale: l'intero titolo: articoli da 5 a 8;
- soggetti passivi: articolo 9, paragrafo 2;
- operazioni imponibili: articolo 17 e articoli da 20 a 23;
- luogo d'imposizione: articoli 33, 34, 35, articolo 36, paragrafo 2, articoli 37, 40, 41, 42, articolo 43, paragrafo 2, articoli 50, 51, 52 e 57;
- fatto generatore ed esigibilità dell'imposta: articoli 67, 68 e 69;
- base imponibile: acquisto intracomunitario di beni: articoli 83 e 84;
- aliquote: articoli 100, 101 e deroghe per alcuni Stati membri: articoli da 104 a 129;
- esenzioni: operazioni intracomunitarie: articoli da 138 a 142; importazioni: articolo 143, paragrafo 1, lettera d), articolo 145; esportazioni: articolo 146, paragrafo 1, lettera b); trasporto internazionale: articolo 149, articolo 150, paragrafo 1; traffico internazionale di beni: articoli 162, 164, 165 e 166;
- detrazioni: articolo 171, paragrafo 1, e articolo 172;
- obblighi: articoli 195, 196, 197, 200, 209, 210, articolo 213, paragrafo 2, articolo 214, paragrafo 1, eccetto articolo 214, paragrafo 1, lettera a), e articolo 216;
- fatturazione: articolo 237;
- contabilità: articoli 243, 245 e 249;
- dichiarazioni: articoli 253, 254, 257, 258 e 259;
- elenchi riepilogativi: articoli da 262 a 270;
- obblighi relativi a talune operazioni di importazione e di esportazione: articoli da 274 a 280;
- regimi speciali: articoli 293, 294 e da 344 a 356; regime speciale per il commercio elettronico: articoli da 357 a 369;
- deroghe per taluni Stati membri: articoli da 370 a 396;
- disposizioni varie: articoli da 397 a 400;
- disposizioni finali: articoli da 402 a 414.

▼B

Calendario: le disposizioni di tale direttiva, ad eccezione dell'elenco di cui sopra, sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

La Georgia mantiene il diritto di esentare la fornitura di beni e servizi che, all'entrata in vigore del presente accordo, sono esenti a norma del Codice tributario della Georgia.

Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2, degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2, 4, degli articoli 18 e 19 della medesima, per i quali verrà presentata, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di decisione del Consiglio di associazione relativa ad un calendario, tenendo conto dell'esigenza della Georgia di contrastare il contrabbando e difendere le proprie entrate fiscali.

Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi

Si applica la seguente sezione di tale direttiva:

— sezione 3 sui limiti quantitativi

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

La Georgia manterrà il diritto di esentare dalle accise le bevande spiritose prodotte da singoli individui in piccole quantità per il consumo domestico e non destinate alla commercializzazione.

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Calendario: le disposizioni di tale direttiva, ad eccezione dell'allegato I della medesima, sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise

Si applica il seguente articolo di tale direttiva:

— articolo 1

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

ALLEGATO XXIII

STATISTICHE

L'*acquis* statistico dell'UE, menzionato al titolo V (Cooperazione economica), capo 4 (Statistiche), articolo 291, del presente accordo è illustrato nell'edizione aggiornata annualmente dello *Statistical Requirements Compendium*, che è considerato dalle Parti come allegato al presente accordo.

La versione più recente dello *Statistical Requirements Compendium* è disponibile in formato elettronico sul sito Internet dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) al seguente indirizzo: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>



ALLEGATO XXIV

TRASPORTI

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Trasporto su strada

Condizioni tecniche

Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

Calendario:

per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli immatricolati per la prima volta, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo per autobus e camion ed entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo per altre categorie di veicoli.

Condizioni di sicurezza

Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- introduzione delle categorie per la patente di guida (articolo 4);
- condizioni per il rilascio della patente di guida (articoli 5, 6 e 7);
- requisiti per l'esame di idoneità alla guida (allegati II e III)

▼B

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario:

per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni sociali

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Calendario:

per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale regolamento sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

Calendario:

per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale regolamento sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada

▼B

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- articoli 3, 4, 5, 6, 7 (escluso il valore monetario dell'idoneità finanziaria), 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 e allegato I di tale regolamento

Calendario:

per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri

Calendario:

per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni fiscali

Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate quando la Georgia deciderà di riscuotere pedaggi o diritti d'utenza per l'uso di alcune infrastrutture.

Trasporto su rotaia

Accesso al mercato e alle infrastrutture

Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- articoli da 1 a 9;
- articoli da 16 a 25;
- articoli da 26 a 57.

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro agosto 2022.

Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

▼B

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni tecniche e di sicurezza, interoperabilità

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Altri aspetti

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia

Calendario: le disposizioni di tale regolamento riguardanti i servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

La proposta relativa all'attuazione delle disposizioni di tale regolamento riguardanti i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada viene presentata al Consiglio di associazione entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

Calendario: le disposizioni di tale regolamento (ad eccezione degli articoli 9, 11, 12, 19, dell'articolo 20, paragrafo 1, e dell'articolo 26) sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Gli articoli 9, 11, 12, 19, l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 26 di tale regolamento sono attuati entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La Georgia mantiene il diritto di applicare l'allegato I di tale regolamento esclusivamente alla tratta che va dalla stazione Gardabani alla stazione Kartsakhi, confine di Stato (244 km), in seguito alla messa in servizio di tale linea.

Trasporto aereo

Il progressivo avvicinamento nel settore del trasporto aereo ha luogo nel quadro dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, firmato il 2 dicembre 2010 a Bruxelles, che contiene in un allegato l'elenco dell'*acquis* dell'UE nel settore del trasporto aereo e un calendario per la relativa attuazione.

*ALLEGATO XXV***ENERGIA**

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Elettricità

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gas

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

▼B

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/73/CE sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, quale modificato dalla decisione 2010/685/UE della Commissione, del 10 novembre 2010

Calendario: le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 715/2009 sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Energie rinnovabili

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Petrolio

Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

▼B

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Efficienza energetica

Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttive/regolamenti di esecuzione:

- regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico
- regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico
- regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico
- regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori

▼B

- direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti
- direttiva 2003/66/CE della Commissione, del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni
- direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
- direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico
- direttiva 1999/9/CE della Commissione, del 26 febbraio 1999, recante modifica della direttiva 97/17/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico
- direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico
- direttiva 97/17/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico
- direttiva 96/89/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico
- direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche
- direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico
- direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico
- direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni

Calendario: le disposizioni di cui alle direttive/ai regolamenti sopra menzionati sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Prospezione e ricerca di idrocarburi

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Efficienza energetica

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, del 18 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 244/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta delle lampade non direzionali per uso domestico

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 859/2009 sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



ALLEGATO XXVI

AMBIENTE

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Governance ambientale e integrazione dell'ambiente in altri settori programmatici

Direttiva 2011/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti (articoli 2 e 3);
- introduzione del requisito secondo cui i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale e di una procedura per decidere quali progetti dell'allegato II richiedono una valutazione d'impatto ambientale (articolo 4). Le disposizioni relative a taluni settori che sono trattati separatamente nel presente capo sono attuate entro gli stessi termini indicati nelle rispettive direttive;
- definizione della portata delle informazioni che il committente deve fornire (articolo 5);
- istituzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia di ambiente e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6);
- definizione di modalità per lo scambio di informazioni e la consultazione con gli Stati membri dell'UE il cui ambiente potrebbe essere interessato in misura significativa da un progetto (articolo 7);
- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
- istituzione di misure per la notifica al pubblico dell'esito delle decisioni in merito alle domande di autorizzazione (articolo 9);
- definizione di procedure di ricorso efficaci, tempestive e non eccessivamente onerose a livello amministrativo e giuridico che coinvolgano i cittadini e le ONG (articolo 11).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- introduzione di una procedura per decidere quali piani o programmi richiedono una valutazione ambientale strategica e del requisito secondo cui i piani o i programmi per i quali una valutazione ambientale strategica è obbligatoria sono soggetti a detta valutazione (articolo 3);

▼B

- istituzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia di ambiente e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6);
- definizione di modalità per lo scambio di informazioni e la consultazione con gli Stati membri dell'UE il cui ambiente potrebbe essere interessato in misura significativa da un progetto (articolo 7).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
- definizione di modalità pratiche, e delle relative eccezioni, per rendere l'informazione ambientale disponibile al pubblico (articoli 3 e 4);
- garanzia che le autorità pubbliche rendano disponibile al pubblico l'informazione ambientale (articolo 3, paragrafo 1);
- istituzione di procedure di riesame delle decisioni che negano l'accesso o che concedono accesso parziale all'informazione ambientale (articolo 6);
- istituzione di un sistema di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale (articolo 7).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

da leggere in combinato disposto con le direttive 2008/50/CE, 91/676/CEE, 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2011/92/UE

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2003/35/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo per fornire informazioni al pubblico [articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e d)];
- istituzione di un meccanismo per la consultazione pubblica [articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e articolo 2, paragrafo 3];
- istituzione di un meccanismo per tener conto delle osservazioni e dei pareri del pubblico nel processo decisionale [articolo 2, paragrafo 2, lettera c)];
- garanzia di un accesso alla giustizia efficace, tempestivo e non eccessivamente oneroso a livello amministrativo e giurisdizionale in queste procedure per il pubblico (comprese le ONG) (articolo 3, paragrafo 7, e articolo 4, paragrafo 4, VIA e IPPC).

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2003/35/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione delle autorità competenti (articolo 11);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di norme e procedure volte a prevenire e riparare i danni all'ambiente (acqua, terreno, specie e habitat naturali protetti), basate sul principio «chi inquina paga» (articoli 5, 6, 7, allegato II). Le disposizioni relative alla valutazione delle opzioni di riparazione, usando le migliori tecniche disponibili («Best Available Techniques» - BAT), sono attuate entro gli stessi termini indicati nelle rispettive direttive;
- istituzione della responsabilità oggettiva per attività professionali pericolose [articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e allegato III]. Da leggere in combinato disposto con le rispettive direttive indicate in questo capo;
- istituzione di obblighi per gli operatori di adottare le necessarie misure di prevenzione e di riparazione compresa la responsabilità per i costi (articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10);
- istituzione di meccanismi che consentano ai soggetti interessati, comprese le ONG attive nel settore ambientale, di richiedere l'azione delle autorità competenti in caso di danni ambientali, compreso il riesame indipendente (articoli 12 e 13).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Qualità dell'aria

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articolo 4);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di valutazione, dotato di criteri adeguati, per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articoli 5, 6 e 9);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di piani per la qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di inquinanti superano un valore limite/valore-obiettivo (articolo 23);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

- istituzione di piani d'azione a breve termine per le zone e gli agglomerati in cui sussiste il rischio che le soglie di allarme siano superate (articolo 24);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di informazione del pubblico (articolo 26).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), che è attuato entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articolo 3, paragrafo 2);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di valutazione, dotato di criteri adeguati, per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articolo 4);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- adozione di misure per mantenere/migliorare la qualità dell'aria rispetto ai relativi inquinanti (articolo 3, paragrafi 1 e 3).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/32/CE, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 e dalla direttiva 2005/33/CE

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 1999/32/CE:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di campionamento e di metodi di analisi efficaci (articolo 6);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

- divieto di utilizzare oli combustibili pesanti e gasolio il cui tenore di zolfo superi i valori limite stabiliti (articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- applicazione dei valori limite per il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (articoli 4 *bis* e 4 *ter*).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 94/63/CE, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione di tutti i terminali di deposito e caricamento di benzina (articolo 2);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di misure tecniche volte a ridurre la perdita di benzina dagli impianti di deposito presso i terminali e le stazioni di servizio e durante il caricamento/lo scaricamento di cisterne mobili presso i terminali (articoli 3, 4 e 6 e allegato III);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- obbligo di rispetto delle prescrizioni per tutte le torri di caricamento di autocisterne e le cisterne mobili (articoli 4 e 5).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- definizione dei valori limite di contenuto massimo di COV per pitture e vernici (articolo 3 e allegato II);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

- istituzione di prescrizioni atte a garantire che l'etichettatura dei prodotti immessi sul mercato e l'immissione sul mercato dei prodotti siano conformi ai pertinenti requisiti (articoli 3 e 4).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Qualità dell'acqua e gestione delle risorse, ambiente marino compreso

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, quale modificata dalla decisione 2455/2001/CE

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione dei distretti idrografici e definizione delle disposizioni amministrative per fiumi, laghi e acque costiere internazionali (articolo 3, paragrafi da 1 a 7);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici (articolo 5);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di programmi di monitoraggio della qualità delle acque (articolo 8);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva (relative alle acque sotterranee) sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva (relative alle acque superficiali) sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- preparazione di piani di gestione dei bacini idrografici, consultazioni pubbliche e pubblicazione di tali piani (articoli 13 e 14).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- svolgimento di una valutazione preliminare del rischio di alluvioni (articoli 4 e 5);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

- elaborazione di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni (articolo 6);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di piani di gestione del rischio di alluvioni (articolo 7).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, quale modificata dalla direttiva 98/15/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 91/271/CEE:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- valutazione dello stato della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione delle aree e degli agglomerati sensibili (articolo 5 e allegato II);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di un programma tecnico e di investimento per la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane.

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di norme per l'acqua potabile (articoli 4 e 5);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di controllo (articoli 6 e 7);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

- istituzione di un meccanismo di informazione dei consumatori (articolo 13).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di programmi di controllo (articolo 6);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva (relative alle acque sotterranee) sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva (relative alle acque superficiali) sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione delle acque inquinate o delle acque a rischio e designazione delle zone vulnerabili ai nitrati (articolo 3);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva (relative alle acque sotterranee) sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva (relative alle acque superficiali) sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di piani di azione e di codici di buone pratiche agricole per le zone vulnerabili ai nitrati (articoli 4 e 5).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- sviluppo di una strategia per l'ambiente marino in cooperazione con i pertinenti Stati membri dell'UE (articoli 5 e 6) (in caso di cooperazione con SM non-UE, gli impegni della Georgia in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, saranno allineati a quelli previsti dalla Convenzione del Mar Nero);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

- valutazione iniziale delle acque marine, determinazione di un buono stato ecologico e definizione di traguardi ambientali e di indicatori (articolo 5 e articoli da 8 a 10);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l'aggiornamento periodico dei traguardi (articoli 5 e 11);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di un programma di misure volte a conseguire un buono stato ecologico (articoli 5 e 13).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gestione dei rifiuti

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- preparazione di piani per la gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti in cinque tappe e con i programmi di prevenzione dei rifiuti (capo V, ad eccezione dell'articolo 29, paragrafo 4);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo di recupero dei costi secondo il principio «chi inquina paga» (articolo 14);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di autorizzazioni per enti o imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento, con obblighi specifici per la gestione dei rifiuti pericolosi (capo IV);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un registro di enti e imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti (capo IV).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

- classificazione delle discariche (articolo 4);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di una strategia nazionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica (articolo 5);

Calendario: le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Entro tale termine il Consiglio di associazione adotta una decisione sulle date e sulle percentuali di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica nonché sulla selezione dell'anno di riferimento. Le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, di tale direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di domande di autorizzazione e di procedure di ammissione dei rifiuti [articoli 5, 6, 7, 11, 12 e 14, fatta eccezione per la parte dell'articolo 7, lettera i), che fa riferimento ai requisiti di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv)];

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa della discarica e di procedure di chiusura e di gestione successiva alla chiusura per le discariche dismesse (articoli 12 e 13);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di piani di riassetto delle discariche esistenti (articolo 14);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo di calcolo dei costi per la creazione e la gestione di una discarica e, nella misura del possibile, per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura [articolo 10, fatta eccezione per la parte che fa riferimento ai requisiti di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv)];

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- garanzia che i rifiuti siano trattati prima di essere collocati a discarica (articolo 6).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema atto a garantire che gli operatori elaborino piani di gestione dei rifiuti; identificazione e classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti (articoli 4 e 9 e allegato III, primo trattino);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

- istituzione di un sistema di autorizzazioni, di garanzie finanziarie e di un sistema di ispezioni (articoli 7 e 17);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di procedure per la gestione e il monitoraggio dei vuoti di miniera (articolo 10);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e per la fase successiva alla chiusura (articolo 12);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- stesura di un inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse (articolo 20).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutela della natura

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- valutazione delle specie di uccelli che richiedono misure di conservazione speciali e delle specie migratrici che ritornano regolarmente;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione e designazione di zone di protezione speciali per le specie di uccelli (articolo 4, paragrafo 1);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- adozione di misure di conservazione speciali per proteggere le specie migratrici che ritornano regolarmente (articolo 4, paragrafo 2);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- instaurazione di un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici, di cui quelle oggetto di caccia costituiscono un sottoinsieme particolare, e del divieto di catturare/uccidere determinati tipi di uccelli (articoli 5, 6, 7 e 8 e articolo 9, paragrafi 1 e 2).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Il divieto di armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce è attuato entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, quale modificata dalle direttive 97/62/CE, 2006/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 92/43/CE:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- completamento dell'inventario dei siti Emerald, designazione di tali siti e definizione delle priorità per la relativa gestione (articolo 4);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione delle misure di conservazione necessarie per tali siti (articolo 6);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie tutelate pertinenti per la Georgia (articolo 11);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un regime di rigorosa tutela delle specie di cui all'allegato IV di tale direttiva, pertinenti per la Georgia e in linea con le riserve formulate dalla Georgia per alcune specie nel quadro della convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del Consiglio d'Europa (articolo 12);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo atto a promuovere l'educazione e l'informazione generale del pubblico [articolo 22, lettera c)].

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Inquinamento industriale e rischi industriali

Direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione delle installazioni che richiedono un'autorizzazione;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Per le installazioni di cui all'allegato I, punti 6.3., 6.4. e 6.6., di tale direttiva le diverse soglie saranno concordate dal Consiglio di associazione. Una proposta di decisione verrà presentata al Consiglio di associazione entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

▼B

- attuazione di un sistema integrato di autorizzazione (articoli 4-6, articolo 12, articolo 17, paragrafo 2, articoli 21 e 24 e allegato IV);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo; per le installazioni di cui all'allegato I, punti 6.3., 6.4. e 6.6. di tale direttiva, al massimo entro sei anni dopo la/dalla decisione del Consiglio di associazione.

- istituzione di un meccanismo di verifica della conformità (articolo 8, articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e articolo 23, paragrafo 1);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) tenendo presente le conclusioni sulle BAT dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) (articolo 14, paragrafi da 3 a 6 e articolo 15, paragrafi da 2 a 4);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 12 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di valori limite di emissione per gli impianti di combustione (articolo 30 e allegato V);

Calendario: queste disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo per le nuove installazioni ed entro 12 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per le installazioni esistenti.

- elaborazione di piani nazionali transitori intesi a ridurre le emissioni annue totali degli impianti esistenti (opzionalmente, definizione dei valori limite di emissione per gli impianti esistenti) (articolo 32).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 12 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, quale modificata dalla direttiva 2003/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 96/82/CE:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
- istituzione di meccanismi di coordinamento efficaci tra le autorità pertinenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di sistemi per la registrazione delle informazioni sugli impianti pertinenti e per la notifica degli incidenti rilevanti (articoli 13 e 14);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gestione delle sostanze chimiche

Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- attuazione della procedura di notifica di esportazione (articolo 7);

▼B

- attuazione di procedure per la gestione delle notifiche di esportazione ricevute da altri paesi (articolo 8);
- definizione di procedure per l'elaborazione e la presentazione delle notifiche relative all'atto normativo definitivo (articolo 10);
- definizione di procedure per l'elaborazione e la presentazione delle decisioni sulle importazioni (articolo 12);
- attuazione della procedura PIC per l'esportazione di alcune sostanze chimiche, in particolare quelle elencate nell'allegato III della convenzione di Rotterdam (articolo 13);
- applicazione delle prescrizioni in materia di etichettatura e di imballaggio per le sostanze chimiche esportate (articolo 16);
- designazione delle autorità nazionali incaricate di controllare le importazioni e le esportazioni delle sostanze chimiche (articolo 17).

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti (articolo 43);
- attuazione delle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze (articolo 4);

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- attuazione delle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle miscele (articolo 4).

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



ALLEGATO XXVII

INIZIATIVE IN MATERIA DI CLIMA

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione/adeguamento delle condizioni nazionali di formazione e di certificazione per il personale e le società interessate (articolo 5);

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di sistemi (interni) di comunicazione delle informazioni al fine di acquisire dati sulle emissioni dai settori pertinenti (articolo 6);

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di controllo del rispetto delle disposizioni (articolo 13).

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un divieto di produzione delle sostanze controllate, salvo per usi specifici (articolo 4);

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

- istituzione di un divieto di immissione sul mercato e di uso di sostanze controllate e di HCFC rigenerati che potrebbero essere utilizzati quali refrigeranti, conformemente agli obblighi assunti dalla Georgia nel quadro del protocollo di Montreal (articoli 5 e 11). La Georgia congelerà il consumo di HCFC al livello di base entro il 2013, ridurrà del 10 % il relativo consumo nel 2015, del 35 % nel 2020, del 67,5 % nel 2025 e li eliminerà gradualmente entro il 2030 (eccetto il 2,5 % per usi di servizio fino al 2040);

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 15 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- definizione delle condizioni per la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso in deroga di sostanze controllate come materie prime, agenti di fabbricazione, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, per usi critici degli halon (capo III). L'uso del bromuro di metile verrà consentito solo per usi critici nonché per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto in Georgia;

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di licenze per l'importazione e l'esportazione di sostanze controllate per usi in deroga (capo IV) e obblighi di comunicazione dei dati da parte delle imprese (articolo 27);

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione degli obblighi di recuperare, riciclare, rigenerare e distruggere le sostanze controllate usate (articolo 22);

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di procedure per controllare e ispezionare le fughe di sostanze controllate (articolo 23).

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



ALLEGATO XXVIII

**DIRITTO SOCIETARIO, CONTABILITÀ E REVISIONE CONTABILE E
GOVERNANCE SOCIETARIA**

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Ai fini del presente allegato il termine «società per azioni» (Public Limited Liability Company - PLLC) designa in Georgia una società in cui la responsabilità degli azionisti è limitata dalle loro azioni e che offre le proprie azioni al pubblico e/o le azioni sono quotate pubblicamente in una borsa valori. Le diverse denominazioni per tali società a norma della legislazione georgiana, corrispondenti a quelle che figurano nell'elenco delle denominazioni nazionali incluse nella direttiva 77/91/CEE, saranno concordate dal Consiglio di associazione e sostituiranno la summenzionata definizione di una PLLC. Al Consiglio di associazione viene presentata una proposta relativa a tale decisione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale approccio si applica a tutte le direttive che si riferiscono alle PLLC a norma del presente allegato.

Diritto societario

Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

La proposta sui tipi di società che saranno esentati dalle disposizioni dell'articolo 2, lettera f), di tale direttiva è presentata al Consiglio di associazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, quale modificata dalle direttive 92/101/CEE, 2006/68/CE e 2009/109/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 77/91/CEE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Il requisito patrimoniale minimo deve essere precisato e una decisione definitiva sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, quale modificata dalle direttive 2007/63/CE e 2009/109/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 78/855/CEE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni, quale modificata dalle direttive 2007/63/CE e 2009/109/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 82/891/CEE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate, per le società a responsabilità limitata con un unico socio con un fatturato superiore a 1 milione di euro, entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sarà precisata la prevista applicazione di tale direttiva ad altre società a responsabilità limitata con un unico socio e una decisione definitiva verrà presentata al Consiglio di associazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Contabilità e revisione contabile

Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate, per le società per azioni, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sarà precisata la prevista applicazione di tale direttiva ad altre tipologie di società e una decisione definitiva verrà presentata al Consiglio di associazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate, per le società per azioni, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sarà precisata la prevista applicazione di tale direttiva ad altre tipologie di società e una decisione definitiva verrà presentata al Consiglio di associazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate, per le società per azioni, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sarà precisata la prevista applicazione di tale regolamento ad altre tipologie di società e una decisione definitiva verrà presentata al Consiglio di associazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate, per le società per azioni, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sarà precisata la prevista applicazione di tale direttiva ad altre tipologie di società e una decisione definitiva verrà presentata al Consiglio di associazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2008, sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico (2008/362/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 5 giugno 2008, relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile (2008/473/CE)

Calendario: non pertinente

Governance societaria

Principi OCSE sulla *governance* societaria

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 14 dicembre 2004, relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate (2004/913/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza (2005/162/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (2009/384/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate (2009/385/CE)

Calendario: non pertinente

*ALLEGATO XXIX***POLITICA DEI CONSUMATORI**

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Sicurezza dei prodotti

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2009/251/CE della Commissione, del 17 marzo 2009, che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato.

La proposta relativa al calendario per tale decisione viene presentata al Consiglio di associazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2006/502/CE della Commissione, dell'11 maggio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia

Calendario: le disposizioni di tale decisione sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Commercializzazione

Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Diritto dei contratti

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Servizi finanziari

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Crediti al consumo

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Mezzi di ricorso

Raccomandazione della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (98/257/CE)

Calendario: non pertinente

▼B

Raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (2001/310/CE)

Calendario: non pertinente

Attuazione

Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Cooperazione in materia di tutela dei consumatori

Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori)

Il ravvicinamento della legislazione della Georgia dovrebbe essere limitato alle seguenti disposizioni di tale regolamento:

— articolo 3, lettera c); articolo 4, paragrafi da 3 a 7; articolo 13, paragrafi 3 e 4

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



ALLEGATO XXX

OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Legislazione in materia di lavoro

Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: accordo quadro sul lavoro a tempo parziale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Lotta alla discriminazione e parità di genere

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 92/85/CEE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 89/654/CEE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II della medesima direttiva.

Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II della medesima direttiva.

Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE - codificazione della direttiva 89/655/CEE, quale modificata dalle direttive 95/63/CE e 2001/45/CE)

Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 2009/104/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, compresi i requisiti minimi di sicurezza e di salute di cui all'allegato II della medesima direttiva.

Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, compresi i requisiti minimi di sicurezza e di salute di cui all'allegato I della medesima direttiva.

Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 89/656/CEE sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 92/57/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/37/CE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2000/54/CE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 90/270/CEE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 92/58/CEE sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 92/91/CEE sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato della medesima direttiva.

Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 92/104/CEE sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato della medesima direttiva.

Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 98/24/CE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di

▼B

atmosfera esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/92/CE sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/44/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/10/CE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/40/CE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/25/CE sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 93/103/CE sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 90/269/CEE sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva 91/322/CEE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva 2000/39/CE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/15/CE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/161/UE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



ALLEGATO XXXI

SANITÀ PUBBLICA

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Tabacco

Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo (2003/54/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli ambienti senza fumo (2009/C 296/02)

Calendario: non pertinente

Malattie trasmissibili

Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità

Calendario: le disposizioni di tale decisione sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della decisione 2000/96/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della decisione 2002/253/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Decisione 2000/57/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della decisione 2000/57/CE sono attuate entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sangue

Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti

Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/98/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/33/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali

Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/62/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi

Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/61/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Organi, tessuti e cellule

Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/17/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi

▼B

gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/86/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Salute mentale - tossicodipendenza

Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2003, sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza (2003/488/CE)

Calendario: non pertinente

Alcol

Raccomandazione del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti (2001/458/CE)

Calendario: non pertinente

Tumori

Raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2003, sullo screening dei tumori (2003/878/CE)

Calendario: non pertinente

Prevenzione degli incidenti e promozione della sicurezza

Raccomandazione del Consiglio, del 31 maggio 2007, sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza (2007/C 164/01)

Calendario: non pertinente



ALLEGATO XXXII

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÙ

Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)

Raccomandazione del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore (98/561/CE)

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore (2006/143/CE)

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CEE)

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01)

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (2009/C 155/02)

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (2009/C 155/01)

▼B

ALLEGATO XXXIII

COOPERAZIONE NEI SETTORI DEGLI AUDIOVISIVI E DEI MEDIA

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione dell'articolo 23 della direttiva medesima, che è attuato entro cinque anni.



ALLEGATO XXXIV

DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Convenzione UE, del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; si applicano le seguenti disposizioni di tale convenzione:

- articolo 1 - Disposizioni generali, definizioni;
- articolo 2, paragrafo 1, adottando le misure necessarie affinché le condotte di cui all'articolo 1, nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;
- articolo 3 - Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese

Calendario: tali disposizioni di detta convenzione sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

- articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2 - Definizioni pertinenti;
- articolo 2 - Corruzione passiva;
- articolo 3 - Corruzione attiva;
- articolo 5, paragrafo 1, adottando le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché la complicità e l'istigazione relativa a tali comportamenti, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;
- articolo 7, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 di tale convenzione

Calendario: tali disposizioni di detto protocollo sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

- articolo 1 - Definizioni;
- articolo 2 - Riciclaggio di denaro;
- articolo 3 - Responsabilità delle persone giuridiche;
- articolo 4 - Sanzioni per le persone giuridiche;
- articolo 12, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 di tale convenzione

Calendario: tali disposizioni di detto protocollo sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼ **M4****PROTOCOLLO I****Relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa***Articolo 1***Norme di origine applicabili**

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee⁽¹⁾ («la convenzione»).

2. Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

*Articolo 2***Risoluzione delle controversie**

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al sottocomitato doganale. Non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

*Articolo 3***Modifiche del protocollo**

Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 4***Recesso dalla convenzione**

1. Se l'Unione europea o la Georgia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione e la Georgia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2. Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione e la Georgia.

⁽¹⁾ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

▼ M4*Articolo 5***Disposizioni transitorie – cumulo**

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova e la Georgia, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

▼B**PROTOCOLLO II****Sull'assistenza Amministrativa Reciproca nel Settore Doganale***Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «legislazione doganale»: le disposizioni di legge o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) «autorità richiedente»: un'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- c) «autorità interpellata»: un'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- d) «dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
- e) «operazione contraria alla legislazione doganale»: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

*Articolo 2***Campo di applicazione**

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e la repressione delle operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2. L'assistenza in materia doganale prevista nel presente protocollo si applica a tutte le autorità amministrative delle Parti competenti per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né riguarda lo scambio delle informazioni ottenute in forza dei poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.



Articolo 3

Assistenza su richiesta

1. L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente che ne faccia richiesta ogni informazione utile che consenta a quest'ultima di accertare che la legislazione doganale è correttamente applicata, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate, che sono o che potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente le seguenti informazioni:

a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti siano state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata a tali merci;

b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti siano state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata a tali merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, nel quadro delle proprie disposizioni di legge o regolamentari, prende le misure necessarie a garantire che siano tenuti sotto controllo speciale:

a) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b) i luoghi in cui sono stati costituiti o possono essere costituiti depositi di merci in forme tali da far ragionevolmente ritenere che tali merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d) i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in forme tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa e nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni di legge o regolamentari, qualora la considerino necessaria per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo informazioni riguardanti:

a) le attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra Parte;

▼B

- b) i nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) le merci di cui si sa che sono oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- e) i mezzi di trasporto per i quali vi sono ragionevoli motivi di ritenere che siano stati, siano oppure possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

*Articolo 5***Consegna e notifica**

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni di legge o regolamentari ad essa applicabili, tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo.
2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua per essa accettabile.

*Articolo 6***Forma e contenuto delle domande di assistenza**

1. Le domande di assistenza a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari per consentirne l'espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande prodotte a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) la denominazione dell'autorità richiedente;
 - b) la misura richiesta;
 - c) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - d) le disposizioni di legge o regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;
 - e) indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
 - f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

▼B

3. Le domande di assistenza sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua per essa accettabile. Tale requisito non si applica ai documenti allegati alle domande di cui al paragrafo 1.

4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui al presente articolo, se ne può richiedere la correzione o il completamento; contestualmente possono essere disposte misure cautelari.

*Articolo 7***Esecuzione delle domande**

1. Al fine di soddisfare le domanda di assistenza, l'autorità interpellata procede, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda sia stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.

2. Le domande di assistenza sono trattate conformemente alle disposizioni di legge o regolamentari della Parte interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata, conformemente al paragrafo 1, per ottenere le informazioni relative alle attività che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale, necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni stabilite da quest'ultima, presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra Parte.

*Articolo 8***Forma in cui devono essere comunicate le informazioni**

1. L'autorità interpellata comunica per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini inviando anche i documenti, le copie autenticate o gli altri atti pertinenti.

2. Queste informazioni possono essere in formato elettronico.

3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.



Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di determinati requisiti o condizioni qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
 - a) rischi di pregiudicare la sovranità della Georgia o di uno Stato membro cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo;
 - b) rischi di pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
 - c) violi segreti industriali, commerciali o professionali.
2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza se ritiene che questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.
3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe essa stessa in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservatissima o riservata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della tutela accordata a informazioni di natura analoga dalle leggi applicabili nella Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione.
2. È consentito lo scambio di dati personali solo se la Parte che li riceve si impegna a proteggerli in una misura considerata adeguata dalla Parte che può fornire i dati.
3. L'impiego, nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari avviati per operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute a norma del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti possono pertanto utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o che ha dato accesso ai documenti è informata di tale uso.

▼B

4. Le informazioni ottenute a norma del presente protocollo sono utilizzate unicamente ai fini enunciati nel presente protocollo. Una Parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità interpellata che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte dall'autorità interpellata.

*Articolo 11***Periti e testimoni**

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti le materie contemplate dal presente protocollo e può presentare gli oggetti, i documenti o le loro copie autenticate eventualmente necessari ai fini del procedimento. Nella richiesta di comparizione che l'autorità richiedente indirizza al funzionario deve essere precisato davanti a quale autorità amministrativa o giudiziaria il funzionario dovrà comparire, nonché su quale materia e in quale veste o a quale titolo sarà ascoltato.

*Articolo 12***Spese di assistenza**

Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni nonché per interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici.

*Articolo 13***Attuazione**

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali della Georgia e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri, a seconda dei casi. Dette autorità decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati.

2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione che sono adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 14***Altri accordi**

1. Tenuto conto delle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

a) lasciano impregiudicati gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

▼B

- b) sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Georgia; e
- c) non pregiudicano le disposizioni dell'Unione che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta a norma del presente protocollo che possa interessare l'Unione.

2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o potrebbero venire conclusi tra singoli Stati membri e la Georgia, nella misura in cui le disposizioni di questi accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

Articolo 15

Consultazioni

Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti si consultano per trovare una soluzione in sede di sottocomitato doganale istituito dall'articolo 74 del presente accordo.



PROTOCOLLO III

Riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione

Articolo 1

Alla Georgia è consentito partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione della Georgia, a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

La Georgia fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'UE corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti della Georgia possono partecipare, in qualità di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Georgia contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti della Georgia si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Georgia a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, sono definite mediante un accordo tra la Commissione europea e le autorità competenti della Georgia in base ai criteri stabiliti nei programmi in questione.

Qualora la Georgia chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, o di qualsiasi analogo atto legislativo dell'Unione che possa essere adottato in futuro e che garantisca alla Georgia l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso dell'assistenza esterna dell'Unione da parte della Georgia sono stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento che rispetti in particolare l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

Articolo 6

Ciascun accordo concluso a norma dell'articolo 5 del presente protocollo dispone che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e

▼B

che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il controllo finanziario o le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, saranno effettuati dalla Commissione europea, dalla Corte dei conti e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode direttamente o sotto la loro autorità.

Sono definite disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

Il presente protocollo si applica nel periodo in cui il presente accordo è applicabile.

Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte.

L'estinzione del protocollo previa denuncia di una delle Parti non ha alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, se del caso, a norma delle disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo in base all'effettiva partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione.



PROTOCOLLO IV

Definizioni

Ai fini del presente accordo:

1. Costituisce «irregolarità» qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'UE, del presente accordo o di accordi o contratti su esso basati, derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'UE o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'UE, ovvero una spesa indebita.

2. Costituisce «frode»:
 - a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
 - all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell'UE o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
 - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto descritto al primo trattino di questo punto;
 - alla distrazione dei fondi di cui al primo trattino di questo punto per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

 - b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
 - all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima delle risorse del bilancio generale dell'UE o dei bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
 - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto descritto al primo trattino di questo punto;
 - alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto descritto al primo trattino di questo punto.

3. Costituisce «corruzione attiva» l'azione deliberata di chiunque prometta o procuri, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura a un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'UE.

▼B

4. Costituisce «corruzione passiva» l'azione deliberata di un funzionario che, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'UE.
5. Vi è un «conflitto di interessi» in situazioni in cui la capacità di un dipendente di agire in modo imparziale e obiettivo è messa in dubbio da motivi familiari, affettivi (per es. amicizia, relazioni affettive, ecc.), da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da una sua qualsiasi comunanza di interessi con un offerente, un richiedente o un beneficiario, ovvero in situazioni che possono ragionevolmente dare questa impressione ad un osservatore esterno.
6. È «indebitamente versato» un ammontare corrisposto in violazione delle norme che governano i fondi dell'UE.
7. L'«Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)» è il servizio della Commissione europea preposto a combattere le frodi. L'OLAF gode di piena indipendenza operativa ed ha il compito di svolgere indagini amministrative mirate a combattere le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'UE, come stabilito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.